



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

DIZIONARIO

TEORICO-PRATICO

DI CASISTICA MORALE

DIZIONARIO

TEORICO-PRATICO

DI CASISTICA MORALE

Che comprende

TUTTE LE DOTTRINE POSITIVE ED I CASI PRATICI
DELLA TEOLOGIA MORALE

COMPILATO DA UNA SOCIETÀ DI TEOLOGI

Sulle celebri Opere

DI SAN TOMMASO, S. ANTONINO, CARDINALE GAETANO, PADRE CONCINA,
LAMBERTINI, SCARPAZZA, PATUZZI, PONTAS, ANTOINE, SANCHEZ,
SUAREZ, PIRHING, EC. EC.

E DIRETTO DA

MONSIG. CAN. D.^R LUIGI MONTAN

TOMO **20**

VENEZIA

NELL' I. R. PRIVILEGIATO STAB. NAZIONALE
DI GIUSEPPE ANTONELLI ED.

1845



VAGABONDO

Vagabondo quegli addimandasi, il quale senza stabile dimora s'aggira or in un luogo, ora in un altro, o per ritrovar ove esercitare la sua arte o mestiere, od unicamente perchè non ha volontà di fissare in uno stabile luogo il suo domicilio, ma, unicamente da amore di novità sospinto, spazia in varii luoghi senza saper egli stesso che fare si deggia.

C A S O 1.°

Sabino e Valeria, i quali non hanno stabile domicilio, e si procacciano il vitto passando di città in città a mendicare, contrassero matrimonio dinanzi al primo parroco del luogo in cui a quel tempo si trovavano. Domandasi se questo loro matrimonio sia valido e legittimo.

Per convenientemente rispondere a questa domanda, conviene dire che i parrochi sono obbligati ad osservare la seguente Costituzione del Tridentino, *sess. 24 de Reform., cap. 7*, in cui si legge: « *Multi sunt, qui vagantur. . . parochis autem praecipit sancta Synodus ne illorum matrimonio intersint, nisi prius diligentem inquisitionem fecerint, et re ad ordinarium delata, de eo licentiam id faciendi obtinuerint.* » Egualmente comanda ai parrochi della sua provincia S. Carlo Borromeo, negli atti della Chiesa di Milano, *part. 4 de Sacram. matr., 1. Quae parochis deceant 1, p. 457*, dicendo: « *Vagantium hominum et peregrinorum matrimonia non facile celebrabit, sed diligenti primum, ex Concilii Tridentini praescripto, inquisitione facta, et testimoniorum, quibus de illis testatum fuit, cautione studiose adhibita, reque omni ad archiepiscopum delata, de facultate celebrandi matrimonii ab eodem impetrata.* »

Tuttavia, se anche il parroco non avesse usate tutte le predette cauzioni, il matrimonio dei Vagabondi sarebbe valido, purchè fra loro non vi fosse alcuno impedimento dirimente. La prima ragione di ciò si è, che il domicilio dei Vagabondi si ritiene nel luogo, in cui attualmente si trovano all'atto del matrimonio. D'onde ne segue che devesi ritenere per legittimo parroco quello che loro può amministrare i sacramenti della Penitenza e della Comunione. La seconda ragione si è che il parroco del luogo in cui si trovano devesi ritenere pel proprio parroco, siccome lo è il Vescovo. Ma poichè, secondo la determinazione del Concilio, il Vescovo ordinario del luogo si ritiene pel proprio loro Vescovo, così lo è pure del parroco. « *Vagi autem et qui certas sedes non habent, dice il Silvio, in Suppl. S. Thomae, quaest. 45, art. 6, quaesit. 1, contrahere debent coram illo paroco, ubi se reperiunt, et ubi Confessionis et Eucharistiae sacramenta passunt recipere, quia nullus est alius proprius eorum parochus.* » Quindi soggiunge: « *Si tamen de facto assisterent, parochus, absque tali licentia, quamvis peccarent, matrimonium tamen valeret: quia tam sunt parochi talium, quam Episcopus sit eorum ordinarius.* » Così il Ledesma, *quaest. 4, art. 5*; Enriquez, *lib. 2, cap. 3*, e Sanchez, *disput. 25, haec ille.*

Egli è però vero che peccerebbe gravissimamente quel parroco, il quale senza le debite cautele al matrimonio assistesse di costoro.

PONTAS.

C A S O 2.^o

Agata si maritò a Germano, il quale è di professione Vagabondo, lo che esercita solamente per un fine cattivo, qual si è quello di rubare nei luoghi per cui passa. Domandasi se Agata sia obbligata di seguire il suo marito sotto pena di mortal colpa, quando glielo comanda.

Stimiamo che Agata in questo caso non sia obbligata di seguire il marito, il quale esercita la professione di Vagabondo per un pravo fine, da cui non solo ne consegue infamia, ma anche si espone al pericolo di morte, al quale sarebbe parimenti Agata esposta, ove lo seguisse. Per la qual cosa, finchè Germano rimane in questo pensiero, Agata non solo non è obbligata ad obbedirlo, ma anzi lo

può abbandonare. Imperocchè, come dice un Padre della Chiesa, in *can. Non semper* 98, 2, *quaest.* 3: « *Non semper malum est non obedire praecepto. Cum enim dominus jubet ea quae sunt contraria Deo, tunc ei obediendum non est.* » E, sebbene il marito sia capo della moglie, ed essa gli sia suddita, come dice S. Girolamo, in *c. 2, epist. ad Timoth.*, in *can. Cum cap.* 15, 33, *quaest.* 5, gli è però certo che non gli deve rispetto in quelle cose che tornano ad offesa del Signore, come dice il medesimo Santo nel Canone riferito da Graziano, in *cap. Si Dominus* 93, *ead. causa et quaest.*: « *Si bonum est quod praecipit imperator et praeses, dice questo Dottore, jubentis obsequere voluntati: si vero malum, responde ei illud de Actibus Apostolorum, cap. 5, v. 3: OBEDIRE OPORTET DEO MAGIS QUAM HOMINIBUS, hoc ipsum et de servis intelligamus apud dominos, et de uxoribus apud viros, et de filiis apud parentes, quod in illis tantum debeant dominis, viris, parentibus esse subjecti, quae contra Dei mandata non veniunt.* »

Si può confermare questa decisione con l'autorità di Sant'Antonino, 3 *part. Sum. Theolog.*, *tit.* 5, *c.* 20, §. 10, il quale, dopo aver premesso che una delle parti congiunte in matrimonio, ove sia gravemente ammalata, non è tenuta a rendere il debito conjugale, soggiunge: « *Ex isto principio dicunt etiam aliqui probabiliter, quod si vir est fur et incorrigibilis, propter quod uxor cum eo quotidie periclitatur ad mortem per injustitiam factorum, potest fugere, et eum relinquere ne moriatur cum eo.* » Nella stessa maniera opinano il Navarro, *Manual.*, *cap.* 14, *n.* 20; il Silvestro v. *Uxor, quaest.* 8, e molti altri. « *Tenetur eum sequi, dice questo canonista, quamdiu ex honesta causa ille vagaretur: non tamen, si ob turpem causam id faceret, vel circumduceret exponendo eam peccati vel mortis periculo: quia tunc nullatenus ipsum sequi tenetur, qui enim ita vagatur, absque dubio peccat, et proinde non est illi consentiendum.* »

PONTAS.

VANAGLORIA. V. SUPERBIA.



VANA OSSERVANZA



In quanto alla teoria, *ved.* SUPERSTIZIONE.

C A S O 1.°

Altre persone osservano scrupolosamente, intorno al loro operare o non operare, i tempi, i luoghi, il numero, gl'incontri, tenendo per fausti e propizii que' tali giorni, e per infausti e di cattivo augurio quegli altri, ed astenendosi in essi di fare la tal cosa, dall'uscire di casa, dall'intraprendere il tal viaggio, il tal negozio, ec., non volendosi sedere a mensa ove il numero dei convitati è di tredici, sul timore che uno di essi abbia a morire; congiando di sito giuocando alle carte, per cangiar fortuna; mutando intenzione nel loro operare all'incontro accidentale di un tal uomo, d'un cadavere, d'un animale, al garrire d'un uccello, al crocitare d'un corvo, al muggire d'un buc, al cantare di una gallina a foggia di un gallo, perchè temono con ciò disgrazie e mal esito nel loro operare, ed altre osservazioni di tal fatta. Cer casi se queste ed altre simili siano vane e superstiziose osservanze, oppure quali lo sieno, e quali non lo sieno.

Primamente rispondo, che non tutte le osservanze dei tempi e dei giorni sono osservanze Vane, superstiziose e quindi illecite. E primamente l'osservazione che suol farsi di certi giorni onde da ciò dedurne la bontà o malvagità delle future stagioni, come dal giorno della conversione di S. Paolo, di S. Urbano, di S. Vincenza ed altri, secondo la comune opinione, non è cosa superstiziosa, purchè però non tengasi per certo l'evento futuro. Siffatte cose possono dipendere da cagioni fisiche, e da una certa combinazione di astri; e quindi tali osservazioni non hanno nulla di superstizioso. Per altro sono per lo più osservazioni affatto vane, mentre di rado si verificano tali disegni, e per accidente, e però sono tali da non farne verun caso.

2.° Non contiene parimenti veruna sorta di superstizione l'osservazioni delle malattie nei giorni critici, perchè è cosa che dipende da naturali cagioni. Critici appellano i medici quei giorni nei quali

sogliono dar giudizio della qualità del male, e pronosticarne il futuro esito. Sono il quinto, il settimo, l'undecimo, il ventunesimo, ec., nei quali, se i mali vengono più miti e la febbre meno ardente, predicono bene; e se in essi l'ammalato peggiora, predicono male.

3.° Anche l'osservare i giorni della luna per la conservazione ed accrescimento delle naturali produzioni è cosa immune da ogni superstizione. Non è questa una Vana osservanza, come alcuni pretendono; mentre consta chiaramente dalla sperienza che le legna tagliate nella tale luna o ne' tali giorni della luna presto si corrodono; ed all'opposto sane a lungo si conservano recise in altra luna ed in altro giorno. Dicasi lo stesso di altri naturali effetti a tutti noti, e dalla sperienza comprovati.

4.° Lo stesso finalmente si dica de' giorni canicolari e degli anni climaterici; perchè son tutte cose da naturali cause dipendenti. Anni climaterici appellansi tutti i settenarii, ne' quali il corpo umano è soggetto a cangiamento particolare, come vogliono i medici. L'osservazione di tali anni è forse falsa, Vana e mal fondata, ma non è superstiziosa.

Rispondo 2.° che il far differenza fra giorni e giorni, tenendo que' tali per fausti e propizii, e per infausti e di cattivo augurio quegli altri, e quindi astenendosi in essi dal far tal cosa, dall'uscir di casa, dall'intraprender un tal viaggio è una Vana, superstiziosa, e quindi illecita osservanza. La ragion è, perchè i giorni sono tutti della stessa natura, nè l'uno è più o meno fausto od infausto dell'altro. L'essere appunto, p. es., venerdì ch'è appunto quella giornata in cui alcuni tralasciano di operare, pel timore di cattivo esito, è una cosa del tutto indifferente, e che non può influir punto nel temuto male. Per la stessa ragione è reo di Vana osservanza quegli che non vuole sedere a mensa quando il numero dei convitati è di tredici, per timore che uno di essi abbia a morire, perchè siffatto numero è onninamente incapace ad influir sulla morte di chicchessia: lo stesso si dica pure di coloro che mutano sito nel giuocare per mutar fortuna. Qual influenza può mai avere il cangiamento di sito per cangiamento di fortuna? Lo stesso dicasi finalmente di coloro che, per l'incontro di tale persona, cangiano direzione nel loro operare, o per

l' accidentale incontro di un cadavere, al cantar degli uccelli, o crocidare d'un corvo, o per inciampare nella soglia della porta uscendo di casa, od altre siffatte cose, temendo sinistramente. Tutti costoro sono rei di superstizione; perciocchè tali cose accidentali puramente non possono aver veruna influenza colla disgrazie temute.

Nè possono scusarsi, perchè o a loro stessi o ad altri dopo tali accidenti è accaduto talvolta qualche sinistro. No certamente, perchè, come insegna S. Tommaso, 2, 2, q. 26, art. 5, al 2, ciò è avvenuto per puro caso: «*Hoc, dice egli, quod a principio hominis in istis observationibus experti sunt, accidit casu; sed postmodum quum homines consulunt suum animum, hujusmodi observationes eveniunt per deceptionem daemonum, ut in his observationibus implicati curiosiores fiant, et se magis inserant laqueis perniciosi erroris.*»

Alcuna cosa però si può, senza pericolo di superstizione, pronosticare dalla varia foggia di garrire e di volare degli uccelli, e da certi movimenti d'alcuni altri animali; cioè il cangiamento dell'aria, dei tempi, la imminente pioggia, temporali, burrasche ed altre cose naturali di simil fatta. Così l'Angelico Dottore, nell'art. 4 della citata questione. Si può, a cagione di esempio, da frequente e straordinario crocidare de' corvi predire la non lontana od imminente pioggia; ma non si può senza superstizione argomentarne una vicina disgrazia. Il primo è un effetto naturale, che per l'impressione e cangiamento dell'atmosfera può esser presentito dai loro organi, e dalla loro voce preindicato: il secondo è una cosa che non ha nè può avere veruna connessione nè co' loro organi, nè colle loro voci. Lo stesso dicasi di altre simili cose.

SCARPAZZA.

C A S O 2.°

Taluno tiene colle dita sospeso entro una tazza di vetro un anello, o globetto, onde sapere dal numero de' colpi che dà l'anello al vetro che ora sia. Tal altro si serve di certa bacchetta o verga per iscoprire sotterra le vene dell'acqua. La tiene orizzontalmente sospesa fra l'una e l'altra mano, e nel sito, ove da sè si piega e si scuote, ritrova l'acqua. Affine però di liberarsi da ogni scrupolo, uniti amen-

due fanno una solenne protesta di non volere di Satanasso verun concorso, di rigettarlo, di detestarlo. Cercasi se i due descritti esperimenti dell' anello e della bacchetta sieno superstiziosi. E nel caso che sì, se almeno la loro protesta all' uno ed altro sia valevole a renderli esenti dal peccato di superstizione.

Rispondo che il primo esperimento dell'anello per sapere le ore è superstizioso. La ragione si è, che essendo pendente questo da un filo, e tenuto sospeso entro una tazza di vetro affatto inetto ad indicare con certi determinati colpi l' ora precisa che si desidera sapere, ciò non può farsi che per opera di Satanno, che faccia battere tanti colpi nè più nè meno. Quindi è che, in tal caso, non giova qualsivoglia protesta che si premetta. Il mezzo di cui si fa uso è onninamente inutile, vano ed inetto all' effetto che se ne aspetta, il quale non si può aspettare che dal demonio. Adunque veruna protesta può valere per renderlo lecito ed esente da superstizione, perchè viene dal fatto stesso smentita e distrutta.

Quanto poi al secondo, dico che quando si dubita che il mezzo inutile e vano in ordine all' effetto, o se possa esserci qualche occulta connessione fra il mezzo e l'effetto, a cui è ordinato, in tal caso, a riserva di una vera urgente necessità, non se ne deve far nessun uso, perchè siamo tenuti ad ischivare con tutte le forze il pericolo di peccare. Nel caso però di giusta ragione di operare, se possa credersi veramente che il mezzo possa aver connessione, congruenza od influenza nel suo effetto, premessa una sincera od interiore protesta contro ogni diabolico concorso, non sarà illecito il farne uso. Quindi nel nostro caso non è lecito servirsi di una verga per iscoprir acqua: perocchè è cosa incerta se le acque nascoste sotterra possano scuotere la verga, e questa sentirne gli effluvii di quella e commoversi. Ciò adunque non può farsi lecitamente, prescindendo da una vera e grave necessità di ritrovar acqua, facciasi la protesta, e quindi si operi, perchè, in tal caso, nel dubbio della connessione, che per altro può esserci, congiunto colla presente necessità di rinvenire un capo cotanto necessario, la protesta vale, e fa sì che non sia più illecito il far uso di tale mezzo, purchè nulla si aggiunga di vano ed inutile.

SCARPAZZA.

C A S O 3.°

Siccome è cosa sorprendente esserci un numero sorprendente e quasi infinito di superstiziose osservanze, così un novello confessore desidera saper distinguere facilmente, e conoscere quali sieno o no le osservanze onninamente illecite, e quindi superstiziose. Cercasi adunque qualche regola per non errare in cosa di tale importanza.

Le regole generali dai dottori stabilite per discernere quale sia cosa superstiziosa, e quale no, sono le seguenti.

1.° Ognorachè si attribuisce, o si crede esserci una virtù nelle cose o nella parole, fatti, segni, figure, caratteri, ec., in ordine ad un altro effetto, il di cui producimento non hanno tale virtù nè per propria natura, nè per istituzione di Dio o della Chiesa, è sempre superstizione.

2.° Quando le preghiere, caratteri, parole o segni sono o ignoti, o vani, o frivoli, o falsi; o se sono buoni e santi, sono con essi meschiate circostanze di certi modi, di certo numero, tempo o luogo, persona, od altre vane ed inutili, e onninamente improprie ed inette all' inaspettato effetto, ci ha sempre luogo la superstizione.

3.° Ogni qualvolta dalle cose, dalle parole, dai fatti e dai segni, anche di sua natura buoni e santi di reliquie de' Santi, da preghiere, ec., si promette, o si crede che si avrà con certezza l' effetto desiderato: e per altro nè per superstizione divina, nè dalla Chiesa trovasi questa virtù di prestare infallibilmente l' atteso effetto, c' è sempre superstizione.

4.° Sempre che si adoprano cose sacre di ordine, o cose vane ed inutili; e sempre che si praticino segni vani ed inutili a conseguimento di qualsiasi effetto, c' è superstizione, perchè Iddio non entra in cose vane e ridicole, e quindi non può sortirne l' effetto che dal demonio.


5.° Allorchè consta che la cosa applicata all' ottenimento di qualche effetto non ha veruna forza naturale per produrlo; e si dubita se abbia poi da Dio o dal diavolo, deve tenersi per superstizione, almeno per qualche patto implicito col demonio. Nè in tal caso, in

cui è certa la inefficacia della cosa, del mezzo, dello stromento, può appunto rimediare qualunque protesta, che venisse fatta al contrario, perchè è essa in tal caso inefficace ed inutile, siccome quella che si oppone al fatto, dal fatto stesso smentita rimane e distrutta.

6.° Generalmente per mezzi superstiziosi, in ordine ad ottenere qualche effetto, debbono ritenersi tutte quelle cose, nelle quali debbono adoprarsi o mescolarsi, come necessarie circostanze, vane, ridicole ed inette.

SCARPAZZA.

VASI SACRI



Da Gesù Cristo, siccome ne fa testimonianza il Vangelo, ebbe il suo principio l'uso del *calice* per offerire il divin sacrificio; e poichè per di lui precetto il pane ed il vino doveasi in questo maisempre consacrare, ne viene per conseguenza, che gli Apostoli non solo, ma dopo loro i Padri tutti usarono il calice che dovea contenerlo. Fu opinione degli antichi scrittori che fosse questo di legno, sul riflesso della somma povertà e mendicità, sotto cui gemevano i primitivi cristiani; sostengono anzi che anche susseguentemente all'età degli Apostoli non rare fiate usavasi di legno dai sacerdoti. Ciò rilevano essi dalle espressioni del Concilio Triburiense, le cui parole sono le seguenti: « *Vasa, quibus sacro-sancta conficiuntur mysteria, calices sunt et patenae, de quibus Bonifacius martyr et Episcopus interrogatus, si liceret in vasculis ligneis sacramenta conficere, respondit: Quondam sacerdotes aurei ligneis calicibus utebantur, nunc, e contra, lignei sacerdotes aureis utuntur calicibus.* » Quindi gli indicati Padri, onde diminuito non restasse il decoro della Chiesa, ma anzi vieppiù si accrescesse ed ampliasse, stabilirono e decretarono: « *Ut deinceps nullus sacerdotum sacrum mysterium corporis et sanguinis Domini nostri Jesu Christi in ligneis vasculis ullo modo conficere praesumat.* » Dunque avanti il secolo IX, in cui questo Sinodo provinciale fu convocato, si usavano talvolta i calici di legno.

Il dottissimo Cardinal Bona tiene l'opposto sentimento, conget-

turando non essere verisimile che gli Apostoli non avessero con le offerte dei fedeli provveduti dei vasi ricchi per il sacrosanto mistero. Il celebre Jouenin, nè l'una nè l'altra opinione rigettando, crede vieppiù probabile che i medesimi Apostoli di vasi si servissero i più usati, di qualunque materia essi fossero composti: imperciocchè, dovendo eglino correre presso che tutto il mondo, è inverisimile che ovunque portar potessero calici di prezioso metallo. In fatti al tempo di Tertulliano sovente cosacravasi nel calice di vetro. Allude a questo l'antico Padre, allorchè, nel suo libro 1 *de Pudicitia*, dice: « *At ego pastoris ejus picturam haurio, quae non potest frangi,* » cioè: « *Non terreni calicis in quo Christus sub pastoris specie depingitur, quique quod vitreus sit facile frangi potest, sed eum ambio, qui coelestis est ac immortalis.* » Anzi di questo si servivano i Padri molto a lui posteriori, del che ne fa fede S. Girolamo nella sua lettera diretta a Rustico.

Con tutto questo, per altro, non è verisimile, considerando la reverenza somma dei primitivi cristiani verso il prezioso sangue di Cristo, che al tempo eziandio degli Apostoli, almeno in qualche luogo, non si trovassero dei calici di prezioso metallo; tralasciando nullameno le congetture, possiamo con certezza asserire che nel secolo III abbondava la Chiesa di sacri vasi d'oro e d'argento. Sono questi descritti da S. Agostino negli Atti proconsolari contro Cresconio, *lib. 3, cap. 29*; di questi parla Ottato Milevitano, *lib. 1, de Mensurio Episcopo Cartaginensi*, e contro Parmeniano, e ragionando ai Donatisti, *lib. 6*. Finalmente con maggior chiarezza Ormisda Pontefice, successore di Simmaco, nella lettera 73, in cui così dice: « *Suscepimus calicem aureum gemmatum, patenam argenteam et alium calicem argenteum, et vela duo ministerio basilicae B. Petri Apostoli profutura, a charitate tua directa.* »

Dalla prima Epistola scritta da S. Paolo ai Corintii raccogliesi che al tempo degli Apostoli un solo calice usavasi nel divin sacrificio, ma non molto dopo l'età dei medesimi, essendosi grandemente accresciuto il numero dei cristiani, i quali allora si comunicavano sotto entrambe le specie, fu mestieri usar varii calici, la qual costumanza abolita fu in varii luoghi, circa la metà del secolo VIII, dal pontefice Gregorio III.

I primitivi cristiani avevano la costumanza di scolpire o dipingere nei calici la figura di un pastore con una pecorella sugli omeri, affinchè il sacerdote, mentre celebrava, ed i fedeli, mentre partecipavano del sangue divino, si rimembrassero della carità di Gesù Cristo verso degli uomini. Da ciò potrà intendersi con più chiarezza il testo superiormente notato di Tertulliano, *lib. de pudicitia, cap. 10*.

La patena dopo il calice è l'altro vaso che richiedesi nel sacrificio. Diversi sono i nomi con cui fu questa appellata. Altri la dissero *patena* ed altri *patina*, quasi piccolo piatto capace delle obblazioni che si facevano. Il disco grande addimandavasi ancora *patella* e *patina*, e dagli ecclesiastici scrittori *patena* dal verbo *pateo* che indica aperto.

Non essendo in uso nei primi tempi le pissidi, le patene si facevano assai più grandi, come osserva Le Brun, di quel che son di presente.

Tanto nelle Chiese orientali che occidentali in ogni secolo si usò la patena. Ciò ben si rileva dal decreto di Zeffirino, che regnò nel secolo III, in cui prescrisse: « *Ut patenas vitreas ministri ante sacerdotes portarent, dum Episcopus missam celebraret.* » Che se non si volesse prestare al medesimo l'intera credenza, per dubbiezza di autenticità, può ciò raccogliersi dal Concilio IV di Cartagine, *can. 5*; nei secoli posteriori dall'autore dell'ordine Romano, *tit. Qualiter celebrandum sit offic. Missae*, e presso dei Greci, dalla Liturgia scritta sotto il nome di Giacomo, finalmente dal libro 6 dell'istoria scritta da Evagrio, *cap. 10*.

Ciò che detto abbiamo in ordine ai calici, dee dirsi riguardo alla materia di cui formavansi le patene. Siccome, giusta la circostanza dei tempi, si usarono i primi ora di legno, ora di vetro, ora di stagno, ora d'oro ed ora di argento, così egualmente a forma della penuria o dall'abbondanza nella quale trovavansi i fedeli, si usavano le seconde.

I calici e le patene possono in due maniere perdere la consacrazione; per una notevole rottura o per la nuova indoratura nella parte ove edev toccare il sangue e corpo di Cristo. Barbosa, *de offic. et potest. Episc., alleg. 27, num. 40*. Sonovi su di ciò delle que-

sioni fra canonisti. Noi le ometteremo per brevità, aggiungendo soltanto che alcuni di essi sostengono, non far di mestieri nuova consacrazione ad un calice nuovamente indorato, quando con buona fede ne sia stato fatto uso nella celebrazione del sacrificio. Diana, *part. 5, trat. 13, resolut. 60*, ed altri suoi seguaci. Gobat, Suarez si oppongono a questa sentenza con ragioni probabili.

C A S O U N I C O .

Eugenio, nunzio della chiesa di S. Sebastiano, ha per costume di toccare i sacri Vasi. Domandasi se possa farlo impunemente.

Egli non può toccare di certo i sacri Vasi, sendo questa permissione concessa unicamente ai chericci che hanno ricevuta la prima tonsura, secondo l' insegnamento della maggior dei teologi. Osserveremo però a questo luogo che i laici degli ordini mendicanti, che fungono le veci di sacrista, possono toccare i sacri Vasi, sia che ciò facciano per privilegio, sia per inveterata consuetudine.

C O N C I N A .

V E D O V A



Vedova addimandasi quella donna, cui il marito morì.

C A S O 1.º

Colombano commise il peccato di fornicazione con Giovanna già Vedova. Domandasi se sia obbligato in confessione di dichiarare che la compagna del suo peccato era una Vedova.

Non è obbligato, poichè una tale circostanza non muta specie del peccato, nè notabilmente lo aggrava.

Diciamo in primo luogo che essa non muta la specie del peccato, poichè, come dice S. Tommaso, 1, 2, *quaest. 72, in corp.*: «*Peccata specie distinguuntur ex parte actuum voluntariorum, magis quam ex parte inordinationis in peccatis existentis. Actus autem voluntarii distinguuntur specie secundum objecta . . . Unde sequitur, quod peccata*

proprie distinguantur specie secundum objecta. Hoc est, peccatum specie diversum solummodo committitur, quando sit praecepti specie diversi transgressio; quo circa ex circumstantiis ad diversas peccatorum species pertinentibus, oriri tantum potest peccati diversa quoque species; quale est adulterium, » come 2, 2, q. 154, art. 8, in corp. dice l' Angelico suddetto: « Adulterium est determinata species luxuriae utpote specialem difformitatem habens circa actus venereos.

In secondo luogo diciamo che la circostanza di essere Vedova la compagna del peccato non aggrava notabilmente il peccato stesso 1.° Perchè, secondo l' Angelico, 1, 2, quaest. 154, art. 7, in corp., le trasgressioni, e, per conseguenza, il numero dei peccati non è accresciuto. 2.° Perchè non accresce la sua deformità.

S. TOMMASO.

C A S O 2.°

Simeone diede la mano di sposo ad una giovine, « *quae jam fornicata fuerat,* » ovvero ad una Vedova, che credeva giovine e vergine, e che non avrebbe presa per moglie se avesse conosciuta corrotta, o che prima fosse stata congiunta in matrimonio. Domandasi se per questa sorte di bigamia sia divenuto irregolare, non ostante la sua ignoranza ed errore.

Simeone per questo matrimonio divenne irregolare: poichè sempre si può sostenere essere in lui « *defectum sacramenti,* » ned esser quello un perfetto segno di unione fra Cristo e la Chiesa. Nè giova aver quivi ricorso alla ignoranza, poichè non trattasi o di peccato o di pena, ma solamente di difetto, il quale sempre rimane tale, sebbene non siavi la volontà in quello che ne è partecipe. « *Irregularitas non est poena inflicta, sed defectus quidam sacramenti,* dice S. Tommaso, in 4, dist. 27, q. 3, art. 1, quaestunc. 5, ad 3. *Et ideo non oportet, quod semper sit voluntaria bigamia, ad hoc quod irregularitatem causset. Et ideo ille, qui uxorem duxit corruptam, quam virginem credit; irregularis est, eam cognoscens: »* Altrove poi così dice, cit. quaest. 5 in corp.: « *In conjunctione Christi et Ecclesiae, unita ex utraque parte invenitur: et ideo sive divisio carnis inveniatur ex parte viri, sive ex parte uxoris est defectus sacramenti.* » « *Sed tamen diversimode,* prosegue egli,

quia ex parte viri requiritur, quod aliam non duxerit in uxorem, non quod (ipse) sit virgo. Sed ex parte uxoris requiritur etiam, quod sit virgo. Cujus ratio est, quod defectus in ipso sacramento causat irregularitatem. Corruptio autem carnis extra matrimonium contingens, quae praecessit matrimonium, nullum defectum facit in sacramento ex parte illius in quo est corruptio, sed facit defectum ex parte alterius: quia actus contrahentis matrimonium non cadit supra se ipsum, sed supra alterum, et ideo ex termino specificatur, qui etiam est respectu illius actus, quasi materia sacramenti.

S. TOMMASO.

CASO 3."

Dorotea, Vedova di un barone, rimane in casa per venti giorni osservando strettissimo lutto per la morte di suo marito, secondo il costume solito ad osservarsi in quella città dalle grandi matrone, e per questo spazio di tempo non interviene alla messa nei giorni di obbligo. Domandasi se il patrio costume la scusi da mortal colpa.

Sonovi alcuni autori, i quali ritengono che il patrio costume possa rendere immune da mortal colpa la nostra Dorotea non ascoltando la Messa nei giorni di precetto, durante il tempo in cui non esce di casa per osservare lo strettissimo lutto per la morte di suo marito; ove il Vescovo del luogo non abbia emanati degli ordini in opposizione a questo costume. Tale è la opinione di Sant' Antonino, il quale, 2 part. Sum. Theol., tit. 9, §. 2, così si esprime: « *Quod Viduae aliquibus diebus, vel hebdomadis, in morte virorum maneat domi in signum tristitiae, unde et Missam non audiant, videtur tolerandum, si est de more patriae: sed quod maneat per integrum annum, vel per sex menses, excusari non possunt, quia abusio est.* » Il Cardinal Gaetano concede parimenti un mese alle Vedove, v. Fest. 5, dicendo: « *Excusantur mulieres per mensem luctus, juxta patriae consuetudinem a Missa.* » Il Silvestro parimenti, v. Missa, dice, num. 2: « *Ab hoc praecepto audiendi Missam excusantur ... Viduae, post mortem mariti brevi aliquo tempore hebdomadae vel mensis ex consuetudine.* » S. Carlo Borromeo sembra che abbia parimenti tollerata tal costumanza, dicendo, nel I Concilio che tenne in Milano l'anno 1565: « *Viduae ob maritorum mortem*

ad summum ne mense amplius sint sine Missae auditione. Qua in re nulla valeat excusatio cujusvis consuetudinis, quam irritam decernimus. Eas item Episcopi etiam censuris ecclesiasticis id facere cogant.»

Per confermare quella prima opinione sembra che si possa recar in campo l'uso introdotto nella Chiesa orientale, che la femmina, cioè, che dà un figlio alla luce, non entri in chiesa se non dopo quaranta giorni, e dopo ottanta quella che mette alla luce una fanciulla.

Tuttavia conviene osservare quanto scrive il Cabassuzio. Egli si esprime intorno a tale argomento nel modo seguente: « *Non existimamus tamen, hanc consuetudinem praecepto generali Ecclesiae derogare posse, quod saepissime iteravit, quo unusquisque tenetur adesse diebus dominicis et festis sacro Missae sacrificio. Nam sicut ait Innocentius III, in c. Ad nostram 3, de consuetudine l. 1, tit. 4, scribens ad Episcopum Pictaviensem: Consuetudo, quae canonicis obviat institutis, nullius esse debet momenti: atque idcirco abolenda est, prout dicit idem Papa, in alia Decretali, quam inscripsit ad decanum collegii canonicorum Ecclesiae Cenomanensis.*» *Idem, in c. Cum inter eod. 1.*

Sant' Agostino poi, parlando di una tale costumanza, così manifesta apertamente la sua opinione, *Serm. 122*: « *Ejusmodi consuetudo omnino contraria est iis, quae sacri canones hac de re omnibus fidelibus praeceperunt, et aperte tendunt ad evertendam eorum auctoritatem: tamquam abusiva spectare igitur debet. Ac revera quonam fundamento nititur nisi magnatum vanitate? Nonne religio quam profitentur eos docet, ut caeteros fideles, illas luctus demonstrationes et lacrymas plane inutiles esse ad solatium animarum eorum, quorum lugent mortem: et orationem solam, et alia pietatis opera, ipsis utilia esse posse.*»

Ed infatti. non si deve forse dire che un tal costume conviene più presto alla religione pagana, che alla cristiana non siasi? Perciò i Vescovi Americani congregati in Concilio dapprima nella città di Lima, poscia in quella di Messico nell'anno 1585, condannarono questo uso siccome contrario alle regole della Chiesa.

Per la qual cosa abbiamo donde conchiudere, che sebbene in qualche paese siavi tale costumanza, tuttavia ad essa niuno è obbligato di uniformarsi, nè lo può senza commettere colpa: poichè la verità del precetto della Chiesa deve vincere questo uso. Ciò si può

provare con le esime parole di S. Cipriano lodate nel canone *Consuetudo* 8, d. 8. Ecco come si esprime il Santo: « *Consuetudo, quae apud quosdam obrepserat, impedire non debet, quominus veritas praevaleat et vincat. Nam consuetudo sine veritate vetustas erroris est; propter quod, relicto errore, sequamur veritatem.* » Quelle parole che lodò il Silvestro Mazzolino, e di cui se ne serve per provare non esser lecito ad una Vedova l'omettere per sei mesi a cagione del lutto di recarsi alla chiesa per adempiere al precetto di ascoltare la Messa, provano parimenti contro la sua opinione, non essere lecito alla Vedova suddetta neppure per un mese astenersi dalla osservanza di questo precetto, il quale è universale, universalmente ricevuto ed osservato da tutti i fedeli, per cui niuno viene eccettuato, e niuno v'ha che possa dirsi esente dall'obbligazione di osservarlo, quando trovasi in tali circostanze da poterlo eseguire.

Ma, pria di conchiudere questo caso, piacemi di riferire le osservazioni di un celeberrimo teologo e canonista intorno al sin qui riferito. Dice l'autore delle *Var. res. theol. mor.*, tom. 2, pag. 569, decis. 46, num. 7: « *Ratio quam affert Sanctus Antoninus, majoris non est ponderis, non enim probat usum illum tolerandum esse per hebdomadam, vel mensem, potius quam per multos menses. Et ratio, qua nititur pariter, probat non licere abesse ab Ecclesia, et se immunem praestare ab audienda Missa, vel etiam semel, quando enim, ut ostendat hunc esse abusum, per sex menses Missae non adesse, exemplum affert Magdalenae ac Marthae, quae domi remanserant, ut exciperent ipsas visitantes dolorem ipsi significandi gratia, ob mortem Lazari fratris ipsarum. Illae autem e domo egressae sunt, ubi audierunt Jesum Christum accedere. Ideoque potiori jure debemus domus luctum deserere, ut ad ecclesiam nos conferamus, et divinum illum Servatorem adeamus, qui ibi Patri suo in sacrificio offertur ad remissionem peccatorum nostrorum. Ratio illa proculdubio non minus valida est ad probandum Salvatorem adeundum esse, a prima hebdomada diebus obligationis.* »

Quod attinet ad id quod habet Concilium Mediolanense, satis dignoscitur, vanam perniciosamque consuetudinem, quae tunc vigeat inter *Viduas provinciae Mediolanensis*, abesse ab Ecclesia per longum tempus, damnari a S. Carolo Borromeo, tamquam ingentem abusum, et Episcopos,

qui cum ipsum Concilium illud componebant, intelligentes facile non futuro illico consuetudinem illam abolere, credidisse statim se contentos esse debere, ad summum ne mense amplius duraret licentia illa, quam sibi viduae permittebant eam consuetudinem ad longius tempus extendendi. Id etiam post viginti annos praecipit Conc. Mexicanum an. 1585, lib. 2 de Feri, p. 6, a Sixto V approbatum. Haec sunt, ut videtur, quae ab illius Concilii verbis inferri possunt, et quae de difficultate proposita dicere possumus. »

« Addemus tantum argumentum allatum, ductum ab usu Ecclesiae orientalis, non esse regulam in Ecclesia occidentali observandam. His adde, quod juxta illum ipsum usum, in Ecclesia illa licet puerperis in vicos egredi, ubi per earum valitudinem viresque licet sive ut amicos visitent, sive ut negotiis suis operam dent: quod difficile est conciliare cum prohibitione ecclesiam non frequentandi, ubi ipsis possibile est, ut Deo gratiarum actiones debitas persolvant, caeteris omnibus negotiis posthabitis. »

NAVARRO,

C A S O 4.°

Fiorenza, moglie di un nobil conte, rimase Vedova, e, quantunque abbia deposto totalmente il pensiero di passare a seconde nozze, ed abbia stabilito di vivere nello stato vedovile, pure segue ad abbigliarsi con quella pompa con cui soleva quando il suo marito viveva. Domandasi, se ciò facendo, commetta peccato, se abbia una scusa nella nobiltà del suo stato di diportarsi in questo modo.

Non neghiamo convenire a Fiorenza un vestire più magnifico che quel non sia della donna volgare o di condizione inferiore alla sua, ma però diciamo che essa non possa, senza commettere peccato, straordinariamente abbigliarsi nello stato suo vedovile, in cui non ha più da piacere al marito, e nel quale è ferma di condur sua vita. Anzi diciamo che se con tali abbigliamenti studiasi di trarre a sé l'altrui amore, è degna di essere ripresa siccome rea di mortal colpa. Che se poi si abbiglia per leggerezza, o per essere troppo indulgente con sé medesima, non sempre è da giudicarsi rea di peccato mortale. « *Illae autem mulieres*, dice S. Tommaso, 2, 2, quaest. 169, art. 2, in corp. quae viros non habent, nec volunt habere, et sunt in statu

non habendi, non possunt absque peccato appetere placere virorum aspectibus ad concupiscendum, quia hoc est dare ei incentivum peccandi; et si quidem hac intentione se ornent, ut alios provocent ad concupiscentiam, mortaliter peccant. Si autem ex quadam vanitate propter jactantiam quamdam, non semper est peccatum mortale, sed quandoque veniale. » Locchè il Santo Dottor prova coll' autorità di Sant' Agostino, che scrivendo a Possidonio, di cui riferisce gli accenti, dice: « *Nolo ut de ornamentis aureis, vel vestibus, praeproperam habeas in prohibendo sententias, nisi in cis, qui neque conjugati sunt, neque conjugari cupientes cogitare debent, quomodo placeant Deo.* » Egualmente prova la cosa l' Angelico Dottore coll' autorità di S. Paolo, 1 ad Timoth.: « *Similiter et mulieres in habitus ornatu, cum verecundia et sobrietate ornantes se, non in tortis criminibus, aut auro, aut margaritis, vel veste pretiosa.* » Quindi conchiude: « *Per quod datur intelligi, quod sobrius et moderatus ornatus non prohibetur mulieribus, sed superfluus et inverecundus et impudicus.* »

Ciò detto, concludiamo che se Fiorenza si adorna secondo il patrio costume « *servata recta intentione et conditione status,* » secondo la espressione dell' Angelico, il suo vestire non è peccaminoso.

S. TOMMASO.

C A S O 5.º

Emiliana, Vedova dopo la morte di suo marito, il quale era aggravato da debiti contratti nei suoi affari e nello sostentamento della famiglia, ned aveva lasciato beni bastanti per soddisfare ai creditori, chiese rinunzia alla comunione dei beni fatta pel matrimonio, e richiese la propria dote e le altre sue cose. Domandasi se poteva Emiliana diportarsi così senza commettere ingiustizia verso i creditori del suo marito defunto.

Emiliana poteva, secondo le leggi, richiedere la restituzione della sua dote, salva la giustizia verso i creditori. Imperciocchè in primo luogo, come supponiamo, per diritto la moglie poteva esigere da suo marito il vitto, il vestito e le altre cose necessarie alla vita, le quali tutte andavano a carico del marito, che godeva dei frutti della dote ricevuta a questo fine, secondo gli statuti delle leggi *Dotis 7, ff. de jure dotium. l. 25, tit. leg. Pro oneribus 20, eod. cod. tit., l. 5, tit. 12.*

In secondo luogo, perchè i creditori debbono ascrivere unicamente a proprio danno la perdita del credito, mentre sapevano che le leggi favoriscono le mogli in quanto riguarda al diritto dotale.

Comunque però sia tale la cosa, egli è certo che la moglie ha obbligazione di soddisfare a quei debiti che essa contrasse, o che contrasse il marito per sola sua utilità. « *Ad nomum quaesitum*, dice il Navarro, *Manual.*, c. 17, n. 155, *respondemus affirmative quod etiam in foro conscientiae potest uxor totam dotem repetere mortuo marito ; et quod ille multa superflua impedissent, in eam alendo et ornando : quia jura cum onere conservandi eam uxori, faciunt eum dominus ejus. Quod pluribus consentaneum est legibus, et huic in primis, leg. In rebus 30, cod. de Jure dotium ; quae ait : In rebus dotalibus, sive mobilibus, sive immobilibus, seu se moventibus (si tamen extant) sive aestimate, sive in-aestimate sint, mulieres in his vindicandis omnes habere post dissolutionem matrimonii praerogativam jubemus : et neminem creditorum mariti, qui anteriores sunt, posse sibi potiore causam in his per hypotecam vindicare : cum eadem res et ab initio uxoris fuerint, et naturaliter in ejus permanserint dominio ... Volumus itaque eum in rem actionem in hujusmodi rebus, quasi propriis habere, hypotecariam omnibus anteriorum possidere. »*

Il diritto canonico in ciò concorda con le leggi romane, come consta dalla decretale d' Innocenzo III, in cap. *Per vestras 7 de donat. inter virum et mulier, etc.*

Adunque conchiudiamo che se Emiliana non contrasse i predetti debiti, ned il marito l' incontrò per sua utilità, come si vede dal caso proposto, essa non è obbligata a pagarli de' suoi beni dotali, i quali devono essere assicurati sopra i fondi del defunto marito, posposti tutti i creditori.

PONTAS.

V E L E N O



Il Veleno è una pozione che reca la morte a coloro cui viene data, e di gravissimo peccato rende rei coloro, i quali per qualunque maniera o fine usano o danno altrui questo farmaco.

C A S O 1.°

Blosio diede a Maddalena sua moglie in una pozione certa quantità di Veleno, che leggermente corrodendo l'interno di lei, la trasse al sepolcro, e ciò a fine di potersi unire in matrimonio con Giuseppina che teneramente amava. Domandasi se questo delitto, che è noto a Giuseppina, e da cui fu parimente approvato produca un'impedimento alla loro unione.

Certamente da questo delitto ha sorgente l'impedimento dirimente che trovasi da quel punto che fu dato il Veleno a Maddalena, fra Blosio e Giuseppina. Impero cchè, secondo il diritto, quella persona coniugata, la quale o per sè o coll'altrui mezzo procura la morte dell'altro coniuge al solo fine di congiungersi con altra persona che è conscia dell'omicidio, non può contrarre il matrimonio validamente senza una pontificia dispensa, sebbene non avesse fra le due parti avuto luogo l'adulterio. Così infatti fu destinato da Celestino III, in una delle sue decretali, in *cap. Laudabilem 1, de convers. infidelium, lib. 3, tit. 3*, dove, parlando di certe donne che avevano acconsentito che fossero uccisi i loro mariti schiavi fra gli infedeli, asserisce che queste non possono congiungersi in matrimonio con gli uccisori, sebbene abbracciassero la religione cristiana, ed in ciò lauda il Concilio Tiburiense. Ecco le parole del suddetto Sommo Pontefice: « *Hic Triburiensis Concilii regula contenti sumus, asserentis, quod si in mortem ipsorum malitiose fuerint machinatae, licet earum studio ad fidem accesserint, nec tamen eis adhaerere debent, nec sunt, si adhaeserint, etiam tolerandi, cum tale damnum tali lucro Ecclesia compensare non velit.* » Intorno a ciò la Glossa, in *cit. cap. Laudabilem v. Ex hoc*, così si esprime: « *Nota, quod mulier non potest contrahere cum illo, qui virum suum interfecit, si mortem ejus fuerit machinata.* » Così aveva anche stabilito anteriormente il Concilio Vermeriense dell'anno 752, in *can. Si qua 6, 31, quaest. 1*, secondo che viene riferito nel decreto di Graziano. Convieni aggiungere ancora, che, onde l'impedimento abbia luogo, basta che il delitto sia commesso per consiglio di una o l'altra delle parti, acconsentendovi

l'altra, ed ambedue abbiano la volontà di contrarre il matrimonio, come osserva S. Tommaso, *in 4, distinct. 37, art. 2, in corp.*, S. Bonaventura, Sant'Antonino, il Riccardo, il Durando, lo Scoto, e dopo essi il Navarro, *Manual. cap. 22*; il Bellarmino *de Matrim. cap. 22*; il Toletto, *instruct. sacerdot., lib. 5, cap. 10*; i quali tutti insegnano non bastare che sia avvenuta la uccisione, ma essere necessaria sia avvenuta in forza di macchinazione. Locchè si trova conforme alle parole della decretale di Celestino III, il quale dichiara che colui il quale per consenso della moglie uccideva il marito di lei in guerra con intenzione di prenderla poscia a moglie, non poteva in appresso validamente contrarre il matrimonio: ma che lo poteva unicamente nel caso che lo avesse ucciso come nemico dello stato. Così era stata proposta al Pontefice la questione: « *Saraceni quidam in bello sunt christianos interfecisse notati, et christiani similiter Saracenos: postea vero Saraceni ad fidem conversi, uxores eorum, quos in belli certamine occiderunt, matrimonialiter copularunt, et idipsum christiani de Saracenis mulieribus conversis ad fidem fecisse noscuntur: quae postquam de priorum virorum morte compererint veritatem, divortium instanter expossunt.* » Questo caso il Pontefice lo scioglie con le seguenti parole: « *In his igitur respondemus, quod cum tales non procuraverint virorum interitum defunctorum, matrimonium inter hujusmodi personas licite potest contrahi, et taliter copulati divortium nequeunt postulare.* »

Egli è vero bensì che il Gaetano e Bartolommeo Fumo nella sua Somma intitolata *Armillæ* dicono, che dal solo omicidio commesso anche senza proposito di contrar in seguito matrimonio, ne proviene l'impedimento dirimente, tra l'omicida e la moglie dell'ucciso, ma questi due autori versano nell'errore; imperocchè dal Concilio Vermeriense, e dalla decretale di Celestino III è manifesto che tali matrimonii non furono invalidati dalla Chiesa al solo fine di evitare gli omicidii, ma ancora perchè l'omicida non ritragga vantaggio dal suo delitto; come espressamente asserisce Alessandro III, parlando dell'adulterio, *in cap. Propositum 1 de eo qui duxit in matrim., quam polluit per adulter.*, in cui così si esprime: « *Nec dignum est ut praedictus vir, qui scienter contra canones venerat, lucrum de suo dolo reportet.* » Donde ne segue che se il reo non ebbe intenzione di unirsi in

matrimonio al superstite, la Chiesa non intese d'infliggergli una pena con l'interdirgli il matrimonio, cui non mirava coll'omicidio, come manifestamente apparisce dai termini della decretale di Celestino III.

PONTAS.

C A S O 2.°

Antonia, dopo aver passato qualche tempo nell'adulterio con Sinfioriano, marito di Ludovica, fece morire di Veleno Ludovica, senza che Sinfioriano lo sapesse, cui aveva intenzione di unirsi in matrimonio. Domandasi se per ciò esista fra loro un qualche impedimento dirimente.

Sonovi alcuni autori i quali sostengono che in questo caso non ha luogo l'impedimento dirimente. Imperocchè, 1.° L'impedimento dirimente riguarda due persone; e nel caso nostro una sola è conscia del delitto. 2.° Poichè la consuetudine derogò all'antico diritto, dal quale era stato introdotto qual impedimento. *Can. Interfectores 5 et cap. Admovere 8, 35, quaest. 2.*

Questa opinione però da noi non viene abbracciata, attenendosi più tosto alla contraria, siccome la più sicura e la più consentanea ai decreti pontifizii. Adunque diciamo che in questo caso avvi l'impedimento dirimente.

Tale è infatti la decisione di Alessandro III, il quale, interrogato da un Vescovo di simile difficoltà, risponde nel *cap. Super 3 de eo qui duxit in matrim. quam polluit per adulter.*, nel modo seguente. « *Respondemus, dice questo Pontefice, quod si adultera est in mortem uxoris aliquid machinata, sive fidem dedit, sive non, quod ea defuncta, hanc esset ducturus, secundum canones ab ejus consortio prohibetur; et haec prohibitio perpetuo est servanda.* » Egualmente dichiara Innocenzo III. Imperocchè, consultato dal Vescovo di Spoleto se quell'uomo, che, sendo viva la propria moglie, con un'altra aveva adulterato, potesse prenderla per isposa, risponde con queste parole, *in cap. Significasti, eod. tit.*: « *Inquisitioni tuae taliter respondemus, quod nisi alter eorum in mortem uxoris defunctae fuerit machinatus, vel, ea vivente, sibi fidem dederit de matrimonio contrahendo, legitimum judices matrimonium supra-dictum.* »

Questa decisione concorda con la dottrina dei Padri e degli antichi Concilii, come si può vedere dai canoni che Graziano riferisce, e dalla Glossa su questi canoni. La stessa decisione è ammessa da S. Tommaso, da S. Bonaventura, dal Riccardo, dallo Scoto, dal Durando, dall' Ostiense, da Giovanni Andrea, ed altri molti.

PONTAS.

VENDETTA. *Wed.* GIUSTIZIA.



V E N D I T A



In quanto alla teoria, *ved.* CONTRATTI.

C A S O 1.º

Fabio ha un fondo lasciatogli per legato da un suo congiunto, con patto però che poscia ne vengano al possesso i suoi figli. Egli è oppresso da grave indigenza, ed ha un amico, il quale lo compera affinchè si sostenti. Si domanda se egli lo possa vendere di buona coscienza.

Consta che alcuno non possa vendere alcun fondo se non non ne è vero padrone. Fabio poi non è padrone di questo fondo, poichè il di lui parente lo lasciò affinchè trasmesso venga ai figli suoi. Egli pertanto ne ha solo l'usufrutto, ed i figli sono i padroni. E dipoi a niuno può venderlo senza manifesta ingiustizia. Ciò si comprova colla legge, in cui sta scritto, *L. Sancimus fin. c. de rebus alienis non alienand., etc., e l. 1, tit. 41*: «*Sancimus, sive lex alienationem inhiibuerit, sive testator hoc fecerit, sive pretio contrahentium hoc admiserit, non solum domini alienationem vel mancipiorum manumissionem esse prohibendam, sed,*» *etc.* Per la qual cosa se Fabio avesse venduto questo fondo all' amico, i figli ne avrebbero lo stesso diritto, ed il compratore sarebbe condannato a perdere l' acquistato terreno, nè sarebbero obbligati a

compensarlo in alcun modo, nè al compratore resterebbe altro che rivolgersi a quello da cui egli fece l'acquisto, nè troverebbe alcuna legge che il sostenesse in riguardo a tal diritto.

PONTAS.

C A S O 2.°

Eparchio, curatore di Costantino minorenni, vendette a Giuliano una villa dello stesso minorenni, alla quale vendita egli acconsentì pello stabilito prezzo di lire 6000, con questo patto però che questa somma sia da pagarsi allo stesso Costantino maggiorenni in metà di tempo di quello che concede la legge. Questo patto di vendita è forse valido?

La vendita, di cui si parla è assolutamente nulla. Imperciocchè quello il quale ne è assoluto possessore egli solo può vendere i suoi fondi. Il minorenni Costantino non ne ha il pieno diritto. Il consenso pertanto e la permissione di alienazione dato dallo stesso è del tutto inutile; e di poi Eparchio, apponendo il suo consenso a quello del minorenni, non permise quel terreno fosse venduto a Giuliano, che osservando le formule richieste dalla legge; se poi queste fossero state osservate, la vendita sarebbe stata legittima, ed il compratore ne sarebbe rimasto padrone assoluto.

La stipulazione, la quale contiene, che Giuliano sarebbe per pagare il prezzo di vendita già convenuto al di già maggiorenni Costantino, e che la fatta alienazione dal curatore Eparchio e la soluzione del debito di 6000 lire fatta entro la metà di tempo, non può stimarsi ingiusta, poichè è permesso di prendersi assolutamente l'usura del venduto podere, quando il compratore goda il fondo e non voglia pagare il prezzo, come sta scritto, *leg. Julianus 13, §. 19, ff. de actionibus empti et venditi, l. 19, t. 1*: « Veniunt autem in hoc iudicio infrascripta: imprimis pretium quanti res venit. Item usura pretii post diem traditionis: nam cum emptor fruatur, aequissimum eum usuras pretii pendere. » E similmente si definisce da altra legge, *Curabit 5, e. eod. tit. 1, l. 4, tit. 49*: « Curabit praeses provinciae compellere emptorem, qui nactus possessionem, fructus percepit partem pretii, quam penes se

habet, cum usuris restituere, quas et perceptorum fructuum ratio, et minoris aetatis favor, licet nulla mora intercesserit, generavit. » Alla quale è da aggiungersi la sentenza della Glossa nel decreto di Alessandro III, Glossa, in c. *Conquestus*, g. v., feudo de *Usur.*, lib. 5, tit. 19: « *Usurae possunt peti, etiam secundum Canones ... Cum vendo tibi praedium ad terminum Quia hujusmodi usurae, non quasi usurae, sed quasi interesse petuntur.* » Covarruvia, Navarro, Lovet e molti altri autori sono della stessa opinione. Didac. Covarruvia e Leyra, lib. 3 var. resol., c. 4, §. 5; Navarro, l. 5, *Consilior.*, cons. 21, n. 2.

PONTAS.

C A S O 3.º

Sigionio tutore a Teogene, dal quale Erulo voleva esser pagato del debito di 1000 colonnati, vendette di sua volontà un podere, possedimento dello stesso minorene, per lo stesso prezzo, per levare Teogene dalle imposte pubbliche, e per evitare tutti gl' imbarazzi e le liti che gli potrebbero succedere. Sono di già sei anni che Erulo possiede questo terreno, dal quale ritrae per ogni anno 200 lire (dedotte le spese per coltivare la terra e per raccoglierne i frutti.) Teogene maggiorenne domanda che gli sia reso il possedimento di questo suo fondo, e da Erulo, compratore e creditore, 1800 lire, pretendendo 1200 lire pella possessione goduta di sei anni, che prima fossero da dedursi dalla somma principale, cui Erulo a forza impedi. Di chi ne è il diritto?

Il diritto è di Teogene. Chè Sigionio non era il padrone del venduto terreno, il quale era proprio del solo Teogene: e non poteva perciò trasmettere il possedimento ad Erulo, secondo la regola del citato diritto canonico, c. *Bonif. VIII*, in reg. 79, de *regulis juris*, in 6: « *Nemo potest plus juris transferre in alium, quam sibi competere dignoscatur.* » Si deve pertanto stimare tal vendita *ad summum*, siccome sola possessione del fiduciario, secondo ciò che sta scritto nella decretale da Alessandro III, nel Concilio Turinense. *Alex. III*, in cap. *plures I de usur.*: « *Si quis alicujus possessionem, data pecunia sub hae specie, vel conditione in pignus acceperit, si sortem suam (dedotte le spese) de fructibus jam percepit absolute possessionem restituat debitori,*

si aliquid autem minus habet: eo recepto, possessio libere ad dominum revertatur. » Dal che in primo luogo sono da sottrarsi 1200 lire ad Erulo, dai frutti del fondo ottenute dai 1000 colonnati a lui dovuti, e così pure le 1800 lire offerte da Teogene, sono ciò che sembra uniforme alla ragione ed alla legge di giustizia; eccetto però il ricorso che può fare Teogene contro Sigonio pei danni ed usure che può esigere a cagione della cattiva vendita. Ciò è quello che al giudice pare giusto ed equo.

PONTAS.

C A S O 4.º

Nicolò, misero villano, ha una casupola del valore all'incirca di 400 lire, ed un orticello, con muri confinante con Renato, uomo ricco, dello stesso prezzo. Renato, il quale desidera tal orticello, gli domanda se lo volesse vendere. Nicolò conosce che quel terreno non può valere più di 800 lire: ma di quello vivendo per mezzo delle sue fatiche, e prevedendo che tal somma andrebbe consumata in sue mani, nè che ciò sarebbe utile alla sua economia, perciò domanda a Renato 1200 lire, le quali vengono a lui accordate pel desiderio di tal terreno. Si domanda se Nicolò puote con quieta coscienza vendere 400 lire di più della stima degli estimatori non compri da nessuna mercede.

A questo villano è permesso di vendere senza peccato la casa e l'orto a Renato per la concedutagli somma. La ragione si è perchè a buon dritto lo si compensa del danno recatogli dalla privazione di tal fondo. Conciossiachè, dice S. Tommaso, in simile circostanza, è permesso che una cosa, sebbene sia di minor prezzo, sia venduta per più, a cagione del danno che la vendita desiderata dal compratore apporta al venditore, che se ne priva per fargli un piacere: « *Cum aliquis multum indiget habere rem aliquam, dice il suddetto Santo, quaest. 77, art. 5 in corp., et alius laeditur, si ea careat, in tali casu justum pretium erit, ut non solum respiciatur ad rem, quae venditur; sed ad damnum, quod Venditione incurrit, et secundum se, quamvis non vendatur plus, quam valeat habenti.* » Per la qual cosa si deve pur osservare se Nicolò non fosse chiaro nella Vendita, chè in simil caso,

non gli sarebbe permesso senza giustizia vendere a Renato per maggior prezzo della stima la casa e l'orto, il qual prezzo è di 800 lire, sebbene giovasse molto a Renato; non è bastate il solo comodo del compratore. « *Si quis vero*, soggiunge S. Tommaso, *multum juvetur ex re alterius, quam accepit; ille vero qui vendit, non damnificatur carente re illa: non debet ea supervendere, quia utilitas, quae alteri accrescit non est ex venditione, sed ex conditione ementis. Nullus autem debet vendere alteri, quod non est suum, licet ei possit vendere damnum quod patitur.* » Nella stessa lettera si trova tale sentenza. 2.° Si deve osservare dappoi che se egli, oppresso dalla miseria, fosse costretto a vendere tal possedimento, non gli sarebbe permesso di venderlo più caro della stima dei periti; poichè essi non hanno il diritto di apportar danno al compratore, poichè non già il compratore, ma la sua miseria sarebbe la sola e vera cagione che lo costringerebbe a venderlo. Perciò Renato, pagando in tal caso il prezzo della casa e del terreno, cioè di 800 lire, pagherebbe per ipotesi il giusto loro valore, ciò che sarebbe dovuto lecitamente a Nicolò. « *Qui enim emit rem aliquam, dice altrove lo stesso Angelico Dottore, tantum pro ea, juste dat, quantum valet, non autem tantum ille qui vendit, ex ejus carentia damnificatur.* » Del resto, ciò che si ha detto del venditore devesi intendere del compratore che compera per prezzo più vile della sua giusta importanza.

PONTAS.

C A S O 3.°

Alberto vendette e consegnò a Giacomo una casa con questo patto, che questa Vendita sia sciolta ed irregolare, se Giacomo entro il trimestre non salda la somma; questo venditore, che dappoi si chiamò pentito di tal vendita, si vale di questa clausola, e pretende che gli sia restituita la casa. Giacomo è forse in dovere di restituirla?

Alcuna esecuzione di clausola non può annullare un contratto di Vendita, quando il giudice non la pronuncii disciolta, e così deve interpretare a cagione della legge *Cum venditor, a. ff. de l. commissorio, l. 18, t. 3*, che dice: « *Cum venditor fundi in lege ita caverit: si ad diem pecuniae soluta non sit, ut fundus ineptus sit.* » Si deve pure

citare l'altra *leg. Cum re 6 cod. de pactis inter emp. et vend. compositis. l. 4*, che dice: « *Non impleta promissi fide domini tui jus in suam causam reverti conveniat.* » Tal clausola pertanto si deve giudicare siccome comminatoria, e così si giudica appresso tutti i tribunali; fino a tanto che il giudice non dica disciolta la vendita; imperocchè è di naturale giustizia che al compratore sia concesso quel tempo che è di legge; quando non sia precisato assolutamente il giorno del pagamento: come il giudice suole concedere, se anche lo neghi il venditore, come sta scritto nella legge *Trajectitiae 23 in fin., ff. de Obligationib. et actionib., l. 44, t. 7*: « *Si quando dies, qua pecunia daretur, sententia arbitri comprehensa non esset; modicum spatium datum videri hoc idem dicendum, et cum quid ea lege venerit, ut nisi ad diem pretium solutum fuerit, inepta res fiat.* » Dal che si vede che Giacomo è obbligato, in tal caso, di restituire ad Alberto la comperata casa, sino a che tal questione sia discussa dal giudice.

PONTAS.

C A S O 6.^o

Cledonio vendette sulla parola a Cajo un diamante pel prezzo di 300 lire, col patto però, che Cajo entro otto giorni sia per pagare il prezzo, passato il qual tempo, la Vendita divenga nulla. Cajo però dà due scudi sul momento a Cledonio come caparra: ma passati varii giorni oltre al pattuito, nè adempiuto il pagamento, Cledonio non volle ricevere indietro il diamante; nè essere pagato, anzi vuole restituire la caparra. La negazione di Cledonio è forse contraria alla giustizia, specialmente per due scudi concessigli in caparra?

Rispondiamo che in tali Vendite si possono interporre alcuni patti che sciolgono il contratto. « *Possunt . . . intervenire pacta quaedam ab initio*, dice Cabassuzio, in *Casiass. jur. canon. the. et prax., l. 6, c. 9, n. 10*, per quae contractus iste altera etiam invita parte, dirimatur ex post facto. » Cledonio fece questo patto, detto nel diritto *pactum legis commissoriae*, pel quale si convenne fra i due contrattanti, che se il prezzo della cosa non fosse soddisfatto dal compratore al venditore nel giorno stabilito, la vendita sarebbe per essere nulla ed affatto inutile. Dal che è permesso per giustizia a Cledonio

negare a Cajo il diamante; poichè egli lo vendette con questo patto; che se egli non lo pagasse entro allo spazio precisato, la vendita diverrebbe nulla. Ed inoltre Cledonio non è obbligato di restituire i due scudi datigli da Cajo in caparra della comprita; essendo tal perdita giusta a cagione dell' omettere i patti fra loro stabiliti.

Questa decisione concorda colle leggi romane, *leg. Si fund. 4, init. et §. 1 et leg. de l. 6, ff. de leg. Commissaria, l. 18, t. 3; leg. Sed et Celsus 6, §. 1, ff. de contrahenda emptione, etc.; l. 18, t. 1; leg. Cum venditor 2, ibid.* Così sta scritto nel terzo margine: «*De lege commissoria interrogatus, ita respondit: si per emptorem factum sit, quoniam legi (Commissoriae) pareretur, et ea lege uti venditor velit, fundos ineptos fore: et id quod arrhae vel alio nomine datum esset apud venditorem remanserunt.*»

CABASSUZIO.

C A S O 7.º

Cirillo compra da Pasquale una certa quantità di terreno, per forza e con frode, per la metà della sua giusta valuta. Pasquale ottenuta una protezione, ricorre contro a Cirillo, affinchè sia disciolta la vendita; ed insieme domanda la restituzione di tutti li raccolti goduti dal tempo dell' acquisto in poi. Si domanda se sia permesso al giudice di obbligare Cirillo a questa restituzione.

È permesso al giudice di condannare Cirillo alla restituzione della terra, e di tutti i frutti da lui percepiti; che se il compratore nè con forza, nè con frode fossesi servito, non si deve condannare alla restituzione dei frutti, od a percepire alcun vantaggio come sostituzione di un prezzo legittimo, secondo questa regola del diritto romano, *leg. Jure 206, ff. de diversis reg. jur. antiq. 50, t. 17: «Jure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiores,»* e secondo l'altra del diritto canonico, *reg. 48, de reg. juris in 6: «Locupletari non debet aliquis cum alterius injuria vel jactura.»* Lo stesso dice Innocenzio III, in molte decretali. *Inn. III, in c. Officiis, n. 14 de Testam. et c. l. 3, t. 26 et in c. Cum dilectus 8, de Religiosis domibus, etc., cap. l. 3, t. 35.* Per la qual cosa Cirillo si deve condannare alla restituzione dei frutti dal giorno del possedimento, avendo

aggiunto all'acquisto iniquo la forza e la frode, eccetto il comando del giudice, cioè che sia dedotta la usura dal prezzo pagato, *leg. Si fund. 17, cod. de rei vind. 5, t. 22*: «*Si fundum vestrum, basti questa legge che dice, vobis per denuntiationem admonentibus, volentem ad emptionem accedere, quod distrahentis non fuerit: non recte is, contra quem preces funditis, comparavit, vel alio modo mala fide contraxit: tam fundum vestrum constitutum probantibus, quam fructus, quos cum mala fide percepisse fuerit probatum, aditus praeses provinciae restitui jubebit.*»

PONTAS.

C A S O 8.º

Ignazio muratore, pensando di comperare una casa di Mevio per vilissimo prezzo, gl'introduceva nell'animo che quella era una casa in gran disordine, e con vicino pericolo di rovina, e che avrebbe bisogno di grossa somma onde restaurarla. Mevio, non trovandosi in istato di ristaurarla, acconsenti di venderla ad Ignazio pel prezzo di 10,000 lire, quando conscio della mala fede di Ignazio poteva venderla, od almeno cederla per 15000 lire. Per la qual cosa si domanda ora se questa Vendita sia valida o se Ignazio sia obbligato di sciogliere il contratto, o Mevio di essere risarcito.

A tal contratto di vendita si frappone l'errore non compagno, ma reale. Ma il vero errore così effettuò il contratto, che lo strinse errando non conoscendo qual fosse il patto, e poi escludendo il consenso. «*Cum nullus sit errantis consensus, come sta scritto, leg. Non ilcirco 9, cod. de jur. et facto ignorantia, l. 1, t. 18, curare vel aliud, est, quam cogitare hoc pro illo. Errare id est, aliud pro alio putare.*» *Can. In quibus 6, 22, q. 2.* Per questa sola ragione il contratto di Vendita, del quale in questo quesito si parla, è nullo, mancando il sufficiente consenso del venditore. «*Quid enim tam contrarium consensui, quam error;*» havvi siffatta legge, *leg. Si per errorem 15, ff. de jurisdict. omnium judicium, lib. 2, t. 1,* la regola del diritto contiene pure: «*Non videtur qui errat consentire.*» Al che è consentaneo il diritto canonico.

Ma, oltre all'errore, si unisce a questo contratto anche l'inganno, poichè la vera cagione si è, che Mevio, ingannato da Ignazio,

non vendesse, almeno per prezzo una terza parte maggiore. Dal che si deve concludere che siffatta vendita sia nulla *ipso jure*, secondo le parole della Glossa nella decretale mandata da Alessandro III al Vescovo Atrebatense, *Gloss., in cap. Cum diluti 3 de empt. et venditione, v. Deceptione, lib. 3, cap. 17*: « *Cum dolus dat causam contractui, puta, cum dolo induxit te ad vendendam rem, alias non vendituram, non tenet contractus.* » Ciò che è uniforme a quelle canoniche parole, *can. quisquis 19, §. 2, 12, q. 2*: « *Quod si calliditate usus fuerit, et a colono, vel a clerico emerit princeps agrum, irrita sit venditio.* » Alle quali similmente concordano le leggi civili, *cap. leg. Et elegantior. 7, ff. de Dolo malo, l. 4, tit. 3.*

Comprendesi evidentemente la ragione; imperciocchè tanto l'inganno che l'errore impediscono il libero consenso, senza il quale nessuno è vero consenso, non essendo altro il contratto che « *duorum vel plurium in idem placitum consensus.* » Pertanto o si osserva l'errore di Mevio, o l'inganno di Ignazio, e perciò è da concludersi, che la vendita, della quale si tratta, è nulla, mancando il vero libero consenso di Mevio, e necessariamente Ignazio è obbligato dalla coscienza, di sciogliere il contratto, e di compensare il venditore Mevio, che da lui fu ingannato, *de Genet. Theod. mor., t. 1, tract. 2, cap. 2, q. 5 et cap. 3, q. 3.*

PONTAS.

C A S O 9.°

Se l'errore e la frode fossero solamente uniti nel contratto di vendita, p. es. se Mevio avesse venduto la casa ad un banco pubblico; ed Ignazio, destinando d'indurlo a vendergli la sua casa per minor prezzo, dimostrandogli il disordine molto più grande di quello in cui si ritrova, il contratto è forse valido, ed Ignazio deve dare alcuna mercede a Mevio?

Questo errore compagno, o questa frode, non sono la vera causa del contratto, e perciò non si stima doversi sciogliere la di lui validità. Ciò giudica l'autore delle interpretazioni nella prossima decisione. Eccone le parole, *Gloss. in cit. cap. Cum dilecti 3 de empt. et vendit. v. Deceptione*: « *Si vero (dokus) incidit in contractum; quia*

renditurus eram; sed per dolum tuum minus vendidi, vel per dolum meum plus emisti; tenet quidem contractus. » Nullameno Mevio, danneggiato da tal vendita, può dallo stesso Mevio chiedere il restante del giusto valore della casa, ed Ignazio è obbligato per dover di coscienza di compensarlo: questo stesso l'insegna la stessa Glossa, soggiungendo: « *Sed agitur ad supplementum residui.* » E per la stessa cagione, Mevio, il quale fu ingannato da Ignazio nel contratto, deve essere compensato, come lo comprovano le parole di questa legge, *leg. Julianus 13, ff. de action. empti et venditi, ff. 4, lib. 19, tit. 1*: « *Si venditor dolo fecerit, ut res pluris venderet ... emti iudicio teneri, ut praestet emptori quanto pluris servum emisset.* » *Idem de Gen. loc. supr. citat., cap. 4, q. 4.*

PONTAS.

C A S O 10.°

Grisologo, venditore di acquavite all'ingrosso ed al minuto, alla quale acquavite forte mescola una quinta ed anco ad una sesta parte di acqua comune, nè con tal mischiamento vi toglie per modo la forza a questa che facilmente si possa conoscere, può forse, senza alcun obbligo di risarcimento, vendere quell'acquavite così diluita per pura? Le ragioni per cui egli dice essergli ciò permesso, sono: 1.° Perchè tutti, o almeno quasi tutti, i negozianti dell'arte sua fanno lo stesso. 2.° Poichè, se facesse di meno, niente guadagnerebbe in tale commercio; poichè sarebbe sforzato a vendere a più caro prezzo, mentre gli altri la vendono a minore, e così gli si svierebbero tutti gli avventori. 3.° Perchè tal mescolanza non nuoce alla sanità di coloro che usano tale liquore.

L'angelico dottore S. Tommaso, 2, 2, q. 77, art. 2, in corp., dice, che il primo vizio, nel quale cadono tutti i negozianti che vendono una merce per un'altra, come in questo proposto quesito, Grisologo vende acqua comune per acquavite; ed il negoziante in questo caso commette una frode, e diviene reo. « *Unus defectus est secundum speciem rei, et hunc quidem defectum si venditor dolum adhibet in re quam vendit, fraudem committit in venditione. Unde Venditio illicita redditur.* » Dipoi soggiunge lo stesso Santo dello stesso modo di frode che quanto ha venduto, tanto è obbligato di restituire. « *Et in*

omnibus talibus non solum aliquis peccat, injustam Venditionem faciendo, sed etiam ad restitutionem tenetur. » Si vede nullameno, che nel proposto quesito si può scusare Grisologo per quelle ragioni che appone, cioè che venda l'acquavite così allungata per meno della pura, ed il ribasso del prezzo equivalga alla misturazione. Questo viene comprovato dall' autorità di S. Antonino, 2 part. Sum. Theol., tit. 1, cap. 17, §. 4, il quale giudica che si possano compatire quei mercanti, i quali vendono le merci corrotte o miste per essere compensati del danno che soffrirebbero se facessero altrimenti, poichè gli altri negozianti dello stesso genere la vendono così corrotta per minor prezzo : sempre osservando la condizione che la vendano per meno di quello che la venderebbero se fosse perfetta : a cui sta aggiunta un' altra condizione, cioè che questa depravazione o mescolanza non nuoca alla salute. Eccone le parole : « *Verum cum aliqui sophisticant ea quae vendunt, ut se servant indemnes, et cum aliquo lucro congruo ; quia si venderent puras res, et emptores non vellent dare justum pretium, quia alii vendunt talia sic sophisticata et mixta minori pretio, videntur posse excusari: dummodo non fiant tales mixturae, quae naceant humanis corporibus: quod accidere potest in his quae venduntur in cibum et potum hominum, et praecipue in medicinalibus.* » Nullameno si deve osservare come questo Arcivescovo parla con animo dubbioso, come si vede da queste parole : « *Videntur posse excusari.* » Dal che si deduce che si devono vendere di buona coscienza soltanto che le cose depravate nè miste ; nel qual pericolo cadono quei negozianti, i quali per troppo desiderio di guadagnare commettono qualche ingiustizia, secondo queste esime parole di S. Leone, in can. Qualitas 2 de poenit., dist. 5 : « *Difficile est inter ementis vendentisque commercium non intervenire peccatum.* » Ma ciò checchè sia, è assolutamente necessario, per vivere con coscienza quieta, vendere le merci miste o corrotte per minor prezzo di quello che costerebbero se fossero pure : « *Debent tamen venditores, aggiunge Sant' Antonino, in hujusmodi casibus minus vendere, quam si esset parum ; alias venderent aquam pro vino ; et sic de aliis similibus.* » E perciò sono da ammonirsi Grisologo e tutti coloro che sono nello stesso caso, che non commettano ingiustizie.

PONTAS.

C A S O 11."

Gioachino, negoziante di lana, è solito conservare la lana in luogo umido, onde più pesante guadagnare di più. Non pecca forse contro giustizia ?

A questa difficoltà Sant'Antonino risponde, *2 part. Sum. Theol., tit. 1, c. 17, §. 5*, e condanna questo uso siccome ingiusto e fraudolento, parlando dei tessitori o venditori di panno, i quali lo tengono in luogo umido, affinchè divenga più lungo misurando col brazzolajo. « *Lanifices, qui faciunt pannos trahere ad tractorium ultra debitum artis; unde postea madefactus et tonsus, ut moris est, retrahitur ad longe minorem mensuram quam debet, fraudem faciunt.* » Onde Gioachino, facendo divenire più grave la lana imbevuta dall' umore, pel quale poscia di gran lunga diviene più leggiera, conservandola per lungo tempo dal compratore in un luogo arido, non si può scusare del falso peso, come del negoziante, del quale parla Sant'Antonino, della falsa misura, di modo che ambidue peccano d' ingiustizia, e dipoi sono obbligati di risarcire il compratore dell' accagionatogli danno. Imperciocchè se Gioachino e gli altri negozianti vendessero i loro generi secchi risulterebbero di minor peso e di falsa misura; giacchè ad ognuno è chiaro che ogni merce, da umida che è, ridotta secca rimane minore di prezzo, di quello che era per lo avanti. Anche siffatta arte viene condannata da S. Tommaso, *cap. 2, q. 77, art. 2, in corp.*, quando dice: « *Si quis scienter utatur deficienti mensura in vendendo, fraudem committit, et est illicita Venditio.* » Unde dicitur, *Deut. 25: Non habebis in sacco diversa pondera, majus et minus; nec erit in domo tua modius major et minor. Et postea subditur: Abominabitur enim Dominus qui facit haec, et aversatur omnem injustitiam.* »

PONTAS.

C A S O 12.°

Antimo, mercatante di panni, ne ha nel suo negozio molte pezze, che sa essere corrose per la tintura troppo forte che ricevertero; pure le vende al medesimo prezzo come se fossero sane, poichè dice

che da lui non dipende se la tintura lo ha abbruciato, e che è ragionevole che il più debole sia compensato dal più forte. Domandasi se commetta peccato e se sia obbligato alla restituzione.

Di questa frode, dice il dottore S. Tommaso, 2, 2, *quaest. 77, art. 2, in corp.*, sovente fanno uso i negozianti, contro il voler di giustizia, per cui sono obbligati alla restituzione: « *Tertius defectus in Venditione est ex parte qualitatis, puta, si aliquod animal infirmum vendat quasi sanum; quod si quis scienter fecerit, fraudem committit in Venditione, unde est illicita Venditio, et in omnibus talibus non solum aliquis peccat, injustam Venditionem faciendo, sed etiam ad restitutionem tenetur.* » Antimo adunque non è sciolto dal peccato d'ingiustizia, ed è obbligato alla restituzione.

S. TOMMASO.

C A S O 13.º

Ipparco, mercatante di panno, vendette a Sostene un volume di panno rosso, in cui conosceva che l'estrema parte non era egualmente tinta che il rimanente. Celò a Sostene questo difetto della pezza per venderla, ma ne diminuì il prezzo. Domandasi se abbia peccato occultando il difetto.

Diciamo che Ipparco non peccò celando questo difetto a Sostene, cui vendette il panno per un prezzo minore di quello che avrebbe venduto ove fosse stato eguale nel colorito. « *Si ergo vitium rei venditae, dice S. Tommaso, quodlibet 2, art. 10, in corp., non facit rem minus valere, quam pretium impositum; qui forte venditor minus pretium imponit propter vitium; tunc non peccat tacens vitium quia Venditio non est injusta; et forte esset sibi damnosum, si vitium diceret; quia emptor vellet habere rem etiam minori pretio quam valeret.* »

S. TOMMASO.

C A S O 14.º

Samuele vendette a Lorenzo un fondo per 20000 lire, eccettuate le selve che in esso si ritroveranno, e commise a Lorenzo di scrivere il contratto, in cui vennero stipulati i patti convenuti, e furono nominate le due selve Elena e Valle, come eccettuate dalla Vendita. Sottoscritto il contratto, ed esborsati i danari, Lorenzo andò al

possesso, e, dopo due anni, nel girare il luogo, ritrovò un'altra piccola selva del prezzo di 100 lire, che egli, al par di Samuele, non sapeva ch' esistesse. Samuele si lamentò di essere stato deluso da Lorenzo, e pretese di avere il diritto a quella selva, cui Lorenzo negò; ma finalmente, onde terminare ogni cosa, propose a Samuele che esborsasse entro tre mesi le 20000 lire, e che gli restituirebbe il fondo. Domandasi adunque se, passato questo tempo, e non avendo fatto Samuele l' esborso, possa Lorenzo tranquillamente tenersi il fondo ed insieme la selva.

Lorenzo, non avendo usato alcun inganno, e nel contratto non essendosi fatta menzione di questa piccola selva, ne deriva che nulla deve a Samuele oltre l' esborso per la comprita del luogo, ma che Samuele soltanto doveva quel danno attribuire alla poca cognizione che avea del luogo che vendeva a Lorenzo. E perciò il danno deve essere tutto di lui, e non del compratore, secondo questa regola di Bonifazio VIII, *reg. 86 de Regul. juris, in 6*: « *Dammum quod quis sua culpa sentit, sibi debet, non aliis imputare.* »

PONTAS.

C A S O 15.°

Giulio, padrone di alcune case che credeva ruinoso a cagione di varie fenditure che scorgeva nei muri, le vendette a Luciano per 6000 lire. Dopo un mese della vendita, un abile architetto lo assicurò che le case non erano tali quali le credeva, e che il loro prezzo importava 14000 lire, somma che gli avrebbe esborsato egli pure, ove fosse stato annullato il contratto con Luciano. Giulio domanda se possa in coscienza impetire Luciano, e domandare appo il giudice la rescissione del contratto.

Le leggi permettono che in pari caso il giudice possa sciogliere la Vendita. « *Rem majoris pretii, si tu, vel pater tuus minoris distraxerit,* dice la legge *Rem majoris 2, cod. de rescind. condit., lib. 4, tit. 44, humanum est, ut vel pretium te restituente emptor fundum venundatum recipias, auctoritate judicis intercedente; vel si emptor elegerit, quod deest, justo pretio recipias. Minus autem pretium esse videtur, si nec dimidio pars veri pretii soluta sit.* » Adunque Giulio può ottenere che sia resciso il contratto di Vendita.

PONTAS.

C A S O 16.º

Armando, libraio, che ha tre tomi di un' opera di gran pregio, composta di quattro volumi, li vende ad un letterato per 3 doppie; mancava il quarto, che si trova appo Baldovino, il quale non lo cede se non per la somma di 12 lire, sebbene così separato ne potesse valere cinque. Domandasi se Baldovino, in coscienza, senza obbligo alcuno di restituzione, potesse vendere il libro per 12 lire.

Baldovino non poteva venderlo senza commettere un' aperta ingiustizia, che dice infatti l'Angelico, 2, 2, quest. 77, art. 1, in corp.: « *Si vero aliquis multum juvetur ex re alterius, quam accipit, ille vero qui vendit, non damnificatur carendo illa re: non debet eam supervendere, quia utilitas, quae alteri accrescit, non est ex venditione ementis. Nullus autem debet vendere alteri quod non est suum; licet ei possit vendere damnum quod patitur . . . Ille tamen, qui ea re alterius accepta multum juvatur, potest propria sponte aliquid vendenti supererogare, quod pertinet ad ejus honestatem.* »

S. TOMMASO.

C A S O 17.º

Giuseppe e Claudio hanno due oriuoli di ripetizione eguali e di equal prezzo. Giacomo, cameriere di Claudio, perde l'oriuolo del suo padrone, e per evitare i rumori prega Giuseppe a volergli vendere il proprio, che solo era simile a quello del suo padrone. Giuseppe acconsente alla Vendita, ma ricerca 8 napoleoni d'oro oltre il prezzo che gli costava. Domandasi se potevasi prevalere della circostanza per domandar questo prezzo.

Giuseppe non poteva ricercare pella vendita dell'oriuolo suo un prezzo di tanto maggiore dal reale, senza aggravarsi di colpa, che dice l'Angelico, quaest. 15 de Malo, art. 4, ad 7: « *Si quis alicui in necessitate constituto, venderet aliquam rem multo amplius quam valeret, esset . . . injusta conditio.* »

S. TOMMASO.

C A S O 18.°

Cosimo vendette a Clemente alcune case per la somma di 10000 lire; il contratto fu fatto legalmente, e, fra le condizioni appostevi, eravi quella che lasciava a Cosimo la libertà di ritirarsi, ove avesse trovato chi gli desse 12000 lire. Dopo un mese le case furono incenerite da un fulmine. Domandasi di chi sia il danno.

Il danno cade sopra il compratore. Imperocchè, stipulato il contratto di Vendita, i casi fortuiti non cadono più sopra il venditore, sebbene la cosa venduta non fosse per anco passata nelle mani del compratore. « *Cum autem emptio et Venditio contracta sit, dice la legge Cum autem 5, instit. de empt. et vendit., lib. 3, tit. 24 periculum rei venditae statim ad emptorem pertinet: tametsi adhuc ea res emptori tradita non sit. Itaque si aedes totae, vel aliqua ex parte incendio consumptae fuerint, emptoris damnum est. Quidquid enim sine dolo et culpa venditoris accedit, et in eo venditor securus est.* »

PONTAS.

C A S O 19.°

Isacco vendette ai 10 di aprile alcune pelli di pecora a Pietro, con condizione di dovergliene consegnare il 10 di luglio, mancando alla qual consegna la Vendita era nulla. Isacco non consegnò le pelli, perchè si pentì del patto. Domandasi se nulla divenga la Vendita per la volontà d' Isacco.

In questo caso la Vendita sussiste a favore di Pietro, poichè la condizione apposta al contratto non era per favorire la prava volontà d' Isacco, ma bensì Pietro in caso di mancanza. Adunque Isacco è in obbligo di osservare il contratto di Vendita, e perciò di consegnare le pelli vendute, dicendo la legge *Quod favore 6, cod. de Legib., etc., lib. 1, tit. 14*: « *Quod favore quorundam constitutum est, quibusdam casibus ad laesionem eorum nolimus inventum videri.* »

S. TOMMASO.

C A S O 20.°

Ottone nel mese di ottobre vendette a Filiberto povero sei moggia di grano, con patto che pagarglielo dovesse al prezzo sommo che sarebbe il primo ottobre del venturo anno. Domandasi se questo contratto di Vendita sia lecito.

Questo contratto è illecito e riprovato dal VI Concilio di Parigi sotto il pontificato di Gregorio IV nell' anno 829, di cui riferirò le parole: « *Famis praeterea tempore, cum quispiam pauper, omnium rerum pecunia attenuatus ad aliquem foeneratorem venit, utpote frater ad fratrem, quos constat uno pretioso Christi sanguine redemptos, petens ab eo suas miserabiles necessitates sublevare, sibi que id quod indiget, commodari, taliter sibi ab eo solet responderi. Non est mihi frumentum, aut aliud quid, quod in cibum tibi sumere vis ad mutuandum, sed magis ad vendendum: si vis emere, fer pretium, et tolle. Cui pauper, Non est mihi, inquit, quicquam pretii, quo emere id quo indigeo, valeam: sed peto abs te, ut miserearis mei: et, quomodocumque vis, mihi quod pete, ne fame peream, mutuum porrige. Foenerator e contra: Quot modo denariis possum modium frumenti mei vendere, aut tot denarios tempore fructus novi mihi redde, aut certe eorum pretium in frumento et vino, et caeteris quibuslibet aliis frugibus ad plenum supple. Unde evenire solet, ut pro uno frumenti modio taliter mutuato, tres aut certe quatuor modii a pauperibus tempore messis violenter exigantur.* »

PONTAS.

C A S O 21.°

Giodoco vendette a Giulio 20 moggia di frumento, e fu stipulato nel contratto ch' entro il mese di luglio sarebbe consegnato. Quindici giorni dopo il contratto il frumento deteriorò di molto, per cui Giulio non volle stare al contratto con Giodoco, a meno che non gli diminuisse il prezzo. Domandasi se abbia diritto di così fare.

Giulio in questa circostanza non è in obbligo di ricevere il frumento, nè pagare il prezzo convenuto. Poichè la Vendita dev' essere perfetta nella misura, peso e numero al tempo del ricevimento, quando

le cose vendute furono al tempo del contratto misurate, pesate e numerate. Così infatti dice la legge *Quod saepe* 35, §. 5, ff. de *Contrahenda empt.*, etc.: « *Si omne vinum, vel oleum, vel frumentum, vel argentum, quantumcumque esset uno pretio venierit: idem juris est quod in caeteris rebus. Quod si vinum ita venierit, ut in singulas amphoras: item oleum, ut in singulas metretas; item frumentum, ut in singulos modios: item argentum, in singulas libras certum pretium diceretur: quaeritur quando videatur emptio perfici? Quod similiter quaeritur, et de his, quae numero constant, si pro numero corporum pretium fuerit statutum? Sabinus et Cassius tunc perfici emptionem existimant, cum adnumerata, adpensa, admensave sit, quia Venditio sub hac conditione videtur fieri, ut in singulas metretas, aut in singulos modios, quos adpenderis, aut in singula corpora, quae adnumeraveris.* »

PONTAS.

C A S O 22.°

Lucio vendette a Sebastiano due bovi, con patto di doverglieli consegnare entro otto giorni, quando successe che dilazionò negligeramente un mese prima di farne la consegna. Finalmente, consegnatili a Sebastiano, questi protrasse ancora tre giorni prima di accettarli. Il quarto giorno uno dei bovi morì casualmente, e senza colpa alcuna di Lucio. Domandasi se Sebastiano debba sentirne il danno.

Il venditore che indugia di consegnare la cosa venduta nel tempo stabilito, deve attribuire a sè stesso il danno che ne può alla vendita cosa derivare; cosicchè se la cosa venduta, durante l'indugio del venditore di farne la consegna, perisse o cangiasse valore, il venditore solamente dovrebbe sentirne gli effetti, sebbene casualmente fossero provenuti. « *Quod te mihi dare oporteat*, dice la legge *Quod te* 5, ff. de *Rebus creditis*, lib. 21, tit. 1, *si id postea perierit, quam per te factum erit, quo minus ad id mihi dare, eum fore id detrimentum constet.* » La ragione si è che, se avesse consegnata la roba al tempo convenuto, il compratore l'avrebbe potuta vendere, od altrimenti riparare al danno. « *Si servus petitus vel aliud animal demortuum sit sine dolo malo et culpa possessoris, pretium non est praestandum ple-*

rique ajunt. Sed est verius, si forte distracturus erit petitor, si accepisset, moram passo debere praestari. Nam si ei restituisset, distraxisset et pretium esset lucratus. » Così dice la legge 15, 2. fin., ff. de Rei vindicat., lib. 7, tit. 1.

Ma, sebbene il venditore abbia indugiato di consegnare al compratore la cosa venduta, ove poi ne faccia la consegna, ed il compratore indugi a ricevere la cosa che gli viene consegnata, la mutazione ed il danno susseguente alla consegna deve cadere sopra l'ultimo indugiato. « *Quod enim, dice la legge Illud 17, ff. de per. et comm. rei venditae, si interpellavero venditorem, et non dederit id quod emeram: deinde, posteriore offerente illo, ego non acceperim? Sane hoc casu nocere mihi deberet. Sed si per emptorem mora fuisset: deinde, cum omnia in integro essent, venditor moram adhibuerit, cum posset re exsolvere, aequum est posteriorem moram venditori nocere.* »

Rispondiamo adunque al quesito. Lucio venditore indugiò di consegnare a Sebastiano i due bovi che gli aveva venduti, ma compensò la sua negligenza colla consegna che ne fece. Sebastiano indugiò di riceverli. È adunque conforme alla giustizia che Sebastiano, e non Lucio senta il danno della perdita dei bovi, che avvenne dopo la consegna fattane a Lucio.

PONTAS.

C A S O 23.°

Eude vendette a Romano un cavallo, e vien promesso di dargli entro tre giorni 200 lire, con questo patto però, se il servo che aveva mandato al mercato gli avesse comperato un altro cavallo. Dopo due giorni morì il cavallo venduto improvvisamente, e due ore dopo giunse il servo col cavallo che aveva comperato, secondo l'ordine del padrone. Domandasi adunque se Romano sia obbligato di dare ad Eude le 200 lire, sebbene il cavallo sia morto prima della venuta del servo, e perciò prima di avere adempiuta la condizione stipulata nel contratto.

Romano non è obbligato di dare ad Eude le 200 lire stabilite per la comprita del cavallo. Imperocchè nella vendita avvi sempre la condizione annessa, che se la cosa perisse prima che si effettui la

stipulata condizione, perisce al venditore, ed il compratore non ne deve sentire il danno. Imperocchè il venditore rimane sempre padrone della cosa, finchè la condizione non venga adempiuta: sendo voluto dalla naturale equità, che nella vendita si debba sempre intendere che la cosa sia per essere integra al tempo della condizione predetta. « *Si ante nuptias mancipia aestimata deperierint, dice la legge Plerumque 10, §. 1, ff. de Jure partium, lib. 25, tit. 3, an mulieris damnum sit, et hoc consequens est dicere. Nam si sit conditionalis venditio, pendente autem conditione, mors contingens extinguat venditionem, consequens est dicere mulieri periisse, quia nondum erat impleta conditio.* » E l'altra legge *Haec venditio 7 sup. cit., ff. de Contrah. empt. et ven.,* dice: « *Conditionales autem venditiones tunc perficiuntur, cum impleta fuerit conditio.* »

Da questo principio si può conchiudere che se il cavallo non fosse morto, ma unicamente avesse sofferto un danno, il danno dovrebbe cadere nel compratore. Imperocchè l'evento della condizione, rendendo la vendita perfetta, al padrone del cavallo, cioè al compratore si addiceva di sentirne il danno, non essendo da quel punto divenuto il venditore che un sol custode, fino a che la condizione fosse adempiuta. « *Si extet res vendita sub conditione, licet deterior effecta, potest dici esse damnum emptoris,* » così abbiamo nella legge *Necessario 8, ff. de Pericul. et com. rei vend., l. 18, tit. 6.* E per la stessa ragione il lucro che ne avvenisse pel miglioramento della cosa, apparterebbe egualmente al padrone o al compratore, secondo questa regola del diritto. « *Secundum naturam est, commoda cujusque rei eum sequi, quem sequuntur incommoda,* » *leg. sec. 10, ff. de Div. reg. juris, art. 9.*

PONTAS.

C A S O 24.°

Guiberto, avendo venduti a Marziale due cavalli, amendue indugiano egualmente, il primo nel consegnargli entro i tre giorni stabiliti nel patto di vendita, l'altro nel riceverli. In questo intervallo, oltre il giorno stabilito e quello della consegna e del ricevimento periscono i due cavalli. Domandasi di chi sia il danno, del venditore o del compratore, oppure se amendue debbano sentirlo.

Quando la consegna di una cosa venduta viene protratta oltre il tempo stabilito nel contratto di Vendita per negligenza, tanto del venditore quanto del compratore, allora il compratore non deve sentirne il danno, ove la cosa perisca. Ma non così è la cosa quando la negligenza cessi per una parte. Adunque si potrà nel caso nostro conchiudere che Marziale deve sentire il danno della perdita dei due cavalli. Così infatti definisce la cosa il diritto romano, a cui in questo quesito dobbiamo appoggiarsi, siccome consentaneo alla equità naturale. «*Si et per emptorem et venditorem mora fuisset, dice la legge dei digesti Si, ec., §1, 2. de act. empt. et vend., lib., 19, tit. 1, quominus vinum praeberetur et traderetur; proinde esse ait, quasi si per emptorem solum stetisset. Non enim potest videri mora per venditorem emptori facta esse, ipso moram faciente emptore.*

PONTAS.

C A S O 25.°

Giuvenale vendette a Ludovico un cavallo, e lo consegnò a prova per otto giorni, passati i quali, ove il cavallo avesse dimostrato le buone qualità di cui nel contratto erasi fatta parola, Ludovico doveva pagargli 30 doppie. Cinque o sei giorni dopo un fulmine abbruciò la scuderia di Ludovico, ed il cavallo rimase ucciso. Giuvenale ne chiede il prezzo a Ludovico, il quale, per contrario, sostiene che Giuvenale doveva sentire il danno della perdita del cavallo.

Rispondiamo che Ludovico non è obbligato per verun modo a pagare a Giuvenale il cavallo. Imperocchè, 1.° non è obbligato come depositario, non essendo dovere del depositario di risarcire dei casi meramente fortuiti. 2.° Non è tenuto pella vendita, secondo il dire della legge *Necessario 8. ff. de periculo et comm. rei Vend. lib. 18, tit. 6, et leg. Si quis 37, ff. de contrah. empt., ec., cod lib. tit. 1: « Si sub conditione res venierit, si quidem defecerit conditio, nulla est emptio. »* Per la qual cosa tutte le mutazioni, i danni, le perdite, che prova il compratore incombono unicamente al venditore, che è il padrone della cosa venduta. Così scioglie questo caso la legge *Apud. 20, 2. 64, ff. de praescriptis. verb., ec., lib. 19, tit. 1: « Si*

mulas tibi dedero, ut experiaris; Et si placuissent, emerēs, si displicuissent, ut in dies singulos aliquid praestares: deinde mularum ea grassatoribus fuerint ablatae intra dies experimenti, quid esset praestandum? Utrum pretium, aut merces tantum? Et ait Mela, interesse utrum emptio, jam erat contracta, an futura, ut si facta, pretium petatur; si futura merces petatur.» Ciò provasi anche colla disposizione della legge *Is qui 13, §. 1, ff. commodati vel contr. lib. 13, tit. 6*, che così si esprime: «*Si quem quaestum fecit is, qui experiendum quid accepit, veluti, si jumenta fuerint, eaque locata sint, idipsum praestabit ei qui experiendum dedit: neque enim ante eam rem quaestui cuiquam esse oportet, priusquam periculo ejus sit.*»

PONTAS.

C A S O 26.°

Nicomede, negoziante di cavalli, vendette a Bartolommeo un cavallo, il quale non sentiva il morso ed era assai timoroso, per 20 scudi in vece che per 80 come avrebbe valso, ove non avesse avuto difetti. Domandasi se commetta peccato tacendo nella vendita i vizii del cavallo.

In primo luogo Nicomede peccherebbe contro la verità e la giustizia se dicesse a Bartolommeo nella Vendita essere il cavallo sano e privo di vizii, mentre non sentiva il morso ed era pauroso. Ma se Bartolommeo non fa domande intorno alle qualità del cavallo, Nicomede non è obbligato a farle note. Imperocchè quando pel difetto della cosa venduta non viene aumentato il danno al venditore, non avvi ragione che obblighi a dover manifestare il difetto occulto, e la vendita è valida: «*Res bona fide vendita propter minimam causam, dice la legge Res 54 ff. de contrah. Empt. ec., inepta fieri non debet.*» E nel caso nostro si può asserire che Nicomede non fece ingiuria alcuna, ned alcun danno recò a Bartolommeo, mentre a cagione del difetto diminuisce il prezzo del cavallo, vendendolo per 20 scudi, anzichè per 80, come avrebbe valso ove non avesse avuto difetti. Adunque in ciò egli non ha alcuna obbligazione di dover compensare il compratore: «*Si ergo vitium rei venditae faciat rem minus valere, quam pretium impositum a venditore, dice S. Tommaso, quodlib. 2, a. 10, in corp.; injusta erit Venditio. Unde peccat occultans vitium; si*

autem non faciat quam pretium impositum, quia forte venditor minus pretium imponit propter vitium; tunc non peccat, tacens vitium, quia venditio non est injusta; et forte erat sibi damnosum si vitium diceret: quia emptor vellat rem habere etiam pro minori pretio, quam valeret.»

Ma se il cavallo avesse avuto un qualche difetto occulto, per cui Bartolommeo non se ne avesse potuto servire, allora Nicomede avrebbe la obbligazione di risarcirlo del danno che sosterebbe. Imperocchè, come dice S. Tommaso, 2, 2, quaest. 77, art. 3, in corp.: «*Dare alicui occasionem periculi, vel damni, semper est illicitum . . . venditor autem qui rem vendendam proponit, ex hoc ipso dat emptori damni, vel periculi occasionem, quod enim ei offert, si ex ejus vitio damnum vel periculum incurrere possit.»*

Dicemmo, che se il cavallo avesse avuto un vizio occulto, il venditore avrebbe dovuto risarcire il compratore. Imperocchè se il vizio fosse stato palese, come, a cagione di esempio, se il cavallo fosse cieco o sordo, allora Nicomede non era in obbligo di manifestarlo; e nella ipotesi che, secondo la stima di uomini periti, un tal cavallo avesse costato 20 scudi, non ostante i difetti che aveva, non è obbligato di fare a Bartolammeo alcuna compensazione: «*Si quis luminibus effosis emat, dice la legge Ea quae 43, §. 1, ff. de contrah. emp., ec., lib. 18, tit. 1, et de sanitate stipuletur . . . caetera parte corporis potius stipulatus videtur, quam de eo, in quo se ipse decipiebat.»* Sarebbe però obbligato alla redintegrazione del danno che Bartolammeo soffrisse, nel caso che il difetto fosse stato occulto; secondo il detto di Gregorio IX. in cap. Si culpa fin. de Injur et damn. dat.: «*Qui occasionem damni dat, damnum dedisse videtur.»* Cui concorda l' Angelico S. Tommaso, 2, 2, quaest. 77, art. 3, in corp., dicendo: «*Si hujusmodi vitia sint occulta, et ipse non detegat, erit illicita et dolosa Venditio, et tenetur venditor ad damni compensationem. Venditor ipse eo in casu teneretur recipere equum, et pretium refundere, si emptor servare nollet. Contractus Venditionis cum sit nullus deficiente consensu congruente: cum constet emptorem, si novisset vitium, venditioni non consensisse, cui assensum praebuit sola venditoris fraude. Si quid tale fuerit vitii, sive morbi, habet lex Labeo 1, §. 5, 8, ff. de aedilit. edicto l. 20, tit. 2, ministeriumque hominis impediatur, id dabit redhibitioni locum, dum-*

*modo meminerimus, non utique quodlibet quam levissimum efficere, ut morbosus vitiosusque habeatur. Hoc vitii genus sic interpretatur alia lex. Quaero 30, ff. de act. empt. et vend. l. 19, tit. 1, his verbis: Qui forte si hoc cognovisset vel empturus non esset, si certioratus de hoc loco fuisset. Ea est sententia Glossae in Decretali ab Alexandro III ad Episcopum Atrebatensem scriptum, quae habet Glos. in c. Cum dilect. 3, de empt. et vend. v. in deceptione l. 3, tit. 7. Cum dolus dat causam contractui ... non tenet contractus. Denique sic judicatur in foro exteriori, in quo admittitur emptor ad habendam actionem in emptorem, ad certum usque tempus, scilicet ad quadraginta dies juxta consuetudinem quibusdam in provinciis usu receptam; aut ad minus tempus sufficere ad agnoscenda equi vitia quaecumque: Quod valet, quum venditor ipse istud ignorat vitium: quae jurisprudentia consentit juri romano quod habet leg. La-
beo 1, §. 2, ff. de contr. empt. ec., Causa hujus edicti proponendi est, ut occurratur fallaciis vendentium, et emptoribus succurratur, quicumque deceptis a venditoribus fuerint, dummodo sciamus venditorem etiam si ignoravit ea quae aediles praestari jubent, tamen teneri debere, nec est hoc iniquum. Adjungit alia lex, venditorem hunc perspecta habentem vitia, nec emptori detegentem, teneri damnis et foenoribus. En verba: L. La-
beo 45, ff. eod. tit. Si quidem ignorabat venditor ipsius rei nomine teneri. Si sciebat, etiam damni, quod ei contigit. Denique alia lex 13, ff. eod. tit.: «Si vero sciens reticuit, et emptorem deceptit, omnia detrimenta, quae ex ea emptione emptor traxerit, praestaturum ei.»*

S. TOMMASO.

C A S O 27.º

Camillo vendette ad Ercole un cavallo monocolo per 150 lire, sebbene Ercole, senza fare alcuna indagine, ritenga che il predetto cavallo abbia amendue gli occhi. Domandasi se Camillo sia obbligato ad una qualche restituzione, poichè non discoprì ad Ercole questo difetto del cavallo, il quale non lo avrebbe certamente comperato, od almeno non gli avrebbe dato 150 lire, se avesse conosciuto che aveva un sol occhio.

A lungo non ci fermeremo sopra questo caso. Imperocchè da quanto abbiamo nelle anteriori decisioni manifestato, chiaro appa-

risce che Camillo non era in obbligo di far conoscere ad Ercole il difetto sopraddetto del cavallo, sendo un vizio palese, che per sola negligenza nello esame Ercole non discoperse. Per la stessa ragione Camillo, avendo venduto il predetto cavallo pel prezzo reale, non è in obbligo d'indennizzare menomamente Ercole. A noi pertanto basterà riferire in questo luogo quanto S. Tommaso scriveva, 2, 2, *quaest.* 77, *art.* 3, *in corp.* per isciogliere perfettamente il caso proposto. Ecco le parole medesime dell' Angelico: « *Si vero vitium sit manifestum; puta, si equus sit monoculus; vel cum usus rei, etsi non competat venditori potest tamen conveniens esse aliis; et si ipse propter hujusmodi vitium subtrahat quantum oportet de pretio, non tenetur ad manifestandum vitium rei: quia forte propter hujusmodi vitium emptor vellet plus subtrahi de pretio quam esset subtrahendum. Unde potest licite venditor indemnitati suae consulere, vitium rei reticendo.* »

S. TOMMASO.

C A S O 28.º

Dario vendette a Publio, di corta vista, un cavallo che aveva occhi infermi pel valore reale di 100 lire. Publio comperò il cavallo stimandolo di occhi sani. Fatta la comprita ed esborsatone il prezzo fu avvertito da un suo amico della malattia del cavallo, per la qual cosa pregò Dario a voler ricevere indietro il cavallo, e ritornargli il danaro; od almeno di ricompensarlo, mentre gli è necessario un cavallo che abbia sana la vista. Dario è a ciò obbligato in coscienza?

Crediamo che Dario sia obbligato in coscienza a ritirare appo di sè il cavallo, ed a restituire il prezzo a Publio, o di venire con lui ad un legittimo accomodamento; mentre era in obbligo di avvertirlo mancando di buona vista del difetto del cavallo. Tale è la decisione del Silvio il quale così si esprime, *in* 2, 2, *quaest.* 77, *art.* 3, *concl.* 4: « *Judicandum de hoc casu ut de eo, quo emptor dubium habens vitium, illud obijceret venditori contrarium asserenti. Alioquin si fraus intercedat ut si emptor nequiverit vitium advertere, utpote caecus, aut visu debilis: vel si venditor interrogatus de defectu, etiam manifestum eum occultavit; injustus est contractus, quia hoc ultimo in casu venditor*

vera dicere emptori semper tenetur circa vitia ipsa manifesta, quando quaerit ea, et potissimum quando perspectum habet; aut emptor ipsi indicat, se non empturum hoc vitio infectum. Quandocumque enim rogatur ab emptore an res sua defectum aliquem habeat, ex justitia tenetur eum sive occultum, sive manifestum indicare; praesertim si emptor declaret se nolle emere eam, quae quaecumque defectum habeat.» Colloq. Lucon. t. 2, Colloq. 42, q. 3.

SILVIO.

C A S O 29."

Giovanni vendette a Giacomo suo intimo amico un cavallo fuor di misura zoppo, avendosi contentato di vederlo nella scuderia, e rimettendosi interamente alla amicizia e buona fede del venditore. Domandasi se Giovanni fosse obbligato di manifestare a Giacomo questo difetto, e, omettendo la cosa, se peccasse contro la carità, o la giustizia, sebbene lo venda per un prezzo corrispondente al vizio che ha il cavallo medesimo.

La dottrina dell' Angelico Dottor delle Scuole, e le varie leggi che noi abbiamo riferito al caso 24, dimostrano apertamente, che Giovanni peccò contro la carità. Per la qual cosa meritamente dice il Silvio, *loc. cit. conclus. 4*, che in questo caso il venditore deve avvertire il compratore del difetto del cavallo che gli vende, cui omettendo di fare, pecca gravemente contro la carità, abusandosi della fiducia dell' amico. Anzi, soggiunge questo insigne teologo: « *Tametsi emptor judicio suo fide interrogavit, potueritque ipse vitium, utpote satis manifestum advertere, potest tamen esse peccatum, etiam grave contra charitatem eum non monere ante contractum, ut si venditor videt emptorem ex simplicitate decipi; vel rem illa fore ipsi inutilem.* »

SILVIO.

C A S O 50.°

Ercole vendette a Claudio per 200 lire un cavallo, che aveva male ai piedi, mentre se non avesse avuto questo difetto avrebbe costato 300 lire. Claudio domanda se il cavallo aveva questo difetto, cui Ercole risponde che egli lo osservasse, e che lo vendeva coi difetti che poteva avere. Claudio, non ostante questa risposta, fece il

contratto, riputando che il difetto non sarebbe grave; ma, un otto giorni dopo la comprata, osservò che il difetto nelle gambe era reale. Domanda adunque ad Ercole che voglia ricevere indietro il cavallo, od almeno risarcirlo. Chiedesi se Ercole sia obbligato ad una restituzione, sebbene nella Vendita abbia detto che non vendeva il cavallo privo di difetti.

Dice l' Angelico, 2, 2, *quaest.* 77, *art.* 3, *ad* 1: « *Si vitia rei, quae vendenda proponitur, sint occulta, nisi per venditorem manifestentur, non sufficienter committitur emptori iudicium: secus autem esset, si essent vitia manifesta.* » A Claudio adunque è lecito di chiamar Ercole in giudizio, ed obbligarlo in coscienza a ricevere indietro il cavallo, e o rifonderne il prezzo, o dargli un compenso: « *Si vero sciens reticuit vitium, et emptorem decepit,* dice la legge *Labeo* 13, *ff. de action. Empti et Venditi*, *omnia detrimenta, quae ex ea emptione emptor traxerit, praestaturum ei.* »

A questo caso però il De Gennet, *Theolog. moral.*, *tit.* 1, *tract.* 3, *cap.* 10, *quaest.* 5, osserva che: « *Si Hercules ignoraret hoc vitium occultum, et vendiderit equum, bona fide testificatione Claudio addita, iniquum esset addicere compensationi venditorem; quum in Venditione pretium, quod exegit, aequaverit periculo vitii equo inhaerentis; et ideo pretio vendiderit viliori: nam eo in casu Venditio non est iniqua, contra vero, si non temperasset pretio non definito; et animus esset in solidum gravare emptorem, quo in casu teneretur compensatione ejus quod ipsi minuendum erat.* »

PONTAS.

C A S O 31.°

Gastone vendette a Paolo un cavallo affetto da mal polmonare, per cui Paolo, che tosto il conobbe, citò Gastone in giudizio affine di obbligarlo a riprendere il cavallo, e restituire il danaro. Mentre pendeva la lite, il cavallo morì per un accidente fortuito. Domandasi chi debba sentirne il danno.

Al venditore si addice sentire il danno. Imperocchè, quando il vizio di una cosa venduta è tale per cui potersi sciogliere il contratto di Vendita, come è nel caso nostro, il venditore ed il com-

pratore debbonsi stimare, come se tra essi niun contratto avesse avuto luogo: « *Facta redhibitione*, dice la legge *Facta* 60, ff. de aedilitio edicto, ec., lib. 21, tit. 1, et leg. 23, §, 7, *ibid.*, omnia in integrum restituuntur, perinde ac si neque emptio neque Venditio intercessit. » Il commentatore poi della legge dichiara la legge medesima nel modo seguente: « *Ita ut omnes mutationes damnosae ipsae rem venditam post Venditionem et ante redhibitionem afficientes sine culpa venditoris eorumque qui prestare debent, in solum recidant venditorem. Si mortuum fuerit jumentum, habet alia lex* 58, §. 3, eod. tit., pari modo redhiberi poterit quemadmodum mancipium potest. En aliam legem, cujus dispositio idem firmat. Quod si 31, §. 11, ff. eod. tit. Si mancipium, quod redhiberi oportet, mortuum erit, hoc quaeritur; namquid culpa emptoris vel familiae ejus, vel procuratoris homo demortuus sit: nam si culpa ejus decessit, pro vivo habendus est, et praestarentur omnia quae praestarentur si viveret. » Da ciò ne segue che il solo Gastone deve sentire il danno derivato dalla morte fortuita del cavallo. PONTAS.

C A S O 45.°

Eduardo vendette sei cavalli da tiro a Giustino per la somma di 1200 colonnati, fra' quali ve ne aveva uno affetto da mal polmonare. Giustino per una tal cagione contende di aver diritto alla restituzione del danaro, e di poter obbligare Eduardo a ricevere indietro i sei cavalli. Eduardo contende di essere obbligato unicamente a ricevere il cavallo affetto da malattia, e di restituirne il prezzo proporzionato, cioè 600 lire. Domandasi adunque se Giustino sia obbligato in coscienza ad accettare la condizione, ovvero se possa lecitamente progredire nella causa, ed obbligare Eduardo a ricevere indietro i sei cavalli.

Giustino non è obbligato ad accettare la condizione proposta da Eduardo, e può lecitamente instare appo il giudice, affinchè Eduardo sia obbligato a ricevere di ritorno i sei cavalli. Imperocchè quando avvi ragione da potersi per una parte sciogliere il contratto, lo si deve ritenere sciolto interamente, e non parzialmente. Inoltre, nel caso proposto, non è da credersi che il compratore abbia voluto

comperare parte della cosa venduta, ma la cosa intera; e perciò non è tenuto a ricercare un sesto cavallo, che pella grandezza, pella età, pel colore, per la capacità possa stare assieme cogli altri. A ciò pure hanno riguardo le leggi *Ædiles* 58, 2. ff. fin. ff. de aedilitio edicto, ec., et leg. 34 e 55, *ibid.* dicendo: « *Cum autem jumenta paria veneunt, edicto expressum est, ut cum alterum in ea causa sit, redhiberi debeat, utrumque redhibeatur; in qua re tam emptori quam venditori consulitur, dum jumenta non separantur. Simili modo et si triga venierit, redhibenda tota; et si quadriga redhibeatur.* »

Tuttavia, dice lo spiegator delle leggi suddette, giova opportunamente osservare: « 1.º *Redhibitionem, nec decessionem a pretio, propter vitium rei venditae, valere in venditoribus, palam auctoritate judicium contractis; quia juris venditores locum habens, non vero dominus, vendit, qui nulli subjacens auctoritati, rem vendit pure et simpliciter. Eam que ob causam res sic venditae minori quam valent pretio solent addici. Haec exceptio depromitur e lege Digestorum Labeo 1, 2. 5, ff. eod. tit. Illud sciendum est edictum hoc pertinere ad Venditiones fiscales.*

Rursus, observando tempus, juxta normam loquendo, quo ad redhibitionem quis admittitur, labi tantum a die, quo emptor vitium, quod est in caussa, cognoscere potuit, nisi jus consuetudinarium regionis tempus definiverit, aut praestitutum fuerit a venditore, et emptore pacto manifesto. Si quid ita venierit, habet lex Quod ff. 31, 2, ff. eod. tit. ut placuerit intra definitum tempus redhibeatur: ea conventio rata habeatur. Si autem de tempore nihil convenerit: in factum actio intra sexaginta dies utiles accommodatur emptori ad redhibendum, ultra, non. Si vero convenerit, ut in perpetuum redhibitio fiat, puto hanc conventionem valere. »

SAMBOVIO.

C A S O 53."

Demetrio vendette a Sempronio una casa per la somma di 28000 lire. Il compratore, secondo i patti, n' esborsò 8000 all' istante della Vendita, e sopra le altre fu stabilito un vitalizio, con patto però che Sempronio potesse esimersi da questo aggravio tostochè esborsasse le 20000 lire, avvertendo però anticipatamente sei mesi. Demetrio, il quale non poteva parimenti, secondo i patti del contratto, obbligare

Sempronio allo esborso delle 20000 lire quando gli fosse piaciuto. Domandasi se questo contratto sia vizioso.

Questo contratto è legittimo, poichè le condizioni inerenti formano parte del prezzo della casa. Nullameno riferiremo a questo proposito le osservazioni del celebre teologo De Saint Beuve, t. 4, cas. 205, il quale si esprime nel modo seguente: « *Verum est, generatim loquendo, conditionem hodie insertam in plerisque hujusmodi contractibus, qua venditor adstringit emptorem, ut tribus sexve mensibus praemoneat ante solutionem ascititae pensionis, videri iniquam, eo quod plene debitori non sit liberum se levare aere creditoris, quando placet, illudque ad certum tempus praefiniendo, quamvis huic clausulae patrocinentur, nec jus canonicum, nec ullum edictum declaratim consultum; eaque sit usu recepta, non ita pridem; nihilominus toleratur, quia ejus injustitia illegitimum non efficit contractum, cui inseritur: et licet hunc sortiretur effectum, hoc non valeret in quaesito proposito; quum, ut jam diximus, habenda est tamquam conditio pretii aedium venditarum.* »

PONTAS.

C A S O 34.°

Nicostrato, il quale comperò dal re la carica di consigliere nel parlamento Burdigalense per la somma di 35000 lire, è pregato da Camillo a volergliela vendere, obbligandosi di pagargli 40000 lire il giorno dopo averne ottenuto il possesso. Domandasi se sia lecito a Nicostrato far questo lucro, vendendo la carica a più caro prezzo che non l'abbia comperata.

A Nicostrato è lecito percepire questo lucro, vendendo la carica comperata a Camillo. La ragione si è, dice il teologo sopra citato, tom. 3, cas. 197: « *Quia pretium muneris ab auctore ejusque creatione empti, semper censetur minus eo quo habetur postquam alii illud gesserunt. Ideo pretio rerum, quod auctoritate publica non definitur, unice a communi hominum aestimatione pendente, constat hujus muneris, ea in circumstantia minus vulgo aestimati, quam in Venditione posteriore primum emptorem potuisse vendere sine injustitia carius quam ipse emit.* »

DE SAINT BEUVE.

C A S O 35.º

Germano, ricco mercante di grano, sapendo che nel giorno di mercato prossimo sarebbe pervenuta nella piazza grandissima quantità di grano, per cui di molto sarebbesi diminuito il prezzo dell'ultimo mercato, egli procura e riesce di far pervenire il molto grano che vuol vendere prima dell'arrivo dell'altro, della cui vicina venuta a niuno tenendo discorso, lo vende al prezzo dell'ultimo mercato, prezzo che di assai diminui due ore dopo la Vendita fattane per l'arrivo dell'altro. Domandasi se al prezzo che ritrasse poteva vendere il suo grano, e gli era lecito tacere che fra breve ora ve ne sarebbe pervenuta tal quantità, che avrebbe fatto diminuire il valore.

Stimiamo che Germano abbia potuto tacere la circostanza della prossima venuta del grano forestiero, e servirsene perciò della sua industria e diligenza onde vendere il grano al prezzo che faceva la piazza al tempo che giunse nel mercato. È questa la opinione di san Tommaso, 2, 2, *quaest.* 77, *art.* 3, *ad* 4, che ad una simile questione, che gli fu proposta, così risponde: « *In casu praemisso in futurum res expectatur esse minoris valoris per superventum negotiatorum, qui ab eumentibus ignorantur. Unde venditor, qui vendit rem secundum pretium quod invenit, non videtur contra justitiam facere, si quod futurum est non exponat. Si tamen exponeret, vel de pretio subtraheret, abundantioris esset virtutis, quamvis ad hoc non videtur teneri ex justitiae debito.* »

A questa opinione dell'Angelico Dottore si uniformano il Gaetano, *in cit.* *art.* 5, ed il celeberrimo Francesco Silvio, *in cit.* *art.* 3, *quaest.* *unic.*, *conclus.* 1, dove a convalidare la sua opinione adduce le ragioni seguenti:

« *Prima est, cum venditor non vendit ultra legitimum pretium: quia legitimum pretium, a magistratu praestitutum, in communi situ et aestimatione; et ne triticum, quod vendit, tunc eodem haberi pretio, quod exigit, quum sit pretium emptori commune.* »

« *Secunda, quia venditor bona fide et ignarus mutationis futurae, suas merces vendens pretio communi quod tunc est in usu, nullam debet restitutionem emptori; quamvis agnoscat pretium haud multo post diminutum, ob affluentiam fiat pretium brevi minutum iri ex eadem causa: nam quum*

vendat, duobus hisce in casibus, eamdem mercem, eodem in loco, eodem tempore et eodem pretio: id est, communi, quod est in usu, ex hypotesi, non debet potius restitutionem in uno casu quam in altero. »

• *Tertia. Quia negotiatori licet conscientia vendere suam mercem pretio communi, quo venditur in loco morae suae; licet dimidio minus vendatur in alio propter abundantiam. Ergo res quae actu et vulgo venditur centum libris, potest eodem vendi pretio sine injustitia, licet brevi sit vendenda quinquaginta, propter affluentiam adventuram. Quia in contractibus Venditionis et emptionis de circumstantia temporis, perinde est ac de loci circumstantia: et pretia, quae variant diversis in locis, varianda sunt diversis in temporibus. »*

• *Quarta. Quia negotiator prospiciens haud dubie mercem quamdam brevi cariorem fore, ob ejus penuriam, non debet conscientia majori, quam communi, quam in usu est in pretio emere, ut patet Josephi exemplo, qui praevidens famem in Aegypto futuram, ingentem frumenti copiam emit modico pretio, quod postea carius vendidit. »*

Qui poi il detto interprete dell'Angelico risponde a sei obiezioni contrarie alla sua opinione, di cui può ognuno vedere negli scritti suoi. Queste ragioni pertanto, appoggiate alla autorità di san Tommaso, bastano a potere sciogliere tutte quelle difficoltà che incontrar si possono, o posson ovenir promosse intorno a simil caso; le quali ragioni hanno per sostenitori il Silvestro de Prierio, *voc. Emptio, quaest. 15*; Domenico Soto, *lib. 6, quaest. 3, art. 2 ad tertium*; Didaco Covarruvia, *ad reg. Peccatum, etc., part. 2, §. 4, n. 5 et 6*; Bartolammeo Fumo, *in aurea Armilla, voc. Emptio, n. 10*; il Navarro, *lib. 3 de Restit., cap. 2, n. 6*; Giovanni Cabassuzio, *Jur. canon. theor. et prax., lib. 6, cap. 9, num. 15*, ed altri molti che ommettiamo per amore di brevità.

SILVIO.

C A S O 56.°

Diogene nel mese di settembre trovasi avere molte moggia di grano, che si vende a quel tempo nei pubblici mercati per 60 lire al moggio. Egli, che non ha bisogno di danaro, stabilisce di conservarlo sino al venturo giugno, in cui il grano si vuol vendere per un prezzo di molto maggiore, che non in altro tempo dell'anno. Antonio

insiste appo lui affinchè gli venda alcune moggia del grano, obbligandosi di pagarlo alla festa di S. Giovanni. Diogene, che non ne aveva volontà, finalmente aderisce, e glielo vende per 80 lire al moggio, supponendo che tale sarà all' incirca il prezzo del grano al tempo del pagamento. Domandasi se questa vendita sia legittima, e non contaminata da usura.

Un antico autore, le cui opere si trovano fra gli opuscoli di san Tommaso, *opusc. 73, cap. 6*, sostiene che è lecita una tal vendita e scevra da qualunque usura. Imperocchè Diogene non vendette il suo grano più caro per averlo dato ad Antonio senza danaro, che dovea riscuotere solamente ad un' epoca remota dalla vendita, ma sibbene perchè ha d'onde presupporre che tale sarebbe stato il prezzo all' epoca in cui lo avrebbe venduto secondo la sua intenzione. « *Ponamus igitur, dice questo autore, quod aliquis post augustum mutuum de blado, vel de vino habeat venalia, et pro illo tempore mensura bladi tres solidos tantum valeat, et modius vini decem, et vendat blado pro quatuor, et vinum pro duodecim; recepturus tamen pecuniam in festo S. Joannis; quia nec valebat dare pro minori pretio, etiamsi statim reciperet, eo quod rem suam aestimabat tantum valituram probabiliter in praedicto tempore solutionis, dico, quod non committit usuram, licet plus accipiant in spe quam det tempore Venditionis, quia illud non accipiunt caussae temporis, sed pro natura rei, quam verisimiliter et probabiliter probari potest, tantum valituram in tempore, pro quo vendidit, etiamsi non valuit tantum tempore, pro quo vendidit.* »

Tuttavia osservar conviene che, sebbene Diogene sia persuaso che il suo grano alla festa di S. Giovanni valerebbe 80 lire al moggio, tuttavia non può venderlo a quel prezzo al tempo in cui lo dà ad Antonio. 1.° Perchè la cosa è incerta, ed il prezzo dipende intieramente dal maggiore o minore raccolto. 2.° Perchè è giusto dover dedurre dal prezzo quanto si conviene per la custodia, il pericolo, la decrescenza; locchè se non si facesse, si venderebbe la cosa a più caro prezzo che si dovesse. Conviene adunque, « *ut expensas deducat, dice il Cabassuzio, Juriscan. theor. et prax., lib. 6, art. 9, n. 13, quas facturus idem venditor fuerat ad servandum merces suas, usque ad praefinitum diem; ut est pretium conductionis horreorum, apothecarum,*

cellariorum.... praeterea aestimationem computet diminutionis, deteriorationis et periculi harum mercium in id tempus reservandarum. Cum enim venditor aut creditor fiat ab iis omnibus expensis et damnis immunis ex quo istas vendidit aut mutuavit: si ista non computaret, plus exigeret, quam sibi ex justitia deberetur, et ultra suam indemnitate in illa anticipata pretii aut mutui taxatione.» Questo canonista nella sua opinione non fa che seguire la sentenza di Angelo da Clavasio *ved. Usura 1, §. 36*; del Navarro, *Manual., lib. 3 de Restit., n. 262, cap. 2* e del Covarruvia, *lib. 2 variar. resolut., cap. 3, n. 6*.

Lo stesso Covarruvia finalmente osserva con sano giudizio, che conviensi affine che taluno sia immune da colpa nel vendere il grano che conserva a più caro prezzo nel tempo di carestia: « *Hoc frumentum nasci e fundo suo aut proprio reditu, non vero habere ex emptione, aut coactione aperta, qua eo servat animo, ut longe carius vendat indigentia crescente.* » La ragione che di ciò ne porta si è, « *quia hujusmodi coactiones tritici inopiam introducere solent in injuriam magnam miseri vulgi. Quapropter etiam maledictionem Dei interminatur Sapiens ea inducentibus hac via, Prov. 11: Qui abscondit frumenta maledicetur in populis; benedictio autem super caput vendentium: et hanc corradendi rationem stricte damnant et interdicunt sancti canones.* »

CABASSUZIO.

C A S O 37.°

Baldassare ha nella sua cantina gran quantità di vino, il quale conosce che aumenterebbe di prezzo ove lo ritenesse, per la incostanza della stagione nei mesi di agosto e settembre, per cui il vino fu scarso, e per le uve immature di poco credito. Egli adunque risolve di ritenerlo sino alla pasqua ventura, affine di fare maggior guadagno di Leandro, altro mercante di vino e suo amico, il quale lo stimola caldamente a volerglielo vendere. Baldassare gli manifesta la sua assoluta volontà di conservarlo ancora per un semestre, affine di venderlo 80 colonnati alla botte, anzichè a 40, secondo i prezzi di allora. Pure, sollecitato fuor misura da Leandro, annuisce di venderglielo subito per 70 colonnati. Domandasi se Baldassare potesse a quell'epoca vendere il vino 30 colonnati di più per botte, che non fosse il prezzo corrente.

Questo caso poco diversifica dall' altro testè decifrato. Diciamo adunque che Baldassare non pecca contro giustizia vendendo il vino a Leandro per 70 colonnati alla botte, essendo fermo nel pensiero di ritenerlo sino al tempo in cui avrebbe costato 80 colonnati, e vedendolo parimenti ad altro negoziante che è dotto ed intelligente quanto egli lo sia nella cosa che compra. La cosa da noi asserita viene provata da Sant'Antonino colle parole seguenti, 2 part. *Summ. Theolog.*, tit. 1, cap. 8, §. 1: « *Cum quis vendit merces quascumque, lanam, limum, pannos, victualia, et hujusmodi, certo pretio majori, quam sit illud, quo tunc valent cum venduntur, ex eo quod non intendebat eas vendere, sed servare usque ad tempus, quo probabiliter aestimabat, tantum tunc valituras, vel plus quantum nunc vendit, istud est etiam pretium justificatum licitum, ut expresse dicitur in c. de Civitate de usuris.* » Poscia soggiunge questo santo: « *E contra quando negotiatori non est sincerus animus mercem servari suam ad tempus usque, quo probabiliter pretium sit longe majus futurum, aut eo cum animo, non videbatur pretium tunc fore majus: nam in eo casu non liceret vendere ultra pretium quod actu valet, quo emenda poscitur; quippe non in compensationem carius venderet.* »

Questa decisione concorda con una decretale di Gregorio IX, in cap. *Navig. de usuris, et ibi Gloss.*, il quale dice che un negoziante, che ha già prefisso sinceramente in sè stesso di conservar la sua merce sino al tempo in cui conosce di poterla vendere a più caro prezzo, non commette usura vendendola a chi lo prega ed a ciò lo sollecita, con patto di pagarla al prezzo che farebbe all' epoca in cui aveva prefisso di venderla. « *Ratione hujus dubii, dice il Pontefice, etiam excusatur qui pannos, granum, vinum, oleum vel alias merces vendit, ut amplius quam tunc valent, in certo termino recipiat pro eisdem, si tamen eo tempore contractus non fuerat venditurus.* » Intorno alle quali parole dice la Glossa: « *Alias non excusatur; quia si tunc fuerat venditurus pro minori, et ex certa scientia plus recipiat alio termino, usura est.* »

Dal resto giova osservare che Baldassare, il quale vendette il vino, che al tempo di pasqua avrebbe costato 80 colonnati al moggio, per soli 70, osservò la giustizia, poichè così doveva fare a cagione dei pericoli cui il vino stesso poteva andar soggetto riserbandolo sino a quel tempo.

PONTAS.

Vol. XX.

80

C A S O 58.°

Sulpicio, venditore di aromi, suol vendere le cose sue a più caro prezzo a quelli che le comprano con parola di pagarle ad altro tempo, che non a quelli che sborsano subito i danari; sebbene gli piaccia di venderli piuttosto ad un prezzo minore quando trattasi di aver tosto i danari. Domandasi se con ciò commetta peccato.

Il pontefice Urbano III, consultato intorno ad una tal cosa, risponde, *in cap. Consuluit 10, de usuris, lib. 5, tit. 19*, alla interrogazione: « *An negotiator poena consimili debeat condemnari, qui merces suas longe majori pretio distrahit, si ad solutionem faciendam prolixioris temporis dilatio prorogetur, quam si ei incontinenti pretium solvatur.* » Risponde: « *Mutuo dandum, dicente Jesu Christo, nihil lucri sperandum ex mutuo. Verum quia quid in his casibus tenendum sit, ex Evangelio manifeste cognoscitur, in quo dicitur. Date mutuuum nihil inde sperantes; ac proinde vendentes carius ob mutuuum, spe majoris quaestus, contaminari usura, et teneri restitutione. Hujusmodi homines pro intentione lucri quam habent, cum omnis usura et superabundantia prohibeatur in lege, judicandi sunt male agere; et ad ea quae taliter sunt accepta, restituendi in animarum judicio efficaciter judicandi.* »

Il primo Concilio di Milano tenuto nell'anno 1585, *eod. tit.*, dichiarano egualmente, dicendo il primo: « *Ne quis rem aliquam ob dilatam solutionem carius vendat justo pretio.* » Il secondo così si esprime: « *Ne quis ob dilatam solutionis diem carius vendat, quam justii pretii ratio ferat.* »

La stessa è pur anche la dottrina dell'Angelico delle Scuole, il quale dice, 2, 2, *quaest. 78, art. 2 ad 7*: « *Si aliquis carius velit vendere res suas, quam sit justum pretium, ut de pecunia solvenda emptor expectet, manifesta usura committitur, quia hujusmodi expectatio pretii solvendi habet rationem mutui.* »

Eguualmente però non devesi dire di quel negoziante che intende di ricavar maggior prezzo vendendo le merci più care, ed in fatto ama piuttosto di venderle a più buon mercato per danari contanti,

di quello che a più caro prezzo dovendo aspettare il danaro. Ma poichè, nella ipotesi supposta nel caso nostro, Sulpicio ama di dare le merci a più buon mercato per avere pronti danari, di quello che venderle più care per aspettare il danaro, locchè fa unicamente per potersi mantenere in commercio, che altramente non potrebbe pel danno che soffre a cagione dei pagamenti protratti; perciò crediamo che non possa essere ripreso di usura, purchè non venda le merci oltre il prezzo maggiore secondo il consueto. È questa la decisione di molti autori, che non si possono accusare certamente siccome lassi, i quali così opinano, seguendo le tracce dell' autore antico di uno degli opuscoli che trovasi nelle opere di S. Tommaso, il quale così si esprime. « *Si enim venditor intendat rem suam vendere carius, non propter tempus tantum, sed tantum quod propter damnum, quod sibi videt imminere ex dilatione persolutionis recuperandae; seu propter vexatione suam redimendam, quam probabiliter timet futuram sibi in reparationem debiti sui propter malitiam vel impotentiam debitoris, tunc excusatur a vitio, et est aequalitus aestimationis in hujusmodi contractibus per recompensationem damni, vel quando probabiliter timentur haec in credentia accidere.* » Poscia soggiungeremo: « *Et tunc rectitudo intentionis hujusmodi apparet, quando venditor optaret potius non vendere talibus, quam vendere ad credentiam, et quando lubentius daret aliis pro minori pretio incontinenter persolvendo, quam vendere ad credentiam talibus pro pretio majori.* »

S. TOMMASO.

C A S O 39.°

Fulberto aveva un piccolo diamante, il quale, per giudizio degli estimatori di tali cose, valeva 200 lire, prezzo che Fulberto ignorava, per cui lo vendette a Probo per 400 lire, sendo pur questi ignaro del valore di tali materie. Così amendue erano di buona fede, ma Probo avendolo fatto esaminare da chi era perito nell' arte, e sentitone il prezzo, ricercò indietro a Fulberto il di più che aveva riscosso, oltre al valore reale. Domandasi se Fulberto sia obbligato in coscienza di rimunerar Probo.

Fulberto è obbligato in coscienza a rimunerar Probo, nè la buona

fede, che lo rende immune da colpa, può renderlo anche dall'obbligo della restituzione. Tale è la mente della legge *Si quis* 36, ff. *de verb. oblig.*, lib. 45, tit. 1, la quale dice: « *Si quis . . . per dolum obligatus est, competit ei exceptio. Idem est, etsi nullus dolus intercessit stipulantis.* »

A questa opinione manifestamente aderisce S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 77, *art.* 2 *in corp.* Imperciocchè così egli si esprime: « *Si vero, eo ignorante, aliquis praedictorum defectuum in re vendita fuerit; venditor quippe non peccat, quia facit injustum materialiter, nec ejus operatio est injusta . . . tenetur tamen, cum ad ejus notitiam pervenit, damnum recompensare emptori: et quod dictum est de venditore, etiam intelligendum est ex parte emptoris.* »

Nullameno questo santo dottore altrove osserva, 2, 2, *quaest.* 100, *art.* 6 *ad* 5, che Fulberto sarebbe esente dall'obbligo della restituzione nel solo caso, in cui, essendosi diportato in buona fede, ned essendosi arricchito, avesse consunto il guadagno percepito da quel diamante, quando era in buona fede. Il De Gennet parimenti dice, *Theol. Moral.*, tom. 1, *tract.* 2, *cap.* 5, *quaest.* 5: « *Non autem tenetur restituere fructus consumptos, quia bona fide possedit.* »

S. TOMMASO.

C A S O 40."

Lucilio vendette a Sempronio un dipinto, di cui il venditore ed il compratore ignoravano il valore. Giuliano, conciliatore di tal Vendita, asserì fuor di ogni dubbio e con fede che quella pittura era uno dei lavori di Tiziano. Lucilio e Sempronio alla presenza di Giuliano stabiliscono il contratto per 2000 colonnati. Sempronio seppe in appresso che una tale pittura valeva non più di 50 doppie. Domandasi, 1.° Se questo contratto di Vendita sia valido; 2.° Se Sempronio possa esigere una compensazione, e da chi.

Il contratto in discorso è valido; poichè Lucilio e Sempronio veramente patteggiarono. Ma consta che Sempronio può agire veramente contro Lucilio, e, se questo non siavi più, con Giuliano. Con Lucilio, perchè ebbe i 2000 colonnati, ed è il primo ad essere

obbligato verso Sempronio. Con Giuliano, perchè fu autore della Vendita, e perciò, in mancanza di Lucilio, è obbligato di soddisfare a Sempronio.

Tale è la decisione dell' autore della Glossa, *in cap. Cum dilecti 3 de empt. et vendit. v. Deceptione*, nella decretale inviata da Alessandro III al vescovo Atrebatense, intorno al valido contratto ed al mediatore. Ecco le parole: « *In contractibus bonae fidei si dolus dat causam contractui, non per contrahentes, sed per intermediam personam, tenet contractus; sed datur actio contra mediatorem.* » Con ciò concorda il diritto romano, *leg. Et eleganter 7, ff. de dolo malo, lib. 4, tit. 3.*

PONTAS.

C A S O 41.°

Marziale vendette a Rolando una casa ed uno spazioso campo con molti alberi fruttiferi, pel prezzo di 3000 lire. Rolando se ne servi per un quinquennio, nel qual tempo migliorò la casa ed il campo così, che il valore aumentò ad altre 3000 lire. Dopo che aveva da principio venduto Giovanni a Marziale questo podere, ned avendo ancora ricevuto il danaro, impetì in giudizio, ed ottenne che per sentenza Rolando fosse obbligato a cedere il luogo di cui era andato al possesso. Rolando richiede che gli sieno pagati i miglioramenti, e Giovanni risponde ch'egli deve rivolgersi verso Marziale. Questi, però che scarsi beni aveva di fortuna, e questi aggravati di debiti, contende che la restituzione si apparteneva a Giovanni, di cui era la possessione. Domandasi adunque, 1.° Se il diritto controverso di Rolando, che esige la compensazione, sia giusto. 2.° Da chi debasi prestare questa compensazione.

Consta che Rolando deve ricorrere al venditore Marziale per la compensazione: poichè il venditore, qualunque siasi, è obbligato verso il compratore: « *Sive tota res evincatur, sive pars; habet regressum emptor in venditorem,* » dice la legge *Sive 1, ff. de actionib. empti et venditi, lib. 19, tit. 1.* « *Quod si nihil convenit,* dice l'altra legge *Exempti 21, §. 1, ff., eod. tit., tunc ea praestabuntur, quae naturaliter insunt hujusmodi potestate.* » E solamente eccepir si devono i casi fortuiti, secondo il dire della legge *Lucius 31, ff. de eviction., etc.* Così

che pella Vendita che Marziale pattuì con Rolando, la quale fu sciolta per la sentenza ottenuta da Giovanni, Marziale è obbligato, 1.° Di restituire a Rolando le 5000 lire, ed indennizzarlo dei danni. « *Evicta re, actio non ad pretium recipiendum dumtaxat, sed ad id quod interest, competit*, dice la legge *Evicta 70, ff. eod. tit.*; 2.° È obbligato al compenso del prezzo che valeva la possessione al tempo della sentenza, ed inoltre a quanto rendevano gli alberi fruttiferi, e le altre piantagioni. « *Ut quanti sua interest, actor consequatur*, dice l'altra legge dei Digesti *Si cum 66, in fine, ff. eod. tit. Scilicet, ut melioris, aut deterioris agri facti caussa, finem pretii quo fuerat tempore divisionis aestimatus, diminuatur, aut excedat.* » 3.° Finalmente Marziale è obbligato di restituire a Rolando tutte le spese fatte pel miglioramento della casa, secondo questa regola del diritto contenuta nel codice di Giustiniano, *leg. Si controversia 9, c. eod. tit., l. 8, tit. 45*: « *Consequeris a venditore quanti tua interest: in quo continetur etiam eorum persecutio, quae in rem emptam a te, ut melior fieret erogata sunt.* » Tuttavia Giovanni, il quale ama di andare al possesso di questo podere, deve primamente risarcire Rolando dei miglioramenti, non essendo giusto che le spese del compratore a lui sieno di utilità, come apparisce dalle leggi *Idque 54, 2. 1, ff. de action. empt. et vendit., et leg. Super 16, cap. de eviction.*

Intorno a questo caso finalmente riferiremo alcune osservazioni che fa il celebre De Gennet, *Theol. moral., loc. cit.*, dic' egli: « *Hanc in rem observare interest, quando aestimatur expensae, ab acquirente factae ad meliorandum praedium emptum, ut in seminarium struxerit, exaequandas esse expensas fructibus ex melioratione perceptis, qui redditus praedii auxerunt. Ita ut, si horum fructuum proventus aequet pretium sortis et foenora sumptuum in antecessum praestitorum ad meliorationem, nulla debeat refusio: quia eo in casu nullo afficitur damno emptor. Si vero fructuum quaestus sortem excedat: coram iudice latam, ei est profuturum vi possessionis bona fide, et si minor, quod excurrit, ipsi est rependendum: cum sit iniquum ut quid perdat. Dicta his duabus nititur legibus, quarum prima habet. Super empti agri quaestione, disceptabilis praeseres provinciae: Et si portionem diversae partis esse cognoverit, impensas, quae ad meliorandam rem vos erogasse, constiterit; habita fructuum*

ratione restitui vobis jubebit. Sumptus in praedium, quod in alienum esse apparuit a bonae fidei possessore facti, neque ab eo, qui praedium donavit, neque a domino peti possunt: verum exceptione doli posita, per officium judicis aequitatis ratione servantur: scilicet, ad fructuum ante litem contestatau perceptorum summam accedant. Etenim admissa compensatione superfluum sumptum, meliore praedio facta, dominus restituere cogitur. »

DE GENNET.

C A S O 42.°

Leufrido, il quale comperò da Basilio un orto, di cui venne al possesso, dopo alcuni mesi fu da Alessandro molestato, il quale ottenne contro di lui una sentenza di eccezione, e solamente poté ottenere che Alessandro patteggiasse pei miglioramenti che aveva fatti nell' orto. Dopo ciò chiamò Basilio in giudizio, e chiese da lui di essere compensato della vessazione avuta da Alessandro. Basilio si difese col dire, che avendo trascurato di avvertirlo della vessazione che Alessandro gli faceva, a sè stesso doveva attribuire il danno. Domandasi se Basilio avesse a questa cosa diritto.

Basilio ne ha il diritto. Imperciocchè quando il compratore di un podere è molestato da un terzo, e permette che la cosa si tratti dal giudice, senza farne cenno al venditore, ed inscio il venditore allorchè transige con quello che lo molesta, in questo caso devesi ritenere che egli rinunzii alla naturale autorità che gli è dovuta. Ma poichè Leufrido sopportò che Alessandro appalesasse i diritti vantati contro di lui, e li mandasse ad effetto, senza farne di ciò parola a Basilio, e di più transigette con lo stesso Alessandro, inscio Basilio, perciò devesi ritenere Basilio libero da ogni obbligazione verso Leufrido. Così dice la seguente legge *Si fundo* 55, §. 1, ff. de evict. : « *Si cum posset emptor auctori denuntiare, non denuntiasset, idemque evictus fuisset; quoniam parum instructus esset, hoc ipso videtur dolo fecisse, et ex stipulato agere non potest.* » La legge poi *Si dictum* 56, §. 1, ff. eod. tit., dice : « *Si compromiserò et contra me data fuerit sententia: nulla mihi actio de evictione danda est adversus venditorem: nulla enim necessitate cogenti id feci.* »

PONTAS.

C A S O 43.°

Adriano, bisognoso di danaro, vendette in buona fede a Marcolfo sei jugeri di terra per 1000 lire con queste due condizioni. La prima si è che Adriano potesse entro un quinquennio ricuperare il podere dando a Marcolfo le 1000 lire esborsate. La seconda si è che Marcolfo potesse ritrarne dal podere medesimo i frutti, come lucro del danaro esborsato. Domandasi, 1.° Se la prima condizione sia giusta. 2.° Se nella seconda abbia luogo la usura.

Il contratto di Vendita con patto di ricupera è lecito, come lo prova, 1.° La Scrittura che patrocina simili contratti, *Levit. 25, 10*, 2.° Le leggi civili che li permettono, *Leg. Si fundus 2, ec., Leg. Si a te 7, Cod. de pactis, ec., Leg. Si vir 12, ff. de praescriptis verbis, ec., lib. 15, tit. 5*: «*Si fundum parentes tui ea lege vendiderunt, dice la legge, ut sive ipsi sive haeredes eorum emptori pretium quandocumque vel intra certa tempora obtulissent; teque parato satisfacere conditioni dictae, haeres emptori non paret, ut contractus fides servetur; actio ex praescriptis verbis, vel ex Venditione tibi dabitur.*»

L' autore della Glossa, intorno alla Decretale d' Innocenzo III, in cap. *Ad nostram 5, de empt. et vendit., lib., 5, tit. 17*, concorda parimenti con quanto abbiamo esposto sino al presente in questo caso; e così pure troviamo nel Concilio generale III Lateranese tenuto l' anno 1179, sotto il pontificato di Alessandro III, e di eguale maniera dimostra la cosa il Pontefice Innocenzo III, nell' altra Decretale, in cap. *Illos 4, de pignorib. ec., lib. 5, tit. 21*.

Affinchè poi il contratto di un' annua pensione fatto con condizione di ricupera sia lecito, è necessario di osservare tre leggi, secondo il dire del Gennet, *Theolog. moral., loc. cit.*, il quale così favella: «*Prima, ut res vendita fiat emptori propria: in quo differt hic contractus a contractu oppignoratio, quo oppignorans domino rei oppignoratae praestat, non vero pignus accipiens, cui proinde prodesse nequit, quia soli domino oppignoranti quaestum generat.*»

Secunda, ut pretium rei venditae solum legitimo exaequatur valore ipsius rei cum lege conjunctae, ut venditori liceat intra certum tempus

eam redimere. Atqui videtur pretium admodum praeponderari decessione quadrantis, aut ad summum tertiae partis de valore, si Venditio pura et simplex esset; non addicta pacti redhibendi adjuncti clausula. Si vero pretium longe vilius esset, hic contractus non Venditio, sed solum pignoris obligatio censeretur, ut docent complures canonistae in primum a nobis laudatum Decretale in c. Ad nostram.

« Tertia denique lex est, ut tempus ad redimendum stipulatum sit utique contrahenti opportunum. »

Adunque il contratto, di cui abbiamo fatta menzione nel caso proposto, congiunto alle tre leggi suddette, non è iniquo; sendo non un mutuo, ned una mera obbligazione di pegno, ma una Vendita vera, sincera e legittima. Ed, infatti la prima legge, di poter cioè redimere il possedimento, non ripugna alla natura del contratto. La seconda, che esige il compratore non deduca dallà sorte i frutti non è viziosa. Imperocchè la comprita di una cosa equivale al dominio.

Questa nostra decisione è parimenti decifrata da San Raimondo, che dice, *lib. 2, tit. 7, de usuris, p. 6: « Si vendidi tali conditione adjecta, ut quandocumque solvatur pretium a me, vel haerede meo, rehabeam praedium ego, vel haeres meus, quandocumque a septennio usque ad novennium, vel simile, numquid est usurarius contractus? »* Cui risponde: *« Ad hoc dico, quod non est mutuum; et emptor facit fructus suos sine periculo usurae, licet venditor, juxta Venditionis formam, postea recuperet praedium . . . nisi in fraudem usurarum sit facta talis Venditio. »*

Finalmente questa decisione viene confermata dalla Bolla di Martino V dell' anno 1420, *in cap. Regimini 1, de emption. et Vendit. in Extravag. Com., lib. 3, tit. 5;* e dall' altra di Calisto III dell' anno 1455, *in cap. Regimini 8, ibid.:* *« Praefatos contractus, dice il primo Pontefice, licitos et juri communi conformes, ac ipsorum censuum venditores ad illorum solutiones remoto contradictionis obstaculo, obligari auctoritate apostolica, tenore praesentium ex certa scientia declaramus. »* E dipoi ... *« Et semper in istis contractibus expresse ipsis venditoribus data fuit facultas atque gratia, quod ipsum annuum censum in toto vel in parte, pro eadem summa denariorum, quam ab ipsis emptoribus recipere quandocumque vellent libere absque alicujus requisitione, contradictione vel assensu possent extinguere et redimere; ac se ab ipsius census*

solutione est tunc penitus liberare. » Quindi prosegue: « *Sed ad hoc hujusmodi census venditores inviti nequaquam per emptores arctari, vel adstringi valerent etiam ipsis possessionibus et bonis obligatis penitus interemptis seu distractis.* »

PONTAS,

C A S O 44.°

Teodato vendette a Pamelio un podere di 25 campi per 2000 lire, sebbene ne valesse di più, con patto di poterlo ricuperare entro tre anni, dando a Pamelio 2200 lire. Domandasi se questo contratto di Vendita sia vizioso.

Questo contratto è usurario, e lo si scorge da ciò che il prezzo di Vendita è inferiore d' assai al prezzo reale del possedimento, ed inoltre dalle 200 lire di più che dar doveva per la ricupera.

Tale è la decisione di S. Raimondo da Pennafort, *lib. 2 Summ., tit. 7, §. 6*: « *Ex hoc intelliges, dice il Santo, nisi in fraudem usurarum sit facta talis Venditio: quod praesumitur ex his conjecturis; scilicet ex ea quod modicum est pretium respectu valoris rei. Item ex eo quod aliquid persolvitur ultra summam receptum.* »

S. RAIMONDO.

C A S O 45.°

Un uomo ricco conserva nei suoi granai di campagna gran copia di frumento ed altro grano inferiore, espressamente a questo fine di venderlo in tempo d' inverno ai contadini bisognosi di pane: e lo vende poscia con patto che i compratori tenuti siano a pagarglielo a quel prezzo che in tutto quell' anno sarà stato il maggiore. Addimandasi se questo contratto sia lecito e giusto.

Rispondo che no. La ragione è, perchè il venditore, di cui si tratta, non ha nè può avere verun diritto di patteggiare e volere il prezzo massimo a cui è asceso il grano in tutto il decorso dell' anno fino alla nuova raccolta; e patteggiando di tal prezzo col misero contadino bisognoso di pane nella rigida stagione del verno, si prevale unicamente a proprio vantaggio della di lui necessità. Pecca egli, in ciò facendo, contro la giustizia e la carità, ed è insieme ingiusto

e crudele. Pecca contro la giustizia, perchè la giustizia commutativa, che ha luogo e deve conservarsi in tutti i contratti onerosi, ricerca l'uguaglianza di una cosa all'altra, o, come dicono i teologi, *rei ad rem*, e quindi altresì fra i contraenti uguaglianza di condizione, di pesi e di vantaggi, di speranza e di pericolo; ma questa uguaglianza manca onninamente nel proposto contratto. Imperciocchè l'uguaglianza allora avrebbe luogo, se il contadino comprasse il grano in tempo d'inverno al prezzo in tal tempo o tassato o corrente, e sarebbe in tal caso uguale la condizione del venditore e del compratore; ma, dovendolo comprare a quel prezzo massimo, a cui giungerà tutto l'anno fino alla nuova mietitura, è cosa troppo chiara che la condizione del compratore e del venditore non è più uguale, ma è di quest'ultimo più vantaggiosa, e assai migliore; poichè il venditore è certo di non poter in quell'anno venderlo a più caro prezzo; ma, all'opposto, il misero compratore non ha veruna speranza di poterlo comprare a prezzo minore. Ecco che tutto il vantaggio è certissimo vantaggio e dal canto del venditore, e tutto lo scapito, il danno ed il gravamento dalla parte del compratore; e quindi tolta di mezzo la necessaria uguaglianza.

Pecca poi anche contro la carità, perchè si prevale crudelmente dell'altrui bisogno a proprio vantaggio. Il misero contadino, che nella rigida stagione ha bisogno di pane, nè ha soldo contante, onde comprarlo al prezzo in allora corrente, è costretto dalla necessità ad accomodarsi a qualunque più dura condizione, onde avere con che mantenere sè stesso e la propria famiglia. E non sarà ella una cosa contraria manifestamente alla carità, anzi una crudeltà il prevalersi di questa sua necessità col prescrivergli le condizioni più dure e più ingiuste?

Se voleva adunque il nostro ricco signore fare col contadino un contratto lecito e giusto, doveva con esso patteggiare che gli dovesse pagare il grano al prezzo medio fra il supremo ed infimo entro quell'anno praticati; imperciocchè, così facendo, uguale sarebbe stata la condizione del compratore e del venditore. È cosa chiara che il contratto fatto in tal guisa sarebbe giusto, purchè si computino e si detraggano le spese, cui forse avrebbe dovuto fare il

padrone nel conservare il suo grano fino a quel tempo, come pure il decrescimento ed i pericoli, ai quali sarebbe stato il grano medesimo in quell' intervallo di tempo sottoposto. SCARPAZZA.

C A S O 46."

Volendo Pietro comprare da Francesco dieci moggia di frumento, convennero il patto con un zecchino al moggio; il quale gli promise di venir prenderlo entro il giro di otto giorni. Ma essendo state esibite in questo frattempo a Pietro altrettante moggia di frumento a minor prezzo e d' ugual bontà, lasciò passar oltre gli otto giorni senza ritornar al granaio di Francesco, il quale incontrandolo per istrada lo avvertì di mantenere la parola data; e Pietro gli promise che entro altrettanti giorni verrebbe a prenderlo, sperando di ritrovare alcun altro che lo prendesse in luogo suo. Fratanto insorge un fiero temporale, cadde un fulmine nel granaio di Francesco, che consumò quelle dieci moggia che già vendute avea a Pietro. Domandasi se Pietro sia in obbligo di esborsare il prezzo del frumento a Francesco.

Rispondo che sì. La ragione è, perchè, sebbene in quelle cose che vendonsi a peso, a misura, a numero, come frumento, vino, olio, ec., quantunque siasi convenuto un dato prezzo per ogni misura, non abbiasi altramente ad avere la Vendita per perfetta e compiuta, se la cosa non sia misurata, perchè la Vendita sembra farsi con questa implicita condizione, se il venditore me ne misurerà tante maggia, ec., secondo la leg. 35, §. 6, ff. de contr. empt., e quindi frattanto, e prima il pericolo sia a peso del solo venditore, a tenore della leg. 1, ff. de peric. et com. rei vend.; tuttavia, se è stato siffatto il giorno in cui la merce debba misurarsi, ed il compratore differisca di comparire oltre il tempo stabilito, e ammonito differisca pur anco, in tal caso, il pericolo passa nel compratore; e quindi, venendo a perire tutto il mucchio di frumento, da cui dovevano misurarsene per lui tante moggia, è tenuto il compratore a pagarne il prezzo, come raccogliasi manifestamente dalla leg. 2, ff. de peric. et com. rei vend.; e sì ancora dalle leg. 5 e 17. SCARPAZZA.

C A S O 47.

Feliciano, affine di avvantaggiarsi nella vendita del suo vino, che è di buona qualità, vi mescolò dell' acqua, in quella moderata quantità, che non rese il vino inferiore a quello che dagli altri comunemente si vendeva; e quindi lo vendette al prezzo medesimo al quale gli altri lo vendevano. Domandasi se poteva lecitamente farlo.

Rispondo che il nostro Feliciano pecca contro, la giustizia. La ragione è, dice il P. Antoine, perchè il vino mescolato coll' acqua vale meno che il vino puro; ed è cosa troppo chiaramente ingiusta il vendere acqua in qualsivoglia quantità al prezzo del vino. Di questa opinione sono pure S. Antonino, 2 p., tit. 1, c. 17, il Rebello, il Tamburino con altri molti citati dallo stesso P. Antoine.

Non mancano autori, i quali sono di sentimento contrario; ma questi pure tante e tali condizioni richieggono, affinchè siffatta Vendita sia immune da colpa e da ingiustizia, che quasi mai, anche secondo la loro comune sentenza, si darà il caso che in pratica sia tale.

Richieggono primamente che il venditore sappia di certo che il suo vino è più robusto, forte e generoso di tutto quello si vende in quel paese, non solo per la miglior qualità del terreno da cui è prodotto. ma altresì per la miglior diligenza da lui usata nello sciogliere e coltivare le viti. 2.° Che non isperi di potere coll' accrescimento del prezzo risarcirsi e compensarsi di questa maggior sua diligenza; o spesa, perchè o niuno gli presterà fede, o non troverà compratori, che vogliano perciò pagarlo a prezzo maggiore. 3.° Che non sappia o non si accorga che il compratore vuol comprare il suo vino appunto, perchè gli è noto che è migliore di quello comunemente si vende; altrimenti tradirebbe il compratore, ed ingannandolo si abuserebbe della sua buona fede. 4.° Che abbia messo acqua nel vino in quella sola e precisa quantità che era necessaria a rendergli il compenso corrispondente alla sua diligenza, ed alla maggior bontà del suo vino. 5.° Che sappia di certo per isperienza che questa mistura di acqua non pregiudica il vino, anche quanto alla sua durata


e conservazione. Finalmente, che, vendendo il suo vino in questa maniera, sia sicuro di non apportare verun pregiudizio agli altri venditori, i quali, procedendo con buona fede, forse non troveranno facilmente chi compri il loro vino puro a prezzo uguale per essere in minore estimazione dell' altro, che è di miglior terreno e meglio coltivato. Poste tutte queste condizioni, insegnano i predetti autori che il venditore del vino mescolato coll' acqua nè pecca, nè è tenuto a veruna restituzione, specialmente se è certo che il compratore non lo rivenderà a maggior prezzo, per la opinione di maggior bontà che gode tal sorta di vino.

Ma ognuno ben vede quanto difficile siasi, che in pratica si avverino tutte le assegnate da loro stessi prescritte condizioni; quindi io sono d' opinione che niun confessore debba in pratica appigliarsi a questa sentenza; perchè sono persuaso della prima verità; e perchè posto che fosse vera speculativamente questa seconda, è però sempre in pratica troppo pericolosa, tanto per la difficoltà del pratico adempimento di tutte le assegnate condizioni, quanto altresì per non dar adito ed aprire la strada agl' inganni ed alle frodi. Tanto è ciò vero, che gli stessi difensori di tal sentenza confessano non doversi ciò permettere facilmente da que' confessori che ne venissero interrogati: « *Prudentes tamen confessarii, dice uno di essi, debent advertere, non esse hoc consilium poenitentibus, tam facile permittendum, ne dolis ac fraudibus aditum aperiant, sed solum benigne excusandos, qui bona fide peregerunt.* »

SCARPAZZA.

Vedi altri casi alle voci *COMPRI*, *USURA*, ec.

VENDITORE



Da quanto si dice nella teoria della Vendita si scorge chiaramente che cosa sia il Venditore, e quali i doveri suoi, quindi, per non prolungare inutilmente la materia, passeremo a dire un nonnulla intorno alla pratica.

CASO 1.°

Teogene comperò da Fiorenzo un cavallo per 200 lire, la convenzione di contratto fu fatta solamente a voce, ed i patti furono, che Teogene esborserebbe il danaro del cavallo entro otto giorni, che intanto poteva ritenere a suo piacimento. Dopo due giorni infatti venne a prendere il cavallo, ma il cavallo morì per morbo naturale e senza colpa alcuna di Fiorenzo. Domandasi se in coscienza sia obbligato di pagare le 200 lire di cui era convenuto con Fiorenzo Venditore.

Tutta la difficoltà del caso consiste nel conoscere in qual tempo precisamente il contratto di comprita e vendita divenga perfetto; imperocchè dal punto che fu stipulato perfettamente il contratto, il dominio della cosa venduta passa dal Venditore al compratore. Ma egli è certo che il dominio della cosa venduta passa dal venditore al compratore subito che fu convenuto del prezzo, secondo il dire di Giustiniano: « *Cum autem emptio et venditio contracta sit, quod efficit dicimus simul atque de pretio convenerit, cum sine scriptura res agitur; periculum rei venditae statim ad emptorem pertinet; tametsi ea res adhuc emptori tradita non sit.* » « *Nec enim licet, come dice la legge Non idcirco 12, eod. tit. de Contract. empt. et vendit., lib. 4, tit. 38, in continenti facta poenitentiae contestatio, consensu finita rescindit.* » Donde ne segue che, essendo perito il cavallo senza colpa alcuna di Fiorenzo, tutto il danno deve ricadere in Teogene, sebbene ancora non ne abbia esborsato il prezzo,

CASO 2.°

Tetradio, comperati da Raimondo 10 quintali di vino, stabilì il prezzo di 100 lire al quintale, facendo una obbligazione con cui il Venditore si assoggettava di tenere il vino sino al primo giorno del mese di luglio, nel quale Tetradio doveva recarsi a ricevere il vino, esborsando il danaro convenuto. Avvenne 1.° Che Tetradio, non potendo esborsare il danaro al tempo convenuto, Raimondo fu costretto di tenere il vino più a lungo. 2.° Che il vino in sul fornire di luglio,

per l'eccessivo caldo, andò guasto, per cui diminuì del prezzo, con cui era stato comperato da Tetradio. Domandasi adunque se il Venditore Raimondo deve sentirne il danno.

Il danno non deve ricadere in questo caso sopra del Venditore, ma sopra il compratore; secondo il dire della legge *Si vinum 1, ff. de periculo et commodo rei vendit., init. lib. 18 in 6*: « *Si vinum venditum acuerit, vel quod aliud vitii sustinuerit, emptoris erit damnum.* »

La ragione di questa decisione si è, perchè: « *Post perfectam venditionem omne commodum et incommodum, quod rei venditae contingit, ad emptorem pertinet,* » come dice l'altra legge *Post perfectum 1, eod. tit. de pericul. et comm. rei venditae, lib. 4, tit. 48*, cui concordano ancora le leggi *Id. quod 7, ff. eod.* ed altre molte. Ma poichè « *emptio et venditio, come dice l'imperatore Giustiniano, nel l. 5 Instit., tit. 24, §. 1 de emptione et vendit., contrahitur, simul atque convenerit de pretio; quamvis nondum pretium numeratum sit.* » Perciò il Venditore Raimondo, che aveva convenuto del prezzo col compratore Tetradio, aveva fatto in modo che la vendita era perfetta; per cui, sebbene il vino non fosse stato ancora consegnato a Tetradio, pure egli, che pel contratto ne era divenuto il proprietario, doveva parimenti sentire il danno avvenuto per la diminuzione del prezzo che il vino venduto soffrì, dicendo l'imperatore Giustiniano al luogo citato: « *Periculum rei venditae statim ad emptorem pertinet, tametsi adhuc ea res emptori tradita non sit.* »

PONTAS.

C A S O 5.

Albino ha due diamanti, uno dei quali vendette a Lorenzo per 500 lire, il quale però, senza stabilire qual dei due scegliesse, si obbligò di farne entro quindici giorni la scelta. Avvenne intanto che Albino fu dai ladri derubato dei due diamanti; perciò si domanda in chi deve cadere il danno avvenuto per la perdita di quello che era stato venduto a Lorenzo. Alcuni sostengono che il Venditore Albino non deve sentirne il danno, che successe per un caso puramente fortuito, non potendo egli rispondere della violenza che gli viene praticata. Domandasi se la cosa sia tale quale viene creduta.

Quando una delle due cose è venduta, e dopo la vendita fatta puramente e semplicemente perisse, il compratore è in obbligo di esborsare il prezzo convenuto, sebbene sia andata perduta quella che doveva prendere. La ragione si è, perchè senza questo patto il Venditore avrebbe potuto smerciare o l'una o l'altra. «*Si emptio ita facta fuerit, dice la leg. Si in emptione 34, §. 6, de contrahenda emptione et vendit., lib. 28, tit. 1. Esto mihi emptor Stichus aut Pamphilus; in potestate est Venditoris, quem velit dare, sicut in stipulationibus. Sed uno mortuo, qui superest, dandus est: et ideo prioris periculum ad Venditorem, posterioris ad emptorem respicit. Sed et si pariter decesserunt, pretium debetur; unus enim utique periculo emptoris vixit. Idem dicendum est etiam, si emptoris fuit arbitrium, quem vellet habere.*» Adunque si può dire in questo caso che il Venditore Albino non deve sentire il danno accagionato dal furto, ma Lorenzo essere obbligato ad esborsare il prezzo convenuto delle 500 lire, sendo periti i diamanti senza colpa alcuna del venditore, ma unicamente per la violenza usata dai ladroni.

PONTAS.

C A S O 4.^o

Telemaco vendette a Teotimo una casa per 16000 lire, che si obbligò di pagar entro un anno, quando, dopo sei mesi, tutti i suoi beni furono occupati dai creditori, e molti di quelli che hanno sopra questi fondi delle vecchie ipoteche sostengono che devono essere preferiti a Telemaco, il quale, se ha sopra di che vantar credito, deve ipotecare i beni di Teotimo che rimangono dopo le loro iscrizioni. Per la qual cosa Telemaco muove lite a quei creditori, sostenendo che egli deve essere anteposto nel pagamento delle 16000 lire. Domandasi se sia legittima la lite mossa contro i creditori.

Legittimo è il litigio che Telemaco muove contro i creditori di Teotimo che vantano delle vecchie iscrizioni. Imperciocchè quegli che non ricevette il prezzo di una cosa venduta deve essere preferito nel pagamento agli altri creditori del compratore. Così abbiamo da queste parole della *leg. Haered. 22, fin. de haered. vel actione vendita, l. 18, tit. 4, et leg. Quod si 51, §. 8, ff. de aedilitio edict., etc., lib. 23, tit. 1*, in cui si trova: «*Haereditatis venditae pretium pro parte*

Vol. XX.

82

accepi; *reliquum emptore non solvente quaesitum est an corpora haereditaria pignoris nomine teneantur? Respondit nihil proponi cur non teneantur. Quod vendidi, non aliter sit accipientis, dice la leg. Quod vendidi 19, ff. de contrahend. empt., etc., et leg. Ut res 53, ib., l. 18, tit. 1, §. 41, quam si aut pretium nobis solutum sit, aut satis eo nomine factum.* » Ciò fu pure confermato dall' imperator Giustiniano, §. 41, *Instit. de rerum division., lib. 2, tit. 1.*

PONTAS.

Vedi altri casi alle voci DANNI ED INTERESSI, RESTITUZIONE, VENDITA.

V E R I T À

La Verità non andò mai disgiunta dall' odio o dall' invidia ; ma se per l' una parte molti furono quelli che imbrandirono le armi contro di lei, non ne mancarono parimenti in buon numero che le prendessero per difenderla. L' Angelico Dottore distingue una triplice Verità, cioè Verità di vita, di dottrina, di giustizia, 2, 2, q. 43, art. 7, ad 3: « *In Veritate vitae, doctrinae et justitiae, non solum comprehenditur id quod est necessitate salutis, sed etiam id per quod perfectius pervenitur ad salutem.* »

La Verità della vita nella conformazione delle umane azioni alla divina legge, nella rettitudine delle opere di pietà e di virtù massimamente risplende. La Verità di dottrina è sita in ciò che l' intelletto riguarda e versa intorno agli arcani della fede, ai precetti ed ai consigli che riguardano i costumi. La Verità di giustizia rivolge le sue mire verso il prossimo, dirige la umana società e richiama le leggi sulle basi del diritto e della equità. Ciò posto, l' Angelico insegna che non devesi mai abbandonare la verità per timore di dare lo scandalo. « *Scandalum activum numquam est sine peccato facientis. Nulla autem de causa debet aliquis inclinari ad peccandum: unde debet potius praetermittere, quam scandalum activum facere: neque unquam propter scandalum activum vitandum potest dimitti Veritas: quia quicumque*

Veritatem sequitur, non scandalizat active (cum scandalum activum sit dictum, vel factum minus rectum). Unde cum quaeritur, utrum Veritas sit dimittenda propter scandalum, non intelligitur quaestio de scandalo activo, sed de passivo, quod interdum est sine peccato facientis illud unde occasio scandali sumitur; quamvis numquam sit sine peccato ejus qui scandalizatur. Et ideo; cum quaeritur, quid sit dimittendum propter scandalum passivum, nihil est aliud quaerere, quam quid homo dimittere debeat, ne alius peccet. Cum autem homo ex ordine charitatis se plusquam proximum in spiritualibus diligere teneatur; nullo modo aliquis peccare debet, ut peccatum alterius vivet. Quicumque autem relinquit Veritatem peccat. »

S. TOMMASO.

C A S O 1.º

Atenagora, trattando nelle lezioni scolastiche della Verità, domanda al suo professore se alle volte sia lecito lasciare la Verità della vita per evitare uno scandalo passivo. Domandasi che cosa deve questo professore rispondere ad Atenagora.

Alla Verità della vita appartengono, come abbiamo detto, le opere prescritte dalla legge divina. Duplice è la legge: altra negativa, altra positiva. Non mai lice violare un qualche precetto del diritto naturale negativo per evitare lo scandalo. Poichè tali precetti obbligano *semper et pro semper* in ogni luogo, tempo e circostanze, senza eccezione di condizione alcuna di persone. Per la qual cosa non è mai lecito mentire, fornicare, perseguitar l'innocente, uccidere, ed altri misfatti commettere, che fanno onta alla umana società, per evitare lo scandalo. I precetti del diritto affermativo, non obbligando *pro semper* in tutte le circostanze, si possono alle volte omettere per evitare lo scandalo. Per questa ragione non sono obbligato ad adempiere il precetto della correzione fraterna, quando preveggo che da questa correzione il corretto diverrebbe peggiore, poichè, in questo, caso, il precetto non è obbligativo. L'Angelico ci oppone, che almeno si può commettere un peccato veniale affinchè il prossimo non ne riceva grave scandalo. Quindi a questa obbiezione risponde: « *Dicendum quod homo peccatum veniale committere, ne alius peccet mor-*

taliter, non tenetur, nec bene facit committendo: quia ad vitandum aliquod peccatum non inclinamur principaliter ex damno proprio (quia hoc esset desistere a peccato timore poenae), sed inclinamur, ne Deum offendamus, cujus offensa est etiam veniale peccatum, quae non ita magna sicut mortale. Nullus autem debet Deum offendere parum, ne alius offendat multum. Quia homo debet in infinitum plus diligere Deum quam proximum. Et ideo nullus debet facere peccatum veniale ad evitandum scandalum; dommodo actus ejus ex tali causa factum, peccatum veniale remaneat. Est enim oppositio in adjecto, si dicatur quod aliquis debet peccare, aut bene facit peccando. Contingit tamen aliquem actum ex tali causa factum non esse peccatum veniale sicut dicere verbum otiosum; jam enim non esset otiosum, cum non carerent causa piae utilitatis.»

S. TOMMASO.

C A S O 2.º

Insiste ancora Atenagora nelle sue domande, e ricerca se le opere spirituali, che non sono necessarie per la eterna salute, si possano omettere lecitamente per evitare lo scandalo. Qual cosa il professore risponderà?

Duplicè è lo scandalo, come abbiamo detto a suo luogo, farisaico, cioè, e dei pusilli. Quello nasce da malizia, questo da debolezza. Siccome adunque le opere necessarie alla salute non si devono mai omettere per qualunque sorta di scandalo; così quelle, senza cui possiamo ottenere la eterna salute, si possono alle volte occultare o differire, per declinare lo scandalo dei deboli, affinché questi sieno ricondotti al dovere col mezzo della istruzione. Che se, dopo aver decifrati gli errori dal loro intelletto, vogliono ancora persistere nella ignoranza, allora il loro scandalo si tramuta in farisaico, per cui deve essere disprezzato. Tuttavia devesi avere riguardo alla condizione delle persone con cui si ha di che fare prima di decidere se la loro ignoranza sia nocevole, e lo scandalo farisaico. Imperciocchè vi sono alcuni di considerevole criterio, i quali con tanta tenacità aderiscono ad una pregiudicata opinione, da anteporre alla ragione l'uso stesso, la consuetudine, e le altre idee ricolme di pregiudizii. Per la qual cosa in questo caso havvi necessità di carità e di pazienza, finchè si

possa giudicare che la loro ignoranza proviene unicamente da infermità. Tutto cioè è insegnato dall'Angelico, 2, 2, *quaest.* 42, art. 7: « *Quae sunt de necessitate salutis, praetermitti non debent propter scandalum vitandum. In his autem spiritualibus bonis, quae non sunt de necessitate salutis, videtur distinguendum. Quia scandalum, quod ex eo oritur, quandoque ex malitia procedit, cum scilicet aliqui volunt impedire hujusmodi spiritualia bona, scandala concitando; et hoc est scandalum Pharisaeorum qui de doctrina Domini scandalizabantur; quod esset contemnendum Dominus docet, Matth. 15. Quandoque vero scandalum procedit ex infirmitate, vel ignorantia; et hujusmodi scandalum est pusillorum: propter quod sunt spiritualia bona vel occultanda, vel etiam interdum differenda, ubi periculum non imminet, quousque reddita ratione, hujusmodi scandalum cesset. Si autem post redditam rationem hujusmodi scandalum daret, jam videtur ex malitia esse. Et sic propter ipsum non sunt hujusmodi spiritualia opera dimittenda.* »

Di simil guisa l'Angelico, in 4 *distinct.* 38, *quaest.* 2, art. 4, dove rende la ragione, per la quale lo scandalo farisaico è meritevole di disprezzo. Imperocchè, se per questo scandalo si dovessero tralasciare i consigli e le opere spirituali, rimarrebbe campo agli empìi per isconvolgere ogni cosa, ed impedire la perfezione coi loro delitti. « *Sic ergo, dice, distinguendum est, in scandalo passivo: quia quandoque oritur ex malitia odientium Veritatem, qui turbantur, et alias turbant, propter opera lucis, quasi filii tenebrarum; et hoc est scandalum Pharisaeorum, ut Bernardus dicit: et propter hoc scandalum passivum nullo modo consilia sunt dimittenda: quia sic iniquis daretur locus impediendi opera perfectionis cum vellent. Unde Dominus dixit Pharisaeis, qui de malitia scandalizabantur ex factis et dictis ejus: Sinite illos: caeci sunt, et duces caecorum. Quandoque autem oritur ex ignorantia, vel infirmitate, et hoc dicitur, secundum Bernardum, scandalum pusillorum, qui non cognoscunt Veritatem, et propter hoc de operibus Veritatis turbantur. Et hoc scandalum cavet Dominus, Matth. 17, ubi dicit Petro: Ut autem non scandalizemus eos, etc., ut cavere docuit, Matth. 18. Unde propter tale scandalum passivum consilia sunt ad tempus intermittenda: quia homo plus sibi quam proximis in spiritualibus providere debet: et ignorantia si diu duret, in malitiam per obstinationem commutatur. Tamen*

attendenda est quantitas scandali, et boni, quod contingit ex consilio servato: et secundum hoc aliquando consilia sunt praetermittenda propter scandalum pusillorum, vel scandalum contemnendum propter consilia. »

S. TOMMASO.

C A S O 3."

Ottone contende con Paolo potersi tacere la Verità di dottrina perchè non ne insorga lo scandalo; Paolo nega la cosa. Domandasi quale di queste due opinioni abbracciar convenga.

Distingue l'Angelico l'atto dell'insegnante dalla cosa insegnata. Gli atti dell'insegnante appartengono alla Verità della vita, le cose che vengono manifestate alla Verità della dottrina. La dottrina è una elemosina spirituale: gli atti, coi quali vien fatta, appartengono alla misericordia ed alla carità. E siccome la elemosina corporale alle volte si può differire per evitare lo scandalo, così avviene anche della spirituale. La verità della dottrina allora viene ommessa illecitamente, quando dal silenzio ne deriva del danno. Tutto ciò viene spiegato dall'Angelico, in 4, distinct. 58, quaest. 2, art. 5, quaest. 1: « *Duo sunt consideranda, actus scilicet docentis, et res quae docetur. Actus autem docentis pertinet ad Veritatem vitae, sicut et alius actus misericordiae: quia doctrina est elemosyna spiritualis, ut supra, dist. 15, dictum est: unde de ea idem est iudicium ac de aliis actibus misericordiae, de quibus post dicetur, quod aliquando propter scandalum differri possunt. Sed res ipsa quae docetur est quae pertinet ad Veritatem doctrinae: nec Veritas doctrinae praetermittitur, quando aliqua res vera tacetur; sed quando illius Veritati praeiudicium generatur, sive ex taciturnitate aliquorum: et sic propter nullum scandalum est Veritas doctrinae relinquenda. Ecce magistra Veritas, ne in quorundam cordibus gigneretur scandalum, quod non debuit tributum dedit. Et rursus, quia generari scandalum in quorundam cordibus propter Veritatem vidit, in suo eos scandalo remanere permisit. Ex qua re nobis considerandum est, quia in quantum sine peccato possumus, vitare proximorum scandalum debemus. Si autem de Veritate scandalum sumitur, utilius nasci permittitur scandalum quam quod Veritas relinquatur. »*

Questa è adunque la soluzione della proposta questione. La Verità della dottrina devesi predicare, dalle lasse opinioni e dalla pravit  dei costumi e degli abusi ne proviene del danno. Allora urge il precetto di confessare la Verit , e della elemosina spirituale. Peccano i ricchi se non soccorrono ai poveri oppressi da grave calamit . Pi  gravemente peccano i confessori, i concionatori, i teologi che, presi da un vano timore, od allettati dall' aura del volgo, che li decanta, od occultano la Verit  nel cuore, o la accomodano con bellezze oratorie ed ornamenti al gusto del secolo. Per la qual cosa il celeberrimo S. Carlo Borromeo cos  scriveva. « *Publicorum peccatorum illecebras quas homines depravatae consuetudinis errore decepti pro nihilo putant, concionator perpetuo deprehendat, atque in summum odium adducere contendat. Spectacula, ludos, ludricasque res id generis quae ab ethnicorum moribus originem ducunt, disciplinaeque christianae adversantur, perpetuo detestabitur, execrabitur: choreas, saltationes ac tripudia, quibus mortiferae cupiditates excitantur, de suggestu saepe graviter reprehendet, atque insectabitur: scenicas, personatasque actiones, omnem in muliebri vestitu luxum, caudatas vestes, superbum ornatum, deformem illam ornandi capitis speciem, muliebres fucos ac pigmenta, ceteraque adeo ad libidinis incitamentum foede excogitatam omni persuasionum vi, et argumentorum quasi telis oppugnabit. Effusam etiam virorum impensam, et omnem intemperantiam omni studio coarguet. Servorum quorum opera nulla est neque domi, neque foris, multitudinem inutilem ac desidem, supervacaneam dissuadebit. Epulas illas sumptuosas, et commensationes immoderatas a frugalitate christiana alienas, omnis intemperantiae, impudicitiae, libidinis, aliorumque vitiorum illecebras arguet, increpabit, atque plane dissuadebit. Omnem aleam, omnemque ejus generis ludum, unde jurgiis, furto, maledictis ac aliis malis maleficiisque quasi fores aperiuntur, graviter objurgabit, atque exagitabit. Eorum peccatum exagitabit, insectabitur, qui aedes suas, quasi ludum aleatorum, exponunt. Multorum otiosam vitam, ac voluptaria ita facile peccatis exposita reprehendet quam saepissime.* »

Non neghiamo per  esservi necessit  di usar prudenza e destrezza in simili casi, ed alle volte anche doversi ommettere alcune pratiche o troppo severe o superiori alla capacit  degli uomini, o

per altre circostanze di luogo e di tempo. Di ciò ne abbiamo l' esempio di Gesù Cristo, appo S. Giovanni, c. 16, ove dice: « *Adhuc multa habeo vobis dicere, sed non potestis portare modo.* » Ma ordinariamente gli uomini non hanno bisogno di questo consiglio, perciocchè, mentre sono inclinati ad occultar quelle cose che loro possono suscitare contro l' odio o l' invidia, facilmente cadono nell' altro eccesso di parlare uniformemente al sentire del mondo. Per la qual cosa assai di rado i profeti ed i Padri inveiscono contro i sacerdoti, per essere troppo aperti ed imprudenti nell' appalesare la Verità, mentre invece tutto giorno li rimbrottano, perchè con facilità si accomodano alla maniera del secolo, ed occultino i divini precetti per amore di acquistar gloria, o li travisino, ingannando così il popolo del Signore. Ecco infatti come sopra ciò si esprime S. Gregorio Magno: « *Saepe namque rectores improvidi humanam amittere gratiam formidantes loqui libere pertimescunt, et juxta Veritatis vocem nequaquam jam gregis custodiae, pastorum studio, sed mercenariorum vice, deserviunt. Quia veniente lupo fugiunt, dum se sub silentio abscondunt. Hinc namque eos per prophetam Dominus increpat, dicens: Canes muti non valentes latrare Hinc rursus delinquenti populo dicitur: Prophetae tui viderunt tibi falsa, et stulta, nec aperuerunt iniquitatem tuam, ut te ad poenitentiam provocarent. Prophetae quippe in sacro eloquio nonnumquam doctores vocantur, qui dum fugitiva esse praesentia indicant, quae sunt ventura manifestant. Quos divinus sermo falsa videre coarguit: quia dum corripere culpas metuunt, in causam delinquentibus promissa securitate blandiuntur; qui iniquitatem peccantium nequaquam aperiunt, quia ab increpationis voce conticescunt. Clavis quippe apertionis est sermo correptionis! quia inculpatio culpam detegit, quam saepe nescit ipse etiam qui perpetravit. Hinc Paulus ait: Ut potens sic exhortari in doctrina sana, et eos qui contradicunt, arguere. Hinc per Malachiam dicitur: Labia sacerdotis custodiunt scientiam, et legem requirent ex ore ejus, quia Angelus Domini exercituum est. Hinc per Isaiam Dominus admonet dicens: Clama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem tuam. Praeconi quippe officium suscipit quisquis ad sacerdotium accedit; ut ante adventum judicis qui terribiliter sequitur, ipse scilicet clamando gradiatur. Sacerdos ergo, si praedicationis est nescius, quam clamoris vocem daturus est praeco mutus? Hinc*

istituiteda Gesù Cristo, come dimostra l'uso costante degli Apostoli e di tutte le genti nella consacrazione dei Vescovi. Non vi è nella Chiesa alcun monumento che dimostri il contrario; ma anzi vien tal sentenza confermata dal costante non interrotto costume di ordinare in tal guisa i Vescovi.

Questa sensibile cerimonia, lungi da ogni questione, per testimonianza dell'apostolo S. Paolo, conferisce la grazia santificante: « *Noli negligere*, dice egli nella sua prima a Timoteo *ad Timoth., in cap. 4, gratiam quae est in te, quae data est tibi cum impositione manuum presbyterii.* » E nella seconda diretta al medesimo, *cap. 1: « Admoneo te, ut resuscites gratiam Dei, quae est in te per impositionem manuum mearum.* » Le quali testimonianze dal Grisostomo e da Teofilatto e da molti altri Padri, si riferiscono alla imposizione delle mani, che usò Paolo nella episcopale ordinazione di Timoteo; dunque l'episcopato conferisce la grazia santificante, dunque è Ordine e sacramento dal presbiterato distinto.

Il medesimo Tridentino Concilio sembra che confermi simile proposizione, in guisa che è cosa pericolosa, attesta Reiffenstuel, *lib. 1 Decretal., tit. 41, num. 26*, l'attenersi alla sentenza contraria. Egli di fatti connumera tutti gli ordini distintamente con queste precise parole: « *Docet insuper sancta Synodus in ordinatione Episcoporum, sacerdotum et ceterorum ordinum*, ec., Tridentino, *sess. 23, cap. 4*. Ma per queste espressioni viene l'episcopato disgiunto dal presbiterato; dunque è questo un ordine dal medesimo separato e distinto. Nel canone 6 della citata sessione si definisce essere l'ordinazione vero e proprio sacramento istituito da Gesù Cristo; ma per sacra ordinazione intender si deve quella di cui il medesimo Concilio fece menzione singolare, (*in cap. Deinde 4*), cioè l'episcopato, il presbiterato e gli altri ordini; dunque ne deduce il Fagnano (*loc. cit., num. 47 e 48*) essere l'episcopato dal presbiterato distinto; il che asserisce constare per tradizione divina.

Per l'ordine episcopale, propriamente considerato, si conferisce la speciale spiritual potestà di confermare i cristiani, cioè di perfezionarli con conferir loro il sacramento della cresima, e di ordinare i sacerdoti ed i diaconi, ec. Ma tal potestà conferita non viene per

mezzo del presbiterato, e nemmeno toglier si può dal sommo Pontefice ai Vescovi, perchè l'ordinazione episcopale, come quella che imprime il carattere, è indelebile. Che ciò sia il vero, rilevasi dai sacri canoni, e primieramente dal *cap. Requisivit 1, de ordinatis ab Episcopo, qui renuntiavit Episcopatus*, ove dichiarasi, che gli ordinati scientemente dal Vescovo che ha rinunciato al luogo ed alla dignità, ricevono validamente l'ordine, quantunque lecitamente non possano esercitarlo; il che non sarebbe, se il carattere indelebile non si ritrovasse nel Vescovo. Inoltre nel Concilio Cartaginense IV, ove prescrivasi il rito da osservarsi nel conferir ciascun ordine, cominciasi dall'episcopato, *cap. Episcopus cum ordinatur 7, cap. Presbyter cum ordinatur 11*, e i seguenti. I quali testi parlano sicuramente degli ordini conferenti il sacramento; dunque includono ancora l'ordine dell'episcopato, mentre, in diversa maniera, avrebbe prescritto il rito degli Arcivescovi, dei primati, dei patriarchi, come nota Fagnano, *loc. cit., num. 43*. Oltre di che, combinano concordemente i canoni, *cap. Cleros 1, dist. 21, cap. Perlectis 1, dist. 25, cap. Omnium sacerdotum, 1, dist. 31, cap. Quia sanctitas 15, dist. 50, cap. illud. 1, dist. 77*, ed altri, che, per non prolungarmi di troppo, io tralascio.

Varie obiezioni si fanno dagli avversarii. Primieramente, si dice essere l'episcopato soltanto una estension del carattere impresso nel presbiterato, *ad altiora munia*. Secondo, che per ogni ordine si conferisce la podestà sul corpo vero di Cristo, distinguendosi gli ordini per diverse podestà e ministeri risguardanti il sacramento ed il sacrificio eucaristico; ma per l'episcopato non si conferisce alcuna speciale e distinta potestà sul vero corpo e sangue di Cristo, non avendo in questo il Vescovo niente di più di un semplice sacerdote; dunque, concludono essi, l'episcopato non è ordine propriamente detto e adeguatamente distinto dall'ordine del presbiterato. Terzo, finalmente, che se l'episcopato annoverar si dovesse fra gli ordini, non più sarebbero sette, ma otto, il che repugna alle inappellabili decisioni del Tridentino.

A tali obiezioni agevolmente rispondesi, mercecchè primieramente, per estendere il carattere, un' eguale efficacia ricercasi che per imprimerne un nuovo; ma, non essendovi alcuna ragione che impe-

disca tal nuova impression di carattere nell' episcopato, dunque questa opposizione è spogliata di ogni vigore. L' episcopato è vero ordine sacramentale realmente ed adeguatamente dal prebiterato distinto. *Hostiensis, cap. Cum contingat, 6, de aetate et qualitate; Andreas Butrius, Card. Anchar., Abbas, et ceteri omnes canonistae; Glossa, in proem. sexti Decret. verb. Episc.; Glossa, unic. cap. Sollicitudo; Glossa, in Clementina In plerisque verb. Aliquid de electione prae-positus, cap. Cleros 1, dist. 21, n. 9; Fagnanus, cap. Requisivit 1, de ordinatis ab Episcopo, et ibi canonistae communiter.* Non è considerabile la seconda, poichè l' episcopato ha (*mediate saltem*) una speciale e distinta potestà sul corpo reale di Cristo, in quanto che costituisce legittimi sacerdoti ministri dell' Eucaristia. Se il diaconato è ordine perchè contiene la potestà di servire immediatamente al sacerdote, per qual ragione ordine non sarà l' episcopato, che racchiude la potestà di ordinare i sacerdoti medesimi, unitamente all' altra eminente e distinta di esercitare il semplice sacerdote? dunque l' episcopato è dal presbiterato distinto.

Nè al Tridentino questa dottrina si oppone, se colle necessarie distinzioni si esamina la questione. Otto sarebbero gli ordini, senza meno, considerandoli nella loro infima specie (siccome i teologi parlano), non peraltro se si riguardano nella specie loro subalterna. L' ordine, considerato in genere, immediatamente in sette specie dividesi, la prima delle quali, cioè il sacerdozio in presbiterato dividesi ed in episcopato, il quale racchiudesi nel sacerdozio, come una specie più nobile nel suo genere; dunque l' episcopato è ordine distinto conferente la grazia santificante. Coccaleus.

La materia adeguata nell' ordinazione del Vescovo è soltanto l' imposizion delle mani. In fatti l' anello ed il pastorale non si usa dai Greci, anzi non usavasi neppur dai Latini, nel secolo IV, non avendone fatta menzione alcuna il Concilio Cartaginense VI. Così l' imposizione del libro degli Evangelii, quantunque in detto secolo usata fosse dalla Chiesa africana, nel primo però, nel secondo e nel terzo non si adoperò; anzi riferisce Alcuino, nel suo libro *De divinis officiis*, dell' anno 760, che tal cerimonia non si costumò per l' avanti nella Chiesa Romana, come neppure in Germanja, fino al principiare del

secolo IX. In egual maniera l'unzione quantunque antecedentemente rammentata da S. Leone, *Serm. 8, de passione Domini*, e da S. Gregorio Magno, in XI, *lib. Reg.* non fu in ogni tempo e in ogni luogo costantemente osservata. Si avverta però che in pratica non deve tenersi che la sola imposizion delle mani sia l'unica necessaria materia. Fagnano, *loc. cit.*, n. 57; La Croix, n. 2148, ed altri. Si noti che per le sopra indicate ragioni è sentimento dell'ultimo autore citato, num. 2207, di Campanil, in *divers. juris can. reb.* 6, cap. 4, num. 5; d'Innocenzo, di S. Antonino, di Suarez, di Barbosa e di Aversa, che il vescovato non possa conferirsi nello stesso giorno del presbiterato, perchè tanto il nuovo sacerdote quanto il nuovo Vescovo devono celebrare col consacrante, e che però, almeno per questa parte, debbono conferirsi in giorni diversi. Lucio Ferraris desume la ragione di ciò dal Tridentino medesimo, il quale proibisce di conferire due ordini sacri nel giorno stesso; ma il vescovato, più probabilmente opinando, è ordine sacro dagli altri disgiunto, dunque non può nel giorno stesso conferirsi. *Verb. Episcopus.*

Dal clero colla presenza ed acclamazione del popolo una volta eleggevasi i Vescovi, *cap. Nos dist. 63.* La disciplina che osservava la Chiesa universale nei primi secoli, risguardante l'elezione dei Vescovi, vien descritta da S. Cipriano, nella sua Epistola 68, ove particolarmente sono da notarsi le seguenti espressioni: « *Episcopus eligatur plebe praesente, quae singulorum vitam plenissime novit, et unjuscujusque actum de ejus conservatione perspexit.* » Ciò combina con l'ordine da Dio dato a Mosè (*lib. Num.*), allorchè assunse Eleazaro figliuolo di Aronne al sommo sacerdozio: « *Apprehende Aaron fratrem tuum et Eleazarum filium ejus, et impones eos in montem coram omni Synagoga, ec.* » Così il Santo Dottore, seguendo la versione italiana, di cui si servivano i Padri anticamente. Questa dottrina viene dallo stesso S. Cipriano confermata nelle sue lettere 41, 42, riguardanti l'elezione di Cornelio; e quindi il medesimo S. Cipriano Vescovo di Cartagine lo attesta. Ponzio diacono nella vita di lui: « *Quod judicio Dei et plebis favorem ad officium sacerdotii et episcopatus gradum adhuc neophytus, et, ut putabatur, novellus electus est.* » Dal Concilio di Laodicea rilevasi che questo suffragio popolare illibato mantenessi

tanto nella Chiesa greca come nella latina fino al principio del secolo IV. Imperciocchè, volendo Stefano vescovo di Efeso dimostrare nel Sinodo Calcedonense, *az. 2*, che la sua elezione era stato onninamente canonica, dice: « *Me quadraginta episcopi Asiani, suffragio clarissimorum primatum et totius reverendissimi cleri et omnis civitatis, ordinaverunt.* » Bra mando il lettore su tal maniera più estese notizie, consulti Van-Espen, *1, part. 1, tit. 15 de electione et dominatione Episc.*, pag. 148.

Coll'andar del tempo, separati i chierici dai regolari, che unitamente all' elezione dei Vescovi concorrevano, fu stabilito che i religiosi l' elezione facessero dei loro abbati, e i chierici delle cattedrali dei loro Vescovi. Nella Chiesa greca il suffragio dei secolari fu escluso nel secolo IX, per mezzo del Sinodo VIII generale, *can. 22*; nella latina poi fu durevole tal costumanza, e ciò rilevasi da varii luoghi, e precisamente dall'opera di Onofrio Panvinio nelle note alla vita d' Innocenzio II, dall' epistole del più volte citato da S. Cipriano, dall' epistole di S. Leone dirette ai Vescovi delle provincie di Vienna, da S. Celestino I, nell' *epist. 2, al cap. 5*, presso Graziano, *dist. 61, can. 15*, finalmente, per non prolungarmi di troppo, dal Sinodo Niceno, *can. 4*.

Si noti che questa elezione del popolo, anche allorchè era in pieno vigore, non dava all' eletto il diritto *ad rem*, ma era soltanto una semplice domanda della plebe stessa e del clero della persona accetta e gradita. Questa petizione d' ordinario, non era negata, e quindi è appunto che il metropolitano, nella vacanza di una chiesa vescovile della sua provincia, inviava un suffraganeo visitatore acciò istruisse ed esortasse il popolo a fare ottima figura di saggio pastore. Di tale uso, oltre i canonisti, ne fa testimonianza S. Gregorio nella sua epistola *epist. 19 del lib. 1*, diretta a Bernardo vescovo, destinato visitatore della vedova Chiesa romana. Ciò nella Chiesa latina si continuò fino al secolo XII, in cui l' elezione si concentrò nel solo capitolo della cattedrale: consta dai titoli di elezione nel 6 e nelle Clementine.

Tale elezione fu propria dei capitoli delle cattedrali fino al tempo di Clemente V, il quale a sua propria disposizione cominciò a riser-

bar quelle chiese che nella Curia romana poteano vacare, in *Extrav. Et si temporalium de praebendis*. Quindi Benedetto XI stabilì, in *Extravag. Sancta romana de electione*, che, essendo vacanti le quattro chiese patriarcali, non potessero queste provvedersi di nuovo pastore senza consultarne prima il romano Pontefice. Poscia Giovanni XXIII si riserbò il provvedere tutte le chiese episcopali, che vedove rimaste fossero nel tempo di vita sua presso l'apostolica Sede; Benedetto XII, assai dilatò la riserva; finalmente, i Pontefici successori a tutte le chiese cattoliche universalmente l'estesero, come apparisce dalla *reg. 2 e 3*, dalla *Can. Rom.* Vedi Barbosa, *loc. cit.*; eccettuandone soltanto i regni ed i principati privilegiati, ai quali è rilasciata per ispecial concordato la nomina dei Vescovi, da confermarsi poscia dal sommo romano Pontefice. Questa generale riserva produsse qualche discussione nella Chiesa, ma sopita fu tosto per mezzo di concordati fra la Sede Apostolica ed i potenti principi dell'Europa. Nicolò V, come consta dalla sua bolla *Ad Sacram.*, 1, tom. 3, part. 3 del *Bollar.*, decretò e stabilì che in Germania i canonici, giusta l'antico costume, eleggessero i loro Vescovi, a condizione per altro che tale elezione avesse effetto allorchè fosse stata confermata dalla Sede romana. Leone X (il che risulta dalla Bolla *Pastor aeternus* 24, t. 3, part. 5, *Bollar. cit.*), abrogata la Sanzione prammatica stabilita nel Conciliabolo di Basilea contro le riserve dei Pontefici, permise al re delle Gallie la nomina d' idonei soggetti per le chiese vacanti, per esser questi dal Papa costituiti Vescovi delle medesime. Molti privilegi egualmente furono concessi ai re di Spagna e ad altri molti principi europei, dei quali tesse la storia Rigant alla *reg. 2* della *Canceller. Rom.*, §. 1.

Eletto il Vescovo, deve questo nel corso di un mese prestare il consenso, altrimenti è nulla tale elezione, *cap. Quam sit, de electione*, in 6, e dentro i tre mesi deve domandar la conferma, colla solita pena di nullità in caso contrario. Sarebbe da tal pena esente l'eletto, quando un qualche suo intimo amico, anche senza speciale di lui commissione, facesse per esso la formale domanda, *loc. cit.*, *Tiraquel. de poenis temporalib.*, caus. 22, n. 3; *Azor.*, part. 2, c. 29, *quest. 11*; *Barb.*, *de Offic. et potestate Episc.*, part. 1, cap. 4, n. 4.

Ecco in poche parole il sistema solito usarsi nella Curia romana in tale elezione e conferma. Formato il processo *de vita et moribus* del promovendo, e dello stato vedovile della chiesa vacante, giusta gl' interrogatorii già stabiliti ; vedi Barbosa, *lib. 1 juris eccl. univ.*, cap. 8, n. 141, e *de Offic. et potest. Episc.*, part. 1, tit. 1, cap. 5, n. 4; si fa da esso la solita profession della fede, secondo le formule prescritte da Pio IV, nella sua Costituzione, la quale comincia : *In sacrosancta* ; quindi si forma l' istrumento della emessa professione di fede per mano di pubblico notaro riconosciuta, la quale, dopo l' esame dei testimonii, vien sottoscritta dal Cardinale proponente, e vi si appone pure la firma da tre Cardinali capi degli ordini, cioè dal primo Cardinal Vescovo, dal primo Cardinal prete e dal primo Cardinal diacono. Barbosa, *lib. 1 juris eccles.*, cap. 8, n. 141.

Compito in tal guisa esattamente il processo, nel primo Concistoro succede la preconizzazione, la quale sta in luogo dell'elezione, la di cui formula precisamente è la seguente : « *Beatissime Pater, vacat ecclesia N. per obitum. N., etc., ad jussum sanctitatis vestrae ego N. Cardinal N. proponam R. N., civit. . . . etc.* » Fatta la proposizione del secondo Consistoro, si trasmette la cedola per la riassunzione della proposta, e questa seconda preconizzazione ha luogo di conferma. Una volta potevansi i Vescovi confermare nel rispettivo Metropolitano, cap. *Quoniam* 1, dist. 100. cap. *Cum dilectus* 32 *de Election.* ; oggi non può farsi da altri che dal Romano Pontefice, *ex reg. 2, vel 5 Cancell.*

Finalmente dal Cardinal proponente trasmettcsi la fede della provvidenza apostolica al Cardinal Vice-Cancelliere, che comincia con questi precisi termini : « *Reverendissime domine, hodie sanctissimus in Christo Pater et D. N. D. Gregorius XVI, in suo Consistorio secreto (ut moris est) ad relationem meam etc.* »

Eletto e canonicamente confermato il nuovo Vescovo, egli è, dentro i tre mesi dal giorno della conferma, tenuto, sotto la pena dell' ammissione, ossia perdita dei frutti, a ricever la consacrazione, niente suffragando, che il candidato sia cardinale della santa romana Chiesa ; e se dentro lo spazio di altri tre mesi ciò non adempie, della Chiesa e del Vescovado medesimo, *ipso jure*, tantosto resta privato,

cap. *Quoniam* 2, dist. 72, cap. *Quoniam* 1, 100, *Conc. Trid.*, sess. 7 de *Reform.*, c. 9, e sess. 23, parimente de *Reform.* Il trimestre, entro il quale il Vescovo confermato deve ricevere la consacrazione, comincia a correre dal giorno, in cui gli perviene la notizia ufficiale. Glossa, cap. *Cum in cunctis*, §. *Cum vero*; Sanchez, in *opusc. moral.*, lib. 7, cap. 1, dub. 15, n. 13.

Dal giorno della conferma ed assunzione dell'episcopato restano i regolari disciolti dalle obbligazioni del loro istituto, cioè dai digiuni, vigilie, silenzio e ogni altra cosa che prescritta vien dalla regola, non per altro dai voti essenziali, poichè non cessano di essere religiosi, restando questi soltanto modificati. Resta in vigore di fatti la povertà, poichè non acquistano il dominio assoluto dei beni della Chiesa, ma soltanto amministrativo, potendosi di questi servire per il proprio conveniente mantenimento e per altre cause pie. Quella obbedienza poi che essi dovevano al superiore regolare, la devono al Sommo Pontefice.

Devesi qui per altro avvertire che quei regolari, i quali, oltre ai tre soliti voti, emisero il quarto di vita quaresimale, hanno di mestieri, per non osservarlo, di una particolare dispensa pontificia, quale, per addurne un qualche esempio, accordata fu da Paolo V, da Gregorio XV e da Urbano VIII a tre Vescovi dell' istituto dei minimi, cap. *Clerici officia* 15 de *vita et honest. cleric.* I Vescovi regolari tenuti sono, 1.° A portare l' abito della loro religione riguardo al colore, potendosi bensì adattare al taglio ed alla forma degli altri. Da tale obbligazione dispensati sono i regolari Agostiniani per la Costituzione di Leone X, che comincia: *Dudum*; vedasi la Costituzione di Benedetto XIII. 2.° A recitare, giusta il rito delle loro diocesi, l' uffizio divino, sebbene i minori Osservanti possano far dei Santi dell' ordine e celebrare la Messa, ma privatamente nelle proprie loro cappelle. *Sacr. Congr. rit.* 11 junii 1605. 3.° A rilasciare al monastero o convento tutto ciò che essi trovavansi possedere avanti la loro promozione, come mobili, libri, ec. Ella è così rigorosa tale disposizione dei canoni, che Clemente IV, con sua Costituzione che comincia: *Providentia*, a tutti i frati dell' ordine dei predicatori di san Domenico altamente inibisce di avanzarsi alla consecrazione

est enim quod super pastores primos in linguaram specie Spiritus Sanctus insedit, quia nimirum quos repleverit de se, protinus loquentes facit. Hinc Moysi praecipitur ut tabernaculum sacerdos ingrediens, tintinnabulis ambiatur, ut videlicet voces praedicationis habet, ne superni spectatoris iudicium ex silentio offendant: scriptum quippe est: Ut audiatur sonitus, quando ingreditur, vel regreditur sanctuarium in conspectu Domini, et non moriatur. Sacerdos namque ingrediens, vel egrediens moritur, si de eo sonitus non auditur: quia iram contra se occulti iudicis exigit, si sine praedicationis sonitu incedit.»

CONCINA.

C A S O 4.º

Pietro dice che si può ommettere la Verità della giustizia, quando si tratta di evitare lo scandalo. Antonio sostiene il contrario. Domandasi qual dei due abbia ragione.

La Verità di giustizia dirige quelle umane azioni, le quali riguardano il prossimo nostro, e rendono ad ognuno il proprio diritto. Egli è adunque che, ciò premesso, alla proposta questione risponderà l'Angelico, in 4 distinct. 38, quaest. 2, art. 4, quaestunc. 1, ad 1, dicendo: « *Justitiae actus est reddere unicuique quod suum est. Dupliciter autem redditur unicuique quod suum est. Uno modo, quando datur ei illud, quod sibi directe utile est, ut pecunia, vel argentum, vel aliquid huiusmodi, quod sibi sine peccato denegari non potest. Unde quantumcumque scandalum debeat sequi, iudex debet. facere, quod jus suum isti reddatur. Alio modo, quando opus justitiae, quod ad petitionem alicujus redditur, non directe cedit in bonum petentis, sed in bonum reipublicae; sicut patet in illatione poenarum; quibus pax in republica conservatur, malafactoribus repressis. Unde si iudex, qui curam reipublicae gerit, videt ex inflictione poenae majus incommodum reipublicae provenire, potest poenam vel praetermittere, vel mitigare: nec alicui in hoc facit injuriam, quia ipse reipublicae personam gerit. Et hoc etiam facere debet, quia ex officio tenetur utilitati publicae providere. Hoc autem contingit praecipue quando principes vel aliqua multitudo est in causa, aut aliquis de cuius poena timetur ne schisma sequatur: et ideo dicit Augustinus, quod cum multitudine peccantium agendum est magis monendo quam minando: severitas exercenda est, quando ex dissimulatione peccati principis,*

vel etiam multitudinis majus periculum non timetur, quam ex poena. Unde si ex impunitate principis, aut multitudinis, fidei, et doctrinae Veritas, et boni mores corrumpantur, non parcendum est principi, nec multitudini: quod praecipue contingit, quando peccantes peccatum suum auctoritate, aut potestate defendere moliantur. »

S. TOMMASO.

C A S O 5.°

Enrico sostiene in una disputa che non si devono dimettere i beni temporali a cagione dello scandalo. Domandasi se egli abbia ragione.

Risponde a questo caso l'Angelico nel modo seguente, 2, 2, quaest. 45, art. 8: « *Temporalia bona aut sunt nostra, aut sunt nobis ad conservandum pro aliis commissa; sicut bona Ecclesiae committuntur praelatis: et bona communia quibuscumque reipublicae rectoribus: et tantum conservatio, sicut et depositorum, imminet his quibus sunt commissa, ex necessitate: et ideo non sunt propter scandalum dimittenda, sicut ne alia quae sunt de necessitate salutis.* » Quindi più diffusamente tratta questo caso in 4, dist. 58, quaestion. 2, art. 3, dove fra le altre cose così ancora esprime il suo sentimento: « *Aliquando sequitur scandalum passivum ex hoc quod aliquis rem temporalem non donat. Et in hoc distinguendum est: quia quandoque non potest dare sine peccato: vel quia scit illum cui dat, usurum re data in malos usus: vel quia non potest dare rem temporalem uni sine praejudicio alterius; sicut si illi qui gerunt alicujus communitatis curam, dent aliqua, ex horum subtractione fiat pejor conditio illius communitatis. Et tunc non debet dare temporalem rem propter scandalum vitandum: quia hoc esset facere contra Veritatem justitiae, aut vitae.* »

S. TOMMASO.

C A S O 6.°

Arnaldo vescovo di Larissa nella Tessaglia, dolendosi che fosse disseminato nella sua diocesi il costume di dar ad usura, che in alcune sue parrocchie aveva posto così ferme radici, da divenire appo tutti cosa riprovevole, nella visita pastorale, come si conveniva al

suo carattere appalesò la iniquità di tal cosa, e veementemente contro un tale abuso si scagliò. Sdegnati contro di lui per tali operazioni coloro che precipuamente erano dedicati a questo empio mestiere, attentarono alla sua vita, ed eccitarono il popolo ad una rivolta, facendo mostra di essere scandalizzati ch'egli avesse impreso a disvellere una costumanza tanto inveterata, quanto si può dire lo stesso paese. Domandasi se, ciò non ostante, egli possa appalesare la Verità, ed inveire contro cotesto abuso.

In tali circostanze il nostro Vescovo non deve desistere dall'annunziare la Verità; sendo iniquo lo scandalo che vogliono prendere e totalmente privo di fondamento; per cui merita di essere disprezzato, secondo l'insegnamento di S. Tommaso, *in 4, distinct. 38, quaest. 2, art. 4, quaestiunc. 2, in corp.*, appoggiato alle parole di Gesù Cristo, che diceva dello scandalo farisaico, *Matth. 15, 14*: «SINITE ILLOS: CAECI SUNT ET DUCES CAECORUM, CAECUS AUTEM SI CAECO DUCATUM PRESTET AMBO IN FOVEAM CADUNT.» Adunque il Vescovo, deve progredire ed inveire contro l'abuso, come cosa che è ripugnante alla Verità dal Vangelo annunziata.

PONTAS.

C A S O 7.º

Callisto trovasi nella occasione di peccato mortale, perchè ritiene appo di sé una giovane sua congiunta in qualità di serva, di cui spesso abusa. Al tempo pasquale si presenta al suo parroco, il quale gli appalesa la Verità della colpa in cui versa, e lo obbliga a licenziare la giovane di sua casa. Callisto lo prega a permettergli di ritenerla ancora cinque o sei mesi, affine di evitare lo scandalo che dar potrebbe con questo licenziamento repentino, nel qual tempo egli l'avrebbe collocata in matrimonio, promettendo di non più abusarsene di lei. Domandasi se il nostro parroco possa dimettere d'insistere allora per l'esecuzione della massima di Verità morale, ed impartirgli l'assoluzione.


Il nostro parroco, in tali circostanze, deve giudicare Callisto privo di quelle disposizioni necessarie per poter essere assolto, e le ragioni che reca non possono muovere il parroco suddetto a non insi-

stere sulla Verità del male che commette, e far conoscere la necessità in cui ritrovasi il predetto Callisto di abbandonare la giovane, molto più dovendo importare la salute dell' anima, che non sia un lieve detrimento supposto intorno all' onore. Dice in fatti il Redentore appo S. Marco, *cap. 9, vers. 42, 46*: « *Si scandalizaverit te manus tua, abscinde illam: bonum est tibi debilem introire in vitam, quam duas manus habentem ire in gehennam, in ignem inextinguibilem: ubi vermis non moritur, nec ignis exstinguitur. Si pes tuus scandalizat te, amputa illum: bonum est tibi claudum introire in vitam aeternam, quam duos pedes habentem, mitti in gehennam ignis inextinguibilis Quod si oculus tuus scandalizat te, ejice eum: bonum est tibi, luscum introire in regnum dei, quam duos oculos habentem mitti in gehennam ignis.* »

Questa regola di morale è così certa ed indubitata, che non può essere ommessa per riguardo allo scandalo, che ne possa derivare dalla esecuzione, secondo il dire di S. Gregorio papa, *Homil. 7, in Ezechiel.*: « *Si autem de Veritate scandalum sumitur, utilius permittitur nasci scandalum, quam Veritas relinquatur.* »

PONTAS.

VERTIGINE



È questa una tale malattia, che, ponendo in alterazione lo stato fisico dell' uomo, gli apporta una tale alterazione nelle facoltà intellettuali che inetto lo rende a fare gli atti che sono proprii dell' uomo ragionevole.

CASO UNICO.

Enguerando, sacerdote quasi ottuagenario, il quale va soggetto a delle Vertigini, che gli debilitarono la mente quasi del tutto, nel giorno di S. Pietro celebrò la Messa; quindi, spogliatosi degli abiti sacri, e fatto il ringraziamento, nulla più ricordandosi, di nuovo si apparò per celebrare, ed in fatto celebrò una seconda Messa, totalmente dimenticandosi di quella che aveva celebrata. Domandasi se per queste Vertigini ed alienazione di mente divenga irregolare, e totalmente inabile a celebrare.

Enguerando per queste Vertigini e debolezza di memoria non devesi ritenere irregolare. Imperocchè la irregolarità è un' impedimento ed una inabilità stabilita dai sacri Canonì, nei quali non trovasi mai fatta menzione della Vertigine. Egli è però certo che se la Vertigine lo rendesse incapace di celebrare, allora sarebbe mestieri che egli se ne astenesse. Tale è la decisione di S. Tommaso, 3 part., Sum., quaest. 14, art. 10 ad 3: «*Ægritudo, dice, superveniens Ordini sacerdotali, ordinem non tollit, executionem tamen Ordinis tollit, quantum ad consecrationem Eucharistiae . . . , quandoque autem propter periculum, sicut patet in eo, qui patitur morbum caducum, vel etiam quamcumque alienationem mentis.*»

S. TOMMASO.

V E S C O V O



La parola Vescovo suona lo stesso che ispettore. Sant'Ambrogio, *de dignitate sacerdotum*, cap. 6. Viene appellato ancora sommo sacerdote in ragione dell' ordine superiore in ogni altro, cap. *Deus ergo* 5, quaest. 1, cap. *Videntes* 12, quaest. 1, cap. 1. Presule, perchè presiede al concilio. Antistite, perchè sta avanti a chiunque, ed è il primo sacerdote del tempio e della diocesi; dicesi finalmente con somma congruenza pastore dalla sua attribuzione speciale di pascolare le pecorelle mistiche alla sua custodia affidate, colla predicazione della divina parola e coll'amministrazione di sacramenti. *Conc. Trid., sess. 6 de Reformatione*, cap. 1, et sess. 25, cap. 1.

Con altri nomi allegorici eziandio suole il Vescovo addimandarsi: e primieramente Pontefice, dal diritto speciale ch' egli ha di sacrificare non solo, ma di render altri abili al sacrificio: secondariamente banditore (*praeco*), dal proprio uffizio di annunziare ai popoli la venuta del Sommo Giudice, cap. *Sic rector*. 1, dist. 145: in terzo luogo medico, onde con l' olio sappia temprare l' asprezza del vino nel curare lo piaghe, cioè ammolisca il dolore con la dolcezza, cap. *Disciplina* 9, dist. 45. Lucerna ancora si appella situata nell' altezza del candelabro, che per ogni dove i raggi diffonde di probità e di

dottrina, *Matth. cap. 5*. Sale della terra, onde colla sapienza dei documenti e colla rettitudine dei precetti preservi dalla putredine del peccato le anime a lui affidate: « *Vos estis sal terrae,* » *Matth., loc. cit.* Angiolo, perchè è mandato come nunzio della divina parola, *Luc., cap. 9*; finalmente santissimo, in *Authentica de Episc., col. 9*, in *Clementin., n. 1, §. Nec super de poenis*, imperciocchè, dovendo santificare i suoi popoli, è di mestieri che risplenda colla santità, con gli esempi e con la purità dei concetti per dolcemente provarli alla imitazione, ed alla salute allettarli, il che far non potrebbe diversamente, mercecchè, giusta l'espressione dell'Ecclesiastico, niuno dall'immondo può essere mondato. « *Ab immundo quis mundabitur?* » *Eccl. 2*, col qual detto collima l'altro di S. Gregorio, *lib. 7 Moral.:* « *Manus sordida aliam non lavat, et oculus plenus pulvere maculam non considerat: ita mundus esse debet qui vult aliena corrigere.* » Quindi comunemente si tiene che lo stato episcopale più perfetto deve essere dello stato religioso, poichè, come dice S. Dionisio, *de Eccl. Hierarchia, cap. 5:* « *Pontificum quidem ordo consummativus est et perfectivus sacerdotum aut illuminativus et lucidativus, ministrantium vero purgativus et discretivus.* » Si osservi Fagnano, *lib. 1 Decretalium, in cap. Nisi cui pridem 10 de renuntiatione, n. 6 et 7.*

Oltre agl'indicati nomi che al Vescovo allegoricamente conven-
gosi, quello vi è ancor di Ordinario, per la podestà ordinaria che esercita nella diocesi, *cap. Pastoralis 11 de offic. ordinar.;* Barbosa, *lib. 1 Juris eccl. univer., cap. 8, n. 57.* Quello di diocesano, *cap. Statuti 2, §. Dioecesani de decimis, in 6 Clement. unic. de Suppl. negligent. praelat.;* finalmente di suffraganeo rispetto al metropolita. Varie sono le ragioni che di cotal nome da diversi canonisti si assegnano. O perchè al medesimo metropolitano esser deve soggetto; o perchè nei primitivi tempi davano i Vescovi il loro suffragio per l'elezione di esso: o perchè serve allo stesso di aiuto nell'uffizio episcopale, cioè nel consacrar gli altri Vescovi o nella celebrazione dei Concilii provinciali, Abbas, *in cap. Suffraganei 11, de election., n. 1;* Barbosa, *loc. cit., n. 46.*

Avvegna che sia in controversia se tutti gli Apostoli ordinati fossero da Gesù Cristo, come dimostrano il Bellarmino e Soto, con

molti altri, *Bellarm., de rom. Pontif., l. 4, c. 13*; *Sotus, in 4, dist. 24, quaest. 2, art. 1, concl. 2*, ed altri, al detto appoggiati di Sant'Agostino: « *Nemo ignorat Episcopos Ecclesis Salvatorem instituisse; ipse enim priusquam coelos ascenderet imponens manus Apostolis, instituit eos Episcopos, et ordinavit:* » tuttavia, a sentimento di tutti i sani canonisti e teologi, il solo Pietro fu immediatamente dallo stesso Cristo ordinato Vescovo. *Barbosa, lib. 1 de Summ. Pont., cap. 23*; *Turrecremata, lib. 2 Summae de Eccles., cap. 32*; *Barbosa, in Collect. ad Textum, cap. In novo 2, dist. 21, n. 5*, ed altri comunemente.

Ed in fatti, dopo Pietro, Giacomo, Giovanni e Alfeo, S. Pietro consacrò Vescovi altri Apostoli, fra i quali i primi furono i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, poscia Alfeo sopra indicato destinato alla città di Gerosolima, *cap. Porro 2, dist. 66, Rodolphus, Cupers, cap. Oportebat 3, dist. 79, pag. 159, n. 33*.

Molti inoltre ne furono da lui medesimo ordinati, come, per notarne alcuni, Paolo e Barnaba, allorchè gl'incaricò del ministero evangelico, *cap. Quod die dominico 5, dist. 75*. Possiamo dunque da questo dedurne che i Vescovi riconoscono un'origine assai più remota delle cattedrali, il che da alcuno è stato posto in questione.

Furono i Vescovi posti nelle città « *loco flaminum, ad tollendum veterum idolorum cultum,* » *cap. Urbes 1, cap. In illis Civitatib., 2, 2, dist. 80, capi beati Petrus et Paulus 36, caus. 2, quaest. 7*. Erano i flamini anticamente sacerdoti dei numi, e da quel nume, a cui servivano, prendevano la loro denominazione; quindi i sacerdoti di Marte, p. es., appellavansi flamini marziali. L'etimologia di un tal nome deriva da un filo di lana, con cui si attorniavano il capo; onde, per testimonianza di Plinio, *lib. 18, cap. 11* e di Calvino (*in suo magno lexico verb. Flamines*), si denominavano flamini, quasi filamini. Aggiungendo Servio che essendo ad essi gravi nel caldo estivo i forti berretti che solevan portare, per maggior comodo attorniavano con un filo di lana alquanto grosso la loro testa, *in c. Cleros 1, distin. 21, verb. Sacerdotes*. Erano i flamini in gran venerazione, ed occupavano nei conviti il primo posto dopo i re dei sacrificii. Tal venerazione con più giustizia ai nostri Vescovi si conviene, che veri successori son degli Apostoli, *c. In novo 2, dist. 21, e c. Quorum vices 6, dist. 95*.

L'ordine episcopale, quantunque «*quoad rem, seu essentiam,*» sia uno (*Analectus pont., epist. 3, et cap. Novatianus 6, caus. 7, quaest. 1*), tuttavolta, riguardo al nome ed al grado, è quadripartito, come rilevasi nel testo espresso nel *cap. Cleros 1, dist. 21, 2. Ordo episc.*, cioè il patriarcale, arcivescovile, metropolitano e vescovile. Di questa diversità di nome parleremo diffusamente a suo luogo.

L'Episcopato, che, secondo alcuni, fu istituito da Gesù Cristo, allorchè disse a Pietro: «*Pasce oves meas,*» *Joan., cap. 21, vers. 17*; Fagnano, *loc. cit., n. 85, cap. Considerandum 55, cap. Fidelior 54, dist. 50, cap. Significasti 4, de Electione*, e Glossa, *cap. In novo testamento 2, dist. 21*, è un ordine supremo per mezzo del quale all'inaugurato si conferisce la potestà di amministrare il sacramento della Cresima e dell'Ordine sacro e di regger la chiesa, il clero ed il popolo ad esso commesso e affidato. Chiunque opinasse in contrario, riguardar si dovrebbe siccome incorso nell'anatema: «*Si quis dixerit Episcopos non esse presbyteris superiores, vel non habere potestatem confirmandi et ordinandi; vel eam, quam habent illis esse cum presbyteris communem... anathema sit,*» *Conc. Trid., sess. 23, cap. 4, can. 7*. Quantunque nella primitiva Chiesa i Vescovi non si distinguessero riguardo al nome dagli altri preti, tuttavolta *quoad rem* vi fu sempre una singolar distinzione fino al tempo degli Apostoli. Così S. Tommaso, *in 2, q. 184, art. 6 ad 1*.

Quest'ordine più probabilmente è sacramento e dall'ordine del presbiterato diviso e distinto. *Hostiensis, in cap. Cum contingat, n. 6 de aetate et qualitate*; *Andreas Butr. cardin. Ancharam abbas et ceteri canonistae*; Glossa, *in proem. sexti decret. verb. Episcopus*; Glossa, *cap. Sollicitudo*; Glossa, *in clement., in plerisque, verb. Aliquid de elect., Abbas cap. aqua de Consecratione eccles. vel altar.*; Fagnano, *cap. Requisivit 1 de Ordinatis ab Episcopo qui renuntiavit Episcopatu*; nel che convengono comunemente i canonisti. Barbosa *de offic. et potest. Episc. part. 2, Allegat. 1, n. 18*, e molti altri.

Egli di fatti ha tutti i requisiti necessari e opportuni per costituire il vero ordine separato ed il vero sacramento della legge di grazia, mercecchè ha la sua cerimonia sensibile, cioè l'imposizion delle mani e le parole proferite dal consacrante; materia e forma

prima di avere fatto nelle mani del superiore regolare la consegna di essi, i quali però (trattandosi di libri) potrebbe ritenere per qualche spazio di tempo, quando dal superiore stesso ciò gli venisse accordato.

Vedasi *Ferrar., Bibliot. verb. Episcopus, art. 7, p. 119*, edizione bolognese 1758.

Fatto il digiuno del sabato, in giorno di domenica deve il Vescovo consacrarsi, *cap. In aliquo 5, dist. 51, cap. Ordinatio. 1.º* Alla consecrazione si premette il processo sopra dei promovendi al governo delle chiese cattedrali, come viene prescritto dalla Bolla di Gregorio XIV, che comincia *Onus apostolicae*, data in Roma il dì primo maggio 1590, riportata dal Quaranta alla parola *Electio*, pag. 509. Nel medesimo primieramente si ricerca se il candidato sia all'età pervenuto di anni 50, *cap. Cum in cunctis, cap. Praesenti decreto. 2.º* Se egli sia nato di legittimo matrimonio e da onesti genitori, *Conc. Trid., sess. 7 de reform., cap. 1. 3.º* Se da sei mesi a quella parte è stato insignito dell'Ordine sacro. *4.º* Se ha conseguito in qualche università la laurea dottorale in teologia o in diritto canonico, o se ha qualche pubblica testimonianza di accademie della idoneità sua per dare ad altri istruzione. *5.º* Se sia di buona fama e goda buon nome; se è altero, rissoso o macchiato di alcun delitto. *6.º* Finalmente, se sia per sè stesso capace a compiere le attribuzioni ed i doveri dell'episcopato; *onus quippe angelicis homeris formidandum*. Tali cose devono verificarsi per mezzo di autentici documenti e di testimonii probi e costumati, incapaci di mentire. La consecrazione deve farsi, come si è notato, in giorno di domenica, ma può farsi ancora in giorno festivo, « *dummodo Summus Pontifex hoc specialiter indulserit,* » in un tempio consacrato, e vi devono intervenire i Vescovi comprovinciali ed il metropolitano almeno, non potendo per la difficoltà o lunghezza del viaggio personalmente, in iscritto, con cui devono dare il loro suffragio, *cap. 1, dist. 64*. Si veda *Barbosa, de Episcop. consecr., tit. 1, cap. 5*.

Tale augusta funzione compir non si deve da un numero minor di tre Vescovi, *ex necessitate praecepti*, i quali, mancando nella provincia, devono chiamare dalla provincia limitrofa, *cap. Episc. Cum*

ordinatur 7, *dist.* 25; *cap. Episcopi* 1, *cap. Comprovinciales* 4, *cap. Episc.* 7, *dist.* 64.

Ella però è valida la consecrazione fatta da un solo Vescovo per dispensa apostolica, coll' assistenza di due sacerdoti, come consta dalla pratica di S. Gregorio Magno, di Gregorio III, di S. Pio V, il quale costume fu poscia e da Innocenzo X e da Alessandro VII in casi diversi confermato. Così insegnano Arcadio, *de concord. Ecclesiae occidentalis*, l. 5, c. 7, §. ult.; Schiltec., t. 2, n. 117; Stefano, t. 5, *dist.* 7. Fagnano sostiene, che la consecrazione far si deve, *ex necessitate sacramenti*, per mezzo di tre Vescovi, e che fatto altrimenti non tenga senza speciale indulto pontificio. In conferma di tale asserzione il citato canonista riporta la lettera di Giovanni III, diretta ai Vescovi della Germania e delle Gallie, la quale comincia con questi termini: « *Omnia quoque maxima concilia affirmant eum non esse Episcopum, qui minus, quam a tribus Episcopis auctoritate etiam metropolitani factus fuerit Episcopus Card. Praepos., cap. Porro Morino de S. Ordinatione, part. 5, exercit. 4, c. 2*, ed il Tournely, *de Sacram. ordinis*, pag. 455, giudicano affatto invalida la consecrazione fatta senza tre Vescovi. Vedi, *Devot., tom. 1 de Consecrat. Episc. annot., pag. 274*, e meglio Barbosa, *loc. cit.*, ove rilevasi, che il solo Pietro, già consecrato da Gesù Cristo, fece Vescovo, Giovanni e quindi Giacomo di Zbedeo, ma poscia ordinò che in avvenire alcuno non si ordinasse senza la concorrenza di tre Vescovi, quantunque tale ordine, atteso il piccolo numero dei medesimi, non potè sempre osservarsi.

Avanti la consecrazione non può il Vescovo confermato esercitar l' ordine che per anche non ha ricevuto, come già è manifesto: ma può peraltro dopo la conferma esercitare i diritti di piena giurisdizione. Egli è adunque in sua libera facoltà sui suoi sudditi (per giuste cause) fulminar la scomunica, sospendere, interdire, convocare il sinodo diocesano, riservarsi l' assoluzione di alcuni casi, conferir benefizii, punire, correggere e visitare.

Può anche concedere le indulgenze, riunir le chiese a lui soggette, aggiungerle, dividerle, sciolgerle (ove si può) i vincoli del giuramento e del voto, *cap. Transmissam* 25 *de electione*, Glossa, *verb. de talib. et arg., cap. Nostri* 9, e *cap. qualiter* 19 *de electione*, e

cap. *Inter corporalia 2 de translacione Episc.*; Barbosa, *de potest. et offic. Episc.*, part. 1, tit. 1, cap. 4.

Premesso questo, toccheremo adesso, come dir si suole, di volo, onde nulla resti da desiderare, le ceremonie solite usarsi nella consecrazione dei Vescovi. Negli antichi tempi dall' arciprete o dall' arcidiacono della vedova facevasi al metropolitano la presentazione dell' eletto nel giorno avanti la consecrazione. Volgevasi il metropolitano al presentante dicendogli: « *Fili mi quid petis?* » Rispondeva egli: « *Ut Deus et Dominus noster concedat nobis pastorem.* » Il metropolitano soggiungeva: « *Quid vobis complacuit in illo?* » Replicava: « *Modestia, humilitas, patientia, et caeterae virtutes.* » Il metropolitano, « *Habetis decretum?* » Diceva: « *Habemus.* » Allora ordinava che letto fosse il decreto pontificio, nel quale vi era l' elezione fattane dal Pontefice e la comunicata autorità di consacrarlo Vescovo. Tal costume era in vigore eziandio al tempo d' Innocenzo III. Vedasi il pontificale romano sotto il titolo: « *De scrutinio serotino.* » Oggi però, ommesse tali interrogazioni, il consacrante soltanto ricerca il decreto apostolico. Vedasi Van-Espen, *de Consecr. Episc.*

Primieramente l' ordinando cangiasi di abiti; gli vengono calzati i piedi per portarsi ad annunziare il Vangelo di pace con sollecitudine, nulla la fatica curando ed aborrendo la vita negligente ed oziosa. Indossa gli ornamenti interiori significanti la perfezione della occulta sua devozione e della integrità dell' innocenza, di cui il solo Dio può esserne scrutatore: si veste quindi colla dalmatica fornita di late maniche, le quali denotano appunto ciò che l' Apostolo ripete a Tito, che « *sicut Dei dispensatorem,* » è di mestieri che ei sia ospitale benigno, liberale, onde passa di lui ripetersi: « *Dispensit, dedit pauperibus.* »

Fatto poscia il giuramento di fedeltà, sommissione ed obbedienza al Sommo Pontefice, proferito giusta la formula di Gregorio VII, all' ora terza, in cui sappiamo che lo Spirito Santo discese sopra gli Apostoli, si deviene alla consecrazione secondo il Pontificale romano, tit. 13 *de consecratione*, pag. 169, tom. 1, Roma 1738, dove sono riferite per ordine le cose che abbiamo accennate. (Si veda ancora il Concilio Cartaginense IV, presso Graziano, *can. 7*;

dist. 35, del quale è stata desunta la forma dell'odierna consecrazione. Vedasi pure Van-Espen con diligenza, *tom. 1 Juris Eccl. univ., part. 1, cap. 3, de consecr. Episcop., pag. 205 e 214*), ed a quelle auguste funzioni, che veramente sante sono di per sè stesse e che formano i santi, le quali per antichissima tradizione degli Apostoli, contengono prima dei segni sacri, e quindi mistiche unzioni. Tanto quegli, che queste da S. Dionigio interprete dei divini misteri, son noverate: cioè le ripetute genuflessioni dinanzi all'altare: le imposizioni delle mani: i segni di croce, le benedizioni, le preghiere e quindi l'unzione; nè senza ragione tali azioni ripetonsi, dice il Grisostomo, imperciocchè il Vescovo « *ejusmodi precibus magis indiget, quam caeteri omnes, nam quanto est altior dignitas, tanto majora sunt pericula.* »

Ungesi prima il consacrando sul capo, onde la dignità esprimerne e l'autorità di principe e capo della sua chiesa, e di vicario di Cristo. Mentre dal coro si canta l'inno *Veni Creator*, il consacrante unge col sacro crisma il capo dell'eletto dicendo: « *Ungatur et consecretur caput tuum coelesti benedictione in ordine pontificali;* » quindi riprende il Prefazio, col quale prega Iddio, che degnar si voglia d'infondere l'abbondanza della virtù e della grazia già disegnata per questa unzione materiale, sopra l'eletto. Finito il Prefazio, cantasi in coro il Salmo 152, in cui si parla dell'unzione di Aronne, e frattanto il consacratore medesimo unge le mani del candidato, dicendo: « *Chrismate et mysticae delibutionis liquore perfundat, et spiritualis benedictionis ubertate foecundet: quidquid benedixerit, benedicatur, et quidquid sanctificaverit sanctificetur, et consecratae manus istius vel pollicis impositio cunctis proficiat ad salutem.* »

Il rito dell'unzione dei Vescovi più latamente viene esposto da Innocenzo III nel *cap. unic. de sacra unctione*, dimostrandola proveniente dall'instituzione apostolica. Vedi Van-Espen, *part. 1, tit. 15 de consecrat. Episc.*

I re poi non già nel capo si ungono, ma nella spalla (come vedremo a suo luogo), per dimostrare che l'uffizio pontificale quello precede dei monarchi e dei principi. Tale unzione però si riceve anche dal Vescovo, onde escluso non resti da quel principato, che,

al dir d'Isaia: « *Fuit super homerum ejus,* » e perchè ugualmente egli sappia esser mandato per portar la croce di Gesù Cristo.

Non è meno misteriosa l'unzione che nelle mani poscia il candidato riceve. Indica primieramente la santità del ministero, onde ignorare egli non possa essere il vescovato assunto per la fatica, venendo ascritto fra il numero di quegli operanti, « *qui substinuerunt pondus diei, et aestum:* » secondariamente che nelle sue mani esister deve mai sempre la virtù dello Spirito Santo, onde ciò che con esse benedice resti santificato, finalmente si ungono le mani, perchè operi bene a vantaggio di tutti, ma con singolar maniera verso i domestici della fede: perchè finalmente « *manus suas mittat ad fortia, ut panem otiosus non comedat, ut sit beatus servus ille, quem cum venerit dominus invenerit vigilantem.* »

Compito il sacramento della consacrazione, portasi il consacrato alla spirituale economia, ricevendo quegli istrumenti che al retto governo richiedonsi dalla famiglia. Si premunisce di bastone ossia pastorale, di cui non si serve il romano Pontefice. Il Sommo Pontefice non fa uso del pastorale; *Hieronymus Vielonius: de Episcopis titularibus, cap. Cum venisset 1 de sacra unctione.* Qui credo di mestieri accennare l'istoria, onde il lettore comprenda la ragione della proposizione da me riportata. Mandato dall'apostolo S. Pietro Marziale suo discepolo con altri socii a predicare nella Germania il Vangelo di Gesù Cristo, non prima ne ha intrapreso il viaggio, che da inaspettata morte ed immatura colpito viene Fronto suo collega. Trafitto da sì infausto successo, tutto anelito in cuore, tutto pallore in fronte a Pietro ne torna, e del caso avvenuto lo rende informato. Al che Pietro: Sta di buon animo, dice al Vescovo, consegnatogli il suo bastone gli comanda di toccarne il defonto, e d'imporgli in nome di Gesù Nazzareno, di ergersi e di predicare. Al comando corrispose l'effetto; e da quell'epoca in avvenire si spogliò S. Pietro di pastorale, nè lo riassunse in progresso. Vedi *Barbosa de Episc. consecrat., loc. cit.* Vedi *Giacomo Soar, Annot. ad Ritual. Graecor. p. 313, ediz. di Parigi 1647.*

Egli è questo acuto in fine, retto nella parte media, ritorto nella sua sommità. Punge i pigri con la sua punta, onde a camminare si affrettino pel sentiero di verità: regge con la parte retta i deboli ed

i vacillanti, onde evitar le loro cadute : con l' estremità superiore finalmente va in traccia di traviati e vaganti, per ricondurli al mistico ovile sconigliatamente abbandonato. Benedetto dal consacrate il pastorale, lo consegna al consacrato nell' atto che dice : « *Accipe baculum pastoralis officii, ut sis in corrigendis vitiis pie saeviens, iudicium sine ira tenens, in fovendis virtutibus auditorum animos demulcens, in tranquillitate severitatis censuras non deseres.* » I significati del pastorale per maggior comodo di memoria vengono dai canonisti ristretti nei seguenti due versi :

In baculi forma, praesul, datur haec tibi norma :

Attrahe per primum, medio rege, punge per imum.

La forma del pastorale è antichissima, poichè di essa si parla anche nel Sinodo Toletano IV dell' anno 635, *can. 28.*

Poichè il di lui governo non è solamente di timore, ma insieme di amore, non tanto di severità, quanto di tenera carità (imperciocchè Cristo amò la Chiesa diletta sua sposa), così per simbolo dell' amore che il candidato nutrir deve per la medesima gli vien posto in dito l' anello consacrato, siccome segnale di fede intemerata, colla quale regger la deve e governare indefessamente per tutto il corso della sua vita. La sostanza di questo paragrafo è contenuta nelle parole che accompagnano la tradizione dell' anello. « *Accipe annulum, fidei scilicet signaculum, quatenus sponsam Dei, sanctam videlicet Ecclesiam, intemerata fide ornatus, illibate custodias.* »

Preso dal consacrate il libro degli Evangelii, al nuovo Vescovo porgendolo, gli dice : « *Accipe Evangelium, et vade, praedica populo tibi commissio. Potens est enim Deus ut augeat tibi gratiam suam.* » Quindi da lui non solo, ma dai Vescovi assistenti eziandio riceve il bacio di pace : e mentre il popolo offriva i suoi doni, secondo l' antico costume, ei pure i suoi offre al consacrate medesimo, riconoscendolo per padre, giusta l' antichissima istituzione di Melchiade pontefice, per dimostrarsi dell' ordine di Melchisedech, o, come opina il Barbosa, per designar la povertà episcopale della primitiva Chiesa, nella quale le somme dovizie consistevano in pane ed in vino. Dopo tali funzioni il consacrato recasi in *cornu epistolae*, e quivi in mezzo ai due Vescovi assistenti, avendo innanzi il proprio messale, fa e dice

ciò che dice e fa il consacrante. Finalmente alla consumazione riceve la comunione, consuma al medesimo calice non genuflesso, ma reverentemente inchinato.

Terminata la Messa il consacrante benedice la mitra, nella quale rappresentasi i due testamenti; nel corno anteriore il nuovo, ed il posteriore il vecchio. Questi deve egli avere scolpiti nella mente per ferirne e respingerne i nemici della cattolica fede. L' antichità ed origine di questo pontificale ornamento non può determinarsi. L' erudito Ugo Menardo, nelle sue note al libro dei sacramentali di san Gregorio, alla pag. 362, dice che non trovandosi questo menzionato nè nei sacramentari manoscritti, nè nel pontificale egualmente scritto a mano che gelosamente conservasi nella sagristia della chiesa di Reims, nè nelle opere degli altri antichi scrittori, i quali trattarono diffusamente simil materia sembra, come osserva Van-Espen, potersi determinare non essere più antico del 1000 circa: altri poi opinarono, che avesse l' origine nel secolo X. L' erudito Mabillon, *Praef.*, in 2 §. pensa che fino a tutto il secolo VII non si sentisse nominare la mitra pontificale, aggiunge che nel 644 trovasi che Sulpizio Pio Vescovo di Bourges portava *pontificale petalum*, che Arnaldo abate di Buonavalle congettura che fosse una lamina d' oro che dal Vescovo veggevasi in fronte a somiglianza dei pontefici ebrei. Eusebio, *Hist. lib. 3, c. 58*, attesta che questa lamina usata fosse da S. Giovanni evangelista, sull' autorità di Policrate Vescovo efesino, e S. Epifanio riporta lo stesso di S. Giacomo Vescovo geroso limitano. Ciò che è certo però si è, che i Vescovi hanno sempre usato sul capo qualche ornamento, il quale può essere stato soltanto dalla forma presente diverso. Cardinal Bona, *Rer. Liturg.*, l. 1, c. 4, §. 14, p. 251, tom. 2. Si noti, che il Sommo Pontefice in segno d' impero, come noteremo a suo luogo, usa il triregno, ed in segno di Pontefice la mitra, Durand, *Ratio divin.*, lib. 3, cap. 13, n. 8.

Ricreato col celeste mistero l'ordinante pone sul capo dell' ordinato la mitra, dicendo: « *Imponimus, Domine, caput hujus antistitis et agonistae tui, galeam munitionis et salutis, quatenus decorata facie et armato capite cornibus utriusque testamenti, terribilis appareat adversariis veritatis, et te ei largiente gratiam impugnator eorum robustus existat qui*

Moysis famuli tui faciem ex tui sermonis consortio decorata lucidissimis tuae claritatis ac veritatis cornibus insignisti, et capiti Aaron pontificis tuis thiamam imponi jussisti. »

Onorio di Autun Gemma dell' anima, *lib.*, 1, *cap.* 215, ripete l'uso dei guanti pontificali dalla tradizione apostolica: ma il cardinal Bona, *l.* 1, *Rerum liturg. al c.* 24, §... dice ciò non essere probabile, atteso che per molti secoli non si è rinvenuto verun monumento che ne persuada, nè si sa che la Chiesa orientale abbia fatto uso di somiglianti ornamenti. Dall' altra parte l' antico Rituale romano nella consacrazione dei Vescovi rammemora alcune maniche, con formule oscure, con le quali erano le loro mani coperte. Il libro pure dei sacramentali scritto avanti il 1000 per comando di Rotaldo abbate di Corboy ne fa languidamente menzione. Da tutto questo concludesi che tale uso non è recente affatto, come varii canonisti sostengono.

La mistica significazione poi di detti guanti si è *ut nesciat sinistra ejus* (cioè di quello che ne è decorato), *quid faciat dextera ejus*. Talvolta nasconde le mani, o, per dir meglio, le cuopre con i medesimi, talvolta le nuda, per dimostrare, che le di lui azioni non sempre devono essere occulte, per la luce che deve diffondere di santo esempio, ma per altra parte deve nasconderle, per evitare la vanagloria spirituale, la quale, anzi che formar vasi di elezione, trasforma in ricettacoli di superbia la più formidabile e pernicioso.

Dal fin qui detto ben si rileva, che i riti maestosi e gli ornamenti pontificali, di cui si fa uso nell' ordinazione dei Vescovi, dalla Chiesa sono prescritti unicamenti, perchè nella mente loro sia mai sempre presente quante virtù da loro stessi esiga un ministero sì augusto, e con quanta diligenza, fervore e attenzione debbano attendere alla soddisfazione di un incarico così pesante; onde riflettano i Vescovi quanto dallo spirito della Chiesa è il giudizio loro lontano, allorchè si danno a credere che tali pontificali ornamenti abbiano soltanto di mira la vanagloria ed il fasto terreno. Sono i sentimenti di Van-Espen. Ricoperte finalmente le di lui mani dai sacri guanti, è collocato su di un seggio eminente siccome ispettore non solo, ma perchè, come lo avvisa S. Bernardo, non si glori di altezza del grado, ma da questa eminenza getti lo sguardo nella profondità degli abissi, la di cui

caduta più precipitosa sarebbe, quanto maggiori sono quei doni che la mano suprema sopra di lui largamente profuse. «*Cum enim augetur dona, rationes etiam crescunt donorum. Tanto ergo esse humilior atque ad serviendum Deo promptior quisque debet ex munere, quanto se obligatiorem esse conspicit in reddendo ratione.*» S. Greg. Thom. 9 in *Evang.*

Sono i Vescovi, ancorchè sieno cardinali *de jure divino* (ad eccezione del conciliare trimestre), tenuti a risiedere nei proprii lor vescovadi; *Concil. Trid., sess. 25 de Reform., cap. 1*; Barbosa *de offic. et potest. Episc. part. 3, alleg. 53, n. 2*. Il cardinal Pignatelli produce più di trenta gravissimi autori, i quali unanimemente convengono, essere i Vescovi tenuti alla residenza *jure divino*. Obbiettano gli avversarii dicendo: Il Papa talvolta dispensa dalla residenza: ma il medesimo dispensar non può nella legge divina; dunque la residenza non obbliga *de jure divino*. Al quale argomento rispondesi: Non può dispensare il Pontefice *absolute et per abolitionem*, concedesi: ma può bensì *per declarationem*. Quando dunque trattasi di *jure divino*, altro non fa il papa che dichiarare ed interpretare che il diritto di quei casi, per la variazione delle circostanze, non obbliga. Covar. *Var. Resolut., lib. 3, cap. 13, n. 9, Verb. fateor enim. Pontius de Justit. et Jure, lib. 10, quaest. 3. Vasques, opusc. mor. tract. de beneficiis*. Le cause che dispensano i Vescovi dall'obbligo di residenza a quattro principalmente riduconsi: 1.° la cristiana carità; 2.° l'urgente necessità; 3.° la debita ubbidienza; 4.° l'evidente utilità della Chiesa e dello Stato. Per le indicate cause viene il Vescovo scusato dal vincolo della necessaria continuazione di risiedere: come pure a cagione dell'insalubrità dell'aria, può rimanersi in altra parte della diocesi, purchè si porti alla cattedrale nei tempi prescritti dal sacro Concilio di Trento, *sess. 23 de Reform., cap. 1, Sacr. Congr. Episc. 17 dicembre 1659*. Il Vicario generale però ed il tribunale non deve rimuoversi dalla città. Così la sacra Congregazione sotto il dì 28 gennaio 1603.

Sulla residenza dei Vescovi vige tuttora una costituzione speciale di Urbano VIII, che qui sommariamente riporteremo. In primo luogo la santità sua rinnova e conferma i decreti del sacrosanto Concilio di

Trento, le Costituzioni apostoliche ed i decreti concistoriali che tale oggetto riguardano. In secondo luogo ordina, che quelli che alle cattedrali sovrastano ed alle chiese maggiori, ancorchè di sacra porpora fregiati, ai luoghi della loro residenza si trasferiscano nel termine e tempo quivi assegnato: per quelli cioè che si trovano nell'alma città di Roma entro lo spazio di due mesi, se vivono fuori di Roma, ma in Italia; e se fuori d'Italia entro quattro, da computarsi dal giorno della pubblicazione della Bolla, sotto le pene dalla Costituzione di S. Pio V stabilite, la quale comincia *In suprema*, pubblicata dopo il Concilio. Comanda inoltre ai Vescovi di risiedere personalmente sotto pena di ammissione di governo e di amministrazione delle loro chiese, con altre pene da imponersi a proprio arbitrio.

Dichiara in terzo luogo la Costituzione indicata, che pei contravventori non sia valevole la scusa o del servizio degl'imperatori, o di altri principi e potentati, o il motivo di qualunque altro, avvegnachè importante negozio. Eccettua però in questo luogo la circostanza di dovere intervenire ai Sinodi provinciali od alle generali Congregazioni, alle quali (*ratione numeris aut reipublicae officii*) sogliono intervenire gli ecclesiastici. Dichiara in quinto luogo, che i Cardinali della santa Romana Chiesa, che possiedono Vescovadi presso della città, non possono risiedere che nelle proprie loro cattedrali. In sesto luogo comanda all'auditor della camera di procedere sommariamente contro dei non residenti, fino alla sentenza definitiva. In settimo luogo accorda che quelli che si trovano di là dei monti, possano stare assenti per causa di visita dei sacri liminari, per sette mesi, e quelli di qua dei monti per mesi quattro. Vedi l'invettiva diretta ai Vescovi non residenti dell' eminent. card. Torrecremata, *cap. Si vobis 25, quaest. ult.*, la quale termina con queste precise parole. « *Utinam Summi Pontifices considerarent quanta negligentia circa animas committitur ab absentia praelatorum ab Ecclesiis suis.* »

In ottavo luogo accorda che in tempo di sede vacante i Vescovi Cardinali si assentino dalle loro diocesi per intervenire al conclave. Finalmente stabilisce che quelli che hanno più chiese cattedrali a se soggette, risiedano in quelle, ove son tenuti *de jure*. Costituzione di Urbano VIII, *Sancta Synodus*, data alla luce il 12 dicembre 1654,

riportata dal Fagnano, *cap. Qualiter 9 de clericis*. Questa medesima Costituzione stabilisce in ultimo, che nessuno possa interpretarla o variarla fuori che il romano Pontefice. Il Vescovo che risiede non può esser citato in curia, senza autorità pontificia. Pio IV *Costit. de salute gregis*. Come pure egli è libero dalla residenza nei benefizii semplici che può godere in altre diocesi, perdendo soltanto le quotidiane distribuzioni. *Sic Sacr. Congr. Concil., ut refert. Armend. in addit. ad rec. Legum, etc.*

Che se *de jure* è il Vescovo tenuto alla residenza, altrettanto è grave l' obbligazione che egli ha di non passare da una ad altra chiesa, o eguale, o maggiore a suo grado, essendo ciò nella sola autorità del supremo Pontefice, *cap. Sicut alterius 39, caus. 7, quaest. 1; cap. Cum ex illo 1, cap. Inter temporalia 2, cap. Sicut vir. 11*, e deve essere privato dell' una e dell' altra, *cap. Si quis. Episc. 31, caus. 7, quaest. 1, cap. Quanto 3 de translation. Episc.*, il quale costringer lo può eziandio non contento, quando una causa ragionevole ed urgente vi concorra. *Pontifex Pelagius, cap. Sias frater. 33, caus. 7, quaest. 1. Glossa, cap. Omnis qui gemebat 36, 7, q. 1.*

E la ragione si è, che sebbene da principio non può alcuno costringersi a ricevere il vescovado, o ad esser consecrato Vescovo, tuttavolta tostoche ha prestato il suo libero assenso, ha rinunciato alla propria sua volontà, e pronto si è dichiarato a tutto per la Chiesa: ma poichè la Chiesa è unica e universale sotto un medesimo capo, dunque non può resistere alla volontà del supremo Pastore, che in diversa parte di questa lo stabilisce. Per l' indicata ragione non ha alcun valore l' obbiezione degli avversarii che tengono il contrario, dicendo che il Vescovo traslato contrae un nuovo spirituale conjugio colla Chiesa alla quale si trasferisce, *c. Sicut vir. 11*; ma per la validità dello spirituale conjugio è di mestieri, siccome in quello carnale, il libero ed assoluto consenso, dunque, dicono essi, non può il Papa senza di questo traslatarlo. Ridotta la Chiesa ad una soltanto sotto il medesimo capo, resta ogni questione disciolta.

La volontaria traslazione dei Vescovi non potendo per ordinario aver per oggetto se non la vanagloria o la sordida cupidigia, è da tutti i Canonici condannata. Concilio Niceno, *can. 15: «Propter multum*

tumultum et seditiones quae fiunt, omnino visum est, ut consuetudo quae praeter Canonem in nonnullis partibus invenitur, tollatur, ut a civitate in civitatem Episcopus . . . transeat. Si quis autem post sanctae et magnae Synodi definitionem tale quippiam aggressus fuerit . . . omnino reformabitur, et Ecclesiae restituetur, cui . . . Episcopus ordinatus est. » Vedasi l'Epistola del Sinodo di Alessandria riportata da S. Atanasio, in 2 Apologia de fuga sua, et in Epist. Ad vitam solitariam degentes, tom. 1.

Al tempo eziandio di Costantino Magno, in cui la Chiesa cominciò a vedersi in uno stato tranquillo, fu di mestieri raffrenare questo uso invalso fra i Vescovi, di transitare cioè da un'altra Chiesa: quindi è che Eusebio Cesarese (il quale era uno dei Padri del Concilio Niceno) ricusò costantemente di passare alla Cattedra di Antiochia, quantunque più eminente e più doviziosa: perlocchè il piissimo imperatore non poté trattenersi di encomiare con una sua lettera il di lui virtuoso procedere. « *Rectissime fecit, (così si esprime Costantino Magno), prudentia tua, quae et mandata Dei et apostolicam atque ecclesiasticam regulam custodire statuit, Episcopatum Antiochensis Ecclesiae repudians, et in eo potius permanere desiderans, quem Dei mandato ab initio suscepisset.* » Apud Eusebium, lib. 3 de vita Constantini, cap. 61, editionis Valesianae; quasi dicesse: Rettamente operasti non volendo abbandonare quella chiesa, dalla quale per volontà di Dio da principio fosti provvisto, per apprenderti ad un'altra.

È bensì nella facoltà di qualunque Vescovo rinunziare a suo grado la propria sede. Tal rinunzia però non ha alcun valore se ammessa non è ed accettata dal supremo Pontefice, cap. *Inter Corporalia* 2, et in cap. *Licet in tantum* 4 et de *translatione Episc.* Sei sono le cause per le quali il Vescovo può rinunziar la sua chiesa, e che ordinariamente sono dal Pontefice stesso ammesse siccome leggitime e giuste. La prima è la coscienza illaqueata e delittuosa. Per coscienza delittuosa intendesi quella colpa, la quale (ancor fattane la penitenza proporzionata) tuttavolta impedisce l'esercizio del principale suo incarico. La seconda, l'imbecillità della mente ed il languore del corpo. Per imbecillità di mente e languore di corpo s'intende qualunque impotenza fisica che renda inabile il soggetto all'adempimento dei proprii doveri. La terza, il difetto di scienza. La quarta, la malizia

e la persecuzione del popolo. Le persecuzioni di un popolo malizioso e irrequieto, che un prelato costringano ad assentarsi e nascondersi per propria salvezza, formano la quarta e legittima causa della rinunzia. La quinta, lo scandalo grave. Lo scandalo tale deve essere da non potersi sedare se non colla variazione del prelato. La sesta, finalmente, la irregolarità della persona. L'irregolarità non ha di mestieri di dichiarazione. Queste espresse sono per facilità di memoria nei seguenti due versi:

Debilis, ignarus, male conscius, irregularis,

Quem mala plebs odit, dans scandala cedere possit.

La rinunzia di cui abbiamo adesso parlato si può in due maniere eseguire, o rinunziando al solo locale, od al locale insieme ed alla dignità, *cap. Requisivit, de ordinatis ab Episcopo, qui renuntiavit Episcopatu*. Se il Vescovo rinunzia semplicemente e genericamente al vescovado, tal rinunzia deve reputarsi soltanto rispetto al luogo, e non già al luogo ed alla dignità insieme, se non se nel solo caso di cognizione del proprio delitto o di timore della meritata deposizione (*Hostiensis in Summa, tit. de ordinatis ab Episcopo, qui, etc., §. Sed quid si simpliciter, etc. Abbas, ibid. n. 8*). Questa rinunzia però non toglie al Vescovo la potestà dell'ordine, ma soltanto l'esecuzione, (*Glossa cit. cap. Requisivit*), imperciocchè non può rinunziare al carattere il quale è indelebile ancorchè venga scomunicato, e sia eretico o deposto e degradato, (*cap. Quod quidam 1, quaest. 1; cap. Licet 32, quaest. 7; cap. Ostenditur, dist. 4 de Consecratione*); onde con licenza del Pontefice può riassumere il vescovado il quale rinunziò soltanto al locale; può conferir gli Ordini anche maggiori, purchè per altro sia pregato da qualche Vescovo, a cui soggetti sono gli ordinandi, altrimenti sarebbero questi sospesi, non per difetto di potestà nell'ordinante, ma per essere Vescovo alieno (*Suarez, dist. 31 de censuris, sect. 1, n. 3; Pirhing, lib. 1 decretal., tit. 3, n. 3; Reiffenstuel, ibid., n. 5*). Quello che rinunzia al luogo ed alla dignità non può conferire ordini lecitamente, per la causa accennata. Gli ordinati ignorantemente da tal Vescovo restano *ipso facto* sospesi, ma da tal sospensione può dispensarli il proprio ordinario, il che non potrebbe, se essi gli avessero ricevuti con avvertenza e scien-

temente. Può bensì coll' annuenza del Vescovo della diocesi conferire validamente e lecitamente gli ordini minori, *cap. Quod quidam 1, quaest. 1*; *cap. Ordinationes 9, quaest. 1, art. cit.*

Dicesi che un Vescovo rinunzia al locale allora quando o per l' intemperie dell' aria insalubre, o per qualunque altra delle cause accennate, rimette il suo vescovado al Papa, abbandonando soltanto la diocesi, ma ritenendo il titolo e l' autorità vescovile. Dicesi secondariamente, al locale ed alla dignità, allorchè il Vescovo o per un vivo zelo di rendersi perfetto in seno della solitudine o di austera religione, od anche per isfuggire la prevista e meritata propria deposizione, rinunzia al nome ed a tutti i diritti di episcopale amministrazione ed all' esercizio dell' ordine rispetto al luogo, ritenendo soltanto ciò che all' ordine ed al carattere di Vescovo si appartiene, in *Summ. tit. de Ordinatis cit.*

Siccome non può il medico curare i mali del corpo, se non va a visitare il malato o se non esamina i sintomi, onde una adeguata diagnosi formarne, per quindi applicare i rimedii: così non può medicare quelli dell' anima il medico spirituale, cioè il Vescovo, se non percorre la sua diocesi, e se bene non esamina le piaghe delle quali ferita ritrovasi ed esulcerata. Per la qual cosa niente di più viene inculcato dai sacri Canonici e dai Padri ai rispettivi ordinarii, quanto la frequente visita delle loro diocesi. Questa sollecitudine così opportuna però nel progresso del tempo andò in essi ad intiepidirsi in sì fatta maniera, che per ogni dove serpeggiar si videro i più orribili abusi, e germogliar la zizzania di pestilenziali dottrine. Per lochè i Sommi Pontefici ed infiniti Concilii provinciali ed ecumenici non mancarono di richiamare i Vescovi a questo loro preciso dovere e di riscuoterli dal loro pregiudicevole letargo. *Synod. Tarrac. III, can. 8*; *Synodus Legionens. in Gallitia et Portugallia dioecesi.* Infiniti altri Sinodi richiamano i Vescovi all' adempimento di questo loro dovere, i decreti dei quali tralasciati, riporteremo soltanto le precise parole del Tridentino, ultimo fra i Concilii ecumenici: • *Ut Patriarchae primates, metropolitani et Episcopi propriam dioecesim per se ipsos, aut si legitime impediti fuerint, per suum generalem vicarium aut visitatorem, si quotannis totam propter ejus latitudinem, visitare non*

peterunt, saltem majorem ejus partem; ita tamen, ut tota biennio per se, vel visitatores suos compleatur, visitare non praetermittant, » sess. 24, cap. 3 de Reformat.

Visitare le diocesi altro non significa che far indagine la più accurata degli eccessi e dei difetti che vi si fossero introdotti; castigare o correggere con convenienti esortazioni e rimedii i delinquenti; conservar dolcemente, ove trovasi, o restituir dove manca, nel suo primitivo stato l'osservanza esatta delle proprie obbligazioni, Barbosa, *de offic. et potest. Episc.*, part. 3, alleg. 73, e questo diritto a tutti si compete i prelati ecclesiastici che hanno ordinaria giurisdizione, *cap. Romana 1, 2. hanc. de Censibus in 6*, il che far debbono o per sè stessi, o se fossero impediti, per mezzo di delegati saggi, prudenti ed illuminati in ciascun anno, o almeno in ogni triennio, *cap. Decrevimus 10, caus. 10, quaest. 1 e cap. Episcopum 10*, dove leggesi: «*Quod si ipse (Episcopus) aut languore detentus, aut aliis occupationibus implicatus id explere nequiverit; Presbyteros probabiles aut diaconus mittat qui redditus basilicarum et reparationes ad ministrantium vitam inquirent.* » Vedasi ancora il Concilio Tridentino, *sess. 24 de Reformat. c. 3, 2. Patriarchae, primates, etc.* Sulla qual dottrina Barbosa fa rilevare che i vicarii generali i quali in mancanza del Vescovo devono visitare, non hanno diritto proprio, senza speciale delegazione.

Gli antichi metropolitani dopo aver percorsa la propria diocesi, erano autorizzati a visitare a grado loro eziandio quelle dei suffraganei: oggi però viene ad essi inibito, meno che *ex causa cognita et probata*, nel Concilio provinciale o nella Congregazione dei Concilii, *Concil. Trid. cit.* Il Vescovo può ogni qualvolta faccia di mestieri, visitar non solo le chiese lontane dalle diocesi, ma ancora i capitoli, le cattedrali e le altre chiese maggiori come pure gl'individui che lo compongono: e come delegato dalla Sede Apostolica, anche le chiese secolari esenti, *non obstantibus privilegiis et consuetudinibus*; non però le chiese regolari, *nullius dioecesis*.

Possono inoltre visitare gli ordinarii i monasteri di monache ai regolari soggette, perciò che può guardar la clausura, anche senza il consenso dei medesimi, osservando però scrupolosamente i decreti

della sacra Congregazione dei Concilii. *Sacr. Congr. in Conimbricensi, die 26 maji 1640* presso Barbosa. La quale Congregazione rispondendo ai diversi quesiti proposti, limita l'autorità della visita ai soli risguardanti la clausura, inculcando la cautela possibile anche in ordine alla comitiva, la quale quando faccia di mestieri deve esser composta di pochi individui, dei più provetti e religiosi. Si attenda inoltre riguardo la visita dei monasteri l'ultima Costituzione di Benedetto XIV che comincia: *Salutare in catholica ecclesia institutum*, ove potrà rilevarsi, che incorrono nella censura riservata al solo Pontefice, fuori della circostanza di morte, tutti quelli che arbitrariamente s'introducono nei monasteri claustrali.

Fuori però di visita non possono senza urgente necessità introdursi sotto pena d'interdetto *ab ingressu Ecclesiae* per la prima volta, per la seconda di sospensione dall'ufficio pontificale, per la terza della scomunica maggiore.

Soglionsi ordinariamente dai Vescovi eleggere per la visita due convisitatori esperti e periti nelle cose ecclesiastiche, affinchè possano servir loro di aiuto nelle occorrenze. Devono poi i medesimi Vescovi far sentire ai visitati la divina parola, o per sè stessi non essendo impediti, o per mezzo di delegato, e ciò sotto pena di colpa grave. *Cajetanus, Genuensis, Gavantus, Abbas, Monacell. tom. 1, tit. 5, for. 2, num. 51*, adducendo il testo in *cap. placuit, 10, quaest. 1 de c. 1; cap. Sane de censibus, in 6*.

Se il visitatore nel percorrere la diocesi (il che far deve colla massima celerità, tutto applicandosi nella visita e non nelle cose estranee, onde aggravati di troppo non restino i visitati); *Sacr. Congr. Concil. et signanter in una Bajonensi die 18 decembris 1654*; ritrova degli altari di giuspatronato sprovvisti dei necessarii paramenti ed arredi, ovvero dall'uso consunti o dal tempo, deve caritatevolmente ammonirne i padroni, acciò riedifichino, restaurino ed adempiano ai loro doveri, entro a un breve termine competente, altrimenti può ad altro patrono concederli, affinchè assumano tale importantissimo incarico. *Sacr. Congreg. Episcop. et Regul. in Mutinensi 16 januari 1604*; *Barbosa Summ. Apost. decis. verb. ulter. in 6 et lib. 2 Juris eccl. univ., cap. 7, n. 28*.

Quelli che impertinatamente impediscono al visitatore la visita, *dummodo non resipiscant*, incorrono nella scomunica *ipso jure*: in *Clement.*, *Contententes 2 de Statu monachor.* In tal censura però, quantunque sia *latae sententiae*, non vi s' incorre istantaneamente, cioè nell'atto in cui si presenta l'adempimento, ma si ricerca che il visitatore ammonisca il delinquente, il quale, non accettando la correzione, deve aversi in tal caso per incorso: ciò rilevasi dalla stessa Clementina: *nisi moniti resipiscant*. Nella circostanza di pertinacia può essere dal Vescovo denunziato senza altra sentenza. Barbosa, *Summa cit. verb. Impediend.*

L'antica formula d'inquisizione, secondo la quale i Vescovi, ed i prelati inferiori dovevano una volta dirigere la loro visita, fu pubblicata nel secolo X da Reginone abate di Prum, nel suo opuscolo *de disciplinis ecclesiasticis*, diviso in due tomi: nel primo si contiene ciò che dal Vescovo dovea ricercarsi rispetto agli ecclesiastici: nel secondo, riguardo ai laici. Questa formula consultata da S. Carlo e dai Padri occupati negli atti della Chiesa di Milano, servì loro di base per istabilir quella norma che leggesi nel sinodo provinciale milanese, *part.*, 3 *de Visitatione*. Chi desidera su di ciò lumi maggiori, consulti l'opera di Religione, *lib. 2, cap. 1*; Van-Espen, *Jus. eccles. univers.*, *tom. 1, tit. 17 de Visitat. Episc.*, *cap. 1*; Ferraris, *verb. Visitatio*, *tom. 8, pag. 550*.

Quantunque, generalmente considerata, la procurazione abbia diversi significati, nel caso nostro altro non è che una contribuzione per le spese necessarie al vitto ed onesto sostentamento da prestarsi a quelli che visitano le diocesi. Sotto tal nome comprendesi tutto ciò ch'è necessario pel cibo, bevanda e servitù al visitatore, e per l'onesto suo seguito, come pure pel mantenimento de' cavalli e giumenti necessarii, *Ferraris, verb. Victus*, *n. 43, 44*, le quali spese appartengono ai chierici ed alle chiese soggette alla visita, *cap. Procurationes 53, c. Venerabili 24*, e quasi tutto il *tit. de Censibus, Conc. Trid., sess. 24 de Reform.*, *cap. 5*.

Il visitatore ordinario, a rigor di giustizia, non può esigere le spese per le cavalcature e vetture, nè per altro oggetto, ad eccezione del vitto. *Sacr. Congr. Episc. et reg. in Ventimiliensi 21 august. 1606*,

in *Cujacensi* 20 mart. 1698 et *Sacr. Congr. Conc. in Larnensi* 12 april. 1698. Al contrario però se il visitatore è delegato apostolico, poichè allora tenuti sono ad ogni spesa gl' individui visitati. *Decret. Sacr. Congreg.* 10 julii 1627.

La procurazione prestar si deve, ordinariamente parlando come già si è espresso di sopra, da tutte le chiese soggette, *Conc. Trid., sess. 24, cap. 3 de Reformat.* • *In iis vero locis seu provinciis, ubi consuetudo est, ut nec victualia, nec pecunia, nec quidquam aliud a visitatoribus accipiatur, sed omnia gratis fiant, ibi id observetur.* • Esenti pure sono dalla procurazione i piccoli conventi (*Sacr. Congr.* Sullo stato dei regolari), ed i privati oratorii, le chiese ed i beneficii miserabili, o che non hanno rendite sufficienti, *cap. Cavendus 7, caus. 10, quaest. 3; cap. Statutum, 2. Insuper de rescriptis, in 6*, egualmente gli spedali e luoghi pii stabiliti pei poveri, ancorchè abbiano amplissime entrate. *Clement. Quia contingit, de religiosis domibus.* Si noti inoltre :

1.° Che il vicario generale o qualunque altro deputato alla visita per l' impotenza del Vescovo, non può pretendere che la metà del trattamento solito farsi al Vescovo, *Sacr. Congr. Concil. novissima in Amalphitana 18 julii 1699.*

2.° Che l' ordinario, il quale volontariamente elegge l'ospizio in casa di laici contro la volontà degli ecclesiastici, non può costringerli alla procurazione quando essi ricusino. *Barbosa, de offic. et potest. Episc., part. 3, alleg. 73, n. 66.*

3.° Che i laici non possono costringersi colle censure a prestare la procurazione. *Glossa, cap. Cavendum 7, caus. 10, quaest. 3.*

4.° Che il visitatore non può pretendere il danaro pel vitto, qualunque fosse stato usato per l' avanti. *Conc. Trid., sess. 24 de Reformat., cap. 3.* Concorda il *cap. Felicis 3 de censib. in 6*, ove accordasi facoltà ai visitatori di ricever la procurazione in danaro da quelli che vogliono spontaneamente pagarla, nulla ostante la proibizione, *cap. Relata 9, caus. 10, quaest. 1; cap. Roman. 1, 2. Procurationes, et cap. Exigit 2 de Censib. in 6.*

5.° Che non può il visitatore nè il suo segretario, nè alcuno del suo seguito prender regali anche offerti spontaneamente, sotto pena di maledizione da non rimettersi senza restituzione del doppio : *textu*

expressa in cit. cap. Romana 1 de Censib., e non restituendo dentro lo spazio di due mesi, il Vescovo incorre nell' interdetto *ipso facto* dall' ingresso nella chiesa, e l' inferiore *ipso facto* resta sospeso dall' uffizio e dal beneficio, *cap. Exigit. 2 de Censib. et Concil. Trident., sess. 24, cap. 3 de Reformat.*

Sono esenti dal fin qui esposto dopo la pubblicazione del Tridentino le chiese e il clero della città, ove esiste la sede vescovile, ancorchè il Vescovo per legittima causa dimorasse in altro paese della diocesi. Fuori però della circostanza della sua visita non può nei suoi volontari viaggi per la medesima diocesi esigere cosa alcuna dalle Chiese, per le quali va transitando.

Il novero delle procurazioni misurar si deve dal numero dei giorni che l' incarico richiede della visita pastorale; onde nel *cap. Inter caetera, cap. 8, caus. quaest. 3*, per evitare l' aggravio dei visitati, viene ordinato, che non sia richiesto se non ciò che rendesi necessario giorno per giorno: « *Cum Episcopus dioecesim visitat ... amplius quam una die per unamquamque basilicam remorandi licentiam non habeat:* » onde se il visitatore in un sol giorno può visitare due chiese non gli è lecito da ambedue esigere la procurazione, ma da una soltanto, *cap. Felices 3 de Censib. in 6*. Chiunque bramasse più estese e diffuse notizie in ordine alla visita pastorale, veda Van-Espen *Jus. Eccl. univ., tom. 1, cap. 1, usque ad 4, inclusiv. pag. 267 a 280*. Vedi Ferrari, *t. 8, nel suppl. verb. Procuratio*. Qui però avvertiremo:

1.° Avanti che si dia principio alla sacra visita devonsi affiggere e mandare le circolari, colle quali il Vescovo è d' uopo che denunzi il giorno preciso del proprio arrivo, affinchè possano particolarmente i parrochi avvisarne i popoli a loro soggetti.

2.° Non dee sorprendere improvvisamente i visitandi, se pure qualche urgente circostanza non lo richiedesse. *Joan. Andreas, in cap. Cum sit romana de Sim.; Fuseus, de Visitatione, lib. 1, cap. 4; Barb., lib. 1 Juris eccles. univ., cap. 14, n. 36*.

3.° Il tempo della visita non è determinato dal diritto canonico, onde è ciò riserbato all' arbitrio del Vescovo, il quale può eleggere il più opportuno, e può cominciare da quella chiesa che più gli piace, « *servatis juribus et sine praejudicio aliarum ecclesiarum.* » Ordina-

riamente però cominciarsi dalla cattedrale. *Sacr. Congr. rit. in Egitanien. 10 julii 1602 in respons. ad dub. ; Barb. in Summ. verb. Visitatio, n. 1 ; Monacell., tom. 1, tit. 5, formal. 2, n. 26.*

Il Vescovo che in altra cattedrale gode un beneficio canoniale ancorchè infimo, trovandosi in essa, precede qualunque altra dignità capitolare. *Sacr. Congr. rit. in Regusina 22 junii 1594 et in aliis.* Il Vescovo che è promosso prima al vescovado precede quello ch' è promosso dopo, ancorchè questi più degno fosse ed illustre. *Sacrae Congr. rit. in Segobiensi 21 mar. 1609.* Questa regola osservar si deve eziandio fra i Vescovi greci e latini. *Sacr. Congr. de propaganda fide pro Polonia 16 februar. 1650.* Di più il Vescovo diocesano nelle pontificali, che si eseguiscono nelle chiese ha il diritto di precedenza rapporto ad altri Vescovi ospiti più provetti e più degni ed anche agli Arcivescovi, ai quali tutti però per titolo di urbanità e convenienza deve cedere gentilmente il suo posto. Deve intendersi degli Arcivescovi estranei e non del proprio, poichè questo sempre precede. *Ita Sacr. Congr. rit. Barcinouens. 10 janu. 1609.*

I Vescovi del Sinodo provinciale precedono giusta l'epoca della loro ordinazione, non secondo la dignità delle chiese da essi governate. Al Vescovo si deve il bacio di pace prima dai presidenti e consiglieri ed altri dignitarii del regno: anzi nella propria diocesi precede ancora, giusta alcuni autori, i principi secolari. Pignatelli, *tom. 1, caus. 7,* ove adduce molte Leggi e Concilii particolarmente il Tridentino, *sess. 25, cap. 7 de Reform.,* varii decreti delle sacre Congregazioni.

Si conviene al Vescovo il seggio sublime ed ornato in tutte le chiese alla sua cura commesse, *Congr. Conc. 19 april. 1596.* Questo esser deve fisso ed immobile collocato avanti all'altare, con i suoi seggi inferiori per le dignità se vi assistono. I paramenti con i quali devono adornarsi i troni dei Vescovi possono usarsi di qualunque colore, ad eccezione del rosso. *Sacr. Congr. rit. 5 oct. 1615.*

Nelle indicate chiese può a suo grado esercitar le funzioni pontificali. Nelle collegiate avendo seco i canonici di cattedrale, è loro diritto l'assisterlo, altrimenti i canonici collegiali. *Sacr. Congr. rit., in Brundusin. 15 julii 1617.* Al solo Vescovo, mentre celebra priva-

tamente. è permesso prendere i paramenti dall' altare, ed avere due ministri assistenti. Può *de jure* in tutte le chiese della diocesi. quantunque esenti, celebrar la messa e gli uffizii divini coll' assistenza dei suoi canonici, pontificare, tener circolo, e simili.

Qualunque volta piaccia al Vescovo pontificare nelle chiese dei regolari, tenuti sono i medesimi ad erigerli il trono. *Sacr. Congr. Episc. et regul. 10 julii 1605*. Quando però questi fossero repugnanti, i Vescovi non possono in tal caso esercitare quelle funzioni, che sono in parte di onore, e in parte di giurisdizione; come, p. es., amministrare il sacramento dell' Ordine e della Cresima, degradar i sacerdoti e simili, *Pignatt., tom. 10, consul. 106, n. 21*, ove aggiunge: «*Imo nec fortasse praedicare,*» e così molti altri, sebbene non manchino canonisti, che sostengano la contraria opinione, Monacelli, ed altri in buon numero. Il certo si è che se la chiesa esente dei regolari è ancor parrocchiale, è allora il Vescovo nella pienissima facoltà di esercitare tanto ciò che può riguardar l' onorifico, quanto la giurisdizione, mercechè nella diocesi è il primo parroco, e perciò sopra tutte le chiese curate riconosce un pieno e assoluto diritto. *Sacr. Congr. Concil. arg., cap. Quoniam de sentent. Excomm., in 6*. Si noti però che tal facoltà non deve estendersi ai vicarii generali nè ai Vescovi titolari. Si consulti su di ciò Lucio Ferrari, *verb. Episc. pag. 108, n. 25* fino al 41.

Niuno dei Vescovi può nell'altrui diocesi amministrare il sacramento della Cresima senza espressa licenza dell' ordinario, ancorchè fossero chiamati con istanza dai rettori delle chiese, che pretendono l' esenzione. Nella loro diocesi essendo fuori della cattedrale possono benedire e consacrare gli olii tanto dei catecumeni, che degli infermi in qualunque altra chiesa a loro soggetta, come pure, *causa necessitatis*, eseguir tal funzione con numero minore di sacri ministri, di quello che venga ordinato e prescritto dal Pontificale Romano. *Sacr. Congr. rit. in Curiensi 21 aug. 1804*, presso l'Aldano, n. 86.

Avvegnachè i Vescovi nella loro consacrazione ricevano la pienezza di potestà, nondimeno a questo vien tosto opposta una certa limitazione, per cui è di mestieri che in certi casi ricorrano essi alla primaria Sede apostolica. Quindi è che il Vescovo non può assolvere

i delinquenti dai delitti e pubbliche censure al Pontefice riservate, nè da quelle occulte contenute nella Bolla della Cena, che per maggior comodo del lettore sommariamente sono qui esposte, come le riporta il Rotario.

1.^a « *Haeretici cujuscumque sectae, eorumque fautores, eorum libros legentes, tenentes aut imprimentes, et schismatici.* »

2.^a « *Appellantes a Pontefice ad futurum Concilium, eorumque fautores.* »

3.^a « *Pyratae, atque eorum receptores et fautores.* »

4.^a « *Naufragorum christianorum cujuscumque generis bona, etiam in littoribus inventa, subripietes.* »

5.^a « *Imponentes nova pedagia et gabellas, vel eas augentes.* »

6.^a « *Falsificantes literas apostolicas, aut falso fabricantes.* »

7.^a « *Deferentes arma et alia usui bellico idonea ad Turcas vel alios christiani nominis inimicos; et ad reipublicae christianae statum pertinentia iisdem in damnum christianorum nuntiantes.* »

8.^a « *Impedientes eos qui victualia et alia necessaria Romam convehunt.* »

9.^a « *Ad Sedem apostolicam venientes vel ab ea recedentes, sua aut aliorum opera laedentes, et sine jurisdictione vexantes in curia commorantes.* »

10.^a « *Rompetas ac peregrinos etiam in urbe morantes vel abeuntes, laedentes.* »

11.^a « *Offendentes sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales et alios praelatos.* »

12.^a « *Ad romanam Curiam pro negotiis suis recurrentes, per se vel per alios laedentes.* »

13.^a « *Appellantes a gravamine vel futura executione literarum apostolicarum, ad laicam potestatem.* »

14.^a « *Executionem literarum Apostolicarum aut aliarum expeditionum impedientes, et prohibentes ad gratias impetrandas accedentes.* »

15.^a « *Judices saeculares, qui ecclesiasticas personas trahunt ad sua tribunalia, quique ecclesiasticam libertatem tollunt aut in aliquo perturbant.* »

16.^a « *Impedientes praelatos ne sua jurisdictione utantur, quique*

illorum et delegatorum judicia eludentes, ad curiam saecularem recurrunt, aut contra illos decernunt, praestantesque auxilium. »

17.° « *Usurpantes Sedis Apostolicae et quarumcumque Ecclesiarum jurisdictiones, vel etiam fructus sequestrantes. »*

18.° « *Imponentes decimas et alia onera personis ecclesiasticis, ecclesiis, monasteriis, aut illorum fructibus. »*

19.° « *Judices saeculares, qui se interponunt in causis capitularibus seu criminalibus contra ecclesiasticas personas. »*

20.° « *Occupantes bona aut terras Ecclesiae romanae, et illius jurisdictiones usurpantes. »*

I casi riservati al Sommo Pontefice ordinariamente sono i seguenti: 1.° La violazione della clausura delle monache con cattivo fine. 2.° La percussione violenta dei chierici. 3.° La simonia reale scientemente contratta. 4.° La confidenza beneficiale. 5.° La provocazione o il combattimento in duello, giusta il Concilio Tridentino e la Costituzione di Geegorio XIII. 6.° La violazione dell'immunità ecclesiastica circa quelli che si rifugiano nelle chiese. Il Pontefice Gregorio XIV, in una sua Costituzione che comincia *Cum alii nonnulli, etc.*, stabilisce che tutti i delinquenti che si rifugiano nelle chiese godano l'immunità, ad eccezione dei casi espressi nel §. 3, che sono i seguenti.

1.° I pubblici ladroni e malandrini che occupano le strade, e che assalgono i viandanti.

2.° I saccheggiatori delle campagne.

3.° Quelli che non temettero di commettere omicidii; o di mutilare i loro simili nelle stesse chiese o nei cimiterii o in altri luoghi sacri.

4.° Quelli che arrecaron morte ai loro prossimi proditoriamente.

5.° Quelli che sono rei di eresia.

6.° I rei di lesa maestà nella persona del medesimo principe. Tutti questi non godono il beneficio d'immunità. Eccettuati questi, se alcuno operasse contro il disposto dalla presente Costituzione, incorrerebbe nel caso riservato al Pontefice.

Se però per ordinaria potestà è ai Vescovi interdetto di assol-

vere i rei dai casi indicati, possono nulla ostante, giusta le disposizioni del Concilio Tridentino, *sess. 24, cap. 6 de Reformat.*, assolver da quelli occulti al sommo Pontefice, riservati fuori della Bolla della Cena. È inoltre in loro facoltà l'assolver quei delinquenti che impediti si trovano o per lungo tempo o in perpetuo di potersi presentare al Pontefice, *in utroque foro*, da tutti i casi eziandio pubblicati al Papa stesso riservati o *a jure* o *ab homine*, senza eccezione dell'eresia e dagli altri delitti contenuti nella Bolla indicata, con sola avvertenza, che se l'impedimento è perpetuo assolvono, « *sine ullo onere comparendi se ad tempus*, » coll'obbligo di presentarsi, « *cessante impedimento*. » *Cap. Ea nascitur; cap. Quamvis 58 de sentent. excomm.*

Quelli poi, che giuridicamente possono dirsi impediti di presentarsi alla Sede Romana sono compresi nei seguenti versi :

Regula, mors, sexus, hostis, puer, officialis,

Delitiosus, inops, aeger, senexque, sodalis.

Janitor, adstrictus, dubius, levis ictus,

Debilis, absolvi sine Summa Sede merentur.

Regula: Denota i regolari i quali possono essere assolti dai loro prelati provinciali e generali, in vigore di varie Costituzioni pontificie, e particolarmente di quelle di Sisto IV, che comincia *Regimini*, di quella di Paolo III *Romani Pontificis*, e di altra del medesimo *Tum ad Congreg.*

Mors: Sotto questa causa debbonsi intendere tutti coloro che costituiti si trovano in pericolo di morte, *cap. Quamvis 58, de sententia Excomm.*

Sexus: Qui si comprendono le femmine, le quali vengono dalla legge dispensate, attesa la fragilità e delicatezza del sesso, *cap. 13 ea noscitur, etc.*

Hostis: Quelli che a cagione delle gravi insidie dei nemici intraprender non possono un lungo viaggio, senza un probabile pericolo di esser uccisi, o d'incontrare qualche altro danno considerabile, vengono per questa clausula dispensati, *cap. De caetero, e cap. Quamvis, de sect. Excomm.*

Puer: I giovanetti di tenera età in questa causa sono additati, *cap. Pueri.*

Officialis: Si deve intender di quelli che, dovendo per officio allontanare la turba del popolo, percuotono anche colpevolmente i chierici, *cap. Veniens 16, et cap. Cum voluntate 54 de sent. Excomm.*

Delitiosus: Cioè quei di fragile, debole e delicata costituzione di corpo, *cap. Mulieres.*

Inops: Cioè i miserabili, impotenti a sostenere qualunque spesa, *cap. Quamvis, ec.*

Æger: Gl' infermi di qualunque sorte essi sieno, *cap. Ea noscitur.*

Senex: I vecchi, ai quali laborioso di soverchio riuscirebbe il viaggio, *cap. cit.*

Sodalis: Qui sono denotati chierici adunati in collegio, i quali, percuotendosi fra di loro possono essere assolti dai Vescovi rispettivi, se pure per l' enormità del delitto meritevoli non fossero di maggior pena, come raccogliesi dal *cap. Quoniam, de vita et honest. clericorum.*

Janitor: Si notano sotto questo nome gli ostiarii, i quali, sotto pretesto d' uffizio, percuotono i chierici, *cap. Veniens 16.*

Adstrictus: Coloro, cioè, che non sono *sui juris*, perchè costituiti si trovano sotto l' altrui potestà, *cap. Mulieres.*

Dubius: Quelli, che sono in dubbio di aver veramente percorso qualche chierico, quantunque ciò venga da altri asserito, *cap. Cum desideres, §. 2 de Sentent. excomm.*

Levis ictus: S' intendono coloro che leggermente percossero i tonsurati; poichè essi possono essere assolti dai Vescovi rispettivi, *cap. Pervenit.*

Debilis: I deboli di forze, incapaci d' intraprender viaggi, *cap. Quamvis 58 de sent. Excomm.*

Causae: Quelli, ne' quali qualunque giusta causa concorre, per cui può ragionevolmente decidersi essere essi impotenti di presentarsi alla sede Apostolica.

Qualunque reo inabile si ritrovi di potersi personalmente al Pontefice presentare, non è tenuto a mandar procuratore o a scrivere alla sacra Penitenzieria, mercechè la legge canonica stabilisce che i delinquenti si presentino in persona, « *et ubi lex non aggravat, nec nos debemus aggravare poenitentes ultra id quod a jure exigitur.* » Barbosa,

part. 2 de offic. et potest. Episc. Si noti inoltre che i prelati regolari, per amplissima concessione di S. Pio V, assolver possono i loro sudditi da tutti i casi riservati e nella Bolla della Cena ed al Pontefice, ad eccezione soltanto dell'omicidio ingiusto e della mutilazione dopo l'ingresso nella religione.

Si avverte di più che i Vescovi non possono assolvere i censurati per ragione di violata immunità ecclesiastica, ed assolvendo senza la sede apostolica cadono essi stessi nella scomunica egualmente alla santa Sede riservata.

È in egual maniera nella potestà assoluta dei Vescovi di dispensarne entro i confini delle loro diocesi da tutte le irregolarità provenienti da delitto occulto, fuori di quella che nasce dall'omicidio volontario ingiusto, e da altre già portate al foro contenzioso. Quindi è che può dispensare dalla irregolarità indotta dall'omicidio occulto commesso per la propria difesa, non servato *moderamine inculpatæ tutelæ*: » da quella nata dalla mutilazione occulta di qualche membro, quantunque volontaria, o da occulta occasione casuale; o dalla reiterazione ignorata del battesimo, ancorchè questa sia incorsa da chi pubblicamente battezza, quando per altro non sappia che il suscipiente sia stato già battezzato; o per il ricevimento nel medesimo giorno di due ordini sacri, o dell'acolitato o del suddiaconato, purchè il delitto sia sempre occulto. Barbosa, *de offic. et potest. Episc.*, *part. 2, alleg. 29, n. 53, 54, 45, 48, 51.*

Possono inoltre i Vescovi dispensare dalla sospensione ed irregolarità occultamente incorsa da quello che in tempo d'illegittima età riceve un qualche ordine, quando sia pervenuto agli anni dai canoni ricercati, o che esercitò gli ordini mal ricevuti, purchè il Vescovo stesso sciente non sia di tal colpa, o per l'esercizio di qualche ordine che non aveva o per averlo ricevuto da un Vescovo che già rinunziò al vescovado, o che si trovava sospeso, scomunicato, degradato e simoniacò, ovvero finalmente per averlo ottenuto senza le opportune lettere dimissoriali. *Sacr. Congr.*, come riporta il Suarez, *de Relig.*, tom. 1, tratt. 3, lib. 4, cap. 6, num. 11; Garzia, *de benef.*, *part. 8*; Barbosa, *loc. cit.*

Tal facoltà però non è di diritto comune ad essi concessa, trat-

tandosi della irregolarità proveniente dall'eresia occulta ed esternata, deducendosi ciò dal *cap. Cum illorum*, in cui per regola costante si assegna non potere i Vescovi dispensare in ordine a quei delitti, su' quali facoltà non hanno di assolvere. *Sacr. Congr. Concil.*, presso Fagnano, *lib. 3 decret., cap. 7 de cohabit. cleric. et mul.*, n. 148. Non possono secondariamente dispensar con gl'inquisiti di delitto, sebben non convinti (se pure non fossero stati definitivamente o in altro modo assolti), ma soltanto rilasciati con la cauzione di presentarsi. Fagnano, *loc. cit.* Non possono in terzo luogo nel delitto dedotto al foro contenzioso, e già sentenziato e punito: e la ragione si è, che per mezzo della sentenza o condanna addiviene pubblico e notorio. Possono, nulla ostante, i Vescovi dispensar con quei rei, i quali (terminato il giudizio contenzioso) ottennero l'assoluzione del non provato delitto, poichè, in tal caso, rimane occulto, e non può dirsi dedotto con effetto; anzi possono anche assolverli, quantunque il processo non fosse stato definito con sentenza assolutoria, purchè l'accusato per un anno intiero abbia costantemente taciuto. *Campan., divers. juris can., rubric. 7, cap. 5, n. 8, et rubr. 11, cap. 25*; Barbosa, *loc. cit.*, n. 24 ed altri molti.

Essendo la dispensa un atto di giurisdizione ne segue, che i Vescovi dispensar non possono in ciò che vien disposto dai Canoni o dalle apostoliche Costituzioni o dai Concilii ecumenici. Si eccettuano per altro quei casi che contemplati son nella legge. Quindi è che tale autorità ritrovasi nei medesimi: 1.° quando espressamente dalla legge stessa concedesi, *c. Alicujus 59*; 2.° quando presuntivamente, o almeno tacitamente o virtualmente, si crede da essa concesso. *Glossa, cap. Quisquis 43 de electione verb. Fiat, cap. Quibusdam 12, de poenis verb. Dispensatum*; Abbas, *cap. Et si unanimiter, de postulat. praelator.*, n. 10, dove dice, che « *Episcopi semper dispensant ubicumque a jure permittitur dispensatio in genere, licet specificè non permittatur Episcopis.* » Barbosa, *cap. 2 de offic. et potest. Episc., alleg. 33, n. 22*, il quale soggiunge: « *Quod quando lex impersonaliter dispensandi facultatem facit, v. g., poterit ex dispensatione, nisi cum eis fuerit misericorditer dispensatum,* » non aggiungendo: « *per Sedem apostolicam, vel per romanum Pontificem,* » come nel *cap. Veniens 2 de eo qui*

cognovit, cap. Pastoralis 8, de Clerico excomm., « tunc quia frustra talis facultas dispensandi conceditur Summo Pontifici; qui de jure dispensandi potestatem habet . . . censetur illa facultas data praelatis inferioribus et Episcopis, » arg., cap. Nuper 29 de sentent. Excommunic.; 3.° Quando lo richiede la necessità e l' utilità evidente; 4.° Quando la dilazione può arrecare pericolo, o che si agevolmente non può ricorrersi alla Sede apostolica; e la ragione si è, perchè in tali casi si giudica ragionevolmente concorrere la volontà del Pontefice. Così sostiene Abbas, *cap. Et in clerici 4 de judiciis, n. 9* e altri molti; 5.° Quando vi è la legittima consuetudine di dispensare, imperciocchè la consuetudine induce giurisdizione, *cap. Cum tanto 11, de consuetudine; cap. Duo simul 9, de offic. judic. ordinar., cap. Cum contingat 13 de foro competentis*. Vedasi Barbosa, Pirhing, Reiffenstuel e Suarez; 6.° Finalmente quando siavi dubbiezza se il caso abbisogni di dispensa; *arg. c. Cum desideras 15 de sentent. Excomm.*, mentre, stante dubbio, può il Vescovo dispensare o dichiarare non essere questa necessaria ed opportuna, Barbosa, *part. 2 de offic. et potest. Episc.* Si noti inoltre che la potestà di consacrare, nei sopraddetti casi, si compete ancora al capitolo, essendo Sede vacante, cioè al vicario capitolare.

C A S O 1.°

È noto che pella Costituzione di Bonifazio VIII, *in cap. Cum nullus 3, de tempor. ordinar., in 6, lib. 1, tit. 9*, triplice è il Vescovo cui può un chierico appartenere, cioè di origine, di domicilio e di beneficio. « *Episcopus de cujus dioecesi est is, qui ad ordines promoveri desiderat, seu in cujus dioecesi beneficium obtinet ecclesiasticum, seu habet, licet alibi natus sit, domicilium in eadem.* » Ma si domanda se Postumio, che nacque a Lemovico, dove erano andati i suoi genitori quindici giorni prima della sua nascita a cagione di una causa, con intenzione di ritornare a Pittavio dopo il termine del litigio, domandasi, diceva, se Postumio si debba ritenere diocesano Lemovicese oppure Pittaviense a cagione della stabile dimora dei suoi genitori.

Suma il De-Gennet, *Theolog. Moral., tom. 4, part. 2, cap. 5, n. 3*, che in questo caso Postumio appartenga al Vescovo Pittaviense,

perchè il suo padre sempre abitò in Pittavio, e ciò dice egli • *conformiter ad legis intentionem, L. Filios 3, cap. de municipibus et originariis, lib. 10, tit. 38, et leg. Cives, 7, cap. de incolis., lib. eod. tit. 38, cujus haec sunt verba: Filius apud originem patris, non in materna civitate, etsi ibi nati sint, si modo non homicidiis retineantur ad honores seu munera posse compelli, explorati juris est. Hinc etiam legati filius, in regno extraneo natus, ex eodem semper censetur regno oriundus, et ex eodem loco, ubi extra legationis tempus habitat pater ipsius. Quibus ad ultimam approbationem addi possunt haec alterius legis verba: Filius civitatem, ex qua pater ejus originem duxit, non domicilium sequitur, » leg. Adsumtio 6, ff. ad municipalem et de incolis, l. 30, tit. 1.*

Tuttavia se per un tempo notabile, cioè per sette od otto anni Postumio avesse abitato a Lemovico, nè vi fosse donde supporre che volessero fare ritorno a Pittavio, sarebbe più sicuro il credere, almeno nel foro esterno, che Postumio appartenesse alla giurisdizione del Vescovo Lemovicense.

DE-GENNET.

C A S O 2.º

Guglielmo chierico iniziato nella tonsura nativo della diocesi Trecoviense, bramando togliersi alla giurisdizione del suo Vescovo, a questo fine ottenne una cappellania nella diocesi Rodonense, con animo di ritenerla solamente fino a tanto che verrebbe da questo Vescovo ordinato sacerdote. La cosa andò secondo le sue brame, e, dopo ricevuto il sacerdozio abbandonò la cappellania. Domandasi, 1.º Se abbia peccato ; 2.º Se sia incorso in qualche pena canonica avendo in cotal modo procurato di essere promosso ai sacri ordini.

Egli è indubitato, dice De-Gennet, *loc. cit.*: • *Quod ex jure Episcopus beneficii proprius censetur esse Episcopus, et quod ex Constitutione Bonifacii VIII, in superiori casu relata et Concilio Narbonensi an. 1609 beneficiarios, potest concedere, aut eum per se ordinare, modo triennem beneficii sui pacificam obtineat possessionem, et ad triginta saltem nummorum summam perveniant beneficii redditus. Sed Episcopus Dioecesis illius, ubi sita est simplex capellania, ex mente Canonum censi*

non potest, ut proprius beneficiarii de ea provisi Episcopus, cum eam tantum obtinuit in fraudem obedientiae dioecesano sui debitae. »

Adunque è fuor di dubbio, Guglielmo aver gravemente peccato ricevendo gli ordini da un altro Vescovo, sotto l'aspetto della cappellania che riceveva nella diocesi di quest'ultimo; e che riteneva unicamente pel fine di essere ordinato indipendentemente dal Vescovo della sua origine. Donde ne segue che egli, secondo le leggi dei Canonici, cadde nella sospensione. Imperocchè Gregorio X, nel secondo Concilio di Leone celebrato l'anno 1275, proibiva a tutti i singoli Vescovi di non ardire di ordinare chierici appartenenti ad altra diocesi, infliggendo la pena di sospensione per un anno dalla collazione degli Ordini. « *Eos, dice il Pontefice, in cap. Eos qui de temp. Ordinatus, in 6, lib. 1, tit. 19, qui clericos parochiae alienae absque superioris ordinariorum licentia, scienter, seu affectata ignorantia, vel quocumque alio figmento quaesito, praesumpserint ordinare per annum a collatione ordinum, decernimus esse suspensos: his qui jura statuunt contra totaliter ordinatos, in suo robore duraturis.* »

Ecco le parole di questa Costituzione: lo che ha luogo, secondo il dire della Glossa, *in dicto c. Eos qui v. Figmento*, quando per opposizione ai Canonici ciò viene eseguito: « *Vel in fraudem Constitutionis hujus aliquem in suum familiarem recepit, vel ei beneficium contulit: haec et similia sunt figmenta.* » Sono queste le parole della Glossa. I Canonici, contro cui nella predetta maniera si opera, sono quelli di Calisto I, *in can. Nullus 1, 5 et 9, quaest. 2*, del Concilio Antiocheno, *can. Nullum. 6 et can. Episcopum 76, ib.*; di Urbano III, *can. Lugdun. 10, ibid.*; del Concilio Sardicense, *can. Illud 1, dist. 74*; d'Innocenzo I, *can. De aliena, ib.*; del Concilio Niceno, *can. Si quis 3*; del Concilio Calcedonense, *can. Clericos, eod. distinct.* La medesima Costituzione ordina ancora che quelli, i quali « *quocumque alio figmento* » da un altro Vescovo che quel dell'origine non sia, riceve gli ordini, incorra nelle canoniche pene; cioè nella sospensione, come consta dal Concilio Tridentino, *sess. 14, can. 2*; il quale rinnova le stesse pene coi termini seguenti: « *Taliter vero promoti ab executione ordinum susceptorum, donec suo praelato visum fuerit, ipso jure sint suspensi.* » E perciò incorrono nella irregolarità ove esercitassero nella sospensione

gli uffizii proprii dell'ordine ricevuto, come dichiarava Innocenzo IV, nel primo Concilio di Lione dell' anno 1245, al cap. *Cum medicinalis 1, de Sent. excom. suspens. et interdict.*, in 6, l. 5, tit. 2.

Guglielmo adunque usò della frode, ricevendo la cappellania unicamente per sottrarsi all'autorità e giurisdizione del suo Vescovo, ricevendo gli ordini da un altro, sotto pretesto di essere provveduto da quest'ultimo di un beneficio, che già aveva stabilito di rinunziare subito che fosse stato ordinato sacerdote. Adunque incorse nel caso di cui parla Gregorio X, locchè è molto ragionevole, secondo questa legge del codice, che dice: « *Non poenas infertur legibus evitabit, qui se contra juris sententiam sua prerogativa verborum fraudulenter excusat.* » *Leg. Non dubium 5, cap. De legib. 1, tit. 14.* A questa acconsente l'altra regola del diritto contenuta in una decretale d'Innocenzo III, in cap. *Ex tenore 16, de rescriptis, lib. 1, tit. 3*, contenuta nei termini seguenti: « *Fraus et dolus alicui patrocinari non debent.* »

Il fin qui detto dice il celebre De-Gennet, *Theol. Moral., tom. 2, part. 2, tract. 8, cap. 5, quaest. 6*: « *Aprime decisionibus sacrae Congregationis Cardinalium congruunt; quae multoties declaravit, eos qui in fraudem subjectionis proprio suo Episcopo debitae sub specie beneficii consulto obtenti, ad ordines se promoveri curarunt, esse suspensos, et in irregularitatem incurrere, si ordinum susceptorum functiones obeant; ut refert Josephus Crispino Episcopus Bisertinus, auctor libri, cui titulus: Tractatus de sacra ordinatione, qui a cardinali Francisco-Maria Ursino, archiepiscopo Sipuntino in lucem editus est. In hoc autem libro sic loquitur in causa illustrissimi Episcopi Carducensis, Alani de Sotminihaco, qui ejusdem sacrae Congregationis cardinales consultaverat de clerico suae dioecesis, qui ab alio Episcopo ordines susceperat sub praetextu beneficii per fraudem acquisiti, et ea mente, ut se ipsum examini Episcopi suae originis subtraheret. Congregatio Concilii saepius declaravit, tametsi quis possit ordinari ab Episcopo loci beneficii, si tamen adeptus sit beneficium in fraudem, esse male promotum, ac si in susceptis ordinibus ministraverit, irregularitatem contrahere. Ceterum an ipsa fraus intercesserit, ex legitimis conjecturis ad praescriptum juris esse dignoscendum.* »

DE-GENNET.

C A S O 3.°

Aristarco abate, adorno di molta scienza e pietà, ambisce l'episcopato al solo fine di recar vantaggio colla sua fedele amministrazione alla chiesa. Domandasi se possa bramare e ricercare tal dignità, senza rendersi reo di ambizione o di avarizia.

Per rispondere adeguatamente conviene considerare tre cose con l'angelico dottor S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 185, *art.* 2, *in corp.* : « *Primum est ministerium episcopale et opera, quae ad fidelium salutem et commune Ecclesiae bonum spectant, quaeque his Christi verbis designantur, Jo. 17: Pasce oves meas. Alterum est praecelsus eminentiae gradus, quo evehit episcopalis dignitas; quem etiam ostendunt haec alia ejusdem Christi verba, Matth. 4, 45: Fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam. Tertium denique, quod ex secundo necessario consequitur, sunt bona temporalia, et divitiae; quae vulgo dignitatem istam comitantur.* »

Ciò premesso, rispondiamo, 1.° Che Aristarco non può bramare, nè ricercare l'episcopato al fine di essere sollevato ad un grado sublime senza contaminarsi di ambizione e presunzione, cose condannate dal Redentore, come si può leggere appo S. Matteo, 20, 25, rimproverando i suoi discepoli che bramavano di essere sollevati ad alto grado: « *SCITIS QUIA PRINCIPES HUIUS GENTIUM DOMINANTUR EORUM,* » dice, per cui S. Giovanni Grisostomo, lodato da S. Tommaso, così prosegue: « *Per hoc ostendit, quod gentile est primatus cupere; et sic gentium comparatione eorum animam aestuantem convertit.* »

In secondo luogo diciamo che Aristarco non può bramare il vescovato a cagione dell'onore e delle ricchezze, senza reato di superbia e di avarizia. Imperocchè, così diportandosi, imita il costume dei Farisei, che il Signore dipinge con questi colori, *Matth.* 23, 1 e 7: « *AMANT PRIMOS ACCUBITUS IN COENIS, ET PRIMAS CATHEDRAS IN SYNAGOGIS, ET SALUTIONIBUS IN FORO, ET VOCARI AB OMNIBUS, RABBI.* »

Il fin qui detto ci viene somministrato dall'Angelico, che conchiude coi termini seguenti: « *Verum, quia prout est episcopalis actus, habet annexam gradus celsitudinem praesumptuosum videtur, quod aliquis eam appetat, ad hoc quod subditis prosit, nisi manifesta necessitate immi-*

nente . . . potest tamen absque praesumptione quilibet appetere talia opera facere: si eum contingeret in tali officio esse, vel etiam se esse dignum ad tale opera exequenda; ita quod opus bonum cadat sub desiderio, non autem primatus dignitatis. Unde Chrysostomus dicit super Matthaeum, hom. 35: « Opus quidem desiderare bonum est; primatus autem honoris concupiscere vanitas est: Primatus enim fugientem se desiderat, desiderantem se horret. »

Finalmente al sin qui detto aggiungeremo l'espressioni di san Girolamo, lib. 2, epist. ad Heliodorum, che così favella: « Qui episcopatum desiderat bonum opus desiderat. Scimus ista, sed junge, quod sequitur. Oportet autem (Episcopum) irreprehensibilem esse . . . sobrium, pudicum, prudentem, ornatum, hospitem, docibilem, non vinolentum, etc. Non omnes Episcopi, Episcopi sunt. Attendis Petrum, sed et Judam considera . . . non facit ecclesiastica dignitas christianum . . . non est facile stare in loco Pauli, tenere gradum Petri, jam cum Christo regnantium. »

S. TOMMASO.

C A S O 4.º

Grisologo per amore della propria salute, trascura di occuparsi per la salute altrui. Domandasi adunque se possa, per umiltà e timore ricusare il vescovato, cui è ordinato di accettare dal suo superiore, non avendo altra cagione per poterlo ricusare.

Per due ragioni, dice S. Tommaso, cit. quaest. 185, art. 2, in corp., Grisologo è obbligato a ricevere l'Episcopato. 1.º *Quidem, quia hoc repugnat charitati proximorum, quorum utilitati se aliquis debet exponere pro loco et tempore. Unde Augustinus dicit, quod negotium justum suscipit necessitas charitatis.* 2.º *Quia hoc repugnat humilitati, per quam aliquis superiorum mandatis se subjicit. Unde Gregorius dicit in Pastoralibus. Tunc ante Dei oculos vera est humilitas, cum ad respuendum hoc, quod utiliter subire praecipitur, pertinax non est.* » *Et quidem si laicus superior uni e suis subditis praecipere potest, ut ad bonum commune oblatum sibi munus accipiat, ut indicant haec legis verba: Paulus respondit, eum qui injunctum munus a magistratibus suscipere supersedit, posse conveniri eo nomine, propter damnum reipublicae. Cur eadem ecclesiastico superiori non competeret potestas, cum agitur bonum ecclesiae salusque fidelium?* »

Conviene però osservare con S. Tommaso medesimo, *cit. art. 2 ad 2*, che alle volte in un sacerdote si può ritrovare un impedimento, che lo dispensi dall' accettare un officio, che dal superiore gli è dato. Tale sarebbe, a cagion di esempio, l' impedimento di scomunica o di irregolarità, di cui il superiore non lo può dispensare sendone la dispensa riservata al Papa; nel qual caso può star fermo nella negazione. « *Quandoque vero non potest removeri impedimentum, nec per se injungentem, nec per eum, cui injungitur: sicut si archiepiscopus non possit super irregularitatem dispensare: unde subditus non tenetur ei obedire ad suscipiendum episcopatum, vel etiam sacros ordines, si sit irregularis.* » Così parla l'Angelico Dottore sopraccitato, soggiungendo: « *Quandoque vero impedimentum, ex quo sit ei illicitum pastorale officium, non potest ipse removere, sed praelatus, qui injungit, puta si sit irregularis vel excommunicatus; et tunc debet defectum suum praelato injungenti ostendere: quod si impedimentum removere voluerit, tenetur humiliter obedire.* »

S. TOMMASO.

C A S O 5.º

Ambrogio, sacerdote illustre per nascita, ma dotato di molta umiltà, fece voto di non accettare il vescovato, a cui potesse essere promosso per opera dei suoi parenti che lo volevano sollevato a tal dignità! Domandasi se poteva far questo voto.

Per rispondere conviene una distinzione. Imperocchè od Ambrogio con il suo voto intese di obbligarsi a non accettar mai il vescovato, sebbene gli fosse offerto o dal Sommo Pontefice, o dal suo superiore, ed in questo caso il voto è illecito; o solamente intese di non voler accettare l' episcopato se non nel caso di necessità, ed in questo caso il voto è lecito e valido, e deve essere da lui religiosamente osservato. Questa è la distinzione dell'Angelico, *loc. cit. ad 3*: « *Qui autem votum emittit de non suscipiendo episcopatu, si per hoc intendat se obligare ad hoc, quod nec per obedientiam superioris praelati accipiat, illicite votet. Si autem intendit ad hoc se obligare, ut quantum est de se, episcopatum non quaerat, nec suscipiat, nisi imminente necessitate, licitum est votum, quia votet se facturum id quod hominem facere decet.* »

S. TOMMASO.

C A S O 6.°

Teofilo, religioso che fu creato Vescovo, è forse obbligato ad osservare le regole della religione, cioè portar l'abito religioso, osservare la povertà e seguire le altre regole di osservanza ?

Questo caso è sciolto dall'Angelico nella maniera seguente, dicendo, 1.° Che un religioso fatto Vescovo non è dispensato per la dignità di Vescovo, dal voto di continenza e di povertà che fece, e che deve osservare le altre regole, in quanto possono convenire con la sua dignità. 2.° Che egli è dispensato da tutte quelle cose che sono aliene dal suo stato o ministero, come sarebbesi dalla solitudine, dal silenzio, dalle vigilie, dalle gravi astinenze, che gl' impedirebbero di esercitare bene il suo ufficio. « *Si qua sunt in regularibus observantiis, dice l'Angelico, 2, 2, quaest. 185, art. 8 in corp., et quaest. 88, art. 11 ad 4, quae non impediunt pontificale officium, sed magis valeant ad perfectionis custodiam, sicut est continentia, paupertas, et alia huiusmodi, ad haec remanet religiosus, etiam factus Episcopus, obligatus: et per consequens ad portandum habitum suae religionis, qui est huius obligationis signum. Si qua vero sunt in observantiis regularibus, quae officio pontificali repugnant, sicut est solitudo, silentium, et aliquae abstinentiae, vel vigiliae graves, ex quibus impotens reddatur ad exequendum pontificalem officium, ad huiusmodi observandum non teneretur.* » 3.° Soggiunge l'Angelico Dottore, che questo regolare può dispensare sè stesso, commettendo ciò la facoltà ad un sacerdote, che nel foro penitenziale lo dispensi, quando giudica ciò essere indispensabile alla sua persona ed al suo ministero, ed alle altre persone, con cui deve condur sua vita. « *In aliis tamen potest dispensatione uti, secundum quod requirit necessitas personae vel officii, vel conditio hominum, cum quibus vivit, per modum quod etiam praelati religionum in talibus secum dispensant.* » Adunque Ambrogio deve regolarsi secondo questa opinione dell'Angelico.

S. TOMMASO.

C A S O 7.°

Flaminio di un ordine religioso fu creato Vescovo. Domandasi se sia obbligato di osservare il voto di obbedienza verso i superiori del suo ordine; ovvero se per la dignità ottenuta sia esente da questo obbligo.

Sebbene, assolutamente parlando, non sia esente dall'obbligo incontrato col voto di obbedienza siccome religioso, tuttavia, creato Vescovo non è obbligato di obbedire ai suoi superiori regolari. Imperocchè per la nuova dignità cui fu elevato cessa di essere inferiore, come lo sono i semplici religiosi, che vengono eletti alla regular prelatura, e divengono superiori a quelli cui prima della elezione erano sudditi. « *Hoc est per accidens, dice S. Tommaso, supr. cit., quaest. 185, art. 8, ad 3, quod Episcopi religiosi obedire praelatis suarum religionum. Manet tamen adhuc obligatio virtualiter, ita scilicet, quod si eis legitime aliquis praeficiatur, obedire tenentur, in quantum tenentur obedire statutis regulae per modum praedictum, et suis superioribus, si quos habent.* » Così pure avea insegnato nel suo Commentario al Maestro delle sentenze, in 4, dist. 38, q. 1, art. 4: « *Obedientia respicit statum praelationis in altero, cui obedire tenentur: et quod ille, qui sub praelato esse desinit, non teneatur alicui obedire: non est ex hoc, quod obligatio voti deficiat ex parte voventis, sed quia subtrahitur praelatio ex parte altera, cui obedire tenebatur. Unde monachus, qui abbati obedientiam promittit, si ipse fiat abbas, non tenentur obedire alteri abati, quia jam non habet abbatem.* »

S. TOMMASO.

C A S O 8.°

Teodoro, religioso di un ordine riformato, fu inaugurato Vescovo. Domandasi se possa tranquillamente alla sua morte far testamento, e disporre dei suoi beni temporali.

Questo religioso fatto Vescovo, rimanendo sempre vincolato dal voto solenne di povertà, non può testare morendo; ove non abbia ricevuto dispensa dal Pontefice, come insegna S. Tommaso. Imperocchè egli come Vescovo ha la mera amministrazione dei beni della

Chiesa, la quale cessa al suo morire, e che non può essere sostenuta in forza di testamento, il quale non riceve valore se non dall' istante della morte del testatore. Così insegna lo stesso S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 185, *art.* 8, *ad* 3: « *Testamentum aut nullo modo facere potest, dice, quia sola ei dispensatio committitur rerum ecclesiasticarum, quae morte finitur, ex qua incipit testamentum valere, ut Apostolus dicit ad Hebraeos 9. Si tamen ex concessione Papae testamentum faciat, non intelligitur ex proprio facere testamentum sed apostolica auctoritate intelligitur esse ampliata potestas suae dispensationis, ut ejus dispensatio possit valere post mortem.* » Questa dottrina di S. Tommaso concorda col dire di S. Gregorio, in *can. Quia* 7, 19, *quaest.* 5: « *Ingredientibus monasterium, convertendi gratia; alterius nulla sit testandi licentia.* »

S. TOMMASO.

C A S O 9.°

Massimo, sacerdote, dopo fatto il voto di professar una religione, mentre era ammesso al noviziato dell' ordine cartusiano, accettò il vescovato Cabillonense, a cui lo nominò il Sommo Pontefice. Domandasi se lo poteva accettare senza commetter peccato.

Questo sacerdote non poteva, senza commettere peccato accettare il vescovato. Così insegna S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 189, *art.* 3, *ad* 1, asserendo che quegli che fece un tal voto è in obbligo di adempierlo, e deve dimettere il vescovato ; e prova la sua opinione con una Decretale di Innocenzo III, scritta al Vescovo di Grazianopoli, dal quale era stato consultato di simil cosa. « *In foro conscientiae esset sibi consulendum, dice questo Santo, quod omnibus dimissis religionem intraret. Unde de voto et voti redemptione, c. Per tuas, consulitur Episcopo Gratianopolitano, qui post votum religionis episcopatum assumpserat voto non impleto, ut si suam sanare desideraret conscientiam, regimen Ecclesiae resignaret, et redderet Altissimo sua vota.* » Ecco le parole del Sommo Pontefice, *cap. Per tuas* 10, *de voto et voti redempt., lib.* 3, *tit.* 34: « *Tuae discretioni consulimus, ut, si tuam sanare desideras conscientiam, regimen Ecclesiae resignes memoratae, ac reddas Altissimo vota tua.* »

Da queste parole si ha donde chiaramente dedurre che Innocenzo III non dà un mero consiglio a questo Vescovo, da potersi o no seguire, ma un' ammonizione, cui è in obbligo di uniformarsi, ove non voglia sentir danno nell' anima. S. TOMMASO.

C A S O 10.°

Artemone, arcivescovo di Lima, si arroga il diritto di poter entrare in tutti i monasteri di monache, soggette alla sua giurisdizione, qualunque volta gli aggrada, ed anche senza una legittima causa. Domandasi se ciò gli sia lecito a cagione della sua dignità e della carica di superiore immediato.

Egli è certo che niun Vescovo può entrare in un monastero senza peccare, ove non siavi una legittima causa, la qual sarebbe o la visita dei luoghi regolari, o l' ascoltare le confessioni di una qualche religiosa che lo ricercasse, o qualche altra ragione legittima. « *Si intra claustra absque necessitate ingrediatur, prima vice hoc ipso sic interdictus ab ingressu ecclesiae; si secunda sit suspensus a divinis, et tertia vice excommunicatione sit ligatus.* » Così infatti dichiara Gregorio XIII, nella sua Bolla 29 in data del 22 dicembre 1581, che incomincia *Dubiis*, §. 1 et 2, *Bullar. tom. 2, pag. 393.* « *Declaramus, dice questo Pontefice, praelatos omnes tam saeculares quam regulares quibus cura et regimen monasteriorum monialium quovis modo incumbit, facultate sibi ex officio attributa ingrediendi monasteria praedicta, ita demum uti posse, si id faciant in casibus necessariis.* »

Questa decisione acconsente con la opinione del Navarro, *lib. 5, cons. 1, de Stat. monach. Consil. 9*; di Francesco Leone, *Ecclesiast. thesaur., part. 2, cap. 16, n. 50*; del Ricci, *prax. jur. eccles. dec. 648*; del Bonacina, il quale appoggia la sua opinione, 1.° Sulla Costituzione di Bonifazio VIII, *in cap. Periculoso, de Stat. monach., in 6*, la quale indistintamente proibisce a chiunque siasi di entrar nei monasteri di monache. 2.° Sul decreto del Concilio Tridentino, il quale, *sess. 25, de Regular. et monial. c. 5*, rinnova la predetta Costituzione.

PONTAS.

C A S O 11.º

Melitone Vescovo Sabinense promulgò uno statuto, con cui proibisce a tutti i suoi diocesani di entrare nelle parti esterne di qualunque siasi monastero di monache senza sua licenza, sotto pena di cadere nella scomunica. Domandasi se possa a buon diritto esigere la esecuzione di questo suo ordine, sebbene a ciò si sieno opposte le superiori e le monache di due monasteri, che, quantunque sieno entro i limiti della sua diocesi, tuttavia dipendono immediatamente dalla Santa Sede.

Sebbene a primo aspetto apparisca che il predetto ordine riguardi solamente i suoi diocesani, tuttavia egli si estende ancora ai due predetti monasteri, e ne toglie loro quella libertà e quel privilegio di esenzione che godono, contro cui il Vescovo nulla può disporre, finchè non sono soggetti alla sua giurisdizione, e fino a tanto che si trovano sotto la giurisdizione immediata del Sommo Pontefice.

Ciò adunque si può dire dell' ordine del Vescovo Sabinense, come pure di quella proibizione che fanno alcuni padroni ai loro sudditi, di non conversare menomamente coi chierici, finchè questi non contribuiscano al pagamento dell' annuo tributo. « *Quamvis enim, dice il Navarro, loc. cit., directe ad clientes pertineret ista prohibitio, libertati tamen et privilegio exemptionis clericorum contradiceret. Isti licet quoad verba non videbantur infringere libertatem, tamen infringebant quoad mentem, faciendo fraudem de persona ad personam, ut loquitur Glossa. Ita pariter hujusce Episcopi mandatum, indirecte saltem, tendit ad destruendam libertatem duorum monasteriorum exemptorum, quae cum ceteris confundit, quasi nullum inter ea discrimen intercederet, faciendo fraudem de monasterio ad monasterium. Quocirca licet (domini illi) solis subditis imperarent, inquit auctor hujus Glossae v. Subditis tamen clericis competeat actio de dolo ad suum damnum consequendum; ita etiam exemptorum monasteriorum superiores de tali mandato jure conqueri possunt.* »

« *Reipsa, negari non potest, tali mandati exitum pertinere directe ad immunitatem illorum monasteriorum; cum enim ordinariae Episcopi juris-*

dictioni non subiaceant, horum non potest vetare ingressum, qui ad immunitatem necessarium habet respectum ; ut jus itineris ad puteum, connexionem habet necessariam cum jure hauriendae aquae in hoc puteo. Qui habet haustum, inquit Lex Item 3, ff. de servit. rustic. praedior, 2. fin., iter quoque habere videtur ad hauriendum. Unde colligit Ancharanus, in c. Periculoso de stat. regul., in 6, Colloq. 3, v. Secundo quaero, ut monasterium Episcopi jurisdictioni non subiacet, accessum pariter ad illud liberum esse censendum, non obstante quolibet statuto contrario. Ex quo sequitur non valere Melitonis mandatum, pro duabus exemplis monasteriis, quae in sua sita sint dioecesi, eorumque superiores, uti religiosas non teneri ad ei obsequendum. »

Questa decisione si può anche confermare con questa regola, *Arg. cap. Quanto 26 de privileg., etc. lib. 5, tit. 3: «Privilegia non sunt violanda, etiam indirecte.»* Questa regola si legge nel principio della decretale di Onorio III, in cui vieta questo Pontefice ai Vescovi ed Arcivescovi, nelle cui diocesi si trovano monasteri dell'ordine cluniacense di nulla ordinare ed operare che possa toccar lievemente ed indirettamente i privilegi dei religiosi di questo ordine, come si accostumava dai Vescovi o dai loro uffiziali, e ciò sotto pene gravissime.

NAVARRO.

C A S O 12.°

Il Vescovo trovò utile di dividere la parrocchia di S. Gerino, che era di troppo estesa, in due chiese, e di sollevare al grado di chiesa parrocchiale quella che era succursale. Attilio, parroco, scorrendo che i suoi proventi diminuirebbero di molto, vi si oppose, allegando che col mezzo del vicario poteva supplire alle bisogna spirituali della parte che si voleva separar dalla sua parrocchia. Domandasi se Attilio possa opporsi.

Rispondiamo, in primo luogo, che, generalmente parlando, il Vescovo può separare e dividere in due una chiesa quando conosce che ciò sia richiesto dalla necessità. Ciò è dichiarato dalla decretale di Alessandro III scritta all'arcivescovo Eboracense, *in cap. Ad audientiam 3 de ecclesiis aedificandis vel reparandis, lib. 3, cap. 48*, sopra il qual punto è rinnovata dal Concilio Tridentino.

Secondo. Questa grave necessità devesi riguardare aver luogo quando gli abitanti non possono se non con grave difficoltà intervenire nella chiesa all'ora conveniente per ricevere i sacramenti, assistere agli uffizii divini, far battezzare i neonati, e dar sepoltura ai defunti; e quando gl' infermi non possono avere l'assistenza spirituale tanto necessaria in quel punto estremo; come succede allorchè la parrocchia è troppo vasta o divisa da un fiume, che spesso ingrossa ed impedisce la comunicazione agli abitanti, siccome era il luogo in discorso, di cui parla Alessandro III con queste parole: « *Villa, quae dicitur H. tantum perhibetur ab ecclesia parochiali distare, ut tempore hyemali, cum pluviae inundant, non possint parochiani sine magna difficultate ipsam adire. Unde non valent congruo tempore ecclesiasticis officiis interesse.* » Ed il Tridentino, *sess. 21, c. 1 de Reform.:* « *Sine magno incommodo,* » locchè torna lo stesso. Adunque il nostro Attilio non poteva opporsi alla legittima ragione che induceva il Vescovo alla divisione della parrocchia.

PONTAS.

C A S O 13.º

Atanasio arcivescovo di Guesnia nella Polonia, suole consacrare nei giorni della Beata Vergine e degli Apostoli quei Vescovi che ottennero le Bolle pei vescovati suoi suffraganei. Domandasi se lo possa lecitamente.

Il vescovato non si può nè ricevere nè conferire se non in un giorno di domenica: « *Episcopi autem in die dominico consecrandi sunt,* » dice S. Tommaso, *in 4, distinct. 25, in Exposit. litterae.* Adunque Atanasio e quelli che da lui ricevono l'ordine del vescovato nei giorni festivi di M. V. e degli Apostoli infrangono l'ordine e l'antica consuetudine della Chiesa, locchè non può venir praticato senza commetter delitto; ove di ciò non abbiano ottenuta dispensa dal Sommo Pontefice.

Questa decisione è consentanea ai sacri Canoni, e primamente a quello che si attribuisce ad Evaristo papa da Graziano, *can. Ordinationes 1, dist. 75;* in cui con chiare e precise parole viene stabilito che non si deve consacrare alcuno per Vescovo se non in giorno

di domenica. « *Qui simul convenientes . . . munus in sanctis Evangeliiis, quae praedicaturi sunt Episcopi consecrandi, imponentes dominica die hora tertia orantes, sacraque unctione, exemplo prophetarum et regum, capita eorum, more Apostolorum, et Moysis ungentes . . . et hoc ritu solemnem celebrent ordinationem.* » Queste sono le parole del Canone.

2.° Acconsente anche questa decisione con un altro Canone del Concilio Toletano dell' anno 655, che riferito è da Graziano, *can. Qui in aliquo*, in cui sta scritto, che « *Episcopus ab universis provincialibus Episcopis aut certe a tribus in sacerdotem die dominica consecrabitur.* » Finalmente la stessa cosa è comprovata dalla Glossa 1 et penult., in *can. Quod die dominico* 5, dist. 71, tolto dagli scritti di san Leone, il quale, dopo aver premesso « *his, qui consecrandi sunt nunquam benedictio, nisi in die dominica Resurrectionis tribuatur,* » soggiunge questa ragione del suo dire : « *Tantis divinarum dispensationum mysteriis est consecrata, ut quidquid est a Domino insignitus constitutum, in hujus diei dignitate sit gestum.* »

PONTAS.

C A S O 14.°

Filometore, essendo il solo Vescovo cattolico che si trovasse nella Scozia, consacrò Enrico Vescovo di Aberdonia, non avendo potuto chiamare alla consacrazione altri Vescovi della Gallia o del Belgio a cagione della pericolosa navigazione che si doveva imprendere per recarsi in quei luoghi. Alcuni missionari, cattolici che ivi si recarono, dissero ad Enrico che egli non era canonicamente e validamente consacrato, e che il solo Filometore non poteva consacrarlo senza l'assistenza di altri due Vescovi. Domandasi se il dire di questi missionarii sia fondato sul diritto.

La questione proposta contiene due difficoltà. La prima è se Filometore solo senza l'assistenza di altri due Vescovi avesse potuto canonicamente consacrare Enrico. La seconda se lo avesse potuto almeno validamente, e se i tre Vescovi uniti sieno i ministri dell' episcopato.

Alla prima difficoltà rispondiamo che Enrico non fu canonicamente consacrato. Tale è l'opinione dell' Ostiense, in *cap. Nec Epi-*

scopi de temporib. ordinat. v. Sine tribus; di Giovanni Andrea, n. 62, v. *Comprovincialibus*; dell'Ancarano, in 4 *Notabili*; di Antonio De Butrio; *Juris Pontif. Veter. Epitome, lib. 2, tit. 2, cap. 2 e 6*; e l. 17, tit. 17; cap. 1, 3, et poss. tit., tit. 4 et 6, 8, 10; di Antonio Augustino ed altri, i quali provano la loro opinione con molte testimonianze tratte dai Concilii e dai Padri, nonchè da altri antichi autori. Il De Butrio fra le prove che allegar si possono in conferma di ciò dodici principalmente ne riferisce.

« *Prima auctoritas*, dice questo autore concordandosi perfettamente agli altri nell' opinare, *ducitur e Concilio Arelatensi habito an. 314, sub Constantino Magno, quo Episcopis prohibetur alium ordinare Episcopum, nisi septem, aut tres saltem habeant sibi comites Episcopos. En verba hujusce Concilii I Aral., can. 10: De his qui usurpant sibi, quod soli debeant Episcopos ordinare, placuit, ut nullus hoc sibi praesumat, nisi assumptis secum aliis Episcopis. Si tamen non potuerit septem, infra tres non audeat ordinare.* »

« *Secunda est Concilii I Nicaeni, can. 4, cujus sensus in can. Episcopi 2, dist. 64, his verbis refertur: Tres Episcopi debent in unum congregari . . . et ita faciant ordinationem.* »

« *Tertia est primi concilii Arausicani, cui adfuit S. Aucherius c. 21, in can. de objectione 3, ead. dist., laudatus et quod etiam ad unius consecrationem tres requirit Episcopos, et statuit, ut, si duo tantum eum consecrare praesumant, una cum Episcopo consecrato puniantur, ejusque rei istam affert rationem: Quo cautius ea quae sunt antiquitus instituta servantur.* »

« *Quarta reperitur in alio Canone, quem licet absque Papa, Aniceto Papae adscribit Gratianus, in quo sic fertur: Comprovinciales Episcopi.. a tribus . . . consecrari possunt Episcopis. Quibus consonant haec alia verba alterius Concilii, quod laudat idem Gratianus, in can. Episcopum 7, ead. dist. Ut ex omnibus (Episcopis) tres eligantur . . . et sic ordinatio fiat.* »

« *Quinta est secundi Concilii Arelatensis, in Decretalium summa relati, in can. Nec Episcopi 7, de temp. ord., quo sic habetur: Sine metropolitani permisso, nec metropolitanus sine tribus, vel duobus Episcopis comprovincialibus praesumat Episcopum ordinare.* »

« *Sexta est Concilii Carthaginensis II, c. 12, in can. Placet 5, dist. 15, cujus haec sunt verba: Placet omnibus ut... si necessitas fuerit, hoc est, si Archiepiscopus non est in provincia, ut loquitur Glossa ib., tres Episcopi in quocumque loco sint, cum primatis praecepto ordinare debeant.* »

« *Septima est Concilii Carthaginensis IV, c. 2, in Can. relati Episcopus 7, dist. 23, qui sic habet: Episcopus cum ordinatur, duo Episcopi ponant et teneant Evangeliorum codicem super caput et cervicem ejus, et uno super eum fundente benedictionem (en minister qui profert formam), reliqui omnes Episcopi, qui adsunt, manibus suis caput ejus tangant.* »

« *Octava est Innoc. I ad Victricium Rhotomagensem Episcopum scribentis, Ep. 2, c. 1, can. Extra 5, dist. 64, qui cum prohibeat ne ullus Episcopus alium ordinare praesumat absque Metropolitanis consensu, haec addit verba: Nec unus Episcopus ordinare praesumat Episcopum, ne futurum praestitum beneficium videatur.* »

« *Nona est Concilii Sardicensis, c. 5, in can. Si forte 9, ead. dist. 65: Si forte in provincia unum tantum contigerit remanere, Episcopus convocet Episcopos vicinae provinciae, et cum eis ordinet Episcopos. Quodque addit, quod si vicinos Episcopos convocare renuat hic Episcopus, apud eosdem Episcopos accedere debet, a quibus tum fieri debet ordinatio.* »

« *Decima ex antiquo decreti Gratiani Canone depronitur. Sic autem Canon ille loquitur de ordinatione S. Jacobi minoris fratris S. Judae, facta a S. Petro, S. Jacobo minore, et ab ipso S. Joanne. Anaclet., in can. Porro 2, dist. 66.* »

« *Undecimam suppeditat Lucius III his verbis: Comprovinciales Episcopi, si necesse fuerit, a tribus jussu Archiepiscopi poterunt ordinari; sed melius est, si ipse cum omnibus eum qui dignus est elegerit, et cuncti pariter Pontificem consecraverint.* »

« *Ultima denique est S. Gregorii Magni ad Sanctum Augustinum Angliae apostolum scribentis de quaestionibus, quarum decisionem affert hic Summus Pontifex, q. 7. Quando de Galliis Episcopi venient, illi in ordinationem Episcopi testes sibi assistant.* »

Da tutte queste venerabili autorità chiaro apparisce che tale ordinazione fatta senza il consenso del Metropolitanò non è canonica.

Quindi la Chiesa antica dimostrava di non aver per canoniche quelle ordinazioni che venissero fatte unicamente da due Vescovi; non osservando poi se sieno invalide o solamente illecite, come apparisce dall' esempio di Armentario, il quale siccome ordinato solamente da due Vescovi, fu dal Concilio Regiense cacciato dalla sua sede. Ora osserviamo l' altra parte, cioè se sia valida.

Della validità di queste ordinazioni non sono concordi tutti gli autori. Alcuni contendono che essa è invalida, e che appartiene alla essenza che sia fatta da tre Vescovi. Così l' autor della Glossa nella decretale tratta del secondo Concilio Arelatense, *can. Nec Episcop.*, v. *Sine tribus*, dove si legge: « *Quod dicit: tribus est de substantia consecrationis, alias non esset consecratus, si essent pauciores.* » Ciò provasi ancora dal Canone *Porro*, da cui apparisce che S. Giacomo primo Vescovo di Gerusalemme fu ordinato da Pietro, Giacomo e Giovanni, i quali con ciò apertamente dimostrarono il numero di Vescovi che si richiedono affinchè la ordinazione si possa eseguire.

Aggiunger si può l' autorità di un altro Canone di Damaso papa, che, scrivendo ai Vescovi africani, in *can. Chorepiscopi* 5, *distinct.* 66, così si espresse: « *Quod autem Episcopi non sint, qui minus quam a tribus sunt ordinati Episcopis, omnibus patet; quoniam, ut bene nostis, prohibitum a sanctis est patribus, ut qui ab uno vel a duobus sunt ordinati, non nominentur Episcopi. Si nomen non habent, qualiter officium habebunt?* » Sopra le quali ultime parole dice la Glossa, in *can. Dicit* 9, 32, *quaest.* 4: « *Argumentum, quod si re priveris, nec nomen habere mereris:* » la qual regola è provata da Sant' Ambrogio e dalla legge del codice *A nullo, cod. De feriis.*

Il Fagnano, aderendo alla Glossa, per convalidare la sua opinione cita l' Ostiense, *can. Nec Episop.*, n. 2 *et seqq.*; Giovanni Andrea, n. 3; il Bellarmino, n. 2; l' Ancarano, in *can. Si Archiepiscopus cit.*, in 3. *Notabili*; ed il Gaetano, in 3 *part.*, *quaest.* 67, *art.* 8; e così si esprime: « *Quod si in provincia non sunt tot Episcopi, vel unus solus, convocentur vicinorum auxilia, ut can. Pontifices* 7, *quaest.* 4: *Est enim de substantia consecrationis, ut non a paucioribus quam a tribus Episcopis alius Episcopus consecretur.*

Aggiungere a ciò possiamo ancora un' altra prova tratta da una

lettera di Giovanni III ai Vescovi di Germania e della Gallia, nella quale così si esprime: «*Omnia quoque maxima Concilia affirmant, eum non esse Episcopum, qui minus quam a tribus Episcopis, auctoritate etiam Metropolitanis, fuerit factus Episcopus: ideoque illos, quos Chorepiscopos vocatis, quia ab uno, ut audivimus, fiunt Episcopi, Episcopos non esse; nec aliquid de pontificati privilegio agere debere perspicuum est.*»

Altri poi, come il Paludano, *Tract. de potest. Papae*, sostengono in contrario che la consecrazione fatta da un solo Vescovo è valida; e noi crediamo che questa opinione sia la più vera. Imperocchè, come dice il Silvio, in *Suppl.*, 5 part., quaest. 40, art. 5, ad 1 respons., *Conclus.* 2, dei tre Vescovi che si ricercano alla consecrazione, uno solo si legge nel pontificale romano essere il consecratore, e gli altri due unicamente vengono nominati come assistenti. «*Consecrator et assistentes Episcopi*, sono queste le parole del pontificale, *minister autem consecrationem episcopalem conferens*, dice il nostro teologo, *et unus Episcoporum assistantium, unus nimirum, qui vocatur in pontificali consecrator.*» Prosegue poscia questo inclito interprete dell'Angelico Dottore a dichiarare nel modo seguente la sua opinione: «*Probabiliter putant quidam, omnes illos tres esse simul ministros . . . unus tamen eorum in pontificali vocatur consecrator: quia ipse est, qui caput et manus electi ungit et consecrat, aliasque caeremonias peculiare facit. Ceterum etsi ad consecrationem Episcopi tres assistere debeant: quia tamen hoc unum videtur absoluta rei necessitate necessarium; unus sufficere potest saltem ex indulto apostolico, ut colligitur ex lib. 8 Constitutionum Apostolicarum Clementis, c. 27 alius 33.*»

Questa restrizione poi *Saltem ex indulto Apostolico*, non sembra per altra ragione stata aggiunta, dice questo autore, se non perchè se un solo Vescovo consacrasse un altro di propria autorità, commetterebbe gravissimo peccato, infrangendo le regole e l'antica disciplina della Chiesa che tre Vescovi esige nella consecrazione di un altro. Ed in fatti se l'episcopato è un ordine distinto dal sacerdozio, è vero sacramento, come insegnano il Silvio, in *Suppl.*, quaest. 40, art. 5, *conclus.* 1, secondo la dottrina dell'autore della Gerarchia, ecclesiastica, e S. Leone, *epist.* 81, *cap.* 1, *et epist.* 84, *cap.* 4; S. Gregorio papa, *lib.* 4, in 1 *reg.*, *cap.* 5; Gelasio papa, in *can. Diaconos*,

distinct. 93, del quarto Concilio Cartaginese, *can.* 4, *c.* 2, ed il Concilio Tridentino, *sess.* 23, *c.* 3 *et* 4, *et can.* 6, dopo Guglielmo Antissiodorese, *lib.* 4, *tract.* 8; lo Scoto, Giovanni Maggiore, *n.* 4, *dist.* 21, *quaest.* 1, il Paludano, il Bellarmino, il Medina, così parimenti è consentanea la opinione espressa da S. Tommaso nell' *opusc.* 18 *de Perfectione vitae spiritualis*, *et in* 2 *ad Timoth.* 1; opinione convalidata da quindici validissimi argomenti che il Fagnano deduce da molti testi del diritto canonico, e dagli scritti di celeberrimi autori, quali sono l' Ostiense, Giovanni Andrea, il Cardinale, l' Abate, l' Ancarano, il Preposito, Angelo da Clavasio, *v. Ordo*, l' Armilla, *v. Ordo*, *n.* 2, il Vasquez, il Tannero ed il Mirazio; se adunque, diceva l' episcopato, come insegnano questi autori, è vero sacramento, non può aver luogo la dispensa pontificia, non essendo in poter del Pontefice dispensare in quelle cose che riguardano l' essenza di un sacramento, essendo questa cosa di diritto divino; per cui il Papa può concedere al Vescovo la facoltà di consacrare un altro, purchè chiami alla sua assistenza due abbatì, od altri ecclesiastici costituiti in dignità, non potendo avere due Vescovi che gli servano di assistenti nella consecrazione, come, dopo il Bellarmino, osserva il Binio *Notae in Can.* 1 *Apostol.*, *lib.* 4, *cap.* 8. Quindi lo stesso Fagnano confessa, *cit.*, *num.* 8 *et* 189, *col.* 2, in fine, che « *unus tantum Episcopus totam perficit consecrationem; alii vero duo sunt assistentes;* » e dimostra che ciò viene apertamente dichiarato dall' Ostiense, Giovanni Andrea, Bellamera, e nel *cap.* 9, *sess.* 7, del Concilio Tridentino.

Un antico autore del libro della Ecclesiastica Gerarchia, *cap.* 5, *part.* 2, che viene ascritto a S. Dionisio, parlando della consecrazione di un Vescovo fa menzione di un solo ministro. Ecco le sue parole. « *Pontifex quidem qui ad perfectionem virtutemque Pontifice dignam evahitur, utroque genu flexo ante altare super caput habet libros a Deo traditos, manumque Pontificis: atque modo ab eo Pontifice qui eum consecrat sanctissimis precationibus appellationibusque consecratur.* »

La stessa opinione è tenuta da Cristiano Lupo, il quale, nello illustrare le annotazioni dei canoni, dei Concilii generali e provinciali, canoni di cui conosceva il vero senso, asserisce che gli Apostoli e gli altri Vescovi che al tempo degli Apostoli furono inviati a predicar

l'evangelio, ebbero ordine di consacrare soli altri Vescovi nelle città in cui dovevansi istituire. « *Ipsi Apostoli et eorum proximi successores*, dice questo autore, *Append. ad can. IV Concil. Nicaeni, part. 10, frequenter etiam soli Episcopos consecrarunt. Etenim Tito Cretensium Metropolitae mandat Apostolus, ut per civitates constituat presbyteros, id est, ut ipse statim subdit, Episcopos, utique solus: quoniam post habitum Zenae et Apollo, quos statim Nicopolim evocabat, nullum penitus collegam in omni insula Titus erat habiturus. Quod ipsum alios quoque gentium primos doctores fecisse, ob eandem collegarum carentiam facere debuisse referunt fide ecclesiastici annales.* »

Questo uso poi fu permanente sino ai tempi del Concilio Arelatense e Niceno, come stima lo stesso Lupo; dai quali fu stabilito che in appresso le ordinazioni dei Vescovi non si facessero se non da tre Vescovi, senza però riprovare le ordinazioni antecedentemente fatte. « *Reddita per Constantinum Ecclesiis pax, exclusit hanc necessitatem, adeoque et eandem licentiam exclusit primo Aralatensis synodus; deinde Nicaena; volueruntque, juxta Apostolicam regulam, deinceps Episcopos ad minus a tribus ordinari ... de factis ordinationibus omnino nihil (statuunt): ratas relinquunt et inconcussas.* »

Adunque è sufficiente un solo Vescovo per la validità della consecrazione, come lo dimostra S. Tommaso, allor che dice, in 4, distinct. 24, quaest. 3, art. 1, quaestiuic. 3, ad 3: « *Quantum ad ea quae sunt Episcopalis ordinis, omnes Episcopi sunt aequales, et propter hoc quilibet alium potest consecrare.* » Ed infatti non trovasi alcun Canone, alcuna decretale che dichiarì invalida la ordinazione fatta da un sol Vescovo, come osservò Lupo, il quale dimostra che il Canone *Porro* attribuito ad Anacleto papa, sopra questo argomento, non fa alcuna autorità, essendo fuor di dubbio apocrifo.

FAGNANO.

C A S O 15.°

Melchiorre arcivescovo di Bari pretende di potere in qualità di Metropolitano conferire gli ordini nella diocesi Biturina soggetta al suo arcivescovato, senza domandarne licenza al Vescovo che vi risiede. Domandasi se possa arrogarsi un tal potere, senza violare le regole della Chiesa.

Melchiore non lo può, essendo proibito ai Metropolitanì di fare alcuna cosa contro il diritto dei suffraganei. « *Cum Metropolitanus in dioecesi sui suffraganei absque illius assensu non debeat aliquid contra Constitutiones canonicas attentare*, dice la decretale di Celestino III, in cap. *Sicut 8 de excessibus praelatorum*, lib. 5, tit. 31, nisi causa per appellationem ad ejus audientiam perferatur, » come soggiunge Innocenzo III, scrivendo all'Arcivescovo Turonese, in cap. *Duo Simul 9 de Offic. judicis ordin.*, lib. 1, tit. 31. Quindi dice il Fagnano a questo luogo, loc. cit.: « *Licet Archiepiscopus sit provinciae judex ordinarius, non est tamen cujuslibet incolae provinciae. Est tamen judex ordinarius provinciae, inquit Glossa, qui ejus gerit sollicitudinem: nec ideo sequitur, quod qui cujuslibet de provincia. Vel potest dici, quod habet jurisdictionem super quemlibet, sed impeditam et ligatam: ex quo non habet nisi in quibusdam articulis.* » Locchè facilmente si può provare da molti antichi canoni, che si trovano riferiti da Graziano nel suo decreto, tra' quali prima il seguente di Callisto I: « *Nullus Primas vel Metropolitanus, dioecesani ecclesiam, vel parochiani, vel aliquem de ejus parochia praesumat excommunicare, vel judicare, vel aliquid agere, absque ejus consilio vel judicio.* » E l'altro di Nicolò I, in can. *Conquestus 8*, che proibisce le medesime cose, eccettuando il caso di appellazione.

Parimenti insegna Zeger Bernardo Van-Espen, nella sua opera intitolata *Jus ecclesiasticum universum*, part. 1, tit. 19 de *Metropolit.*, n. 3 et 4, in cui esprime nel modo seguente le sue opinioni: « *Jurisdictionis vero archiepiscopalis tantummodo se extendit ad ipsos suffraganeos Episcopos, nequaquam autem in eorum subditos, nisi mediate, quatenus nimirum suffraganeorum negligentia sive defectus esset supplendus, aut eorum procedendi modus corrigendus.* » Donde conchiude che dal Metropolitanò non si può esercitare verun'altra giurisdizione ordinaria od episcopale entro i confini delle sue diocesi suffraganee. Imperocchè, come si esprime Gregorio Magno, scrivendo ad Agostino Vescovo d'Inghilterra: « *Falcem ergo judicii mittere non potest in eam segetem, quae alteri videtur esse commissa. Itaque Metropolitanus nullam quidem ordinariam et episcopalem auctoritatem habet, aut exercere potest in dioecesibus suorum suffraganeorum.* » Intorno a ciò si può leggere quanto fu stabilito dall'ultimo Concilio Ecumenico, il quale,

trattando di questa materia, si esprime nel modo seguente: « *Nulli Episcopo liceat, cujusvis privilegii praetextu, pontificalia in alterius dioecesi exercere, nisi de ordinarii loci expressa licentia, et in personas eidem ordinario subjectas tantum. Si secus factum fuerit, Episcopus ab exercitio pontificalium, et sic ordinati ab executione ordinum sint ipso jure suspensi.* » *Conc. Trid., sess. 24, cap. 2, 3 e 5, de Reformat., et sess. 14, de Reformat., cap. 8.*

Intorno a ciò nulla stabilirono i Padri del Tridentino che non fosse consentaneo al primo Concilio generale Niceno, ai Concilii Arelatense, Antiocheno, Sardicense, Cartaginense III ed Aurelianense. Donde si ha di che conchiudere, che Melchioro nella diocesi del suo suffraganeo non poteva conferire gli ordini, senza averne dal Vescovo della diocesi la permissione, come pure non gli era lecito di fare i pontificali.

VAN-ESPEN.

C A S O 16.°

Giulio arrecasi da Aristippo Vescovo di Marsiglia chiedendo una parrocchia rimasta vacante nelle sue private tenute che possiede fuori della diocesi. Domandasi se possa conferirgliela. Domandasi, in secondo luogo, se possa assolvere uno dei suoi parrochi dalla sospensione, e toglierlo dalla irregolarità in cui fosse caduto; e se quanto dicesi del Vescovo, dir anche si possa del suo vicario.

Il nostro Vescovo Aristippo non può conferire a Giulio la parrocchia, sopra di cui non ha giurisdizione, poichè la sua potestà non si estende oltre i confini della sua diocesi.

In quanto alla seconda domanda, può assolvere dalla censura il parroco predetto, e liberarlo dalla irregolarità, sebbene si trovasse fuor della diocesi, poichè egli ha giurisdizione sopra tutti i suoi sudditi.

In fine, per ciò che al vicario in discorso si addice, così il Cabasuzio favella: « *Vicarius ab Episcopo habens conferendi potestatem, potest etiam sicut Episcopus beneficia conferre etiam intra fines dioecesis degens casualiter; est enim uterque ordinarius, et collatio beneficiorum est actus voluntariae jurisdictionis, quam constat exerceri posse extra territorium.* »

C A S O 17.°

Pisandro, ottenuto un vescovato, inviò a Roma per ottenere le Bolle d' istituzione ; ma, poichè scorge che nella sua diocesi eravi necessità di provvedere a molte cose, come, a cagion di esempio, conferir benefizii ed esercitare altri atti di giurisdizione, egli comincia, prima del ricevimento delle Bolle, ad esercitare quanto alla dignità e giurisdizione vescovile competesi. A ciò si oppone il capitolo della cattedrale, dicendo che a lui non si aspetta di esercitare alcun atto spirituale prima che sia consacrato. Domandasi se il capitolo sia in ciò patrocinato dal diritto.

A buon diritto il capitolo può opporsi alle operazioni di Pisandro finchè non sia stato confermato dal Papa. Ciò facilmente si può provare da una decretale di Alessandro III al Vescovo Virgoniense, *in cap. Nosti 9 de Election. et Electi potest., lib. 1, tit. 6* : « *Nosti, dice questo Pontefice, quod Lincon electus concedendi honores vel prae-bendas, ut alia disponendi de rebus Ecclesiae (cum tua non sit electio confirmatu), non habet facultatem . . . Mandamus igitur, quatenus ei auctoritate nostra praecipias, ut concessionem, si quam fecit de praedictis, studeat revocare.* »

Innocenzo III, scrivendo al capitolo della chiesa cattedrale dell' Abruzzo Ulteriore, è concorde al dire di Alessandro III, *in cap. Qualiter 17, eod. tit.*, sono queste le parole del Pontefice : « *Quoniam electus a vobis ante confirmationem administrationi episcopatus se irriventer immiscuit postquam nobis praesentastis eundem sufficienti examinatione praemissa, electionem de ipso factam duximus irritandam, quidquid ex ea vel ob eam factum est, denuntiantes penitus non tenere.* »

Pure il capitolo predetto non ha alcun diritto d' impedire a Pisandro l' esercizio delle cose spirituali, finchè non sia stato consacrato Vescovo, imperocchè dal punto in cui ricevette dalla santa Sede le Bolle d' istituzione e confermazione, egli può esercitare una completa giurisdizione spirituale. « *At vero, dice il Cabassuzio, Juris Canon. theor. et prax., lib. 1, cap. 7, n. 7, postquam a Papa institutus fuerit, et confirmatus, quamvis nondum consecratus, potest ea*

quae sunt ad jurisdictionem exequi: potest igitur, prosequere questo canonista, in sua dioecesi corrigere, excommunicare, suspendere, interdicere, pro tribunali externo judicare, visitare, jurisdictionem delegare non solum in externo seu contentioso foro, sed etiam in interno, quod est poenitentiae sacramentalis; sed per se nequit illa exercere, nisi ipse sit presbyter: potest etiam beneficia conferre. Sed non potest ea quae sunt ordinis episcopalis exercere, aggiunge il suddetto, secondo la decretale di Celestino III, in cap. Transmissum, ut sacrum chrisma conficere, ordinum aut confirmationis sacramenta conferre, virgines benedicere, altaria vel ecclesias consecrare; haec enim requirunt ordinis episcopalis potestatem, qua ille caret. »

PONTAS.

C A S O 18.°

Rodrigo, Vescovo di Porto Ricco, fece e promulgò uno statuto con obbligare tutti i beneficiati della sua diocesi a presentargli i titoli con cui erano provveduti del beneficio, affine di conoscere i legittimi dai viziosi, e ciò sotto pena di essere privati del beneficio medesimo. Alcuni vecchi parrochi credono di potersi opporre a questo statuto, siccome a cosa non mai praticata dai Vescovi. Domandasi se ne abbiano il diritto.

Stimiamo che manchino di ogni fondamento le ragioni dei parrochi predetti, per potersi opporre allo statuto emanato dal Vescovo. Imperocchè sebbene questo non sia l'ordinario costume dei Vescovi, tuttavia, poichè ne hanno la facoltà di poterlo fare, e lo fanno, conoscendo la cosa non solo utile, ma ancora necessaria al bene della chiesa; perciò i parrochi sono obbligati di obbedirvi. La necessità poi di ciò fare si prova con tre ragioni, dice il Cabassuzio, *loc. cit.*

1.° « *Quia in quibusdam dioecibus inveniri possunt beneficiarii, qui incompatibilia obtineant beneficia: quo in casu permultum interest, ut malo huic occurrat Episcopus.* »

2.° « *Quia defectus essentialis in eorum provisionibus inveniri potest, qui vel unum tantum obtinent beneficium, quorum notitiam eo potiori jure exigere potest Episcopus, quod ad salutem tam beneficiariorum, quam fidelium maxime intersit, ut provisiones seu collationes valide agnoscan-*

tur, quod feri tantum potest lectione et examine hujusmodi titularum. Si clericus male tenet ecclesiam, inquit archidiaconus, in cit. c., n. 1, certum est, quod animam suam damnat, et alias animas parochianorum ipsius ecclesiae decipit. Quod probat ex decretali Innocentii III scribentis ad Episcopum Praenestinum legatum suum, in c. Dudum 22 de elect. cui et alia potest. ejusdem Papae decretalis in IV Concilio Lateranensi, in cap. Grave 29 de Praeb., quam ad marginem indicamus. »

3.° « *Quia aequum pariter et necesse est, ut obligationes et onera beneficiis annexa norit Episcopus, sciatque num ea accurate pro officio suo adimpleant titulares. »*

C A S O 19.°

Epimaco, Vescovo di Murcia, insignito di singolare pietà, viene nominato Arcivescovo di Valenza ; alla qual nomina con grande difficoltà vi acconsente. Domandasi se possa acconsentire alla sua traslazione senza contaminarsi di colpa.

In primo luogo, rispondiamo che dai sacri canoni furono mai sempre proibite le traslazioni, quando non fossero ricercate dal bene e dalla utilità della Chiesa. Ciò evidentemente si prova dal decimoterzo Canone degli Apostoli, di cui sono le seguenti parole : « *Episcopo, qui parochiam suam derelinquerit, alteri insilire nefas esto, licet a pluribus ad hoc compellatur, nisi rationabilis aliqua causa subsit, quod ipsum facere vi adigat ; nempe quod plus lucri et utilitatis his qui illic constituti sunt verbo pietatis conferre possit: neque hoc tamen a se ipso, sed multorum Episcoporum judicio, et exhortatione maxima, » can. 13 Apostolorum.*

Così pure favella il Concilio Niceno I dell'anno 325, Canone 13 : « *Si quis Episcopus . . . dederit operam, ut ex sua ecclesia transferatur, non est in alia recipiendus ; sed potius cogere eum debent, ut ad locum suum redeat. Quod si noluerit, ejiciendus est in tota Ecclesia, deponendusque ex ordine, et communione fidelium illorum qui ad illam ecclesiam pertinet, privandus. »*

La stessa proibizione ritrovasi pur anche nel Concilio Antiocheno dell' anno 341, can. 21 *Ita fere, in can. Episcopum 25, 7, quaest. 1 :*

« *Episcopus ab alia parochia in aliam ne transeat, dicono i Padri di questo Concilio, nec sua sponte se ingerens, nec a populis vi adactus, nec ab Episcopis coactus: manet autem in ea quam a Deo sortitus est ecclesia, et ab ea non recedat, secundum decretum prius de ea re editum.* »

Le seguenti sono le parole del Concilio Sardicense dell' anno 347, can. 1, meritevoli di essere ricordate: « *Osius urbis Cordubae Episcopus dixit: tam mala consuetudo tam perniciosissima corruptela est ex ipsis fundamentis penitus extirpanda, ne cui liceat Episcopo a parva civitate in aliam migrare; ejus enim causae praetextus est manifestus, propter quam talia tentatur: nullus enim adhuc Episcopus inveniri potuit, qui a majori civitate in minorem transire studuerit. Unde constat ejus ardenti plura habendi cupiditate succendi, et magis arrogantiae servire, ut videantur majorem habere potestatem. Placet ne hoc omnibus, ut ejusmodi improbitas acerbius vindicetur? Existimo enim eos ne laicorum quidem debere habere communionem. Omnes Episcopi dixerunt: Placet omnibus.* »

In secondo luogo, diciamo che dai sacri canoni non sono assolutamente proibite tali traslazioni quando sieno ricercate dal bene e dalla utilità della Chiesa, come apparisce dal primo esempio recato, in cui si dice: « *Nisi rationabilis aliqua causa subsit,* » ec.

Il primo esempio che ne presenta l' antichità di traslazioni si è, al riferir di Eusebio, nella Storia ecclesiastica, lib. 6, cap. 2, quello di certo Alessandro, che dalla sede di Cappadocia passò a quella di Gerusalemme, per tacere di un Pellegrino, di S. Gregorio Nazianzeno, di Melesio di Sebaste da prima, poi Vescovo di Antiochia, di Dositeo, primamente Vescovo di Seleucia, poscia di Tarsi, di Reomio, di Giovanni, di Palladio, di Alessandro, di Teofilo, di Policarpo, di Gerofilo, di Ottimo, di Silvano e di molti altri, che troppo lungo sarebbe lo annoverare in uno alle chiese cui furono traslati.

Pelagio II Papa intorno a tal cosa così chiaramente si esprime da togliere qualunque difficoltà. Dice questo Pontefice, scrivendo ad un Arcivescovo nell' anno 584, *Epist. 2, in cap. Scias 35, 7, quaest. 1*: « *Frater dilectissime, aliud esse causam necessitatis et utilitatis, aliud causam praesumptionis ac propriae voluntatis. Non ergo mutat sedem, qui non mutat mentem; id est, quod non causa avaritiae, aut denomina-*

tionis, aut propriae voluntatis, vel suae delectationis, migrat de civitate ad civitatem, sed causa necessitatis aut utilitatis mutatur: nam plurimorum utilitas unius utilitati aut voluntati praeferenda est. Aliud est enim mutare, et aliud mutari; nam aliud est sponte transire, et aliud est coacte aut neccessitate venire. Unde non isti mutant civitates, sed mutantur . . . non ergo bene intelligunt ecclesiastici regulas, qui hoc negant causa neccessitatis vel utilitatis.»

Adunque se Epimaco passa alla chiesa di Valenza chiamatovi dal bene e dalla utilità della chiesa, egli non commette peccato, nel quale però cadrebbe, se a ciò fosse condotto da superbia o cupidigia.

PONTAS.

C A S O 20.°

Giacinto, dopo avere abdicato il suo vescovado dinanzi al re, che altro nominò a quella sede, ivi continuò ad esercitare le sue funzioni episcopali. Domandasi se lo potesse canonicamente.

Lo poteva, poichè per tale dimissione non perde il Vescovo la sua giurisdizione, finchè l' abdicazione non sia ammessa dal Sommo Pontefice, che solo può sciogliere il vincolo spirituale che trovasi fra il Vescovo e la Chiesa; come dichiara Innocenzo III, *in cap. Inter 2, de translat. Episcop.*, dicendo: «*Per translationem, depositionem, aut cessionem auctoritate romani Pontificis, quem constat Vicarium esse J. C., Episcopi ab ecclesia removentur ... Episcopus consecratus sine licentia Romani Pontificis, suam non debet ecclesiam derelinquere ... Translatio, depositio et cessio . . . soli est Romano Pontifici reservata.»*

PONTAS.

C A S O 21.°


Polidoro, Vescovo di Salonicchio, dopo la sua consacrazione, fece la riserva in quanto all' assoluzione di venti casi. Domandasi se tale riserva sussista, sebbene egli sia morto dopo sei mesi.

La riserva sussiste dopo la morte di Polidoro, finchè non sia revocata dal suo successore. Il Cabassuzio però è di parere, *Juris canon. theor. et prax.*, che tale riserva non sussista dopo la morte del Vescovo, ove non sia stata fatta da un sinodico statuto: «*Casuum*

quoque ab Episcopo facta reservatio inter odiosa censetur, dice questo canonista, ideoque reservatio praelati morte, vel amotione ab officio desinit. Si tamen facta fuerit reservatio per synodalem deliberationem, vim habebit statuti: nec extinguetur morte vel amotione praelati.» Ed altrove, *ibid.*, lib. 1, cap. 14, num. 4: «Quod dixi de odiosis ultra iudicis mortem non extendendis, patet in casuum reservatione, quae cessat morte aut abdicatione reservantis; neque reviviscit nisi a successore renovetur. Excipie tamen hinc reservationem casuum, per synodalem deliberationem roboratam; tunc enim statuti vim habet: ac proinde non expirat amoto praelato.» Lo stesso aveva insegnato il Zerola, *Prax. Episc.*, part. 1, v. *Casus reservati*, num. 16, ed il Gavanto, *Manual. Episcop.* v. *Casus reservati*, num. 16.

PONTAS.

V E S T I



Sebbene i misteri sacrosanti della cattolica Chiesa, infinitamente di per sè stessi grandiosi, d' uopo non abbiano d' ingrandimento esteriore, ma soltanto della purità di coscienza e della mondezza del cuore, tuttavolta, onde scuotere i fedeli ed eccitarli alla riflessione della loro invisibile sublimità, faceano eziandio di mestieri i segni esteriori e sensibili. Quindi è che la Chiesa medesima, considerando le ordinazioni da Dio fatte nell' antica legge a Mosè, *Levitic. cap. 10, v. 21*, *Ezechiel. cap. 44, v. 20*, giudicò che se convenienti erano particolari ornamenti e Vesti singolari per l' offerta degli olocausti e delle ostie pacifiche, molto più dovevano esserlo per la celebrazione di quei misteri che venivano in quelle semplicemente adombrati. Però, quando s' introducese una tal costumanza, è ciò a cui sono dirette le nostre indagini.

Convengono gli scrittori comunemente che allorquando Gesù Cristo istituì il divin sacrificio non altre Vesti si usarono che le giornaliere e ordinarie: «*Vestes enim sacerdotales* (dice Walfrido) *per incrementa ad eum, qui nunc habetur, auctae sunt ornatum: nam primis temporibus communi indumento vestiti missas agebant.*» *Walfridus Strabo, de Rebus ecclesiast. cap. 24.*

Non andò guari però, dietro le congetture del dottissimo Cardinal Bona, che gli Apostoli stessi per tal circostanza cominciarono a presceglierle particolari e distinte. *Lib. 1 Rerum lithurgicarum, cap. 24.*

Ciò che non ammette questione si è, che nel secolo IV s' introdussero delle vestimenta magnifiche, senza delle quali sacerdote veruno ardiva di celebrare. Le ricchezze della Chiesa per i larghi donativi dei principi convertiti giornalmente accrescevasi; ma la medesima ravvisando che quanto al mondo vi è di più grandioso, tutto è di Dio, secondo il dire del profeta: « *Implebo domum istam gloria . . . meum est argentum, meum est aurum, dicit Dominus exercituum.* » *Aggaci, cap. 2, vers. 9*; negli ornamenti e nelle Vesti sacre pensò a lui consacrarlo. E quindi è il motivo per cui veggonsi tempj così sontuosi e ricchissime suppellettili nelle ceremonie ecclesiastiche.

Lo stesso imperator Costantino donò a Macario Vescovo Gerolimitano (al riferire di Teodoreto) un preziosissimo drappo intessuto di oro, onde se ne servisse nell' amministrazione del Battesimo; *Theodor., Histor. Eccles., cap. 2*; oltre di ciò, inviò in altro tempo, come narra Ottato Milevitano, ornamenti singolari e Vesti superbe ad alcune chiese da esso giustamente appellate case di Dio; *Optat. Milev., lib. 2*. Nella dedicazione della famosa chiesa di Tiro, nel principiar del secolo IV, Eusebio Vescovo di Cesarea, nella sua Omelia che recitò in tal circostanza, parla delle sacre Vesti di cui erano adornati i Vescovi assistenti, esclamando: *Oh! amici, Oh! pontefici del Signore, vieppiù venerabili per gli abiti santificati, che voi vestite*, ec. : considerando le Vesti che al ministero sacro servivano, degne di essere conservate e gelosamente custodite; *Euseb., Hist. eccl., lib. 10, c. 4*. Nepoziano di fatto, per natura sua alieno dalle pompe vane del secolo, pregiava in sì fatta guisa la propria tonaca che indossava nell' offrire il divin sacrificio, che come singolar retaggio lasciollo per testimonio a S. Girolamo, dal quale fu conservata con molta venerazione; *Hieronym., Epitaph. Nepotiani ad Eliador.*

Anche il Nazianzeno descrive ed esalta gli ornamenti ecclesiastici
Vol. XX.

stici, ed il Grisostomo, nel principio della sua Liturgia, determina le orazioni che dai sacerdoti greci si dovevano recitare ogni qualvolta indossavano le sacre vestimenta. L'uso delle Vesti distinte nel Sacrificio rilevasi ancora dalla Liturgia di S. Basilio e dall' antecedente decreto di Stefano I, il quale così si esprime: «*Qualia debent esse Vestimenta quibus Domino ministratur, et cultus celebratur divinus? Ut sint sacra et honesta, quibus in aliis, quam usibus ecclesiasticis, non utantur.*» *Corranz., Summ. Concil. et Pontific. edit. Lugd. 1570, pag. 25.*

Anche il Concilio IV di Cartagine fa menzione della Veste dei diaconi in tempo dell' obblazione: «*Ut diaconus tempore oblationis . . . alba utatur;*» *can. 41.*

Pel corso di qualche tempo per venerazione somma e rispetto ai sacrosanti misteri, si osservò nella messa una distinzione di abiti più pregevoli degli ordinarii, ma senza uniformità nel taglio, e senza una regola determinata. Vedi il Cardinal Baronio, *ann. 260, num. 6.* In progresso dai Sommi Pontefici e da varii Concilii, ma particolarmente nel secolo VII dal Bracarense sotto di Onorio I, viene ordinato che non si celebrasse il divin sacrificio che con Vesti a tale azione unicamente dedicate, proibendo di fare altro uso di esse sotto rigorosissime pene, e decretando che fossero prima dal Vescovo benedette, siccome antecedentemente avevano prescritto i Papi Eusebio e Silvestro, riguardo alle tele degli altari, su di cui far si dovevano i sacrosanti misteri. Eusebio Sommo Pontefice, nel secolo IV, così decretò in ordine al sacrificio della messa: «*Statuimus sacrificium altaris non in serico panno aut tincto quisquam celebrare praesumat, sed in puro lino ab Episcopo consecrato. Sic corpus Domini N. J. C. in sindone munda sepultum fuit.*» E S. Silvestro nel secolo stesso egualmente decreta: «*Ut sacrificium altaris non in serico, nec in panno tincto consecraretur, nisi tanto in lino ex terra procreato, sicut corpus Domini N. J. C. in sindone lino et munda sepultum fuit;*» *Corranz. loc. cit., pag. 34 e 37.*

Le Vesti che usar si debbono nell' ecclesiastico ministero, già stabilite e confermate nella metà del secolo IX da Leone IV Sommo Pontefice, sono l' amitto, il camice, il cingolo, il manipolo, la stola

e la pianeta : « *Nullus missam cantet sine amictu, alba, cingulo, stola, fano-*
ne et casula; » *hom. ad presbyt. Concil. tit. 8, col. 34.* Negli antichi
 sacramentarii poste si trovano con ordine diverso. In un ordine ro-
 mano scritto al tempo di Carlo Magno, l' ammitto non è notato che
 dopo il camice ed il cingolo. Un tal uso è ritenuto nelle chiese
 di Milano e di Lione. *Missale lugdun. an. 1210.* Ed in un Sacra-
 mentario manoscritto nella diocesi di Orvieto trovasi che il mani-
 polo è collocato dopo la pianeta. Noi, tenendoci alla pratica
 attuale della Chiesa latina, prenderemo a considerare per la prima
 l' ammitto.

Avendo fino al secolo VIII i sacerdoti celebranti tenuto il collo
 del tutto nudo, introdotto fu l' ammitto, così chiamato dalla latina voce
amicire, che significa in nostra lingua coprire. Sebbene questi for-
 mato non sia come l' *ephod* dell' antica legge, ha tuttavolta con esso
 una qualche analogia. Nel IX secolo in alcune chiese formavasi a
 guisa di celata da collocarsi prima sul capo e da calarsi in appresso.
 Il che osservasi tuttora in Narbona, in Auxerre dopo la festa di tutti
 i Santi fino a pasqua, inoltre dai domenicani, dai francescani, ec.
 L' antico messale MS. della Chiesa reale di S. Quintino, che con-
 servasi nell' archivio di Greffe, il quale vanta circa cinque seco-
 li, nota l' orazione che recitavano, nel farlo scendere d' attorno al
 collo.

Si usa a guisa di scudo per respingere gli assalti dell' infernale
 aggressore, giusta l' insegnamento dell' Apostolo a quelli di Efeso :
 « *Induite vos armaturam Dei ... et galeam salutis assumite;* » *Ad Ephes.,*
cap. 6, v. 11. Corrisponde l' orazione che noi diciamo ancor di pre-
 sente : « *Impone, Domine, capite meo galeam salutis, ad expugnandos*
diabolicos inaurus. »

L' ammitto nei varii secoli con diversi nomi, al riferire del Card.
 Bona, è stato appellato : ora fu detto sovraumerale, ora ambolagio,
 ora finalmente anabolario.

Secondo Fortunato Amalario, il fine per cui stabilito viene l' am-
 mitto a chi se lo impone è di non aprire ad altro la bocca che per il
 divin sacrificio. Per maggiore chiarezza quivi riporteremo le precise
 parole dello scrittore : « *Amictus, dice egli, est primum vestimentum*

nostrum, quo collum undique cingimus: in collo namque est vox; ideoque per collum loquendi usus exprimitur. Per amictum intelligimus custodiam vocis. Amictus vero dicitur, quia circumjicitur. In isto primo indumento admonetur castigatio vocis;» *Lib. 2 de ecclesiast. officiis, cap. 17.* Da un antico messale illirico raccogliesi che l' amitto fu sostituito al sacco di penitenza; poichè, nello spogliarsi il sacerdote delle Vesti comuni, che i Santi considerano come oggetti di umiliazione e di penitenza, perchè date all' uomo dopo il peccato; a somiglianza del Vescovo, che nel togliersi la mozzetta, dice: «*Exue me, Domine, veterem hominem,*» diceva pure egli: «*Conscinde, Domine, saccum meum, et circumda me laetitia salutari;*» orazione dedotta dal Salmo 29.

Vieppiù elevati sono i mistici significati di essi. Ravvisano nel medesimo i Padri quella benda con cui coperta fu dai Giudei la venerabile faccia del Salvatore, allorchè percuotendolo ripetevano: «*Prophetiza, quis te percussit?*» Vi scorgono inoltre la corona di spine calcata sulla sua fronte: l' umana natura, sotto di cui si asconde la divinità: il velame infine delle specie sacramentali che celano la natura umana e divina. Stendesi questi poi ancor sulle spalle per indicare la soavità del giogo di Gesù Cristo; finalmente stringesi attorno al petto per consacrare in così fatta guisa gli affetti tutti alla vittima sacrosanta che devesi sacrificare. Natale Alessandro, *de sacrament. Euch., cap. 7, de caeremon. miss., art. 3.*

All' amitto segue il camice, il quale dal color candido *alba* dicesi dai Latini. Era una tal Veste di pregio sommo al tempo dell' impero romano, a guisa che da altri indossar non potevasi che dalle persone qualificate. Quindi è che S. Girolamo giudicò non potervi essere convenienza maggiore per l' onore di Dio, «*quam si Episcopus aut presbyter et reliquus ordo ecclesiasticus in administratione sacrificiorum cum candida Veste processerint;*» *Adver. Pelag., lib. 1.* Nel secolo IV fece menzione di questa pur anche S. Gregorio Nazianzeno allorchè fu inaugurato Vescovo: «*Me pontificem (dice nella sua terza orazione) ungis et podere cingis, capitique cidarim imponis, atque holocausti spiritualis altari admoves, et imitationis vitulum mutas, munusque spiritui consecras.*» Da altro S. Gregorio Vescovo di Nazianzo in Cappadocia e da una santissima femmina chiamata Nonna

ebbe i natali questo illustre dottore della Chiesa greca. Creato Vescovo contro il proprio volere da S. Basilio, governò varie Chiese, e fu anche coadiutore del padre, accettando tale incarico colla condizione di non dovere al medesimo succedere. Vedi il card. Bona, *de Istit. cler., lib. 6.*

La mistica significazione del camice rilevasi da Innocenzo III, nel capo 36, ove leggesi: «*Alba lineum vestimentum, longissime distans a tunicis pelliceis, quae de mortuis animalibus fiunt, quibus Adam vestitus est post peccatum, novitatem vitae significat, quam Christus et habuit et tribuit in Baptismo.*» Denota inoltre quella veste con cui il medesimo Cristo fu da Erode vestito per derisione. Ha di questo fatto parola il canone 41 del Concilio IV di Cartagine celebrato nel IV secolo sotto Anastasio.

La fune, con cui il mansuetissimo Redentore avvinto fu dagli empj Giudei nel Getsemani, viene rappresentata nel cingolo, con cui si stringe il sacerdote prossimo a celebrare, che è il terzo fra gli ornamenti di cui si parla: «*Sequitur zona (dice Alcuino), quae cingulum dicitur, qua restringitur poderis, ne laxa per pedes diffluat.*» Non per sola necessità, dice il citato Innocenzo, viene questo prescritto, ma per ammonire il sacerdote di conservare illibata la castità: «*Debet igitur alba circa lumbos zona praecingi, ut castitas sacerdotis nullis incentivorum stimulis dissolvatur; in lumbis enim luxuria dominatur.*» *Lib. 1 myster. missae, cap. 52.*

Il manipolo è il quarto vestimento del sacerdote. Presso gli antichi, e precisamente nelle chiese di Alemagna, appellavasi *fanon*, che significa salvietta distesa; *mappula* dicesi dai Latini, mantile e sudario in Inghilterra ed in Francia. Raban, *lib. 1, cap. sacramentar. trev. martyrolog., et lib. 2, cap. 24 de sudario.*

Da Beda, dall'ordine antico romano dell' VIII secolo, e finalmente da Amalario è nella guisa stessa addimandato, cioè pannolino per tergere il sudor della faccia. Per testimonianza d' Ivone di Chartres, nei secoli X e XI questa salvietta, quantunque da' piedi adorna, serviva per asciugare il volto e per tergere gli occhi, *Serm. de signific. indum. sacerd.* Concorda Stefano di Autun creato Vescovo nel 1113, e nella sua opera *De sacro altari*, ove dice: «*Mappula, qua*

solent siccarum stillicidia oculorum, excitat nos ad vigilandum. Conferma un tal uso Ugone da S. Vittore, *de offic. eccl., lib. 1, cap. 51.*

Allorchè il manipolo passò ad essere adornato di frange d'oro e di ricami, non potendo altrimenti servire per tergere il sudore, fu nel secolo XII sostituito altro sciugatoio quale dovea ternersi durante il sacrificio presso il messale dai domenicani del 1280, e dal Sinodo provinciale convocato nel 1200 da Odone Vescovo di Parigi.

A noi il nome pervenne di manipolo dal luogo ove soleva portarsi: onde è che in un vetusto vocabolario vien detto: ornamento della mano: «*Manipulus est ornamentum manus;*» *Brit. Vill. vocabul.* S. Tommaso ravvisa in esso simboleggiato il legame con cui furono avvinte le delicate mani di Gesù Cristo, e l'asterione delle piccole macchie dell'anima; *in 4 sent., quaest. 3, art. 3.* Portasi nella mano sinistra per denotare il tedio della vita temporale tendente alla dilettazione della carne; Amalario, *lib. 11, de offic. eccl., cap. 24.* Damosi inoltre al medesimo altre significazioni, come la vigilanza nelle buone opere, affinchè non resti il sacerdote compreso dal torpore; la compunzione del cuore, che dee recarne all'altare, e somiglianti che si omettono per brevità; Innocenzo III, *lib. 4 de myster. miss., cap. 59.* Vedasi inoltre Natale Alessandro, *de sacr. Euch., cap. 7, de caeremon. miss., art. 3.* La stola, che appellasi ancora *orario*, non solo è rammentata nell'antico ordine romano nel titolo della consacrazione dei sacerdoti, con le seguenti parole: «*Hic reflectat orarium super humerum ejus dexterum, dicens, ec.,* ma diffusamente dal Concilio Braçarense del 675, *can. 3,* questo ornamento, che formavasi di panno lino, riguardavasi con somma venerazione, nè alcuno osava servirsene per terger la faccia. Da diverse antiche pitture rilevasi che nel secolo VI, dopo l'impero di Giustiniano, nella Chiesa greca e latina cominciò a formarsi di drappo di seta, nella forma poco diverso dal presente. Si consultino il Cardinal Bona, Le-Brun, Chardon ed i continuatori del Tournely. Nella Chiesa un tale ornamento dinota giurisdizione, e però di continuo portato viene dal supremo Pontefice. Egli è questo un onorifico segnalato per le persone che debbono in pubblico perorare, onde destinato fu per i

Vescovi, per i sacerdoti e per i diaconi, ed altamente inibito al clero inferiore ed ai monaci: « *Monaci uti orario in monasterio non liceat.* » *Concil. Aurelianens. I, an. 524, can. 20.*

Considerata la stola nel senso mistico, rappresenta quel crudo legame con cui fu stretto alla colonna Gesù Nazareno. Indica moralmente la costante fermezza del sacerdote, tanto negli eventi prosperi che nei contrarii; finalmente l'innocenza e l'immortalità già una volta perduta da Adamo, per cui a Dio ne domanda la restituzione. Corrisponde l'orazione che recitiamo ancor di presente: « *Redde mihi, Domine, stolam immortalitatis, quam perdidisti in praevaricatione, ec.* »

Era la pianeta anticamente uno spazioso manto rotondo, da ogni banda serrato, meno che nella sommità, ove doveva passare la testa, pendente per fino a terra, dalla cui forma appellata fu *casula* dai Latini, quasi piccola casa. Di tale antica figura a noi rimane soltanto questo vestigio, che, elevando il sacerdote l'ostia consacrata, il servente ossia il ministro solleva alquanto la pianeta medesima, cosa che allora facevasi per necessità, attesa la sua latitudine e la sua larghezza.

Nei primi sette secoli era questa la veste ordinaria di chi indossava l'abito talare: tralasciò allora di usarla il popolo, ed ai soli sacerdoti fu rilasciata, quindi nel IX secolo fu dichiarato ornamento loro proprio per offerire il divin sacrificio. Veggasi il Sacramentario di S. Gregorio ed altri molti citati da Le-Brun.

Molte sono le significazioni misteriose e morali che si danno alla medesima dai sacri scrittori. Rappresenta il giogo di Cristo che deesi pazientemente portare. La porpora di cui fu il medesimo ricoperto; e finalmente, per lasciar le altre, dinota la carità verso Dio e verso il prossimo, la quale sopra tutte le altre virtù signoreggia e risplende: « *Casula (dice Alcuino) quae super omnia indumenta ponitur, significat charitatem quae alias virtutes excellit;* » *De divinis officiis, cap. Quid significant vestimenta.*

Alle indicate Vesti molte altre se ne potrebbero aggiungere, che nell'antica disciplina proprie erano soltanto di alcuni ministri della Chiesa. Per non prolungare però di troppo, accenneremo unicamente quelle particolari dei diaconi.

Nei secoli primitivi la stola di essi non era dissimile da quella dei sacerdoti, perciocchè formavasi con una striscia assai lunga di panno lino finissimo, la quale, per costituzione di Zosimo papa, dalla spalla sinistra scendeva a basso, volante a somiglianza dei principali assistenti alle mense dei Romani, i quali sulla stessa spalla tenevano una salvietta di onore; *Onofr. Punvin., de Triumph. Roman.* S. Giovanni Grisostomo in dette due estremità ravvisa le ale degli Angioli, sempre indefessi nel divino servizio; *Homil. de filio prodig.*, il che egualmente fa Simone di Tessalonica, *lib. de Templo.* Il Concilio IV di Toledo, celebrato nel 653, comandò ai diaconi di portare un solo orario sulla sinistra spalla, e proibì di apporvi qualunque ornamento. La fervidezza dello zelo per l'onore di Dio vinse una tal proibizione, mentre nel progresso del tempo si videro riccamente guariniti. I Greci, per impedire ai diaconi l'imbarazzo, lo fecero passare nel tempo della comunione tanto sopra dell'uno che dell'altro omero, incrociandolo quindi dinanzi al petto, al contrario dei Latini, i quali hanno conservato l'antico sistema; ciò che è variato in ordine all'uso, si è che allora collocavasi al di sopra della dalmatiche, ed ora si pone di sotto.

La dalmatica, che è l'altra veste particolare, in tal guisa si appellò per avere avuta l'origine nella Dalmazia, provincia della Grecia; *Concil. Brucar. II, an. 653*, fu introdotta in Roma nel secolo II. La latitudine delle sue maniche era adattata all'esercizio continuo, in cui stavano i diaconi; passò questa in progresso in uso ancora dei Vescovi, come ben si scorge nel martirio di S. Cipriano, il quale consegnò il manto ai manigoldi, e la dalmatica ai diaconi: «*Et cum se dalmatica expoliasset, et diaconibus tradidisset, in linea stetit.*» *Cypr. Act.* S. Illario diacono scrittore del secolo IV testimonia che questa veste era propria dei Vescovi e dei diaconi: S. Isidoro nel secolo VI la descrive di color bianco adorna di liste di porpora; *De orig., lib. 19, cap. 22.* Chiunque su di ciò bramasse erudizioni più estese, veda Le-Brun, Natale Alessandro ed altri molti.

Ciò premesso nella teoria intorno alle sacre Vesti, aggiungeremo nella pratica alcun caso intorno alle Vesti riguardate anche come ornamento laicale.

C A S O 1.°

Bartolommeo nobile Vescovo, e Domenico magistrato urbano, ed altri collocati in posti sublimi sogliono usar nelle Vesti loro del panno più fino che gli altri non portino. Domandasi se con ciò commettano peccato.

San Tommaso, 2, 2, *quest. 169, art. 1, ad 2*, dice che gli uomini distinti per grado e nobiltà possono usar nel vestire abiti più preziosi che gli altri non facciano, purchè in ciò non dimostrino ostentazione, ma si unicamente per incutere rispetto a quelli che loro sono soggetti: « *Illi qui in dignitate constituuntur, dice l' Angelo delle Scuole, vel etiam ministri altaris pretiosioribus Vestibus, quam caeteri, induuntur; non propter sui gloriam, sed ad significandam excellentiam sui ministerii, vel cultus divini: et ideo in eis non est vitiosum; unde Augustinus dicit in tertio de Doctrina christiana, c. 12: Quisquis sic utitur exterioribus rebus, ut metas consuetudinis bonorum, inter quos versatur, excedat, ut aliquid significat, aut flagitiosus est, dum scilicet propter delicias, aut ostentationem, talibus utitur.* »

Questo Santo Dottore insegna egualmente, al *quodlib. lib. 10, art. 14, in corp.*, in cui, parlando della dignità, dopo aver detto che loro si addice una splendida Veste: « *Ne dignitatis auctoritas veniat in contemptum . . . et . . . ad reverentiam auctoritatis induendam,* » soggiunge: « *Licetum est autem, ut secundum modum propriae personae pretiosis utatur: sed peccatum est, si proprium modum excedat.* »

Adunque Bartolommeo e gli altri di cui parlasi nel quesito non possono essere accusati di colpa per vestire più riccamente che gli altri del popolo, purchè le Vesti non superino la loro condizione, e abbiano l'animo alieno dalla vanità.

S. TOMMASO.

C A S O 2.°

Alessio, iniziato negli ordini sacri, e benefiziato, domanda se la consueta Veste breve, che porta per maggior comodità, sia bastante per l'adempimento del comando del Concilio Tridentino, dicendo che, non facendo alcuna distinzione fra Veste talare ed abito corto, basta

d'imporre ai benefiziati, ed agli altri costituiti negli ordini maggiori l'uso continuo della Veste clericale, sembrandogli troppo severo il confessore che gli nega l'assoluzione, ove prosegue a vestire l'abito corto. Le ragioni che lo inducono a credere di non mancare sono: 1.^a Perchè stimasi Veste clericale quella che abbastanza lo distingue dal laico, sì pel colore, che pel taglio. 2.^a Perchè scorge molti religiosi di morigerata condotta ed esemplari nei costumi, che in cotal modo diportansi. Domandasi se possa seguire il loro esempio senza commettere peccato.

Prima di rispondere, non fora fuor di proposito osservare che nei primi quattro secoli della Chiesa la veste clericale non differiva dalla laicale, perocchè nelle persecuzioni continue in cui erano avvolti, molto importava che non si distinguessero i prelati ed il clero dall'altra gente, e questa costumanza vigeva ancora nell'anno 428, come apparisce da una lettera di Celestino I in data 26 luglio dell'anno medesimo scritta ai Vescovi delle provincie Viennese e Narbonese, nelle quali il clero aveva incominciato a distinguersi dai laici col mezzo della Veste, dicendo che i chierici non dovevano per la veste distinguersi dal popolo, ma sì bene pella scienza, pella dottrina e pella santità della vita, e che tale novità, fatta consistere nel cingolo e nel mantello, ingiuriava gli antichi padri ed i primi pastori della Chiesa. Eccone le parole: « *Unde hic habitus in Ecclesiis Gallicanis, et tot annorum, tantorumque Pontificum in alterum habitum consuetudo vertatur? Discernendi a plebe vel caeteris sumus doctrina, non Veste: conversatione, non habitu: mentis puritate, non culta; nam si studere incipiamus novitati, traditum nobis a patribus ordinem calcabimus, ut locum supervacuis superstitionibus faciamus.* »

Nullameno questa lettera non fu d'inciampo a fare che tale costumanza non si diffondesse e divenisse generale, specialmente nella Gallia, come apparisce dal Concilio Agatense celebrato nell'anno 506 sotto il pontificato di Simmaco; nel quale al Canone 20 si legge: « *Clerici etiam vel calceamenta, eis, nisi quae religionem deceant uti, aut habere non liceat.* »

Tutte le altre chiese tanto orientali che occidentali ben presto osservarono tal costumanza, come si vede dal Concilio Costantino-

politano sotto il nome di *Trullano* tenuto nell'anno 692, il quale dichiarava sospesi quei chierici, che portassero Vesti laicali, tanto in città quanto in campagna. Eccone il decreto contenuto nel Canone 28.

« *Nullus eorum, qui in Clerici catalogo relati sant, Vestem sibi non convenientem induat, neque in civitate degens, neque iter ingrediens; sed utatur Vestibus, quae iis, qui in clerum relati sunt, attributae fuere. Si quis autem tale quid fecerit, una septimana segregetur.* »

Per questa consuetudine pertanto diciamo che Alessio, e qualunque altro che sia costituito negli Ordini sacri, è obbligato a portare la Veste talare sotto pena di peccato. Imperciocchè osserva il celebratissimo Fagnano, *ut habet Concil. Trident., sess. 14 de Reform., cap. 6*: « *Licet ex Veste non dignoscatur monachus, omnes clerici tenentur tamen usu continuo Vestis ordinis congruentis, ut probitatem morum prae se ferat Vestis. Quia vero etsi habitus non facit monachum: oportet tamen clericos Vestes proprio convenientes ordiui semper deferre, ut per decentiam habitus extrinseci morum honestatem extrinsecam ostendant. Propterea omnes ecclesiasticae personae, quantumcumque exemptae, addunt Patres hujus Concilii, quae in sacris fuerint, aut dignitates, personatus, officia, aut beneficia qualicumque ecclesiastica obtinuerint, si postquam ab Episcopo suo etiam per edictum publicum moniti fuerint, honestum habitum clericalem illorum ordini, et dignitati congruentem, et juxta Episcopi ordinationem et mandatum, non detulerint, per suspensionem ab ordinibus, ac officio et beneficio, ac fructibus, redditibus et proventibus ipsorum beneficiorum: nec si semel correpti denuo in hoc deliquerint, etiam per privationem officiorum et beneficiorum hujusmodi coerceri possint et debeant.* »

Questo decreto concorda perfettamente cogli statuti degli antichi Concilii; ed il pontefice Zaccaria in un altro Concilio tenuto in Roma nell'anno 743 solamente eccepisce il caso, in cui il chierico dovesse far lungo viaggio, *in can. Episcopi 3 ib. Praeter si in itinere longo ambulaverint.*

Ma, comunque evidente sia tale dovere, tuttavia rimane una difficoltà da doversi dicifrare, se, cioè, le parole *Vestis congruens*, di cui fa uso il Tridentino, dinotino solamente la Veste talare, esclusa la Veste corta.

Che le parole del Tridentino dinotino la *Veste talare*, non vi ha dubbio alcuno. Imperocchè, 1.° I Pontefici posteriori al Concilio Tridentino dichiararono apertamente la cosa. Ecco in fatti come ordina la Bolla 92 di Sisto V, che incomincia *Cum sacrosanctam*, §§. 2 e 5, data il giorno 9 gennaio 1589. «*Hæc nostra perpetuo valitura Constitutione præcipimus, et mandamus omnibus et quibuscumque clericis, non solum in sacris, sed etiam in aliis minoribus ordinum constitutis, et clericali tonsura insignitis: et nedum ecclesiastica beneficia qualiacumque, etiam simplicia, nunc et pro tempore obtinentibus . . . verum etiam pensiones . . . ex quacumque concessione, seu dispensatione apostolica percipientibus . . . ut ipsi, et eorum quilibet, quantumvis exempti existant, et quovis privilegio, vel immunitate gaudeant . . . Tonsuram et habitum clericalem, Vestes scilicet talares, quacumque dilatione, aut tergiversatione postposita, debeant omnino . . . assumere et jugiter deferre . . . alioquin ipsos et ipsorum quemlibet, qui quoad gestandum habitum clericalem . . . non obediverint, præter alias poenas contra eos inflictas quibuscumque . . . ecclesiasticis beneficiis etiam simplicibus . . . nec non pensionibus . . . harum serie ex certa nostra scientia, deque apostolicæ potestatis plenitudine privamus, ac sine ulla alia monitione, citatione, judicis decreto ac ministerio ipso facto privatos declaramus.* »

San Carlo Borromeo egualmente dichiara che le voci del Tridentino dinotano la *Veste talare*, e perciò nel secondo Sinodo diocesano, che egli tenne nell' anno 1571 nella città di Milano, così nel decreto decimottavo si esprime: «*Cum ad populi christiani disciplinam et religionem conservandam sanctissimorum patrum sententiis et multorum Conciliorum decretis, tum Trid. Conc., perpetuoque universæ Ecclesiæ usu et consuetudine illud observandum sit, ut quæ graviora essent peccata, non a quibus sacerdotibus, sed ab Episcopis solum absolventur: Hos propterea quorundam gravium casuum absolutionem nobis reservavimus, eosque una cum illis quos Concilio nostro provinciali nobis item reservavimus, hoc decreto infra ordinem quondam descriptos explicari et promulgari volumus, etc., qui clerici, item quævis ecclesiastica beneficia obtinentes, habitum clericalem non induunt.* »

Intorno a questo dire del Borromeo osserva il Fagnano, *loc. supr. cit.*: «*Ex hoc patet statutum istud peccatum a Cardinali sancto censori*

gravissimum; quum accenseat iis, quorum absolutionem sibi servat. Et ut ostendat haec verba, habitum clericalem non induunt, denotare tunicam, et excutere tuniculam; in eadem Synodo declaret se permittere usum vestis brevioris clericis, et facientibus et certa lege. 1.º Vestem esse decentem, et aperte eos secernere a laicis. 2.º Postquam venerit ad locum optatum, indui tunica, alias diu morantes. Decreto 29 ib. id. Clericis iter habentibus, inquit, quovis vestitu contractiori uti licet: at dicentem illum, atque hujusmodi esse oportet, ex quo esse ecclesiastici ordinis homines agnosci facile possit. Cum vero eo venierint, quo pervenire contendunt; etiamsi locus non sit in nostrae dioecesis finibus, talarem togam... induant. Unde concludendum, si ob viarum asperitatem uti liceat tunica brevi, non eandem esse rationem sedis consuetae; quum idem causari nequeat, et haec exceptio singularis firmat interdictum generale, juxta hoc commune effatum: Exceptio firmat regulam in casibus non exceptis. Authentica de non alienandis, aut permutandis rebus ecclesiast., etc., 2. Ut autem et ibi Glossa. »

Così pure dichiarano molti Concilii della Gallia celebrati dopo il Tridentino, e fra questi il Senonense, tenuto in Parigi nell' anno 1524, sotto il pontificato di Clemente VII, ed il Burdigalense dell' anno 1585, il quale dice al tit. 21: « *Vestes eorum sint talaris;* » il Bituricense, che manifesta la sua opinione e volontà al tit. 21 de Clericis, can. 2, dicendo: « *Clerici omnes tonsuram gerant . . . Vestibus talaribus utantur.* » Il Concilio Burdigalense dell' anno 1624 conferma, al cap. 15, lo statuto del Concilio del 1585; ed ingiunge più gravi pene, specialmente rendendo i chierici inabili ad ottenere un beneficio, ove la Veste talare non portino.

La volontà di Sisto V, di S. Carlo e dei quattro Sinodi provinciali lodati assolutamente concorda con quanto stabiliva un antico Concilio celebrato l' anno 572, il cui decreto è riferito da Graziano coi termini seguenti: « *Nec oportet clericos comam nutrire, et ministrare; sed attonso capite, patentibus auribus, et secundum Aaron talaris Vestem induere, ut sint in habitu ornato.* »

Da tante autorità confermata la cosa, crediamo che non possano esimersi dal commettere peccato tutti quelli che, provveduti di un beneficio ecclesiastico, vogliono esentarsi dal portar la Veste talare, ed

amano di comparire continuamente con abiti corti; ma si piuttosto stimiamo che cotestoro possano essere richiamati al dovere dal loro Vescovo, ed anche puniti secondo i Canoni e le ordinazioni pontificie, ove non volessero obbedire, e seguitassero in vece a vestire alla laicale.

Nè giova per iscusare Alessio la prova che adduce di vestire abiti corti seguendo la consuetudine. Imperocchè tal consuetudine all' uopo non fa della scusa che egli ama di addurre per difendere la sua parte, che di certo sopra di questa malamente si appoggia. Imperciocchè risponde il Fagnano da noi altre volte citato, sciogliendo simili capi di scusa che alcuni chierici amavano addur in campo, affine di patrocinar la loro causa di vestire al modo laicale :
« Quandoquidem lex et ratio praestent mala consuetudine, ut habet Canon Illum 1, dist. 12. Parvum usum lex et ratio vincant ; nulla est habendi ratio nulla obtentus, hac consuetudine prorsus aliena a regulis Ecclesiae. Consuetudo, ait Innocentius III ad Episcopum scribens Pictaviensem, in cap. Ad nostram 3 de consuet., l. 1, t. 4, quae Canonis obviat institutis, nullius debet esse momenti. Concilium Tridentinum, sess. 5, cap. 1 de Reform., jubet veteres consuetudines, quae exoleverunt sicut vita et mores clericorum illico restitui. Si qua vero ex his in desuetudinem abiisse compererint (Episcopi) eam quam primum in usum revocari et ab omnibus accurate custodiri studeant, non obstantibus consuetudinibus quibuscumque. »

PONTAS.

C A S O 5.º

Teodolfo, arcivescovo Ulissiponense, avendo ordinato in un suo statuto sinodale, che tutti quelli ordinati negli ordini sacri e tutti i benefiziati dovessero portare continuamente la Veste talare, tanto in città quanto in campagna, Giacinto cui Teodolfo, siccome a primicerio della cattedrale, aveva permesso una giurisdizione esterna nella diocesi, fece un ordine, col quale permetteva ai chierici di portare l'abito corto. Giacomo in forza di questa permissione veste continuamente abiti corti, persuaso che ciò gli sia lecito. Domandasi pertanto se possa farlo senza commettere peccato; in secondo luogo, se Giacinto potesse in buona coscienza emanare questa permissione.

Giacomo non può portare l'abito corto contro gli ordini sinodali del suo Vescovo, nulla valendo la licenza concessa da Giacinto intorno a tal punto. Ciò provasi con due argomenti plausibili, dice il Sant-Beuve, tom. 5, cas. 46: «*Primum, quia jurisdictio huic praecentori concessa fuit, ut Antistitem juvaret in regenda dioecesi, non in ejus statutis rescindendis aut debilitandis, statutis contrariis et infamia in archiepiscopum inferenda. Secundum, quia hic praecentor eo majori est vituperio dignus, quo statutum sunt a mente Ecclesiae et sanctorum Canonum, a multis Conciliis latorum, et alienum, et contra Archiepiscopi statutum iis prorsus congruit. Hic igitur praecentor sua abusus est jurisdictione, et eam perdere meruit, juxta hoc Innocentii III effatum, in cap. Licet 18, regul. et transeunt ad relig., l. 3, c. 51. Privilegium meretur amittere, qui concessa sibi abutitur potestate.* »

Provasi inoltre la cosa, e si conferma la nostra decisione col dire di Leone IV, in cap. *Ut singulae fin., de Offic. Archipresbyteri, lib. 1, tit. 24*, in cui dimostra non potersi aver per legittimo un decreto fatto da un Vescovo, contro gli statuti dell'Arcivescovo. «*Sicut ipse Episcopus*, dice il Pontefice nella decretale, *matrici Ecclesiae praest, ita Archipresbyteri praesint plebibus, ut in nullo titubet ecclesiastica sollicitudo. Cuncta tamen referent ad Episcopum, ne aliquid contra ejus decretum ordinare praesumant.* »

PONTAS.

C A S O 4.°

Flavio, sacerdote della diocesi di Milano, trovasi in viaggio verso Roma, durante il quale nei villaggi o città per cui passa celebra Messa senza la Veste talare. Gli viene scrupolo di commettere peccato, in questa guisa diportandosi, ma cerca di rimuover il dubbio colla permissione che fece S. Carlo Borromeo nel secondo Sinodo dell'anno 1571, di portar nel viaggio l'abito corto, donde vuole dedurre che gli concedesse anche licenza durante il viaggio di celebrare senza la Veste talare. Domandasi se tale deduzione sia legittima, e valga a scusarlo da colpa.

Egli è certo che Flavio anche durante il viaggio non poteva celebrare con l'abito corto, senza la Veste talare. Imperocchè, se san

Carlo permise nei suoi sinodali statuti l'abito corto ai chierici nel tempo del viaggio, ciò non presenta fondamento da cui potersi dedurre che egli concesse anche licenza di celebrare in questo abito i divini misteri. E ciò infatti viene assolutamente proibito dalla rubrica del messale romano che dice, *de praeparat. sacerdot. celebratur.*: « *Sacerdos celebret Vestibus sibi convenientibus, quarum exterior saltem talum pedis attingat.* » Lo stesso prescrive il Sinodo Amalfitano dell'anno 1639, dicendo: « *Clerici ac sacerdotes, praesertim in missarum celebratione, Vestibus talaribus utantur.* » Il Sinodo Fiorentino dell'anno 1645 interdice a tutti i parrochi superiori e sacrestani di permettere a qualunque siasi sacerdote di celebrare senza la Veste talare. « *Praecipimus omnibus sacristis et rectoribus ... ne in posterum audeant admittere ullum sacerdotem ad celebrationem missae, qui non sit in habitu talari.* » Questi statuti sono conformi ai sacri Canoni, di cui abbiamo lodate le parole nella seconda decisione.

Finalmente l'eminentissimo cardinale Noailles, arcivescovo di Parigi, apertamente dimostrò essere peccato gravissimo il celebrare senza la Veste talare, denunziando sospesi quelli che mancassero a questo obbligo: « *Interdicimus muneris obeundi interdictione IPSO FACTO omnibus sacerdotibus ne celebrent missas sine tunica talari, etiam in itinere.* » Sono queste le parole del quarto statuto sinodale di Parigi, art. 4.

PONTAS.

C A S O 5."

Gilberta, dovendo recarsi a Parigi per una eredità, temendo se si dimastrasse donna, d'incorrere nel viaggio in qualche sciagura, si vestì delle rusticane Vesti da uomo. Domandasi se in ciò commise peccato.

Nel caso proposto, Gilberta non può essere condannata di colpa. Imperocchè S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 169, art. 2, ad 3, dopo aver condannato rec di colpa quelle donne che tramutano gli abiti loro in quelli da uomo, dice essere loro lecita questa mutazione, quando una giusta causa lo ricerchi, cioè di conservare il pudore, e togliersi al pericolo, o meglio custodire la propria vita e l'altrui. » *Potest*

tamen, dice l'Angelico Dottore, quandoque hoc fieri sine peccato propter aliquam necessitatem, vel causa se occultandi ab hostibus, vel propter defectum alterius Vestimenti, vel propter aliquod aliud hujusmodi. »

PONTAS.

V E T E R A N O



Dicesi Veterano quel ministro forense, il quale compì la carriera dalla legge prescritta nel trattare le pubbliche cose, dopo cui ha diritto ad una pensione. Ciò sembra essere derivato dall'antico Diritto romano, ove in molti luoghi tanto del Digesto, quanto del Codice, *lib. 38, ff. tit. 2, et lib. 49, tit. 19; cod., l. 10, tit. 54 et 59, et lib. 12, tit. 47; C. Theodos., lib. 7, tit. 20 e 21*, il quale fa menzione dei Veterani soldati, i quali, dopo avere servito per lo spazio di 20 anni, godevano senza più portare le armi di quello stipendio, di cui erano ricompensati quando militavano. Di un tale privilegio Teodosio e Valentiniano, ed ancora lo è fra noi, godono quelli tutti i quali hanno nei loro impieghi una nomina regia; *Leg. Grammatices unic. C. de professor. qui in urb. Constantinopolit., ec., lib. 15, tit. 15.*

C A S O U N I C O .

Aristobulo, dopo aver esercitato l'ufficio di giudice per 19 anni, conosce di essere incapace di progredire le sue funzioni, poichè manca di quella scienza che all'uopo gli è necessaria, e già di per sé ha stabilito, e, secondo anche le insinuazioni del suo confessore, di abdicare le magistrature. Ma poichè, secondo le leggi del suo Stato, sa di non poter percepire della pensione e degli onori, ove non abbia compiuto lo spazio di anni venti nel suo impiego; perciò domanda se, stando le cose come furono esposte, possa egli di un anno ancora protrarre l'amministrazione delle pubbliche cose, senza che la coscienza ne lo rimorda di cosa non conforme alla equità.

Vol. XX.

94

Qualora Aristobulo si conosca propriamente inabile, o per la età o per altre cagioni, di amministrar la giustizia, egli è certissimo che non può prostrarre ancora di un anno l' esercizio della sua carica, sotto pretesto di compiere il tempo dalle leggi del suo Stato ricercato per godere della pensione e degli altri privilegi ed onori, che si addicono ai veterani ministri. Imperocchè, in primo luogo, niuno può tener quell' incarico, di cui è incapace di adempierne i doveri, locchè ha luogo precipuamente in ciò che la giustizia riguarda, cosa che è delicata quant' altra mai; locchè, se faccia conoscendo la sua imperizia di trattare conforme alle leggi gli affari, di certo commette peccato, secondo il dire dell' Ecclesiaste 3, 27. «QUI AMAT PERICULUM IN ILLO PERIBIT.» In secondo luogo; poichè la ricompensa perfetta, e gli onori le leggi intendono di dare a quelli che per lo spazio da esse ricercato hanno il loro uffizio disimpegnato come addicevasi, nè mancarono ai proprii doveri, locchè non può di certo aver luogo nel caso che da noi si suppone. Adunque Aristobulo non può, nello stato d' inettitudine in cui si ritrova, rimanere ancor per un anno nel proprio impiego, ma è in dovere di rinunziarvi, piuttostochè esporsi al pericolo di commettere delle ingiustizie, trattando cose che non ha capacità di condur bene.

SAMBOVIO.

V I A T I C O



In quanto alla teoria vedi **COMUNIONE.**

C A S O U N I C O.

Paolo, che trovasi in pericolo di morte, riceve il sacro Viatico, e quindi poi cade sgraziatamente in peccato mortale. Si confessa dal suo parroco, ed il parroco pensa essere necessario il secondo Viatico. Cercasi se giudichi rettamente.

Rispondo che non giudica rettamente. Imperciocchè, sebbene v'è il precetto della Chiesa di ricevere la Ss. Eucaristia in punto di morte, come lo dimostrano tutti i teologi che trattano di questa materia; nondimeno Paolo soddisfece alla sua obbligazione ricevendolo una sola volta in istato di grazia. Ciò pure ordina il Rituale romano.


Tuttavia Domenico Soto, nel 4, *dist. 12, q. 1, art. 11*; il Tabiena, alla parola *Communicare*, n. 16, e l'Armillà, alla parola *Communio*, n. 11, sono di sentimento contrario. Ma il Suarez, sulla 3 *part.* di S. Tommaso, *dist. 19*, osserva, che quegli autori non portano verun efficace monumento, nè alcuna convincente ragione di questa dottrina.

L'unico loro fondamento si è, dice, che siffatto infermo è tenuto di bel nuovo a comunicarsi per ricuperare gli effetti salutevoli di questo sacramento, perduti per lo commesso peccato; ma questa ragione non è valida; imperciocchè se in quello stesso giorno peccò l'infermo, a suo parere un'altra volta si dovrebbe comunicare, come pure sarebbe tenuto a confessarsi più volte; è perchè quella grazia perduta per mezzo del peccato può ricuperarla altresì col mezzo del sacramento della Penitenza, per cui, come osserva il Suarez, secondo la più comune sentenza, rivive la grazia sacramentale impedita per lo peccato; ed in altre maniere, e massimamente col mangiare il corpo e sangue del divin Redentore: « *Voto*, dice il Concilio di Trento, *sess. 14, cap. 18, propositum illum panem coelestem edentes, fide viva, quae per dilectionem operatur fructum ejus, et utilitatem sentiunt.* » Quello pertanto che può e deve fare il parroco in tal caso, si è di esortare Paolo, senza però obbligarnelo, di ricevere di bel nuovo l'eucaristia.

SCARPAZZA.

Vedi altri casi alla voce COMUNIONE.

VICARIO



Resecata l' amplissima potestà degli arcidiaconi, i Vescovi elessero i Vicarii, ai quali l'autorità propria comunicarono; e ciò segui nel tempo di mezzo fra la collezione Gregoriana e quella Bonifaziana. Il Vicario de' Vescovi dicesi generale. Secondo l'opinione del

Tommasino, *part. 1, l. 2, c. 8*, i Vicarii dei Vescovi cominciarono a crearsi nel secolo XIII, imperciocchè nè nel decreto, nè nelle decretali si fa di essi menzione. La loro origine è ripetuta dal Concilio Lateranense IV, nel quale Innocenzo III, con gli altri Padri esortarono i Vescovi, che di per sè stessi supplir non potessero a tutte le cure del vescovado, ad eleggersi in aiuto dei preti probi e capaci, dei quali potessero compromettersi. Nella circostanza, in cui il Vescovo non volesse eleggere il Vicario generale, ed esso non fosse perfetto giurista, e perciò incapace a spedire per sè medesimo tutti gli affari episcopali, o verrebbe in tal caso costretto a tale elezione, o gli sarebbe dal Pontefice spedito il Vicario, ed allora propriamente dicesi Vicario apostolico, *Nicolius in Hosculis, verb. Vicarius generalis, sub. n. 59*.

I medesimi possono a grado loro rimuoverlo ed eleggerne anche due, quando lor così piacesse.

Da ciò si rileva, che la potestà di giurisdizione nel Vicario generale non è ordinaria, come erroneamente hanno sostenuto alcuni canonisti, ma semplicemente delegata, il che meglio rilevasi dal *cap. Romana 3, §. 1 de Appellatione*.

Morto il Vescovo perde il Vicario qualunque giurisdizione. In Francia l'amministrazione delle cose spirituali e la giurisdizione contenziosa sono fra loro separate: la prima appartiene al Vicario, la seconda all'uffiziale. Tutti i chierici tonsurati (ad eccezione dei conjugati) posson coprir tale impiego, quando però contino l'anno ventesimo quinto, e siano laureati in sacra teologia, o nel diritto canonico licenziati.

Oltre alla laurea non deve esservi nel Vicario generale stretta parentela col Vescovo. Così la medesima sacra Congregazione *In Commens. 2 dicemb. 1524*.

Sebbene il Vicario generale elegger non si potrebbe nè originario della stessa città, nè oriundo della diocesi, attesa l'imparzialità necessaria per decider le cause giusta i dettami della giustizia, tutta volta la sacra Congregazione accorda ai Vescovi il Vicario anche diocesano, purchè occasione non dia di querele, e ciò per varie cause, e segnatamente per difficoltà di trovare idoneo soggetto, attesa

la tenuità delle rendite e la certa notizia di probità e pratica nel governare.

La nominata Congregazione accorda con singolare indulto tuttavolta, che per Vicario generale (il quale deve avere la dottorale qualifica) possa eleggersi ancora un ecclesiastico non laureato, purchè il Vescovo sia nell'uno e nell'altro diritto intieramente versato; *Sacr. Congreg. in Tragur. 15 junii 1590, e in Oritana 29 mart. 1593.*

Affinchè il Vicario generale pienamente e liberamente possa esercitare il proprio incarico, deve esser dal Vescovo costituito tale in *spirituatibus et temporalibus*, diversamente improprio sarebbe un tal nome. E la ragione si è che siccome alla Chiesa tanto lo spirituale quanto il temporale si appartiene, così, perchè generale possa il Vicario appellarsi, la di lui autorità su dell'uno e dell'altro necessariamente devesi estendere; quindi nella formula d'istituzione specificamente entrambi gli oggetti debbonsi esprimere, non essendo sufficiente la clausola: «*Dantes et concedentes ei plenam et liberam potestatem*;» *Arg. tex. in l. Procurator cui ff. de Procuratorib., Barbosa, loc. cit., n. 59.*

La piena e libera potestà di giurisdizione per altro, siccome già sopra notammo, non è irrevocabile a vita, ma può per diverse cause avere il suo termine. Notiamole con precisione. Termina, in primo luogo, la giurisdizione vicariale per espressa rinunzia del Vicario medesimo. Secondo per revocazione di essa, fatta per urgenti motivi dal Vescovo. Terzo per la morte naturale dell'ordinario, imperciocchè avendo il Vicario la giurisdizione insieme coll'ordinario, cessata nel principale, resta estinta, com'è manifesto ancor nel secondario.

In tal remozione però deve avere il Vescovo il più rigoroso riguardo all'onore del delinquente; onde richiedesi la circospezione più grande, esaminando prima se giuste sono le cause che servirono di base a simile condanna, altrimenti egli ha diritto di essere dalla Congregazione dei Vescovi intieramente redintegrato. *Congr. Episcop. in Spalatren. 3 julii 1601, e in Tranhuriens. 7 septemb. et 8 octob. 1649.* Le cause poi di deposizione, che giuste vengono appellate dai Canonici, son le seguenti. 1.° Se fossero fatte al Vescovo contro di esso gravi e giuste querele. 2.° Quando non reggesse e

governasse come conviene, o non informasse la sacra Congregazione nelle cause di gran momento nel difetto ad assenza dell' ordinario. 3.° Quando scrivesse alla medesima sacra Congregazione con maniere ed espressioni inconvenienti ed improprie, e senza le convenienze ed il dovuto rispetto. 4.° Se ostinatamente mancasse del debito ossequio verso qualche porporato della santa romana Chiesa. 5.° Se fosse privo di quella prudenza e circospezione (quantunque altronde dotto) che per tanto impiego richiedesi. 6.° Se fosse illaqueato di scomunica o di altre censure ecclesiastiche. 7.° Se recalcitrasse ed assoggettar non si volesse ad obbedire ai comandi della sacra Congregazione. 8.° Finalmente se fosse regolare, atteso che i medesimi vengono da tal carica esclusi, essendo opposta alla professione religiosa.

Per la sua canonica istituzione il Vicario generale resta investito di tutta l' autorità vescovile, formando egli col Vescovo un sol tribunale; onde anche *sine speciali mandato*, confermare i già eletti ed istituire i presentati al giuspatronato. È nullameno da considerarsi, che sebbene estesissima sia la di lui autorità, i sacri Canonici l' hanno in molti casi limitata, ne' quali, senza un espresso comando non può in guisa alcuna procedere. Per darne una semplice idea alcuni qui ne noteremo, rilasciando il lettore di meglio istruirsi nel Barbosa, *de offic. Vicarii*.

1.° Ancorchè il Vicario generale fosse stato consacrato Vescovo, non gli è lecito, senza commissione dell' ordinario, di esercitare i di lui uffizii, come, p. e., far gli olii santi, conferire la Cresima, l' Ordine con tutto ciò che riguarda lo stesso ordine episcopale. Rebuffo, *in prax. Benef., tit. de Vic., n. 55 e 168*.

2.° Non può convocare il sinodo, cangiar di proprio arbitrio le Costituzioni, esigere il cattedratico che al Vescovo si conviene *ratione subjectionis*. Sbrog., *l. 2, q. 68*.

3.° Non deve di arbitrio proprio visitar la diocesi, poichè la visita pastorale sembra al solo Vescovo riservata, *cap. Decernimus 10, caus. 10, q. 1, c. Episc.; Conc. Trid., sess. 7, de refor., c. 8 e sess. 24, cap. 3*.

4.° Non può inoltre senza comando speciale intrametersi nelle

cause criminali; *cap. Licet de Offic. Vicar.*, in 6, conferir benefizii, riunirli, o dividerli, erigerli o sopprimerli. Barbosa, *loc. cit.*, n. 71.

5.° Non gli è permesso d'imporre pensioni sopra benefizii ecclesiastici; di deputare il coadiutore ad un parroco imperito; di costituir l'economò delle chiese, di deporre dall'esercizio dell'ordine, e simili. *Text. expr. c. Licet.*

6.° *Sine speciali mandato* non può interporre il decreto per l'alienazione dei beni ecclesiastici e di cose sacre, nè dar licenza di edificar monasteri. *Congr. Conc. 2 julii 1620.*

7.° Celebrando privatamente non gli viene a rigore permesso di usare quattro candele, nè esercitare l'episcopali funzioni in assenza dell'ordinario, appartenendosi ciò alla dignità primaria del capitolo, come pure non deve prendere *more Episcoporum* i sacri paramenti dall'altare. *Sacr. Cong. rit. in Algarens. et Brundisina 23 dic. 1601.*

8.° Assente il Vescovo, non può dar licenza ad altro Vescovo estraneo di pontificare entro la diocesi, rimetter le denunzie matrimoniali, nè prendere benchè il menomo dono per le dispense matrimoniali. *Terza Innocentina, nelle cause e materie.*

9.° Senza special commissione non deve concedere dimissorie e commendatizie pel ricevimento degli ordini; nè l'assolver dai casi al Vescovo riservati, nè dispensare della irregolarità, assolvere dalle sospensioni provenienti da occulto delitto, e da altri secreti misfatti riservati alla santa Sede Apostolica. *Barb., jur. eccl. univer., lib. 1, cap. 15, n. 24, e De officio et praestantia., part. 2, alleg. 39, n. 10.*

10.° Non può *sine mandato* conoscere e decidere le cause di restituzione *in integrum*: dare il giuramento della purgazione canonica, nè consentire che un Metropolita conosca le cause de' suoi chierici in prima istanza, ommesso l'appello. *Barb., loc. cit.*, n. 100.

11.° Finalmente non può decidere le cause direttamente al Vescovo delegate, se pure non vi fosse nel rescritto la formula, *sive ejus Vicario generali*, commutare le pene corporali in pecuniarie, assolvere i rei condannati, esercitare la podestà di laureare, la quale per singolar privilegio è soltanto ai Vescovi concessa. *Sbrog. de Vic. Episc., l. 2, q. 29, n. 8; Meroll., opusc. moral., 3 part., disp. 7, c. 6, dub. 6.*

È però da osservarsi attentamente la formula del vicariato, ossia l'istrumento di commissione, ove, essendovi la solita clausula generale: «*Ad omnia et singula faciendi et committendi, etiam si majora fuerint, et quae mandatum exigant speciale, pro ut ad ipsius vicariatus et officialatus officium noscitur quomodolibet pertinere:*» allora intender si deve concessa fin da principio quella special commissione che richiedono i Canonici, e senza di cui non potrebbe negli accennati casi, ed in altri molti operare, *cap. Qui ad agendum 4, de Procuratorib., in 6, et Clementina 2*, come nota la Glossa al *c. Licet. 2, verb. Committantur de offic. Vicar.*

C A S O 1.º

Claudiano, vescovo Oleronense, mentre si trovava a Parigi per affari spettanti alla sua diocesi, intese la morte del suo Vicario generale, per la qual cosa scrisse a Giorgio, indicandogli che lo eleggeva a suo Vicario generale e gli conferiva tutte le facoltà ordinarie del generale Vicario, non esclusa la facoltà di conferir quei benefizii che potessero rimaner vacanti nel tempo che egli doveva starsene assente dalla diocesi; aggiungendo che quanto prima gli manderebbe le lettere di nomina. Dopo due o tre giorni da che ricevette la prima lettera di Claudiano, sendo rimasto vacante il beneficio di santo Apollinare, lo conferì ad un suo consanguineo, stimando di avere poter sufficiente onde approvare non solo la presentazione di Gilberto, ma anche di provvedere Bertino della cura suddetta. Domandasi se Bertino sia canonicamente, od almeno validamente provveduto, e specialmente nel foro della coscienza se possa starsene tranquillo.

Consta che la collazione fatta da Giorgio della cura di Sant'Apollinare a Bertino nel foro interno non è valida, e per niun titolo canonica. La ragione si è, dice il Navarro: «*Quod Episcopus nequaquam possit, nec viva voce, nec missis litteris ullum instituere Vicarium generalem, sed necessario oportet ut eum Vicarium generalem praeficiat ex litteris quae juxta formulas requisitas expediantur, hoc est, quibus tum ipse propria manu, tum duo testes cum eo subscripserint; et instrumentum*

praedictarum literarum fuerit saltem relatum in tabulas ecclesiasticas dioecesis. Alioquin instrumentum foret omnino nullum, atque ex quodam quasi necessario consecratario inde quod fieret prorsus irritum, quidquid vi ejusdem instrumenti functionum exerceret ille, qui fuisset illa ratione Vicarius generalis institutus. »

NAVARRO.

C A S O 2.º

L'Arcivescovo Armacano, vedendo che contro sè inferiva crudele persecuzione, per cui doveva abandonar la sua sede, pria di partire institui suo Vicario generale Palladio. Dopo montata la nave e voltosi ad altre terre, fu preso dagli Algerini e ridotto allo stato di schiavitù. Domandasi, se a cagione del predetto infortunio, cessino le istituzioni concesse a Palladio.

La istituzione a Vicario generale concessa a Palladio non cessa a cagione della schiavitù in cui fu tratto Armacano.

La ragione di una tale risposta ne la porge il Fagnano, dicendo: « *Quia potestas Vicarii generalis non potest nisi revocatione ejusdem facta ab Episcopo, aut morte ejusdem Episcopi vel naturali vel civili. Porro praedictus Archiepiscopus morte civili non est addictus, quamquam servus detineatur a piratis turcis; servitus namque, de qua romanae leges faciunt sermones et quidam Canones loquuntur, non censetur fictione juris mors civilis, nisi in casibus, quos exprimit jus; qualis est casus sollempnis professionis religiosae.* » « *Hoc teneas pro regula, dice l'autore della Glossa, in cap. Placuit v. moriens, quod in solis ipsis casibus civilis mors aequiparatur morti naturali, ubi hoc in jure cautum invenitur. Ex quibus inferendum est, licet proprii nominis servitus mortis civilis rationem referat; non ita censendum esse de servitute, in quam christiani dantur ex injustitia atque violentia paganorum, infidelium aut haereticorum; siquidem ita non enuntietur in jure, neque in ullo Canone.* » « *In christianis captis a Turcis, vel Saracenis, hoc non obtinet, dice il Fagnano, in cap. Per tuas 32 de Sim., n. 19 et seqq., quia servi capientium minime efficiuntur, nec quantum ad hoc sunt servandae leges, quae de captivis hostes loquuntur; nec sunt necessariae fictiones legis Corneliae et postliminii. Atque revera ita solidioribus argumentis probatur a celeberrimo quodam hispano eanonista,*

et adversus opinionem Glossae: Opinor, erga christianos captos a Turcis, vel Saracenis, non esse servandas leges Romanorum, quae de captivis apud hostes loquuntur; nec esse necessarias fictiones legis Corneliae et postliminii. . . . nec enim reipublicae christianae convenit, praeter ipsam captivitatis afflictionem, damnum aliud aut detrimentum christianis apud Saracenos aut Turcas captivis irrogari. »

Il Geminiano con molti altri contendono che in questo caso la giurisdizione vescovile sia devoluta al capitolo della chiesa cattedrale, sebbene sembra rimanga nel Vescovo *quoad habitum*, sebbene attualmente sia privo di essa a cagione della schiavitù in cui sen vive, e ciò sino a tanto che è libero dal servaggio, *donec liberari contigit*, secondo le espressioni di Bonifazio VIII, in *Det.*, cap. *Si Episcopus*. « *Ergo, così conchiude il Fagnano, cit., n. 22, in d. c., per tuas, similiter si praelatus impediatur officia exercere propter captivitatem, non est officio removendum: sed ei dandum est administrator, vel Vicarius, qui, durante captivitate, vices illius suppleat in exercitio jurisdictionis.* » Locchè concorda perfettamente con queste egregie parole di san Gregorio Magno, in *can. Satis 7, dec. 56*, secondo che sono riferite da Graziano: « *Satis perversam et contra ecclesiasticam probatur esse censuram, ut frustra quorundam voluntatibus quis privetur, quum sua culpa vel facinus ab officii, quo fungitur, gradu non dejicit.* »

FAGNANO.

C A S O 3.°

Bernardino, Vicario generale del Vescovo di Cracovia, conferì molti benefizii, concesse lettere dimissoriali, ed esercitò gli altri uffizii proprii della sua carica per quel tempo che il suo Vescovo viaggiò verso Roma, dove morì l'ottavo giorno dopo il suo arrivo. Domandasi se quanto Bernardino operò per lo spazio di un mese dopo la morte del Vescovo suddetto, che a lui era ignota, sia valido e consentaneo ai sacri Canonì.

Per potere adeguatamente rispondere a questo caso conviene premettere siccome indubitato principio, dice il Navarro, *loc. cit.*, « *scilicet Episcopum et ipsius Vicarium generalem in jure non censere nisi unam eandemque personam, neque utrique competere nisi unam eam-*

demque jurisdictionem. Atque inde est, quod cum jure sermo sit de locorum ordinario, vox illa non intelligatur de Episcopo tantum, verum etiam de ipsius Vicario generali Episcopi, ad ipsummet Episcopum appellari, quemadmodum liceat appellationem habere a delegato giudice ad eum, a quo delegatur, ut declarant Bonifacius VIII et Innocentius IV, cum interesset Concilio Lugdunensi generali I, quod actum est anno 1245. Quemadmodum etenim jurisdictio pontificii legati ordinaria est, nec delegata, quamquam eandem nonnisi a Summo Pontifice receperit, ut fertur in Constitutione quadam Innocentii IV, in c. Legatos 2 de officio legat., in 6, quae fertur in sextum; sic etiam jurisdictio alicujus Vicarii generalis ordinata est, licet eadem ab Episcopo fuerit cum eo communicata, sicut probatur a Zacharia Pasqualigi de ordine Theatinorum var. qq. mor. can. Centuria 1, tum autoritate Glossae, tum suffragio viginti aliorum auctorum. »

• Quoquidem ex principio sequitur, potestates, quae alicui Vicario generali factae sunt, obitu ipsius Episcopi penitus solvi. Adeo ut ei non liceat in ejusmodi casu de re aliqua, de qua jam cognoscere inceperint, continuare judicare: in eoque potissimum differt a delegato giudice, cujus jurisdictio non extinguitur morte illius, qui eum delegavit, quantum ad causas, de quibus ea incumberebat cognoscere, antequam delegans decederet, ut declaratur ab Urbano III, in una quadam ex ipsius decretalibus, in c. Gratium 20 de offic. et potest. judic. deleg., t. 29, v. 1, quod ita se habeat, ex eo diversa tribunalia diversa gaudeant jurisdictione. »

Nullameno, comunque sieno le cose, conviene dire, per farsi più dappresso al caso nostro, esser valido quanto Bernardino operò, non eccettuato il conferimento dei benefizii e le lettere dimissoriali concesse, ove egli ne abbia la facoltà espressa dal Vescovo. La ragione si è che fino a tanto non era giunta la notizia nel luogo della morte del Vescovo, Bernardino era da tutti riguardato e tenuto siccome suo Vicario generale; per la qual cosa tutto ciò che egli siccome tale operò devesi ritener per canonico, ned avvi cosa che rivocar in dubbio si possa.

Tale decisione si può confermare con un esempio che trovasi nel corpo del diritto, il quale ritiene per rato e valido quanto avesse esercitato un uomo di condizione servile, per cui nulla poteva trat-

tare pubblicamente, ove nella stimazione pubblica egli fosse riguar-
dato siccome libero. Ciò chiaramente dice la legge *Barbarius* 3, ff.
de Offic. Praetor., lib. 1, tit. 14, parlando di uno schiavo romano
di nome Barbario, il quale, credutosi dal pubblico uomo libero, fu
sollevato alla carica di pretore, dichiarando quanto egli in questa
carica operò, si doveva ritenere per legittimamente operato. « *Bar-
barius*, dice Ulpiano nella legge citata, *cum servus fugitivus esset, Ro-
mae praeturam petiit, et praetor designatus est. Sed nihil ei servitutum
obstitisse, ait Pomponius, quasi praetor non fuerit . . . tamen videamus,
si servus, quamdiu latet, dignitate praetoria functus sit: Quid dicimus?
quae edixit, quae decrevit, nullius fore momenti? An fore propter utilita-
tem eorum, qui apud eum egerunt, vel lege, vel quo alio jure? et verum
puto, nihil eorum reprobari: hoc enim humanius est.* »

Da ciò meritamente si può inferire che gli atti di giurisdizione
da Bernardino praticati, stimato pubblicamente generale Vicario del
Vescovo che ancor credevasi vivere, si devono ritenere per canonici
e validi, secondo il dire della Glossa, in *cit. leg.*: « *Circa factum error...
communis facit jus.* »

Nello stesso modo i canonisti prendono l'adagio di Graziano
P. Verumtamen 5, q. 7, in cui si legge: « *Si servus dum putaretur liber
ex delegatione sententiam dixit: quamvis postea in servitutum depulsus
sit, sententia ab eo dicta rei judicatae firmitatem tenet.* » La stessa verità
prova la Glossa colla autorità di nove o dieci canoni, decretali o
leggi.

NAVARRO.

C A S O 4.°

Aristofane, Vicario generale di Spira, ammise la permuta fatta
da due beneficiarii diocesani, oppure ricevette l'abdicazione che fece
un parroco della sua cura. Domandasi se poteva legittimamente eser-
citare questi uffizii, sebbene dal Vescovo con parole chiare e distinte
non avesse ricevuta la facoltà di conferire i beneficii.

Aristofane non poteva accettare l'abdicazione del parroco in
discorso, ned ammettere la permuta dei beneficii; perocchè, per po-
ter ricevere l'abdicazione di un beneficio, od amettere la permuta,
è necessaria la facoltà medesima che si ricerca per poter conferire

i benefizii: « *Ejustdem namque potestatis est exercere, cujus est investire,* » dice il Cabassuzio, *Jur. can., theor. et prax., lib. 1, cap. 23, n. 6*, aggiungendo che non si può ottenere alcuna permuta, ove non siavi una duplice collazione, cui non è in potere del Vicario generale di conferirla, ove non abbia ottenuta dal Vescovo una speciale facoltà. Questo canonista conferma il suo asserto con la seguente regola del diritto canonico: « *Omnis res, per quascumque causas nascitur, per eadem dissolvitur;* » *Reg. 1 de Reg. juris antiq., l. 5 decr., tit. 41*, cui è consentanea l'altra regola del diritto romano: « *Nihil tam naturale est, quam eo genere quidque dissolvere, quo colligatum est,* » *reg. 53, ff. de divers. regul. juris antiq.* Per le quali cose il citato canonista conchiude: « *Ideoque non potest resignationem admittere, qui non potest conferre.* »

Al predetto principio è concorde il Rebuffo, *in Part. Benef. 1, part. 1, forma Vicariatus archiepisc. et alior. Collat., n. 102 et 205*, in cui dice: « *In Vicariatu etiam clausula decima opponi consuevit recipiendi resignationes, et beneficia resignata conferendi*, sono le identiche sue parole, *nempe Vicarius non potest dare auctoritatem permutare volentibus; nisi hoc expresse illi concessum fuerit... Imo habens potestatem recipiendi resignationem beneficiorum causa permutationis, vel simpliciter, non potest beneficia sic resignata postea conferre, cum speciale mandatum requiratur etiam in collatione.* » Locchè viene con disertissimi accenti dichiarato in queste parole della Costituzione di Bonifazio VIII, *in cap. Cum in general. de offic. Vicar. in 6, lib. 13*: « *Officiales aut Vicarius generalis Episcopi beneficia conferre non possunt, nisi beneficiorum collatio ipsis specialiter sit commissa.* » Donde il Rebuffo così conchiude: « *Ideo debet in Vicariatu inseri, quod Episcopus dedit facultatem recipiendi resignationes et beneficia resignata conferendi.* » PONTAS. :

C A S O 5.º

Archiloco, Vicario generale del Vescovo Solfoniense, in forza della facoltà dal suo Vescovo ottenuta, concesse a Gabriele un certo beneficio vacante. Il Vescovo, inscio di tal collazione, lo conferì a Bertrando. Domandasi quale di queste due collazioni sia valida.

Convien dire che la collazione fatta dal Vescovo a Bertrando ha maggior forza che quella fatta a Gabriele dal Vicario generale, e ciò « *propter conferentis ampliorem praerogativam,* » come dice Bonifazio VIII, in *cap. Si a Sede 31, de Praeb. et Dignit. in 6.* Così pure insegna il Rebuffo, quando dice, in *Praxi Benefic., 1 part., tit. form. Vicariatus, ec., n. 125 et seqq.:* « *Collatio facta extra dioecesim ab Episcopo, valet; licet a Vicario in dioecesi eadem die fiat . . . quia est facta a majori et ideo praevalet.* » L'altra prova egli la deduce da una seconda Costituzione di Bonifazio stesso, in *cap. Dudum 14, de Praeben., etc., in 6, lib. 3, tit. 4.* La terza prova si è, perchè la collazione fatta dal Vescovo devesi in quel punto riguardare siccome un atto che abbia per quel beneficio revocato l'autorità del Vicario generale, dicendo il Cabassuzio: « *Quia censetur revocatus Vicarius quoad illam collationem, eadem ratione, qua procurator resignatus, ad gerendum aliquod negotium, censetur revocatus, quando ab ipsomet mandatario negotium idem absolvitur, secundum istaec verba laudati Summi Pontificis: Tractando ipsam causam eum procuratorem revocare censeris, et quomodo iudex aliquis substitutus etiam revocatus, cum is, a quo delegatus est, ipsemet agit in eadem causa, ad cujus iudicium designatus fuerat, quemadmodum fertur a iure.* »

In fine affinchè cosa alcuna non manchi che possa avvalorare questa nostra decisione, non era fuor di proposito riferire le parole medesime del Pontefice, sopra cui poggìo il Rebuffo la sua opinione. Dice il pontefice Bonifazio VIII nel luogo sopra citato: « *Penes nos tamen, nihilominus remansit major, licet etiam potestas in praedictis, propter quod nostra, qui eandem praeoccupavimus potestatem, potior debet esse conditio, praesertim quod secundum canonicas sanctiones per speciem generi derogatur; quamquam de genere in derogante specie mentio nulla fiat.* »

Quindi il Rebuffo conchiude: « *Eadem igitur proculdubio ratione arguendum est, quantum ad duplicem collationem praestitam, eadem die tum ab ipsomet Episcopo, tum ab ipsius Vicario generali, in gratiam duarum diversarum personarum, et inferendum ex principio, quod statuit Bonifacius VIII collationem, quae ab Episcopo facta est, ea, quae ab ipsius generali Vicario concessa fuit, esse debere potiore.* » PONTAS.

C A S O 6.°

Archippo, Vicario generale del Vescovo di Capua, sendosi recato a Napoli per alcuni affari suoi di famiglia, ivi esercitò alcuni atti, che solamente s' aspettano alla giurisdizione volontaria. L' Arcivescovo intanto, contro il cui volere aveva intrapreso quel viaggio, per iscritto revocò l' autorità che gli aveva conferita. Domandasi adunque se quegli atti di giurisdizione che esercitò prima che gli pervenga lo scritto di revoca del potere che godeva, sieno validi e consentanei ai Canonici.

Varie sono intorno a questo punto le opinioni dei canonisti. Il Rebuffo però così manifesta il suo sentimento, *Praebend.*, part. 1, tit. form. *Vicar. archiepisc. et alior. Collat.*, n. 2, 10, 214: « *Si collatio, sono le identiche sue parole, beneficium ecclesiasticum facta per primum quem revocatum apparet, non valet: si facta illi erat intimatio et notificatio alterius Vicarii creati. Alias valebit et per hoc patet, quod Vicarius constitutus ad conferendum, potest conferre, antequam notificata sibi fuerit revocatio.* »

Con questa opinione del Rebuffo trovasi concorde il Cabassuzio, che dice, *Jur. can., theor. et prax.*, lib. 1, c. 13, n. 15: « *Quamdiu aliquis, quantumvis perversus, sustinetur in officio, valent ejus acta, ut communiter docet juris interpres ad D. Legem Barbarius.* » Così pure il Panormitano ed altri.

PONTAS.

C A S O 7.°

Nemesio, Vicario generale della diocesi nimesiana, sendo divenuto in discordia col suo Vescovo, questi a voce ed in secreto lo rimosse dall' uffizio di Vicario. Pure, comunque avesse inteso dalla voce del prelato la sua rimozione, approvò in appresso alcuni confessori, ed esercitò altri atti di giurisdizione. Domandasi se quanto fece dopo la rievocazione sia valido; e se gli atti di giurisdizione esercitati in appresso sieno canonici.

Consta che gli atti di giurisdizione esercitati da Nemesio dopo la sua revocazione a voce e secretamente sono validi e canonici. La ragione di ciò ne la porge il Cabassuzio, dicendo, *loc. cit.*, che « *cum ejusmodi revocatio palam ac publice non innotuerit, nequaquam possit illius extinguere jurisdictionem; siquidem non obstat, quia palam, ac juxta communem omnium existimationem habeatur tamquam Vicarius generalis legitime institutus. Quam ob causam jus in ejusmodi casu ratos semper efficit actos quoscumque qui ab hujusmodi ministro peraguntur usque dum ad omnium notitiam pervenerit ipsius dignitatis revocatio, secundum principium istud, quod jam alibi citavimus. Circa factum error communis facit jus. Necessae est igitur quod revocatio Nemesii procedat juxta consuetas formas, et palam innotescat eadem ratione, qua ipsius innotuit institutio, antequam actus, quos posuit, possint haberi tamquam non legitimi; hoc necessario requiritur, istam revocationem ipso confici; et ipsius instrumentum in tabulas ecclesiasticas dioeceseos referri.* »

CABASSUZIO.

C A S O 8.°

Morto Pomponio, parroco della chiesa di Tiberio, il Vicario di quella di nome Leonardo, seguì a fare le consuete sue funzioni, cioè assistere alla benedizione dei matrimonii, e tutto quello che era solito esercitare mentre era vivo il parroco. Domandasi se ne abbia il potere.

Sebbene, come al luogo suo abbiamo detto, la facoltà di un penitenziere e di qualunque altro confessore rimanga intatta dopo la morte del Vescovo che l'aveva concessa, finchè a chiari accenti sia revocata dal suo successore, tuttavia da ciò non havvi donde inferire che dopo la morte del parroco il Vicario abbia la facoltà di esercitare tutte le funzioni pastorali. La ragione si è, dice il Bail, 3 *part.*, de *Exam. poeniten.*, art. 19, v. *Non est*, pag. 693, che: « *Sicut Vicarius generalis alicujus Episcopi non censetur fictione juris, nisi unicam eandemque personam constituere censeatur. Ideoque quemadmodum decedente Episcopo, Vicarii generalis potestas plane extinguitur, in morte Episcopi perit tribunal Vicarii, sic etiam potestas Vicarii, decedente parrocho, similiter expirat ac plane solvitur.* »

Adunque da ciò si può dedurre che Leonardo, dopo la morte del parroco, non aveva autorità di assistere ai matrimonii, sendo questa facoltà concessa dal Tridentino alle sole persone dei parrochi, ed ai sacerdoti delegati da loro, la qual delegazione non poteva avere Leonardo, non essendo più fra vivi chi gliela dovea concedere.

Egli è vero però che anche dopo la morte di Pomponio poteva progredire nell' ascoltare le confessioni. Imperocchè, come dice il citato dottore: « *Non est enim de Vicario, ac de confessario . . . quia confessarius . . . delegatus habet tribunal a tribunali delegantis. Unde, hoc everso, illud subsistit, hoc est, approbatio ab Episcopo concessa nihilominus perseverat, licet, expirante parcho, quam ille suo Vicario fecerat, potestas cum eo simul expiret, ac penitus extinguatur.* » BAIL.

C A S O 9.°

Leonardo Vicario di un sobborgo dipendente dalla parrocchia di S. Amando, da cui era distante una lega, sendo divenuto infermo, incombensò un sacerdote suo consanguineo di fungere le sue veci, senza domandarne permissione al parroco. Domandasi se poteva validamente delegare.

Leonardo non poteva delegare un altro sacerdote a far le sue veci nello stato di malattia, dovendosi in questo senso intendere le parole *Delegatus non potest delegare*, come lo prova la Glossa intorno alla decretale di Alessandro III al Vescovo Norvickense, in cap. *Clericos* 3, de officio *Vicarii*, lib. 2, tit. 28, dicendo: « *In nullo casu licet Vicario alium sibi Vicarium substituere.* » « *At nihilominus*, soggiunge quivi il Navarro, *loc. cit*, *potest cum eo aliquatenus communicare suam potestatem, quantum ad speciales aliquas functiones exercendas. Ratio est, qui praesumatur iis, qui sacerdotem aliquem adjungit sibi Vicarium, id potissimum intendere ut ab eo, quos ei mandat, qua ratione possunt rationes adimpleantur. Porro saepe numero contingit, eum per semetipsum non posse, quae sibi incumbunt, omnibus functionibus satisfacere.* » *Atque sic arguitur a S. Thoma, quodl. 12, a. 31, qui ait: « Ille, qui constituitur Vicarius, non potest totam suam potestatem committere; sed potest partem: quia intentio committentis est, ut exequatur secundum quod potest*

illo, cui committit: et forte non potest totum facere, quod sibi committitur; et ideo potest aliquid alteri committere. »

Abbiamo adunque donde conchiudere che Leonardo nello stato di malattia poteva commettere al sacerdote suo consanguineo di rappresentarlo in alcune funzioni, ma non in tutte quelle che a lui si aspettavano per l' autorità ricevutane dal parroco di S. Amando, da cui dipendeva, ove non fosse concorso il consenso del parroco suddetto per l' investigazione del nuovo sacerdote sostituito dall' infermo Leonardo nell' eseguire le funzioni che al Vicario si competevano per facoltà delegata.

NAVARRO.

VIGILIA. *Ved.* DIGIUNO.



VINO. *Ved.* COMPRITA, VENDITA.



VIOLAZIONE. *Ved.* IMPEDIMENTO DI TIMORE.



VIOLENZA. *Ved.* IMPEDIMENTO DI TIMORE, VOLONTARIO.

VIRGINITÀ. *Ved.* CASTITÀ.



VIRTÙ. *Ved.* IPOCRISIA, RELIGIOSO.



VISITA. *Ved.* APPELLAZIONE, ARCIDIACONO, ASSOLUZIONE.



VISITATORE. *Ved.* MONASTERO, VESCOVO.




VITA. *Ved.* MONASTERO, RESTITUZIONE, TESTAMENTO.




VITALIZIO. *Ved.* CONTRATTI.



VIZIO. *Ved.* IPOCRISIA.



VOCAZIONE. — VOLONTARIO. *Ved.* CON-
CUPISCENZA, IGNORANZA, UMANE AZIONI.



V O T O



Il nome di Voto può assumersi a significare varie cose e diverse. Talvolta diffatti ne facciam uso per esprimere non altro che la pietà dei fedeli; nel qual senso diciamo nel Canone della messa dei fedeli, che assistono al sacrificio, *• tibi que reddunt vota sua. •* Usurpasi alcune volte per indicare desiderio, proposito, risoluzione; altre si prende per sacrificio, oblazione, orazione. Finalmente si adopra per significare una promessa fatta a Dio, per cui l' uomo a Dio strettamente si obbliga, secondo quel detto dell' Ecclesiastico al c. 5: *• Si quid vovisti Deo, ne moreris reddere: displicet enim ei infidelis et stulta promissio. •* In quest' ultimo senso prendiam noi qui il nome di Voto, di cui ora trattiamo.

*Idea del Voto. Condizioni necessarie alla legittimità del Voto.**Distinzione e varietà dei Voti.*

Per dottrina di S. Tommaso, nella 2, 2, qu. 88, art. 2, il Voto è una promessa fatta a Dio d' un bene migliore. Questa si è la definizione del Voto universalmente ammessa ed approvata. Si dice una promessa per distinguere il Voto dal semplice proponimento, consiglio, oppur anche da una ferma volontà o risoluzione di fare alcuna cosa, la quale non sia congiunta colla promessa. Quindi dice il S. Dottore, nell' art. 4, che « tre cose ricercansi al Voto necessariamente: 1.° cioè la deliberazione (perchè il Voto, essendo un atto di volontà deliberata, ricerca qualche previa deliberazione); 2.° il proposito della volontà (perchè il Voto procede dal proposito di fare); e 3.° finalmente la promessa, nella quale consiste l' essere senza del Voto. » Si soggiunge: *fatta a Dio*; perchè i voti si fanno a Dio solo. Dichiarò quindi il Santo Dottore, nell' art. 5, al 3, in qual maniera i Voti fatti ai Santi, anzi anche ai prelati, diconsi essi pure e sieno Voti fatti a Dio. « Il voto, (dice) si fa a Dio solo; ma la promessa può farsi anche all' uomo: e la promessa medesima fatta all' uomo può cadere sotto il Voto, in quanto è di un' opera virtuosa. Ed in questa maniera ha ad intendersi il Voto, per cui taluno fa Voto ai Santi o ai prelati; cioè che la promessa fatta ai Santi o ai prelati cada sotto il Voto materialmente, in quanto l' uomo fa Voto a Dio di adempiere ciò che ai Santi o ai prelati promette. » Si dice finalmente: *d' un ben migliore*; perchè, come insegna lo stesso Angelico, nell' art. 2, il Voto è propriissimamente di quel bene che « è onninamente libero e volontario, cioè che non è nè di una necessità assoluta, nè di necessità di fine, quale è quello, senza di cui non può essere la salute; e questo bene pienamente libero e volontario propriissimo del Voto, si dice un ben migliore; in confronto, cioè, del bene che comunemente è di necessità di salute. Quindi, parlando con tutta esattezza e proprietà, si dice che il Voto è di un bene migliore. » Per altro si può far Voto anche di un bene, che è di necessità di salute. Ma avverte ivi il S. Dottore « che in tal caso siffatto bene non cade sotto il Voto, in quanto è di

» necessità, ma puramente in quanto si promette a Dio volontariamente. » Il che sarà da noi spiegato più diffusamente quando si tratterà della materia del Voto.

Il Voto è un atto di religione, sì perchè a Dio solo, come si è detto, si fanno i Voti, e sì ancora perchè i Voti il culto di Dio riguardano e promovono. Imperciocchè cosa è mai il Voto? « Il Voto, dice S. Tommaso, nell' *art. 5*, altro non è che « un indirizzamento » ossia ordinazione di ciò che taluno promette con Voto al divin » culto, ossia ossequio. E quindi è cosa chiara, che il votare è pro- » priamente atto di latria, ossia di religione. » Dal che ne viene che un' opera virtuosa fatta per Voto è migliore, più perfetta e più lo- » devole d' una stessa opera non fatta per Voto. Lo insegna dopo S. Agostino, nel libro *de Virginitate*, *cap. 8*. S. Tommaso, nell' *art. 6*, così dicendo: « Fare l' opera stessa con Voto è cosa migliore e più » meritoria di quello che farla senza Voto. » E la ragione, che ne » apporta si è: « Perchè appunto il votare è atto di latria, ossia di » religione, la quale è fra le virtù morali la principale: ed è sempre » migliore e più meritoria l' opra di una virtù più nobile. » E quindi ne deduce che il digiunare, l' osservare la continenza e la castità, ed il fare altre opere delle virtù morali per Voto fatto, è cosa mi- » gliore e più meritoria di quello che sia il farle ad arbitrio, e non per Voto; perchè, dice, fatte così « appartengono al divin culto, » quasi come sacrificii a Dio offerti. » Un' altra del pari ottima ragione ivi assegna, ed è, perchè « quegli, il quale vota a Dio alcuna » cosa, e la fa, più a Dio si assoggetta di chi la fa soltanto; percioc- » ché assoggetta a Dio sè stesso non solo quanto all' atto, ma pur » anche quanto alla potenza, perchè d' indi in poi non può altrimenti » fare; siccome più all' uomo darebbe chi gli desse l' albero coi frutti, » di chi gli desse i frutti solamente. » A questa finalmente una terza ragione non meno forte ci aggiugne, ed è perchè « per il Voto la » volontà viene immobilmente fermata nel bene: ed il fare alcuna » cosa per una volontà fermata nel bene spetta alla perfezione della » virtù. »

Abbiamo accennato poc' anzi essere il Voto un atto di volontà deliberata. Al valore del Voto ricercasi adunque la deliberazione.

Ma qual deliberazione? Basterà la semipiena ed imperfetta? Non già, ma è onninamente necessaria una deliberazione piena e perfetta. La ragione chiara ed efficacissima si è, perchè essendo il Voto una legge gravissima, cui impone a sè medesimo chi fa voto, egli è necessario, che pienamente e perfettamente avverta a quello che fa, a ciò che vota e promette; e tanto più attenta e perfetta considerazione e deliberazione ricercasi, quant'è maggiore il peso e l'impegno che col Voto si assume; e quindi è necessario che chi fa Voto abbia l'uso libero di ragione, e conosca e sappia ciò che promette. Per ispiegare un po' meglio quale deliberazione sia necessaria e sufficiente al Voto, dico che quèlla libertà e deliberazione deve aversi per necessaria e sufficiente alla validità del Voto, la quale si conosce e si ha per sufficiente a peccar mortalmente. E quindi ha ad ammettersi per sufficiente quella semipiena deliberazione e libertà che può bastare e basta per peccar venialmente; quand'anco il Voto fosse di cosa piccola e leggierissima. Per maggior chiarezza dirò ancor questo. Basta pel Voto quella libertà e deliberazione che si ha per sufficiente a fare un contratto o a trattare un negozio grave. La commozione, il turbamento di animo, con cui non di rado si fanno i Voti, come avviene o in uno straordinario fervore di divozione, o in un veemente desiderio d'un qualche bene o in un repentino timore d'un qualche male, non toglie, d'ordinario nè impedisce la necessaria e sufficiente deliberazione. Quindi i Voti fatti in tal tempo privi non sono del valore, perchè possono uscire da un animo deliberato. Nè la dispiacenza, che prova in seguito taluno del Voto fatto, dimostra punto essere mancata la sufficiente deliberazione; poichè nelle umane cose avviene pur troppo sovente, dispiacer subito dopo eziandio quelle cose che fatte furono liberissimamente e con volontà pienissima. A quanti mai, tosto che han fatto un pingue peccato mortale, non dispiace d'averlo commesso? E che perciò? Cessa per questo d'essere un vero e pingue peccato mortale? Nulla meno. Al più, come la pensano alcuni teologi, questa circostanza di commovimento di animo, in cui tali Voti repentini furono fatti, può somministrare argomento e motivo di chiederne la commutazione e rilassazione.

Se taluno pronunzia esteriormente le parole o la formola d' un Voto, ma con animo interiormente deliberato di non voler far Voto, all' osservanza del Voto non è tenuto; il che massimamente ha luogo allorchè proferisce esteriormente il Voto sforzato dalla violenza o timore esterno. La ragione manifesta si è, perchè manca al Voto in tal caso ciò che gli è principalmente necessario, cioè la volontà di votare, da cui il Voto onninamente dipende; perchè il Voto è una legge privata, che può unicamente imporre a sè stesso la volontà del vovente. Non può nondimeno ciò farsi senza peccato, o tali Voti si pronunzino per ischerzo, o per esterna violenza e timore; perocchè sono Voti dolosi, finti, e fallaci promesse, che ridondano sempre in disonore della maestà divina; il che massimamente si avvera nei Voti solenni della profession religiosa, nella quale la finzione da peccato mortale non può scusarsi.

Chi poi nel fare i Voti ha una sincera volontà di farli, ma ha nel tempo stesso la prava volontà di non obbligarsi, li fa nondimeno veramente e validamente, ed è tenuto alla loro osservanza. Così insegnano meritamente i migliori teologi. La loro ragione mi pare molto buona ed efficace. Chi delibera e vuole veramente ed assolutamente votare e promettere, non può non volere nel tempo stesso ciò che costituisce o accompagna necessariamente il Voto stesso; ora l' obbligazione è necessariamente annessa ed inseparabile dal Voto, nè può da una contraria volontà per verun modo elidersi: in quella guisa appunto che colui, il quale vibra un' archibugiata al suo nemico, e la vibra deliberatamente, vuole, checchè egli ne dica in contrario, per necessaria conseguenza, la di lui ferita, che non può per verun modo impedire. Lo stesso si dica di chi nel fare il Voto non ha intenzione di eseguirlo, anzi ha un animo positivo e deciso di non adempierlo. Questa iniqua volontà di non adempierlo non elide punto la forza e la validità del Voto; poichè l' adempimento del peso assunto punto non entra nella sostanza del Voto, o lo costituisce, ma anzi lo suppone già fatto, e quindi lo siegue. Sicchè nella ipotesi, difficile per altro ad avverarsi in pratica, che taluno facesse deliberatamente e veracemente professione senza animo di osservare i Voti solenni, o con animo di non osservarli, reo costui

sarebbe di sacrilega profanazione, e nondimeno valida sarebbe la sua professione, e tenuto sarebbe all' osservanza de' Voti. Per altro, siccome è troppo difficile il concepire che un uomo fornito di ragione e non privo di senno voglia sinceramente e con deliberato animo votare e promettere, e insieme voglia nel tempo stesso o non obbligarsi o non adempiere ciò che promette; così mi pare che abbia ragione il P. Concina di dire che queste sono questioni *de lana caprina*. In pratica diffatti io credo, che se taluno non ha intenzione di obbligarsi ai Voti solenni, o di adempierli, non avrà nemmeno quella di far tali Voti e di professare, sebbene colla bocca li pronunzii.

Passando ora alla distinzione e divisione de' Voti, il Voto primamente si divide in semplice e solenne; 2.° In assoluto, condizionato e penale; 3.° In reale, personale e misto; 4.° In tacito ed espresso; 5.° In necessario e libero; 6.° In perpetuo e temporario; 7.° In riservato e non riservato; 8.° Finalmente in positivo e negativo.

La prima pertanto e massima divisione del Voto si è in semplice e solenne. Solenne Voto appellasi quello che si fa in faccia alla Chiesa, e viene da essa ricevuto ed accettato. Viene da S. Tommaso, nella 2, 2, q. 88, art. 11, costituito « in una certa consacrazione, per cui » la persona che abbraccia lo stato religioso, rinunciando al mondo, » viene offerta e santificata e totalmente dedicata al divino servizio. » Si fa quindi in faccia alla Chiesa, di cui esige l' accettazione. Il semplice poi si è quello che non in faccia della Chiesa, ma privatamente si fa a Dio dalle particolari persone.

Il Voto assoluto si è quello che non dipende da veruna condizione dal canto del vovente, come allorchè taluno dice: Prometto a Dio la castità, la recita del rosario, l'uffizio della Beata Vergine, e simili cose. Dissi dal canto del vovente; perchè vi sono certe condizioni, che sono ad ogni Voto intimamente unite ed inseparabili, come se la cosa promessa sarà possibile, se non nascerà in essa un totale cangiamento, se non diverrà cattiva o peccaminosa, salvo il diritto del superiore. Il Voto poi condizionato si è quello che dipende per volontà del vovente da qualche condizione da lui opposta, come se dicesse: Faccio Voto di visitare la santa casa di Loreto, se

guarirò da questa malattia. Egli finalmente è penale, allorchè per assicurare la osservanza del Voto s'aggiugne la pena pel caso di mancanza, come quando taluno dice: Fo Voto di digiunare in pane ed acqua se bestemmierò. Questo voto appellasi condizionato penale. E qui prima di passare innanzi debbo dire alcuna cosa intorno alla varietà delle condizioni, che appor si sogliono o possono ai Voti. Siffatte condizioni altre sono generali e necessarie, altre particolari e libere. Le condizioni generali e necessarie sono quelle, le quali di sua natura debbono suppersi annesse al Voto; e queste non fanno, che il Voto sia condizionato, come chi dicesse: Se viverò, se a Dio piacerà, se domani leverà il sole. E così pure le condizioni di cosa passata o presente non rendono il Voto condizionato, ma lo lasciano assoluto, come se non ci fossero apposte. La ragione è, perchè non sospendono il Voto, come se dica taluno: Prometto o Dio un digiuno, se mio padre è morto; mentre, verificata la condizione, cioè la morte del padre, il Voto non rimane sospeso, ma obbliga e strigne alla osservanza. Chiamano Voto assoluto gli autori eziandio quello che vien fatto con animo di sospenderne la esecuzione fino al tempo futuro, come sarebbe il Voto di chi dicesse: Io fo Voto di entrare in religione, se morrà mio padre, e giugnerò al ventunesimo anno, se terminerò il corso dei miei studii. Imperciocchè quella particola se ha lo stesso senso di *quando*. Questi promette assolutamente di entrare in religione in un tempo determinato, cioè morto il padre, giunto al ventunesimo anno dell'età sua, terminato il corso degli studii.

Il Voto reale si è quello, per cui a Dio si promette una qualche cosa esteriore, come di fare una limosina, di fabbricare o dotare una chiesa o monastero, cappella, ec. Il personale poi quello, per cui dal vovente si promette una sua azione, com'è quella di digiunare tutti i venerdì, di recitare il rosario, di visitare una chiesa, uno spedale, ec. E finalmente il misto quello, che e l'uno e l'altro comprende; come sarebbe quello di chi dicesse: Prometto di visitare il santuario di Loreto, e di offrirvi un calice d'argento.

Voto tacito si dice quello che formasi nel secreto del cuore, nè si esprime colle parole. Ed ecco la differenza che passa fra le pro-

messe, che fannosi agli uomini, e quelle fatte a Dio: « La promessa, » (dice S. Tommaso, nell' *art. 4 della cit. q.*) che dall' uomo si fa » all' uomo, non può farsi se non se colle parole, o con altri segni » esteriori; ma a Dio può la promessa farsi col solo pensier della » mente; perchè, come si dice al 1 *de' Re, 16, 7*: « *Homines vident* » *ea quae parent, sed Deus intuetur.* » Tacito da S. Tommaso, nel *Supplem. q. 53, art. 3*, viene anche riputato il Voto di castità, chè, dice, sebbene non lo proferiscano esteriormente colle parole, pure si contiene nello stesso volontario ricevimento dell' ordine, a cui è annesso, secondo il rito e la mente della Chiesa occidentale: *ex hoc ipso quod ordinem suscipit, secundum ritum occidentalis Ecclesiae intelligitur emisisse.* » Espresso poi si chiama quello che con parole e formole proprie e adattate si esprime.

Il Voto, ossia tacito, ossia espresso, può essere e temporario e perpetuo. Perpetuo si dice quello, che dura per tutta la vita del vovente, com' è il Voto solenne o semplice di perpetua castità, oppure di fare una limosina ogni mese per tutto il tempo della vita. Può anche esser perpetuo per cagione della materia in altra maniera, cosicchè duri anche dopo la morte, com' è il Voto di edificare un monastero, o uno spedale, in cui perpetuamente alimentinsi religiosi e poveri infermi. Suol dirsi anche Voto perpetuo *per se stesso*, quando il Voto si fa assolutamente e la perpetuità ne viene per la natura della cosa stessa, come quando taluno fa Voto di religione. Quando poi la cosa votata non richiede di sua natura la perpetuità, come è il Voto semplice di castità, se per intenzione e volontà del vovente diviene perpetuo, chiamasi perpetuo per accidente, come appunto il Voto semplice di castità, che può per volontà del vovente promettersi per sempre fino alla morte. Temporaneo poi si dice quello che dura fino ad un certo tempo determinato, come il Voto di castità per un anno.

Voto necessario appellasi quello che da tutti si fa nel Battesimo di rinunziare cioè al diavolo, al mondo ed alle sue pompe: e chiamasi necessario, perchè è un voto di osservare la legge evangelica necessaria alla salute. Egli però non è un Voto propriamente detto. Quindi alcuni chiamano necessario altresì il Voto di qualsivoglia

cosa alla salute necessaria, come è quello di chi promette a Dio con Voto di non fornicare. Questa però è una cosa, che in quanto cade sotto precetto non è Voto; può nondimeno essere materia di Voto, se alcuno sopra il precetto aggiugne la spontanea promessa a Dio di astenersi dalla fornicazione: e questa è cosa libera, mentre, se vuole, può far a meno di far il Voto. Libero poi dicesi quel Voto, che per verun modo non è necessario, ma è di cosa che dipende onninamente dalla libera volontà del vovente.

Il Voto positivo si è quello, per cui si promette a Dio di fare alcun' opera o cosa, come di ascoltar messa nei tali giorni, di far limosina, di abbracciare lo stato religioso, ec. Il negativo poi quello per cui si promette di cessare da qualche azione altronde lecita, come di chi fa Voto di non giuocare, di non bere vino, ec. I Voti del primo genere a foggia dei precetti positivi non obbligano se non se nel tempo stabilito; ma quei del secondo vestono la condizione dei precetti negativi, che obbligano sempre e per sempre. E finalmente Voti riservati diconsi quei, su de' quali i prelati immediati, e gl' inferiori non hanno podestà di dispensare, ma tal potere è riservato unicamente al prelato superiore; ed all' opposto i non riservati quei, la rilassazione dei quali compete anche ai prelati immediati e agli inferiori.

Della materia del Voto.

Molte sono quelle cose ch' esser possono materia del Voto, cioè le cose indifferenti, oziose ed inutili, le impossibili, le cose male, le cadenti sotto precetto, le onninamente libere, le migliori e le ottime. Di tutte diremo colla possibile chiarezza e brevità. E incominciando dalle prime, il Voto di cosa, secondo tutti i rapporti e circostanze indifferente, vana, inutile, oziosa, è invalido ed illecito: « *Displicet enim Deo, nell' Ecclesias., al 5, stulta promissio.* » Questa è una promessa stolta, che a Dio dispiace. Quindi S. Tommaso, nella 2, 2, q. 88, dopo aver detto nel corpo dell' *art. 2*, che non hanno a farsi Voti di cose indifferenti, suggiugne nella risposta *al 3*, che i Voti di cose vane ed inutili hanno piuttosto a deridersi che ad osservarsi: « *Vota, quae sunt de rebus vanis et inutilibus, sunt magis deridenda, quam obser-*

vanda. Dissi però appostatamente di cosa secondo *tutti i suoi rapporti e circostanze* indifferente, perchè se a cagione di qualche circostanza o del fine diviene buona ed onesta, può essere materia lecita di Voto. A cagione di esempio, è cosa indifferente a sè stessa il portar vesti di tal colore; ma se una nobile matrona fa Voto di non portar vesti di color vivo e risplendente, ma soltanto di color smorto, oscuro, umile e modesto, il suo Voto è valido e grato a Dio. Così pure l'entrare o non entrare in una casa, il parlare o non parlare con una femmina è da sè cosa indifferente; ma se l'entrarci ed il parlare è a taluno occasion di peccato, lecitamente e validamente può far Voto di non entrarci e di non parlare. Se non c'è siffatto pericolo il Voto è invalido e nullo; perchè in tal caso la cosa rimane nella sua totale indifferenza. Sono fra le cose indifferenti anche quegli atti, i quali, sebbene in sè buoni, vengono però ordinati ad un fine inetto, com'è il Voto di digiunare o di astenersi dai cibi più lautì e delicati per semplice economia e per risparmio; perchè nelle cose morali desumesi la loro bontà, malizia o indifferenza eziandio dal fine. I Voti che comunemente si fanno dai cristiani pel conseguimento di cose temporali, sono in pratica leciti e validi. La ragione è, perchè tali Voti in pratica comunemente vengono diretti ad impetrare siffatti beni dalla stessa infinita divina bontà e liberalità, e per lo più per la intercessione dei Santi. Per tali Voti venerano i voventi Dio qual supremo ed unico datore di tutti i beni, ottimo fine per cui validi sono siffatti Voti.

Venendo ora al Voto di cosa impossibile, convien premettere, poter essere una cosa impossibile in due maniere, cioè o assolutamente, ossia di sua natura, o relativamente alla persona: ed è lo stesso che dire altro essere impossibile fisicamente, ed in sè, ed altro moralmente in riguardo a questo ed a quello. La materia del Voto non solo debb'esser possibile fisicamente ed assolutamente, ma eziandio moralmente a quello stesso che fa il Voto. Egli ha a dare esecuzione a ciò che promette; adunque debb'essere in sua podestà l'eseguirlo. Quindi il Voto di cosa o fisicamente o moralmente impossibile invalido sarebbe non solo, ma anchie stolto ed imprudente, salvo che nel caso, in cui quando fu fatto il Voto la cosa fosse stata

ereduta prudentemente possibile, e poscia divenuta o scoperta impossibile.

Da questa generale dottrina è facile il raccogliere, come abbia a decidersi quella quistione, se sia valido il Voto di non più peccare. Convien distinguere. Se il Voto è di non peccar mai mortalmente, il Voto è più che valido, perchè il Voto è di cosa possibile colla grazia divina, mentre l'osservanza dei divini precetti a tutti è possibile. Se poi comprende anche la promessa di non peccar mai, nemmeno venialmente, ossia di evitare tutti i peccati veniali, il Voto è invalido e nullo. La ragione è, perchè possiamo bensì colla grazia di Dio evitare ogni e qualunque peccato veniale disgiuntivamente, ma tutti collettivamente senza uno speciale privilegio ci è moralmente impossibile. Così ha definito il Concilio di Trento nella *sess. 6, de Justificat., can. 23*, colle seguenti parole: « *Si quis dixerit, hominem justificatum posse in tota vita peccata omnia etiam venialia vitare, nisi ex speciali Dei privilegio, quemadmodum de B. Virgine tenet Ecclesia, anathema sit.* » Quantunque però il Voto di evitare generalmente tutti e quanti i peccati veniali di ogni genere e specie sia invalido, pure più comunemente gli autori asseriscono esser valido il Voto di evitare tutti i veniali di un tal dato genere, come di non mentire, perchè ciò è possibile moralmente. Altri però lo negano almeno in certe particolari materie, come nei pensieri contro la castità, nel mangiare e nel bere, e nelle parole oziose, parendo loro essere di cosa moralmente impossibile. Non è cosa che meriti una lunga discussione. Dirò soltanto per la pratica, che questi non sono Voti da consigliarsi; e che se mai i già fatti cruciassero con iscrupoli il vovente, s'impetri la dispensa, o la commutazione, onde isfuggire il pericolo di peccare.

Se poi la cosa con Voto già promessa diviene in parte possibile, e in parte impossibile, secondo la comune de' teologi conviene esaminare quale sia stata nell'atto di fare il voto la intenzione del vovente. Se è stata di congiungere fra loro le parti in guisa di non voler obbligarsi all'una senza dell'altra, il Voto è nullo, come lo è in chi ha fatto Voto di pellegrinaggio a Roma a piedi nudi, se gli diviene impossibile la pellegrinazione; mentre in tal caso nemmeno è tenuto a camminare a piedi nudi, perchè egli è chiaro, che ha

congiunto la nudità dei piedi colla pellegrinazione in guisa, che senza di questa non ha voluto nemmeno quella. Ma se non consta della di lui intenzione e volontà, ha a considerarsi l'indole e la natura stessa della cosa col Voto promessa: e se questa è divisibile, e nella stessa sua divisione utile ancora, il Voto deve essere tenuto per valido, ed ha ad osservarsi per quella parte, che possibile rimane. Quindi san Tommaso, nel 4 delle *sent.*, *dist.* 38, *q.* 1, *art.* 3, *quaest.* 1, *al* 3, dice: « Chi è divenuto impotente a far tutto, ma non già ad adempiere una parte, obbligato rimane a quella parte, che è in suo potere. » Chi adunque ha fatto Voto di dare ai poveri dieci zecchini, se non può darli tutti, deve dare quella parte, o quel numero che può: e chi ha fatto Voto di castità, ed ha poi contratto il matrimonio, deve astenersi dalla petizione del debito.

Ma il punto della difficoltà consiste nel discernere, se la cosa sia divisibile in ordine al Voto: perciocchè questa divisibilità in alcune cose chiaramente apparisce, come ne' due esempj poc' anzi accennati; ma in certe altre cose non è sì chiara, che non vada soggetta a difficoltà e dubbiezza. Qual regola dunque dovrà osservarsi, onde toglier di mezzo le insorgenti ambiguità? Eccola, per quanto a me ne pare, assai idonea e sicura: se la parte della cosa con Voto promessa, che può prestarsi, anche divisa e separata viene prudentemente giudicata utile e ridondante pur anco in onore di Dio, il Voto ha da osservarsi. Eccone per S. Tommaso un esempio in una persona, la quale ha fatto Voto di edificare un tempio, e che poscia divenuta povera si vede nella impotenza d'intraprendere la fabbrica, di cui definisce egli nel 4, *dist.* 38, come segue: « Se qualche ricco » ha fatto Voto di edificare una chiesa, il che poi non poté effettuare » per la povertà sopraggiunta, non è tenuto ad adempiere il suo Voto. Ma nondimeno qui si ha a distinguere: perciocchè o è divenuto » onninamente e per ogni modo impotente, ed in tal caso non è assolutamente tenuto a quello che ha con Voto promesso: o è divenuto bensì impotente a prestare tutto quello ha promesso, ma non » già a prestarne una parte, ed in allora a quello può obbligato rimanere. » Chi adunque per S. Tommaso non può, o per povertà sopraggiunta o per altre circostanze non prevedute, fabbricare una

chiesa con Voto promessa, ma può un oratorio, può una cappella, sarà tenuto ad ergere o l'uno o l'altra; perchè sì l'una cosa che l'altra è utile al divino onore e culto, perchè sì nell'uno che nell'altra può farsi il divino servizio e colla celebrazione della messa, e con altri esercizi di religione e di culto divino. Da questo esempio si può prender norma per decidere altri casi di simil fatta; nè in pratica niuno ha mai ad allontanarsi da tale regola e da tal dottrina.

È profano ed empio il Voto di cosa mala; perchè fa ingiuria a Dio chi a Dio con Voto promette di offenderlo col peccato. Come mai può essere a Dio non dispiacevole un Voto a lui sì ingiurioso? Quindi chi promette a Dio con Voto una cosa mortalmente mala commetterebbe due peccati, l'uno cioè contro la religione per la grave ingiuria a Dio recata, e l'altro contro quel precetto, a cui si oppone la cosa con Voto promessa, e cui stabilisce di effettuare; anzi se costui credesse essere grato a Dio il male, che promette di fare, sarebbe reo di bestemmia, d'empietà e di eresia. Chi poi promettesse a Dio con Voto una cosa solo venialmente peccaminosa, non solo farebbe un Voto invalido e nullo, ma ancor esso peccerebbe gravemente; perchè gli recherebbe una grave ingiuria, offrendogli un peccato come fosse una cosa a lui grata, cui egli per altro sommamente detesta. È vero che il voler peccare sol venialmente è puramente peccato veniale; ma l'ordinare al divin culto ed ossequio il peccato veniale, e pretendere così di ossequiarlo co' peccati, è una grave ingiuria, ed una specie di bestemmia contro di esso. Non si deve nondimeno negare, che in tal caso possa esserci nel vovente tale debolezza di mente, tale ignoranza, oppur anche inavvertenza, che possa renderlo scusato da colpa grave.

Il Voto parimenti di cosa buona fatto per un fine pravo è irritato ed empio. L'esempio di tal Voto lo abbiamo in chi facesse Voto di dare ad un povero la limosina posto che gli riesca di uccidere in duello il suo nemico. Ciò sarebbe un voler fare Dio stesso approvatore e partecipe in certa maniera dell'omicidio da lui vietato; il che non può concepirsi senza orrore. Quindi è illecito eziandio il Voto di una madre di fare una data limosina, se la figliuola, incinta per istupro, sen muoia nel parto; perchè ciò sarebbe senza meno un

desiderare la morte della figliuola, ed un domandare a Dio col mezzo del Voto l'adempimento del suo iniquo desiderio; nè può farsi senza recare a Dio una grave ingiuria.

Ma che dovrà dirsi del Voto d'una persona, la quale promette a Dio di abbracciare lo stato chiericale, affine di conseguire un pingue beneficio? Convien distinguere. Se questo suo fine è puramente concomitante, oppure motivo secondario, e non principale, cosicchè anche senza di esso avrebbe fatto il suo Voto, pecca bensì inquanto, per la sua prava volontà, ordina lo stato chiericale al conseguimento di cose temporali; ma il Voto stesso non perde perciò la sua obbiettiva bontà, mentre il desiderio nel beneficio non è la cagione movente del Voto, ma soltanto allettatrice e coadiutrice dell'abbracciamento dello stato chiericale, cui per altro egli abbraccia per una più alta e nobile cagione, cioè per meglio servire a Dio, sebbene concomitantemente, o secondariamente venga anche mosso dal desiderio del bene temporale. Se poi il conseguimento del beneficio è o l'unico o il principale motivo, cagione, e fine del Voto, in tal caso, sebbene l'oggetto in sè e materialmente considerato sia buono, anzi anche cosa migliore, pure a cagione del fine pravo movente, il Voto diviene sacrilego, irritato e nullo, nella maniera appunto stessa, onde diciamo che il canonico, il quale va in coro per lucrare le distribuzioni, ed il sacerdote, il quale celebra per lo stipendio, sono simoniaci, se intendono, riguardano ed appetiscono il lucro primamente e principalmente, non però se soltanto secondariamente. Così pure nel caso nostro: se riguarda il vovente primamente e principalmente nel promettere la stato chiericale il servizio e l'onore di Dio, il suo Voto è valido e lodevole, quantunque abbia l'occhio in secondo luogo anche al conseguimento del beneficio, cosa che vizia il vovente stesso, ma non il voto; ma la cosa va al rovescio, se riguarda primariamente e principalmente il conseguimento del beneficio, cosicchè sia desso o tutta, o la prima e principal causa e fine del Voto. In allora il Voto è sacrilego e nullo.

Qui sogliono proporsi varie quistioncelle intorno a certi Voti della cui validità si può dubitare, e che noi decideremo l'una dopo l'altra con tutta brevità. Cercasi, 1.º Se faccia un Voto valido chi

dice: Prometto a Dio una limosina, o la recita d' un rosario, se otterrò la vendetta di quel mio nemico, oppure per aver già ottenuta o questa od altra cosa mala. Rispondo che no, perchè l'opera buona, che si promette, o è ordinata ad un fin cattivo, cioè di ottenere la vendetta, o render grazie a Dio del conseguimento di cosa mala, come se Iddio medesimo stato ne fosse l'autore; il che è cosa perversa, e che sa di bestemmia. 2.° Se chi dice: Prometto a Dio un'opera buona, se da un' azione o cosa mala ne avverrà un bene, che desidero, come di dotare una fanciulla, se non sarò ritrovato in adulterio, o scoperto nel furto, o se il mercimonio simoniaco sortirà un buon effetto, ed otterrò simoniamente il sospirato beneficio. Rispondo che tale Voto è invalido, empio e sacrilego; perchè in esso c'è un fine pravo chiaro e schietto, cioè di rubare, di adulterare, ec., più facilmente e più sicuramente, mediante la protezione di Dio invocato pel Voto: la quale certamente è un'orazione empia, ed empio quindi anche il Voto. 3.° Se il Voto a Dio offerto in rendimento di grazie pel delitto felicemente commesso o di adulterio, o di furto o d' altro, sia valido e lecito. Rispondo che è sacrilego e nullo, perchè chi fa tal sorta di Voti dimostra di tener Dio per approvatore del delitto, o di credere gli sieno grati tali misfatti; il che è una empietà ed una bestemmia. 4.° Se lecito e valido sia il Voto di chi dicesse: Prometto una limosina se bestemmierò. Rispondo che sì; perchè qui non c'è fine cattivo che lo corrompa; anzi è buono ed ottimo, se lo fa, come per lo più avviene, per emendarsi con questo mezzo dell' abito contratto di bestemmiare.

Chi ha promesso a Dio con Voto una cosa in parte buona, e in parte cattiva o indifferente, ossia in sè stessa, ossia riguardo al fine, se queste due parti possono separarsi, se questi due fini possono disgiungersi, è tenuto ad adempiere ciò che è buono. L' esempio lo abbiamo in una persona, che avesse promesso a Dio con Voto e un passeggio nella piazza ed una limosina, ordinando questa limosina al sollievo d' un povero e a procacciarsi con essa la fama di uomo caritatevole e pietoso: perciocchè, potendosi queste due parti e questi due fini fra di loro separare, omettere dovrebbe ciò che è inetto, cioè che è pravo, ed osservare il suo Voto per quella parte e fine,

che è buono e grato a Dio. Può dunque omettere il passeggio, e deve deporre il pravo fine di procurarsi la vana gloria; ma è tenuta a fare la limosina a Dio promessa. Lo stesso ha a dirsi del Voto di una cosa lecita di sua natura, ma che illecita può divenire a cagione di certe circostanze. Anche questo Voto è valido e onesto se può dalle circostanze illecite separarsi.

Le cose cadenti sotto precetto posson essere ancor esse materia di Voto. È vero che fino da bel principio abbiamo detto con S. Tommaso, essere il Voto una promessa fatta a Dio d' un ben migliore. Ma ciò non ha già ad intendersi quasi che ciò che a Dio prometiamo esser debba un ben migliore al confronto d' un altro bene, come meglio è celebrare la Messa che ascoltarla. Se così fosse non potremmo far Voto se non se di cose perfettissime. Basta dunque che sia un miglior bene relativamente alla di lui ommissione: e così è meglio digiunare, che non digiunare; non abbracciare lo stato matrimoniale, che abbracciarlo; l' osservare i precetti, che il non osservarli. È verissimo altresì, che i Voti sono principalmente, e più propriamente di quelle cose che sono di *sopraerogazione*, come le appella S. Tommaso, perchè si aggiungono a quelle cose, senza le quali non c' è salute. Ma non perciò dalla materia al Voto atta escludonsi quelle cose, che sono di necessità di salute, e cadono sotto precetto. Imperciocchè sono ancor esse volontarie all' uomo: è in sua podestà l' osservarle e non osservarle, l' adempiere i precetti, che le impongono, e il trasgredirli. Può adunque l' uomo (chi può mai dubitarne?) affine di fermare la debole e vacillante sua volontà nel bene, che a fare è tenuto per conseguir la salute, obbligarsi alle cose già di precetto con nuovo vincolo, cioè con quello del Voto. Ascoltisi S. Tommaso, nella 2, 2, q. 83, art. 2, ove, dopo aver escluso dalla materia del Voto ciò che è assolutamente necessario che sia o non sia, e quindi essere cosa affatto stolta se taluno facesse Voto di morire, o di non volare, soggiunge: «Ciò però, che non è di assoluta necessità, ma è soltanto di necessità di fine, p. e., perchè senza di esso non c' è salute, cade sotto il Voto, quanto si fa volontariamente, e non in quanto è di necessità.» Così egli. Dal che è facile il capire, che le cose buone, che non son di precetto, sono bensì prima-

riamente, principalmente e più propriamente materia di Voto, perchè non solamente sono d' un ben migliore al confronto del loro opposto, ma altresì perchè al bene necessario alla salute aggiungono altro bene, che stassene pienamente in libertà del vovente; ma ciò non toglie, che le cose pure precettate sieno materia idonea e sufficiente del Voto, e perchè volontarie, e perchè in sè stesse migliori del loro opposto.

Per mancanza appunto di questa bontà al Voto necessaria non è lecito nè valido il Voto di quelle cose, le quali sono contrarie ai consigli divini ed evangelici, oppure agli atti di qualche virtù. Quindi sono irriti e nulli i Voti di non digiunare, e di non prestare, di non far sicurtà, essendo cosa migliore il soccorrere per motivo di carità il prossimo indigente. Quindi ancora secondo la comunissima sentenza de' teologi è invalido il Voto di contrarre il matrimonio; perchè appunto è di una cosa al consiglio evangelico contraria. Ma e se taluno promettesse a Dio con voto di sposare una povera fanciulla? No, il Voto nemmeno in tal caso sarebbe valido, perchè la povertà della fanciulla, e nemmeno la circostanza della misericordia, che con essa vuole praticarsi, fa sì che il matrimonio sia migliore del celibato. Sarebbe però valido il Voto di matrimonio nel caso, certamente rarissimo, in cui il matrimonio fosse necessario al bene comune dello Stato a stabilire fra i principi la pace, alla conversione degli eretici, all' amplificazione della cattolica Chiesa; perchè in tal caso il ben comune dello Stato, o della Chiesa sarebbe un ben migliore del celibato, che è un bene privato. Valido sarebbe altresì in qualche particolare privata circostanza, come se taluno facesse Voto di accoppiarsi in matrimonio con una fanciulla, ch' egli ha deflorato, o con altra, a cui ha giurato di sposarla; perchè nel primo caso ciò richiederebbe la giustizia per un' equa compensazione, e nel secondo parimenti tenuto sarebbe per giustizia ad adempiere la promessa.

Se sia poi valido il Voto di ammogliarsi in un giovane da' carnali stimoli vessato, onde vietare le cadute ne' peccati, egli è un punto in cui non vanno d' accordo i teologi nel diffinirlo. Alcuni lo asseriscono valido ed onesto, ed altri irriti e nullo. Ecco dei primi

le due principali ragioni. 1.° Questo Voto di matrimonio in tale circostanza e con tal fine sarebbe di cosa buona, perchè il matrimonio è buono, anzi sarebbe anche d' un ben migliore, perchè si assumerebbe come un mezzo onde evitare l' opposto male, cioè la caduta nel peccato, mentre appunto per questo dice l' Apostolo, che, *melius est nubere quam uri*. 2.° Il congiungersi in matrimonio può essere a taluno necessario in guisa per non peccare, che tenuto sia per precetto di carità verso sè stesso a celebrare il matrimonio, ma quelle cose che cadono sotto precetto posson essere materia di Voto, adunque in tale circostanza e necessità il Voto di matrimonio sarà lecito e onesto, e quindi anche valido. Non può negarsi, che non abbiano tali argomenti la loro forza in guisa che hanno potuto determinare per questa opinione fra parecchi altri anche il dottissimo Silvio.

Ma, ad onta di tutto questo, penso che debba preferirsi ed abbracciarsi come più probabile la opposta sentenza. Ecco le mie ragioni. 1.° Insegna S. Tommaso nel 4 delle *sent.*, *dist. 21, q. 11, art. 2, al 2*, essere stato il matrimonio istituito per la procreazione ed educazione della prole, ed essere soltanto per indulgenza permesso a sedare la concupiscenza: « *Nec ad hoc, dice, est matrimonium institutum, nisi secundum indulgentiam, quae est de peccatis venialibus.* » Ora, dico io, se il matrimonio non è che permesso per indulgenza a sedare gli stimoli della concupiscenza, par certamente, che niuno possa negare, essere invalido quel Voto, che ha per oggetto non già il ben migliore, ma una cosa puramente per indulgenza permessa, a cui è annesso il peccato veniale, una cosa quindi, la quale o non è assolutamente un bene, oppure se è un bene, è però sì tenue e sì leggiero, che può a mala pena separarsi da peccato veniale: come mai adunque potrà essere materia di Voto? 2.° Insegnano comunemente i teologi, anche quegli stessi che sono di contrario parere, che il Voto di matrimonio eziandio pel diritto e proprio suo fine di procreare la prole, non può nondimeno essere materia di Voto, non già perchè non sia assunto per tale rettilissimo fine, cosa in sè assolutamente buona, ma perchè è d' impedimento ad un ben maggiore, cioè della castità e continenza. Ora, dico io, se non può essere materia di Voto celebrato pel suo proprio e vero fine, secondo cui è assolutamente buono, molto meno

certamente potrà esserlo celebrato per un fine più imperfetto, e soltanto concesso per indulgenza, e che non solamente è un ben minore, ma anzi una imperfezione. Non è egli vero altresì, che oltre all' essere un bene più imperfetto del primo, impedisce ugualmente il ben migliore, cioè la vita celibe, alla quale chi fa tale Voto può essere da Dio chiamato? Adunque o ha a concedersi che sia valido il Voto del matrimonio pel fine dalla natura voluto di procreare la prole; o deve pure negarsi, che valido sia per rimedio della concupiscenza.

Da ciò è facile il vedere quanto sieno inconcludenti le ragioni della opposta sentenza. Il primo argomento nulla prova. Accordiamo che sia buono il matrimonio assunto per rimedio della concupiscenza da un uomo dai carnali stimoli vessato. Ma che perciò? Se si dicesse essere invalido tale Voto, perchè assunto per questo fine non è buono, l' argomento avrebbe la sua forza. Ma noi diciamo non essere materia atta del Voto, perchè, sebbene sia buono, impedisce un ben maggiore; il che basta a togliere il valore del Voto. Il secondo non è di tempra migliore. Benchè possa talvolta accadere (di rado però, mentre altri ci sono validi ed efficaci rimedii, e non sempre lo è il matrimonio), che taluno per provvedere alla salute dell' anima sua tenuto, sia per precetto di carità ad abbracciare lo stato matrimoniale; pure altro è celebrare il matrimonio, ed altro far Voto di congiungersi in matrimonio. È lecita la prima cosa, e in sè buona, e però si può fare liberamente; ma non si può fare la seconda, perchè non basta per far il Voto, che la cosa sia e lecita e non vietata e buona: ma ricercasi altresì che non sia impedimento d' un ben maggiore: e quest' è ciò appunto, che nel Voto di matrimonio in qualsivoglia ipotesi è inseparabile, e quindi è illecito e nullo.

Cercasi qui, se lecito e valido sia il Voto di non giuocare. L' astinenza del giuoco considerata in sè stessa, e prescindendo dalle circostanze e dal fine, è una cosa piuttosto indifferente che buona o cattiva, e quindi presa, dirò così, in astratto, poco o niente atta materia di Voto. Ma se poi si rifletta al fine ed alla cagione, per cui i cristiani comunemente promettono a Dio l' astinenza dal giuoco, si vedrà facilmente e chiaramente, che è attissima materia di Voto.

Imperciochè se si fa questo Voto per vietare le risse, le bestemmie, gli spergiuri, e gli altri disordini e peccati soliti ad accompagnare il giuoco, il gitto e dissipamento del danaro ed altre simili cose, si vedrà, che è attissima materia di Voto, perchè è certamente d' un bene migliore; come pure se venga fatto per amore di penitenza e mortificazione, mentre è senza dubbio cosa migliore e più perfetta la penitenza e mortificazione, di quello sia il giuoco anche moderato. È lecito adunque e valido il Voto di non giuocare, quando sia fatto, come comunemente suol farsi, per l' uno o per l' altro di questi due fini.

Posta poi la validità di tale Voto, per saper fino a qual segno debba estendersene l'obbligazione, è uopo appunto osservare il fine ed il motivo, per cui dalla persona è stato fatto. Se la cosa ed il fine è stato di vietare le risse, le contese, i trasporti di collera, le maledizioni, le bestemmie, ed altri siffatti disordini e contrattempi, dai quali a cagione del temperamento bilioso non può, o molto difficilmente, astenersi, non le è più lecito il giuocare a verun giuoco. Se il gitto del danaro è stata la causa del Voto, non potrà più giuocare a giuochi pecuniosi, quando tale e tanta non fosse la tenuità del danaro esposto al giuoco, che venisse a formare un peccato soltanto leggero. Se per motivo è stato fatto di penitenza e mortificazione, non le sarà mai lecito nessun giuoco, se non forse in qualche caso particolare creduto fosse qualche giuoco necessario per sollievo di qualche grave tristezza di animo e profonda melanconia. Finalmente chi ha fatto Voto di non più giuocare per redimere il tempo, che perder suole inutilmente nei giuochi diuturni, giuocando per assai breve tempo, non peccherà almeno gravemente. Chi poi ha fatto Voto di non giuocare per evitare le risse e le bestemmie, potrà giuocare per terza persona, purchè egli al giuoco non assista; perchè se ci sta presente si espone allo stesso pericolo di contendere e di bestemmiare. In tal caso si avvera appuntino quell' assioma, *qui per alium facit per se ipsum facit*.

Il Voto assoluto di non far Voti è di sua natura illecito, invalido e nullo; e ciò per due assai chiare ragioni: 1.º perchè quest' è un Voto, ch' è in qualche maniera contrario ai consigli evangelici;

2.º perchè non è d' un ben migliore, mentre è cosa migliore e più perfetta l'offerire a Dio Voti, che non offerirglieli. Dissi a bello studio il Voto *assoluto*; perchè se taluno, che scorge sè medesimo troppo proclive, incauto e precipitoso a far de' Voti, per metter freno a questa sua imprudente proclività fa Voto di non far più Voti, se non se in iscritto coll' approvazione del confessore, o col parere di qualche uomo prudente, valido sarebbe siffatto Voto; perchè non sarebbe di non far Voti assolutamente, ma soltanto di una cauta, prudente e considerata emissione; il ch' è cosa ottima certamente, e quindi il Voto sarebbe d' un ben migliore, mentre una prudente e circospetta maniera di far Voti è migliore senza confronto d' una emissione di Voto imprudente e precipitosa. Ma qui può ricercarsi, che debba dirsi nel caso, che taluno, dopo aver fatto un tale voto, ne fa poi un altro senza scrittura, senza licenza, senza consiglio. Peccherà egli gravemente in facendolo? Sarà egli valido questo posteriore voto, e dovrà eseguirsi? Dico che se è memore del primo Voto quando fa questo secondo, e nondimeno lo fa ad onta della sua cognizione ed avvertenza al primo, pecca mortalmente; perchè scientemente viola il suo primo prudente Voto alla sua coscienza o utile o necessario, con altro Voto incauto ed imprudente. Validò, ciò nulla ostante, sarà questo suo secondo Voto, perchè molte cose si fanno illecitamente, ma fatte che sieno obbligano, com' è manifesto nel matrimonio celebrato da chi è legato col Voto di castità. Al valore del Voto, come del matrimonio, non si ricerca che facciasi senza peccato, ma basta che sia di cosa migliore del suo opposto, e possa virtuosamente osservarsi. Se poi ha fatto il secondo Voto o senza ricordarsi o senza avvertire al primo, sarà scusato da colpa mortale; e sarà più probabilmente invalido questo secondo Voto, perchè fatto per ignoranza ed inavvertenza, la quale è stata la vera causa del Voto nel tempo stesso, in cui ha cagionato nel vovente l' involontario assoluto.

È valido il Voto di non domandar dispensa, o commutazione, o irritazione di qualche Voto già fatto. La ragion è perchè, generalmente parlando, siffatto Voto è sempre d' un ben migliore, perchè importa sempre fermezza nel bene eletto ed abbracciato col Voto. È vero che questo Voto può essere di due maniere, cioè di non dimandar

dispensa senza legittima causa, e di non domandarla anche con causa legittima. Ma sì nell'una che nell'altra maniera sempre si avvera che è d'un ben migliore, ed in conseguenza valido. Lo è con evidenza fatto nella prima maniera, perchè è cosa mala ed illecita il chiedere dispensa del Voto senza una causa legittima. Lo è fatto nella seconda maniera, perchè induce fermezza e costanza nel bene una volta eletto ed intrapreso, ad onta d'un legittimo motivo, per cui si potrebbe ottenere una valida dispensa. Nel caso poi, in cui fosse cosa espediente e necessaria alla salute dell'anima di chi ha fatto tale voto il chiederne la dispensa, potrà chiederla, non già perchè il voto non sia valido, ma perchè in quelle circostanze il Voto non obbliga niuno. Niuno infatti nel fare un tal Voto ha voluto o potuto togliere a sè medesimo la podestà nel caso di urgente spirituale necessità di ricorrere al superiore; nè tale Voto toglie al superiore la facoltà di soccorrere il suddito in siffatta spirituale necessità.

Della obbligazione del Voto: del modo e tempo di adempierlo.

Ella è verità di fede, che il Voto induce l'obbligo in chi lo ha fatto di eseguire ciò che a Dio ha promesso. « *Quum Votum voveris, così nel Deuteron. 23, Domino Deo tuo, non tardabis reddere, quia requireret illud Dominus Deus tuus: et si moratus fueris, reputabitur tibi in peccatum.* » Quest'obbligo nasce nel Voto dalla virtù della religione e della fedeltà: dalla religione, perchè il Voto è atto di religione, e dalla fedeltà, perchè « alla fedeltà, dice S. Tommaso, nella 2, 2, » q. 88, art. 3, appartiene, che l'uomo adempia quanto ha promesso. » Questa fedeltà l'uomo la deve massimamente a Dio sì per ragione » del suo dominio, e sì ancora per ragione dei benefizii da lui ricevuti. Quindi è l'uomo tenuto sopra tutto ad adempiere i Voti a » Dio fatti; mentre ciò appunto spetta alla fedeltà dovuta a Dio dall'uomo. » Che questa obbligazione sia grave per sè stessa niuno più dubitarne attese l'espressioni della divina Scrittura già riferite, e ciò che leggesi nel 5 dell' *Eccles.*: « *Quodcumque voveris redde, multoque melius est non covere, quam post Votum promissa non reddere.* » Quindi Sant'Agostino scrivendo a Paolino, e ad Armentario dice:

« *Quia jam vovisti, jam te obstrinxisti, aliud tibi facere non licet... Nunc vero quia tenetur apud Deum sponsio tua, non te ad magnam justitiam invito, sed a magna iniquitate deterreo.* »

Alcuni teologi sostengono che il Voto, anche di una cosa libera e non cadente sotto precetto, porti seco una doppia obbligazione, l'una, cioè, di religione, propria del Voto, e l'altra particolare della virtù, a cui appartiene l'atto col Voto promesso; e quindi, se lo trasgredisce, commette due peccati, l'uno contro la religione, e l'altro contro quella virtù, a cui spetta l'opera promessa. La loro ragione si è questa. Il vovente determina due cose, cioè e di esercitare l'atto di virtù, che con privata legge a sè stesso impone, e ordina questo atto per la virtù della religione in Dio: adunque, violando il Voto, e pecca contro la virtù, a cui l'atto appartiene, p. e., la temperanza, se ha fatto Voto di digiunare; e contro la religione, a cui spetta l'adempimento del Voto fatto. Ma, per mio sentimento, s'ingannano a partito. Chi promette a Dio con Voto un'opera buona altronde non comandata, non impone a sè medesimo altra obbligazione che quella del Voto, nè impone a sè stesso altra legge fuorchè quella unicamente che al Voto conviene, cosicchè la legge privata ed il Voto non sono cose distinte, e quindi tutta l'obbligazione nasce dalla virtù della religione, contro di cui soltanto pecca chi viola il Voto. Ma, dicono essi: Non è egli vero che, nell'accusarsi nella confessione della trasgressione del Voto, non basta dire: ho violato un Voto, ma è necessario spiegare la materia del Voto? È adunque da ciò manifesto che la trasgressione del Voto comprende due peccati; altrimenti basterebbe il dire: mi accuso d'aver trasgredito un Voto. Ma con loro buona grazia non è questa la ragione, per cui ha a dichiararsi in confessione la materia del Voto. La ragione vera si è, affinchè il confessore possa rilevare le circostanze aggravanti, e formare un giudizio retto dello stato del penitente.

Il Voto adunque porta seco una sola obbligazione. Questa poi, sebbene sia di suo genere grave, pur nondimeno, secondo il comune sentimento dei teologi, può talvolta nella di lui violazione non esserci che peccato puramente veniale, cioè ognora che nasce la trasgressione da imperfetta deliberazione, da inavvertenza o da una negli-

genza leggiera. Leggiera altresì, secondo la comune sentenza, può essere la trasgressione del Voto per parvità di materia, ogni qual volta la picciola cosa, in cui si viola il Voto, non è tutta la materia del Voto, ma soltanto una tenue sua parte. Hai fatto Voto di recitare l' Ufficio della Madonna, pecchi sol venialmente se ometti qualche antifona: se hai promesso la recita del Rosario, non pecchi che venialmente se ometti di recitare una o due saluzioni angeliche. Ma e se la picciola cosa è tutta la materia del Voto? Non van d'accordo i dottori nel definire, se anche in tal caso la trasgressione del Voto sia peccato soltanto veniale. Io dico che si colla più comune insieme e più probabile opinione. Eccone la sodissima e affatto convincente ragione. Il Voto non è che una legge privata, che a sè stesso liberamente e spontaneamente impone portante seco una obbligazione alla natura e qualità della materia proporzionata: ora una obbligazione grave non è commensurata a cosa per ogni riguardo e sotto qualunque aspetto leggiera: adunque un Voto di cosa per ogni parte leggiera non può indurre un' obbligazione mortale, onde reo costituisca di peccato mortale il violatore. Ed oltracciò è comune e proprio di tutte le leggi divine, naturali e positive umane di non imporre in cosa leggiera se non se un' obbligazione leggiera: lo stesso adunque dovrà dirsi anche di questa legge privata. E sebbene il Voto obblighi alla sua osservanza sotto peccato mortale per religione e per fedeltà verso Dio, ciò non toglie che la trasgressione, quando la materia è leggiera, sia solamente colpa veniale. Anche i precetti della legge naturale e divina obbligano sotto peccato mortale, e nondimeno nella loro violazione, se la materia è leggiera, il peccato non è che veniale; nè dalla religione nasce un più forte vincolo che dalle altre virtù, come è manifesto nel sacrilegio, il quale, sebbene opposto sia a tale virtù, pure può ancor esso essere puramente peccato veniale.

È chiaro dal fin qui detto che il Voto, assolutamente parlando, obbliga gravemente e sotto peccato mortale, quando la materia è grave, e soltanto leggiermente e sotto colpa veniale, quando la materia è leggiera. La cosa assolutamente è così, perchè, come s' è detto, il Voto è una legge particolare e privata, che il vovente a sè medesimo impone, e la legge obbliga gravemente o leggiermente

secondo la gravezza e tenuità della materia. Ma potrà egli il vovente obbligarsi nel fare il suo Voto a cosa grave sotto colpa soltanto veniale, quando espressamente ciò intenda e dichiararsi nel suo Voto? A me sembra più probabile che sì. La ragione che mi persuade si è questa. Il Voto è una legge pienissimamente arbitraria, che l' uomo impone liberissimamente a sè medesimo, e che conseguentemente altra obbligazione non porta seco, salvo che quella unicamente che vuole ed elegge chi, facendo il Voto, se la impone. Adunque chi, nel fare il Voto, espressamente determina di non obbligarsi che sotto peccato veniale, non sarà tenuto ad osservarlo sotto colpa mortale; sebbene la materia sia grave.

È vero, dicono i difensori della opposta opinione, che l' uomo è liberissimo su questo punto: può fare e non fare il Voto: può imporre e non imporre a sè la legge. Ma, posto che voglia far Voto, è tenuto ad assoggettarsi e ad assumere l'obbligazione corrispondente e proporzionata alla materia del Voto, se leggiera, leggiera, se grave, grave. Così dicono, e se bastasse il dirlo, la lor sentenza sarebbe vera. Ma il punto sta, che non ne adducono veruna prova. Imperciocchè il dire che il Voto, essendo una promessa fatta a Dio, seguir deve la natura della promessa, la quale in cosa grave obbliga sotto grave peccato, è un non dir nulla, perchè se io prometto ad un'altra persona dieci zecchini, ma dichiaro nel tempo stesso che non intendo nè voglio obbligarmi sotto peccato mortale, questa promessa sarà dello stesso carattere del Voto, di cui parliamo, nè obbligherà mai sotto peccato mortale al suo adempimento. Diranno forse che non possa farsi una promessa di questa fatta? Non crederei mai, e non è punto credibile. Siccome posso fare a meno di promettere i dieci zecchini, così posso anche prometterli ed obbligarmi fino a quel segno che a me pare e piace. Lo stesso dicasi del Voto, che appunto va del pari colla promessa, di cui segue la natura e le proprietà. Meno poi ancora giovano alla loro causa gli esempi dei Voti solenni, e del matrimonio, che sempre obbligano *sub gravi*, nè sta in libertà di veruno l'obbligarsi soltanto *sub levi*. Questi atti sono onerosi da ambe le parti; e quindi, obbligandosi gravemente la religione al proficiente, e la sposa allo sposo, gravemente pure debbono essi

obbligarsi in tali atti, che sono una specie di contratto oneroso, altrimenti non si osserverebbe la necessaria uguaglianza: il che non ha punto luogo in chi fa Voti soltanto semplici, dei quali soli qui si parla; e non già per verun modo del Voto solenne, il quale, portando seco mutazione di stato, non viene accettato, ed è irritato e nullo se taluno non vuole assumersi che una obbligazione leggiera.

Due cose però cagionar potrebbero qualche difficoltà nella mente di taluno. La prima si è questa: niuno può con Voto *sub gravi* obbligarsi ad una cosa per ogni riguardo leggiera. Come potrà adunque obbligarsi soltanto *sub levi* ad una cosa grave? Sembra ciò cosa difficile a capirsi. La seconda è: un legislatore umano non può far una legge che obblighi sotto leggier colpa in una cosa assolutamente o relativamente grave: sembra dunque che nemmeno chi fa Voto di cosa grave possa obbligarsi soltanto sotto colpa leggiera, mentre il Voto stesso altro non è che una legge privata. Ma alla prima difficoltà la risposta è facilissima e chiarissima. Non può il vovente obbligarsi ad una cosa leggiera sotto colpa grave, perchè la materia in ogni suo aspetto leggiera è incapace di obbligazione grave; e siccome un legislatore umano non può eccedere la capacità della materia, così nemmeno chi fa il Voto. All'opposto, la materia grave, siccome è capace di obbligazione grave, così a più forte ragione è capace di obbligazione leggiera. Dirò di più: una obbligazione grave assunta per una cosa per ogni suo aspetto leggiera non sarebbe conducente alla salute, ma anzi non poco all'anima pericolosa, e quindi nemmeno accettabile a Dio. All'opposto, è senza meno grata a Dio l'obbligazione leggiera in materia grave assunta col Voto per amore e gloria sua, perchè l'onora senza mettere in pericolo la salvezza eterna di chi l'assume col suo Voto. La seconda difficoltà poi è fondata su d'un principio, che, secondo noi, è falso, cioè che un legislatore umano non possa far una legge che obblighi in cosa grave sotto colpa soltanto leggiera. Nel trattato delle leggi noi ci siamo dichiarati per la opposta sentenza, che col padre Antoine e con altri più probabile ci apparisce. Ivi abbiamo detto e provato che un legislatore umano può, se vuole, far una legge obbligatoria sotto colpa leggiera, o anche soltanto alla pena, in cosa grave, purchè il ben

comune altrimenti non richiegga. Abbiamo addotto l'esempio di varii ordini regolari, nei quali impongonsi cose gravi e sotto peccato soltanto veniale, o pur anche sotto niuna colpa, ma unicamente sotto pene o tassate o da tassarsi. Abbiamo osservato, che suppongono ciò che è in quistione, allorchè rispondono che siffatti stabilimenti non sono vere leggi, perchè non obbligano in coscienza. E finalmente abbiamo notato, che se gli statuti puramente penali non sono leggi strettamente tali secondo l'idea di chi vuole, non possa darsi vera legge senza che obblighi in coscienza, saranno però certamente vere leggi e propriamente dette quelle di quegli ordini, che a certe gravi penalità, come all'astinenza perpetua delle carni, obbligano in coscienza, ma però soltanto sotto colpa veniale. Ciò basta pel nostro intento, mentre parliamo d'un Voto in materia grave sotto colpa veniale.

E qui è da osservare che, sebbene il Voto di cosa picciola e leggiera non obblighi che sotto colpa veniale, può però accadere che la persona, la quale lo viola, pecchi mortalmente per più capi e ragioni: 1.º Per coscienza erronea; mentre tutti accordano, che se la persona, che ha fatto Voto di cosa leggiera, crede che obblighi sotto colpa grave, violandolo pecca gravemente. 2.º Pel fine, per cui ha fatto il Voto: se taluno, vessato da grave tentazione di carne fa Voto di battersi il petto, e d'invocare il nome di Gesù, avendo già ciò sperimentato molto giovevole per resistere e reprimerla, tenuto sarebbe sotto grave colpa ad adempiere il suo Voto, perchè, a cagione del fine, la cosa è divenuta assai utile e necessaria ad evitare il peccato. 3.º A cagione della diuturnità del tempo, e della molteplicità degli atti: chi fa Voto di recitare per un anno intero la Salutatione Angelica ogni giorno, sebbene non pecchi gravemente ommettendone la recita uno, due, tre o quattro giorni, l'ommetterla però per più mesi o per tutto l'anno sembra non possa scusarsi da colpa grave. 4.º Per la molteplicità di varie cose picciole nel Voto a Dio promesse: hai fatto Voto di salutare ogni mattina la gran Vergine Madre colla recita dell'*Ave, Maria*, di visitare cotidianamente il santissimo Sacramento col recitare l'inno *Pange, lingua*, di fare ogni giorno un quarto d'ora di lezione spirituale, di dare un soldo ad un

povero, e d' invocare cinque volte il nome santissimo di Gesù ; se ometti l' adempimento di tutto o della maggior parte di questo Voto, pecchi gravemente. La ragion è, perchè, sebbene sieno cose diverse e disparate, sono però tutte a Dio promesse con uno stesso Voto, ed ordinate tutte con lo stesso atto all' onore e culto di Dio ; ed apportando tutte insieme a Dio un culto non picciolo, ma grande, egli è chiaro che vengono a costituire tutte insieme una materia grave, la cui trasgressione conseguentemente è peccato grave.

Nei Voti di cose piccole puramente personali il debito di un giorno non passa all' altro, ma passa nei Voti piccoli reali. Ecco un esempio : hai fatto Voto di recitare ogni giorno per un anno l' antifona, *Salve, Regina*, ad onore della gran Vergine, e di dare un soldo a qualche povero. Pel primo Voto, se ometti qualche giorno la recita dell' antifona, non sei tenuto a supplire in altro giorno, perchè, essendo un peso puramente personale affiso al giorno, è passato col giorno stesso, come appunto avviene in chi omette la recita dell' uffizio, ma hai peccato venialmente coll' ometterla, e se la ometti o per tutto o per la maggior parte dell' anno, pecchi mortalmente, come si è detto in antecedenza. Ma a cagione del secondo Voto, o seconda parte del Voto stesso, cioè di dare ciascun giorno a qualche povero un soldo, se ometti di darlo un giorno, sei tenuto a supplire e darlo un altro giorno, perchè questo peso è reale, che riguarda, cioè, non tanto la persona, quanto la cosa stessa col Voto promessa ; e quindi passa dall' un giorno all' altro, ed anco agli eredi, come si dirà : adunque sempre sei tenuto a dare tutto quel tanto hai ommesso di dare. Quindi è poi che ogni qualvolta ciò che ometti di dare giugne a materia grave, pecchi mortalmente, perchè ritieni una cosa grave a Dio dovuta, nè mai potrai liberarti da questo peccato se non se dando in limosina ciò che devi.

Il Voto, quando sia puramente personale, non altri obbliga che la persona stessa, la quale lo ha fatto. La ragione è, perchè non sono i Voti che leggi private, procedenti dalla sola libera volontà del vovente, e riguardanti non altro che le proprie di lui azioni: non possono adunque fuori di lui estendersi, nè obbligare altri che lui. Quindi è che i Voti fatti dai genitori pe' loro figliuoli non

obbligano punto nè poco gli stessi figliuoli, se non se nel caso che dai figliuoli medesimi vengano liberamente ratificati e confermati; ed a ciò non basta già il silenzio del figliuolo, ma è necessario il di lui consenso espresso e la libera sua volontà. Ma cosa importeranno adunque i Voti dei genitori riguardanti i loro figliuoli? Importano dovere dal canto dei genitori medesimi, il qual dovere consiste nel procurare, per quanto possono, salva però sempre la loro libertà, che dai figliuoli vengano accettati, ratificati ed adempiuti. Un' altra proprietà dei Voti personali si è, che se non possono effettuarsi dalla persona che gli ha fatti, non è questa tenuta a farli adempiere in luogo suo da un' altra; perchè il Voto personale è d' una azione da farsi dalla persona stessa che fa il Voto, come sarebbe d' un digiuno, d' una preghiera, della visita d' una chiesa: adunque, esigendo tali Voti non altro che un' opera personale, niuno è tenuto, quand' egli non può, farla col mezzo di un altro. Chi poi può per sé medesimo adempiere il suo Voto, non può sostituire un altro, perchè, facendolo adempiere da un altro, non presterebbe ciò che ha promesso; egli ha promesso un' azione sua personale, adunque deve egli stesso effettuarla, e non già un altro per sua commissione, altramente non adempie il suo Voto. Ma sarà almeno tenuto a sostituire un altro chi per sua colpa si è reso impotente ad adempiere il suo Voto? Non mancano teologi, anche insigni, che lo affermano; ma S. Tommaso, nella 2, 2, q. 88, art. 3, ad 2, non lo obbliga a tanto: « Se quello, dice, che alcuno ha promesso a Dio » con Voto, per qualsivoglia altra cagione diviene impossibile, deve » il vovente fare quanto può dal canto suo, ed avere, se non altro, la » volontà pronta e disposta a fare quanto può . . . Che se poi è ca- » duto nella impossibilità di adempiere il Voto per propria sua » colpa, è tenuto inoltre a far penitenza della colpa sua passata. » Di più il S. Dottore non esige. Ed, a vero dire, la commessa colpa, per cui la persona si è resa impotente all' adempimento del suo Voto, non cangia nè punto nè poco l' indole e la natura del Voto personale, il quale strigne la persona in guisa, che se per essa non può adempirsi, cessa tosto ogni obbligazione. Il debito adunque, che resta alla persona di cui si tratta, si è di pentirsi della colpa

commessa, e se se ne pentirà con sincerità di cuore, farà tutto il possibile per riparare nella miglior maniera la sua omissione, né ricuserà di eseguire quell'opere soddisfattorie che il prudente confessore non mancherà d'imporle per compenso del suo Voto, affinché non abbia almeno a riportare lucro e vantaggio dalla sua iniquità.

I Voti poi reali possono adempersi anche per altra persona. La ragione n'è manifesta. Consiste l'adempimento di tali Voti nel dare la cosa col Voto promessa, come la dote alla tal fanciulla, la limosina ai poveri, un calice alla tal chiesa: e ciò può ugualmente prestarsi e dalla persona stessa che ha fatto il Voto, e da un'altra a suo nome. Anzi può in guisa darsi la cosa con Voto promessa col mezzo altrui, che anche senza saputa di chi lo ha fatto resti adempiuto il Voto; purchè però ei non sia riluttante, non ripugni e non contraddica, altramente non si adempie il Voto, che ricerca necessariamente la volontà di soddisfare e di adempierlo: e questa poi in chi di presente non ne sa nulla, può aversi, e si ha diffatti mediante la sua approvazione, ratificazione e consenso. Talvolta poi anco i Voti reali debbono adempersi da altri, cioè dall'erede o necessario o liberamente eletto. La ragione è perchè l'erede è tenuto per giustizia a sottostare ai pesi annessi all'eredità, mentre siccome succede nei beni, nei comodi, nei diritti del defunto, così deve sottoporsi ai debiti reali del medesimo; e fra questi debbono certamente annoverarsi quelle cose che state sono a Dio promesse, mentre sono a lui per ispeziale titolo dovute.

Ma v'ha sul punto de' Voti fra l'erede necessario ed il libero non piccola differenza. L'erede necessario non è tenuto ad adempiere i Voti personali del defunto, di cui è l'erede; e quanto ai Voti reali, non è tenuto ad adempiere se non se quelli che non diminuiscono o la sua legittima o ciò che gli viene di necessario diritto. La ragione è perchè il testatore non poteva liberamente disporre di tali beni, che necessariamente passar dovevano all'erede, e quindi debbono essi passare a lui sciolti e liberi da ogni peso e gravame. La qual ragione prova altresì che neppure è tenuto ad adempiere del testatore i Voti personali, quand'anco ne fosse stato

a lui comandato l'adempimento; mentre anche con ciò l'eredità sarebbe aggravata a chi è dovuta onninamente libera. All'opposto l'erede liberamente eletto, siccome acquista i beni del testatore, che per verun modo non gli sono dovuti, così è obbligato a sottostare a tutti i pesi e Voti reali, purchè non eccedano le forze della eredità. E qui è da osservare che l'adempimento de' Voti deve preferirsi al pagamento dei legati pii, mentre questi sono liberi e graziosi, e l'adempimento de' Voti dovuto ed obbligatorio; ma non hanno a preferirsi ai debiti di giustizia, perchè il Voto ha ad adempiersi coi beni proprii del vovente, e quei soli sono beni suoi proprii, che sopravanzano ai debiti ed al danaro altrui dovuto. È poi anche tenuto l'erede liberamente e volontariamente eletto ai Voti personali del testatore, quando ei gli n' impone l'adempimento, non come Voti, ma come pesi della eredità. Imperciocchè quando l'erede liberamente e volontariamente accetta l'eredità, accetta anche conseguentemente i pesi alla eredità annessi, o dal testatore all'erede imposti. Interviene, qui almeno tacitamente, il contratto *do ut facias*. Quindi se il testatore impone all'erede la visita di una chiesa e qualche preghiera ogni sabato, o deve rinunciare alla eredità, o adempiere il peso a lui imposto.

Quanto poi ai Voti reali, il loro adempimento è sì e per tal modo all'erede libero necessario, che non può nemmeno dal testatore stesso esserne liberato. La ragione è, perchè i Voti reali sono una specie di debiti, reali, che sono dovuti a Dio a titolo, non di giustizia, ma di religione, e che aggravano la stessa eredità, la quale conseguentemente non può passare in altre mani senza questo peso. Quindi nemmeno il testatore stesso può liberarne il suo erede volontario, perchè non può togliere a Dio ciò che gli ha donato e consacrato col Voto, e darlo ad un uomo. Se però i Voti reali del testatore sono tali e tanti, che non basti ad adempierli tutta l'eredità, l'erede, ossia necessario ossia libero, deve adempiere i principali, i più importanti, e quelli preferire, che ridondano in maggior gloria di Dio. La ragione è, perchè lo stesso avrebbe dovuto fare nel caso d'impotenza d'osservarli tutti, e quest'ordine osservare il testatore medesimo. Che se sono tutti uguali o quasi

uguali, debbon sempre preferirsi i primi; e se ciò non può sapersi, sta in libertà dell'erede lo scegliere e l'adempire quello più gli piace. Nè credo debba ammettersi l'opinione di quei teologi e canonisti, i quali dicono doversi tutti soddisfare *pro rata*, come si fa dei legati. Fra i legati ed i Voti passa questa grandissima diversità, che i primi appartenendo a più persone e diverse, se si pagasse l'intero legato ad una, l'altra resterebbe del suo defraudata: e ciò certamente non avviene nei Voti, in virtù dei quali Iddio solo è il creditore, a cui tutto viene offerto ciò che dall'eredità può offerirsi, quand'anche ciò facciasi coll'adempimento d'un solo Voto; nè viene perciò di veruna cosa defraudato, mentre ciò che manca, non manca per malizia, ma per impotenza. Un'altra ragione anche mi muove, ed è, che per lo più inutile sarebbe questo parziale adempimento di tutti i Voti. Ciò è manifesto nei Voti di dotare una fanciulla, di costruire una cappella, di ergere un altare, e simili cose. Soddisfacendo a siffatti Voti *pro rata*, niuna cosa si compirebbe, niuna si ridurrebbe alla sua perfezione, niuna sortirebbe il suo fine.

Qui si può ricercare se, oltre agli eredi tenuti sieno ai Voti reali di chi gli ha beneficiati anche i legatarii, ed i donatarii. E quanto ai primi si accordano i teologi in diffinire, che in due casi il legatario è tenuto ad adempiere i Voti reali del testatore. Il primo caso si è, quando la cosa lasciata per legato è stata in specie a Dio promessa, perchè in tal caso il testatore ha disposto di ciò, che non era più in suo arbitrio e podestà come cosa già a Dio offerta, e quindi a Dio dovuta e non al legatario. Il secondo caso si è, quando l'eredità non basta ad adempiere il Voto reale del testatore, perchè in allora, sebbene la cosa lasciata per legato non sia stata in specie a Dio consacrata, cade il legato; mentre prima si deve soddisfare ai pesi della eredità, e poi adempiere quelle disposizioni, che sono gratuite. Aggiungo, che se la cosa trovasi in specie nelle mani del legatario, e l'eredità basta per soddisfare il Voto, sembra cosa equa, che si dia bensì a Dio la cosa a lui offerta, ma che nel tempo stesso il legatario dalla eredità ne riceva il compenso; mentre in così facendo si adempie perfettamente la volontà del testatore, il quale e ha offerto a Dio la cosa sua, e ha beneficiato il legatario.

Quanto poi ai secondi io son di parere che anche il donatario, il quale ha ricevuto in dono una cosa già a Dio con Voto consacrata, sia tenuto per religione a soddisfare il Voto, e darla a Dio, a cui già prima era offerta. La ragione è, perchè la cosa a Dio già consacrata, a Dio appartiene e gli è dovuta per religione: ora chi potrà mai senza peccare contro la religione usurpare ed impadronirsi di una cosa a Dio dovuta? Adunque chi la usurpa scientemente e la ritiene commette un sacrilegio.

Restaci a dire del tempo, in cui il Voto obbliga al suo adempimento. Quando il Voto è congiunto alla determinazione del tempo pel suo adempimento, non obbliga se non se nel tempo stabilito; hai fatto Voto, p. e., di dotare entro l'anno una fanciulla, non sei tenuto a farlo se non entro tal tempo: hai fatto Voto di entrare in religione dopo la morte del padre, non hai obbligo di entrarci se non dopo la di lui morte: perchè il Voto è una legge privata, che non obbliga oltre l'intenzione di chi lo ha fatto. Odasi S. Tommaso, nella 2, 2, *quaest.* 88, *art.* 3, al 3: «*Obligatio Voti ex propria voluntate et intentione causatur . . . et ideo si in intentione et voluntate voluntis est obligare se ad statim solvendum, tenetur statim solvere: si autem ad certum tempus, vel sub certa conditione, non statim tenetur solvere, sed nec debet tardare ultra quam intendit se obligare.*» Se poi all'adempimento del Voto non è stato fissato tempo veruno, in allora c'è obbligo di adempierlo quanto più presto comodamente si può: «*Si quid vovisti Deo ne moreris reddere.*» Così nell'*Eccles.* al 5, e nel *Deuteron.* 23: «*Quum votum voveris Domino Deo tuo, non tardabis reddere . . . et si moratus fueris, reputabitur tibi in peccatum.*» Non è però peccato mortale ogni e qualunque dilazione, mentre niuno dubita aver qui luogo la parvità di materia. Ha qui il tempo a prendersi moralmente e non matematicamente. Hai fatto Voto di dar limosina ad un povero senza verun tempo determinare; non sarà grave colpa se aspetterai a darla d'indi a due o tre giorni. Non si può però differire a beneplacito l'adempimento del Voto, ma deve farsi quanto più presto moralmente si può. Per ben regolarsi e non porsi a pericolo di errare sovra tal punto dicono i teologi, che si deve esaminare, se per la dilazione resti il Voto o no diminuito;

perchè se differendone l' adempimento ne nasce il diminuiamento, non ha più oltre a differirsi l' adempimento. Eccone l' esempio. Hai fatto Voto di entrare in religione; quanto più ne differisci l' adempimento, meno di tempo servi a Dio nella religione: adunque devi adempierla quanto più presto moralmente puoi; ed è colpevole un più lungo indugio. Se poi il Voto non patisce diminuzione, può anche un lungo differimento essere incolpevole. Diamone un esempio. Hai fatto Voto di dotare una fanciulla povera, d' andar a Padova a visitar S. Antonio; se indugi qualche po' di tempo a farlo, non perciò la pia opera con Voto promessa rimane diminuita, ma si presta pur anco tutta intiera. Si deve però sempre aver l' occhio che non ci sia pericolo di non poter più adempiere il Voto. Quando si teme con probabilità possa nascere un impedimento all' esecuzione del Voto, la dilazione può facilmente essere mortale; e quindi in tal caso ognuno è tenuto adempiere quanto prima il suo Voto.

Per sapere poi quando, passato il tempo nel Voto stabilito, cessi o no l' obbligo di adempierlo, convien osservare, poter il tempo in due maniere meschiarsi nel Voto, cioè o come una circostanza quasi intrinseca all' azione col Voto promessa, o come una circostanza puramente concomitante e quasi estrinseca. Quando il tempo nel Voto prefisso è della prima maniera, passato tal tempo o colpevolmente o incolpevolmente, cade l' obbligo dell' adempimento, nè il vovente è tenuto a supplire per verun modo; perchè in tal caso il tempo è di ragione intrinseca del Voto, ed è il fine del Voto stesso. Se poi il tempo non è che una cosa concomitante e per niun modo intrinseca al Voto, anche passato tal tempo corre l' obbligo di supplire e di adempiere il Voto non adempiuto, perchè in tal caso il tempo è stato nel Voto stabilito affine, non già di finire l' obbligazione, ma soltanto di sollecitarne l' edempimento. Gli esempi porranno in chiaro tutta questa dottrina. Hai fatto voto di digiunare la vigilia di S. Antonio per la singolare divozione, che professi a questo Santo; di digiunare tutti i sabati di quest' anno ad onore della gran Vergine. Egli è evidente, che in questi due Voti la circostanza del tempo non è puramente concomitante, o ivi posta unicamente per sollecitarne l' adempimento; ma entra, dirò così, nella costituzione del

Voto stesso, siccome quello, che è principalmente dal vovente riguardato per motivo di pietà e di religione. Quindi, oltrepassato il tempo senza esecuzione, sia con colpa, sia senza colpa, cade l'obbligo dell'adempimento. All'opposto hai fatto Voto di entrare in religione entro un anno? egli è chiaro, che il tempo qui non entra nella sostanza del Voto, ma solamente lo accompagna come aggiunto affine di sollecitarne puramente l'adempimento. Ciò che qui riguarda principalmente il vovente è l'ingresso nella religione, e non già il tempo. Quindi se non ci è entrato nel periodo dell'anno o con colpa o senza colpa, non è libero dall'obbligo di entrarvi, quando però egli stesso non avesse altrimenti stabilito espressamente nell'atto di far Voto, dicendo, prometto a Dio di entrare in religione entro il periodo d'un anno, cosicchè però, se non potrò entrarvi entro tal tempo, cessi in me quest'obbligo. Fuori di questo caso chi ha fatto assolutamente il detto Voto, passato l'anno senza averlo adempiuto, è sempre tenuto ad eseguirlo.

Quando il tempo nel Voto stabilito è del primo genere o maniera, il vovente non è tenuto a prevenirlo sulla previsione d'un futuro impedimento, che sia per impedirne in allora l'esecuzione. Quindi chi ha fatto Voto di digiunare la vigilia di S. Antonio, o tutti i sabati ad onore della gran Vergine, benchè prevegga che sarà impedito in essa vigilia, o nel prossimo sabato dal digiunare, non è tenuto a prevenire e digiunare il giorno innanzi; il che è manifesto dal precetto ecclesiastico del digiuno e della messa, che non obbliga se non se nel tempo prescritto. Si osservi però, che se questo tempo ha dell'estensione, ed ha già incominciato ad obbligare, in tal caso deve il vovente prevenire l'adempimento del Voto, se prevede che col più lungo differire sarà poi impedito dall'eseguirlo. Quindi chi ha fatto Voto di ascoltar messa due volte ogni settimana, di confessarsi una volta al mese, se prevede che non potrà farlo gli ultimi giorni della settimana o del mese, è obbligato a prevenirne il tempo, e deve ascoltar messa i primi giorni della settimana, e confessarsi i primi del mese. Deve fare, in una parola, ciò che ognuno è tenuto fare nei precetti della Chiesa; mentre nei giorni di festa chi prevede qualche impedimento nel resto della

mattina deve prevenire ed ascoltare la messa le prime ore, ed anche, se occorre per tempissimo, onde non esporsi al pericolo di perderla. Così anche insegna S. Tommaso, nel 4, *Sent. dist. 38, q. 1, art. 3, solut. 1, al 7*, parlando di chi ha fatto Voto di entrare in religione, il quale, sebbene non abbia promesso d'entrarci subito, se però differendone l'ingresso, « teme ragionevolmente un » perpetuo impedimento, è tenuto a non differire più oltre. »

Dei Voti dubbiosi, indeterminati, condizionati e penali.

Nascono non di rado dubbii non leggieri intorno ai Voti; cioè 1.° se il Voto sia stato fatto, 2.° se sia stato adempiuto, 3.° qual cosa quale e quanta materia sia stata a Dio con Voto promessa. Parleremo di tutti questi tre dubbii. Ma previamente si avverta, altra cosa essere il dubbio, ed altra il sospetto, ossia scrupolo. Avviene il dubbio allorchè l'animo del vovente, pressato dalle ragioni ed argomenti fra sè opposti, che militano per una parte e per l'altra, rimane meritamente fluttuante e sospeso, se p. e., abbia o no fatto il Voto. Il sospetto poi e scrupolo nasce da vane e deboli congetture, da debolezza di mente, da agitazione di timorosa coscienza. Parliam noi qui del primo e vero dubbio, mentre il secondo debb' essere disprezzato, e discacciato pel saggio confessore dalla mente dei scrupolosi.

Primamente adunque può taluno dubitare, se abbia o no fatto il Voto. Se di ciò ha un vero dubbio, sarà egli tenuto ad osservare il Voto? Dico che sì certamente, e lo dico con tutti gli antichi, e coi più dotti e sani-teologi moderni. Provasi invicibilmente questa decisione con quella regola, e certissimo principio nel diritto canonico stabilito, e dettato e proveniente dal diritto naturale: « *In dubiis semitam debemus eligere tutiorem.* » San Tommaso, *loc. cit.*, al 6, insegna così: « *Si autem dubitet quomodo in vivendo se habuerit, debet tutiorem viam eligere, ne discrimini se committat.* » Lo stesso lume di ragione ci detta, che costui nella sua dubbiezza non osservando il Voto si espone a manifesto pericolo di peccar gravemente. Ecco il come: egli è certissimo che il Voto non ha a violarsi: chi dubita d'aver fatto

Voto, p. e., di digiunare, dubita conseguentemente, se ommettendo di digiunare, violi il Voto o l'obbligo di osservarlo, e quindi pechi: ma chi opera con dubbio di peccare, pecca, perchè si espone al pericolo di peccare; adunque chi dubita d'aver fatto Voto di digiunare, e non digiuna, pecca.

Chi poi è certo d'aver fatto il Voto, ma dubita se l'abbia o no adempiuto, è tenuto ad adempierlo; ed in questo punto tutti i teologi convengono, anche quegli stessi che ci sono contrarii nell'antecedente. Il principio stesso già addotto, cioè che nel dubbio seguir dobbiamo la strada più sicura, conchiude ugualmente anche per questo punto. Chi adunque dubita della quantità della materia con Voto promessa, cioè se abbia promesso di dare ai poveri dieci oppure venti, deve dar venti, altrimenti non elegge la più sicura, e si espone a pericolo di violare il suo Voto, e quindi pecca. Lo stesso si dica di chi dubita se abbia fatto il Voto prima o dopo dell'età di sette anni. Egli è tenuto ad osservare il Voto per la stessa ragione. Chi poi ha fatto Voto di dar un calice ad una chiesa, e dubita se d'oro o d'argento, basta che lo dia d'argento. La ragion è, perchè, siccome comunemente questi vasi sacri sono d'argento, così deve presumersi aver lui fatto il suo Voto secondo l'uso comune e la consuetudine universale: e certamente se avesse fatto Voto di dare un calice sì costoso e prezioso, non mancherebbe di ricordarsene. Ma basterà egli, che la coppa sola sia d'argento, sebbene il rimanente sia di stagno o di rame? Qui poi convien vedere quale sia l'uso della Chiesa, a cui ha ad offrirsi. Se non fa uso che di calici interamente ed in ogni sua parte d'argento, tale deve essere anche il calice da offrirsi. Se per lo contrario ammette comunemente ed adopra eziandio calici parte d'argento e parte d'altro basso metallo, potrebbe offerirlo di tal genere; ma per altro hanno anche a considerarsi le facoltà e le circostanze del vovente, onde poi determinare ciò che è più presumibile e più conforme alla ragione.

Venendo ora ai Voti indeterminati, la indeterminazione può riguardare tre cose, cioè o il tempo dell'adempimento per essere il Voto stato fatto senza stabilimento di tempo; o la qualità della materia, che può esser varia e diversa, come sarebbe il Voto di reli-

gione fatto senza punto determinare nè questa, nè quella, nè una più mite, nè una più rigida e più stretta; o la quantità, come limosina, digiuni, senza punto determinare la quantità del danaro da darsi in limosina, o di digiuni da praticarsi. È certissimo presso tutti, che i voti indeterminati non solo quanto al tempo, ma eziandio quanto alla quantità e qualità della cosa promessa, sono validi; perchè, sebbene così indeterminatamente non possano essere adempiuti, sono però ancor essi per una parte, come si suppone, di cosa lecita, onesta e d'un ben migliore, e per l'altra possono molto bene ricevere la loro determinazione o dal vovente stesso, oppure dal saggio confessore, sempre avendo l'occhio alla intenzione del vovente. Obbligano adunque senza meno ancor essi al loro adempimento. Intorno poi ai Voti indeterminati quanto al tempo di adempierli veggasi ciò che abbiamo detto in precedenza. Qui aggiungerò soltanto, che per disposizione del Concilio di Trento, *sess. 25, cap. 15 de Regular.*, il Voto solenne di religione fatto prima del sestodecimo anno è invalido e nullo, nè ha nemmeno forza di Voto semplice, come viene dichiarato nel *cap. Is, qui de regularibus, in 6.*

Per regola generale nei Voti indeterminati quanto alla qualità o quantità della materia, nei quali la intenzione del vovente non è chiara ed espressa, sembra doversi stabilire, che non hanno ad intendersi le parole in esse adoperate nè nel loro senso più rigoroso, nè nel più largo, ma secondo la comune e più usitata loro intelligenza. Non si ha a dar loro nè una troppo rigida, nè una troppo larga interpretazione. Un esempio porrà ciò in chiaro. Hai fatto Voto di religione senza punto determinarne veruna, non sei tenuto a farti certosino, nè cappuccino, ma nemmeno puoi soddisfare al tuo Voto coll'entrare in ordine, monastero o provincia già rilassata. Adempirai adunque il tuo Voto legittimamente col farti religioso in un ordine, in una Congregazione anche men rigida, anche più mite, purchè però in essa fiorisca l'osservanza delle cose almeno più essenziali. Quindi quando dico una religione meno rigida e più mite, intendo quanto alle astinenze, digiuni, vigilie, ed altre siffatte regolari osservanze, e non già quella, in cui non è in vigore nè l'osservanza dei Voti, nè la comunità, nè quasi veruna disciplina.

Insegna S. Tommaso nella 2, 2, q. 88, art. 3, al 2, cosa sia tenuto a fare chi ha fatto Voto di farsi religioso, distinguendo due maniere di esso Voto: « Chi, dice, ha fatto Voto di entrare in una religione, deve procurare, per quanto gli è possibile, d' esserci ammesso. E se l' intenzione sua si fu di obbligarsi principalmente a farsi religioso, ed in conseguenza elesse questa particolare religione come più congrua a sè medesimo, è tenuto, se ivi non è ammesso, ad entrare in un' altra. Se poi ha inteso principalmente di obbligarsi a questa particolare religione per ispeciale compiacimento di essa, non è tenuto ad entrare in un' altra, se ivi non è ricevuto. » Da questa dottrina hanno a raccogliersi le seguenti cose: 1.º Che chi ha fatto Voto di religione indefinitamente, non basta che procuri d' essere ricevuto in una o in un' altra, ma è tenuto, se viene rigettato da questa o da quella, ricorrere alle altre, e chiedere e pregare d' essere accettato. Se poi ha eletto nel suo Voto una religione determinata, deve far il possibile per esservi ammesso, e se non viene accettato da un convento deve procurare d'essere ammesso da qualche altro della stessa religione. Io però non l' obbligherei ad uscire della provincia o del regno per trovarsi un convento che lo riceva, quando ciò pure non comprenda il suo Voto; mentre mi pare che, fuori di questo caso, a tanto non sia tenuto, nè a tanto abbia voluto obbligarsi. Ma poi, in qualsivoglia maniera sieno stati fatti tali Voti, non hanno ad obbligarsi i voventi, e nemmeno a consigliarsi ad abbracciare lo stato religioso in quelle religioni o monasterii, nei quali non è in vigore la disciplina regolare, e neppure negli ordini militari, perchè l' intenzione di chi fa Voto di religione, quando non si dichiara il contrario, si riferisce, secondo la comune intelligenza, ad una religione claustrale, in cui sia in vigore la disciplina regolare, almeno quanto alle cose sostanziali.

Chi ha fatto semplicemente Voto di religione, è egli tenuto non solo ad entrare in essa, ma eziandio a perseverarvi? Risponde san Tommaso, nella 2, 2, qu. 189, art. 4, così: « Se il vovente intende di obbligarsi non solo all' ingresso nella religione, ma anche a rimanervi perpetuamente, è tenuto a perseverarvi in perpetuo. Ma se intende di obbligarsi all' ingresso per far prova con liberta di

» starvi e di uscirne, è manifesto che non è tenuto a rimanervi. Che
 » se poi, nel fare il Voto, ha pensato soltanto all'ingresso nella reli-
 » gione, senza punto pensare alla libertà di uscirne, o alla perpetuità
 » della permanenza, sembra sia obbligato all'ingresso della religione
 » secondo la forma del diritto comune, che è di dare agli entranti
 » l'anno di prova. Quindi non è tenuto a perpetuamente perseverare
 » nella religione. » Chi adunque ha fatto semplicemente Voto di re-
 » ligione, è tenuto bensì ad entrare in essa, ma non è tenuto a perse-
 » verare. Nemmeno però soddisfa al suo Voto se ci entra con animo di
 » uscirne; ma ha ad entrarci con animo sincero di provare se sia
 » a tale stato ancor egli idoneo, e possa in esso servire il Signore.
 » Così il santo Dottore, *al 3*: « Quegli che entra pur uscirne tosto,
 » sembra non soddisfa al suo Voto, perchè egli stesso ciò non ha
 » inteso nel fare il suo Voto; e quindi è tenuto a cangiare proponi-
 » mento, onde abbia volontà almeno di provare se gli sia spedi-
 » ente il rimanere in religione. » Fatto ciò, non può escirne per capric-
 » cio, anzi nemmeno senza una legittima, grave ed importante cagione,
 » altrimenti non soddisfa al suo Voto; imperciocchè il Voto di religione
 » non importa un semplice materiale ingresso nella religione, ma anche
 » l'animo di rimanervi, e di professare in essa, se ritroverà nel de-
 » corso del noviziato essere quello stato a sè conveniente. Per verità,
 » l'ingresso in religione con animo di uscirne senza giusta causa è per
 » sè stesso una cosa affatto vana ed oziosa; e quindi il Voto di religione
 » sarebbe di cosa inutile ed inetta, quando non comprendesse questo
 » animo di perseverare, se una giusta e grave ragione non permetta
 » di uscirne: adunque, senza meno, lo comprende. Se chi entra in reli-
 » gione senza Voto non può scusarsi da peccato, quando n' esca senza
 » motivo giusto; come non sarà reo di peccato mortale chi ci è entrato
 » per Voto fatto, e poi n' esce senza motivo grave e giusto? Chi dirà
 » mai che costui abbia adempiuto il suo Voto? No certamente. Oltre
 » al peccato mortale, che commette, non rimane neppure libero dal
 » suo Voto. Se poi senza sua colpa viene dalla religione discacciato,
 » rimane sciolto dal suo Voto, nè è più tenuto a cercare l'ingresso
 » nella religione. Chi poi ha promesso a Dio col suo Voto non solo
 » l'ingresso, ma eziandio la perseveranza nello stato religioso, non

può uscirne, se non venga dalla religione licenziato a cagione di sua impotenza ed inettitudine ai pesi della religione, non procedente da sua colpa, ed assolutamente; perchè, se fosse rimandato al secolo a motivo di qualche temporaneo impedimento; rimosso questo, dovrebbe fare ad essa ritorno, come dicono fra gli altri il Navarro ed il Suarez.

È poi cosa per sè stessa affatto chiara, che se taluno ha fatto Voto di entrare in una religione rigida e stretta, al suo Voto non soddisfa coll'entrare in una comoda e mite. Sebbene tutte le religioni convengano nei Voti sostanziali, l'una però è assai diversa dall'altra, e la supera di lunga mano nelle astinenze, vigilie, ed altre austerità ed asprezze. Ecco adunque, che se taluno ha fatto Voto di una religione, in cui praticansi lunghi digiuni, vigilie notturne, rigoroso silenzio, grande ritiratezza, e simili penali cose, non mantiene a Dio la promessa se entra in altra, in cui non sono o prescritte o praticate siffatte asprezze, o quelle che ivi si praticano sono di gran lunga più miti e minori; e quindi non soddisfa al suo Voto. Ma e se mai questo tale fatto già avesse la sua professione in questa più mite religione, sarebbe egli tenuto a lasciarla, e andarsene per soddisfare a dovere al suo Voto? San Tommaso, nella 2, 2, q. 189, art. 8, al 3, risponde che no. Ecco le sue parole: « Il Voto solenne, per cui alcuno rimane obbligato ad una religione minore, è più forte del Voto semplice, per cui egli si era obbligato ad una religione maggiore. Perciocchè, se taluno, dopo aver fatto Voto semplice di castità, contraesse il matrimonio, questo non sarebbe invalido, come lo sarebbe dopo il Voto solenne. Quindi ne segue che quegli, il quale è professo in una religione minore, non è più tenuto ad adempiere il Voto semplice, che ha fatto, di entrare in una religione maggiore. Ed è quindi da osservare che per nome di religione *maggiore* intende la più rigida e stretta, e per nome di *minore* la più mite; come chiaro apparisce dalla obbiezione, a cui ivi risponde. Lo stesso viene stabilito nel diritto canonico, al cap. *Qui post de Regular.*, ove sta scritto: « *Qui post Votum a se emissum de certa religione intranda, religionem aliam etiam laxiorem ingreditur, et profitetur in ipsa, potest, non obstante Voto priori (cui tamquam simplici per secundum solenne noscitur dero-*

gatum) manere licite in eadem, pro Voto tamen non completo eidem poenitentia imponenda. »

Circa la quantità indeterminata della cosa col Voto a Dio promessa, dicono di comune sentimento i teologi, essere in podestà del vovente il determinarne la quantità, come la poteva nel fare il Voto determinare, purchè però non sia sì tenue, che sembrar possa piuttosto un'illusione che un adempimento del Voto. L' esempio sarebbe in una persona ricca, la quale, per soddisfare al suo Voto di far limosina senza nulla determinare, desse ad un povero la moneta più vile. Questi non adempirebbe il suo Voto. Hanno adunque a considerarsi le circostanze e del Voto fatto a Dio, e della persona che lo ha fatto, onde la cosa, che a Dio si offre in adempimento del Voto, e sia conveniente alla facoltà della persona, e non disdica alla divina dignità; sempre però ha ad imporsi alla persona che lo ha fatto un peso più che sia possibile discreto e mite. Quindi chi ha fatto Voto di digiuno, può soddisfare anche con un unico digiuno. La ragion è, perchè sembra doversi dare questa mite interpretazione al di lui Voto quanto alla quantità indeterminato; mentre pare che se avesse voluto obbligarsi a più digiuni, lo avrebbe senza meno espresso nel suo Voto. Egli ha promesso a Dio di digiunare, e nulla più: digiunando anche una sola volta, digiuna veramente: adunque soddisfa sufficientemente al suo Voto. E basta pur anche che digiuni alla maniera con cui digiuna quando osserva il precetto ecclesiastico del digiuno, perchè questo e non altro più rigoroso genere di digiuno si è quello che comunemente s' intende nel Voto di digiunare. Quindi è che in que' paesi, ne' quali al digiuno ecclesiastico va congiunta l' astinenza dai latticini, deve il vovente nel suo digiuno per Voto astenersi anche da essi; ove poi è in vigore la consuetudine di far uso dei latticini negli ecclesiastici digiuni, egli pure potrà mangiarne. La ragione di ciò è assai chiara. Siccome nel Voto indeterminato di digiunare ha ad intendersi il digiuno ecclesiastico, così questo digiuno ha ad osservarsi secondo la costumanza di quella chiesa o paese, ove dimora la persona che ha fatto il Voto; mentre si deve credere non abbia chi lo ha fatto voluto obbligarsi a nulla più di quello porta la pratica di digiunare nel suo paese, nè ha ad estén-

dersi oltre la sua intenzione, quando non abbia nel suo Voto compreso espressamente qualche maggior rigore.

Quindi anche chi avesse fatto Voto di digiunare un mese intero, non sarebbe obbligato a digiunare le domeniche; perchè, siccome il Voto di digiunare deve intendersi di digiuno ecclesiastico quanto al modo, così pure quanto al tempo dalla Chiesa stessa pel digiuno stabilito; e non avendo la Chiesa mai prescritto il digiuno in giorno di domenica, non può nè deve obbligarsi chi ha fatto tale Voto ad osservare il digiuno in tal giorno. E quindi finalmente anche chi avesse fatto Voto di digiunare la vigilia di Sant'Antonio, la quale cade talvolta in domenica, potrebbe, anzi anche dovrebbe prevenire il digiuno nel sabato precedente; perchè tale appunto si è la costumanza della Chiesa, cioè di prescrivere nel sabato precedente il digiuno, quando la vigilia comandata cade in domenica. All'opposto, chi ha fatto Voto di digiunare tutti i venerdì dell'anno (e lo stesso dicasi dei sabati), è tenuto ad osservare il digiuno anche nel solenne giorno di Natale, se viene a cadere in venerdì. La ragione di ciò non può essere nè più chiara nè più decisiva, perchè fondata nel privilegio stesso, in cui vengono i fedeli dispensati in tal giorno dalla solita astinenza. Nel *cap. Explicari*, in cui si contiene siffatto privilegio, *de observan. jejuniar.*, n. 3, così si legge: «*Explicari per Sedem Apostolicam (così parla Onorio III) postulati, ec. Respondemus, quod illi, qui nec Voto, nec regulari observantia sunt adstricti, in feria sexta, si festum Nativitatis dominicae die ipso venire contigerit, carnibus propter festi excellentiam vesci possunt, secundum consuetudinem Ecclesiae generalis. Nec tamen hi reprehendendi sunt, qui ob devotionem voluerint abstinere.*» La Chiesa dunque non dispensa in tal giorno dall'astinenza e dal digiuno se non se que'soli cristiani, i quali non sono legati da verun Voto; anzi non dispensa nemmeno quei religiosi, i quali, in virtù di osservanza regolare, che certamente ha assai meno forza di un Voto, tenuti sono ne'giorni di venerdì, oppure tutto l'anno, all'astinenza dalle carni.

Intorno al Voto di non bere vino, due cose possono ricercarsi: 1.° Se chi lo ha fatto possa berne alcun poco senza violare il suo Voto, e quanto; 2.° Se possa bere birra, acquavite, malvagia ed altri simili liquori. E quanto al primo due cose sono certe, cioè: 1.° Che,

se è sacerdote, può nella celebrazione del divin sacrificio prendere senza veruno scrupolo sì la prima che la seconda abluzione; perchè queste cose nel Voto non sono comprese, nè possono comprendersi; 2.° Che questo Voto ammette parvità di materia. In ciò tutti gli autori convengono, ma non convengono poi in determinare i limiti di questa parvità di materia, cioè quanto precisamente si possa bere senza peccar mortalmente contro il Voto. Io giudico al buon conto falsissima, e falsissima mi pare abbia a giudicarsi da tutti i saggi, l'opinione dello Sporer e Sanchez, i quali richieggono alla trasgressione del Voto, che chi lo ha fatto beva tanto vino, quanto un uomo temperato beve o può bere ordinariamente in un pranzo; perchè così potrebbe bere francamente e senza veruno scrupolo tre o quattro tazze di vino: il che certamente sembra molto opposto alla verità, e da non poter ammettersi da verun uomo saggio. Ed, a vero dire, se ciò si ammettesse, dovrebbe pure ammettersi, che chi ha Voto di non mangiar carne, per trasgredire il suo Voto, dovrebbe mangiarne tanta, quanta ne sogliono mangiare in un pranzo le persone che vivono temperatamente; e quindi se taluno mangiasse carne in quella quantità che sogliono mangiare tali persone, osserverà il Voto; e per la stessa ragione osserverà altresì il precetto della Chiesa in giorno di venerdì chi mangia la metà della quantità di carne, che suol mangiare temperatamente nel pranzo del giovedì; e così pure in tempo di quaresima, ec. Questi ed altri assurdi nascerrebbero da tale sentenza. Quanto vino adunque potrà bere chi ha fatto tale Voto senza trasgredirlo almeno gravemente? Dico, che io nol condannerò di peccato mortale, se berrà un bicchiere ordinario di vino usuale. Aggiungo, per altro, che se ha una vera premura della sua eterna salute, non si esporrà, e non ha ad esporsi a tal pericolo. È certo che la trasgressione del Voto è peccato mortale, quando la cosa giunge a materia grave; ma la misura precisa e certa della materia grave o leggiera non si può definire; e quindi non è nemmeno certo che una piena tazza non giunga a materia grave. Chi può assicurarlo? Si può dire di certo che una mezza tazza ordinaria è materia leggiera; ma che non sia materia grave una intera, chi può accertarlo?

Vengo ora al secondo quesito, per ben risolvere il quale è uopo osservare che il Voto di non bere vino può farsi per due molto diversi fini e motivi: può, cioè farsi per privarsi del piacere che provasi nel berlo, per motivo di penitenza e di mortificazione; e può farsi per vietare il pericolo della ubbriachezza, nella quale il vovente era solito cadere. Se il fine del Voto è stato il primo, dico, che il vovente può far uso della birra, sebbene dessa pure possa ubbriacare; perchè il motivo e fine del suo Voto è stato, non già la fuga della ubbriachezza, ma bensì la carenza del gusto e del piacere nel bevimento del vino, che certamente non trovasi nell' uso della birra. Questa si è una bevanda, di cui si fa un grande uso nella Germania o negli altri paesi settentrionali o privi o troppo scarsi di vino; ma di cui l' uso va in adesso poco a poco introducendosi, non già per bisogno, ma per piacere, anche nella nostra Italia, in cui vi ha anche qualche recente fabbrica di tal pozione; e quindi non è inutile anche pei voventi italiani questa decisione. Ell' è una bevanda, che si estrae dall' orzo e dalla vena, o da altra specie di grano; e però è di un sapore e di una specie totalmente diversa dal vino. Non può però far uso dell' acquavite, dello spirito di vino e della malvagia; perchè queste sono cose o comprese nelle specie del vino, o dal vino espresse, o parti più spiritose e più pure del vino: e lo stesso si dica di quei vini più perfetti e più preziosi che volgarmente appellansi liquori.

Se poi il motivo e fine di tale Voto si fu per vietare il pericolo della ubbriachezza, nella quale il vovente era solito cadere, dico che deve astenersi non solamente dal vino, ma eziandio dall' acquavite, dallo spirito di vino, ed anche dalla birra stessa, ed altri liquori atti ad inebriare. La ragione generale si è, perchè altrimenti questo Voto sarebbe frustraneo, vano ed illusorio; mentre nulla importa che taluno si ubbriachi o col vino, o colla birra, o coll' acquavite, o con altro inebriante liquore. E certamente non si può dubitare della verità di questa proposizione per quello riguarda l' acquavite ed altri calidi liquori, poichè, oltre alla forza che hanno d' inebriare, sono anche cose comprese sotto la specie del vino, siccome quelle che o traggonsi dal vino medesimo, e ne sono le parti più spiritose e pure,

o sono vini più perfetti e più preziosi del vino ordinario, a cui perciò si dà comunemente il nome di liquori. Soltanto se ne potrebbe dubitare per quello spetta alla birra, perchè, come si è detto, questa è una bevanda che non ha nulla di comune col vino, di cui non è nè lo spirito nè l'estratto. È vero che ancor essa ha virtù, forse al pari del vino, d'ubbricare; ma si sa bene che il fine del Voto non cade sotto il Voto, siccome il fine della legge non cade sotto la legge. Quindi può sembrare a taluno che chi ha fatto tale Voto pel solo fine di non ubbricarsi, non sia tenuto ad astenersi anche dalla birra. Così appunto la pensa il Franzoja.

Ma io credo che debba distinguersi il fine intrinseco al Voto stesso, che rende la materia, per altro da sè indifferente, atta al Voto, e ad essere a Dio col Voto offerta, dal fine estrinseco aggiunto al Voto per volontà del vovente: e penso che il primo cada sotto il Voto, non già il secondo. Si osservi: l'astinenza dal vino è una cosa per sè stessa indifferente. Può essere cagionata da naturale abborrimento al vino, può procedere dall'avarizia per risparmiare la spesa, e da altre siffatte o naturali o non virtuose cagioni. Così non può essere certamente materia di Voto. Dal fine adunque unicamente l'astinenza dal vino convien che riceva la sua bontà, ond'esser possa materia di Voto; e questo fine già è intrinseco, perchè costituisce la materia del Voto, e quindi cade sotto la legge del Voto. Adunque la fuga stessa della ubbriachezza entra nell'oggetto, nella sostanza e nella costituzione del Voto. Adunque chi ha fatto un tal Voto, deve astenersi da ogni bevanda che atta sia ad inebriare: tale si è la birra: adunque anche dalla birra.

Passando in adesso a parlare dei Voti condizionati, conviene puramente osservare che, come più sopra abbiamo notato, ci sono certe condizioni che accompagnano di sua natura qualsivoglia Voto, e sono: 1.° Se potrò; 2.° Se le cose saranno nel medesimo stato; 3.° Se mi sarà lecito; 4.° Se non sarà cosa contraria nella volontà del superiore, il quale altrimenti disponga, o tolgane l'obbligazione. Altre poi sono le condizioni che vengono liberamente e spontaneamente dal vovente apposte. Sebbene possano essere presenti e future, le passate però e le presenti non rendono veramente il Voto

condizionato, perchè non ne sospendono l' adempimento, mentre o sono già state, o sono, e rendono il Voto assolutamente obbligatorio; o non sono state nè sono, e così tolgono di mezzo ogni obbligazione. Chi dicesse: Fo Voto di entrare in religione, se in Roma mio fratello vive, avrebbe fatto un Voto assolutamente, nè altro si richiederebbe salvo che la notizia della vita del fratello. Le sole condizioni adunque riguardanti il futuro propriamente rendono il Voto condizionato. Possono essere di cosa impossibile, necessaria e contingente. I Voti di cosa impossibile o fisicamente o moralmente sono invalidi e nulli. La condizione di un futuro necessario rende il Voto assoluto, perchè, trattandosi di una cosa che necessariamente deve adempiersi, si ha per adempiuta, e non fa altro che determinare il tempo dell' adempimento. Dice taluno: Fo Voto di entrare in religione se mio padre morrà, è lo stesso che se dicesse: Fo Voto di entrare in religione dopo la morte del padre; ed ecco che il Voto è assoluto, da adempiersi, però soltanto dopo la morte del padre. Le condizioni finalmente di cosa futura contingente sono quelle sole che rendono il Voto veramente condizionato, perchè sospendono l' esecuzione, che dipende dall' adempimento incerto della condizione, la quale, se non avviene, il Voto non induce veruna obbligazione. Queste possono essere in podestà dello stesso vovente, come di chi dicesse: Fo Voto di ascoltar messa in oggi, se uscirò di casa; e possono dipendere dalla volontà altrui, o da una causa esterna, com' è quella di chi dicesse: Fo Voto di religione, se mio padre acconsentirà.

Questo Voto legato ad una condizione di cosa futura contingente, verificata la condizione, diviene tosto assoluto, ed obbliga del pari che se fosse stato assoluto; perchè altro non richiedendosi per esser tale fuorchè l' avvenimento di ciò ch' è stato posto per condizione, ciò avvenuto, passa senza più in assoluto, e però non si richiede un nuovo consenso ed una nuova intenzione, affinchè partorisca l' obbligazione. Quindi chi in un naufragio, in una infermità, in qualsivoglia pericolo ha fatto Voto di digiuni, di preghiere, di limosine, di religione, ottenuta la liberazione, è subito obbligato ad adempiere i suoi Voti. Anzi insegnano più probabilmente i teologi, non essere necessario l' adempimento della condizione in sè stessa, e come nella

propria specie, ma essere sufficiente l'adempimento in equivalente, quando ugualmente se ne consegue l'effetto desiderato. Taluno ha fatto Voto di farsi religioso, se la sorella alla sua cura commessa si mariterà; questi è tenuto ad osservare il suo Voto anche se la sorella sen muore, o se ancor essa si fa religiosa; imperciocchè è chiaro che la mente del vovente, nell'apporre al suo Voto tal condizione, si fu, affinchè la sorella non rimanesse sola e abbandonata nel secolo; or ecco tolto questo ostacolo, ed egualmente adempiuta la condizione colla morte o coll'ingresso nella religione della medesima. Ha così il vovente conseguito il suo intento, e deve osservare il suo Voto, purchè però non abbia espressamente ricercato nel suo Voto l'adempimento materiale della condizione; nel qual caso si dovrebbe stare alla di lui volontà.

Quando la condizione apposta sta in mano ed in arbitrio del vovente, egli è in libertà di adempiere o non adempiere la condizione, senza che perciò nè pecchi, nè sia tenuto al Voto. Eccone un esempio. Hai fatto Voto la sera di ascoltar Messa il giorno seguente, se uscirai di casa; puoi non uscire, e sarai libero dall'obbligo d'ascoltare la Messa; perchè ti sei bensì obbligato col Voto ad ascoltare la Messa, posta la condizione, ma non già a mettere la condizione; anzi hai voluto essere in libertà di fare tale opera o non farla col mettere o non mettere la condizione. Qui però è necessario avvertire, che acciò la condizione sia di questo genere, deve essere di cosa per sè stessa indifferente, com'è l'uscire o non uscire di casa, e che altronde non cada sotto precetto, o sia obbligatoria per altro capo, cosicchè considerata in sè medesima possa senza colpa effettuarsi ed ommettersi. Quindi se taluno facesse il seguente voto: « Se Iddio si » compiacerà di preservarmi per un mese intero da tal peccato, in » cui sono solito cadere, darò sei paoli per limosina; » e quindi poi, dopo essere stato preservato da ogni caduta quasi tutto il mese, per non essere tenuto ad effettuare quanto ha a Dio promesso, a bella posta l'ultimo giorno di esso mese commettesse di sua deliberata volontà quello stesso peccato, tenuto nondimeno sarebbe ad adempiere il suo Voto col fare la promessa limosina. Costui, com'è manifesto, ha fatto a bello studio e maliziosamente mancare una con-

dizione, che non era in sua libertà ed arbitrio l'adempiere e non adempiere, perchè non era di cosa indifferente, com'è l'uscire o non uscire di casa. Era egli tenuto ad astenersi dal commettere il suo peccato; mentre è vietato da Dio, e sempre vietato il commettere volontariamente qualsivoglia peccato: ed ancor più il commetterlo per un fine affatto malizioso e perverso, quale si è quello di correggersi di un abituale peccato. Costui adunque deve adempiere il suo Voto, altrimenti riporterebbe utile dalla sua frode maliziosa e perversa.

Quando poi l'evento dipende dalla volontà altrui, o da una causa estranea, non è lecito per verun modo al vovente l'impedire l'effetto. Quindi chi ha fatto Voto di digiunare, se riavrà la salute, non può o ricusare le medicine, o far uso di cibi nocivi, onde poi risanato tenuto sia a digiunare; e così pure chi ha fatto Voto di farsi religioso, se il padre acconsentirà, non può ritrarre il padre dal dare il suo consenso non solamente con frodi ed inganni, ma nemmeno con preghiere ed argomenti, onde esimersi dall'adempimento del suo Voto. La ragione è, perchè non solo le frodi e gl'inganni, ma anche le preghiere e gli argomenti a tal fine posti in uso dimostrano nel vovente il pravo animo di non adempiere il Voto, e la sua mala fede verso Dio, a cui, per non prestare ciò che gli ha promesso, tenta d'impedire l'assenso del padre. E giudico anzi più probabile e vera la sentenza di parecchi dotti autori, cioè che non debbasi considerare libero dall'obbligo del Voto chi per colpa sua ha impedito della condizione l'adempimento. Così appunto viene dichiarato nella *reg. Quum non stat per eum de reg. Juris*, in 6, e dalla legge del diritto civile 85, con queste parole: « *Quicumque sub conditione obligatus curaverit, ne conditio existeret, nihilominus obligatur.* » E ciò giustamente; perchè niuno dalla sua colpa ha a riportare lucro e vantaggio. Se analizzeremo questo Voto, vedremo con chiarezza quanto sia giusta e vera questa nostra sentenza. Un figliuol di famiglia, o per ottenere da Dio la liberazione di qualche grave malore, o per trarsi fuori dai pericoli di un mondo corrotto, e dall'occasione di peccare e di perder l'anima, o così da Dio Signore ispirato, fa Voto di farsi religioso, posto che possa ottenerne l'assenso del padre. Ella è cosa

chiara che questo figliuolo, nel far questo Voto, ha una vera intenzione di farsi religioso, e a tale effetto ha un vero animo non solo di non frastornare l'assenso di suo padre, ma pur anche di procurarselo, onde compiere il suo Voto e pio desiderio; mentre è evidente che se, nel farlo, avesse intenzione non solo di non procurarne tale assenso, ma pur anche d'impedirlo per qualsivoglia maniera, non avrebbe una vera e sincera intenzione di farsi religioso, e prometterebbe a Dio ciò che non ha voglia di eseguire, ma d'impedire e di non soddisfare. Adunque quando impedisce per qualsivoglia maniera l'assenso del padre, opera diffatti contro il suo Voto e contro l'intenzione, che ha avuto nel fare il suo Voto. Non rimane adunque sciolto dall'obbligo del suo Voto.

Vi è un'altra specie di Voto condizionato, che appellasi penale, e si fa nella seguente maniera: taluno, solito a cadere spesse volte in un dato genere di peccati, affine insieme e di punirsi e di emendarsi, fa Voto di dare ai poveri una data limosina ogni qual volta ci cadrà, p. es., ogni qual volta spergiurerà, si ubbriacherà, ec. Egli è chiaro che anche questo Voto è condizionato, e non obbliga se non verificata la condizione; nè in altro è diverso dagli altri Voti condizionati, de' quali abbiám parlato, salvo che gli altri eleggonsi dai voventi per l'affetto alla cosa che a Dio promettono, laddove in questo la volontà del vovente vien mossa dal solo desiderio di vietare l'azione prava, che gli dispiace o gli nuoce. Validi sono questi Voti penali, perchè sono di cosa onesta e molto buona, com'è l'astenersi dal peccato, ed il punire il peccato commesso. Talvolta sono congiunti con altro Voto, o aggiunti ad altro Voto, come avviene quando taluno fa Voto di non ubbricarsi, e se si ubbriacherà, di fare un digiuno in pane ed acqua. Essendo questo Voto assunto in pena di qualche colpa, ne segue che se la caduta è incolpevole o per ignoranza invincibile, o per altra cagione, che legittimamente scusi dalla colpa, chi lo ha fatto non è tenuto alla pena nel Voto stabilita; perchè, ove non c'è colpa, non può aver luogo nemmeno la pena.

Taluno ha fatto questo penale Voto: Se giuocherò, se bestemierò, se mi ubbriacherò, se fornicherò, prometto a Dio di fare la

tal limosina, il tal digiuno o tal altra cosa. Sarà egli obbligato a fare la cosa promessa ogni qual volta cadrà, oppure la prima volta soltanto? Dico che conviene prima di tutto indagare quale, nel far il Voto, stata sia l'intenzione del vovente, secondo la quale, se di essa consta, si deve giudicare. Se poi di essa non consta, ha a considerarsi la quantità e qualità della pena alla trasgressione affissa. Se questa pena è gravissima, sembra doversi presumere, essere stata apposta per una sola volta; come chi dicesse: Se fornicherò prometto la castità, l'ingresso nella religione, o la romana pellegrinazione; tanto più che queste sono pene tali, che appena o per niun modo posson replicarsi. Per lo contrario, se le apposte pene son cose leggiere, devono intendersi promesse per ogni volta, e per tante volte quante saranno le trasgressioni, perchè devono intendersi apposte appunto, affinchè col frequente pagamento di tali pene il vovente poco a poco si allontani dal peccato. Quindi chi ha detto nel suo Voto: Se spergiurerò, reciterò il salmo *Miserere*, o farò una limosina di dieci soldi, è tenuto a ciò fare ogni qual volta cade nello spergiuro.

*Dei Voti fatti per timore e per errore: e delle persone incapaci
o impediti di far Voti.*

Tutti i Voti fatti per timor grave da causa intrinseca cagionato sono validi tanto per diritto di natura, quanto per diritto positivo. La ragion è, perchè, secondo il verissimo principio di S. Tommaso, quelle cose che si fanno per timore, benchè sieno *secundum quid* involontarie, sono però *simpliciter* volontarie. Quindi validi sono i Voti fatti da chi teme il naufragio in una burrasca di mare, la morte in una grave infermità, gravi danni da un incendio, da un fulmine, dalle fiere, ec. La cosa è chiarissima, perchè in tali casi le persone che fanno siffatti Voti in tali frangenti, da niuno vengono sforzati a farli, ma desse medesime assumono il Voto volontariamente come un mezzo ad allontanare da sè il male che temono. E questo timore si dice nato da intrinseco principio, perchè, sebbene la cagione, che eccita il timore, sia esterna, non isforza però a fare il Voto. Sono validi pure i Voti fatti per timore da causa estrinseca cagionato; quando

non è stato incusso affine di violentare a far il Voto. Chi teme le minacce del nemico, che lo cerca a morte, se fa un Voto per esserne liberato, questo Voto è bene valido per l'addotta ragione. Il nemico nol costringe a fare il Voto, ma, egli stesso lo fa spontaneamente per vietare tal pericolo.

Ma che dovrà dirsi dei Voti fatti per un grave timore da una estrinseca causa giustamente o ingiustamente incusso appunto affine di violentare a far il Voto? Dico che per diritto di natura sono validi ancor essi. La ragione è la già esposta. Il timore non toglie mai il volontario, sebbene lo diminuisca. Ne abbiamo un chiaro esempio in chi, pel timore dei supplizii e della morte che gli viene minacciata, abbandona la fede: questi è reo di apostasia; nè il timore gravissimo dei supplizii e della morte incussogli a questo fine fa sì che possa violare la fede a Dio data. Si avverta però che qui si parla di una persona, la quale veramente promette a Dio indotta da tal timore; perchè, se fa il Voto fintamente e soltanto a fior di labbra, il Voto è nullo, non già pel timore, ma per mancanza di volontà. Se poi sieno invalidi e nulli per diritto positivo, questo è un punto, in cui non convengono i teologi; e convengono soltanto che sieno invalidi e nulli *ipso jure* i Voti solenni, se vengono estorti per timor grave ingiustamente a tal fine incusso. Ma quanto agli altri Voti nel diritto positivo, non c'è nulla di chiaro, e quindi i teologi sono divisi, altri per la parte affermativa, ed altri per la negativa. Che diremo noi? Noi non decideremo nulla, e diremo solamente che in questa dubbiezza, se nasce qualche caso di Voti non solenni estorti in forza d'un timor grave incusso per costringere al Voto, si ricorra a chi ne ha l'autorità, e se n'impetri la dispensa.

Ciò che non può far il timore nei Voti, cioè renderli invalidi per diritto di natura, può farlo l'errore, quando riguardi la sostanza loro o il fine. L'errore adunque toccante la sostanza del Voto lo rende invalido e nullo. La ragione n'è manifesta; perchè niuna cosa può volersi, che prima non sia stata conosciuta, secondo quell'antico verissimo assioma: «*Nihil volitum, quin praecognitum;*» non può adunque essere volontario quel Voto che procede da errore o ignoranza riguardante la sostanza della cosa, mentre esclude la cognizion del-

l'oggetto. Quindi chi facesse Voto di dare ad una Chiesa un calice donatogli da un amico, credendolo d'argento, se poi lo ritrova d'oro, non è tenuto a darlo, perchè vi è l'errore nella materia stessa, la quale è sostanziale in qualsivoglia Voto. E così pure, se l'errore è intorno al fine del Voto, lo annulla; perchè il fine entra nell'oggetto del Voto. Tre sono i fini del Voto, uno comune a tutti i Voti, cioè il divin culto, mancando il quale, è cosa chiara che il Voto è nullo, mentre deve essere atto di latria, virtuoso e a Dio grato. L'altro è il fine particolare di questo o di quel Voto, il quale è nondimeno intrinseco allo stesso Voto, e questo pure se per errore o per ignoranza non sussista, cade il Voto: imperciocchè chi elegge una cosa come mezzo al conseguimento di un qualche fine, lo vuole come conducente ad esso fine; se adunque erra intorno al fine, già il fine non è voluto: adunque nemmeno il mezzo ordinato ad un tal fine. Hai fatto Voto di dotare questa fanciulla, perchè povera, vieni in cognizione che già da altri è stata dotata, non sei tenuto più a darle la dote. Il terzo fine può essere affatto estrinseco, e dal vovente stesso stabilito; e questo pure, se passa nella sostanza dell'oggetto, e manca, rende il Voto nullo. Hai fatto Voto di digiunare per ottenere la sanità del padre, che credi infermo, non sei tenuto al Voto, se trovi che il padre è sano, o è già passato al numero dei più.

Ma se l'errore riguarda soltanto gli accidenti e quelle circostanze che non ridondano nella sostanza dell'oggetto, non annulla il Voto, ma lo lascia valido ed obbligatorio, benchè, se il vovente le avesse prevedute forse non avrebbe fatto il Voto. La ragione manifesta si è, perchè siffatto errore o ignoranza non toglie, ma lascia onninamente il volontario quanto alla sostanza. Se diffatti l'ignoranza di qualsivoglia circostanza togliesse il volontario, non ci sarebbe quasi più al mondo nè contratto, nè promessa, nè professione religiosa, che non si potesse dichiarare di niun valore; giacchè non possono essere mai conte tutte le circostanze, gli accidenti, le difficoltà della cosa. Hai fatto Voto di far limosina a questo povero da te creduto amico, sei tenuto al Voto, sebbene conosci poi che ti è contrario. Così pure, se l'ignoranza è soltanto intorno al fine concomitante o impellente, non impedisce punto la validità del Voto. La

ragion è, perchè ferma sempre e salva rimane la sostanza del Voto, e siffatto errore o ignoranza suppone il vovente già determinato da altro fine, mentre il fine, circa del quale erra, o che ignora, ad altro non serve fuorchè a far sì che il vovente faccia il suo Voto più volentieri e più facilmente. Chi adunque ha fatto Voto di far limosina ogni giorno a questo povero, perchè lo crede un buon cristiano, sebbene poscia venga a sapere che è un malvagio e vizioso, non rimane libero dal suo Voto; perchè il fine primario si è il sollievo di questo povero, e l'altro della di lui probità per errore creduta, non è se non se un fine o causa o motivo concomitante e impellente, il quale fa sì che destini a lui la limosina con maggior genio e più volentieri.

La validità del Voto può essere anche impedita e distrutta dalla incapacità della persona che lo fa. Al di lui valore è necessaria in chi lo fa la cognizione sì della cosa che promette, e sì ancora del Voto stesso che fa, e di ciò che importa. Ed ecco che, per mancanza di tal cognizione incapaci sono di fare alcun Voto per diritto di natura i pazzi, i furiosi, gli ubbriachi, i dormienti ed i ragazzi prima dei sette anni; i quali nondimeno, se la lor malizia supplisce all'età in guisa che siano capaci di peccar mortalmente, o la grazia si gli prevenga, che l'indole e la natura conoscano del Voto, com'è accaduto in parecchi Santi di ambi i sessi, devono tenersi per idonei a fare i Voti. Più. Ricercandosi per fare validamente alcun Voto la podestà, ossia dominio delle cose e delle azioni, che col Voto a Dio si offrono, inabili sono pure a fare Voti que' tutti che non hanno verun dominio delle cose o azioni loro.

E qui nasce tosto la gran quistione se validi sieno i Voti delle persone religiose dell'uno e dell'altro sesso, appunto perchè dipendono dalla regola, dalle leggi e dal superiore anche nelle loro stesse operazioni. Per separare il certo dall'incerto, tutti i teologi accordano che invalidi sarebbero i Voti che facessero i religiosi di cose o dalla regola, o dalle costituzioni, o dal precetto del superiore vietate. La ragione manifesta si è, perchè il Voto di cosa mala, quale si è qualsivoglia cosa per qualunque maniera vietata, è illecito, invalido, e nullo: ed è invalido anche nel caso che il religioso, quando lo fa, ignori il divieto, cosicchè, conosciutone il divieto, non è più

tenuto ad osservare il Voto, cui adempiva nella sua ignoranza. Se lo ha fatto in tempo, in cui non vi era il divieto, tosto che nasce la proibizione, si scioglie il vincolo del Voto. Fin qui tutti convengono.

Il punto in cui non si accordano si è, se validi sieno i Voti dei religiosi fatti senza la licenza del superiore, di cosa per altro non solo onesta, ma anche per niuna maniera contraria o pregiudizievole alla disciplina regolare, al buon ordine e alla giurisdizione dei superiori. Teologi di gran nome e in buon numero sostengono che nemmeno questi senza l'assenso del superiore sieno validi. Fondansi essi principalmente su due cose. La prima si è l'autorità di S. Tommaso, che loro sembra decisiva; di cui ecco le parole identiche e precise, che leggonsi nella 2, 2, q. 88, art. 8, al 3: *Religiosus subditus est praelato quantum ad suas operationes secundum professionem regulae. Et ideo etiamsi aliquis ad horam aliquid facere possit, quando ad alia non occupatur a praelato; quia tamen nullum tempus est exceptum, in quo praelatus non possit eum circa aliquid occupare, nullum Votum religiosi est firmum, nisi sit de consensu praelati: sicut nec Votum puellae existentis in domo, nisi sit de consensu patris; nec uxoris, nisi sit de consensu viri.* La seconda si è, perchè la volontà dei religiosi, con cui fanno i Voti, è ancor essa sottoposta a quella del superiore in virtù del Voto di ubbidienza, per cui non possono per veruna maniera avere nè proprio volere, nè proprio non volere. Se non hanno volontà propria, come mai far possono validamente Voti, cioè promettere a Dio di proprio arbitrio e senza l'assenso del superiore? Così essi la discorrono. Ma con loro buona pace queste due cose, su cui si fondano, punto non conchiudono contro l'opposta opinione, che è di molti insigni teologi, e che da noi con essi più probabile viene giudicata. Basta il riflettere per un momento alla qualità dei Voti, di cui si tratta, per restarne persuasi. Trattasi di Voti che non recano verun pregiudizio alla giurisdizione dei superiori o alla retta amministrazione; di Voti, che non sono di materia vietata dalla regola e dalle leggi proprie dell'Istituto, ma sono di cosa onesta, o di sopraerogazione, come sarebbe di un digiuno in onore di alcun Santo, di preci, ed altre cose di simil fatta. E perchè mai non hanno ad esser validi tali Voti? Sono di cose buone, non si oppongono ad un

bene migliore, sono al religioso stato convenienti, e conducenti alla perfezione, a cui i religiosi debbono aspirare: adunque sono in sè validi.

Ma e cosa si risponde al testo di S. Tommaso, ed alla ragione dell' opposta sentenza? Si risponde che provano soltanto, e nulla più, non essere i Voti dei religiosi fermi e stabili senza l' assenso e conferma del superiore, il quale gli può irritare, sebbene non possa neppur egli ciò fare, almeno licitamente, senza motivo giusto, come diremo più sotto. Che sia questa, e non altra, la mente del santo Dottore, è manifesto, mentre ciò suonano senza meno quelle parole: « *Nullum Votum religiosi est firmum, nisi sit de consensu praelati.* » Dice che non è fermo, *firmum*, non già che non è valido. La ragione pure, che aggiungono, non prova nulla di più. Pel Voto di ubbidienza le volontà dei religiosi sono al superiore soggette in guisa, che nemmeno a Dio prometter possono contro la lor volontà, cioè non possono far Voti di cose o da loro vietate, o contrarie alla disciplina o alla retta amministrazione: tali non sono, come supponiamo, i Voti di cui si tratta: adunque sono validi in sè stessi, e soltanto non fermi, non stabili senza l'approvazione del superiore. Fino a tanto adunque non vengano dal superiore irritati, obbligano il religioso che gli ha fatti, ed è tenuto ad osservarli.

Ciò che si è detto dei religiosi, deve dirsi a proporzione anche dei figliuoli di famiglia relativamente ai loro genitori, dei pupilli rispetto ai tutori, delle consorti riguardo ai mariti, e dei servi rapporto ai padroni, perchè tutti questi sono all'altrui podestà soggetti. Anzi neppure i Vescovi, i chierici benefiziati, gli abati, i superiori regolari possono far Voti che pregiudizio apportino alla lor Chiesa, stato, uffizio, impiego senza licenza del Papa, del Vescovo e dei lor superiori maggiori. Ascoltiamo S. Tommaso, il quale nel corpo dell' *art. 8*, già citato, dice così: « Niuno può con promessa obbligarsi » stabilmente a ciò ch' è in altrui podestà, ma solamente a ciò ch' è » onninamente in sua podestà. Ora chiunque è soggetto ad un altro, » quanto a ciò, in cui è soggetto, non è in suo potere il far ciò che » vuole, ma dipende dalla volontà altrui. Quindi non può stabilmente » con Voto obbligarsi in quelle cose, nelle quali ad altri è soggetto

• senza il consenso del suo superiore. • Tutte adunque le persone testè nominate, nelle materie, nelle quali da altri dipendono, non possono far Voti che sieno fermi e stabili, senza il consenso del loro superiore.

Della cessazione dei Voti per deficienza di causa finale ; per cangiamento di materia ; e per irritazione.

Può cessare il Voto in più maniere. Cessa prinamente col perfetto suo adempimento, con cui si dà fine al Voto ; ma intorno tale cessamento non c'è che dire. Cessa, se viene meno del Voto il fine, o la causa finale : se la materia diviene impossibile fisicamente o moralmente, oppur anche se avvenga nella cosa un notabile cangiamento. Cessa pure se venga irritato ; cessa per la dispensa, che se ne ottenga ; e finalmente cessa, almeno in qualche senso, per la commutazione. Parleremo ora di tutte queste maniere di cessazione colla possibile brevità e chiarezza.

Cessa pertanto il Voto al cessare o mancare del fine, che n'è stato la cagione. Siccome ogni altra azione umana, così anche il Voto si fa per qualche fine, che a farlo muove e determina. Se questa causa finale è veramente movente e determinante, e viene a mancare, anche il Voto vien meno. Hai fatto Voto di dotare una fanciulla povera : questa è già stata da altri dotata o è morta, sei sciolto dal tuo Voto. All' opposto, se la causa finale è puramente allettante, se questa manca, non cessa il Voto. La ragion è, perchè, anche mancando questa causa, il Voto sarebbe stato fatto, e la materia del Voto si vuole per un altro fine, a cui è ordinata, e che ha mosso a fare il Voto. Hai fatto Voto di dare una limosina ad Antonio, uomo probo, ed amico per ringraziare il Signore della ricuperata salute di tuo padre ; quand' anco non si avveri la probità ed amicizia supposta di Antonio, il Voto sussiste, perchè sta fermo il fine principale movente, ch'è il rendimento di grazie con essa limosina per la salute del padre impetrata. Cessa dunque il Voto soltanto quando manca la causa finale principale movente, e, al mancare di essa cessa, sempre anche quando manca per colpa e malizia della persona che ha fatto

il Voto. Hai fatto Voto di pagare il debito di un povero uomo tenuto prigione per tal motivo: differisci colpevolmente di giorno in giorno di fare il pagamento: frattanto il carcerato sen muore: hai peccato nel differire l'adempimento del Voto; ma non sei più tenuto ad adempierlo; perchè cessa la materia ed il fine del Voto.

Cessa pure il Voto quando avviene nella materia una notevole mutazione, come abbiam detto più sopra parlando del giuramento promissorio. Hai fatto Voto di dotare la tale fanciulla povera: questa in un momento è già divenuta ricca: tu non hai più veruna obbligazione. Si avverta però che nè si cangia notabilmente la materia, nè cessa il Voto a cagione delle difficoltà che insorgono nell'adempimento del Voto, quali, se state fossero prevedute, avrebbero rimossa la persona dal fare il Voto. Pochi sarebbero i Voti, le promesse, i contratti fermi e stabili, se valesse questa ragione per annullarli. Rari difatti sono non solo i Voti, ma le promesse ed i contratti, nel cui adempimento non nascano difficoltà ben gravi, che prevedute impediti facilmente gli avrebbero, i quali nondimeno sono stabili e fermi. È necessario adunque pel cessamento del Voto che il cangiamento avvenga nella materia stessa del Voto, e che questo cangiamento sia notevole.

L'obbligo del Voto si toglie altresì per irritazione, la quale è un atto del superiore, per cui dichiara di togliere o annullare il Voto di una persona a sè soggetta. Alcune cose intorno alla irritazione si dissero, parlando dei giuramenti, in precedenza; ma qui debbono aggiungersi molte cose. E primamente, avendo sua radice la facoltà d'irritare i Voti nella dominatrice podestà, quelle sole persone possono irritare i Voti, le quali son rivestite di tale podestà, e non già quelle che non hanno se non se la sola facoltà di giurisdizione o di direzione. Quindi i Vescovi irritar possono i Voti delle monache loro soggette, perchè queste sono sotto la di loro dominante podestà. Ma non possono irritare i Voti dei chierici, e molto meno dei laici, sopra i quali non hanno che la podestà di giurisdizione. Possono i genitori irritare i Voti de' loro figliuoli, i tutori e curatori dei loro pupilli e minori, i mariti delle consorti, i padroni dei servi, i prelati regolari dei loro sudditi; perchè hanno sulle persone loro soggette una domina-

trice podestà. E questa è appunto la ragione, per cui non ricercasi nell'irritante veruna causa o motivo per una valida irritazione; cioè perchè tutta la causa della valida irritazione è la stessa podestà dominante del superiore o sopra la persona, o sopra le di lei azioni, o sulle cose a sè soggette. Anzi sostengono alcuni che nemmeno sia necessaria veruna causa o motivo alla lecita irritazione. Ma io sono di contrario parere per quello spetta al foro della coscienza; perchè ciò è contro quel principio di natura generale, che niuno debba o possa far uso della podestà, che gli conviene, o gli è conceduta senza una causa legittima, massimamente allorchè trattasi d'impedire la gloria ed il culto di Dio, come trattasi nelle irritazioni de' Voti. Tale si è il mio sentimento e quello di altri dotti teologi. Può adunque il superiore per giusto motivo irritare i Voti delle persone a lui soggette, e lo può anche contro la loro stessa volontà; perchè nell'esercizio della sua podestà non dipende dall'assenso de' sudditi, e questi tenuti sono a sottomettersi alla legittima autorità del superiore.

I Voti tutti dei figliuoli non ancora giunti alla pubertà possono dalla podestà paterna essere irritati. Così insegna S. Tommaso nella 2, 2, q. 88, art. 9, nella qual dottrina comprende il S. Dottore i Voti tutti degl' impuberi, o sieno reali, o personali, o misti, anzi anche il Voto stesso di religione; perchè, sebbene possa accadere che sieno gl' impuberi provveduti di tal uso di ragione, che possano fare Voti validi; pur nondimeno a cagione dell'età imbecille, hanno bisogno di essere diretti dalla volontà altrui, e di esser soggetti alla podestà paterna. Ma, giunti che sieno alla pubertà, i genitori irritar non possono se non quei soli loro Voti, che turbano o turbar possono il governo domestico. Così egli, nell' art. 8, al 2, al cui parere si uniscono quasi tutti i teologi; parere, che è molto conforme alla retta ragione. Per una parte, tosto che il figliuolo è giunto allo stato di pubertà, si suppone anche abbia conseguito il possesso di sua libertà ed il pieno lume di ragione; adunque può fare validamente e lecitamente Voti riguardanti la propria persona; e per l'altra possono alcuni di questi Voti turbare e nuocere al domestico governo; adunque questi potranno dalla paterna podestà irritarsi, e non già gli altri, che non pregiudicano alla domestica quiete e direzione, i

quali conseguentemente fermi hanno ad essere e consistenti. Non possono quindi i genitori irritare i Voti loro di castità e di religione, anzi nemmeno di confessarsi e comunicarsi una volta al mese, di qualche preghiera, e simili cose. Così insegna l' Angelico Dottore nel luogo stesso, *art. 8, al 2*, ove dice: «Tosto che l' uomo perviene a' agli anni della pubertà, se è di condizione libera, è di sua podestà, a quanto a quelle cose che spettano alla sua persona, come di obbligarli con Voto alla religione, ec.» Ma quanto ai Voti reali, insegna, nella *risp. al 1*, che sono tutti sottoposti alla podestà paterna, cosicchè anche dopo la pubertà può il padre irritarli tutti, e ciò per una ragione che non ammette replica, cioè, perchè i figliuoli anche puberi non possono disporre dei beni paterni. Per la ragione poi opposta non sono ad irritazione soggetti i Voti loro reali de' benicastrensi, dei quali i figliuoli hanno un pieno dominio. Il tutore ai pupilli è dato in luogo di padre, e però ha la stessa podestà del padre; e quindi può come il padre irritare i loro Voti sì personali che reali. Ma i curatori, che si danno ai minori già giunti alla pubertà, possono irritare i soli Voti reali, nè ai Voti personali la loro podestà si estende, se non se quando nucono alla loro amministrazione e governo.

Il marito può que' Voti della moglie fatti dopo il matrimonio irritare, che sono di pregiudizio alla maritale podestà. Ora le donne maritate soggette sono al marito sì nel debito conjugale, e sì pure in quelle cose che riguardano il governo della famiglia e la domestica amministrazione. Non possono elleno adunque senza la licenza del marito far Voti che a questa soggezione ripugnino, e se ne fanno, possono essere dal marito irritati. Che se i Voti della moglie non sono di verun pregiudizio alla marital podestà, non possono essere dal marito irritati, come sarebbe il Voto di qualche digiuno moderato, di qualche conveniente preghiera, o di osservare qualche precetto di astenersi da qualche peccato. Può anche la moglie, secondo la più comune dottrina dei teologi, quei Voti del marito irritare, i quali nucono al diritto matrimoniale ed alla mutua coabitazione; perchè dessa non è mica priva di ogni podestà sopra il marito, dicendo l' Apostolo: «*Vir potestatem sui corporis non habet, sed uxor.*»

Può adunque irritare i Voti del marito nocivi allo stato conjugale. I Voti de' servi possono essere irritati almeno indirettamente dai loro padroni, quando impediscono gli ossequii ed il servizio loro dovuti; e non già gli altri; e quindi irritar non possono i loro Voti di osservare i divini precetti, di viver casti, di recitare delle preghiere, ed altri di tal fatta, che punto non pregiudicano al servizio al padrone dovuto.

I prelati, ossia superiori regolari, hanno, secondo tutti i teologi, la facoltà d'irritare i Voti dei religiosi loro sudditi; perchè hanno su di essi una dominatrice podestà. Ciò, di che si disputa, si è, se possano irritare non solo que' Voti che pregiudicano alla disciplina, e turbano il governo e la buona amministrazione; oppur anche quei che non sono a tali cose di verun pregiudizio. Alcuni sostengono che i primi soli possono irritare, non già i secondi; ed altri, che e i primi e i secondi. Il mio parere si è, che possano irritare anche questi secondi dei quali solamente si fa quistione; mentre i primi nemmeno sono validi, come abbiamo detto, pag. 820. La ragione, che mi persuade si è, perchè i religiosi non solo sono soggetti al superiore quanto alla materia che a Dio offrono, ma eziandio quanto alla volontà medesima, con cui fanno i Voti, la quale gli è sottoposta in virtù del Voto di ubbidienza. Quindi niun Voto di sorta alcuna fatto da un religioso professore può esser fermo senza il consenso del superiore. Tale si è, per quanto mi pare, il sentimento espresso di S. Tommaso, nelle parole già surriferite della 2, 2, qu. 88, art. 8, al 3, che qui convien ripetere: *« Religiosus subditus est praelato quantum ad suas operationes secundum professionem regulae. Et ideo, etiamsi aliquis ad horam aliquid facere possit, quando ad alia non occupatur a praelato; quia tamen nullum tempus est exceptum, in quo praelatus non possit eum circa aliquid occupare, nullum Votum religiosi est FIRMUM, nisi sit de consensu praelati. »* Si osservi: non dice che non sono validi; e noi già abbiamo detto a suo luogo e dimostrato esser validi i Voti dei religiosi che non nuocono alla disciplina, al buon governo, alla retta amministrazione; ma dice che non sono fermi, se non sono fatti di consenso del superiore. Ma perchè non sono fermi senza tale consenso? Non per altro certamente, se non se perchè il superiore, senza il cui consenso son

stati fatti, li può irritare. Così abbiamo detto, *pag. 822*, e così diciam di presente. Possono adunque dal superiore essere irritati; ma prima della irritazione il religioso, che gli ha fatti, deve osservarli; perchè sono validi, come abbiamo dimostrato nel luogo stesso. Il superiore però non può irritarli lecitamente senza un motivo giusto ed una causa legittima. L'irritare una promessa fatta a Dio, e ridondante in culto di lui senza ragionevole motivo, sarebbe fare un abuso della propria autorità, ed una cosa contraria alla retta ragione.

Quei soli superiori regolari possono irritare i Voti che sono forniti di podestà ordinaria; perchè la facoltà d'irritarli è fondata e nasce dalla podestà dominatrice sulle persone, o sulle cose dei voti. Tali sono i generali, i provinciali, i priori, gli abati, entro però i limiti di loro giurisdizione. Gli altri secondarii, come i sottopriori, i vicarii ed i priori presso i monaci non hanno questa facoltà: e l'hanno solamente in assenza dei primarii, se e quando, secondo il tenore delle loro leggi, viene loro accordata tutta dei primarii l'autorità. Le abbadesse altresì, e le priore dei monasterii di monache irritar possono delle loro religiose que' Voti che si oppongono e nuocono all'amministrazione e governo domestico; anzi que' Voti altresì, che turbano o impediscono la regolare osservanza e la monastica disciplina; perchè le monache sono loro in tali cose soggette, e tenute ad ubbidire, tanto più che i loro Voti sempre racchiudono questa tacita condizione, se la superiora non contraddirà. E se hanno questa facoltà le priore e le abbadesse, molto più l'avranno i Vescovi ed i prelati regolari, ai quali sono soggette. Non possono però nè i prelati regolari, nè le priore e abbadesse irritar il Voto di passare ad altra religione più rigida e stretta: e ciò per disposizione del diritto nel *cap. Licet de regular.*: e neppure i Voti, benchè semplici, che sono costitutivi del tale stato religioso, come sarebbe quello che si fa dai Minimi dei cibi quaresimali; e finalmente non possono gl'inferiori prelati irritare i Voti dei loro sudditi fatti con licenza del prelato superiore; perchè in virtù di siffatta facoltà conceduta dal superior maggiore, è stato quanto a tal punto sottratto il religioso dalla dominativa podestà del prelato inferiore, il quale, in conseguenza, privo rimane della facoltà d'irritare.

I Voti dal superiore irritati direttamente in virtù di podestà dominatrice sulla persona del vovente, com i Voti del religioso irritati dal prelato, del figliuolo impubere dal padre, del pupillo dal tutore, non ritornano, ma rimangono perpetuamente irriti e nulli; ma non così i Voti irritati soltanto indirettamente, cioè non già in virtù di podestà dominatrice sulla persona del vovente, ma sulla cosa col Voto promessa, come i Voti di un novizio nell' anno di prova, di un figliuolo già giunto alla pubertà, di un minore, di una moglie, ec. Questi rivivono e ritornano, sciolto che sia il vovente dalla soggezione dell' irritante. La ragione è perchè i Voti direttamente irritati a cagione della prima podestà sono estinti nella stessa loro radice, e quindi non possono rivivere; all' opposto, la indiretta irritazione fondata nella sola podestà sulla materia del Voto altro non fa che sospendere del Voto la esecuzione, in quanto nuoce al suo diritto fino a tanto cessi di apportar pregiudizio; adunque, sciolto che sia il vovente dalla podestà dell' irritante, è tenuto ad adempiere il suo Voto. Un novizio, a cagione di esempio, ha fatto Voto nel secolo di alquanti digiuni, o di visitar certe chiese; se il superior regolare o maestro irrita tali Voti come opposti o impeditivi dei doveri dello stato, a cui viene ascritto, nell' anno del noviziato non è tenuto ad adempierli; ma se ritorna al secolo, è tenuto ad osservarli. Da ciò è chiaro che passa una grandissima differenza fra l' una e l' altra irritazione. La irritazione diretta è un annullamento o estinzione del Voto; e la indiretta, all' opposto, altro non è che una temporaria sospensione del medesimo, o, a dir meglio, della esecuzione del Voto stesso. Una moglie che ha fatto Voto di digiunare in pane ed acqua ogni sabato, se il marito ha irritato questo suo Voto, non è tenuta ad osservarlo vivente il marito, ma dopo la di lui morte è tenuta a digiunare.

Della dispensa dei Voti.

Passiamo ora alla cessazione de' Voti per via di dispensa. Per dottrina di S. Tommaso, 2, 2, q. 88, art. 10, la dispensa è una remissione dell' obbligo che seco porta il Voto, accordata in nome di

Dio per giusta e ragionevole cagione da chi è fornito di spirituale giurisdizione. Se questa remissione è totale, appellasi dispensa, se poi non è totale, ma induce o sostituisce altra obbligazione, dicesi commutazione. Non sono pertanto cose di diverso genere, come ha creduto qualche autore, la dispensa e la commutazione; mentre concorrono amendue nella rilassazione del vincolo stesso, con questa sola differenza, che la dispensa è più ampla, e più toglie della obbligazione di quello tolga la commutazione. Quindi è, che chi è fornito della podestà ordinaria oppure anche soltanto delegata di dispensare, ha anche quella di commutare; ma non a vicenda chi l'ha di commutare, l'ha pure di dispensare. La facoltà di dispensare comprende quella di commutare; ma non già la facoltà di commutare comprende quella di dispensare. Afinchè la dispensa sia legittima, deve concedersi da chi ha podestà spirituale, perchè è un atto di spirituale giurisdizione, come insegna S. Tommaso, nell'*art. 12*. Ricercasi altresì un ragionevole motivo, mentre la facoltà di dispensare è data in edificazione, e non già in distruzione. Le cagioni di una giusta e legittima dispensa sono l'onore di Dio o l'utilità dello Stato, la necessità dello stesso vovente, od almeno l'utilità non già temporale, che consista nella esenzione dal peso del Voto, ma bensì spirituale, che giovi alla salute dell'anima.

Hanno autorità ordinaria di dispensar nei Voti primamente il Sommo Pontefice, il quale, come dice S. Tommaso, nella *q. 88, art. 12*, « *gerit plenariam vicem Christi in tota Ecclesia*; » poi il sommo penitenziere del Papa; i Legati a latere, ed i Nunzii apostolici coi sudditi della provincia a sè commessa, in cui hanno ecclesiastica giurisdizione; gli Arcivescovi, i Vescovi, i vicarii del capitolo in tempo di sede vacante quanto alle persone loro spiritualmente soggette; gli abbatì aventi giurisdizione quasi vescovili; e finalmente i prelati tutti regolari quanto ai Voti dei religiosi loro sudditi sì personali che reali, ed anche quanto ai Voti dei novizii nell'anno di prova fatti o prima di entrare in religione o nell'anno stesso del noviziato; mentre anche su essi hanno una piena giurisdizione. Vi sono però alcuni Voti riservati al Sommo Pontefice, dai quali niuno può dispensare. Questi sono cinque, cioè il Voto di castità perpetua, di reli-

gione, delle tre pellegrinazioni compostellana, romana e gerosolimitana. Per concessione del pontefice Benedetto XIV, §. 29, nella Bolla *Pastor bonus*, può il penitenzier maggiore dispensando commutare questi Voti al Sommo Pontefice riservati. Dovendo intendersi strettamente questa riserva, come cosa odiosa che limita l'ordinaria podestà de' pastori, insegnano comunemente i dottori che tali Voti, affinchè debbano intendersi riservati, debbono esser certi, assoluti, perfetti ed espressi; e quindi, se manca alcuna di tali condizioni, non sono più compresi nella riserva. Anzi, sebbene sieno riservati quanto alla sostanza, non intendonsi però riservate le qualità e circostanze ad essi Voti aggiunte.

I regolari anche mendicanti e di qualsivoglia ceto non hanno podestà veruna di dispensare dai Voti fatti da persone laiche, dai chierici secolari, o da religiosi di ordine diverso. Moltissimi teologi, lo confesso, sono di contrario sentimento. Ma ove fondano la loro sentenza? Citano essi, per verità, un buon numero di bolle e di privilegi d' Innocenzo III, di Eugenio IV, di Martino V, di Paolo III, di Gregorio XIII, come pure i compendii dei privilegi dei domenicani, dei francescani, degli agostiniani, dei carmelitani, e di altre religioni; ma il male si è che non portan mai le parole di veruno di essi privilegi, onde si vegga, ed in cui si dica conceduta ai regolari la facoltà di dispensare dai Voti. Il peggio si è, che essendosi il padre Concina coll' aiuto di altri uomini dotti preso il disturbo di esaminare diligentemente tutti i privilegi che vengono citati dagli autori, ha ritrovato che in essi non già la facoltà di dispensare viene conceduta, ma quella soltanto di commutare. Ed il padre Gabriele Angelo da Vicenza nella sua opera *de privilegiis regularibus* stampata in Venezia l' anno 1768, il quale ha ventilato seriamente questo punto, si è sottoscritto al sentimento del Concina. Aggiunge egli in conferma fra gli altri questo argomento. Nemmeno in tempo di giubileo sono stati soliti i romani Pontefici di accordare ai confessori la facoltà di dispensare nei Voti, come può vedersi nelle bolle di Benedetto XIII e XIV, di Clemente XII, XIII e XIV, come adunque potrà dirsi, o credersi, essere conceduta generalmente ai regolari più ampia facoltà di quello si conceda ai confessori in tempo di giubbi-

leo, cioè in un tempo, in cui i Sommi Pontefici sogliono più che mai allargare la mano, ed accordare ai confessori insolite e straordinarie facoltà? Hanno però certamente la facoltà di commutare tutti i Voti, ad eccezione dei soli cinque riservati al Papa, e ciò in vigore dei loro privilegi, i quali non sono punto dubbiosi, ma certi e sussistenti, come chiaro apparisce dalle Costituzioni di Eugenio IV, di Paolo III, di Gregorio XIII, di Clemente VII e di Benedetto XIII. La cosa in somma è tanto certa, che niuno vi ha che metta in dubbio o neghi questa podestà conceduta ai regolari di commutare i Voti.

Alla dispensa, come pure alla commutazione, non solamente affinché sia lecita, ma eziandio affinché sia valida, ricercasi una causa ragionevole e legittima, perchè sì l'una che l'altra deve ridondare in onor di Dio ed in utilità della Chiesa, ed in edificazione, non già in distruzione deve essere ordinata. Odasi l'Angelico Dottore, il quale, nella *q. 88, art. 12, al 2*, confutando non so quali autori, che dipender facevano le dispense e le commutazioni de' Voti totalmente dall'arbitrio e volontà dei prelati, così scrive: « Alcuni han detto che » possono i prelati dispensare nei Voti a loro piacere, perchè in qual- » sivoglia Voto si racchiude come una condizione la volontà del su- » periore . . . Il suddito quindi senza ombra di rimorso di coscienza » può esentarsi dall'obbligo del Voto, ogni qualvolta il prelato glielo » conceda. Ma questa sentenza stassene appoggiata ad un falso prin- » cipio; imperciocchè, essendo stata data la podestà spirituale al pre- » lato, non padrone, ma dispensatore, come consta dalla *2 ai Cor. 10*, » siccome il prelato non può comandare quelle cose, le quali dispiac- » ciono a Dio, cioè i peccati; così non può impedire quelle cose, le » quali a Dio sono grate, cioè le opere virtuose. E quindi può l'uomo » assolutamente prometterle a Dio. Ciò che spetta al prelato si è il » giudicare cosa sia più virtuoso ed a Dio più accettevole. E però » nelle cose manifeste la dispensa del prelato non iscusava dalla colpa; » come se il prelato dispensasse con alcuno dal Voto di entrare in » religione, mentre non ci fosse veruna apparente causa che ostasse » a tale ingresso. » Non ha pertanto a confondersi la irritazione dei Voti colla dispensa e commutazione, mentre passa fra l'una e l'altra cosa una gran differenza. La irritazione, come osserva sapientemente

Sant'Antonino, *part. 2, tit. 11, cap. 2, §. 6*, può farsi validamente, benchè illecitamente, senza causa e ad arbitrio dell'irritante. Ma alla dispensa e commutazione non solo ricercasi la podestà nel dispensante, ma eziandio la causa dal canto del dispensato; e questa è necessaria in ogni genere di dispensa e di commutazione, ed in qualsivoglia dispensante, anche nel Papa stesso, supremo pastore; perchè nè a S. Pietro, nè a qualsivoglia altra persona fu data la podestà in distruzione, ma soltanto in edificazione. Quindi poi ne viene per naturale e necessaria conseguenza, che quanto è più rimarchevole e nobile il Voto, tanto maggiore e più grave deve essere il motivo della dispensa. Nei Voti di minor rilievo, come di digiunare in certi giorni, di visitare qualche santuario, come la santa casa di Loreto, basterà per la dispensa e commutazione una causa minore.

Dispense totali, e nelle quali non si apponga qualche sorta di commutazione e di compenso, assai di rado hanno a concedersi: e ciò non già perchè ci passi neppur per mente non esserci nella Chiesa, nel suo supremo capo, nei prelati la podestà di assolutamente dispensare dai Voti: e neppure perchè non possa talvolta accadere una giusta causa eziandio di una totale dispensa, non già; ma perchè ben di rado in pratica nei Voti fatti seriamente e con animo deliberato occorre una legittima cagione di accordare questa amplissima dispensa. Mi conferma in questo mio pensiero la pratica costante della santa Penitenzieria, o dello stesso Sommo Pontefice, che non sogliono accordar mai un' assoluta dispensa, ma aggiugon sempre o prescrivono al confessore di aggiugervi qualche commutazione; come ben lo sanno quei confessori, i quali son ricorsi per alcuna dispensa. Penso poi che in certe materie neppure possa aver luogo la dispensa, perchè parmi che non possa aver luogo una legittima causa di concederla, come nei Voti di vietare qualche peccato, p. e., di non fornicare, di non bestemmiare, di non ispergiurare, di non ubbriacarsi, ec. Queste difatti son cose, che ognuno è tenuto ad evitare; ed appunto pel desiderio di evitarle ha fatto lodevolmente il suo Voto. Quale adunque può mai essere la legittima causa di togliere questo Voto? Se serve di freno per fermar il mal abito, perchè levarlo? Se è inutile, e lo è, come pur troppo in pratica si

avvera, per malizia, od almeno per pigrizia, accidia e negligenza di chi lo ha fatto, nemmen questo è un motivo legittimo di togliere il Voto. Al più, in tal caso, parmi possa aver luogo la commutazione, per cui col mezzo di altra buona opera sostituita, e resti impedito il raddoppiamento de' peccati, ed insieme prescritto un rimedio alla labilità del vovente. Non negherò per altro potersi dare il caso, trattandosi massimamente di monache, di femmine, di ragazze, troppo deboli di mente o troppo fantastiche, di accordare o impetrare anche un' assoluta e totale dispensa, quando ciò venga giudicato più espediente per onore di Dio e per la loro salute.

Nelle dispense de' Voti conviene aver riflesso massimamente a due cose, cioè alla qualità della persona che ha fatto il Voto, ed alla materia del Voto stesso. Riguardo alla prima, più facilmente ha ad accordarsi la dispensa, se trattasi di fanciulle e di donne; che se di uomini, con maggior facilità può concedersi ai fanciulli ed ai giovani, che agli attempati; ai deboli di mente che ai valenti; agl' infermi e di poca salute che ai sani e robusti. E, quanto alla seconda, convien riflettere se la cosa con Voto promessa convenga o no al vovente, se più utile sia alla di lui salute lo scioglimento del Voto, se servir possa meglio al prossimo ed alla Chiesa sciolto che legato dal Voto. Eccone un esempio. Un perito ed ottimo confessore, un fruttuoso e buon predicatore o missionario ha fatto Voto di diurne preghiere, di lungo pellegrinaggio. Potrebbe certamente in tal caso essere legittima causa di una giusta dispensa la maggiore utilità del prossimo, che viene impedita da tali Voti.

Può nascere talvolta il dubbio, se ci sia ragione o motivo di dispensa, e questo dubbio può essere di due sorta. Si può dubitare, primamente, se ci sia o non ci sia veruna causa di dispensa. In tal caso non ha a concedersi la dispensa; poichè nessuno giustamente e lecitamente per una causa incerta può essere liberato da un peso certo, quale si è il Voto, con certezza fatto. Se poi c'è veramente una qualche causa, ma si dubita se questa causa sia o no sufficiente, in allora può aver luogo la dispensa o la commutazione, e può chi ha fatto il Voto starsene al giudizio del prelado dispensante o commutante; e questo parmi sia il sentimento di S. Tommaso, q. 88,

art. 12, al 2, ove dice: « Se ci fosse qualche causa, per cui la cosa » fosse almeno dubbiosa (cioè se sia o non sia sufficiente), potrebbe » stare al giudizio del prelado dispensante o commutante. » Tocca infatti al superiore giudicare se la causa sia o no sufficiente, se quindi possa egli o no dispensare, e se, in luogo della dispensa, meglio sia far uso della commutazione: e certamente se questa basta al sollievo del vovente, non ha ad accordarsi la dispensa per una causa di cui dubita se sia sufficiente. Diffatti, il santo Dottore non diffinisce che in siffatto dubbio il prelado possa dispensare, ma dice unicamente che può il vovente acquietarsi al giudizio del prelado. Che se, dopo ottenuta la dispensa per una causa creduta sufficiente o almeno dubbiosa, si conosca che non è nè giusta nè sufficiente, la dispensa deve tenersi per invalida e nulla. La ragione n'è chiara. Tutti confessano che ad una dispensa valida è lecito ricercarsi una giusta causa: adunque, mancando questa, la dispensa non può essere che invalida e nulla, mentre manca il fondamento, su cui stavasene appoggiata. Nè questa sentenza dà punto adito agli scrupoli. Fino a tanto dura la buona fede intorno alla causa della concessione, chi ha ottenuta la dispensa, se ne serva senza timore; quando poi cessa per la cognizione della nullità o insufficienza della causa, si astenga dal farne uso, ed osservi il suo Voto. Ove sono qui gli scrupoli?

Per discendere un po' più al particolare intorno alle cause di dispensare dai Voti, il dubbio in primo luogo della validità del Voto, o della sufficiente e necessaria intenzione e volontà di farlo, o di obbligarsi, può essere una causa legittima di dispensa; perchè in tal caso il Voto stesso è incerto, e prudentemente della di lui obbligazione si dubita. Lo stesso si dica quando nasce il dubbio se il Voto in pratica e nel fatto sia d'impedimento di un maggior bene; oppure se dannoso o inutile alla persona, o se sembri poco o nulla conferire al divin culto. In tali casi sarebbe cosa non pur lecita, ma spedita il togliere per via di dispensa il Voto, affinchè non abbia a ridondare in pregiudizio e diminuzione della carità ciò che è stato istituito per aumento e perfezione della medesima. Può essere anche una giusta causa di dispensa il ben comune non solo dello Stato, ma eziandio di una famiglia; come appunto sarebbe nel Voto di continenza o di

religione in un nobile cittadino la conservazione della famiglia al ben pubblico necessaria o molto utile: o nel Voto di un pellegrinaggio in un padre di famiglia, il quale abbandonar dovrebbe la casa non senza grave temporale e spirituale scapito della medesima. In tali casi però, come avvertono saggiamente dottissimi teologi, il bene che sperasi dalla dispensa del Voto deve essere maggiore e più conducente al divin culto di quello lo sia il vincolo del Voto e la materia a Dio offerta.

I Vescovi e gli altri prelati, che sono forniti di podestà ordinaria, possono in qualche caso dispensare anche nei Voti al Sommo Pontefice riservati, cioè allorquando la necessità è urgente, ed è assai difficile il ricorso al Papa. Ciò richiede e l'equità e il ben comune e il bene delle anime, per cui è stata introdotta la riserva di tali Voti; e quindi, ognorachè questa riserva ridonda in grave danno, e diviene rovinosa ai fedeli, al cui bene spirituale è stata ordinata, la carità richiede che s'intenda levata. Potrà dunque il Vescovo dal Voto o di castità perpetua o di religione dispensare una fanciulla, se questa non può esimersi dal celebrare tostamente il matrimonio senza grave scandalo e turbamento delle famiglie: oppure quando il matrimonio sia necessario per riparare l'onore di una fanciulla, senza che ci sia tempo di ricorrere a Roma, o perchè le cose sono già troppo avanzate, ed ogni dilazione sarebbe dannosa; o perchè c'è pericolo che frattanto la celebrazione del matrimonio venga ingiustamente impedita. In questi urgenti casi nondimeno ha a concedersi unicamente quella dispensa che provveda alla necessità ed al pericolo. Quindi, se basta la sospensione del Voto, non ha a concedersi un' assoluta dispensa; e se ha a dispensarsi il Voto di castità, affinchè possa taluno celebrare il matrimonio, a questo solo deve restringersi la dispensa, e non già o a fornicare senza peccar contro il Voto, o a celebrare un secondo matrimonio dopo lo scioglimento del primo.

Della commutazione de' Voti.

La commutazione de' Voti altro non è che un trasferimento di obbligazione dalla materia del Voto prima fatto in altra da sostituirsi, alla medesima. Alla vera e stretta commutazione, come insegna san Tommaso, ricercasi l' ecclesiastica giurisdizione. Compete quindi la facoltà di commutare a tutte quelle persone, le quali hanno autorità ordinaria di dispensare, ed inoltre ai regolari, come detto abbiamo precedentemente in virtù de' loro privilegi. Può farsi la commutazione del Voto in cosa evidentemente migliore, in cosa eguale, ed in un bene minore. Ciò che è evidentemente migliore, può esserlo, perchè nel suo eccesso contiene la cosa stessa promessa, come quando taluno, dopo aver promesso a Dio un digiuno ecclesiastico, digiuna in pane ed acqua; e può esserlo, perchè, sebbene l'opera sia moralmente diversa, supera però nella sua bontà la cosa promessa, come, in luogo di un digiuno ordinario una larga limosina, di una tenuissima limosina un digiuno in pane ed acqua. La commutazione in cosa migliore contenente la cosa promessa è lecita a chiunque, e può farsi da chicchessia, perchè, a ben considerarla, non è poi una vera commutazione, ma una più ampia e sovrabbondante soddisfazione del Voto. Chi non vede, a cagion di esempio, che una persona, la quale digiuna in pane ed acqua, adempie più perfettamente il suo Voto di digiunare secondo l' uso della Chiesa? Qui non v' ha cangiamento di opera, ma miglioramento.

Ma quando interviene dell' opra promessa un vero cangiamento della materia in altra diversa, sebbene più eccellente, come di un digiuno in copiosa limosina, non ha a dirsi lo stesso, cioè non può farsi la commutazione di privata autorità del vovente. E questa sentenza sembra a me più probabile della opposta, i cui difensori non considerano nel Voto se non se ciò che è soltanto materiale, e punto non badano alla fedeltà della promessa, che è lo spirito e l' anima del Voto. Imperciocchè ciò che è grato a Dio nel Voto non è tanto la cosa materiale col Voto promessa, quanto la fedeltà nell' adempiere il Voto: adunque ogni qualvolta cangia il vovente la cosa a Dio

offerta, già non mantiene la parola a Dio data, mentre, dopo aver promesso una cosa, ne dà un' altra. Questi adunque non soddisfa al suo Voto, perchè, « *si quid vovisti Deo, si dice nell' Ecclesiast. 5, v. 3, ne moreris reddere, displicet enim ei infidelis et stulta promissio.* » E in altro luogo: « *Quodcumque voveris Deo redde.* » Nè giova il dire che la cosa, che si dà, è migliore della cosa promessa. Il Signore non ha bisogno delle cose nostre, ma vuole gli si mantenga la promessa col dare ciò gli è stato offerto col Voto: « *Animal, quod immolari potest Domino, così nel Levit. 27, v. 9, si quis voverit, sanctum erit, et mutari non poterit, idest nec melius malo, nec pejus bono:* » cioè non ha a cangiarsi nè il migliore in un peggiore, nè il peggiore in un migliore; ma ha ad offerirgli ciò che gli è stato promesso con Voto. Quindi è che S. Tommaso, nella 2, 2, q. 88, art. 12, al 4, ove accorda poter ciascuno cangiare i suoi Voti nello stato religioso, non porta già per ragione l'essere lo stato religioso più eccellente di ogni altra pia opera, ma bensì perchè il Voto di religione è un Voto universale, che in sè stesso comprende e racchiude tutti gli altri Voti. « *Omnia alia Vota, dice, sunt quorumdam particularium operum; sed per religionem homo totam vitam suam Dei obsequio deputat. Particulare autem in universali includitur. Et ideo Decretalis dicit, quod reus Voti fracti non habetur, qui temporale obsequium in perpetuum religionis observantiam commutat.* » Conchiudiamo adunque che niuno può di propria autorità cangiare la cosa promessa col suo Voto in altra che non la includa, disparata, e di altro genere, per quanto più eccellente ella siasi, come sarebbe il Voto di un digiuno ordinario in una limosina assai copiosa, o in una lunga pellegrinazione.

Convien adunque anche per tal fatta di commutazione ricorrere a chi ha podestà di commutare i Voti. Nelle altre commutazioni poi chi è fornito di tale facoltà può commutare il Voto in cosa migliore, e lo può altresì in cosa uguale, ma nol può in cosa inferiore, cosicchè è tenuto ad osservare la uguaglianza fra la materia promessa e quella che sostituisce alla medesima. Parlasi qui, non già di quei superiori, i quali hanno l' autorità di dispensare, o di commutare, come sono i Pontefici, i Vescovi, i prelati regolari relativamente ai loro sudditi; mentre questi possono senza meno, nella commutazione dei Voti,

meschiare ed accordare qualche sorta di dispensa, e quindi in cosa minore commutare i Voti; ma soltanto di quelli, i quali possono unicamente commutare i Voti, come sono i confessori in tempo di giubbileo, ed i regolari in virtù dei loro privilegi, i quali possono bensì commutare i Voti, ma non dispensare. Ora questi osservar debbono nella commutazione l'uguaglianza, nè possono commutare i Voti in cosa minore. La ragione chiarissima ed efficacissima si è, perchè la commutazione de' Voti è una specie di contratto, come insegna S. Tommaso, nel 4, *dist.* 58, *q.* 1, *art.* 4, *quaestunc.* 4, ora in qualsivoglia contratto, che non sia di mera libera donazione, ma di vera permuta, deve esserci l'uguaglianza fra la cosa commutata e la sostituita; altrimenti chi ha soltanto la facoltà di commutare eccede i limiti della sua podestà, arrogandosi anco quella di dispensare quanto ad una porzione della materia col Voto promessa; mentre è cosa chiara, che chi cangia il Voto in cosa minore, commuta in parte, e in parte dispensa dal Voto. Adunque non può farlo, ed in facendolo si abusa della sua facoltà, o, a dir meglio, fa uso di una facoltà che non ha, nè mai gli è stata conceduta. Basta però una uguaglianza morale, che non consista in un punto indivisibile, ma che tale venga giudicata con buona fede, secondo le regole della prudenza. Quanto però alla pratica, quando non apparisce una manifesta inuguaglianza; io penso che ognuno, deposto qualsivoglia dubbio, possa validamente e lecitamente servirsi della impetrata commutazione.

Non si può dubitare che anche per una legittima commutazione si ricerchi qualche ragionevole motivo. Se non ve ne ha alcuno, egli è chiaro che anche la commutazione stessa diviene irragionevole e inconveniente, e quindi dispiacevole a Dio, a cui era stata quella data cosa con Voto promessa, e però certamente illecita. Questa causa però non ha ad essere ugualmente grave ed urgente come per la dispensa, ma basta anche una minore, come sarebbe qualche difficoltà, massimamente non preveduta, che insorga nell'adempimento del Voto. Ma e peccherebbe egli mortalmente chi senza ragionevole motivo facesse la commutazione in cosa uguale? Io non ardisco di asserirlo. È vero che si abuserebbe il commutatore di sua podestà col commutare arbitrariamente ed irragionevolmente; ma è vero altresì che, osservando

l'uguaglianza, pare non venga a diminuire o poco o nulla il divin culto per l'una parte, e per l'altra nemmeno ad apportare danno spirituale a chi ha fatto il Voto. Così, se la commutazione facciasi in cosa uguale. Ma se in cosa minore da chi può farla, siccome già in tal commutazione meschiasi la dispensa, ed il culto di Dio soffre diminuzione, così ricercasi indispensabilmente un motivo urgente, il quale se manca, la commutazione è assolutamente illecita ed invalida. E se indi ne seguisse un notevole scemamento del divin culto, io non iscuserei di grave peccato il commutatore, il quale così si abusasse di sua podestà; ma lo scuserei da tanto, se la diminuzione fosse assai leggiera; poichè anche l'abuso stesso della podestà spirituale ammette latitudine, e non consiste in un punto indivisibile. Adunque in un tal genere di cose la gravità del peccato ha a misurarsi dal maggiore o minore scemamento del divin culto. Anche in tempo di giubbileo, in cui viene accordata ai confessori la facoltà di commutare i Voti, la commutazione non può farsi in cosa minore, ma puramente in cosa uguale.

E qui, per discendere un po' più al particolare intorno alle maniere di commutare i Voti, ed alle materie da sostituirsi, dirò primamente, non essere punto necessario, sebbene sia cosa ben fatta il commutare un Voto personale in altra opera personale, nè il reale in altra cosa reale; ma possono ottimamente commutarsi i Voti reali in opere personali, ed i personali in cose reali. Il Voto di una limosina, p. e., può molto bene commutarsi in qualche digiuno o visita di chiese; ed un digiuno in una limosina. Eccone la ragione chiarissima. Nei Voti due cose hanno a considerarsi, l'onore di Dio e l'utilità del vovente: queste possono bensì ritrovarsi tanto nell'opere reali quanto nelle personali: adunque possono giustamente le une nelle altre commutarsi, purchè però abbiasi sempre l'occhio alla morale proporzione ed uguaglianza. Sarà poi per lo più ben fatta la commutazione nella frequenza dei sacramenti, massime se si tratti di Voti personali; mentre questa è un'opera sommamente grata a Dio ed utile al vovente. 2.° Nella commutazione non ha tanto a considerarsi l'eccellenza della cosa promessa, quanto il fine che si è prefisso chi ha fatto il Voto. Quindi il Voto di una limosina fatto per evitare la ubbriachezza non bene verrebbe commutato in una pre-

ghiera, ma dovrebbe piuttosto alla limosina sostituirsi qualche digiuno. 3.° Deve aversi anche riguardo alla molteplicità de' pesi nel Voto assunti, ed alle difficoltà da superarsi; onde a tutto si assegni un giusto compenso. Nel Voto, p. e., di un pellegrinaggio esige il Sommo Pontefice, nel diritto canonico, che abbiassi riflesso non solo alla difficoltà del viaggio, ma eziandio alle spese nell' andata, nella dimora e nel ritorno necessarie, alle quali hanno ad aggiugnersi anche i guadagni che in casa cessino in tempo dell' assenza. 4.° E se trattasi di commutare Voti condizionati in qualche cosa assoluta, nella commutazione convien regolarsi secondo la maggiore o minore probabilità dell' evento. 5.° Comunemente penso debba negarsi la commutazione dei Voti fatti per ischivare qualche peccato, quando si vegga che l' adempimento del Voto può giovar molto a trattener il vovente dal cadere in esso peccato. Che se il prudente confessore per qualche urgente motivo creda di dover accordare la commutazione, in tal caso sostituisca alcuna cosa che sia grave e proporzionata, e da cui possa prudentemente sperare il medesimo effetto. 6.° Nella commutazione dei due Voti di religione e di perpetua castità non può quasi rinvenirsi cosa da sostituirsi, che sia uguale e proporzionata nemmeno moralmente, ma sempre è necessario intervenga qualche sorta di dispensa, e conseguentemente è necessario ricorrere al superiore che può dispensare. Sono quindi questi Voti meritamente riservati al sommo Pontefice.

Fatta la commutazione, se la materia sostituita diviene impossibile, non è tenuto il vovente far ritorno alla prima materia, perchè già è estinto l' obbligo intorno ad essa per autorità del commutatore. Il contrario dovrebbe dirsi, se il vovente stesso avesse fatto di suo arbitrio la commutazione, perchè questi non ha veruna podestà di commutare. È però sempre lecito al vovente, quando il Voto è stato commutato in cosa minore da chi n' ha la podestà, il ritornare alla materia di prima; perchè è lecito il non far uso della dispensa e favore impetrato, e l' eseguire ciò che è migliore e più grato a Dio. Ma sarà altresì ciò lecito, quando la commutazione è stata fatta in cosa uguale? Sono divisi su questo punto i teologi, e ci sono ragioni per l' una parte e per l' altra, nè è facile il vedere a quali

debba darsi la preferenza. Essendo pertanto la cosa assai dubbiosa, niuno deve prendersi la libertà di passare di suo arbitrio alla prima materia del suo Voto.

I cinque Voti che abbiamo detto essere riservati al Papa, non cadono sotto riserva, quando non sono pieni, interi e perfetti: il Voto di castità, p. e., non è riservato, se non è di castità assoluta, intera e perfetta. Quindi possono liberamente commutarsi i Voti di non contrarre matrimonio, di non fornicare, di non chiedere il debito, e di castità non perpetua, ma a un dato tempo. Non è parimenti riservato il Voto di ricevere gli ordini, mentre non è Voto nè di castità nè di religione. Le circostanze pure e qualità ai Voti riservati dal vovente aggiunte non sono riservate, ma possono togliersi o commutarsi da chi ne ha la facoltà. Chi adunque ha promesso a Dio con Voto il pellegrinaggio di Roma a piedi, o mendicando, potrà per giusta causa o per dispensa, o per commutazione della circostanza del viaggio a piedi, e dell'andar mendicando in tale viaggio, essere sollevato, perchè anche senza queste due annesse circostanze intera sussiste la sostanza del Voto, che costituisce la materia della riserva. E così pure, accordata dal sommo Pontefice la commutazione di un Voto a sè riservato, la materia sostituita non è più sottoposta alla riserva. La ragione è perchè questi Voti non sono riservati per ragione del Voto, ma per cagione della materia col Voto promessa: adunque, cangiata questa, è tolto di mezzo la riserva. Così comunemente i Dottori, i quali nondimeno avvertono, essere tenuto il vovente ad avvisare il dispensatore o commutatore della sostituzione fatta dal Pontefice, affinchè conosca il peso e la qualità del vincolo, ed affinchè non sia troppo facile a concederne la dispensa o la commutazione.

Per compimento di questa materia una cosa sola restaci a dire, ed è, che quei che forniti sono della facoltà di commutare i Voti o per podestà ordinaria, o in vigore di privilegio, o di bolla di crociata, di giubileo, ec., non possono commutare quei Voti che sono fatti in favore di altra persona, e da essa già accettati. Hai promesso la dote ad una fanciulla povera ed hai confermato questa promessa con Voto o con giuramento, se la tua promessa non è ancor nota

alla fanciulla, e da essa accettata, puoi essere per dispensa o commutazione da questo peso liberato; ma, seguitane l'accettazione, non può più chicchessia commutare questo tuo Voto, perchè con questa commutazione violerebbe la giustizia ed offenderebbe il diritto dal terzo già acquistato.

C A S O 1.º

Liebaldo, trovandosi in una comunità religiosa, in cui si questionava se fosse lecito far i Voti tanto alla Vergine, quanto ai Santi, come si facevano a Dio stesso, fu invitato ad esporre il suo sentimento intorno a tal punto. Egli tenne la parte affermativa. Domandasi se sia caduto in errore.

L'opinione di Liebaldo è vera, purchè concordi col senso in cui la intese S. Tommaso, cui aderiscono nel sentimento tutti quelli che scrissero sopra tale argomento e specialmente il Durando, *in 4, distinct. 38, quaest. 1*; Riccardo da S. Vittore, *art. 2, quaest. 1*; Angelo da Clavasio, *v. Votum 1, n. 2*; Silvestro da Prierio, *eod. voc.*; il Cardinal Gaetano, *in S. Thom.*; ed il Bellarmino, *lib. 2 de Monachis, cap. 14, e lib. 3 de cultu sanctor., cap. 9*; l'Azorio, *part. 1, lib. 2, cap. 13*; Raffaele della Torre, il Maldero, Corduba ed altri molti, che per brevità ommettiamo di citare. Asserisce adunque il santo Dottore, *in 4, distinct. 38, quaest. 1, art. 1, ad 4, quaest. 1*, che si possono far Voti ai Santi, ed anche ai prelati viventi, cui sono tenuti per dover di obbedienza i religiosi, purchè i Voti sieno relativi a Dio, e soltanto di quelle cose che ci eccitano al culto che gli è dovuto. «*Per hunc modum, dice l'appellato Angelico Dottore, intelligendum est, Vota, quae Sanctis fiunt, habere hunc sensum, vel quod fiant coram Sanctis, tamquam testibus et suffragatoribus pro petendo auxilio ad illorum impletionem, vel quod fiant Deo secundum quod habent rationem Voti; Sanctis autem secundum quod habent rationem promissionis: quae tamen promissio etiam cadat sub Votum; quia Deo vowedur, quod promissio Sanctis facta implebitur.*»

Atque revera primaevorum Ecclesiae saeculorum doctores ea de re sunt in eodem sensu locuti, et inter alios Eusebius Caesariensis de prae-

par. Evangelica, c. 7, qui sic habet: « Verae pietatis milites (Christi) ut Dei amicos honorantes ad monumenta quoque illorum accedimus Votaque ipsis facimus, quorum intercessorum ad Deum non parum juvari profite-mur. » Qua etiam de re Theodoretus, lib. 1, cap. 8, de Martyribus eadem ratione sententiam suam aperit, quando ait: « Fideliterque precatur ea maxime consequi, quae desiderant, testantur, quae Votorum rei persolvunt, manifesta nimirum adeptae sanitatis indicia. » Testatur quoque S. Gregorius Turonensis, lib. 2, hist. Franc., cap. 37, eum usum obtinuisse ut Vota fierent S. Martino: Vota beato confessori promittentes.

Finalmente nello stesso senso devonsi parimenti intendere alcune formule di Voti solenni che si praticano in alcuni ordini religiosi, qual si è la seguente: *« Profiteor et promitto Deo omnipotenti, benedictae Virgini Mariae, sanctis apostolis Petro et Paulo, patri nostro sancto Benedicto, omnibus Sanctis et vobis, reverendissime in Domino Episcopo... et reverendae Abbatissae hujus monasterii, et vestris legitimis successoribus obedientiam, paupertatem, castitatem, immutationem morum et clausuram perpetuam, » ec.*

S. TOMMASO.

C A S O 2.°

Balduina vergine di tenue fortuna, nell'età di undici anni circa, avendo letto in un libro sommi encomii della Vergine, ed inteso da una sua sorella monaca che lo stato religioso era perfetto ed accetto a Dio, fece Voto di virginità, e di entrare in religione, tosto ch'è fosse pervenuta all'età richiesta per la professione religiosa. Domandasi 1.° Se il suo Voto sia valido. 2.° Se il Voto è invalido, se sia solo il Pontefice che possa da esso dispensarla.

Diversamente opinano i teologi sopra la validità dei Voti di Balduina, sendovi di quelli che tengono la opinione affermativa, altri la negativa. Da prima adunque diremo di quelli che sostengono la negativa; poi dei contrarii. Sant'Antonino, 2 part. *Summ. Theolog., tit. 11, c. 2, §. 6*, dice che i Voti degl'impuberi sono nulli, e prova il suo dire colla autorità di S. Tommaso: *« Nota, dice, quod sunt quaedam personae, quarum Vota non sunt obligatoria. »* E fra gli altri esempi arreca specialmente il seguente: *« Pueris ante annum pubertatis,*

scilicet masculum ante decimumquartum annum; foeminam ante duodecimum completum. » Locchè conferma con le seguenti ragioni: « *Tum quia in pluribus patiuntur rationis defectum, tum quia in potestate parentum et tutorum; et si vovent, (Votum eorum) non habet effectum. . . . et licet Hugo dixerit, quod statim cum malitia supplet aetatem posset se vovere Deo, sicut et dare diabolo; tamen contrario tenent communiter canonistae.* »

Angelo da Clavasio *v. Votum, n. 2, 5, 6*, parimenti sostiene la nullità degl' impuberi: « *Impubes, dice, non potest facere Votum religionis; etiam de consensu patris; et si facit, non tenet etiam post pubertatem, qualitercumque intenderet, cum fecit.* » Poscia recando l' opinione di S. Tommaso dice: « *Thomas tenet, quod si impubes habet usum rationis, obligatur quantum in se est, nisi irritetur; de quo dicto ego dubito.* »

Battista Trovamala aderisce a questa opinione nella sua Somma intitolata ROSELLA, *v. Votum 2, n. 4*, quando, dopo essersi proposto un simile caso a quello da noi riferito, risponde: « *Licet in dicto casu non obligetur ex Voto, quod in minori fecit aetate; si tamen major postea factus, illud ratum habuit quod vovit, obligatus erit.* »

A questa opinione di tali autori dà corona l'Angelico, allorchè, parlando in generale dei Voti nella 4, *distinct. 38, quaest. 1, art. 9, in corp.*, senza ammettere alcuna distinzione fra il Voto solenne ed il privato dice: « *Illi qui non habent usum liberi arbitrii, sicut aliqui qui non sunt sanae mentis, vovere non possunt, nec etiam pueri ante annum pubertatis.* »

Tuttavia non devesi dissimulare, prosegue il Trovamala, che quando espressamente parla nella sua Somma, 2, 2, *quaest. 38, art. 9, in corp.*, di tal materia, diversifica di opinione intorno a tale argomento. Imperocchè, dopo aver asserito che dagl' impuberi non si possono ricevere Voti obbligativi, « *quia et rationis patiuntur defectum, ut in pluribus, et sunt naturaliter sub cura parentum. . . . et ideo eorum vota ex duplici caussa robur non habent, apponit istam exceptionem: Contingit tamen propter naturae dispositiones quae legibus humanis non subditur, in aliquibus licet paucis accelerari usum rationis, qui ob hoc dicuntur doli capaces. Adeo ut iudicio maturo prius donentur, quam*

annum attingit pubertatis, et tunc valeant sese obligare ex Voto simplici ad ea, quae juri eorum proprio subjacent: quamquam dispositione legum ecclesiasticarum continuantur inhabiles, ad ullam obligationem ex Voto sollemni suscipiendam. Sic habet doctor Angelicus, qui deinde frequenti ratione concludit: Est ergo dicendum, quod si puer vel puella ante pubertatis annos nondum habeat usum rationis, nullo modo potest ad aliquid se obligare; si vero ante pubertatis annos attingit usum rationis, potest quidem, quantum in ipso est, se obligare. Quae quidem posteriora verba quoniam aperte recedunt a sententia auctorum quam appellavimus, plurimos alios, tam theologos quam canonistas adduxerunt ad amplectendam sententiam eidem ex adverso oppositam, atque ad contendendum, quandoque posse alicui impuberi eam adesse judicii maturitatem, quae sufficiat, ut posset suscipere valide Votum simplex castitatis, vel religionis, et quodcumque aliud Votum simplex, quantum ad eam circa quam potestati eorum quibus subjicitur, nequaquam obnoxius est. »

Fra gli autori della opposta opinione trovasi Silvestro da Priorio, il quale dice che S. Tommaso non fu bene inteso nè da Angelo da Clavasio, nè dal Trovaina. « *Sed ergo, dico quod iste non bene vidit S. Thomam, qui distinguit dicens, quod ante pubertatem non potest quis facere Votum sollemne religionis . . . sed secus de simplici; et multo minus eum vidit Summa Rosellae, quae attribuit, quod secundum eum, ante pubertatem non possit puer se Voto religionis obligare. Sylvest., v. Votum 3, q. 5.*

A questa opinione aderisce il Fumo, ed asserisce che dall'istante in cui un impubere è capace dell'uso della ragione, può parimenti obbligarsi con Voti verso Dio. « *In aliis autem non sollemnibus Votis non est respectus ad aetatem quatuordecim, vel septem annorum, sed ad liberum usum rationis: nam quodcumque homo est doli capax, potest se ad Votum obligare, » Barth. Fumus in Armilla, v. Votum, n. 6.*

Il cardinal Gaetano, e prima di lui il cardinale Torrecremata, vulgo cardinale di S. Sisto, in *can. Sint quaedam 1, 17, quaest. 1, n. 7*; e dopo di essi il cardinal Toletto, *Instruct. sacerdot., lib. 4, cap. 17, n. 17*; ed il Navarro, *Manual. cap. 12, n. 68*, seguono la medesima opinione del Fumo. Ecco come il Navarro si esprime. « *Licet qui carent aetate sufficienti ad contrahendum matrimonium, si eo judicio pol-*

leant, ut possit jam et mereri et peccare, quaecumque Vota sive personalia, siva realia regulariter emittere possunt, quibus obligentur, juxta Glossam insignem ab omnibus receptam, in c. Mulier 32, q. 2; Panorm. cum communi in c. de Voto . . . Dixi regulariter quoniam Votum sollemnis religionis se non possunt obstringere . . . bene tamen Voto simplicii. »

Finalmente, il Silvio, in 2, 2, quaest. 80, art. 9, concl. 1, interamente a questi nell' opinare concorda. « *Pueri, dice questo teologo di primo grado, qui ante annos pubertatis non habent usum rationis, non possunt valide per se Voto obligare . . . qui autem ante pubertatem illam usum illum habent, possunt, (quantum est ex parte sua) Votis se obstringere: sed ea non sunt firma, quandoquidem non possit irritari per patrem aut tutorem: obligant tamen quamdiu non irritantur. »*

Da tuttociò pertanto si ha donde conchiudere non potersi, nel modo che converrebbe, rispondere al caso proposto, fortissime essendo le parti della opinione affermativa e della negativa.

Conchiudiamo adunque col dire che riteniamo cosa più sicura l'asserire che Baldovina sia obbligata in forza del Voto fatto, e doverne per essere libera ottenerne dispensa; la quale tanto per la puerile età, quanto per la incertezza se nel fare il Voto abbia avuto una esatta cognizione della obbligazione cui si vincolava, come per lo stato misero in cui versa, può essere dispensata dal Vescovo senza che siavi necessità di ricorrere al Sommo Pontefice. PONTAS.

C A S O 3.º

Lucilia, giovinetta di dieci anni e tre mesi, nell'accostarsi per la prima volta alla Ss. Comunione, senza consultare il confessore od altre persone, fece Voto di perpetua virginità. Dopo sei anni nei quali nulla si ricordò del Voto fatto, si congiunse in matrimonio, e lo consumò, e dopo la consumazione si rammentò del Voto, per cui fu gravemente turbata. Si domanda pertanto, 1.º Se quel Voto si debba considerar come valido, essendo stato fatto nel fervore della pietà, ed in una età puerile. 2.º Qual cosa le convenga fare onde provvedere al bene di sua coscienza, posto che il Voto sia valido, ed induca obbligazione.

Rispondiamo in primo luogo: Se Lucilia, come concordemente asseriscono i teologi ed i canonisti, fra' quali il Cabassuzio, di cui riferiremo le parole, se Lucilia fece Voto « *cum plena animi deliberatione*, dice il canonista, *nec ea ignorans quae spectabant ad illam quam contrahebat obligationem, nihil dubitationis esse debere, quin ipsius Votum omnino valeat, ac valide susceptum fuerit; licet annum aetatis suae non nisi duodecimum cum tribus mensibus fuisset consecuta tunc temporis, quando ejusdem religionis sese obstrinxit. Constat namque, ut ad annum pubertatis perventum est, qui numeratur duodecimus, quantum ad puellas, facultatem adesse Voti valide conficiendi.* »

In secondo luogo adunque è necessario che Lucilia, per provvedere alla tranquillità di sua coscienza, abbia ricorso al Pontefice, e ne ottenga dispensa dalla sacra Penitenzieria. Tuttavia dice il Navarro, *loc. cit.*: « *Ei licet absque ullo peccandi scrupolo conjugale debitum marito interea reddere: sed non potest nisi cum peccato quod adverstaretur ipsius Voto, illud idem ipsa ab eo petere, donec dispensationem indulgeri sibi e Roma impetraverit. Si nequiret Romam recurrere vel propter facultatum suarum tenuitatem, vel propter quamlibet aliam causam legitimam, sufficeret, ab Episcopo vel ejus Vicarii generalis auctoritate implorari, ut ab alterutro secum obtineret dispensare in foro interioris poenitentiae, in quo generis istius dispensatio debet effectum suum obtinere.* »

In terzo luogo. Posto che vi fosse donde dubitare della validità del Voto, per mancanza di cognizione o deliberazione, allora non avvi necessità di ricorrere al Sommo Pontefice. Imperocchè, dice il Sambovio, *tom. 3. cas. 125*: « *Episcopus, ejus Vicarius generalis, seu quilibet etiam alius confessarius ad hoc ab alterutro ex professo designatus, posset eidem gratiam voti ipsius indulgere, aut illud in pia quaedam alia opera commutare; aut etiam declarare cum illud nullum sit, nullam quoque ex eo importare obligationem. Sed haec omnia non sunt peragenda nisi in foro poenitentiae, ut jamjam monuimus. Quae decisio auctorem habet eruditi nominis quemdam theologum, cujus opus publici juris jam factum est.* »

SAMBOVIO.

C A S O 4.°

Rutilia dell'età di anni 16 interamente ignara di quanto si conveniva alla natura del Voto, ed alla obbligazione che procedeva dal suo vincolo, intervenendo ad una sacra orazione recitata nell'atto della professione religiosa di una sua cugina, in cui il sacro oratore portava a cielo i vantaggi che avevano quelle che eransi consacrate al Signore con Voto di virginità, promise al Signore in cuor suo in un tratto di pietà da cui si sentì accesa, di non congiungersi in matrimonio, e di osservare perpetuamente nell'avvenire la continenza e la virginità, senza avvertire però se un tal obbligo poi le sovrastasse, od in forza del Voto, o senza che alcun Voto avesse avuto luogo; sebbene fosse in istato di considerarle bene e pensare a quanto faceva. Dopo alcuni anni le si presenta buon partito di matrimonio, che ella desidera di abbracciare, e che crede poter condur ad effetto, poichè la promessa che fece a Dio non la riguarda se non come le promesse ordinarie, e come un consiglio che si prende nell'intimo dell'anima, non pensando del resto che una tale promessa la obbligasse con tanta forza. Domandasi che debba fare per provvedere convenientemente al bene della sua coscienza.

Ricercasi diffatto per la obbligazione, del Voto che intervenga all'atto del Voto la reale volontà di obbligarsi, poichè il Voto ha ragione di legge, cui volontariamente con lieto animo taluno si sottomette, la quale intanto obbliga, in quanto la intenzione vi aveva nel soggetto di volerla per sè obbligante. Ma per questa stessa ragione il Voto fatto da Rutilia, per cui si obbligò verso Dio, deve aver per Voto vero e reale, e perciò è obbligata a religiosamente osservarlo. La ragione si è, dice il Soto, *de Just. et Jure, lib. 7, quaest. 1, art. 2*, che: « *Cum promiserit cum plena mentis advertentia et integra voluntatis deliberatione, futurum ut ad tempus vitae suae reliquum continentiam perpetuo servaret; non possit ullatenus iri inficias, quin ipsa sufficientem habuerit intentionem ejusmodi contrahendae: quandoquidem in ejus generis promissioni naturali quadam connexionem contineatur obligatio dictae promissionis exsolvendae.* »

Ed in fatto, se taluno è obbligato ad osservare un contratto firmato in buona fede, come insegna S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 88, *art.* 3, *ad* 1, quanto più non incombe di osservare le promesse fatte a Dio. Così dice S. Gregorio, *in can. Viduas* 2, §. 1, 27, *quaest.* 1 : « *Si enim inter homines solent bonae fidei contractus nulla ratione dissolvi : quanto magis ista pollicitatio quam cum Deo pepigit, solvi sine vindicta non poterit ?* »

Non devesi però negare che Rutilia possa ricorrere senza cader nel peccato al legittimo superiore, affine di ottener la dispensa del Voto, e congiungersi in matrimonio, purchè sia di ciò una causa giusta e legittima.

PONTAS.

C A S O 5.º

Nummio, congiunto in matrimonio con Maria, avendo per tre mesi e più domandato il debito conjugale da lei senza effetto alcuno, nè potendo sapere le cagioni per cui Maria rifiutava le sue domande, in un trasporto di collera, in cui andò per tale cagione, fece Voto di non chiederle più in avvenire il debito matrimoniale. Domandasi se questo Voto abbia forza.

L' autore della Glossa, in una certa decretale di Gregorio IX, *in cap. Dudum* 20 *de convers. conjugat. v. Calore iracundiae*, dice : « *Votum ejus generis nullum prorsus esse, nisi qui abreptus iracundiae suae motu impotenti vovit, compressa tandem iracundia illud idem ratum habeat ; nisi post calorem iracundiae consentiat.* » Ciò conferma colla opinione di molti testi, tra' quali quello che primeggia, siccome più chiaramente esprime la cosa, si è il dire di Innocenzo III, *in c. Sicut* 15 *de Regular.*, ove dichiara il lodato Pontefice che « *positus extra mentem ac per hoc non valeat consentire, nisi, postquam mentis suae factus est compos, spontanea voluntate professionem fecerit monachalem.* » A questa opinione acconsente il Felino, *in cap. Matthaeus de Simonia*; il Giasonio, *in lib. Si filiam, cod. De inofficioso testamento*; a tacere di molti altri, che ommettiamo per amore di brevità. Molti altri celebri canonisti sostengono, per contrario, falsa questa opinione, purchè l'uomo, il quale dà nello sdegno, conservi libere le sue facoltà

intelletuali. Dice infatti il Navarro, in *can. Divortium de Poenit., dist. 1, n. 12. in fine, et n. 17, tom. 1, fol. 238 verso*: « *Valet Votum per iracundiam emissum a vovente non penitus a suo iudicio deturbato.* » Ed in altro luogo. « *Plene falsa est nisi intelligatur de ira alienante voventem prorsus a iudicio.* » Ciò aveva parimenti insegnato Giovanni Andrea molto avanti il Navarro, in *cit. cap. Dudum, n. 20*; in cui è seguito dal Panormitano, cui non piace la opinione della Glossa, se non ristretta nei termini seguenti. « *Quando turbatio est talis et tanta, quod sapit quamdam mentis alienationem ex multo furore.* »

Prosegue poi nel trattare questo caso il De-Gennet, da noi superiormente lodato v. *Votum, lib. 3*, a dire: « *Enim vero iracundia qualis ea est quam hic loci supponimus; hoc est, illa quae mentem non alienat ab usu rationis, non est caussa, cur infirmetur ac reddatur nullum bonum aliquod opus quod peragitur; licet ipsum opus nihil prorsus juvet quantum ad vitam aeternam: exempli caussa pauper aliquis a me petit eleemosynam; illum repello: instat ac stipis erogationem importunus urget: ei irascor, neque petitam eleemosynam cedo, nisi ut eum a me ipso remittam: ista eleemosyna, nihil iracundia obstante, pauperi praedicto juxta ac legitime vindicatur: sic etiam Nummius promittit Deo, ac Voti religione se obligat ad conjugale debitum nunquam petendum, quoniam cum uxore sua sibi non obediente stomachatur: Votum ipsius censendum est ratum ac validum ipsique sub oculis ipsius Dei inducit obligationem; modo non eo usque aestuet ira, quod expers omnis cujuscumque rationis usus efficiatur.* »

« *Habemus etiam ex ipso jure aliud exemplum, ex quo potest haec praesens nostra decisio plurimum confirmari. Quod quidem occurrit in decretali quadam Urbani III, in c. Sicut 13 de jurejurando, qui declarat quemdam virum, qui iracundiae calore succensus jurejurando affirmaverat, futurum ut de monasterio in quo commorabatur, discederet, nolens ibidem habitare simul cum religioso quodam, a quo aversus erat; obligandum esse ad habendam ibidem stabilitatem perpetuam, atque ad temerarium quo sese obstrinxerat, juramentum poenitendo corrigendum. Talis ei poenitentia injungatur, ut alius quilibet exemplo ejus deterritus simile aliquid facere pertimescat: ipse vero in claustro, quod objurare non potuit, cum stabilitate perpetua suam poenitentiam exsequatur. Ex quibus verbis*

apertum est, a laudato Summo Pontifice habitum fuisse juramentum, licet temerarium foret et injustum, et quamquam illud idem iracundiae calore succensus dixisset. Quidni igitur Votum emissum ex simili iracundiae motu coram Deo non valeret? »

DE-GENNET.

C A S O 6.°

Pavino, recandosi dalle Fiandre a Roma per un devoto pellegrinaggio, fece Voto di digiunare il giorno susseguente alla sua venuta. Giunse in Roma il sabato santo. Domandasi se sia in obbligo di digiunare in forza del Voto il giorno di Pasqua.

Non abbiamo donde poter dedurre che il nostro Pavino sia esente dal digiuno nel giorno di Pasqua, ove egli nel suo Voto non abbia fatta una eccezione di questo giorno. Così decide la cosa Giovanni Andrea, *in cap. Explicari 3, de observatione jejuniorum v. Voto, lib. 3, tit. 46*, il quale dice che colui che fece Voto di eseguire qualche cosa in un dato giorno, è in obbligo di religiosamente osservarlo. La ragione si è che, non avendo avuto in mente la eccezione, si deve intendere che egli abbia voluto obbligarsi anche per quel giorno. Così parimenti determina la cosa il Fagnano, *in cap. Explicari 3, eod. tit.*, dicendo: « *Idemque dicendum esset, si vovisset abstinere die, in qua pervenerit ad locum peregrinationis nam si pervenerit ad locum destinatum in die dominico, immo et in Paschate resurrectionis; utique teneretur abstinere.* »

« *Atque ea de causa Honorius III, loc. cit., declarat Episcopo Pragensi ad quem scribit, non licere carnes edere die Nativitatis D. N., incidente in feria sexta semper abstinendi.* »

GIOVANNI ANDREA.

C A S O 7.°

Costantino, dell'età di ventisette anni, dopo aver fatto Voto di entrare in una religione, fu innalzato al vescovato. Domandasi se per questa promozione rimanga sciolto dal Voto, sendo lo stato vescovile più nobile e più sublime del monacale.

Il nodo della questione non consiste nell'osservare qual dei due stati sia più sublime e più nobile, ma quanta sia la forza del

Voto fatto da Costantino. Consta, dice il Fagnano, in *can. Sane de Regul. etc.*, n. 67: « *Ex praedicto Voto tantam ei induci obligationem ejusdem adimplendi, ut illius vinculo solvi nequaquam possit coram Deo, nisi ex impotentia aliqua physica vel morali. Est ergo asserendum, eum teneri ad amplectendum vitae religiosae institutum; siquidem, quamquam Episcopalis infulae fulget honoribus, omnino possit, abdicato suo episcopatu, Votum suum adimplere.* »

Così pure fu definito da Innocenzo III, in una sua decretale, in *cap. Per tuas 10 de Voto, etc.*, lib. 2, tit. 34, il cui il lodato Pontefice, consultato dal Vescovo di Genova di simile questione alla proposta da noi, gli risponde coi termini seguenti: « *Nos igitur tuae discretioni consulimus, ut, si tuam sanare desideras conscientiam, regimen resignes Ecclesiae memoratae, ac reddas Altissimo Vota tua.* » *Psal. 75.*

A tale decisione la Glossa così parla: « *Quia Dominus exigit oblatum, quod non exigeret offerendum.* »

Il cardinale Ostiense intorno a questa risposta del Pontefice fa le seguenti osservazioni, *ibid.*, n. 1, v. *eod.*: 1.^a « *Quamquam, dice egli, summus Pontifex vocem adhibeat CONSULIMUS, eandem nihilominus intelligendam esse de vero ac proprie dicto praecepto, quemadmodum innuunt isthaec verba, quae subsequuntur: Si tuam sanare desideras conscientiam: quae quidem verba non subjiceret Innocentius III, si res esset simplicis tantummodo consilii, siquidem ex violato consilio non posset offendi conscientia. Neque alia de causa laudatus summus Pontifex sic loquitur, quam quia non ferebat sententiam judicariam: quo quidem in casu pronuntiavisset tamquam judex, et quasi potestatem habens; et quoniam praefatus Episcopus non nisi simplex consilium ab eo sumebat. Quam interpretationem tradit Innocentius IV, in eo, quod scripsit in praedictam decretalem, commentario in d. c. Per tuas v. Consulimus Joannem Andream, *ibid.*, n. 4; Petrum Ancharanum, *ib.*, n. 5, Notab. 4, et Zabarrellam, *ibid.*, Notab. 1.* »

2.^a « *Ab Innocentio III addi, postquam, qui fuerit ab episcopatu promotus, Votum suum adimplevit, cum iterum posset in Episcopum eligi. Quod si capitulum Gebennensis Ecclesiae te postmodum canonicè duxerit eligendum; electionem recipere poteris de te factam.* »

CARD. OSTIENSE.

C A S O 8.°

Lelia, poco dopo aver fatto Voto di virginità per tutto il rimanente dei suoi giorni che a vivere le restavano, permise di essere corrotta e deflorata da Giuvenale, per il che perdette ciò che aveva votato a Dio. Domandasi se in forza del primo Voto sia nell' avvenire obbligata di osservare la continenza, sebbene di null' altro abbia inteso far Voto, se non di conservare la virginità.

A questa questione rispondendo S. Tommaso, dice, *in 4, dist. 38, quaest. 1, art. 3, quaestiuncula 1, ad 1, et 2, 2, quaest. 88, art. 3, ad 2*: « *Illa ergo quae virginitatem vovit, dice il lodato Santo, si corrupta est; quamvis non possit virginitatem reddere, tamen potest reddere continentiam; et ad hoc remanet obligata, et ulterius ad poenitentiae lamentum, per quod virginitatem amissam Deo recompenset: quod quidem, etsi non sit aequivalens simpliciter, est tamen aequivalens, quantum ad reputationem Dei, qui non exigit ab homine ultra posse.* »

Adunque Lelia, che aveva fatto Voto a Dio di sua virginità, ha l' obbligo di osservare per tutta sua vita la continenza.

S. TOMMASO.

C A S O 9.°

Ennodio, uomo facoltoso, dopo avere respinto da sè un poveretto, fece Voto di dar 5 lire al primo povero che incontrerebbe, onde risarcire alla ingiuria fatta al primo. Domandasi se sia obbligato a tal Voto sotto pena di peccato mortale.

Per quante ragioni si studino alcuni di portare in campo onde difendere Ennodio dal non commettere mortal colpa, allora quando trascurasse di eseguire il suo Voto, diciamo, appoggiati a quanto dice S. Tommaso intorno al Voto, *nella 2, 2, quaest. 89, art. 1, ad 1*, cioè che il Voto « *est promissio Deo facta et non quaecumque, et infidelem esse gravissimum est,* » che Ennodio, ove trascurasse di dare al primo povero che incontra le 5 lire, secondo che aveva votato, come tte peccato mortale, mancando certamente al Voto.

Ed una tale decisione la porge il cardinal Gaetano, il quale, per distruggere la opposizione che potrebbesi fare, non peccar egli, cioè, mortalmente, ove non desse al primo povero le 5 lire, cui è obbligato in forza del Voto, ove donasse ai singoli poveri che incontrasse una qualche elemosina, nell'interpretare l'adagio «*PARUM PRO NIHILO REPUTATUR,*» così spiega il suo sentimento, *loc. cit., quaest. 89, art. 5,* portando l'esempio di taluno che si fosse obbligato alla recita di un versetto di un certo salmo, nel cui caso, ove recitasse un mezzo versetto di un salmo diverso, ed altro mezzo di un altro, mancherebbe al Voto, e commetterebbe mortal colpa. «*Male applicatur hoc principium,* dice questo celeberrimo cardinale, *modicum namque sive parum, relative cum dicatur ad aliquid respectu cujus est modicum, aut parum, tunc pro nihilo intelligendum est, quando ut pars, aut quasi pars alterius respicitur; quando vero ut totum quoddam secundum se sumitur, tunc non modici, sed totius habet rationem. Verbi gratia, vovet quis dicere die dominico Psalterium: Si dicendo omittit unum versum, non est reus fracti Voti, quia modicum pro nihilo reputatur; at si solum vovisset dicere unum versum, et omisisset illum, esset procul dubio reus fracti Voti, ubi manifeste vides, quod unus versiculus diversimode cadens sub praecepto divino de servandis Votis, ut pars modica, et quoddam totum diversimode cadit sub obligatione. Nam ad illum versum, ut modicam partem, non obligatur, nisi sub peccato veniali, propter imperfectionem actus, quia modicum pro nihilo reputatur, ad eundem versum, ut totum, obligatur sub peccato mortali, habet enim rationem perfecti actus.»*

Alla opinione del Gaetano si uniforma il Toletto, *Instruct. Sacer., lib. 4, cap. 17, n. 9,* in cui, parlando del Voto, dice che, anche ove sia lievissima la materia, obbliga sotto pena di peccato grave: «*Tale Votum obligat sub mortali; adeo ut qui agit contra Votum, etiam in re ante non debita, vel minima, peccet mortaliter.»*

Adunque se Ennodio manca all'adempimento della promessa, quantunque assai più doni in elemosina delle 5 lire, dando una lira a tutti i poveri che incontra, egli è reo di mortal colpa.

GAETANO.

C A S O 10.°

Enguerrando abate di nobile linguaggio ed assai umile fece Voto di rifiutare gli onori dell' episcopato cui poteva venir sollevato. Domandasi se potevasi a ciò obbligar con Voto.

Per convenientemente rispondere conviene distinguere. Imperocchè od Enguerrando si obbligò con Voto a non accettare gli onori del vescovado cui doveva accettare per ordine del superiore ecclesiastico, ed in tal caso il Voto sarebbe illecito; o si obbligò a fuggire quelle pratiche per cui poteva pervenire al vescovato; ed il Voto deve essere da lui fedelmente osservato. Questa è la distinzione che ne porge l'Angelico, 2, 2, *quaest.* 185, *art.* 2, *ad* 5: « *Qui autem Votum emittit de non suscipiendo episcopato, si per hoc intendat se obligare ad hoc, quod nec per obedientiam superioris praelati accipiat, illicite votet. Si autem intendat ad hoc se obligare, ut quantum est de se episcopatum non quaerat, nec suscipiat, nisi imminente necessitate, licitum est Votum, quia votet se facturum id, quod hominem facere decet.* »

S. TOMMASO.

C A S O 11.°

Ettore padre di famiglia, e parrocchiano del sobborgo di S. Paolo, fece Voto di recarsi ogni giorno festivo per lo spazio di un anno ad assistere alla messa conventuale in un certo monastero, la quale si celebrava all' ora precisa in cui celebravasi la parrocchiale. Domandasi se sia obbligato all' adempimento di questo Voto.

Stimiamo che Ettore non sia obbligato di adempiere al suo Voto. La ragione si è, secondo S. Tommaso, che, « *sicut juramentum, quod vergit in deteriorem exitum, non est servandum, ita nec Votum.* » Unde *Isidorus dicit*: « *In turpi Voto muta decretum: quia Votum non extendit se ad illicita, vel minus bona.* » Innoltre il Voto che fece Ettore è assolutamente illecito. Imperocchè dice il Navarro, *Manual.*, *loc. cit.*, è obbligato « *ad assistendum, quantum ipsi per rerum suarum opportunitatem licet, missae parochiali singulis diebus tum dominicis, tum festis*

solemniorebus : a qua quidem obligatione adimplenda deterreretur, si suum Votum servaret. Non debet igitur illud exequi, siquidem, etiamsi ex conscientia non teneretur praedictis diebus missae parochiali interesse, saltem constat, opus esse tum utilius, tum mercede potiori dignum eidem missae adesse, quam missae privatae in ecclesia extranea; quod plane sufficit, ut Votum hujusmodi inde nullum efficiatur, cum necesse sit, quodcumque Votum fiat de meliori bono, ut loquitur appellatus Angelicus doctor, quod Deo sit acceptum. Quibus praeterea addere juvat mali exempli rationem, quod vir iste parochianis omnibus aliis praeberet in eo quod a sua paroecia ipse cum tota domo sua ex inordinato pietatis affectu per annum integrum abesset. »

PONTAS.

C A S O 12.°

Gildrado, studente di umanità, per due strade poteva recarsi alla scuola, ma di cui una gli era più piacevole, per la qual cosa fece Voto di andar sempre alla scuola per quella che gli piaceva di più. Domandasi se sia obbligato innanzi a Dio di osservare il suo Voto.

Il Voto non devesi fare se non di cosa riguardante la virtù, secondo il dire di S. Tommaso, 2, 2, *quaest. 88, art., in corpor.*: « *Vota vero, sono le parole dell'Angelico, quae sunt de rebus vanis et inutilibus, sunt magis deridenda quam servanda.* » Perciò sono nulli, e conseguentemente non obbligano. Locchè egualmente dice il santo Dottore di quelle donne che avessero fatto Voto di non pettinarsi in certi giorni. Eccone le sue parole, in 4, *distinct. 38, quaest. 1, art. 1, quaestiunc. 3, ad 2*: « *Talia Vota mulierum sunt sortilegia magis, quam Vota: sunt enim reliquiae quaedam idololatriae, secundum quam observantur dies et menses, et ideo pro non Votis habenda sunt; et peccant talia voventes.* »

Adunque, sendo indifferente al nostro Gildrado lo andarsene alla scuola per una od un' altra strada, poichè amendue egualmente vi conducono, sebbene una gli piaccia più dell' altra, egli non esercita verun atto di virtù, e perciò da lui non si doveva fare un Voto che nella sostanza era inconcludente.

Tuttavia devesi a questo luogo osservare, dice il De-Gennet, *loc. citat.*: «*Si res, quae de se est indifferens, ex adjuncta aliqua circumstantia mala fieret, quemadmodum, si transiretur per viam aliquam, in qua se se daret occasio peccandi; futurum ut in hujusmodi casu induceretur obligatio ex stricta conscientia servandi Voti, quod factum fuisset de via alia assumenda; siquidem tunc cessaret materia Voti esse indifferens, quemadmodum observatum ab auctore Colloquiorum Lucioniensium, » t. 1, Colloq. 7.*

DE-GENNET.

C A S O 13.°

Ivone, essendo oppresso da gravissimo morbo, fece Voto di fare una novena nella abbazia di S. Vittore all' altar di S. Cleto, purchè ricevesse la salute. Ottenuta infatti la sanità, fece celebrare la novenna al Santo suo protettore. Domandasi se egli abbia soddisfatto al suo Voto.

Rispondiamo negativamente, poichè altro è promettere di far da sè medesimo una cosa, altro è promettere di farla eseguire per altri. Ma Ivone promise di celebrare egli stesso una novenna; conveniva adunque che si recasse al luogo del Santo per adempiere alla promessa, cui non soddisfece facendola celebrare da' monaci di quella abbazia.

PONTAS.

C A S O 14.°

Dorotea moglie di Gilberto, sendo molestata da gravissima febbre, che continuamente la aggravava, fece Voto al Santo di Padova di recarsi al suo altare, come prima ottenesse salute, e ciò senza manifestare la cosa al marito, ed ottenerne licenza; e così pure fece Voto nella stessa maniera di recitare ogni giorno un *Pater* ed *Ave*, e digiunare tutti i mercoledì e sabbati dell' anno. Domandasi se dopo ricuperata la sanità sia in obbligo di osservare tutti questi tre Voti, sebbene conosca che suo marito glielo divieta; e se Gilberto possa impedire alla moglie la esecuzione, dei medesimi Voti.

La regola generale che stabilisce S. Tommaso si è, che sebbene una persona, la quale non ha la sua libertà, possa obbligarsi con Voto alla esecuzione di quanto è libera di fare o non fare, tuttavia non può

far Voto di cosa, nella cui esecuzione deve prima dipendere dalla parte cui è soggetta, senza ottenerne in prima il consenso o tacito od espresso. La ragione di ciò la adduce il Santo medesimo dicendo, 2, 2, *quaest.* 88, *art.* 8, *in corp.* : « *Votum est promissio quaedam Deo facta. Nullus autem potest per promissionem se firmiter obligare ad id, quod non est omnino in sua potestate. Quicumque autem est subjectus alicui, quantum ad id, in quo est subjectus, non est suae potestatis facere quod vult, sed dependet ex voluntate alterius: et ideo non potest se per Votum firmiter obligare in his, in quibus alteri subjicitur sine consensu sui superioris.* »

In ciò S. Tommaso si uniforma interamente alla dottrina di santo Agostino, *quaest.* 59, *in Numer.*, *n.* 4, dove, generalmente parlando de' Voti, che può fare una moglie, dice : « *Foeminam sub patre antequam nubat, et sub viro nuptam noluit Lex ita vovere aliquid Deo adversus animam suam, id est, in aliquarum licitarum atque concessarum abstinentia; ut in eisdem Votis foemina valeat auctoritas, sed virilis.* »

Ciò premesso, diciamo che Dorotea non è obbligata al Voto di recarsi a Padova se non ne abbia il consenso da suo marito, non essendo libera in sè stessa di poter far questo viaggio, abbandonando la propria famiglia, di cui è capo il marito. Ed è per tale ragione che S. Tommaso, *cit.* *art.* 8, *ad 3*, dopo aver detto che un religioso non può fare alcun Voto senza il consenso del superiore, soggiunge : « *Nullum Votum religiosi est firmum, nisi sit de consensu praelati,* » così soggiunge : « *Sicut nec Votum puellae existentis in domo, nisi sit de consensu patris: nec uxoris, nisi sit de consensu viri.* »

Adunque i Voti di questo genere non si devono ritenere come Voti assoluti, ma solamente siccome condizionati, secondo la osservazione del medesimo Santo, *ibid.*, *ad 4*, ove dice : « *Quia in eorum Voto intelligitur debita conditio, scilicet, si suis superioribus placuerit, vel non renitentur. Eo ipso namque, quod is, cui subjicitur, qualis est maritus respectu suae uxoris, executioni Voti obsistit, ipsum Votum infirmatur; adeo ut sicut maritus non peccat ex eo, quod nolit adimplendo Voto consentire; quia nihil agit, nisi quod agere omnino valet; ita etiam uxor ipsa non peccet, siquidem Votum quod fecit non valeat nisi dependenter a consensu mariti sui. Irritatio potest fieri sine causa, ait Sanctus quidam*

Archiepiscopus, et ad libitum irritantis: sicut vir ad libitum irritat Votum conjugis: ita quod nec ipse peccat irritando, quia nemini facit injuriam, qui utitur jure suo, nec illa omittendo, cum fuerit inefficax a principio. »

Di equal maniera però non devesi giudicare di ciò che la persona che fa il Voto è in libertà di eseguire, senza recar ingiuria al suo superiore, come si è il Voto fatto da Dorotea di recitare il *Pater* ed *Ave* per ogni giorno. Imperciocchè innanzi a Dio è obbligata di osservare con tutta attenzione e religione questa parte del Voto, non avendo il marito intorno a questa parte diritto alcuno di opporsi.

Egualmente si deve dire del digiuno, quando questo non sia nocivo al diritto del marito, perciò che si aspetta all' uso del matrimonio. Imperocchè se il digiuno od altre simili mortificazioni la rendessero inabile al debito conjugale, non potrebbe adempierlo contro la volontà del marito. « *Mulier, dice l' erudissimo canonista Navarro, Manual., cap. 12, n. 16, quae vovet abstinentiam vel peregrinationem, sine mariti licentia non tenetur eas adimplere si maritus repugnaverit. »*

PONTAS.

C A S O 15.°

Se Dorotea si fosse obbligata con Voto di recarsi al Santo, prima di unirsi in matrimonio con Gilberto, ed insieme ai due giorni di digiuno per settimana, sarebbe obbligata ad osservarlo contro la volontà di Gilberto?

Se Dorotea prima di congiungersi in matrimonio con Gilberto non lo fece partecipe di questi suoi Voti, dopo contratto il matrimonio non è più in facoltà di eseguire il suo viaggio a Padova, ove Gilberto non lo permetta, perciocchè non può mai esser lecito ad una moglie abbandonare a suo piacimento la propria casa e le cose famigliari sotto pretesto di un religioso viaggio; ned, a più forte ragione, potrà eseguire il settimanale digiuno, quando questo la renda inabile *ad copulam conjugalem*. Pure se vivesse dopo la morte del suo marito, sarebbe obbligata pel rimanente di vita sua alla esecuzione delle promesse che faceva con Voto prima di unirsi in

matrimonio. Così infatti insegna il Navarro, *Manual.*, c. 12, n. 16 : « *Mulier vero, dice egli, quae antequam nuberet, aliqua Vota vovit, et, postquam nupsit, non potest absque mariti praejudicio ea implere, excusabitur ab eorum executione, si maritus numquam praebet assensum: quo tamen mortuo, tenebitur eadem implere.* » NAVARRO.

C A S O 16.°

Sansone e Lucia sua moglie secretamente, senza punto richiedersi una vicendevole permissio ne fecer Voto, il primo di iscriversi alla sacra milizia, e recarsi in oriente per combattere contro gl' infedeli a favor dei cristiani; la seconda di far pellegrinaggio a Roma, indi a Gerusalemme al Santo Sepolcro. Domandasi, in primo luogo, se Sansone contro la volontà di sua moglie possa eseguire il Voto già fatto. In secondo luogo, se Lucia parimenti possa effettuare i santi suoi pellegrinaggi, senza il concorso della annuenza di Sansone.

Ci sembra che Sansone, senza l'annuenza della moglie, possa fare ed eseguire il suo Voto, posto 1.° Che la necessità e calamità opprimeressero realmente al tempo del Voto i cristiani che dimoravano in terra santa. 2.° Purchè il fine precipuo per cui fece in cuor suo questo Voto fosse di porger loro soccorso, ed impiegar il suo braccio onde ricuperare i luoghi santi dalle mani degl' infedeli.

Così infatti dichiara la cosa Innocenzo III, scrivendo all'Arcivescovo di Cantorberi, ove dice, in *cap. Ex multa* 9, §. 2 *de Voto et Voti redempt.*, lib. 3, tit. 54: « *In tanta quoque necessitate populi christiani ne terrae sanctae impediatur subsidium, viri, praeter uxorum assensum, hujus peregrinationis propositum vovere libere valent, et quod voverint libere adimplere.* »

Questa opinione è difesa e sostenuta anche dall'Angelico, il quale, in 4, *distinct.* 32, ad 1, la conferma con l' esempio di un vassallo, che può liberamente militare senza il consenso del suo padrone da cui tiene un qualche feudo. « *Satis probabile est, sono le identiche parole dell'Angelico delle Scuole, quod uxor debet velle continere ad tempus pro subveniendo necessitati Ecclesiae generalis. Et ideo in favorem negotii, pro quo crux, sibi (viro) datur, institutum est, quod vir*

possit absque consensu uxoris crucem accipere; sicut etiam possit domino suo terreno, a quo feudum tenet, absque ejus consensu militare. »

Ma Sansone fuor del predetto caso non può intraprendere ned eseguire il suo Voto, poichè altrimenti recherebbe grave danno alla moglie specialmente in ciò che riguarda l' uso del matrimonio. Che anzi giova in un caso lecito che il marito senza consenso della moglie si astenga dal far Voto quando essa nol possa seguire, e siavi pericolo che pella sua lontananza cada nel peccato d' incontinenza.

Per quanto poi riguarda la moglie vi sono alcuni autori riputatissimi, come il Panormitano, l'Ostiense ed il Navarro che sostengono a lei egualmente che al suo marito esser lecito il fare un tal Voto. Ma l' opposta opinione a noi sembra da doversi preferire. Imperocchè, dice il Fagnano, *loc. cit. : 1.º « Quoniam nullo Canone jus simile ei conceditur. 2.º Quia de mulieribus ne verbum quidem unum habet Innocentius III, in sua decretali. 3.º Propterea quod copiam istam non faciat ipsis viris, nisi eo fine, eoque animo, quod armorum auxilio subvenire possint christianis oppressis, eosdemque tutari, ac defendere; quod genus auxiliù a muliere penitus alienum est. Praeterquam quod mulieris, quae sic in terras longinquas peregrinaretur, continentiae in frequentiora, graviora, periculosioraque pericula veniret. »*

In ciò concorda con noi anche l'Angelico, che aggiunse le seguenti parole a quanto abbiamo riferito più sopra. Dice egli: *« Nec est simile de uxore ad virum, quia... uxor cum majori periculo castitatis discurreret per terras, et cum minori Ecclesiae utilitate, et ideo uxor non potest hujusmodi Votum facere sine viri consensu. »*

S. TOMMASO.

C A S O 17.º

Adelardo e Colomba sua moglie conducono una vita pia ed assai religiosa. Adelardo amerebbe astenersi dall' uso del matrimonio, proponendosi per fine nel diportarsi così di aumentare maggiormente nella pietà e nella virtù. Domandasi se senza consultar la moglie possa far Voto di astinenza.

Senza saputa ed autorizzazione di Colomba egli è certo ed indubitato che Adelardo non può far Voto di astinenza; ed un tal Voto

ove fosse fatto da Adelardo non solo sarebbe ingiusto, ma anche invalido e senza effetto, perchè niuno può far Voto di ciò che non è in suo poter di eseguire, come insegna S. Tommaso, 2, 2, q. 88, artic. 8, in corp., *supr. cit.* Ma poichè non è in poter di amendue i conjugi di negare il debito conjugale, ove l'altro il domanda; adunque non può Adelardo far Voto di astinenza senza il consenso di Colomba; poichè tal Voto non solo gli toglierebbe la facoltà di chiedere il debito, ma ancora di renderlo quando Colomba lo esigesse; lo che ripugnerebbe alla obbligazione contratta nel matrimonio, ed al precetto divino, chiaramente enunziato nelle sacre Scritture.

▪ *Vovere voluntatis est, ut etiam ipsum nomen ostendit, dice S. Tommaso, in distinct. 32, art. 4, in corp., unde de illis tantum boni potest esse Votum, quae nostrae, subjacent voluntati, qualia non sunt ea, in quibus unus alteri tenetur; et ideo in talibus non potest aliquis Votum emitte sine consensu ejus, cui tenetur: unde cum conjuges sibi invicem teneantur in redditione debiti, per quod incontinentia impeditur, non potest unus absque consensu alterius continentiam vovere, et si voverit peccat, nec debet servare Votum, sed agere poenitentiam de malo Voto facto.* ▪

Questa dottrina dell'Angelico perfettamente concorda con ciò che dice Sant'Agostino scrivendo ad Armentario, eccitandolo caldamente ad osservare con tutta religiosità il Voto di continenza che aveva fatto. Ecco la parole del celeberrimo santo Dottore, *epist. 127, alius 43, in fin.:* « *Una sola causa esse posset, qua te id, quod vovisti, non solum non hortaremur, verum etiam prohiberemus implere; si forte tua conjux hoc tecum suscipere animi, seu carnis infirmitate recusaret; nam et vovenda talia non sunt a conjugatis, nisi ex consensu et voluntate communi: et si praepropere factum fuerit, magis est corrigenda temeritas, quam persolvenda promissio. Neque enim Deus exigit, si quis ex alieno aliquid vovet, sed potius usurpare vetat alienum.* »

S. TOMMASO.

C A S O 18.º

Adelardo marito di Colomba non potendo senza il consenso della moglie assolutamente con buona coscienza fare Voto di continenza, vuole almeno far Voto di non chiedere mai dalla moglie il debito

conjugale, poichè è in suo potere un tal diritto. Domandasi se possa fare tal Voto.

Circa la risposta a questa interrogazione diremo che vi sono due opposte opinioni. La prima è di quelli che sostengono un tal Voto esser lecito ed assolutamente lodevole, poichè, sebbene non sia lecito ad uno dei conjugii negare il debito alla parte che lo ricerca, è però lecito di non esigerlo, e perciò si può da lui far Voto di non usare del suo diritto, senza offesa dell' altra parte; rimanendo illeso il diritto altrui.

I difensori di queste opinioni si appoggiano ad una decretale di Alessandro III, al Vescovo di Pisa, *in cap. Quadam 3, de Convers. Conjug.*, da cui consultato il Pontefice intorno ad un marito che contro la volontà di sua moglie era entrato in una religione, dichiara che il suo Voto non era obbligatorio, e che dovevasi costringerlo a ritornar con la moglie, e di rendere il debito conjugale quando ne fosse dimandato, sebbene egli non dovesse chiederlo; e sebbene dopo la morte della moglie non fosse più obbligato di ritornare nel monastero, tuttavia era obbligato in forza del Voto a conservare la continenza. « *Promisit enim, dice questo Sommo Pontefice, non exigere debitum, quod in ejus potestate erat: et ideo, quod hoc Votum tenuit, non reddere autem, non erat in ejus, sed mulieris potestate.* » *Unde Apostolus: « VIR NON HABET POTESTATEM SUI CORPORIS. »*

Ciò fu egualmente dichiarato in appresso dal pontefice Celestino III, *in cap. Placet 12, eod. tit.*, come abbiamo da un' altra decretale, in occasione che una donna, stimando morto il proprio marito, sebbene in fatto visse, era entrata in un monastero.

Donde ne segue, dice il Navarro, *loc. cit. Manual.*: « *Alterutrum conjugum qui post consummatum matrimonium absolutum continentiae Votum emittit, ex conscientia nihilominus obligari ad reddendum alteri petenti debitum conjugale, siquidem nequaquam in ipsius potestate sit eandem privare; licet post Votum susceptum jam non possit illud idem amplius exigere.* »

L'altra opinione è di quelli che sostengono la opposizione a quanto abbiamo asserito, e S. Tommaso, *in 4, distinct. 31, art. 4, ad 3*, crede che questa sia più probabile della prima, e soggiunge la seguente

ragione: «*Sed quia, si alter nunquam peteret debitum, ex hoc alteri matrimonium onerosum redderetur, dum oporteret unum semper confusionem petendi debiti subire: ideo alii probabilius dicunt, quod neutrum potest unus absque consensu alterius vovere.*»

Per la qual cosa concludiamo che Adelardo non poteva far il Voto di cui in questo caso si tratta, e che se lo fece è rato e valido, e lo rende obbligato agli occhi di Dio, come evidentemente apparisce dalle due decretali citate da Alessandro III e Celestino III.

PONTAS.

C A S O 19.º

Ecdicia donna maritata, vuole far Voto di non esiger mai dal marito il debito coniugale. Domandasi se possa far questo Voto senza peccare.

Sebbene S. Tommaso, in 4, cit. distinct. 32, art. 4, ad 3, contende che più si accosta alla verità la opinione di quelli che sostengono nè il marito nè la moglie poter far questo Voto, tuttavia crediamo che far lo possa lecitamente non solo la moglie, ma molto più il marito. La ragione che porta l'Angelico Dottore è compresa in queste parole: «*Quia... ex hoc alteri matrimonium onerosum redderetur, dum oporteret, unum semper confusionem petendi debiti subire, non attinet nisi ad ipsam mulierem, nullatenus autem ad virum, qui nihil omnino gravatur in petendo debito conjugali, cum contrario raro contingat, illud idem a muliere exigere sine rubore ac quadam quasi naturalis pudoris repugnantia: quippe ei sint a natura, quam viro, tum pudor, tum timiditas sine controversia altius indita.*»

Adunque Ecdicia poteva fare ed eseguire il predetto Voto. Imperocchè facendo questo Voto, a nulla si obbligò che cedesse gli altrui diritti, ma a cosa soltanto che era in sua facoltà di fare o non fare; rimanendo anche pel Voto sempre pronta e disposta a rendere il debito al marito, quantunque volte da lei lo richiedesse.

«*Neque vero, soggiunge poscia il Navarro, loc. cit., che tratta questo caso, rationum argumenta quibus opinio nostra roboratur, aliunde mutuabitur quam ex duabus decretalibus Alexandri III et Caestini III, quam jam retulimus in superiori difficultate dissolvenda, in qua*

easdem adire licet, absque eo quod necesse sit iterum eas hic loci memorare neque summam eorum iterato sermonum legentium oculis subjicere. Id unum addemus tantummodo, obtinere hoc principium juris tamquam positum extra quantumque controversiam, nimirum libere quemque posse proprio suo juri renuntiare, ait Innoc. III, in c. Ex conscientia 9, de crim. falsi, l. 5, t. 20, juxta dispositionum legum romanarum ac potissimum, cum ejusmodi renunciatio juri alieno nihil nocet; quemadmodum contingit in proposito casu. »

NAVARRO.

C A S O 20.º

Sinesio e Mevia, contratti gli sponsali, e fatta la confessione, fecero Voto di conservare perpetua continenza per tutta la loro vita, al cui Voto vi aggiunsero il mutuo giuramento, con cui chiamarono Gesù Cristo in testimonio delle promesse che fecero di vivere dopo il matrimonio in perpetua castità e continenza come se fossero due fratelli; ed a tanto giunsero che Sinesio promise a Mevia la cosa in iscritto. Dopo contratto il matrimonio Sinesio chiese a Mevia il debito matrimoniale, dicendo che non aveva acconsentito al Voto che ella diceva essere stato fatto. Mevia non volle acconsentire alla domanda di Sinesio, e rimase ferma nel suo proposito per otto giorni, finché dal suo confessore obbligata a rendere al marito il debito matrimoniale, dicendole che non era obbligata alla osservanza di un simil Voto, aderì alle brame di Sinesio. Ma provando in appresso grandi rimorsi, ricorse per consiglio ad un dottore in teologia, il quale le disse che il suo Voto era valido, e che non veniva annullato pel susseguente matrimonio, per cui non poteva aderire alle brame di Sinesio suo marito senza aggravarsi di mortal colpa, sebbene avesse dato il consenso di consumare il matrimonio. Questi detti del dottore teologico le mise in mente di volersi ritirare in un monastero, ed infatti in uno vi si recò, affine di togliersi alle brame di Sinesio, e fuggire il pericolo di cadere nella incontinenza. Come Sinesio intese che erasi ritirata nel monastero fece chiamare la superiora, ed a lei chiese la moglie, onde vivere con essa come lo ricerca il matrimonio. Domandasi pertanto, 1.º Se Mevia possa in retta coscienza

ritornare a convivere col suo marito. 2.° Se, posto che non voglia ritornare appo il suo marito, la superiora debba licenziarla dal suo monastero.

Diciamo in primo luogo che non devesi porgere ascolto ai detti di Sinesio nel foro esterno; quando contro le sue promesse fatte a viva voce ed in iscritto, asserisce di non avere acconsentito alla data promessa: «*Cum nimis indignum sit juxta sanctissimas sanctiones, ut quod sua quisque voce protestatus est dilucide, in eundem casum proprio valeat testimonio infirmare,*» come dice Innocenzo III nella decretale che scrisse al Vescovo Tiburtino, in cap. *Per tuas 10 de probationibus, lib. 2, tit. 19.*

In secondo luogo dice il Navarro, *Manual loc. cit.*: «*Vir praedictus non potest sine crimine conjugale debitum exigere, donec cum eo super Voto, quod accessit, fuerit legitime dispensatum; quoniam Votum ea ratione susceptum, quae fertur in restituenda quaestione, nullatenus fuit ex matrimonio subsequenti infirmatum; cum utrumque simul consistere possit, ut habetur ex dispositione plurimorum canonum, quos Gratianus deprompsit de operibus S. Augustini, et ex istis verbis ejusdem Gratiani: Si autem consensu alterius eorum ab altero promissa fuerit (continentia) etsi postmodum in irritum deducere voluerit, qui promisit, non tamen valeat.*»

Ratio autem, cur Synesius non possi conjugale debitum exigere, quamquam acquisierit ex suo matrimonio verum jus in corpore suae uxoris, est, quia renuntiavit istius juris usui, Voto emittendo perpetuae castitatis, et liberum faciendo Maeviae suscipendi simile Votum, quin etiam cum sese obligaverit ex consensu, quem idem exhibuit, ad eidem copiam faciendam Voti libere adimplendi juxta isthaec verba sacrarum paginarum n. 30, 4, 7 et 8, mulierem quae est in domo patris sui, (et est affidata, ut exponit Liranus) . . . si maritum habuerit et voverit aliquid, et semel de ore ejus verbum egrediens animam ejus obligaverit juramento; quo die audierit vir, et non contradixerit, Voti rea erit; reddetque quodcumque promiserat.»

In terzo luogo, sebbene Mevia abbia acconsentito di consumare il matrimonio, non però è obbligata ad insistere nel rendere a Sinesio il debito conjugale, quasi che avesse derogato al suo diritto;

mentre in ciò null' altro fa che seguire le ammonizioni del suo confessore, di cui deve ascoltare gli avvisi, come quelli di uomo esperto nella morale, e sopra la cui ignoranza ella giudicar non deve, e della quale essa non porta la pena. Nullameno se Sinesio, dopo avere con tutta chiarezza esposta l' intera verità del fatto, cioè la natura della mutua obbligazione che contrasse, tanto in forza del Voto, quanto del giuramento, e ne avesse ottenuta dispensa, e fosse stato collocato in quella condizione che si conviene affine di poter esigere il debito conjugale, in questo caso sarebbe obbligata a renderlo, e ritornare appo il suo marito per convivere con lui; in quel modo che a' conjugii è convenevole; ma per parte sua non potrebbe mai ricercare il debito dal marito, poichè in questo caso di ricerca infrangerebbe il Voto: ove però essa pure non si fosse procurata una dispensa.

In quarto luogo. La superiora del monastero in cui Mevia si ritirò non ha alcun diritto di ritenerla appo di sè, contro la volontà di Sinesio, che a sè la richiama come propria moglie. Unicamente però può differire finchè dal giudice competente sia fatta sentenza sopra un tal punto, cui ella deve interamente uniformarsi.

NAVARRO.

C A S O 21.º

Filologo gravissimamente ammalato, alla presenza di molti testimonii fece due Voti; il primo di consacrare a Dio la minore delle sue figlie, che allora aveva soltanto sette anni; il secondo di spedire in pellegrinaggio un suo figlio Teodorico a Loreto per la conversione dei peccatori, affinchè ivi facesse una novena a Maria Vergine. Morto Filologo si credette la giovinetta obbligata ad entrare in una religione. Il figlio non volle soddisfare al Voto, adducendo per motivo che egli non aveva fatta alcuna promessa. Domandasi, 1.º Se questo figlio possa non adempiere alla volontà di suo padre trascurando la esecuzione del Voto. 2.º Se, pervenuta la figlia alla età legittima, sia obbligata di entrare in monastero.

Teodorico non è obbligato innanzi a Dio ad adempiere al Voto fatto dal padre, ove non lo abbia egli stesso confermato, promet-

tendo di eseguire la sua volontà, ed egualmente deveasi asserire in quanto alla figlia del defunto. Imperocchè non incombe alcun obbligo di adempiere un Voto personale, che non fu fatto da quello che deve eseguirlo.

Il Fagnano, espertissimo dei sacri Canoni, v. *Votum*, intorno a questo proposito fa le seguenti osservazioni: « *Videtur quidem*, dice egli, *ex quibusdam canonibus, liberos obligari ad ingrediendam religionem, cum eisdem fuerint a suis parentibus devoti; atqui exemplo Samuelis, quem Anna sua mater divino ministerio consecraverat, ab eis esse tenenda Vota, quae sui parentes in eorum gratia susceperunt, ut jubetur ac constituitur a Concilio Toletano IV, quod habitum fuit anno 633, et refertur apud Decretum Gratiani in can. quodam, cujus titulus inscribitur istis verbis: Aut propria professio, aut paterna devotio monachum facit. En ipsissima verba laudati canonis: Monachum aut paterna devotio, aut propria professio facit: Quidquid horum fuerit, obligatum tenebit: proinde his ad mundum revertendi intercludimus aditum, et omnes ad saeculum interdicimus regressus. Quod idem alius canon enuntiat verbis adhuc deterioribus, sic habens: Quicumque a parentibus proprii in monasterio fuerit delegatus, noverit se ibi perpetuo permansurum: nam Anna Samuelem puerum natum, et ablactatum Deo cum pietate obtulit, qui in ministerio templi, quo a matre fuerat deputatus, permansit, et ubi constitutus est, deservit. Quibus addi praeterea potest, istos liberos sic a parentes devotos, obligatos etiam esse ad institutas quaecumque religiosae disciplinae eadem religione servanda, quae ab iis observabantur, qui sola ac propria sua voluntate sese religioni devoverant. Atque ita habentur ex sequenti Decreto Concilii Tiburiensis, quod actum ex anno 895, in can. Quem 2. *ibid.* Quem primogenitores ad monasterium tradiderunt, et in Ecclesia coepit canere et legere, nec uxorem ducere, nec monasterium deserere poterit: sed si discesserit, reducatur: si Tonsuram dimiserit, rursus tondeatur: uxorem si usurpaverit, dimittere compellatur.*

Così parimenti definirono la cosa molti sommi Pontefici, e fra gli altri Alessandro III, il quale, scrivendo al Vescovo Bellocense, in cap. *Significatum 1, de Regularibus*, ec., lib. 1, tit. 51, dichiara che tali professioni sono nulle, ove non fossero comprovate e ratificate dai figli giunti alla età legittima e ricercata dalla legge: « *Mandamus,*

dice questo Papa, *quatenus, si inveneris, quod G. non fuisset a parentibus oblatus infra decimumquartum annum facti Voti poenitens a religione recesserit; ab illo Voto professionis, quod fecit, denuntiet absolutum: si autem a parentibus fuerit oblatus, seu decimumquartum annum compleverit, cum religionem intravit, seu post decimumquartum annum professionem a se prius factam, ratam habuerit, eum ad eandem, vel ad aliam religionem transire compellas.*»

Clemente III, consultato parimenti intorno ad una certa giovinetta, che dai suoi parenti era stata offerta ad un certo monastero, in cui aveva ricevuto tanto la benedizione, quanto l'abito sacro delle vergini, e dal quale era poscia uscita, e congiuntasi in matrimonio, risponde conformemente alla disposizione del Concilio Toletano: «*Consultationi tuae taliter respondemus, dice questo Pontefice, in cap. Cum verum 12, ed tit. ; quod cum juxta Concilii Toletani censuram monachum aut paterna devotio, aut propria professio faciat, quidquid horum fuerit alligatum tenebit, revertendi ad saeculum aditu penitus interdicto. Non enim videtur illa monasticae professionis a se posse jugum excutere, cum ea non constet evidentiter contradixisse, cum benedictionem accepit, quam nonnisi in aetate discretionis recipiunt, quae velantur, praesertim se ratihabitione secuta, etsi eam quandoque contradixisse constiterit, quod ante gestum fuit, roboratur.*» Aggiunge poscia questo sommo Pontefice, che la sua decisione non discordava menomamente da quanto avevano stabilito i suoi antecessori nelle loro decretali intorno a quelle giovani, le quali contro la propria loro volontà, erano state dai genitori rinchiuse nei monasteri: «*Nec obloquitur quod de praedecessoris nostri Leonis Papae constitutione per contrarium sensum sumitur, ut puellae, quae coactae parentum imperio virginitatis habitum susceperunt, ipsum possit sine praevaricatione deserere; cum de ea recte possit intelligi, quae in ea aetate nubili noscitur constituta: tunc enim, quia liberum habet arbitrium, in electione propositi sequi parentum non cogitur voluntatem.*»

Dal fin qui detto impertanto si ha donde provare pienamente che i Voti personali fatti da altri, ove non concorra la volontà di chi li deve eseguire, non obbligano innanzi a Dio; per cui conchiuder si può che la figlia del nostro Filologo non è obbligata di

rinchiudersi in un monastero, nè Teodorico a recarsi in pellegrinaggio a Loreto secondo il Voto di suo padre, ove egli non abbia ratificata la promessa fatta dal padre stesso, obbligandosi all' adempimento di quanto il padre a Dio prometteva. Fagnano.

C A S O 22.°

Flacco, vedendosi uscito incolume da un pericolo in cui era in corso, alla presenza di quelli, cui per diritto apparteneva la sua eredità, fece Voto di andare ad una certa chiesa distante venti leghe dalla sua patria, ed al ritorno fece distribuire 500 lire ai poveri della sua parrocchia. Ma quando ritornava dal pellegrinaggio morì. Domandasi adunque se ai suoi eredi, i quali erano stati presenti al Voto, incomba l'obbligo di distribuire ai poveri suddetti le 500 lire secondo l'intenzione del defunto, che a ciò erasi obbligato con Voto.

Egli è vero che, secondo quanto abbiamo detto altrove, il Voto personale non riguarda e non obbliga se non la persona che lo fece; e che cessa ogni sua obbligazione colla morte di chi lo aveva fatto. Ma non è eguale la obbligazione del Voto reale, cioè del Voto che ha per materia cose poste fuori di noi, come sarebbero i beni temporali, una somma di danaro e simili. Per la qual cosa siccome questo Voto può essere da altri soddisfatto, così la obbligazione passa negli eredi del defunto votante. Adunque gli eredi di Flacco hanno dover di coscienza di esborsare ai poveri della parrocchia 500 lire, secondo la obbligazione incontrata da Flacco facendo il Voto.

Ciò si può provare con la disposizione di una Decretale di Innocenzo III scritta al Vescovo di Zamora e di Salamanca, *in cap. Ex parte 18, de censibus, exactionibus et procurationibus, lib. 3, tit. 39*, e dalla legge del Digesto *Si quis 2, §. 2, ff. De pollicitationibus, lib. 50, tit. 12*, in cui sta scritto: « *Si quis voverit, futurum ut certam quamdam decimam ecclesiae donaret, et, Voto non impleto, mortuus sit, onus adimplendi Votum ad ipsius haereditas transire. Haeres ipsius hereditario nomine decimae obstrictus est: Voti enim obligationem ad haereditas transire constat.* »

Ed infatti il Voto che fece Flacco è misto, cioè personale e reale: personale in quanto alla parte del sacro pellegrinaggio: reale in quanto alle 500 lire da esborsare ai poveri; e perciò, sebbene questo uomo fosse morto senza avere adempiuto al Voto nella parte personale, a nulla gli eredi suoi sarebbero obbligati; sebbene loro l'obbligo incomba per quanto riguarda la parte reale.

Questa decisione interamente è concorde colla opinione comune di tutti i teologi, e canonisti: «*Haeredes*, dice il Silvio, *Resol. Var. v. Votum 4*, ed il Soto appo lui, *lib. 7, de jure et justitia, quaest. 2, 2, 4*, nonchè il Silvestro, *v. Votum 1, quest. 2*, ed il Navarro, *Manual. cap. 12, num. 56, teneri ad persolvenda Vota defuncti realia, etsi non ea, quae sunt mere personalia, certissimum est apud . . . Sotum, Sylvestrum, Navarrum et alios communiter.*» *Quod et nos docuimus, 2, 2, q. 88, a. 5, q. 5, conclus. 1 et 2.*

Finalmente Sant' Antonino così chiaramente dilucida questo caso, che inutilmente si cercherebbero ragioni affine di volerlo con più chiarezza dimostrare. Ecco adunque in qual modo egli si esprime dopo il Paludano nella sua *Somma Teologica, 2 part. tit. 21, cap. 2, §. 4*: «*Si est Votum tantum reale ut fundandi monasterium, vel dandi tantum pro Deo, ut oblationem mittendi . . . tunc haeres tenetur, sicut in aliis debitis. Si autem est tantum personale, ut jejunare . . . vel ire ultra mare, haeres non tenetur, nisi sponte obligaverit se . . . si autem et simul reale; sed personale est principaliter expressum, reale tacitum et accessorium, ut ire ad sanctum Jacobum, non tenetur haeres expensas, quas fecisset ille eundo, stando, offerendo, et redeundo dare, sicut nec tenetur ire.*»

PONTAS.

C A S O 25.°

Matteo all'età di diciotto anni, nel fervore della sua pietà, fece Voto di digiunare ogni venerdì. Però non gli è noto se abbia propriamente preferito un tal Voto, o se soltanto ne abbia concepito il pensiero. Domandasi qual cosa debba fare in questo dubbio. Si può forse asserire che egli sia obbligato ad osservare il digiuno ogni venerdì sotto pena di mortal colpa?

Nei dubbii devesi sempre scegliere la parte più sicura, e cam-

minar quel sentiero che più da vicino conduce a salute. Questo principio del diritto è così indubitato, che da esso non è permesso allontanarsi di un punto, senza esporsi all'evidente pericolo di cader nel peccato: «*In his quae dubia sunt, quod certius existimamus, tenere debemus,*» dice il sommo Pontefice Eugenio I, in cap. *Juvenie 3, de sponsalib. et matrim., lib. 4, tit. 1.* «*In dubiis via eligenda est tutior,*» dice Innocenzo III, in cap. *Illud 5, de clerico excommunicato ministrante.* «*Cum in dubiis semitam debeamus eligere tutiorem,*» soggiunge Clemente III, in cap. *Ad audientiam 12, de homicidio volunt. vel casuali.* Per le quali ragioni conviene asserire che Matteo, il quale versa nel dubbio intorno al suo Voto, deve attenersi alla parte più sicura, che è quella, cioè, di digiunare ogni venerdì, ove però, come supponiamo il dubbio, abbia un qualche fondamento, e non sia puramente uno scrupolo spoglio di qualunque sia motivo sopra di cui appoggiar si possa un giudizio di esistenza. Ed in ciò seguiamo l'Angelico, in 4, *distinct. 58, quaest. 1, art. 3, quaest. 1, ad 6,* il quale, favellando di un uomo che dubita se pel semplice Voto che fece di entrare in una religione, abbia inteso di preferire una religiosa famiglia ad un'altra corporazione, ovvero sia abbia voluto intendere di seguire la monastica disciplina, senza stabilire in qual ordine seguirla, dice che, anche posto il principio che pel suo Voto non si fosse obbligato se non di entrare in quella tale religiosa corporazione, egli rimarrebbe sciolto da questo obbligo quando una tale religione non lo volesse ricevere: nullameno, poichè versa nel dubbio, nè sa qual intenzione precisamente avesse all'atto del Voto, gli conviene seguire la via più sicura, che quella si è di entrare in un'altra religione, ove quel monastero o quell'ordine cui prima si presentò per essere accolto non voglia riceverlo; poichè altrimenti si porrebbe a pericolo d'infrangere il suo Voto: «*Obligatio Voti ex propria voluntate causatur,* dice il lodato Santo Dottore; *unde, si in vovendo prius cogitavit de religione intranda, et postea elegit talem religionem, vel talem locum; obligatur simpliciter ad religionem. Unde si non potest in illa, quam elegit, recipi, debet aliam quærere; si autem primo et principaliter cogitavit de tali religione, vel tali loco, in Voto suo intelligatur haec conditio. Si illi volunt eum recipere, alias esset indiscretum*

Votum. Unde, conditione non extante, non obligatur. Si autem dubitet, quomodo se in votendo habuerit debet tutiorem viam eligere, ne se discrimini committat. »

PONTAS.

C A S O 24.°

Anastasia entrò in una certa celeberrima congregazione di vergini, approvata dal Vescovo, dove fece Voto di verginità e continenza perpetua, alla presenza d' innumerevoli persone di ogni condizione e sesso, quando fu accettata dalla comunità che era composta di più che cento vergini, le quali tutte assistero alle cerimonie, rese più magnifiche dalla presenza del Vescovo. Domandasi se il Voto di Anastasia debbasi ritenere Voto solenne di vero nome.

Consta che il Voto di Anastasia, benchè fatto solennemente, non devesi considerare se non come un Voto semplice, nulla ostante la magnificenza dell' apparato che ebbe luogo nelle cerimonie del Voto stesso. Imperocchè, non riconoscendo la Chiesa per Voti solenni se non che quelli che vengono fatti in una qualche religione approvata dalla santa Sede, tutti gli altri, per quantunque sieno emessi pubblicamente, si devono sempre ritenere per Voti semplici: « *Vota, dice S. Tommaso, 2, 2, quaest. 88, art. 7, ad 3, ex hoc quod fiunt in publicum, possunt habere quamdam solemnitatem humanam; non autem solemnitatem spiritualem et divinam, sicut habent Vota praemissa, etiamsi coram paucis fiant. Unde aliud est Votum esse publicum, et aliud esse solenne.* » La ragione la dà il Silvio, v. *Votum* 2: « *Quia Votum ejusmodi promissio solum est servandae continentiae, dice egli, non vero personae ad ipsam continen'iam perpetuam traditio. Unde laudatus theologus efficit istam conclusionem. Unde fit, ut, si persona talis matrimonium postea contraheret, peccaret quidem graviter, valide tamen contraheret, juxta caput unicum de Voto in 6.* »

Cui doctrinae S. Thomae S. Antoninus, 2 p. *Sum. Theol. tit., 11, c. 2, §. 2: En qua ratione loquitur: « Omne autem Votum, quod non est solemne, est simplex, sive illud fiat publice, sive privatim, sive ore, sive tantum corde. »*

« *Quadrat haec nostra decisionem Bonifacii VIII in c. Quod Votum*

in 6, cujus haec verba sunt: Praesenti declarandum duximus oraculo sanctionis, illud solum Votum debere dici solemne . . . quod solemnizatum fuerit per susceptionem sacri ordinis, aut per professionem expressam, vel tacitam factam alicui de religionibus per sedem Apostolicam approbatis. Reliqua vero Vota, etsi quanto manifesto sunt emissa, tanto, propter plurimum scandalum et exemplum, durior poenitentia transgressoribus debeatur, non tamen rescindere possunt matrimonia postea contracta. »

SILVIO.

C A S O 25.°

Da due fu fatto Voto per esser a ciò eccitati da grave timore, e tale, che potrebbe atterrire anche l'uomo il più forte. Domandasi se sieno obbligati innanzi a Dio in forza del loro Voto? A cagion di esempio, Pomponio che trovasi gravissimamente ammalato, e vicino a morire, oppure prossimo a far naufragio, da cui non può in appresso altro aspettar che la morte, fa Voto di entrare in una religione, come fia tratto dal pericolo. Il padre di Leocadia la minaccia di eseredarla non solo, ma anche di ucciderla, ove non si dedichi ad uno istituto religioso. Da questa minaccia atterrita Leocadia, onde togliersi alle minaccie del padre, da cui teme di essere turpemente percossa, tantosto fa la solenne professione religiosa. Domandasi se questo Voto sia valido.

Avvi gran differenza fra questi due casi che noi abbiamo riferito a somiglianza di esempio. Imperocchè il Voto di Pomponio è rato e valido: nullo e caduco quel di Leocadia. Il Voto che fece Pomponio è valido: perchè il timore per lo quale egli fece il Voto ha una causa interna e puramente naturale. Ma un tal timore non vale a render nullo il Voto che per esso sia fatto, come facilmente si prova colla autorità del pontefice Innocenzo III scrivendo ad un certo Vescovo della Bitinia, *in cap. Sicut 17, de regular. et transeunt. ad religionem ibid., lib. 3, tit. 31*, dal quale sendo consultato di certo ecclesiastico, che trovandosi agli estremi e nella disperazione, aveva domandato e vestito l'abito di una religione, poscia, ritornato a salute, aveva dimesso l'abito, risponde che devesi obbligare a riassumere l'abito religioso, poichè col vestirlo erasi obbligato di osser-

vare lo istituto cui l' abito stesso lo faceva appartenere: « *Quidam clericus, dice il lodato sommo Pontefice, cum aegritudine nimia laboraret, quasi de morte securus et de recuperanda sanitate desperans, habitum canonicorum regularium petit et accepit: si regularem habitum, se postulante, suscepit, et ad observationem religionis canonicae sua se professione ligavit, ad resumendum habitum ecclesiastica est districtione cogendus. Ex quibus inferendum est, sicut Votum a praefato ecclesiastico factum, ratum est ac tenet, licet susceptum fuerit ex metu proximae mortis, quae eidem impendebat ex nimia aegritudine; ita etiam Votum Pomponii censendum esse ratum ac validum, quamquam illud non nisi ex simili metu fecerit. Siquidem uterque praedictus metus habeat eandem naturam, et procedat de causa tantummodo interiori ac mere naturali.* »

Ma in un modo diverso di molto devesi giudicare del Voto fatto da Leocadia. Imperocchè dice il Silvio, *Resol. Var. v. Votum*: « *Metus propter quem Votum illud emisit, non provenit ex causa intrinseca, sed ex causa libera, quae quidem infirmit quaecumque Vota, quibus occasionem praebet. Quod apertum est ex Decretali quadam Alexandri III in c. Perlatum 1, de his quae vi metusve causa fiunt, l. 1, t. 4, qui consultus ab Episcopo Oscensi de Aralagonia, num quaedam mulier, quae ad nuptias convolaverat post emissam religiosam professionem in quodam monasterio, obligaretur ad illuc iterum sese recipiendam, sic respondet: Mandamus, quatenus si legitime probatum fuerit, non timore mortis praedictam mulierem religionem intrasse, aut, quod fecit, postmodum ratum habuisse, ipsam ad monasterium redire, et habitum depositum reassumere censura ecclesiastica compellatis.* »

Ciò devesi assolutamente asserire di Leocadia, mentre soltanto per lo timor grave ed iniquo, che le fece suo padre, ella fece il Voto; Voto che dallo stesso timore è reso invalido e nullo; avendo quel timore una cagione del tutto libera ed estrinseca: « *Atque ita docet Glossa, prosegue il Silvio, loc. cit., in aliam quamdam Decretalem, quam Alexander III inscribit Episcopo Virgoniensi, quae quidem Glossa rationem istius rei suggerit, quod, cum Votum sit promissio Deo facta de aliqua re, quae non est praecepta, sed mere gratuita, necesse sit ut valeat illud ex plena atque integra libertate proficisci: Votum per metum factum non tenet, inquit auctor memoratae Glossae ... quia Votum*

tres est consilii, et non praecepti, et liberum est arbitrium in votendo: alias non est Votum: Quod probat canone, et Decretali quadam, quam citat: Et revera quidem pertinet ad ipsammet Voti substantiam, quod emittatur tum voluntarie tum libere juxta definitionem illius quae traditur a magistro sententiarum, et refertur a S. Thoma, 2, 2, q. 88, a. 1, in corp. qui sic habet: Ad Votum tria ex necessitate requiruntur: 1. Quaedam deliberatio. 2. Propositionum voluntas. 3. Promissio, in qua perficitur ratio Voti: unde magister dicit, 38 distinctione quarti libri sententiarum, quod Votum est testificatio quaedam promissionis spontanea, quae Deo, et de his, quae sunt Dei, fieri debet.»

Finalmente per questa ragione il Concilio Tridentino, *sess. 15, cap. 17, de Reform.* prudentissimamente, e con tutta sapienza nel suo Decreto, che promulgò sopra un tal punto, ordinava di aver riguardo che *«puella, quae habitum regularem suscipere voluerit . . . non ante suscipiat, nec postea . . . professionem emittat, quam exploraverit Episcopus . . . virginis voluntatem diligenter, an coacta, an seducta sit, an sciat, quid agat.»*

SILVIO.

C A S O 26.°

Balderico dell' età di venti anni fece Voto di entrare in una religione. Già un anno era passato dal momento del Voto, in cui per mera negligenza aveva trascurato di mandarlo ad effetto. Domandasi pertanto, 1.° se avesse potuto lasciar passare tutto questo tempo, senza mandar il Voto ad effetto. 2.° Se sia in obbligo di effettuarlo quanto prima sotto pena di commetter peccato, sebbene non abbia determinato tempo alcuno nell' atto di farlo.

Non avvi donde revocar in dubbio si possa che Balderico innanzi a Dio non si faccia reo di colpa pella sua trascuranza di effettuare il Voto che fece per sì lungo tempo; come pure dir si deve che è obbligato sotto pena di peccato a rimuoversi dalla procrastinazione in cui dimorò, e quanto prima eseguire il suo Voto, ove non siavi una qualche causa giusta e legittima che glielo impedisca. Così infatti evidentissimamente apparisce da queste parole della divina Sapienza, *Eccl. 5, 4: «Multoque melius est, non vovere, quam post Votum,*

Vol. XX.

110

promissa non reddere. • E di nuovo *ibid.* 3. « *Si quid vovistis Deo, ne moreris reddere. Displicet enim ei infidelis et stulta promissio.* » Abbiamo anche nel Deuteronomio, *cap. 23 vers. 21*, un altro testo, che vale grandemente a confermare la nostra asserzione. Eccone le parole: « *Cum Votum voveris Domino Deo tuo, non tardabis reddere, quia requiret illud Dominus Deus tuus: et si moratus fueris, reputabitur tibi in peccatum.* »

Dopo ciò adunque nulla si può desiderare di più a condanna della negligenza di Balderico, ed a provare come la obbligazione del Voto che fece strettissimamente lo debba indurre ad entrare quanto prima, senza frapporre ritardo alcuno nella religione, di cui fece Voto vestirne l' abito.

PONTAS.

C A S O 27.°

Ernesto, trovandosi oppresso da grave infermità, che lo traeva al sepolcro, fece Voto a Dio, che, ove ricuperasse la salute, abbraccierebbe la disciplina monastica, per far penitenza de' suoi peccati. Egli risanò dopo quindici giorni, e prima ancora che un anno passasse, entrò nella Congregazione dei sacerdoti dell' Oratorio, dove poscia fu promosso agli ordini sacri. Domandasi pertanto:

1.° Se valga il suo Voto che fu fatto unicamente per timor della morte che lo minacciava.

2.° Posto che valga, se debba ricorrere a Roma, ove voglia esserne dispensato? Ovvero, se soddisfece al suo Voto entrando nella Congregazione dell' oratorio, dove fu promosso al presbiterato; mentre la Bolla di Paolo V, che incomincia *Sacrosanctae 91*, del giorno 10 maggio 1625, §. 3, dice di questa Congregazione: « *Horum piorum sacerdotum nulli antea religionis Voto solemniter addictorum, nec non et aliorum ad presbyteratus ordinem promoveri cupientium . . . Congregationis.* »

3.° Se, posto che il suo Voto sia sufficientemente eseguito, egli poscia possa a suo piacimento lasciare la predetta Congregazione, per la libera facoltà di cui godono i membri di essa.

4.° Finalmente se, posto che egli non abbia soddisfatto al suo Voto entrando nella Congregazione dell' oratorio, sia obbligato di

entrare in qualche ordine religioso, e se da ciò lo possa scusare il continuo dolor di capo cui va soggetto.

Una tale questione fu proposta al celebre Sambovio, il quale valorosamente al tempo suo difese le verità della Chiesa romana contro le gianseniane opinioni, che a pien potere si volevano ovunque diffondere e far da tanti abbracciare; alla cui opinione di buon grado aderendo, diciamo in primo luogo che il Voto fatto da Ernesto è valido, sebbene egli lo abbia fatto per timor della malattia di cui trovavasi fortemente aggravato. La ragione si è, come altrove abbiamo notato, che un tal timore non porge se non una causa interna e naturale, la quale in nulla toglie la libertà di operare, a differenza di quel timore che, provenendo da una esterna cagione, toglie all'uomo la libertà: e perciò validamente contrae matrimonio quell'uomo, il quale mosso dal timore di eterna condanna, o del castigo che pronunzierebbe contro di lui il giudice, si congiunge legittimamente ad una donna.

In secondo luogo. sebbene il Voto di Ernesto non fosse stato assoluto, ma condizionato, egli non avrebbe avuto bisogno di ricorrere per la dispensa al Sommo Pontefice, quando ne la avesse ricercata prima di ricuperare la sanità; avendo il Vescovo facoltà di dispensar di quei Voti condizionati, di cui non siasi ancora compiuta la condizione, e solamente sono riservati al Sommo Pontefice i Voti di perpetua continenza o di religione, coi tre Voti di visitare in pellegrinaggio Gerusalemme, Roma e S. Giacomo di Gallizia. Ma ove trovisi adempiuta la condizione aggiunta al Voto, in questo caso il Sommo Pontefice può dispensare, essendo tramutato il Voto in assoluto da condizionato.

In quanto alla terza parte, ecco il modo con cui l'autore sopra-indicato risponde al caso, tom. 3, cas. 124: « *Verum equidem est in bulla Pii V, qua Congregatio de oratorio in Gallia instituitur, enunciari, sacerdotes, et eos, qui cupiunt ad ordinem Presbyteratus promoveri, posse eandem ingredi, nullo modo aliunde teneantur Voto solemnī religionis. Nulli antea religionis Voto solemnī addictorum. Verum contendendi locus plurimum adest, licet Ernestus nulli sit hactenus Voto solemnī religionis addictus, cum tamen ejusmodi Voto aliquatenus addicti, quum sese*

obligaverit ad illud idem emitendo eo ipso, quod sanitati fuisset restitutus: atque ejus generis obligatio eum eo stricte urget, quod in Congregatione sacerdotum de oratorio neque ullum solemne Votum suscipere, neque religiosam ullam professionem emittere consuetum sit: quin imo nequidem eos usus invaluit, ut Vota simplicia fierent perpetua, sive certa quadam temporis circumscriptione definita. Adeo ut, qui ibidem admissi fuerunt, habeant quocumque tempore liberam inde discedendi facultatem, quando sic ei libet; cum neque in bulla Puuli V, neque in Constitutionibus, quae apud eosdem vigent, nihil de necessitate amittendi alicujus Voti legatur. »

Finalmente, per ciò che riguarda il continuo dolor di capo, che prova Ernesto, e che pretende poter essere causa legittima per iscusarlo dalla obbligazione di entrare in un altro monistero regolare, diremo che non vale a liberarlo dall'obbligo di presentarsi ad una qualche religione, affine di essere ricevuto, e di dovere impiegare tutto sè stesso affine di potervi rimanere. Che se ai superiori non sarà sembrato opportuno il riceverlo o ritenerlo, allora, in quanto alla sua coscienza, egli potrà starsene tranquillo, avendo tentato ogni mezzo per sè stesso onde non mancare alla promessa, e non avendo parte alla impossibilità della esecuzione, secondo questa regola del diritto canonico, *reg. 41 de Reg. Juris, in 6: « Imputari non debet ei, per quem non stat, si non faciat, quod per eum fuerat faciendum. »*

SAMBOVIO.

C A S O 28.°

Genebaldo fece Voto di seguire la monastica disciplina, senza specificare in qual religione. Poco dopo avendo stabilito di entrare in un monastero dell'ordine di S. Benedetto, si presentò al superiore per essere accolto, e ne ebbe ripulsa. Domandasi se per tale ragione sia sciolto dal vincolo del suo Voto, o se gli incomba in coscienza di cercar di entrare in un altro ordine.

Chiaro si vede che Genebaldo è obbligato di entrare in un altro monastero, non valendo la ripulsa che ottenne a liberarlo dal Voto; non essendosi pel Voto stesso precisamente obbligato di entrare in quel tale monastero, in cui non fu ricevuto, ma generalmente di abbracciare e seguire la vita religiosa. Adunque dopo la prima ripulsa

gli rimane ancora l'obbligo di procurare i mezzi onde entrare in un' a'tra religione, e far in modo da esservi ammesso. Così infatti pensa S. Tommaso, ove dice, in 4, *distinct.* 58, *quaest.* 1, *artic.* 3, *quaestiuic.* 1, *ad* 3, *et* 2, 2, *quaest.* 88, *art.* 3, *ad* 2: « *Obligatio Voti ex propria voluntate causatur. Unde, si in votendo prius cogitavit de religione ingredienda, et postea elegit talem religionem, vel talem locum, obligatur simpliciter ad religionem, unde, si non potest in illa, quam elegit, recipi; debet aliam quaerere.* » Ed in altro luogo, q. 186: « *Si quidem intendit, se simpliciter ad religionem obligare; si non recipitur in una religione, tenetur ire ad aliam.* »

Ma se Genebaldo, nel far il suo Voto, intese solamente di obbligarsi per quel tale monastero dell'ordine predetto, ed in questo dopo essersi presentato, non venne ammesso, in questo caso è sciolto dalla obbligazione incontrata col mezzo del Voto, ned è obbligato a ricercare di entrare in un altro monastero. Imperocchè in questo caso intenesi sempre che il Voto sia stato accompagnato dalla tacita condizione, se, cioè, il superiore vorrà ammettermi. Ciò pure è insegnato dall'Angelico delle scuole dicendo, *ibid. supra citat., quaest.* 1, *art.* 6: « *Si autem primo et principaliter cogitavit de tali religione; in Voto ejus intelligitur haec conditio, si illi volunt eum recipere: alias esset indiscretum. Unde conditione non extante, non obligatur.* »

S. TOMMASO.

C A S O 29.°

Gabriele, fatto Voto di entrare in un monastero dell'ordine di S. Benedetto, con sincera e buona fede si propose un monastero della riforma di S. Mauro, credendo fermamente che entrando in quello eseguirebbe il suo Voto. Presentatosi non poté essere accolto, poichè il superiore, trovandolo di non ferma salute, non lo credette abile a potere adempiere la regola di quell'ordine. Domandasi se sia obbligato di presentarsi ad un altro monastero dell'ordine, o se sia liberato dalla obbligazione incontrata pel Voto a cagione della ripulsa che ottenne.

Rispondiamo con S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 189, *art.* 3, *ad* 2, che Gabriele nel caso proposto non è obbligato in coscienza a rin-

tracciare un altro monastero in cui entrare, ove possa ritenere per sicuro da quanto praticò non essere egli chiamato dal cielo alla vita religiosa. Dice l'Angelico Dottore: «*Ille qui se Voto obligavit ad certae religionis ingressum tenetur facere, quantum in se est, ut in illa religione recipiatur . . . Si vero se intenderit specialiter obligare ad unam (religionem) solum: non tenetur ire ad aliam.* »

«*Si autem principaliter intendit se obligare ad hanc religionem vel ad hunc locum, propter specialem complacentiam hujus religionis, vel loci; non tenetur aliam religionem intrare, si eum illi recipere nolunt.* »

Ed infatti, non si può asserire che al predetto Gabriele incomba la obbligazione di offrirsi ad un altro monastero dopo la ripulsa del primo, e che poi debba rintracciarne un secondo, un terzo, un quarto. Imperocchè, dice il Toletto, *Instruct. sacerdot., l. 4, quaest. 16*: «*Foret prorsus absurdum eidem obligationem imponere, postquam ex plurimis repulsam accepisset, sese rursus aliis offerendi admittendum: alioquin sequeretur futurum ut, cum onus idem maneret in perpetuitatem, neque Voti sui vinculo unquam solveretur: Quod quidem nemo, nisi prorsus absurde, contendat. Potest ergo primae repulsae, quam passus est, stare et existimare, cum Divina Providentia professioni religiosae non destinari, siquidem superior monasterii, in quo sese recipiendum obtulit, eum ad officia religionis sustinenda minime aptum judicaverit; modo praedictus superior habeatur ut vir sapiens, et judex rerum optimus atque intelligentissimus.* »

TOLETO.

C A S O 30.°

Amedeo, dopo aver fatto Voto di entrare in un ordine di Cartusiani o di Camaldolesi, fece la professione religiosa in un monastero di più mite osservanza. Agitato da molti scrupoli dopo tale professione, e continuamente molestato nello spirito per non avere eseguito il Voto semplice cui si era obbligato, domanda qual cosa fare gli convenga, e come debba diportarsi onde trovar pace nella coscienza. Ricercasi se gl' incomba l' obbligazione di entrare in un ordine di Cartusiani o di Camaldolesi per viver tranquillo.

Amedeo per vivere tranquillo in coscienza ha d' uopo di fare congrua penitenza del suo peccato, per quanto lo può, affine di

emendare la mancanza nella trasgressione del Voto; ned è obbligato onde adempierlo di entrare in un'altra delle predette religioni, affine di farne la solenne professione. La ragione si è perchè il Voto solenne che fece nell'ordine in cui professò, sebbene l'osservanza sia più mite d'assai che non quella dei due primi ordini, nei quali aveva promesso di entrare, è maggiore, e vincola con più stretti legami, che non il primo Voto fatto di entrare in una religione. Tale è la dottrina di S. Tommaso, il quale, 2, 2, *quaest.* 189, *art.* 8, *ad* 3, conferma la sua opinione coll'esempio di un matrimonio, il quale sebbene sia contratto con il Voto semplice di castità, nullameno è valido ed obbligatorio verso quello che violò per esso matrimonio il suo Voto, cioè lo costringe a rendere il debito conjugale non ostante il Voto che fece prima di contrarre il matrimonio suddetto. « *Votum solenne, dice l'Angelico Dottore, quo quis obligatur minori religioni est fortius, quam Votum simplex, quo ejus adstringitur majori religioni: post Votum enim simplex, si contraheret aliquis matrimonium, non dirimeretur, sicut post Votum solenne; et ideo ille qui jam professus est in minori religione, non tenetur implere Votum simplex, quod emisit, de intrando in religionem majorem.* »

Questa è pure la decisione che abbiamo sopra un tal punto dal cardinal Torrecremata, *in can. Nullus* 1, 19, *quaest.* 3, *n.* 4, appoggiato alla stessa ragione, che serve di fondamento alla dottrina di S. Tommaso. Concorde con questi è anche il Fagnano, *in cap. Sane de Regularibus, n.* 57.

Quanto abbiamo detto sin qui si può anche provare e confermare: 1.° Con una decretale che Alessandro III scrisse ai monaci dell'ordine Cisterciense in Inghilterra, in cui, *in cap. Scripturae* 4 *de Voto et Voti redemptione, lib.* 3, *tit.* 34, così si esprime: « *Reus facti Voti aliquatenus non habetur, qui temporale obsequium in perpetuam noscitur religionis observantiam commutare.* » 2.° Da una Costituzione di Bonifazio VIII, *in cap. Qui post Votum* 5, *de Regularibus et transeuntibus ad religionem, in* 6, *lib.* 5, *tit.* 15, di cui sono le seguenti parole: « *Qui post Votum a se de certa religione intranda emissum, religionem aliam, etiam laxiorem, ingreditur, et profitetur in ipsa, potest (Voto non obstante priori, cui tanquam simplici, per secundum solenne noscitur*

derogatum) manere licite in eadem: pro Voto tamen non completo erit eidem poenitentia imponenda. »

PONTAS.

C A S O 31.°

I religiosi di un certo monastero trascurarono da molti anni di osservare alcuni capitoli della loro regola, per la negligenza dei superiori, i quali lasciarono correre alcuni abusi introdottisi. Palemone, il quale scorgeva in buona fede che la regola di vita che in quel monastero si esercitava non era rigida di troppo, e che credeva ciò dipendere dalle regole dell' istituto, dopo essersi ascritto, ed aver passato il tempo della prova, finalmente fece la solenne professione, stimando di poter vivere alla foggia degli altri religiosi del monastero. Ma dopo qualche tempo avendo seco stesso ponderate le cose, ed esaminata la regola dell'ordine, ritrovò che la vita che ivi si conduceva era dissoluta, e che vi si trovavano molti pravi abusi, per cui non avrebbe mai presa quella maniera di vita, se prima la avesse conosciuta, ned avrebbe fatta la solenne professione, ove avesse saputo quanto rigida era la regola che ivi si doveva osservare. Domandasi pertanto se egli possa seguire gli altri nella maniera di vivere; specialmente non avendo inteso nel professare di obbligarsi ad una vita più austera: oppure se debba in forza della obbligazione contratta innanzi a Dio pei Voti che fece, osservare la vera regola dell'ordine; e secondo questa conformare i suoi costumi.

San Tommaso, *in 4, distinct. 38, quaest. 1, art. 3, ad 1*, si propone una difficoltà, in cui è contenuto il caso da noi esposto, e risponde che quello che durante il noviziato in una religione non conosce perfettamente la regola, ma in buona fede crede che il modo di vivere dei religiosi professi sia ricercato dalla regola dell'ordine in cui si trova, ed ivi professa con intenzione di obbligarsi solamente ad eseguire quanto vede praticarsi dagli altri, non essendo mai venuto a cognizione che in quel modo di vita avesse luogo degli abusi, e quella non fosse la vera regola, nullameno è obbligato ad osservare i tre principali Voti delle religioni, che sono, cioè, i Voti di castità, di povertà e di obbedienza; sebbene apparisca non essere

obbligato alla osservanza degli altri capi meno essenziali della regola, i quali tanto per negligenza, quanto per la prava direzione dei superiori andarono nell'obblìo. Ecco la obbiezione che ci fa l'Angelico Dottore: «*Nec videtur teneri semper ad ea, quae Votum professionis continent ... et ipse non intendit intrare monasterium, nisi, ut viveret, sicut alii vivunt. Ergo videtur, quod non omne Votum obliget, ut necessario servetur.*» Quindi nel modo seguente prosegue il suo dire in tal punto: «*Ad quintum dicendum quod talis, qui interpretatum Votum fecit, ad tria Vota religionis principalia in omni casu tenetur: sed ad alias observantias, quarum transgressio dissimulatione praelatorum inducitur, qui dum videntes non corrigunt, indulgere videtur, non videntur obligari.*»

Questa opinione si convalida con due argomenti, dice il Silvio, *Resol. Var. v. Votum*, dei quali il primo è: «*Quod quamquam Votum simplex necessario oporteat nimis esse liberum, neque ex alia re dependere, quam ex voluntate voventis; adeoque non alia inducatur obligatio, quam illius rei tantummodo adimplendae, quae potissimum in omittendo Voto intenta est. Votum solemne, e contrario, non solum pendeat ex voluntate voventis, sed praeterea ex institutione ac voluntate Ecclesiae, a qua approbata sunt tum religio, tum regula, cui, qui professionem emisit, sese voluit addicere: siquidem juxta Bonifacium VIII, in c. Quod Votum 1, in 6, Votum solemne nuncupare, nihil aliud sit, quam sese mancipare ex professione solemnì, tali, vel tali regulae servandae, quam Ecclesia comprobaverit. Unde sequitur, licet penes illius arbitrium sit, qui tale Votum emittit, illud idem vel facere, vel non suscipere; illudque emittere, vel in certa quadam religione, vel in alia; ab eo tamen Votum illud nuncupari non posse, nisi accedente conditione, ut religionis quam amplectitur, regula praecipua ac cum ipsa religione major necessario connexus sit scrupolo servaturus; hoc est, regulas, quae perfringi non possunt, quin eo ipso aliquod de Votis tribus solemnibus frangatur. Neque liberum est ei, qui religionem ingreditur, professionem suam emittere, conditione interposita, quod sibi licitum fiat, tum mores dissolutiores, tum inordinatos abusus, qui in ordinem, vel monasterium, quod ingreditur, irrepserunt, tenere ac sequi, siquidem iidem ab Ecclesia damnentur, atque omnino reprobentur.*»

« *Posterius rationis argumentum, quo vera esse comprobatur decisio, quam S. Thomas tradit occasione propositae difficultatis est, quod consuetudo, vi cujus tria Vota, quae nuncupantur in solenni professione, quocumque modo violantur, numquam posse esse legitima neque consequenter excusare a peccato.* »

« *Nam, ut habet imperator Constantinus citatus in Canone quodam apud decretum Gratiani: Consuetudinis ususque longaevis non vilis auctoritas est. Votum non usque adeo invalitura momento, ut aut rationem vincat, aut legem: quoniam si recte loqui velimus consuetudo non nisi deficiente lege vim atque locum obtinet, ut fertur in alio Canone.* »

Ma nella ipotesi da noi posta tanto per legge positiva della Chiesa, quanto in forza della solenne professione viene assolutamente ordinato quel modo di vivere che sia totalmente alieno dai predetti abusi. Adunque gli abusi prodotti in forza della stessa consuetudine non possono prevalere, nè quelli che li praticano andar esenti da colpa; siccome insegnano Angelo da Clavasio, *v. Religiosus, n. 52*; Giovanni Andrea, *in 4, distinct. 58, quaest. 20*; Prospero Fagnano, *in cap. Cum causa, de election., etc., n. 55*, ed altri molti. Adunque se Palemone scorge che nel monastero in cui professò ha luogo il peccato di proprietà, e tratto in errore stima di potersi ritenere qualche cosa come a sè spettante, non è innanzi a Dio privo di colpa, quando, seguendo l'opere degli altri religiosi, di questo vizio si contaminò; imperocchè un tale abuso neppure per l'autorità dei superiori potè mai passare in legge, secondo le seguenti parole di Innocenzo III, scrivendo all'abate ed ai religiosi del monastero di Subbiaco, istituito da san Benedetto. « *Non aestimet abbas, dice egli, in cap. Cum monasterium 6, de Statu monachorum, lib. 3, tit. 55; quod super habenda proprietate, possit cum aliquo monacho dispensare, quia abdicatio proprietatis, sicut et custodia castitatis, adeo est annexa regulae monachali, ut contra eam nec Summus Pontifex possit licentiam indulgere.* » Locchè il Concilio Tridentino conferma nel suo decreto, *sess. 25 de Regular. et Monial., cap. 1*: « *Sancta Synodus . . . hoc decreto praecipit, ut omnes regulares, tam viri, quam mulieres, ad regulae, quam professi sunt, praescriptum vitam instituant atque componant: atque imprimis, quae ad suae professionis perfectionem, ut obedientiae, paupertatis et castitatis: ac, si quae*

alia sunt alicujus ordinis et regulae peculiariora Vota, et praecepta, ad eorum respective essentiam, nec non ad communem vitam, victum, et vestitum conservanda, pertinentia, fideliter observent . . . Cum compertum sit ab eis (superioribus) non posse ea quae ad substantiam regularis vitae pertinent, relaxari, si enim illa, quae bases sunt et fundamenta totius regularis disciplinae exacte non fuerit conservata, totum corruiat aedificium necesse est. »

Nullameno osservar conviene che se Palemone non conosceva che il modo di vita che conducevasi in quel monastero, e gli abusi che ivi avevano luogo ripugnavano agli statuti dell'ordine, e credeva in buona fede che la regola non importasse una stretta osservanza, egli sarebbe esente da colpa, purchè il suo modo di vivere non ripugnasse ai tre voti principali, siccome insegnano Sant'Antonino, *3 part. Summ. Theolog., tit. 16, cap. 1, §. 11*; il Lopez, *t. 1, c. 24*; il Navarro, *Manual., cap. 12, n. 5*; il Cabassuzio, *Juris Canon. theor. et prax., lib. 1, cap. 21, n. 12*. La ragione si è, che egli poteva persuadersi che se quel modo di vivere fosse ripugnante alle regole dell'ordine, i superiori non avrebbero tollerato che tali abusi ponessero piede; e che quella consuetudine fosse stata approvata almeno tacitamente dal Sommo Pontefice.

NAVARRO.

C A S O 32.º

Andronico entrò in una certa Congregazione col titolo di fratello laico, ed ivi fece la solenne professione in un modo assoluto, come suol esser fatta dai religiosi, ed intorno a tutte le regole che ivi si osservano. Ma fra le altre regole della Congregazione vi ha quella, che tutti coloro, i quali non si trovano atti alla osservanza degli statuti, senza riguardo alcuno al tempo, in cui si trovano nella stessa Congregazione, possano passare al secolo. Andronico, il quale era instabile nei suoi pensieri, dopo dieci anni da che aveva professato, gli venne a noia quella vita, e, senza domandar licenza al suo superiore, passò all'ordine di S. Benedetto, ed ivi, passato il tempo del noviziato, fece i Voti solenni; sebbene, secondo le solite regole, sia stato richiamato tanto dal superiore, quanto dal corpo della Congre-

gazione che aveva lasciato. Domandasi adunque : 1.° Se in buona coscienza poteva di sua privata autorità lasciare la predetta Congregazione. 2.° Se la ragione per cui uscì valga a renderlo sciolto dal dovere di fare in essa ritorno, dopochè fu richiamato dal superiore. 5.° Se valga la professione fatta nell' altro monastero, e se possa in esso rimanersene tranquillamente.

Sebbene valga la professione che fece Andronico nella Congregazione, in cui entrò la prima volta, tuttavia poteva di sua privata autorità passare nel nuovo monastero dell' ordine di S. Benedetto, in cui fece di nuovo la professione, ned era obbligato di ritornare nella Congregazione che aveva lasciato, abbenchè fosse richiamato tanto dal superiore quanto da tutto il corpo della comunità. Così infatti è di parere il Sambovio, il quale adduce per ragione di questa sua opinione le prove seguenti, cioè, dice egli : « *Quod religiosa veri nominis professio non tantum absolute emittenda sit ab eo, qui sese religioni addicit; sed praeterea necesse sit, Vota solennia, quorum professio suscipit obligationem tum a superiore, tum ab ipsius communitate absolute, atque in perpetuitatem acceptentur. Nam sollemnis religiosa professio, quantum ad suum effectum est mutuus contractus inter eum initus, qui solennia Vota emittit, et eum, qui recipit nomine monasterii professionem emissam, quo quis profitetur sese obligatum, ad vivendum semper in religione juxtam regulam; et monasterium contrahit obligationem eidem subministrandi victum ac vestitum, atque eum habendi ad vitae ipsius tempus integrum ea ratione, quae regula eadem praescribitur. Professio est in effectu quidem contractus reciprocus, ultro citroque obligatorius, quo profitens se obligat monasterio, vel ordini, ad serviendum eum secundum regulam ejus : et contra monasterium ad alendum et tractandum eum secundum eandem regulam.* »

Di pari modo pensa anche il Roderico *qq. Regul., t. 3, quaest. 2, art. 2*, che quasi espone con le medesime parole la sua opinione. Inoltre dir conviene che la prima professione fatta da Andronico non fu fatta in perpetuo ed assolutamente in quanto alla sua accettazione; imperocchè rimaneva libera la Congregazione di rimuoverlo da sè in qualunque tempo le fosse piaciuto. Per la qual cosa non essendo che condizionata la professione suddetta, in essa non avvi

ragione se non di semplice Voto, e perciò quegli che la fece può tranquillamente passare ad un altro ordine religioso, anche di minore osservanza, facendo in esso Voti che sieno assoluti e fermi, ed una stabile professione, senza che lo si possa obbligare a far ritorno alla Congregazione donde parti. Egualmente però non si dovrebbe giudicare ove egli avesse lasciata la Congregazione suddetta senza permissione del superiore affine di vivere nel secolo; o per passare ad un'altra Congregazione della stessa regola; poichè in questo caso sarebbe obbligato a far ritorno all'invito che ricevesse dal superiore.

SAMBOVIO.

C A S O 53.^o

Ilario all'età di dodici anni essendo caduto in una pericolosissima malattia, fece Voto che ove avesse la salute entrerebbe in religione nell'abbazia detta della Trappa, abbenchè niente affatto egli conoscesse la regola di vita che in quella si conduceva. Ottenuta la sanità, poco dopo conobbe essere rimasto debole nei fianchi, e, nulla pensando al Voto cui erasi obbligato, prese moglie. Domandasi pertanto: 1.^o Se il predetto Voto abbia ragione di Voto religioso di vero nome? 2.^o Se essendogli sopravvenuta la predetta infermità che non può convenire con l'aspra vita che si conduce in quella religione, devasi ritener libero dal Voto, senza aversi presentato al superiore del monastero predetto, onde essere ricevuto, e se perciò possa congiungersi in matrimonio senza pericolo di mortalmente peccare? 3.^o Se, supposto che non abbia potuto prender moglie senza commettere mortal colpa, si domanda se peccchi mortalmente ogni qualvolta esige il debito conjugale. 4.^o Se il Voto predetto gli possa venir commutato dal confessore in qualche altra opera pia, almeno nel tempo dell'universale giubbileo.

Alla prima domanda rispondiamo, con S. Tommaso, 2, 2, q. 88, art. 2, in corp., che il Voto è una promessa deliberata e volontaria fatta a Dio: « *Votum est promissio Deo facta,* » e che la suddetta promessa deve essere « *de aliquo actu virtutis,* » il quale abbia per iscopo un bene più eccellente . . . « *proprie loquendo Votum dicitur de me-*

liori bono. » Già è manifesto che la promessa fatta da Ilario è di questo genere; imperocchè fece un Voto semplice di religione di vero nome, ritrovandosi in esso quanto ricercasi per la realtà di un Voto. Imperocchè, come l'Angelico dice, *ibid., art. 1, in corp.*: « *Ad Votum tria ex necessitate requiruntur: primo quidem deliberatio; secundo propositum voluntatis; tertio promissio in qua perficitur ratio Voti.* » E tutte queste tre cose hanno luogo nel Voto d' Ilario; perciocchè egli lo fece con sufficiente deliberazione, e si obbligò volontariamente a seguire un genere di vita fuor di ogni comparazione più santo e più accetto a Dio, che la vita secolare non fosse. Adunque non si può dubitare che il suo Voto non sia vero Voto.

Alla seconda domanda risponde Sambovio, dicendo, *t. 3, cas. 185*: « *Licet verum si ab Hilario Votum temerarium fuisse susceptum, cum se se obligaverit ad amplectendum religionis institutum, cujus regulas prorsus ignorabat; nihilominus cum non latuisset se Votum emittere de ingrediendo vitae genere perfectiori, ac Deo acceptiori illa vitae ratione quam huc usque tenuerat; et sibi vires sufficientes suppetere quibus opitulante divina gratia posset in eodem instituto retinere perseverantiam. Ipsi igitur incumbere se se sine cunctatione offerre dicto monasterio della Trappa, et omnia quaecumque tentare ut ibidem admitteretur, juxta dictum illud Sapientis, Eccles. 5, 5: Si quid vovisti Deo ne moreris reddere: quod non fuerit exsecutus, sed e contrario nihil quidquam obstante Voto, uxorem sibi sumpserit, nulla ratione potest excusari a peccato mortali: quod sic volumus intelligi de tempore quo abiit, priusquam laboraret illa ilium duplici procidentia, quae si supervenit aliquandiu, postquam fuit sanitati redditus. Neque enim videtur idem asserendum esse de tempore, quod post infirmitatem generis istius subsequutum est; si pro comperto habuerit, illam nequaquam posse sanari: siquidem ejusmodi generis infirmitas evidentissime atque manifestissime obest vitae instituto aequae stricto ac duro, ac illud cujus obligationem imponit observantia quo obtinet in monasterio della Trappa, adeoque solvat obligationem ipsius Voti quod praecessit, juxta doctrinam theologorum notae commendatoris, atque inter alios Sylvii, in 22, q. 87, qui suam sententiam probat auctoritate Doctoris Angelici, in 4, dist. 58, a. 3, quaest. 1, ad 1, in una quadam ex suis decisionibus 15 februarii 1615, verbis istis: Id omne quod ante Votum emissum red-*

didisset rem inhabilem, ut esset materia Voti, si Voto facto superveniat, etiam reddit eandem rem inhabilem: veluti si res . . . reddatur impossibilis, verbi gratia, vovit quis ingredi religionem, et priusquam ingrediatur incidit in talem morbum, qui est impedimentum essenziale, non tenetur eo morbo durante ingredi. »

Dal sin qui detto ne segue che se Ilario non si congiunse in matrimonio per altra ragione fuor di quella che si conosceva inabile dal potere seguire il genere di vita, cui doveva dedicarsi secondo il Voto fatto, sembra che non si possa sostenere aver lui commesso peccato mortale. Diversa però è interamente la cosa, ove lo abbia contratto per disprezzare il Voto, senza aver punto riguardo alla sua incapacità di poter entrare nello stato religioso: nel qual caso giudicar conviene ch' egli non solo abbia commesso peccato mortale contraendo il matrimonio, ma che lo commette eziandio ogni qualvolta lo consuma con disprezzo del suo Voto.

Alla quarta interrogazione risponde il Silvio, dicendo, *Resol. Var., v. Votum 1*: « *Postquam vero consummavit matrimonium, non peccavit deinceps petendo vel reddendo debitum; quia per hoc nihil fecit contra Votum religionis, quod jam erat ei impossibile observatu. Quamquam peccaverit in contrahendo matrimonio atque in eodem pro prima vice consummando, quia vovit ingredi, vel etiam profiteri religionem, nihil aliud intendens, si non admittatur, non tenetur postea servare castitatem, sed potest uxorem ducere. »*

Quindi prosegue le sue osservazioni nella seguente maniera, e soggiunge: « *Multum distinguenda sunt Vota religionis ingrediendae, et castitatis servandae: qui enim emisit prius, ex eo Voto non tenetur ad castitatem, sed solum ad bonam fidem ingrediendam religionem, et ad sincere probandam, an possit in ea vivere, ac denique ad profitendum et manendum, si in ea illi conveniat . . . Idemque videtur esse iudicium de illo qui voverat non solum ingredi, sed etiam profiteri. »*

Dice il lodato Dottore, che quegli che fece Voto di semplice religione non è obbligato vi *Voti* ad osservare la castità, e ciò perchè egli soggiunge, *idem, ib. §. Secundum v. Caeterum*: « *Caeterum si quis voverit ingredi religionem cum intentione obligandi seipsum ad continentiam, sive ad religionem admittatur, sive non, et sive habitum susceperit,*

sive non susceperit, tenetur servare continentiam: fecit enim Votum castitatis »

Adunque rimane a conchiudere intorno alla quarta domanda, non essere in potere del confessore neppure in tempo di giubileo commutare un Voto semplice di religione in altre opere pie; essendo dalle bolle del giubileo eccettuata questa facoltà da quelle che vengono ai confessori concesse. Adunque se Ilario si trovasse nella necessità di abbisognare della dispensa dal Voto, gli converrebbe aver ricorso a Roma.

SILVIO.

C A S O 34.°

Ildegarda, avendo fatta professione religiosa in un monastero, nel quale da circa trenta anni la clausura aveva incominciato ad essere obbliata; ed il superiore avendo ordinato che fosse nell' avvenire religiosamente osservata, domanda se sia in obbligo di obbedire a questo nuovo statuto del superiore, specialmente se aveva in animo, all'atto di professare, di non assoggettarsi all'obbligo della clausura, ed avendo dichiarato espressamente alla superiora del monastero che non avrebbe altramente professato.

Certamente Ildegarda è obbligata ad osservare il nuovo statuto del superiore, che ordina che la clausura sia con tutto rigore osservata. Imperocchè, essendosi obbligata pel Voto di obbedienza di assoggettarsi agli ordini dei legittimi suoi superiori, e secondo le loro prescrizioni uniformar la sua vita, perciò ella ha dovere di sottoporsi ad osservar la clausura in forza della sua professione.

Inoltre lo statuto che il superiore richiama in vigore, per cui vuole che da tutte le monache si osservi fedelmente la clausura è giustissimo, essendo fatto unicamente affine che il decreto del Concilio Tridentino sia osservato in ciò che egli ordina colle seguenti parole, *sess. 25 de Regul. et Monial., cap. 5, Bonifacii VIII: « Constitutionem quae incipit: Periculoso, renovans Sancta Synodus omnibus Episcopis sub obtestatione divini iudicii et interminatione maledictionis aeternae praecipit, ut in omnibus monasteris sibi subjectis ordinaria, in alio vero Apostolicae sedis auctoritate, clausura Sanctimonialium ubi violata fuerit, diligenter restitui, et ubi inviolata est, conservari maxime procurent. »*

Da ciò adunque ne segue che Ildegarda non può negare la obbedienza intorno al punto di osservar la clausura, secondo l'ordine del suo superiore, emanato dopo la sua professione.

Questo stesso caso fu con molti altri proposti al pontefice Gregorio XIII dal cardinale Carlo Borbonio legato in Avignone, in uno agli altri vescovi comprovinciali congregati in Concilio nella città dello stesso nome l'anno 1581. Ecco il modo con cui si esprimono: « *Undecima difficultas. Circa decretum de clausura monialium quae ex fundatione dicunt, liberum sibi relinqui exitum et introitum monasterii. Aliae praetextunt, se non emisisse Votum clausurae; nec unquam ingressuras monasterium, si audissent, ullam fuisse clausurae obligationem. Pleraque minantur, se potius reversuras ad saeculum, quam patiantur eandem clausuram, et per parentes nobiles necem etiam Episcopis intentant, si ausi fuerint ingressum prohibere; in his perplexitationibus supplicatur quid agendum, maxime ubi timetur ne per clausuram aliquid deterius contingat, et magistratus saecularis non adjuvet.* »

PONTAS.

C A S O 35.º

Tifania moglie di Oliviero, avendo accondisceso che suo marito si dedicasse al sacerdozio, o fosse promosso al presbiterato, essa poi fece Voto di perpetua castità. Domandasi se dopo ciò sia obbligata a seguire un istituto di disciplina regolare; ovvero se possa vivere come prima nella città stessa in cui suo marito è sacerdote.

Convieni distinguere. Imperocchè, od Oliviero ricevette già gli ordini sacri, od ancora ad essi non fu promosso. Se ancora non ricevette gli ordini sacri, conviene nuovamente distinguere. Imperocchè o Tifania sua moglie è giovane, od è di età avanzata. Nel primo caso conviene che essa si dedichi ad una religione primachè Oliviero sia promosso agli ordini. Imperocchè sebbene non sieno concordi gli autori nel dire che se la moglie dell'ordinando è giovane fa di mestieri che entri in uno istituto religioso prima che il marito riceva gli ordini sacri; tuttavia dice il Silvio, *Resol. Var., loc. cit.:* « *Ab arbitrio Episcopi dependet, ipsius virum ea nondum religionem ingressa repellere a sacris ordinibus: cum ordinatio sit actus voluntariae*

jurisdictioni dumtaxat obnoxius, et eundem Episcopus omnino possit non exercere. Jamvero prudentiam illius plurimum omnino decet, ne sacerdotem instituat virum cujus uxor cum junior adhuc sit, etiamnum in saeculo atque vel etiam in urbe in qua maritus ipsius habet residentiam remaneat. Siquidem decorum, bonum exemplum ac periculum incontinentiae sint caussae omnino graviores, quam ut inde Episcopus non adducatur, a se se in eo gerendum cum adhibita ejusmodi cautione. »

Ma se Tifania è di età avanzata così da non potere venir in sospetto d'incontinenza; in questo caso ci pare, prosegue il Silvio, *loc. cit.*: » *Ab Episcopo posse maritum ipsius ordinari, nulla praedictae uxori obligatione inducta religiosae ingrediendae, dissimulando, num ipsa remaneat in saeculo, nec ne. Ratio est, quod Episcopus in eo casu jure valeat se se gerere, quod Canones praescribunt, ut agat quantum ad virum obligatum uxori qui cupit religionem amplecti. Atqui Canones quibus prohibetur, ne vir ejusmodi recipiatur ad religiosam professionem, nisi ejus uxor, si junior sit, eodem quoque tempore religionem institutum sequatur: nisi uterque ad religionem migraverit, ut loquitur Alexander III, in c. Cum sis 4 de conjugat, l. 5, t. 22: Verum, inquit laudatus Papa, si ita uxor senex est et sterilis, quod sine suspitione possit esse in saeculo, dissimulare poterit, ut ea in saeculo remanente et castitatem promittente ad religionem transeat vir ejusdem. Quod idem declaratur ab Innocentio III, in una quadam ex ipsius decretalibus, quae Pisano Archiepiscopo inscribitur: Sed et vitam debet mutare, nisi forte sit ejus aetatis, ut sine suspitione incontinentiae valeat in saeculo remanere. »*

« *Verum est equidem, eundem Papam scribentem ad Archiepiscopos Strigoniensem et Coloniensem in Hungaria, idem, in c. Conjugatis 5, eod. tit., videri non exigere, ut mulier etiam junior viri alicujus qui vult ad sacerdotem promoveri, religionem amplectatur. Namque ait tantummodo: Nullus conjugatus est ad sacros ordines promovendus, nisi ab uxoris continentiam profitente fuerit absolutus: nec addit, ad religionem transiente. »*

Che che però il Silvio ne dica intorno a questo caso, moltissimi sono quei teologi e canonisti che difendono l'opinione contraria, e sostengono che le predette parole citate dal Silvio non si devono intendere se non della professione religiosa. Tra questi primeggiano

Alberto Magno, S. Tommaso, Domenico Soto, il Covarruvia, il Navarro, il Barbosa ed il Paludano, che così esprime il suo opinare.

« Merito non posse aliquem Episcopum reprehendi, qui eum a sacerdotio repellit cujus uxor adhuc junior vult in saeculo remanere: quoniam etiam concessio quod jus verbis expressis non praescribat, ut uxor hujusmodi religionem ingrediatur, nulla de causa dici potest, futurum ut in eo casu nihil posset ulterius exigere. Si namque verum sit, in iis quae sunt de justitia ac summo jure ab Episcopo non debere plus exigi, quam ipsimet Canones requirunt, non minus verum est, in iis quae mere gratiosa sunt et tantummodo pertinent ad voluntariam jurisdictionem, qualis est ordinatio clericorum, posse ab eo aliquando exigere quod Canonibus neque ex professo determinatum fuit, neque aperte desinitum; ac potissimum cum agitur de bono Ecclesiae; ac de bono exemplo fidelium, quemadmodum in proposito casu. »

« Quod autem agendi rationem Episcopi plurimum probat cum exigit, a juniore muliere prius emitti solemne religionis possessionem, quam admittat ipsius virum ad sacros ordines, est quia siquidem ita Canones constituunt, cum vir vult religionem ingredi, potiori jure valeat illud idem exigere, quando vult ad gradus praesbyteratus ascendere; quum sacerdos saecularis possit facilius invisere suam uxorem, quotiescumque sibi licet, quam religiosus, cui non sit copia excedendi claustrum sui limites, nisi cum expressa superioris sui licentia; eundemque tum habitus, tum professio religiosa eum in sua vivendi ratione castigatorem ac modestiorem efficiant. »

Adunque da ciò si può inferire che se Oliviero ancora non fu promosso agli ordini sacri, e la moglie sua sia di età giovanile prima che egli venga ordinato, è necessario che ella faccia la solenne professione in un qualche monastero: ma se è di una età provetta, e tale che sopra di lei non possa cadere il menomo sospetto d' incontinenza, essa può rimaner nel secolo.

Finalmente se Oliviero fu ordinato sacerdote; Tifania sua moglie, che acconsentì alla ordinazione di lui, e fece Voto di perpetua continenza, non intendendo però di entrare in una religione, tanto se giovine, quanto se vecchia, è obbligata ad abbracciare una vita religiosa. Tuttavia se non può rimanere nella città in cui trovasi suo

marito, senza che vi sia pericolo di trovarsi con lui, e tener con lui pure discorsi, è obbligata dalla legge della carità a trasferire il suo domicilio in un altro luogo, affine di rimuovere ogni pericolo di offesa e di scandalo, almeno finchè sia giunta alla età senile, per modo che neppure possa cader su lei il più lieve sospetto.

PALUBANO.

C A S O 36.°

Eulogio fece voto di digiunare tutti li mercoledì e sabbati nel rimanente della sua vita. Già da un decennio scrupolosamente osservò il suo Voto. Ma entrato in una religione, ebbe ordine dal suo superiore di uniformarsi al modo di vivere degli altri religiosi, e di non distinguersi nei due predetti giorni di mercoledì e di sabato, nei quali nel monastero non si osserva il digiuno. Domandasi se sia sciolto dal suo Voto in forza della obbedienza che deve al suo superiore.

Eulogio in forza della obbedienza che deve al suo superiore è sciolto dal Voto che fece prima di entrare in religione. Imperciocchè dice il Silvio, *Resol. Var. v. Vol. loc. cit.*: «*Religiosus non obligatur ad reidenda Vota, quae suscipit ante suam solemnem professionem. 1.° Quoniam, qui religionem profitetur, ea ratione totam vitam suam divino cultui atque obsequio sic devovet, ut quaecumque bona opera, quae antea vovit, continuantur ac comprehendantur in Voto religionis, quod considerandum est ut generale quasi quoddam Votum quantum ad omnia privata alia Vota. 2.° Quia religionem profitens moritur quodammodo quantum ad vitam suam ante actam, ut alia omnino Voto incipiat. 3.° Propterea quod singularis vitae ratio nunquam possit in communitate monastica consistere, in qua unica eademque debet inter eos, ex quibus constat, obtinere vivendi ratio communis. Praeterquam quod jugum disciplinae religiosae sit satis grave, absque eo, quod quidquam alieni oneris addatur.* »

Così parimenti insegna l'Angelico Dottore, trattando di una simile difficoltà, 2, 2, quaest. 88, art. 12, ad 1: «*Omnia alia Vota, dice, sunt quorundam particularium operum, sed per religionem homo totam vitam suam Dei obsequio deputat. Particulare in universali includitur: et ideo decretalis dixit, quod 1.° reus facti Voti non habetur, qui temporale*

obsequium in perpetuam religionis observantiam commutat: nec tamen religionem tenetur implere Votum vel jejuniorum, vel aliorum hujusmodi; quae existens in saeculo fecit: quia religionem ingrediens moritur priori vitae: et etiam singulares observantiae religionis non competunt, et religionis onus satis hominem onerat, ut alia superaddere non oporteat. »

Ciò nuovamente ripete lo stesso Santo Dottore, nel suo Commentario al Maestro delle Sentenze, in 4, distinct. 38, quaest. 1, art. 4, quaestiuncul. 4, in corp., in cui si esprime: « *Quia Votum religionis includit omnia alia Vota, tum ratione perpetuitatis, tum ratione obedientiae quo homo voluntatem suam Deo tradit . . . Ideo ille, qui aliquod Votum temporale fecit, potest requisita alicujus praelati dispensatione, religionis impedire, puta, peregrinationis, vel alicujus hujusmodi. »*

La dottrina di S. Tommaso perfettamente concorda con la Costituzione di Bonifazio VIII, in cap. *Qui post Votum* 5, de reg. et trans. ad religionem, in 6, l. 31, tit. 27, in cui il lodato Pontefice dichiara, che il Voto semplice può essere derogato dalla solenne professione religiosa.

S. TOMMASO.

C A S O 37.°

Pantaleone, religioso di certo monastero di una città capitale, in cui ritrovavansi più che cento religiosi, fece Voto di recitare ogni giorno i sette Salmi Penitenziali. Ma poichè il suo superiore gli ordina di sovente di fungere le veci di portinaio, impiega in questa occupazione tutto il tempo. Domandasi, 1.° Se potesse validamente far questo Voto. 2.° Posto che abbia potuto far questo Voto, domandasi se sia obbligato sotto colpa mortale ad adempirlo.

In quanto alla prima interrogazione rispondiamo che Pantaleone non poteva fare il predetto Voto, senza ottenerne licenza del suo superiore, e perciò non gl' incombe obbligo di osservarlo. Dice infatti S. Tommaso, 2, 2, quaest. 88, art. 8, ad 2: « *Religiosus subditus est praelato, quantum ad suas operationes, secundum professionem regulae: et ideo, etiamsi aliquis ad horam aliquid facere possit, quando ad aliam non occupatura praelato: quia tamen nullum tempus est exceptum, in quo praelatus non possit eum circa aliud occupare; nullum Votum est religiosi firmum, nisi de consensu praelati. »*

Per quello poi che oppor si potrebbe, non essere cioè il religioso soggetto in tutte le cose al suo superiore, quelle eccettuate che riguardano la regola, e perciò poter ritrovar tempo, onde adempiere al suo Voto, risponderà parimenti l'Angelico, in 4, *distinct.* 38, *quaest.* 1, *art.* 1, *quaestiuunc.* 1, ad 3: « *Quamvis religiosus non teneatur ad obediendum in omnibus, quae ei possunt imperari; tamen tenetur ad obedientiam quantum ad omne tempus de his, quae sibi imperari possunt; sic et servus non est exemptus aliquo tempore a servitio Domini sui;* » dal che tragge la seguente conclusione: « *Et ideo nullum tempus est eis vacans, quo possint quodlibet facere: et quia omne Votum est aliquo tempore complendum, ideo sicut nec servus, ita nec religiosus aliquod Votum emittere potest sine consensu superioris.* »

S. TOMMASO.

C A S O 38.°

Terenzio, in occasione del matrimonio che era per celebrare, interrogato dal parroco se avea fatto alcun Voto, risponde di aver fatto quello di perpetua castità; ma che lo avea fatto con animo di non osservarlo. Cercasi, cosa debba il parroco intorno alla validità di questo Voto giudicare, onde possa definire se possa o no assistere al matrimonio di Terenzio.

Il Voto, secondo la dottrina di S. Tommaso, 2, 2, *q.* 88, *art.* 2, è una promessa spontanea e deliberata fatta a Dio di un bene migliore. Egli è un atto di religione, sì perchè i Voti si fanno a Dio solo, e sì perchè riguardano e promuovono il di lui culto. Quindi S. Tommaso, nel luogo accennato dice: « *Votum est ordinatio quaedam eorum, quae quis vovet in divinum cultum, seu obsequium. Et sic patet, quod vovere proprie est actus laetiae, seu religionis.* »

Adunque nel caso nostro esprimesi che Terenzio fece Voto di castità con animo di promettere e d' obbligarci, ma però senza intenzione di adempiere la promessa. E dico, che il parroco deve giudicare per la validità del Voto, e quindi di non poter assistere a sifatto matrimonio. Imperciocchè è comune sentenza, che quegli il quale ha fatto il Voto in questa maniera, resta vincolato dal Voto ed è tenuto ad eseguirlo. Basta riflettere alla nozione del Voto per

rimanere interamente convinti di questa verità. Per comune definizione il Voto non è altro, che una promessa volontaria, ed in questa promessa consiste la essenza del Voto. Adunque il fare un vero Voto e obbligatorio non dipende nè punto nè poco o dalla esecuzione, o dall' animo di adempirlo, o di non adempirlo. L' adempimento del peso e della obbligazione assunta col Voto non entra punto nel Voto stesso, o per verun modo lo costituisce, ma anzi lo suppone già in sè stesso compiuto, e n' è soltanto una conseguenza. Adunque la iniqua volontà di non adempirlo punto non pregiudica alla forza del Voto: e quindi è tenuto ad osservare il suo Voto il nostro Terenzio; ed essendo questo un impedimento, onde non poter celebrare il matrimonio, non può il nostro parroco assisterlo, se prima non ha ottenuta la necessaria dispensa. SCARPAZZA.

C A S O 39.º

Almachio, sgridato, ed indistintamente rimproverato dal padre senza giusto ragionevole motivo, come egli pensa, acceso da grandissima collera fa Voto di religione, per liberarsi finalmente da tanti e sì amari rimbrotti. Cercasi, se questo Voto sia valido.

La ragione di dubitare della validità di questo Voto si è pel capo della deliberazione al Voto necessaria; poichè, come abbiamo già detto, *il Voto è una promessa deliberata*. Imperciocchè il Voto di Almachio è stato da lui fatto nell' impeto della collera, e nel trasporto della passione, che offuscar suole la mente e la ragione.

Quindi l' autore della Glossa, al *c. Dudum* di Gregorio IX, nel *c. 3, Decret. tit. 32, c. 20 de conversione conjugatorum* alla parola *calore iracundiae*, seguito da Lodovico Romano, dal Telino, dal Giasone, e da alcuni altri, pensa che il Voto del nostro caso sia invalido, se la persona che lo ha fatto nel trasporto della sua collera, sedata poi la collera e passata la passione, non lo ha ratificato. Crede egli, che resti abbondevolmente confermata questa sua opinione da certa Decretale d' Innocenzo III riferita nel *lib. 3 delle Decretali tit. 3, de regularib.* nel *c. Sicut tenor 15*, nella quale apertissimamente il Sommo Pontefice dichiara, che una persona, che è fuor di senno

non può acconsentire, « nisi, postquam mentis suae factus est compos, spontanea voluntate professionem fecerit monachalem. »

Ma pensi pur come la vuole la Glossa co' suoi pochi partigiani, io dico con Giovanni Andrea sul detto *cap.* e con altri celeberrimi canonisti, e con la comune sentenza dei teologi, che se non facciasi per l'impeto della collera tale e tanto turbamento, che per la grandezza del furore ne siegua una specie di alienazione di mente; o, come dice il Navarro al *can. Divortium de Poenit. dist. 1, n. 12*, nel fine, l'impeto dell'ira sia potente ed eccessivo a segno, che alieni la mente da ogni discernimento ed uso di ragione, da questa opinione della Glossa dobbiamo onninamente allontanarsi.

In conferma di questa Decisione aggiugnerò ciocchè afferma la sacra Penitenzieria nel luogo citato ove il Navarro, il quale, esercitava l'ufficio di canonista in quel supremo tribunale, ne conosceva a fondo la pratica e la mente: « *Praetorium sacrae poenitentiarum omnia Vota per iracundiam, vel aliam passionem, et perturbationem facta judicat esse valida nisi tanta fuerit iracundia, tantaeque passio et turbatio, quae voventem extra mentem ad insaniam trahat.* » Ed in questo senso appunto debbono intendersi le Decretali di S. Gregorio IX da Innocenzo III riferite. Di quei voti, i quali impediscono l'uso di ragione e quasi l'uomo traggono fuor di senno, « *ita ut homo positus extra mentem sit.* » Al certo in questa ipotesi, non avendosi quella sufficiente cognizione, libertà e deliberazione, la quale ricercasi alla validità ed alla obbligazione del Voto, confessiamo ancor noi di buon grado, essere irritato, invalido, e nullo ciocchè vien promesso con Voto, quando il Voto stesso, passato già l'impeto della passione, e posto in sufficiente calma lo spirito, non venga ratificato. Se adunque non era di questa fatta la collera di Almachio, da cui trasportato avea fatto un Voto di religione, sarà senza meno tenuto in virtù del suo Voto a farsi religioso. SCARPAZZA.

C A S O 40.º

Vitaliano, stupratore di una fanciulla, assalito dal fratello della medesima col pugnale alla mano viene minacciato di presta morte,

se non faceva Voto di maritarla, e seco lei congiungersi in matrimonio. Ciò fa Vitaliano per isfuggire la morte, ma poi dubita se il suo Voto sia valido. Domandasi che debba dirsene.

Il timore, per cui una persona si determina a fare qualsivoglia cosa, può essere e grave, e leggiero. Il timor grave, cioè quello che è valevole a muovere un uomo costante, a differenza del leggiero, che non ha questa attività, può derivare da una intrinseca cagione, cioè da una infermità, da una burrasca, o dalla morte, da una fiera che si teme, o da un imminente naufragio. Anche questo timore dicesi intrinseco, perchè, sebbene il pericolo, che eccita il timore sia esterno per niuna maniera però sforza a fare il Voto; ma chi lo fa da sè stesso si muove a farlo. Altro chiamasi estrinseco, cioè quello che nasce da estrinseca cagione. Secondo tutti gli autori, è valido quel Voto che nasce da un intrinseco timore sì per diritto di natura, sì per diritto positivo, per quanto grave egli siasi; perchè in tal caso il vovente da niuno viene sforzato a fare il suo Voto se non da sè medesimo; egli è quegli, che spontaneamente e liberamente elegge un Voto come un mezzo atto a trarsi dal pericolo. Tal fatta di timore non nuoce sostanzialmente alla libertà ed alla deliberazione, e però nemmeno alla validità del Voto. Quindi però i Voti che sogliono farsi per evitare un naufragio, una grave infermità, una morte vicina non solo da un naturale malore, ma anche da una fiera, da un incendio, ec., sono validi. Anzi anche i Voti fatti per un estrinseco timore, ma non cagionato affine di non sforzare a fare il Voto, sono validi e sussistenti.

Dal fin qui detto si può dedurre, esser valido il Voto del nostro Terenzio in quanto al diritto di natura. Imperciocchè il timor grave, sebbene diminuisca alquanto il volontario, non lo toglie però, ma lo lascia assolutamente per quanto è necessario, e basta al merito e demerito. Eppure è un giuramento sforzato, perchè estorto con timore ingiunto. Rispondo esser vero voto, quando però sia fatto veramente con animo, sebbene indottovi dal gran timore; altrimenti il Voto sarebbe nullo.

Ma se sieno invalidi almeno per diritto positivo non convengono fra di loro i teologi nel definirlo. Confessano bensì tutti che i Voti

solenni fatti in forza di un timore ingiusto a questo fine cagionato, sono per diritto positivo irritanti e nulli. Ma quanto ai voti semplici e privati, autori ci sono, che gli dichiarano nulli, altri che gli sostengono validi e sussistenti. I primi si fondano su varii testi del diritto canonico, cui credono doversi intendere tanto dei Voti semplici, quanto dei solenni; ma gli altri per lo contrario li vogliono validi e sussistenti, appunto perchè i testi del diritto canonico, che vengono adottati, non parlano che de' solenni Voti e fatti in faccia della Chiesa.

Sembra che questa seconda opinione sia la vera, e quella che in pratica si debba eseguire. Imperciocchè questi Voti sono certamente validi per diritto di natura, ed essendo la loro irritazione derogatoria del diritto naturale, non può nè deve mai ammettersi, se espressamente e chiaramente non trovasi nel diritto, siccome trovasi chiara ed espressa la nullità della profession religiosa, del matrimonio e degli sponsali. Ma questi testi irritanti ogni sorta di Voti non leggonsi nel diritto canonico. Adunque ad ogni sorta di Voti non debbono estendersi. Così il Suarez, il Garzia, ed altri.

La parità di ragione dei Voti solenni cogli altri Voti non giova a nulla, perchè anche i Voti stessi solenni, quantunque estorti da un timor grave, sono validi in sè stessi: adunque affinchè sieno irritati, e perdano il lor valore, è necessaria l'irritazione della Chiesa, e questa si ha dei solenni, e dei privati non si ha onninamente. Quelli adunque e non questi sono irritati e nulli per diritto positivo. Anzi se la Chiesa espressamente esime, per così dire, dalla legge naturale i solenni, con questa stessa sua estensione dimostra di lasciare gli altri Voti nello stato suo naturale, ed oltracciò questa parità di ragione era ben nota anche ai compilatori del diritto ecclesiastico; eppure non hanno eccettuato che i Voti monastici ed il matrimonio.

I difensori della opposta sentenza portano finalmente in lor favore la consuetudine della Chiesa, dalla quale, dicono, tutti questi Voti son dichiarati nulli. Se la cosa è veramente così, ancor noi gli diciamo nulli a piena bocca. Chi dirà mai al contrario di questa ipotesi? Ma il male si è che di questa consuetudine non si apporta verun documento. La vantano, ma non la dimostrano. In questi casi

adunque dobbiamo in pratica appigliarsi alla parte più sicura, e secondo noi più probabile: ed il nostro stupratore Vitaliano, il quale già altronde è tenuto a sposare la stuprata donzella deve adempiere al suo Voto. Che se fossero per nascere scandali e gravi inconvenienti dal suo matrimonio con essa donzella, dovrebbe prendere la dispensa del suo Voto, adducendone al superiore i veri motivi per impetrarla; ma in tal caso sarebbe poi tenuto a compensare in altro modo il danno alla fanciulla recato, come abbiamo detto alla voce STUPRO.

SCARPAZZA.

C A S O 41°

Certo uomo pio, credendo che Loreto non sia distante dal suo paese se non cinquanta miglia, fa Voto di portarsi in pelegrinaggio a visitare la santa casa. Viene poscia in cognizione che era lontana 150 miglia. Domandasi se tal Voto sia valido e se sia obbligato ad adempierlo.

Nulla v' ha che possa maggiormente pregiudicare alla deliberazione, ed al consenso della volontà e quindi alla validità del Voto, quanto l' errore, giacchè la volontà « *non fertur in incognitum.* » Egli è ben vero che ogni fatta di errore rende invalido il Voto, e toglie l' obbligo di adempierlo.

Rispondo però, che è invalido il Voto nel nostro caso, fatto da quell' uomo pio. La ragione è, perchè l' errore, ossia l' ignoranza di quell' uomo dabbene, il quale fa Voto della pellegrinazione Lauretana, perchè crede, non essere più di 50 miglia la distanza di Loreto dal suo paese, mentre è di 150, è circa la sostanza, od almeno, che è poi lo stesso, circa la validità che ridonda nella medesima sostanza, perchè cangia notabilmente la cosa col Voto suo promessa. Siccome adunque chi ha fatto Voto di dare alla Chiesa un calice, che supponeva d' argento, non è tenuto a darlo, se poi scuopre ch' è d' oro: così non è tenuto al suo Voto chi ha promesso a Dio un pellegrinaggio di Loreto, credendolo un viaggio di 50 mentre lo è di 150 miglia. Imperciocchè, siccome varia notabilmente la sostanza della cosa promessa, chi non vede che qui non si tratta già di un miglio più o meno, il che sarebbe una differenza acci-

dentale, ma di 100 miglia vale a dire di un pellegrinaggio maggiore di due terzi, che è una differenza molto sostanziale? Il Voto adunque del nostro uomo dabbene non tiene per mancanza di cognizione, e per difetto di consenso, intorno ad una notabilissima circostanza della promessa della pellegrinazione, e quindi non è obbligato ad adempierlo.

SCARPAZZA.

C A S O 42.°

Un certo giovane, sentendosi assai molestato dagli stimoli della carne, e dall'ardore della concupiscenza, e riflettendo a quello dice S. Paolo, che *« melius est nubere quam uri »*, fa Voto di ammogliarsi. Cercasi se sia valido questo Voto.

Alla validità del Voto, oltre la deliberazione ed il consenso libero della volontà, ricercasi altresì la materia atta, giacchè non ogni cosa può essere di un Voto valida materia; non lo sono in primo luogo le cose illecite e male. Il Voto di fare una cosa peccaminosa e cattiva è un'empietà non un Voto; e chi lo facesse peccherebbe gravissimamente per la gravissima ingiuria che farebbe a Dio con offrirgli una cosa come a lui grata ed accettevole ciocchè odia egli al sommo e detesta; e peccherebbe ancora contro quel precetto, di cui è vietata la cosa col suo Voto promessa, e cui ha stabilito di adempiere; anzi se mai credesse, dover essere grato a Dio quel male cui ha promesso di commettere sarebbe anche un bestemmiatore, un empio, un eretico. Più. Anche il fine perverso rende il Voto irritato, ed empio, quantunque fosse di una cosa buona e santissima, come se uno facesse Voto di dare una grossa limosina ad un povero, posto che gli riesca di uccidere in un duello il suo nemico. Imperciocchè ciò sarebbe un recare a Dio una grave ingiuria, ed un volerlo approvatore e quasi partecipe di un omicidio. Ed oltracciò sendo il Voto un atto di religione deve avere per motivo e per fine il divin culto; e non un fine empio e malvagio, il quale del Voto è la total cagione. È adunque sacrilego ed abbominevole agli occhi di Dio, e quindi invalido e nullo.

Non è in secondo luogo materia atta al Voto una cosa indiffe-

rente, vana ed inutile; e quindi i Voti di tali cose sono illeciti, ed invalidi, che debbon essere derisi e non adempiuti. Sono stolte promesse che non piacciono a Dio: «*Displicet enim Deo*, dicesi nell'*Eccles. 5, stulta promissio.*» Quindi S. Tommaso, nella 2, 2, q. 88, a. 2, ad 3, dice: «*Vota, quae sunt de rebus vanis et inutilibus, sunt magis desideranda, nec servanda.*» Di tal fatta sono i Voti di non passeggiare, di non uscir di casa, ec.

Non è finalmente materia atta al Voto nemmeno una cosa in sè stessa buona, quando serve d' impedimento ad un ben maggiore e più perfetto. Non è già che il bene cui promettiamo a Dio con Voto, debba essere un ben migliore al confronto di altro bene, come meglio è il divin sacrificio che una limosina. Non già; altrimenti non potremmo promettere con Voto, se non se le cose perfettissime. Un bene debb' essere, che soltanto migliore siasi in confronto dell' omissione del promesso bene, e ciò basta: quindi si può far Voto di digiunare, perchè meglio è digiunare che non digiunare. Per mancanza di questa bontà relativamente al suo opposto, od alla carenza del bene che si promette, non possiamo far Voto di quelle cose, che son contrarie, od ai divini ed evangelici consigli, od agli atti di qualche virtù. Quindi sono di niun valore irriti e nulli i Voti di congiungersi in matrimonio, di non digiunare, di non mutuare, di non far sicurtà, perchè è miglior bene l' osservare la castità, il mortificare col digiuno la carne, ed il sovvenire per carità il prossimo indigente. Può però, a cagione di certe particolari circostanze, esser talvolta lecito e valido il Voto di matrimonio. Se qualcuno ha giurato ad una donzella di prenderla per isposa, è valido il Voto di contrarre con essa il matrimonio, perchè per giustizia in tal caso è tenuto di mantenere la promessa. Così pure se alcuno avesse fatto Voto di prendere per moglie una donzella povera, posto che elegga lo stato matrimoniale, il suo Voto sarebbe valido; perchè in tal caso il suo Voto non sarebbe Voto del matrimonio stesso; e posta la volontà di farlo, è meglio praticare quest' opera di carità di soccorrere al bisogno di una povera fanciulla, che il non praticarla.

Quindi ritornando al nostro caso diciamo, che probabilmente il Voto di questo giovane non è valido. Le ragioni che mi muovono

sono le seguenti. 1.° Secondo la Dottrina di S. Tommaso, nel 4, dist. 31, q. 2, a. 2, ad 2, il matrimonio pel fine di frenare la concupiscenza non è accordato se non se per una specie d' indulgenza: «*Si aliquis per actum matrimonii . . . intendat vitare fornicationem in se, sic est ibi aliqua superfluitas, et secundum hoc est peccatum veniale, nec ad hoc est matrimonium institutum, nisi secundum indulgentiam, quae est de peccatis venialibus.*» Se è una cosa accordata soltanto per una specie d' indulgenza, se è una cosa che appena o per niun modo, secondo il S. Dottore, può separarsi da colpa veniale, come potrà mai essere materia di Voto, che debb' essere di un bene migliore? 2.° Insegnano comunemente i teologi, anche difensori della opposta sentenza, che il Voto del matrimonio, anche secondo il retto fine, per cui primariamente è stato istituito, cioè della generazione della prole, e del mutuo conjugale amore, sebbene sotto questo solo aspetto sia assolutamente una cosa buona ed onesta, pure non è valido, perchè il matrimonio, nemmeno sotto questo solo aspetto può essere materia di Voto, non già perchè non sia assolutamente un bene, ma perchè impeditivo d' un bene migliore, cioè della castità, e continenza. Ma se la cosa è così, come potrà mai essere materia di un Voto il matrimonio celebrato per un fine più imperfetto, per cui è concesso soltanto *secundum indulgentiam*.

Ciò va bene, dirà taluno, se non si consideri che la cosa in sè stessa; ma non già se venga considerata secondo le sue circostanze, cioè relativamente alla fragilità di chi fa Voto, il quale promette a Dio di congiungersi in matrimonio per sedare i stimoli della carne, e per trarsi dal pericolo di peccare. Ma questa fralezza di un uomo votante cangia forse la natura della cosa? Fa ella sì, che ciocchè è in sè imperfetto, divenga perfetto? nulla meno. Fa sì soltanto che *per indulgentiam* si concede ciocchè altramente non si concederebbe. Ma sempre sta fermo e si oppone ad un bene migliore, cui impedisce; e quindi è sempre vero, che esser non può materia di Voto.

Ma ascoltiamo le ragioni dei difensori della opposta sentenza, 1.° il Voto del matrimonio, dicono essi, nelle circostanze del nostro giovane vessato da gagliardi stimoli della concupiscenza sarebbe certamente di una cosa buona, giacchè il matrimonio per sè stesso è

buono; e sarebbe anche di un ben migliore, perchè si assumerebbe da esso lo stato matrimoniale come un mezzo atto ad evitare un male opposto, cioè la caduta nel peccato. 2.° Può talvolta essere ad alcuno il matrimonio necessario in guisa che tenuto sia per precetto di carità verso sè stesso a celebrarlo: ma secondo la comune sentenza dei teologi quelle cose, che cadono sotto precetto possono essere materia di Voto: adunque in tale urgente necessità il Voto del matrimonio sarà onesto e sarà valido. Ecco i due loro principali e più forti argomenti, ai quali è facile dar risposta.

Al 1.° Concediamo ancor noi, che il matrimonio per rimedio della concupiscenza, massimamente al fragile nostro giovane vessato da carnali gagliardi stimoli, è buono; ma diciamo, che non può essere il Voto materia atta, perchè, sebbene sia buono, impedisce però un bene migliore e più perfetto, il che basta certamente ad infrangere al valore del Voto. E per quanto si voglia il matrimonio supporre un mezzo atto a vietare le cadute, giammai potrà divenire un ben migliore di quello che impedisce, ma sempre rimarrà inferiore e più imperfetto, perchè, come dicevamo poc' anzi, la fralezza, le circostanze ed i pericoli di un giovane travagliato dagli stimoli della carne, non potrà mai cangiare la natura delle cose: e sarà sempre vero, essere migliore e più perfetto il celibato, di quello sia lo stato matrimoniale anche di un uomo, che ha celebrato il matrimonio per rimedio della concupiscenza.

Al 2.° Rispondo, che anche ammessa la ipotesi che taluno tenuto sia per precetto di carità verso sè stesso a congiungersi in matrimonio affine di allontanarsi dalle cadute e dai pericoli di peccare, non ne viene da ciò che possa far Voto di contrarre il matrimonio; perchè non ne viene che possa porsi in uno stato col suo Voto d' impedire un ben migliore e di resistere allo Spirito Santo, quando fosse chiamato ad uno stato più sublime e più perfetto. Badisi bene a quanto dico, per non rimanere ingannati da un sofistico raziocinio. Può chicchessia contrarre il matrimonio, per rimedio della concupiscenza. Sarà forse taluno in qualche raro caso, se così si vuole, tenuto a celebrarlo. Ma nessuno mai può con Voto di matrimonio rendersi inabile ad abbracciare lo stato opposto più perfetto, al quale

può da Dio venir chiamato. Egli è certo, che ci sono per una parte altri rimedii ed altri mezzi di gran lunga più efficaci per vincere le tentazioni e resistere agli stimoli della concupiscenza, la quale si vince e si snerva assai più col resistervi e col frenarla rigorosamente, che col secondarla; quindi l'Apostolo dice dei conjugati: « *Tribulationem tamen carnis habebunt hujusmodi.* »

SCARPAZZA.

C A S O 43.°

Costanzo divotissimo di Sant'Antonio di Padova, fa Voto di prepararsi alla di lui festa con nove giorni di digiuno, ma non intende di obbligarsi che sotto colpa veniale. Domandasi se sia in libertà di obbligarsi sotto colpa o grave o leggiera.

Rispondo che sì. La ragion è, perchè il Voto altro non è che una legge arbitraria, cui l'uomo impone a sè stesso liberamente e seco porta quella obbligazione, cui l'uomo vuole a sè medesimo imporre, poichè « *Actus libere agentium*, secondo il principio di san Tommaso, *non operatur ultra intentionem eorum.* » Adunque se Costanzo ha espresso solamente di non obbligarsi alla novena di digiuno che sotto peccato veniale ha potuto farlo, ne è tenuto al digiuno di quei nove giorni precedenti alla festa di Sant'Antonio, se non sotto peccato veniale. Dippiù, poteva Costanzo certamente non obbligarsi per verun modo a quel digiuno, poichè ciò stava in sua pienissima libertà: adunque poteva anche obbligarsi a farlo soltanto sotto colpa veniale, nè veggo ragione o fondamento, onde dichiararlo privo di questa libertà e podestà. Ma, dicono, la materia è grave: sia pure, io rispondo, quanto si vuole. Ma è però materia libera, ma è però materia, che non cade sotto alcun precetto o divieto: e che conseguentemente è suscettibile di obbligazione grave e leggiera, siccome lo è anche di nessuna obbligazione. Finalmente, può farlo un legislatore umano, può cioè obbligare i sudditi ad una cosa grave, sotto leggier colpa, come lo han fatto parecchi Institutori di ordini regolari: perchè adunque non potrà farlo, chi fa un Voto, il quale impone a sè medesimo una legge arbitraria?

Non può, dicono, chi fa un Voto obbligarsi sotto grave colpa ad una cosa leggiera: adunque nemmeno sotto cosa leggiera ad una colpa grave. Stupisco che i difensori della opposta opinione non ne abbiano da sé veduto la patentissima disparità. Una materia leggiera per ogni capo è onninamente incapace di una obbligazione grave. Non così la materia grave. Questa è capace di qualsivoglia obbligazione. Non ne ha alcuna in sé stessa come ora supponiamo, ma non può ammetterla di qualunque sorte. È suscettibile di una obbligazione grave, perchè grave è la materia. Lo è d'una leggiera, perchè è materia libera. Anzi essendo materia libera, e non avente in sé stessa verun grado di obbligazione, è capace di un' obbligazione grave, molto più ed a più forte ragione che lo sarà d'una obbligazione leggiera. Sta adunque in arbitrio di chi fa il Voto l'obbligarsi ad una materia grave che sia libera, o sotto leggiera colpa, o sotto grave.

Nè punto vale il dire, che siccome non può alcuno intendere nel far professione in qualche religione, o nel fare gli sponsali, o nel celebrare il matrimonio di non obbligarsi che sotto colpa veniale; così nemmeno chi fa Voto può obbligarsi a cose gravi sotto leggier peccato. No, ciò non vale a cagione di una grandissima disparità. Quegli atti di professione, di sponsali, di matrimonio sono di ambe le parti onerosi; e quindi obbligandosi gravemente la religione col profitente, e la sposa collo sposo, debbono anche il profitente colla religione, e lo sposo colla sposa gravemente obbligarsi, altrimenti non si osserverebbe la uguaglianza e l'equità. Ma ciò non ha luogo per verun conto a chi fa Voto semplice, del quale unicamente deve intendersi la nostra decisione: imperciocchè per quello spetta al Voto solenne, questo Voto, siccome quello che importa essenzialmente mutazione di stato, non viene accettato, e conseguentemente è irrito e nullo, se taluno non voglia e non intenda di assumere se non un' obbligazione leggiera.

Terminerò coll' avvertire, che sebbene niuno possa obbligarsi con Voto ad una cosa per ogni capo leggiera sotto colpa grave, chi però fa tal fatta di Voto d'ordinario formasi una coscienza erronea, credendosi tenuto ad adempierlo sotto peccato mortale. Quindi se

poscia con siffatta coscienza trasgredisce il suo Voto, pecca senza meno mortalmente, non già in forza del Voto, che di tanta obbligazione era incapace, ma bensì a cagione della coscienza erronea, che gli detta di essere tenuto ad adempierlo sotto pena mortale.

SCARPAZZA.

C A S O 44.°

Melania, trovandosi in pericolo di morire, fa Voto, se si risana, di recitare un *Pater* ed un' *Ave*, e di dare ogni giorno un soldo ai poverelli, per dieci anni. Ma poi risanata ha ommesso per molto tempo un tal Voto. Cercasi se abbia gravemente peccato.

Rispondo, 1.° Che Melania coll' ommettere il suo Voto, pecca mortalmente. Imperciocchè questo Voto o parte di Voto è reale, in cui la materia si unisce, come nel furto, e quando si arriva a materia grave, come appunto in esso furto, chi trasgredisce il suo Voto pecca mortalmente, ed è poi anche tenuto a supplire di quanto ha mancato dando in limosina tutto quel danaro, cui già avrebbe ai poveri distribuito se osservato avesse il suo Voto. Adunque non può dubitarsi che sia rea di peccato mortale, e tenuta a supplire alle ommesse elemosine.

2.° Melania non deve sì facilmente giudicarsi rea di peccato mortale a cagione della sua ommissione quanto alla cotidiana recita dell'orazione Domenicale e della recita della Salutazione. La ragion è perchè col promettere che fece nel suo Voto la recita cotidiana di un *Pater* ed *Ave* pel giro di dieci anni, è cosa troppo chiara che ha inteso di affiggere il suo Voto per ciascun giorno. L'obbligo adunque della recita era legato a ciascun giorno, e questo terminato quello rimaneva estinto. Quindi a motivo della unione della materia non può la trasgressione di siffatto Voto giungere mai a colpa mortale, sebbene Melania pecchi ogni giorno venialmente.

Sembra nondimeno, che se Melania continuerà a trasgredire il suo Voto e ad ommettere la promessa preghiera per la maggior parte dei dieci anni, non potrà scusarsi da più grave peccato. Io non la dico assolutamente rea di peccato mortale. Ma dico bene che questa

deliberata volontà di trasgredire il suo voto, che comprende la massima parte delle preghiere con Voto a Dio promesse, non può concepirsi o credersi colpa tanto leggiera.

Peraltro deve sempre il saggio confessore prima di tutto esaminare quale sia stata la mente ed intenzione della persona che ha fatto il Voto nell'atto di farlo. Se questa si conosca, ad essa si deve stare nel foro della coscienza: perciocchè, come abbiamo già osservato, è una specie di legge privata, cui impone a sè medesimo chi fa il Voto; però tale è il Voto, quale è l'animo e la mente di chi lo fa. Distintamente cercar deve il confessore a Melania, se abbia a Dio promesso quella piccola preghiera ogni giorno dei dieci anni con animo ed in guisa, che mancando di recitarla uno o più giorni abbia inteso di supplire nei susseguenti. In tal caso unirebbonsi insieme l'ommissioni, e l'unione di molte dopo tempo notabile accadute verrebbe senza meno a renderla rea di colpa grava e mortale. La interroghi altresì per qual fine abbia fatto questo suo Voto. Se per un fine grave ha promesso a Dio con Voto un peso leggiero, benchè in sè stesso, sia grave, perchè il portarsi ogni giorno per lungo tempo, facilmente può aver inteso, e può prudentemente il sacro ministro giudicare, abbia inteso di peccar gravemente, se ometta per tempo notabile l'adempimento del suo Voto.

SCARPAZZA.

C A S O 45.º

Tre giovani han fatto Voto di religione, Pietro, Giovanni e Francesco; ma Pietro lo fece indefinitamente senza determinarsi in particolare a verun ordine regolare; Giovanni, all'opposto, fece Voto di entrare in una data religione, ma senza promettere di perseverare, o di professare nella medesima; e finalmente Francesco ha fatto Voto non solo di entrare, ma anche di perseverare, e fare la sua professione in un dato ordine regolare. Domandasi che debba dirsi di questi tre giovani.

Rispondo, che il primo, cioè Pietro, è tenuto in virtù del suo Voto a procurare di ogni possibile maniera di essere ricevuto in qualche

religione, ed usare in ciò tutte quelle diligenze, che praticerebbe in altro affare della maggior importanza, ed a procurare altresì con uguale premura, se da una viene rigettato, di avere l'ingresso in un'altra. Così espressamente l'Angelico Dottore, nella 2, 2, q. 109, art. 3, ad 2, ove dice: «*Si quidem intendit, se simpliciter ad religionem obligare, si non recipiatur in una religione, tenetur ire ad aliam.*» Che se non trovasse l'ingresso se non se in alcuno degli ordini strettissimi dei cappuccini, dei certosini, degli eremiti camaldolesi, o dei minimi, sarà egli tenuto ad abbracciarlo? Il Sanchez, il Leandro, i Salmaticensi, assolutamente rispondono, che niuno, il quale abbia fatto un tale Voto, è obbligato per adempierlo di entrare in religioni cotanto austere.

Quanto poi al secondo, cioè a Giovanni, il quale ha bensì fatto Voto di entrare in una data religione, ma non già di perseverare, o fare in essa professione, dico, che non soddisfa al suo Voto, se vi entra poi con intenzione di uscirne, perchè questo egli nel farlo ha ciò inteso. Così insegna S. Tommaso, *loc. cit.*, art. 4, ad 3: «*Ille, dice egli, qui intrat, ut statim exeat, non videtur satisfacere suo Voto, quia ipse in vovendo hoc non intendit; et ideo tenetur mutare propositum, ut saltem velit experiri, an ei expediat in religione remanere; non autem tenetur ad perpetuo remanendum.*» Egli adunque è tenuto di entrare in quella religione con animo sincero se atto sia a quella, e se sia egli espediente servire Dio in tale stato; che se senza sua colpa venisse discacciato e congedato, ei rimane libero dal suo Voto, nè è tenuto a cercare l'ingresso in altra religione; imperciocchè il suo Voto era a quella unicamente determinato.

Quanto al terzo, cioè a Francesco, il quale a tutto questo appunto si è impegnato col suo Voto, dico, che per adempiere il suo Voto non può uscire dalla religione, in cui è entrato, se dalla religione medesima a cagione della sua incapacità ed impotenza, ai pesi della religione, non venga assolutamente licenziato: e dico *assolutamente*, perchè se venisse accomiatato, a cagione di un temporaneo impedimento, come sarebbe affine che si risanasse da qualche infermità, rimosso siffatto impedimento, tenuto sarebbe a ritornarvi.

Quindi è che il nostro Francesco non può lecitamente, e senza

violare il suo Voto uscire dalla religione, in cui è entrato, perchè l'ha sperimentata incomoda e gravosa a cagione delle asprezze in essa praticate. La ragion è, perchè siccome il Voto nell'ingresso della religione obbliga ad entrarvi in ogni maniera, purchè l'ingresso nella medesima moralmente impossibile non divenga; così il Voto di perseverarvi, o di fare in essa la professione obbliga a perseverare ed a far la professione, purchè ciò non divenga moralmente impossibile: come sarebbe se fosse inetto veramente ed incapace a sostenere i pesi della religione; e se il modo e sistema di vivere nella religione praticato gli fosse difficile ed intollerabile in guisa, che a lui divenisse moralmente impossibile. Ma nel caso nostro la vita da Francesco sperimentata nel noviziato era a lui incomoda e gravosa, ma non già, come si suppone, affatto intollerabile, e nemmeno moralmente impossibile. Adunque non poteva uscirne lecitamente, e senza trasgredire il suo Voto. Quindi il Lessio, nel *l. 2 de just., c. 41, n. 45*, dice, che chi ha fatto Voto di perseverare, o professare in qualche religione, si è obbligato a farlo quando lo possa moralmente. In corto dire, chi ha fatto questo Voto non può uscirne lecitamente, se o non venga dalla religione senza sua colpa lincenziato, o gli riesca moralmente impossibile quella vita e quello stato.

SCARPAZZA.

C A S O 46.°

Il giovane Cipriano ha fatto Voto di religione, ma dopo alcuni giorni preso dalle bellezze e dalle dolci parole di una fanciulla le fa promessa di matrimonio, che viene da essa accettata, e gli corrisponde con altra reciproca promessa. Domandasi quale promessa sia tenuto ad adempire, se quella fatta a Dio col Voto di religione, oppure l'altra fatta alla fanciulla col Voto di matrimonio.

Rispondo che il giovane Cipriano è tenuto ad adempire la promessa fatta a Dio coll'entrare in religione. Imperciocchè, se, come abbiamo detto trattando degli sponsali, chi fa Voto di religione è tenuto ad osservare questo suo Voto, sebbene agli sponsali medesimi posteriore, e ad entrare in religione, perchè a cagione della perfe-

zione maggiore dello stato religioso, nel contratto degli sponsali si sottointende sempre questa condizione, *se non eleggerò uno stato più perfetto*, molto più è tenuto Cipriano ad adempire il suo Voto di religione il quale è stato da lui fatto antecedentemente agli sponsali. Aggiungono nondimeno alcuni autori poter avvenire che nulla ostante il Voto fatto prima, tenuto sia a congiungersi in matrimonio colla fanciulla, nel caso cioè che essa inscia del Voto, ed ingannata dalla promessa, fatto avesse copia di sè a Cipriano, dal medesimo a ciò indotta, e non facendo con essa il matrimonio nascer dovessero inevitabilmente degli scandali assai gravi, delle risse, delle discordie ed altri inconvenienti: mentre in allora, dicono, se non si può in altra guisa a tali cose ovviare, tenuto ostante a celebrare con essa il matrimonio. Ma a me piace più il sentimento di altri, i quali dicono, che in tal caso dovrebbe prima prendere del suo Voto la dispensa, la quale per sì giusti ed urgenti motivi non gli sarà negata, e quindi poi con essa congiungersi in matrimonio: perciocchè non è certamente cosa sicura il celebrare le nozze con un Voto di religione alle spalle, e Voto fatto prima degli sponsali, senza averne prima impetrata la dispensa.

Diffatti, se nel caso di due promesse di matrimonio fatte successivamente da qualche giovane a due donzelle, quand'anco da lui fosse stata la seconda sotto speranza di matrimonio deflorata, egli è sempre tenuto alla fede data alla prima, come abbiamo stabilito ove, parlando degli sponsali, abbiamo di proposito esaminato questo punto, come mai si potrà con sicura coscienza rompere la fede data a Dio col Voto per adempiere una promessa di matrimonio fatta posteriormente ad una creatura? Ma, e gl'inconvenienti che ne nascerebbero facendo altrimenti? Dico che questi possono essere bensì un motivo giusto d'impetrare del Voto la dispensa, ma non giammai d'infrangere il Voto. S'impetri adunque la dispensa, e poi si faccia il matrimonio.

SCARPAZZA.

C A S O 47.°

Leopoldo ripreso gravemente dal confessore, perchè violatore del sesto comandamento, fa voto di non più impacciarsi con donne. Cercasi se possa poi ammogliarsi senza aver prima impetrato lo scioglimento del Voto.

Rispondo doversi distinguere. O Leopoldo nel fare questo Voto ha avuto intenzione di obbligarsi ad astenersi in avvenire da qualunque commercio con femmine, ossia illecito, ossia lecito; ed in tal caso certamente se vuol contrarre e consumare il matrimonio, deve previamente impetrare la rilassazione del suo Voto. O ha avuto soltanto animo di obbligarsi, secondo l' esigenza del presente suo bisogno, vale a dire ad astenersi da ogni illecito commercio, per la cui frequenza ed uso tante volte ripetuto era stato sgridato gravemente dai confessori, ed in questa ipotesi non ha d'uopo di dispensa, affine di celebrare e consumare il matrimonio. Imperciocchè, come più volte si è detto, il Voto è una legge privata, ossia un' obbligazione particolare, che chi fa il Voto a sè stesso impone, e quindi tanto obbliga, quanto egli intende di obbligarsi, e nulla più. Fin qui la cosa è chiara, nè può patire difficoltà, quando consti dell' intenzione di Leopoldo.

SCARPAZZA.

C A S O 48.°

Riccardo affine d' impetrare da Dio gli ajuti necessari per resistere a certe pericolose tentazioni, che di continuo lo travagliano, promette a Dio di ascoltar Messa ogni giorno pel corso di un anno, e di digiunare a pane ed acqua una volta al mese di quest' anno medesimo. Domanda se soddisfaccia al suo Voto in quanto alla prima parte coll' ascoltare una sola Messa nei giorni festivi, credendo di aver adempiuto così il precetto ed il Voto : e se nei giorni in cui digiuna per Voto possa mangiare di pasta, e bere un poco di vino.

Rispondiamo con la più comune sentenza, che il nostro Riccardo soddisfa in primo luogo al precetto ed al Voto nell' ascoltare

una sola Messa nei giorni festivi, purchè non abbia inteso di obbligarsi egli stesso nel fare il Voto. Imperciocchè, prescindendo da tale particolare sua intenzione, il senso ragionevole di questo Voto si è di non lasciar passar giorno senza ascoltare la Messa. Né si dica che se il confessore ingiungesse una simile penitenza, cioè di ascoltar la Messa ogni giorno per un anno intero dovrebbe il penitente soddisfare al peso a sè imposto coll' ascoltare una Messa sola anche nei giorni festivi. Il confessore diffatti altro non ha voluto se non se che il suo penitente non lasci passar giorno senza assistere al divin sacrificio; nè è verisimile che il confessore abbia voluto per sì lungo tempo obbligarlo ad ascoltare due Messe nei giorni di festa: e se ciò per qualche particolare motivo avesse voluto, senza meno si sarebbe con chiarezza espresso.

Quanto poi alla seconda parte del Voto, cioè del digiuno in pane ed acqua, tutti, ed anche i più benigni teologi, fra i quali il Tamburino, ed il Leandro insegnano, che Riccardo non può mangiare lecitamente tal fatta di pastiglie, se vengano condite con burro, olio, cacio, od altra cosa simile; e lo stesso dicono anche della polenta, perchè certamente il mangiare di tali paste cotte, e con tal fatta di condimenti preparate non è digiunare in pane ed acqua. Altri poi nemmeno fanno a lui lecito il mangiare di tali cose, sebbene rotte e preparate senza veruna sorta di condimento. Conchiudiamo adunque che tante volte egli peccherà, quante violerà quest' astinenza; altrimenti verrebbe a riportar vantaggio della sua iniquità.

SCARPAZZA.

C A S O 49.º

Camilla, affine d' impetrare una grazia per la intercessione della gran Madre di Dio ha fatto Voto di digiunare tutti i sabbati di un anno, e di recitare ogni giorno il Rosario nell' anno medesimo. Cercasi, 1.º Se per adempiere alla prima parte del suo Voto debba digiunare anche il giorno di Natale che in quell' anno cadde di sabato; 2.º Qual genere di digiuno abbia ad osservare; 3.º Se sia tenuta per adempiere la seconda parte a recitare un Rosario intero; e se possa dirlo mentalmente.

Rispondo primamente; che Camilla è in obbligo di digiunare anche nel dì solennissimo di Natale. Questa è la dottrina più comune, ed unicamente vera, checchè ne dicano al contrario il Diana, l'Azorio, il Molina ed il Tamburino. La ragione è manifesta, siccome quella che sta fondata sulle chiarissime espressioni del *cap. De observatione jejunii*, ove si concede di mangiar carne il venerdì ed il sabato, quando in uno di questi cade la festa della Natività del Signore, a que' fedeli, « *qui nec Voto, nec regulari observantia sunt adstricti.* » La Chiesa adunque esime da tali giorni l'astinenza delle carni e dell'osservanza del digiuno que' soli cristiani, i quali non sono al digiuno ed all'astinenza obbligati. Dicono i citati autori: È vero che la Chiesa eccettua da siffatta dispensa quelle persone, le quali avessero fatto espressamente Voto di digiunare in tale solennità, e non le altre; ma questa interpretazione è onninamente arbitraria, vana e capricciosa, e non appoggiata a verun anche soltanto apparente fondamento, perchè il testo è assoluto ed affatto universale. Sono con noi fra gli altri il Suarez, il Bonacina, il Leandro ed i Salmaticensi. Il Concina, ove tratta del precetto del digiuno, fa vedere, che non sono esenti nel giorno di Natale non solo quelle persone che sono vincolate dal Voto, ma nemmeno quelle che dall'astinenza di esse carni sono astrette dalla regolare osservanza.

Rispondo al 2.º quesito, che Camilla quando altramente non abbia inteso nel far il Voto, non è obbligata ad un digiuno in pane ed acqua, o ad altro più rigoroso del solito, ma soddisfa al suo Voto osservando il digiuno ecclesiastico, e digiunando nel sabato, come digiuna quando osserva il precetto della Chiesa.

Rispondo al 3.º che, secondo la opinione di molti teologi, deve Camilla recitare il Rosario tutto intero, e non soddisfa al suo Voto recitandone solo una terza parte; perchè la terza parte di un Rosario, come è chiaro dalle parole stesse, non è un Rosario. Altri nondimeno sono di contrario parere, perchè comunemente i fedeli quando dicono: recitiamo il Rosario, intendono di recitarne una terza parte: e se mai in qualche chiesa o famiglia c'è la pia costumanza di dire tutto il rosario in un giorno, questo rito speciale suol dichiararsi col dire, che nella tal chiesa suol dirsi ogni giorno il Rosario intero.

Dico adunque, che non si deve far conto del materiale della parola, che veramente è equivoca, ma si deve badare all'uso ed alla pratica de' fedeli, alla quale si deve supporre che chi ha fatto il Voto abbia voluto accomodarsi, quando non consta di altra diversa sua intenzione. La pratica de' fedeli che recitano il Rosario ogni giorno, si è di recitarne puramente una terza parte. Adunque il Voto di Camilla di recitare ogni giorno il Rosario per un anno è stato, non già di recitarlo tutto intero, ma di recitarne soltanto, secondo la comune costumanza de' fedeli, una terza parte; e quindi recitandone cotidianamente una terza parte soddisferà al suo Voto. Ma potrebbe ella recitarlo questo mentalmente?

Rispondo che recitando il Rosario mentalmente, non soddisfa al suo Voto. Ma i padri Salmaticensi, nel *tract. 7, c. 1, punct. 6, n. 136*, dicono, che se chi fece un tal Voto era solito di dire il Rosario col passarlo soltanto colla mente, soddisfa col dirlo solo mentalmente; anzi può eziandio così soddisfare, ancor quando non abbia avuta questa costumanza.

Ma io penso che questa opinione sia falsa. Imperciocchè il Rosario, secondo la pratica della Chiesa, consta di due parti, cioè di orazione vocale, e di contemplazione mentale. Adunque chi promette con Voto il Rosario non soddisfa collo scorrerlo sol mentalmente.

SCARPAZZA.

C A S O 50.°

Martina, affine d'impetrare da Dio per intercessione della gran Vergine Madre, la grazia di viver casta, ha fatto Voto di digiunare a di lei onore un mese intero, e poi in seguito le vigilie delle tre di lei feste principali, oltre a quella dell'Assunzione che è di precetto; cioè della Natività, della Concezione e della Purificazione. Domandasi, 1.° Se sia tenuta a digiunare anche nelle domeniche di quel primo mese, come pure anche in quelle domeniche in cui venisse a cadere la vigilia di alcuna di quelle feste. 2.° Che debba dirsi nella supposizione che abbia inteso positivamente di comprenderle? Avrebbe nulla di superstizioso questo suo Voto? Potrebbe, o fors' anco dovrebbe Martina eseguirlo?

Rispondo al 1.° quesito, che Martina non è tenuta a digiunare nelle domeniche di quel mese; ed alla seconda parte, che può ed anco deve in tal caso anticipare il digiuno, e farlo nell' antecedente sabato. Imperciocchè, se chi ha fatto Voto di digiunare è tenuto ad osservare il digiuno, come lo prescrive la Chiesa; cioè, se nella qualità del digiuno deve conformarsi al rito, alla pratica, allo stile della Chiesa; come non avrà a conformarsi eziandio quanto al tempo, in cui dalla Chiesa viene il digiuno giudicato congruo ed espediente? Ora la consuetudine della Chiesa si è di non prescrivere mai a' suoi fedeli il digiuno nella domenica; e nemmeno di permettere che in essa digiunino allorchè in domenica cadde alcuna vigilia comandata, ma di anticiparne il digiuno nel sabato precedente. Adunque, secondo questo stile, a cui Martina può e deve conformarsi, non è tenuta a digiunare nelle domeniche di quel primo mese; e può, ed anche deve anticipare il digiuno allorchè le vigilie di quelle tre feste cadono in domenica. Quindi

Rispondo al 2.° quesito, che nulla contiene di superstizioso quando sia fatto, come ora supponiamo, con ispirito di pietà e di mortificazione, ed è conseguentemente valido e lecito; e quindi può e deve Martina eseguirlo, purchè possa farlo senza pericolo di scandalo e di ammirazione.

SCARPAZZA.

C A S O 51.°

Urbano, giovane desideroso anch'egli di viver casto, per impetrare il dono della perseveranza nella virtù della purità, fa Voto di digiunare ogni anno in un giorno di suo piacimento ad onore di S. Giovanni Apostolo amato singolarmente da Gesù Cristo per la sua verginale purezza.

Ma poscia, scematosi il suo fervore, e stanco ed attediato di tal digiuno, pensa poter soddisfare d' indi in poi al suo Voto col digiuno della vigilia di Natale, giacchè la solennità di esso santo celebrasi la terza festa di Natale. Cercasi se possa ammettersi questa sua opinione come sicura in coscienza.

Rispondo che no. Imperciocchè, sebbene, parlando generalmente, si possa con un solo ed unico atto soddisfare a più obbligazioni, pure

non sembra possa il nostro giovane coll' unico digiuno della vigilia di Natale adempiere insieme e il suo Voto ed il precetto ecclesiastico. La ragione è perchè il Voto fatto da Urbano di digiunare un giorno di suo piacimento ad onore dell' evangelista S. Giovanni, sembra cadere senza meno sopra un digiuno altronde indebito e di sopra erogazione, e di un digiuno conseguentemente dai digiuni comandati distinto e separato; sì perchè Urbano nel fare il suo Voto ha dovuto fuor di dubbio aver in mente una nuova ed indebita afflizione della carne, mentre l' ha ordinata col suo Voto al fine d' impetrare il dono della perseveranza nella virtù della castità; e sì ancora, perchè come si dice nella esposizione del caso, diminutosi in Urbano il primiero fervore, sentissi poscia stanco ed attediato dal digiuno promesso con Voto: che certamente non può intendersi convenevolmente se non di un digiuno tutto nuovo, e dagli altri comandati separato e distinto. Ciò egli comprovò col fatto stesso. Imperciocchè non ha egli fino ad ora, cioè fino a tanto che se n' è attediato, adempiuto il suo Voto e fatto il suo digiuno in altro giorno, in cui non correva altro precetto di digiunare? Adunque col fatto ha dichiarata la sua intenzione nel fare il Voto di obbligarsi ad un digiuno nuovo, e dagli altri prescritti separato. Adunque non può soddisfare al suo Voto col digiuno dalla Chiesa comandato della vigilia di Natale.

SCARPAZZA.

C A S O 52.°

Cassiano ha fatto Voto di portarsi alla santa casa di Loreto e di donare un calice alla chiesa. Cadde poi infermo nè può conseguentemente adempiere quanto a Dio ha promesso col suo Voto. Cercasi se sia tenuto ad adempierlo col mezzo di altra persona sì quanto alla prima, che alla seconda parte. Tanto più che egli stesso per sua colpa si è reso inabile ad adempierli per sè medesimo, sì perchè ha avuto tempo di farlo prima della malattia, e per sua negligenza non gli ha adempiuti; e sì ancora perchè egli stesso è stato cagione del suo male co' suoi disordini.

Rispondo che no quanto alla prima parte del suo Voto. Imperciocchè, secondo la comune sentenza i Voti, se sieno personali, com' è

quello di Cassiano di visitare la santa casa, non obbligano se non se la persona che li ha fatti; e se da essa medesima non possono eseguirsi, non è in conto alcuna tenuta ad adempierli col mezzo altrui; siccome anche, se li può adempire essa medesima, non può sostituire altra persona, la quale in luogo suo e in sua vece li adempia. Che non sia a ciò tenuta è cosa manifesta, perchè il Voto personale è di un'azione propria di chi fa il Voto, come di digiunare, di pregare, di visitare una chiesa: adunque non è tenuto a sostituire un altro che adempia questo suo Voto. Che poi nemmeno il possa, è chiaro per la stessa ragione; cioè perchè non può giammai fare col mezzo altrui un'azione sua personale. Cassiano adunque, che ha fatto Voto di un'azione sua personale, cioè di visitare la santa casa di Loreto nè è tenuto, nè può adempiere per questa parte il suo Voto col mezzo altrui. Questa dottrina è comune di tutti i teologi, posto che Cassiano non siasi per sua colpa reso impotente ad adempiere il suo Voto; ma non tutti lo assolvono dal dovere di adempierlo prima della infermità, se non lo ha fatto per sua negligenza, e si è tirato addosso il male col disordine e collo stravizzo.

Sono di sentimento alcuni teologi che Cassiano sia obbligato ad adempiere il suo Voto col mezzo di un sostituto; e ciò sembra potersi raccogliere dalla divina Scrittura, in cui al *cap. 35 del Deut.*, leggesi: *• Quum Votum voveris Domino Deo tuo, non tardaris reddere, quia requirit Dominus Deus tuus; et si moratus fueris, reputabitur tibi in peccatum. •* Ma da queste parole, come è facile il vedere, raccogliesi bensì, aver Cassiano gravemente peccato, col rendersi per sua colpa inabile ad osservare il Voto, ma non già che abbia il dovere di adempiere col mezzo di un sostituto.

Quindi la più comune insegna, che non ha Cassiano questo dovere. Eccone la ragione, che sembra evidente e irrefragabile. La colpa di Cassiano, per grave ch'essa siasi, non cangia per verun modo il Voto personale, il quale è stato attaccato alla persona, obbligandola, ed esigendo da essa un'opera sua personale, che se non la può fare dessa medesima, cessi tosto e cada di esso la obbligazione, giacchè l'opera altrui nemmeno potrebbe essere di alcun valore in adempimento di siffatto Voto. Se la sostituzione nulla vale a questo fine, come

può esserci debito di praticarla? Che poi l'adempimento e la impotenza nasca da colpa, ciò fa bensì che Cassiano debba far penitenza del suo peccato ma non ne segue che eseguir debba il suo Voto col mezzo altrui.

San Tommaso quindi, nella 2, 2, q. 88. a. 3, ad 2, dice così: « *Si illud quod quis vovit, ex quacumque alia causa impossibile reddatur, debet hoc facere quod in se est, ut saltem habeat promptam voluntatem faciendi quod potest . . . Si vero, incidit in impossibilitatem implendi Votum ex propria culpa, tenetur insuper de propria culpa praeterita poenitentiam agere.* »

Quanto poi alla seconda parte del Voto fatto, rispondono altri teologi celeberrimi che Cassiano è tenuto di adempierlo per mezzo di altra persona. La ragione che ne porgono essi si è, che essendo questo un Voto reale, può molto bene eseguirsi per mezzo di altra persona, giacchè in altro non consiste la loro esecuzione che in dare quanto è stato col Voto promesso, come la dote, una limosina, un calice, ec., il che può farsi egualmente dalla persona che fece il Voto, e da altra per di lei ordine, ed a suo nome. Adunque, se Cassiano non può dare personalmente un calice alla Chiesa, deve darlo col mezzo altrui, ed eseguire così quanto alla seconda parte il suo Voto.

SCARPAZZA.

C A S O 53.°

Un certo giovane dell'età di venti anni, affine di allontanarsi dai pericoli di un mondo corrotto, cui già ha sperimentati gravissimi, ha fatto Voto di congedarsi da esso per sempre coll'entrare in una religione. Ma dopo aver fatto un tal Voto vorrebbe per qualche tempo differirlo. Chiede quindi consiglio e parere, e desidera saper se possa e per quanto tempo possa differire l'esecuzione di esso. Che si dirà?

Rispondo, ch'è lecito al nostro giovane il differirlo; ma per poco tempo. Imperciocchè nel *Deuter. 25*, così sta scritto: « *Quum Voto voveris Domino Deo tuo, non tardabis reddere, et si moratus fueris, reputabitur tibi in peccatum.* » E se ciò dicesi d'ogni Voto, molto più dovrà dirsi del Voto di religione, in cui ogni tardanza nell'adempierlo

diminuisce la materia ossia l'opera pia a Dio promessa, e quindi una minor dilazione è bastevole per aggravarsi di mortal colpa.

Poste a parte certe sentenze di alcuni autori troppo, per vero dire, infondate, sembrami poter asserire, evitando i due estremi di troppa lassità, e di soverchio rigore, che non abbia il nostro giovane ad oltrepassare lo spazio di tre o quattro, od al più cinque mesi; cosicchè il differirne l'ingresso oltre questo tempo sia, generalmente parlando, una quantità di tempo notevole, ed una dilazione o tardanza gravemente peccaminosa. Che se vi ha un prudente timore di non poter più effettuare il Voto, una piccola tardanza non può portar seco una reità morale.

Quando poi temesse con fondamento qualche probabile impedimento allo adempimento del suo Voto, deve in tal caso troncarsi ogni dilazione e adempiere quanto prima la sua promessa.

SCARPAZZA.

C A S O 54.º

Almachio, per molte grazie ricevute da S. Antonio da Padova, ed affine di procacciarsi pel tempo avvenire il suo patrocinio, ha fatto Voto di digiunare ogn' anno nel dì precedente alla di lui festa. In quest' anno ha volontariamente ommesso di digiunare. Va poscia a confessarsi, e domanda al confessore: Sono io, padre, tenuto di supplire questa volontaria mia mancanza del digiunare in un altro giorno? Cosa dovrà rispondergli il confessore?

Dovrà per la verità rispondere, che in forza del Voto non è tenuto. Così comunemente i teologi, i quali insegnano, che in due maniere puossi fissare l'esecuzione del Voto dato ad un tempo, cioè primamente di non stabilire di differire oltre il fissato tempo lo adempimento del Voto, ed in secondo luogo coll'aver precisamente intenzione dell'ademperlo nel tempo fissato. All'opposto chi ha fatto Voto nella seconda maniera, passato il tempo stabilito, estinta rimane l'obbligazione del Voto; siccome appunto cessano di obbligare i precetti ecclesiastici del digiunare nelle vigilie di certe solennità, nelle quattro tempora, di ascoltare la messa, ed altri di simil fatta, quando ne' giorni stabiliti non furono adempiuti; perchè nei

Voti e precetti di questo genere il tempo viene assegnato qual termine della obbligazione.

Dissi che non è tenuto a digiunare *in forza del Voto*. Imperciocchè sono di parere alcuni teologi che trattandosi di penitenti, i quali volontariamente, e senza verun ragionevole motivo, come il nostro Almachio, han trasgredito qualche loro Voto, allorchè pentito del fatto si accostano al confessore, deve questo obbligarli a qualche compenso, imponendo loro per penitenza o di digiunare, o di far una qualche elemosina, o qualche opera penale, che dal Voto erano tenuti ad adempiere; ed affinchè non riapportino lucro e vantaggio della loro iniquità; obbligandoli a soddisfare quanto prima alla commessa mancanza. Che se poi la trasgressione del Voto è affatto incolpevole o per una involontaria dimenticanza, o per impotenza, o per altre ragioni, a nessuna compensazione sono tenuti.

Debbo qui per ultimo avvertire, che, acciò si avveri che il tal tempo o giorno tale sia un termine fisso, oltre al quale il Voto non più obblighi, è necessario che il tempo, il giorno sia stato da chi ha fatto il Voto principalmente in questo contemplato, inteso, stabilito. Se è stato meno considerato, voluto ed apposto, egli è certo che, passato quel dato giorno, quella settimana, quel tempo, deve pure adempiersi il Voto.

SCARPAZZA.

C A S O 55.^o

Pietro fece Voto di entrare in religione nella festa di qualche Santo di sua particolar divozione; ma egli trasgredi la sua promessa, e nel giorno cui avea prefisso non entrò punto nella religione. Domandasi se sia tenuto ad adempiere il suo Voto in altro giorno.

Rispondono qui molti celeberrimi autori che il nostro Pietro è tenuto ad adempiere quanto prima il suo Voto. Già da tal Voto chiaramente si comprende che la intenzione primaria del nostro Pietro è stata quella di servir a Dio in uno stato più perfetto; e la seconda di entrare in religione nella festa di quel Santo, onde onorarlo e dargli un attestato della sua speciale divozione. Quindi passato quel giorno non cessa per verun modo il Voto, perchè rimane e sussiste tuttavia l'intenzione principale, cioè quella di farsi reli-

gioso, per servire il suo creatore in uno stato più perfetto. In total fatta di Voti però, per non errare, conviene por mente prima di tutto all' intenzione di chi ha fatto il Voto, e quindi diligentemente esaminare le circostanze.

SCARPAZZA.

C A S O 56.º

Vittorio ha fatto Voto: Se Iddio farà che abbia in moglie Flaminia onesta fanciulla e di ottime qualità offrirò a Maria Vergine una gemma del valore di cento zecchini. Ma poi, pentitosi del suo Voto, per non essere tenuto ad adempierlo, ricusa Flaminia, che gli viene esibita e che è pronta a prenderlo per marito. Domandasi se nondimeno sia obbligato in coscienza ad adempiere il suo Voto.

Rispondo che sì. La ragione si è, perchè è cosa chiara che la condizione di Vittorio al suo Voto apposta, se Iddio farà che abbia in moglie Flaminia, non è già di quelle, il cui evento dipende unicamente dalla volontà di chi fa il Voto, e delle quali la condizione riserva egli a sè medesimo ed al suo arbitrio. Affinchè di questo genere sia la condizione debb' essere di cosa di per sè stessa indifferente, com' è l' uscire o non uscire di casa; e che altronde non cada sotto precetto, o sia obbligatoria per altro capo, cosicchè considerata in sè stessa possa senza colpa effettuarsi ed omettersi.

Ora, nel proposto caso, l' evento della condizione apposta da Vittorio non dal di lui arbitrio dipende, ma bensì dalla volontà di Dio, a cui ha inteso di accomodarsi nel fare il suo Voto, col dire: Darò la gemma se Iddio farà, ec. Ha dunque inteso di aspettare che Iddio faccia, e se farà che Flaminia gli sia data per isposa offrirà la gemma. Adunque se Flaminia siagli data per isposa, ed egli per esimersi dall' adempiere il Voto la ricusa, è nondimeno astretto dalla legge del Voto, ed è tenuto senza meno ad eseguirlo.

Io so bene che i padri Salmaticensi, nel *trat. 17, c. 1, punct. 6, §. 6, n. 173*, con altri da loro citati ciò negano. Si appoggiano essi a questo argomento: chi fa il Voto non è tenuto ad adempierlo, se non se posta e verificata la condizione: la condizione al Voto apposta nel caso nostro, sebbene per colpa di lui stesso, realmente

non ha avuto effetto e non si è verificata, perchè infatti Flaminia non è divenuta moglie di Vittorio; adunque Vittorio non è tenuto alla legge del Voto, nè è obbligato ad adempierlo. Ma il Sanchez, nel *lib. 4 Decal. c. 25*, ed altri innumerevoli teologi da lui citati la pensano diversamente, e stabiliscono la contraria sentenza. Essi si fondano nella regola *Quum non stat per eum 66, de reg. jur. in 6*, e nella Regola *In jure civili 122, ff. de reg. jur.*, e più chiaramente alla legge *In executione 85, 2. Finali ff. de verborum significatione*, ove leggonsi le seguenti parole: «*Quicumque sub conditione obligatus curaverit, ne conditio existeret, nihilominus obligatur.*»

Adunque il nostro Vittorio è tenuto ad offerire la, gemma e così adempiere il suo Voto fatto alla gran Vergine.

SCARPAZZA.

C A S O 57.°

Tarquinio ha fatto ancor egli il seguente Voto: Se Iddio Signore si compiacerà di preservarmi per un mese intero da quel peccato, in cui son solito cadere, darò sei paoli in limosina. Perviene diffatti alla fine del tempo senza essere mai caduto nel consueto peccato. Ma che? per non dare ciocchè ha promesso, l'ultimo giorno di esso mese a bella posta commette di sua deliberata volontà quel medesimo peccato. Domandasi se debba adempiere il suo Voto.

Rispondo che sì, e dico, che Tarquinio è astretto al suo Voto ed obbligato ad adempierlo tanto quanto lo sarebbe se adempiuta si fosse la condizione. La ragione è quella medesima del caso antecedente. Tarquinio a bello studio con frode maliziosa e perversa ha impedito l'avveramento della condizione. Non devono giammai la iniquità e la frode ridondare a vantaggio del delinquente. Adunque è tenuto al suo Voto, e deve fare la promessa limosina.

Quindi è che non mancano autori presso il Sanchez, nel luogo già citato, i quali asseriscono che sebbene Tarquinio non avesse peccato in frode, cioè col fine malizioso e perverso di non adempiere il Voto, ma per una colpevole sua negligenza, cioè perchè ha fatto uso di mezzi ordinarii e consueti per preservarsi dalle cadute, poichè

non doveva pretendere che con un miracolo del Signore lo preservasse, in allora soltanto sciolto sarebbe dal suo Voto, quando senza aver trascurato almeno siffatti mezzi, soccombesse per fragilità e vinto dalla forza della tentazione. Se è vera questa sentenza, la quale non è certamente senza molto grave fondamento, quanto più sarà vero che il nostro Tarquinio, il quale ha peccato con piena malizia, con frode ed a bello studio, è tenuto ad adempiere il suo Voto.

SCARPAZZA.

C A S O 58.°

Rinaldo, giovanetto non per anco giunto alla pubertà, assalito da grave malore, e timoroso di morire, fa Voto se il Signore gli ridona la salute, di digiunare tutti i sabati di un intero anno in pane ed acqua con animo di chiederne al genitore la licenza. Restano esauditi i suoi Voti, si risana perfettamente, ma poi rincrescendogli il grave peso, a cui erasi col suo Voto sottoposto, pensa di chiederne bensì licenza al padre di digiunare ogni sabato in pane ed acqua, ma non già manifestargli il Voto fatto: imperciocchè crede che in così facendo il padre gliela negherà, laddove gliela concederebbe se sapesse che ne ha fatto Voto. Domandasi se basti che Rinaldo chiegga in tal guisa la licenza, oppure tenuto altresì sia a manifestare al padre il suo Voto.

Rinaldo deve chiederne al padre la licenza, e se ricusa di accordargliela, è tenuto inoltre a manifestare il suo Voto. Così giudicano il Soto, nel *lib. 7, q. 3, art. 1*; L' Azorio, *t. 1, inst. lib. 11, c. 16*; il Lopez ed altri. La ragione si è, dicono essi, perchè chi si è obbligato con Voto ad alcuna cosa, è tenuto per adempierla a far uso di tutti quei mezzi almeno che non sono molto difficili, come è questo certamente di manifestare il Voto fatto. Imperciocchè se ciò esigono gli uomini, ai quali è stata fatta qualche promessa, che per adempierla si praticano i mezzi convenienti, i quali portano seco grandissima difficoltà e fatica, come non dovrà l' uomo porli in pratica per poter mantenere a Dio la promessa, che col Voto gli è stata fatta?

Alla contraria sentenza favorevoli sono il Suarez, il Laiman, il

Sanchez ed altri. Ecco la loro ragione: perchè, dicono essi, chi ha fatto Voto è tenuto far uso dei soli mezzi più comuni: comune mezzo si è, nel caso nostro, il chiedere semplicemente al padre la licenza di digiunare in pane ed acqua: adunque a questa sola cosa Rinaldo sarà tenuto.

Dicono di più, che chi ha fatto Voto è solamente tenuto alla condizione nel Voto stesso contenuta; ma nel Voto si comprende soltanto la condizione di chiedere al padre la licenza: adunque a far di più non è tenuto. Ma, dico io, e per qual ragione non vi comprende altresì la condizione di dichiarare al padre il Voto? Imperciocchè comprendesi in esso la condizione di chiedere la licenza, perchè, come dice il Sanchez, nel *lib. 4 del Dec., c. 25, n. 28*, egli è un mezzo necessario per adempiere il Voto: « *Quia est medium necessarium ad implendum Votum.* » Ma nel caso nostro, non è punto meno necessario, che Rinaldo manifesti di essersi obbligato con Voto. Per altro poi questa manifestazione non è un mezzo straordinario nè difficile; anzi egli è un mezzo e facile e naturale come è manifesto.

Adunque il nostro Rinaldo deve procedere con buona fede, deve manifestare al padre il suo Voto, e rassegnarsi di buon grado a quanto egli risolverà con cognizione di causa.

SCARPAZZA.

C A S O 59.º

Luigi, dell'età di 18 anni, trovandosi ancor egli in pericolo della vita per una gravissima infermità, fa Voto se si risana di farsi religioso, quando il padre lo acconsenta. Ottiene infatti la primiera sanità; frattanto il padre, a cui il giovane non ha per anco manifestato la sua risoluzione, ed il suo Voto, sen muore. Domandasi se, ottenuta la salute, tenuto sia il nostro Luigi, attesa la morte del padre, ad adempiere il suo Voto.

Alla proposta questione risponde il Sanchez, *lib. 4, c. 23, n. 26*, con altri da esso citati, e dice che assolutamente ne è tenuto. La ragione si è, dice, perchè nel caso nostro la condizione è adempiuta, il che egli prova così.

Non convengono col Sanchez parecchi autori. L' obbligazione de' Voti, dicono, dipende unicamente dalla intenzione di chi li fa: or questa intenzione è stata legata alla condizione nel Voto espressa, e non ad altra in luogo di essa, poichè il Voto non è stato fatto assolutamente, ma posta la tale o tale condizione: adunque chi ha fatto un di siffatti Voti non è mai ad esso tenuto se non adempiesi la condizione precisamente opposta.

Ma, per verità, questa sentenza non sta più del giusto attaccata alla lettera ed al materiale delle parole. Sviluppiamo di grazia, ed analizziamo il Voto del nostro Luigi. Questi, come dobbiamo supporre, fa Voto di farsi religioso, perchè ha una deliberata volontà ed intenzione di abbracciare questo stato; ma perchè pensa che sia perciò necessario il consenso del padre ancor vivente, oppure che almeno la convenienza ed il rispetto verso il genitore esiga che non lo abbracci senza il di lui assenso, ci mette nel suo Voto la condizione, se mio padre sarà contento. Egli è troppo chiaro, che non altro egli ha voluto coll'aggiungere al suo Voto siffatta condizione, se non se o togliere un impedimento, o non mancare ad una convenienza verso il genitore. Morto il padre, ecco che è rimosso l'impedimento e tolto di mezzo il debito, qualunque siasi, di convenienza verso di lui. Cessa adunque, e cade da sè la condizione, la quale non ha più luogo, ed il suo Voto passa naturalmente, di condizionato che era, in assoluto. Adunque, morto il padre, deve adempiersi dal nostro Luigi il Voto coll'abbracciare lo stato monastico.

SCARPAZZA.

C A S O 60.^o

Pietro ha fatto Voto di digiunare senza punto determinare nè quante volte, nè come. Ha poi anche fatto Voto di digiunare tutti i venerdì dell' anno. Cercasi 1.^o Se per adempiere il suo primo Voto abbia a digiunare una o più volte, e come abbia a digiunare. 2.^o Se per soddisfare al secondo debba digiunare anche nel solenne giorno di Natale, se venga a cadere in venerdì.

Rispondo al 1.^o quesito, che Pietro può soddisfare al suo Voto anche con un sol digiuno. Imperciocchè sembra doversi interpretare

questo suo Voto indeterminato; mentre se avesse voluto obbligarsi a più digiuni, lo avrebbe senza meno espresso nel suo Voto.

Quindi non è tenuto nè a digiunare in pane ed acqua, nè in altra maniera più rigorosa di quello che porta l'ecclesiastico precetto; perchè questo e non altro genere di digiuno si è quello che comunemente s'intende nel Voto di digiunare. Quindi è che in quei paesi, ne' quali al digiuno ecclesiastico va congiunta l'astinenza dai latticini, deve Pietro nel suo digiuno astenersi anche da essi; ove poi è in vigore la consuetudine di far uso dei latticini negli ecclesiastici digiuni, egli potrà mangiarne.

Al 2.° quesito rispondo colla più comune, e, secondo me, unicamente vera sentenza, che Pietro, stante il suo Voto di digiunare tutti i venerdì dell'anno, è tenuto ad osservare il digiuno anche nel dì solenne di Natale se viene a cadere in venerdì; e lo stesso dicasi di chi ha fatto Voto di digiunare ogni sabato se cada in cotal giorno.

Nel *cap. Explicari*, in cui si sostiene siffatto privilegio, *de observat. jejunior.*, n. 3, così si legge: « *Explicari per Sedem Apostolicam, così parla Onorio III, postulati, etc. Respondemus, quod illi qui nec Voto nec regulari observantia sunt adstricti, in feria sexta, si festum Nativitatis dominicae die ipso venire contingerit, carnibus propter festi excellentiam vesci possunt secundum consuetudinem Ecclesiae generalis. Nec tamen hi reprehendendi sunt, qui ob devotionem voluerint abstinere.* »

La Chiesa adunque non dispensa in tal giorno dall'astinenza e dal digiuno se non se quei soli cristiani, i quali non sono legati da verun Voto; anzi non dispensa nemmeno quei religiosi, i quali in virtù di osservanza regolare, la quale certamente ha assai meno forza di un Voto, tenuti sono nei giorni di venerdì, oppure tutto l'anno all'astinenza delle carni.

SCARPAZZA.

C A S O 61.°

Paolo ha fatto Voto di non bere vino. Domandasi, 1.° Se possa bere liquori, birra, malvasia, ec. 2.° Se possa bere alcun poco di vino senza violare il suo Voto.

Il Voto di non bere vino può farsi per due molto diversi fini e

motivi: può cioè farsi per privarsi del piacere che provasi nel berlo, per motivo di penitenza e di mortificazione, e può farsi per vietare il pericolo della ubbriachezza, nella quale taluno era solito cadere. Convien dunque vedere per quali di questi due fini o ragioni Paolo abbia fatto Voto di astenersi dal Vino. Se vi fu per trarsi dal pericolo di ubbriacarsi, rispondo al primo quesito, che deve astenersi non solo dal vino, ma sì pure, dalla birra, dall'acquavite, e da tutti quei liquori che atti sono ad ubbriacare. La ragione si è, dice il Franzoja, perchè altrimenti questo Voto sarebbe frustraneo, vano ed illusorio; mentre nulla importa che taluno si ubbriachi col vino, o colla birra, o coll'acquavite, o con altro caldo liquore. E certamente non si può della verità di questa proposizione dubitare per quello riguarda l'acquavite ed altri calidi liquori; poichè, oltre alla forza che hanno di ubbriacare, comprese sono sotto alla specie del vino, siccome quelle, che o traggonsi dal vino medesimo, o ne sono le parti più spiritose e pure, o sono vini più forti e più preziosi del vino ordinario, a cui perciò si dà il nome di liquori. Soltanto si potrebbe dubitare per quello spetta alla birra; se sia o no compresa nel Voto di non bere vino, appunto perchè non ha nulla di comune col vino, di cui non è nè lo spirito, nè l'estratto. È vero, che ancor essa ha forza, forse quanto il vino, di ubbriacare; ma si bene, che il fine del Voto non cade sotto il Voto, siccome il fine della legge cade sotto la legge; quindi può sembrare a taluno che Paolo, il quale ha fatto Voto di non bere vino pel fine appunto di non ubbriacarsi, come soleva, non sia tenuto ad astenersi anche dalla birra.

Ma io credo che debba distinguersi il fine intrinseco al Voto stesso, che rende la materia, per altro da sè indifferente, atta al Voto, e ad essere a Dio col Voto offerta, col fine estrinseco, aggiunto al Voto per volontà di chi fa Voto: e penso che il primo cada sotto il Voto, non già il secondo. Si osservi: l'astinenza del vino è una cosa per sè stessa indifferente; può esser cagionata da naturale abborrimento al vino, può procedere dall'avarizia per risparmiare la spesa, od altre siffatte cagioni. Così non può essere certamente materia di Voto. Dal fine adunque l'astinenza del vino conviene che riceva la

sua bontà, onde esser possa materia di Voto, e questo fine è già intrinseco, perchè costituisce la materia del Voto, e quindi cade sotto la materia di esso. Adunque la fuga stessa dalla ubbriachezza entra nell' oggetto, e nella sostanza del Voto. Adunque chi ha fatto un tal Voto deve astenersi da ogni bevanda che sia atta ad ubbriacare; tale si è anche la birra; adunque deve astenersi anche dalla birra.

Vengo ora al secondo quesito, e separando il certo dall'incerto, niuno dubita di due cose, cioè 1.° Che se chi fece questo Voto è sacerdote, può, nel celebrare, prendere senza veruno scrupolo sì la prima che la seconda volta l'abluzione; 2.° Che certamente si dà in questo Voto parvità di materia. Fin qui convengono tutti gli autori; ma non convengono poi in determinare i limiti di questa parvità di materia.

Quanto vino adunque potrà bere il nostro Paolo senza trasgredire il suo Voto? Dico che ne potrà bere un bicchiere ordinario di vino usuale.

Conchiudiamo che Paolo più di mezza tazza di vino, o poco più, non può bere, essendo falsissima la dottrina del Sporer e del Sanchez, i quali richieggono alla trasgressione del Voto, la ebbrezza, di modo che il nostro Paolo, a suo parere, ne potrebbe bere tre o quattro tazze francamente e senza veruno scrupolo, il che sembra molto opposto alla verità, e da non poter ammettersi da verun uomo saggio.

SCARPAZZA.

C A S O 62.°

Pompeo ha fatto questo Voto: Fo Voto di non giocare, e se mai più giuocherò, farò una elemosina di dieci soldi. Domandasi 1.° Se tenuto sia a pagare la pena quante volte poi giuoca; 2.° Se alla pena sia obbligato anche quando giuoca senza punto ricordarsi del Voto fatto.

Risponda al 1.° quesito colla comune sentenza dei dottori, che trattandosi di piccole pene, le quali possono facilmente ripetersi, quale appunto è quella di Pompeo, debbono pagarsi tante volte, quante il Voto si trasgredisce. La ragione si è, perchè tale si è comunemente la intenzione di chi impone a se medesimo con Voto

queste leggiere pene, cioè di obbligarsi per pagarle tutte le volte che trasgrediscono il loro Voto. All'opposto, se la pena è grave, non può nè deve presumersi che un uomo prudente abbia voluto obbligarsi a pagarle tutte le volte che trasgredisce il suo Voto; anzi ragionevolmente deve presumersi, non abbia voluto incorrerla che una sola volta. Se adunque non consta dell'intenzione di chi ha fatto il Voto, dalla qualità delle pene deve raccogliersi se debbano o no iterarsi.

Al 2.° quesito, rispondono alcuni, che è anche in tal caso tenuto; ma lo negano molti altri più comunemente, e più probabilmente. Eccone la ragione. Chi invincibilmente non si ricorda del Voto, non pecca veramente contro il Voto. Adunque siccome non pecca col trasgredire il Voto, così nemmeno deve pagarne la pena alla trasgressione annessa.

Conchiudiamo finalmente, che può il Voto per cinque maniere cessare, cioè pel cessamento del fine, ossia della causa finale, pel cangiamento grave e non preveduto della materia, per irritazione, per dispensa, e finalmente per commutazione.

SCARPAZZA.

C A S O 63.°

Viene fatto prigioniero per debiti un povero uomo. Mosso a pietà di lui un ricco signore fa Voto di soddisfare ai suoi creditori, e così liberarlo dalle pubbliche carceri; va però differendo di giorno in giorno il compimento del suo Voto, e frattanto l'infelice prigioniero sen muore. Cercasi, se anche in questo caso, in cui vi ha una colpevole dilazione, cessi nondimeno il Voto colla morte del prigioniero.

Rispondo che cessa; perchè cessa la materia del Voto cessando la causa finale, movente principale e totale di esso Voto, qual era il pagamento de' debiti e la liberazione del meschinello. No, dicono alcuni, sciolto non rimane dal suo Voto il ricco signore che lo ha fatto, perchè è reo di colpevole dilazione nell'adempiere il suo Voto, nè ha a riportar vantaggio dalla sua iniquità. Ciò è verissimo, ed io nol niego, e diffatti per tal cagione dovrebbe obbligarsi ad adempiere il suo Voto, come più sopra abbiamo deciso di

chi in un Voto condizionato per sua colpa impedisce l' avvenimento della condizione; sì, dissi, dovrebbe a ciò costringersi, se per anco sussiste la materia del Voto ed il fine movente. Ma il punto sta, che qui non sussiste nè la materia, nè il fine del Voto; non la materia, cioè il pagamento de' debiti, perchè questo pagamento non è stato voluto e promesso con Voto assolutamente e per sè stesso, ma soltanto come un mezzo alla liberazione del povero carcerato; non il fine, cioè lo scioglimento delle catene del prigioniero, il quale è già divenuto impossibile per la morte del carcerato.

Quanto poi al vantaggio che quindi ne raccoglie chi ha fatto il Voto, per accidente in questo caso alla colpa si unisce e va congiunto: imperciocchè il beneficio non lo ricava dalla sua colpa, ma il Voto cessa nè può più adempirsi. Il simile avviene anche in colui, il quale per sua colpa non ha digiunato nella quaresima. Non è egli perciò tenuto a digiunare dopo Pasqua quaranta giorni, onde non conseguisca lucro della sua iniquità; ma è libero dal digiuno, perchè è cessata la legge ed il precetto di digiunare.

NAVARRO.

C A S O 64.°

Lucia, mentre era ancora fanciulla in età di undici anni, fece Voto di recitare per tre volte alla settimana in perpetuo ad onore della Vergine un Rosario intero, oltre alla terza parte che cotidianamente suol recitare ogni sera colla madre ed il rimanente della famiglia.

In adesso, fatta più grande e cresciuta in età, trovasi dalla madre occupata in guisa nelle faccende domestiche, che con grande difficoltà può adempire al suo Voto. Quindi pensa poter esserne liberata, perchè suo padre tosto che intese (il che si fu prima che giugnesse alla pubertà) essersi da essa fatto il detto Voto, immediatamente la rimproverò e disse, che se stesse a lui, l'avrebbe incontanente sciolta da ogni obbligazione. Ricorre pertanto al suo parroco da cui si confessa, per intendere da lui se possa tenersi libera dal suo Voto, per il rimprovero fatto dal padre fin da principio, e per la volontà di annullarne ogni obbligazione, se ciò fosse stato in sua balia. Cosa dovrà egli rispondere?

Dovrà rispondere colla più probabile e più sicura sentenza, che non deve perciò tenersi sciolta dal suo Voto. Imperciocchè il disapprovare semplicemente il Voto fatto, ed il dire, se spettasse a me abolirei la obbligazione, è bensì un dimostrare la volontà d' irritare nella data ipotesi il Voto, ma non già un irritarlo. È vero che sembra favorevole alla fanciulla quel testo de' Numeri, *cap. 30*, in cui si dice: « *Mulier si quippiam voverit, et se costringerit juramento, quae est in domo patris sui, et in aetate adhuc puellari: si cognoverit pater Votum, quod pollicita est, et juramentum quo obligavit animam suam, et tacuerit, Voti rea erit: quidquid pollicita est, et juravit, opere complebit. Sin autem statim ut audierit contradixerit pater, et Vota et juramenta ejus irrita erunt, nec obnoxia tenebitur sponsioni, eo quod contradixerit pater.* » Il qual testo viene intero riferito nel *can. Mulier. 32, q. 2*, e sembra contenere una legge morale e spettante al diritto di natura, il quale detta, che i figliuoli d' età per anco non matura, sebbene facciano uso della ragione, abbiano la loro volontà soggetta a quella dei maggiori, i quali possono quindi contraddire i loro Voti, ed irritarli.

Ma il punto sta che nel caso nostro, il padre di Lucia sebbene abbia disapprovato il suo Voto, non lo ha però contraddetto, nè si è opposto alla osservanza del medesimo in conto alcuno. Quindi non apparisce certamente nel caso di Lucia quella contraddizione che ricercasi nel citato testo per la irritazione del Voto. Il dire poi, che se toccasse a lui, toglierebbe tosto ogni obbligazione, non è, come ho detto, un irritare diffatti il Voto, ma soltanto un significare la volontà, che avrebbe d' irritarlo se ne avesse la facoltà. Crede di non averla e quindi si astiene dall' irritarlo. Diffatti adunque non lo irrita per verun modo. Dica adunque il parroco a Lucia, che non si tenga sciolta dal suo Voto, e che deve continuare ad osservarlo.

SCARPAZZA.

C A S O 63.°

Lucia, udita dal parroco una tale risposta, non si accheta, ma lo prega a suggerirle alcun altro ripiego, onde liberarsi dal suo Voto. Cosa risponderà il parroco?

Risponderà che il ripiego è facile, purchè il di lei padre fosse ancor fra' viventi, ed essa giunta alla pubertà non abbia confermato e ratificato il suo Voto. In questa ipotesi può il padre anche nella stessa pubertà, ed in qualunque tempo, anche dopo molti anni, direttamente irritare qualunque Voto da essa fatto anche nella sua impubertà, come insegnano comunemente i teologi. E la ragion è, perchè la podestà d'irritare i Voti sta fondata nella debolezza della età, e nella imperfezione del discernimento e del giudizio, in cui il Voto è stato fatto da bel principio; e quindi essendo stato il detto Voto infermo fin da principio, ed irritabile, tale rimane sempre fino a tanto che acquisti altra nuova fermezza, quando cioè in tempo di pubertà confermato venga e ratificato: perciocchè, come viene definito nel *cap. Non firmatur 18 de Reg. Juris, in 6*: « *Non firmatur tractu temporis, quod de jure ab initio non subsistit.* » Suggesta adunque il parroco in tale ipotesi a questa figliuola che domandi al padre la irritazione del suo Voto, manifestandogli la podestà che ha sempre avuto, e che ha tuttora d'irritare quel Voto. SCARPAZZA.

C A S O 66.º

Berta vedova ha fatto Voto di astenersi dalle carni nel mercoledì per dieci anni. Ha osservato questo suo Voto per lo spazio di cinque anni nello stato di vedovanza; ma essendo poi passata alle seconde nozze, il marito le ha vietato, anzi ha irritato totalmente il suo Voto. Cercasi, se abbia potuto il marito irritare siffatto Voto, e Berta senza scrupolo non osservarlo.

Rispondo, che il marito di Berta non poteva annullare il suo Voto; ma che Berta ha potuto senza scrupolo non osservarlo. Imperciocchè fece Berta questo suo Voto nello stato di vedovanza, e quindi prima che fosse soggetta al marito, e di sè medesima pienamente arbitra e padrona: adunque non dipendendo d'essa in allora dalla podestà di tal uomo nel governo e direzione di sè medesima, non ha egli in adesso, sebbene sia divenuto suo marito, nè può avere verun titolo, podestà alcuna d'irritare il suo Voto, che nell'esser suo non ha avuto di lei veruna dipendenza. Comechè però il Voto in

allora fatto è d' incomodo e pregiudizio al presente marito, perchè con iscapito della sua borsa deve provvedere per la moglie particolari vivande, e far due mense, l'una di grasso per sè e pel rimanente della famiglia, e l'altra di magro per la consorte, e ciò ogni mercoledì; così può irritare immediatamente siffatto Voto, cioè sospenderne l' esecuzione, e la moglie a titolo di tal sospensione può lecitamente, durante il tempo di siffatto matrimonio, non osservare il suo Voto.

SCARPAZZA.

C A S O 67.°

Agnese donna maritata, per ispirito di mortificazione e di penitenza, fa Voto di non chiedere mai il debito. Indi a poco per istudio di maggior perfezione, e per amore della continenza e purità, chiede licenza al marito di far Voto di castità. La ottiene, e fa il Voto. Cangia poi parere il marito ed irrita non solo il primo, ma anche il secondo Voto. Morto finalmente il marito vorrebbe passare alle seconde nozze. Domandasi, 1.° Se poteva il marito irritare il primo Voto di Agnese fatto senza di lui consenso; 2.° Se poteva irritare il secondo fatto con suo beneplacito. 3.° Se posta la irritazione, possa Agnese, dopo la morte del marito, passare ad altre nozze.

Al 1.° quesito parecchi teologi, fra i quali il continuatore della morale Patuzziana, l'autore delle Aggiunte al Cuniliati, *tract. 4 de Voto*, c. 10, §, 5, n. 5, nell'Aggiunta annessa, n. 1, rispondono negativamente.

La ragione che adducono si è, perchè il conjuge non è tenuto a chiedere all' altro l' uso del matrimonio, ma solamente ad accordarlo al postulante: adunque che una delle parti non voglia chiedere il debito, ciò non è materia soggetta all' altra parte, e il Voto di non chiederlo non può quindi venire da essa irritato.

Ancor noi per questa ragione, che ci sembrava convincente abbiamo altra volta così opinato. Ma considerate meglio le cose, ora diciamo, che il marito di Agnese può irritare od almeno sospendere il suo Voto di non chiedere il debito, perchè questo è un Voto che non può non essere all' altro conjuge gravoso e molesto.

Sentiamo S. Tommaso, nel 4, *dist. 32, q. 1, a. 4*: « *Si alter, dice, ex Voto nunquam peteret debitum, ex hoc alteri matrimonium onerosum redderetur, dum oporteret unum semper confusionem petendi debiti subire; ideo alii probabilius dicunt, quod neutrum potest unus absque consensu alterius vovere.* »

Al 2.° quesito rispondono alcuni affermativamente, cioè che può benissimo il marito irritare il Voto di castità fatto con sua licenza dalla moglie, abbenchè sia Voto di totale e perfetta castità, e che sebbene pecchi il marito coll' irritare siffatto Voto, è nondimeno valida l' irritazione di esso. Così il Sanchez, il Bossio ed altri teologi di gran nome.

Altri nondimeno contraddicono. Sebbene, dicon essi, il marito non sia padrone della materia promessa, sebbene le cose, di cui la moglie ha fatto Voto, non sieno sottoposte alla di lui podestà, egli è però sempre capo della moglie, con cui a Dio si è dedicata. Ma ciò si nega apertamente. Imperciocchè quell'atto riguardante le promesse cose erano in piena libertà della moglie, e non punto soggette alla podestà del marito, e però anche senza suo beneplacito poteva dessa esercitarlo, molto più poi non è di suo diritto dopo che è stato fatto colla sua permissione. Egli in tal caso è già a Dio col suo stesso consenso consecrato, e divenuto astretto con ogni pienezza del diritto divino.

Maggiore difficoltà s' incontra nella ipotesi che il Voto della consorte sia stato di castità totale e perfetta: imperciocchè in quanto riguarda il rendimento del debito al marito, sembra di una materia al marito soggetta. Sant' Ambrogio però, nel *lib. de Paradiso, cap. 7*, dice: « *Vota continentiae ita alterius permissu ab altero valent offerri, quod post promissionem non valeat in irritum deduci.* »

Da ciò è chiara la risposta al 3.° quesito. Il marito di Agnese non aveva podestà d' irritare il di lei Voto di castità. Adunque la irritazione da lui fattane è di niun valore, e conseguentemente è sempre sussistente il Voto fatto, nè può conseguentemente dopo la morte del marito passare alle seconde nozze.

SCARPAZZA.

C A S O 68.°

Laura ottiene un pontificio rescritto, in cui viene dispensata dal Voto semplice di castità da essa fatto qualche tempo innanzi. Questo rescritto è diretto ad un semplice confessore da eleggersi da Laura medesima; e dessa lo presenta al suo solito confessore, il quale nell'atto stesso della sacramental confessione, come in esso si comanda, lo eseguisce, e la dispensa dal suo Voto, ingiungendole di recitar ogni giorno per tutto il tempo di vita sua l'ufficio piccolo di Maria Santissima; del che per altro in quel rescritto non vi era neppur un cenno. Vorrebbe in adesso Laura, che quella recita le fosse dal proprio parroco in altra pia opera cangiata. Cercasi, 1.° Se il confessore siasi ben diretto coll'imporre a Laura il debito di quella recita quotidiana. 2.° Se possa il parroco cangiare questa recita in altra opera. 3.° Se lo possa l'ordinario, oppur anche altro confessore avente l'autorità di commutare i Voti.

Che la Chiesa abbia la facoltà di dispensare dalla obbligazione dei Voti, lo insegnano apertamente S. Tommaso, nella 2, 2, q. 88, a. 10, e con esso tutti i Dottori. E difatti ha sempre la Chiesa fatto uso di questa podestà col dare la dispensa dei Voti de' fedeli: ed è questa podestà, come osserva egregiamente l'Angelico Dottore, necessaria al buon governo della Chiesa: « *Dispensatio Voti intelligenda est ad modum dispensationis, quae sit in observantia alicujus legis; quia lex ponitur reficiendo ad id, quod est ut in pluribus bonum. Sed quia contingit hujusmodi in aliquo casu non esse bonum, oportuit per aliquem determinari, in illo particulari casu non esse bonum. Et hoc proprie est dispensari in lege.* » Quindi secondo S. Tommaso, può la sentenza definirsi: « una remissione della obbligazione del Voto per giusta e » ragionevole cagione fatta a nome di Dio da chi è fornito di spiri- » tuale giurisdizione. Se questa remissione di tale obbligazione è » intera e totale, dicesi dispensa assoluta e totale; se poi non è intera, » ma porti seco qualche sorta di obbligazione sostituita, però minore » ed inferiore alla prima, la dispensa in allora non sarà totale ed » assoluta, ma limitata e parziale. »

Non può impartirsi la dispensa de' Voti se non se da chi è fornito di podestà spirituale, perchè è un atto di spirituale giurisdizione, come insegna S. Tommaso, *loc. cit. art. 12*. E nemmen questi può darla ad arbitrio, ma ricercasi, affinchè si la dispensa che la commutazione sia valida e lecita, una legittima ragionevole cagione; poichè la facoltà di dispensare e commutare i Voti è stata data e debb' essere in edificazione, e non già in distruzione, e ridondar deve ad onore di Dio ed utilità della Chiesa. Leggasi S. Tommaso, nel luogo citato nella risposta al 2, ove ciò spiega e dimostra, ed insieme confuta quegli autori i quali rifondevano totalmente nella volontà ed arbitrio dei prelati le dispense e commutazioni dei Voti.

La facoltà e podestà ordinaria di dispensare, compete primamente al sommo Pontefice, supremo pastore ecclesiastico e vicegerente di Gesù Cristo: «*Quia, dice S. Tommaso, a. 12, summus Pontifex gerit plenarie vicem Christi in tota Ecclesia, ipse habet plenitudinem potestatis dispensandi in omnibus dispensabilibus Votis.*» 2.° Il sommo Penitenziere del Papa. 3.° I legati a latere, ed in nunzii apostolici quanto ai loro sudditi della provincia loro commessa. 4.° gli Arcivescovi, i Vescovi ed i vicarii capitolari in tempo di sede vacante, relativamente alle persone loro soggette. 5.° Gli abati che hanno giurisdizione quasi episcopale. 6.° Finalmente, i prelati tutti regolari, possono dispensare i Voti dei loro sudditi, tanto personali, quanto reali, come pure i Voti dei novizii da loro fatti o nell' anno del noviziato, o prima dell' ingresso nella religione, mentre anche sopra di essi hanno una piena giurisdizione.

Sono nondimeno riservati al Papa alcuni Voti, dai quali gl' inferiori prelati non possono dispensare. Questi sono cinque: 1.° il Voto di castità totale, 2.° quello di religione, 3.° del pellegrinaggio a Roma, 4.° il pellegrinaggio di Gerusalemme, 5.° il pellegrinaggio di Compostella.

Venendo ora al caso nostro, il Voto di Laura di castità totale e perpetua, diciamo che era riservato al Papa, e senza un pontifizio rescritto non poteva da alcuno essere commutato.

Rispondo adunque al primo quesito che si. Imperocchè, secondo la regola generale che su di ciò danno i teologi, assai di rado deb-

bono accordarsi assolute e totali dispense, ma sempre deve imporsi qualche compenso, e far uso di qualche commutazione.

Rispondo al 2.° quesito, che se questo parroco non ha la facoltà delegata di commutare i Voti, non può quella recita in altra opera cangiare; se poi l'ha può fare per motivo ragionevole questa commutazione.

Quindi quand'anco il Papa stesso al Voto di religione o di castità avesse sostituita nella concessione della dispensa o la perpetua astinenza dalle carni, od un digiuno ogni settimana, o la recita quotidiana dei sette salmi penitenziali, o dell'ufficio piccolo della B. Vergine, potrebbero nondimeno quei che hanno la podestà di dispensa o commutare i Voti, per giusta cagione ed urgenti motivi commutare in altre opere quelle che dal Pontefice erano state per sostituzione prescritte. Deve nondimeno chi diede la commutazione o la dispensa della materia sostituita avvertire il commutante o dispensante della surrogazione fattane dal Pontefice, o per suo ordine dal confessore, affinchè venga a conoscere il peso del vincolo; e non sia troppo facile ad accordare senza urgente motivo la commutazione o dispensa. Con che sciolto rimane il terzo ed ultimo quesito.

SCARPAZZA.

C A S O 69°.

Marcellino, ottenuta la dispensa da un Voto semplice di perpetua castità con animo di sposare Petronilla, prima che il confessore, a cui è commessa l'esecuzione del pontificio rescritto eseguisca questa facoltà, cangiatosi di parere, vuole sposare Berta in luogo di Petronilla. Cercasi, se manifestando egli l'antecedente sua intenzione ed il cangiamento di volontà al confessore, possa questi procedere alla esecuzione della facoltà e dare la dispensa.

Qualsivoglia dispensa è un vero rilassamento del diritto comune e però affinchè sia valida e possa mandarsi ad effetto dal delegato, a cui vien commessa l'esecuzione, il superiore, che ha podestà di concederla, non deve darla se non con cognizione di causa. Così opinano concordemente i dottori colla Glossa; *cap. Requiretis 5, caus. 1, quaest. 7*, alla parola *Plenisque*; e nel *cap. Constitueretur 5, dist. 90*;

Vol. XX.

118

alla parola *Detrahentium*. Quindi è che se quella causa, per cui principalmente si concede dal superiore la dispensa, e che segnatamente da lui si considera e si riguarda, non sussiste, la dispensa riesce tosto invalida e nulla: imperciocchè mancando questa causa cade il fondamento della dispensa, e la mancanza di essa toglie pienamente il volontario del concedente, come insegna il Barbosa, in *Voto canonico*, t. 2, v. 17, n. 78. Diffatti non si può giammai presumere che il superiore conceduto abbia senza altra causa la dispensa: quella stata espressa è quella appunto, per cui intese di dispensare: questa manca, cessa e non sussiste: cessa adunque necessariamente anche la dispensa, che in essa era fondata; come anche lo abbiamo nel *cap. Si pauper 56 de Praeb. et Dignit.*, in 6.

Posta questa dottrina per sicura, facile è lo scioglimento del proposto caso. Imperciocchè o Marcellino per impetrare la dispensa del Voto semplice di perpetua castità ha addotto una cagione, che riguarda il bene e l'utilità della persona, con cui intendeva di congiungersi in matrimonio, come sarebbe nel caso che l'avesse violata vergine, e resa incinta, onde trovar non potrebbe l'infelice Petronilla altro onesto e conveniente partito, se egli, Marcellino, non la sposasse, e fossero quindi per nascere scandali, risse ed altri inconvenienti: oppure la cagione addotta nella supplica riguarda soltanto la persona stessa di Marcellino, il quale chiesta avea la dispensa unicamente per provvedere a sè medesimo, cioè perchè vessato da gravi stimoli carnali dubita e teme di non contenersi più a lungo, se non si ammoglia per apostolica benignità ed indulgenza.

Se poi la causa, che si recò nel memoriale riguardava soltanto Marcellino medesimo, ancorchè egli avesse in allora, cioè quando domandò la dispensa, l'animo e l'intenzione di ammogliarsi con Petronilla, ed abbia poi, ottenuta la dispensa, mutato pensiero e stabilito di accoppiarsi con altra donna; potrà tuttavia senza dubbio alcuno il confessore eseguire il pontificio rescritto, ed effettuar la dispensa: posciachè in questa ipotesi non c'entra Petronilla per nulla nella dispensa, che a lei per verun modo non appartiene; quand'anco per avventura fosse stata espressa nel memoriale e nel pontificio rescritto, perchè il Pontefice non sarebbe stato certamente di ciò

mosso a sciogliere Marcellino dal suo Voto; ma bensì da ragioni riguardanti Marcellino medesimo, cioè, perchè il meschinello, molestato da forti continui stimoli della carne, dubita e teme di non potere a lungo contenersi.

Quindi stia bene attento su questo punto in simili casi il confessore, esami ni con diligenza, se il motivo addotto per impetrar la dispensa, e per cui è stata accordata difatti si avveri. Forse ritroverà che gli stimoli della carne, per cui il ricorrente non ispera di poter osservare in seguito la continenza, e perciò ha chiesto la dispensa, non sono tali che lo costituiscano in questa morale necessità. Scuoprirà forse, che la ragione vera per cui trovasi in pericolo di cadere è egli stesso e la sua imprudenza e la sua poca cautela, cioè perchè si espone egli stesso con frequenza e senza riserva alla occasione di peccare, e fa nascere egli medesimo gli stimoli della carne da cui è vessato, od almeno dà loro col suo libero conversare, ed in altre guise molto eccitamento, oltre al non prevalersi di quei mezzi, che possono ajutarlo a vincere le tentazioni, cioè dell' orazione, della lettura di libri spirituali, della frequenza de' sacramenti, e di simili altre cose. In somma ritroverà forse, che egli stesso è la cagion vera, per cui trovasi in pericolo di non osservare la castità a Dio promessa col suo Voto. Sia adunque cauto, e se vede che la causa nel memoriale addotta non sussiste, o non si avvera, sospenda del pontificio rescritto l' esecuzione.

SCARPAZZA.

C A S O 70.

Pompeo, solito a commettere dei peccati di fornicazione, e desideroso di trarsi da questo turpe vizio, ha fatto Voto di farsi religioso, se cade mai più in questo peccato. E la donzella Virginia, trovandosi inferma con pericolo della vita, ha fatto Voto di osservare perpetua castità se sarà risanata. Domandasi se questi due Voti, l'uno penale, l'altro condizionato, cadano sotto riserva, onde non possano essere dagli ordinarii dispensati nè commutati.

Io rispondo colla comunissima sentenza dei teologi e canonisti, che dopo l'avvenimento della condizione o della caduta, questi due

Voti sotto-riservati. Becone la ragione convincente. Adempiutasi la condizione ossia contingente, ossia penale, il Voto è intero, è pieno, è per ogni parte perfetto: imperciocchè tutta la perfezione che vi ha in siffatti Voti dipende unicamente dall' avvenimento incerto della condizione, e quindi, questa adempiutasi, tolta di mezzo rimane ogni imperfezione, come è manifesto in tutti gli altri contratti, azioni ed obbligazioni, le quali, posta la condizione, da tutti si hanno come assolute e perfette, e partoriscono per sentimento universale tutti quegli effetti i quali nascono dai patto e convenzioni assolute. Adempiuta adunque la condizione, il Voto è perfetto, per conseguenza riservato.

Ma veggiamo di quanto poco peso sieno le ragioni della opposta sentenza addotte dal padre Ferrari; il che servirà a vieppiù confermare la nostra opinione. È falso ciò che egli asserisce con tanto coraggio nella sua prima ragione. No, non c'è alcuna imperfezione nella sua origine per parte del consenso, ma bensì l' adempimento soltanto della cosa promessa, il quale in realtà non stringe se non posta e verificata la condizione, dopo di che non ricercasi verun nuovo consenso perfetto ed assoluto, ma basta quello che da principio è stato prestato. Non sono adunque imperfettamente volontari e quindi nemmeno esenti per questo capo dalla riserva.

È falso altresì ciò che avanza nella seconda ragione, cioè che tali Voti non sieno fatti per amore della virtù, di quella cioè che risplende nella cosa promessa. Imperciocchè se quegli che fa tali Voti non fosse preso da verun amore della cosa promessa, non eleggerebbe certamente piuttosto quella che quest' altra materia, per esempio, non piuttosto la castità eleggerebbe che il digiuno, non piuttosto l' ingresso nella religione, che la limosina. È quindi falso parimenti non esser egli mosso nel far questi Voti dallo studio e volontà di prestare ossequio a Dio. Anzi è cosa manifesta, che tale studio e volontà riluce nella cosa promessa. Imperciocchè desiderando egli ardentemente di ottenere da Dio od il bene, a cui aspira, o la liberazione del male, che grandemente teme, perciò gli offre e promette col suo Voto ciò che crede essergli più grato, e ciò che pensa ridondare a sua maggior gloria. Così mentre la nostra fanciulla Virginia, temendo dalla sua pericolosa infermità la morte, offre a Dio con Voto

la sua virginità, se il signore la libererà dalla morte e le ridonerà la salute, viene bensì eccitata a fare il suo Voto del timor della morte, e dal desiderio di ricuperar la salute; ma ad eleggere piuttosto la castità perpetua che altra pia opera, viene mossa senza meno dall'amore della purità, e dal desiderio di piacere a Dio, a cui sa essere gratissima ed accettissima questa angelica virtù, e ridondare a grande sua gloria ed onore. Così pure Pompeo, mentre con Voto penale si obbliga all'ingresso della religione, se sdruciolerà nuovamente nel peccato di fornicazione, è mosso dall'amore verso Dio, dalla cui offesa con tanto studio procura di ottenere di essere liberato, in grazia di che elegge di promettere a Dio una cosa a lui gratissima, cioè di farsi religioso.

Conchiudo per tanto, e dico, che i due Voti di Pompeo e di Virginia, condizionato l'uno, l'altro penale, adempiuta la condizione, e posta la caduta, cadono sotto riserva e sono dal Vescovo indispensabili, perchè in questo stato non trovasi in essi veruna imperfezione per qualsivoglia capo; sono perfetti, sono pieni, sono interi per ogni conto.

AZORIO.

C A S O 71.°

Marco ha fatto Voto di dare ad Ascanio povero in limosina tre zecchini e di dotare una fanciulla da eleggersi a suo arbitrio. Cercasi se questi due Voti possono essere dispensati dal Vescovo, o da qualche confessore in vigore di giubileo o di altro privilegio.

Rispondo, in quanto al primo, che conviene distinguere: o la promessa di Marco fatta a Dio a favore di Ascanio, fu da Ascanio accettata o non lo fu. Nel primo caso ned il Vescovo, ned il confessore in virtù di giubileo, o di qualsivoglia altro privilegio può dispensar Marco, o commutargli il Voto in altra opera senza il consenso di quel medesimo Ascanio, a cui favore e vantaggio è stato fatto. Imperocchè Ascanio, in forza dell'accettazione, ha acquistato un vero diritto alla somma con Voto promessa, e però senza una manifesta violazione di questo suo diritto contro la volontà di Ascanio non può Marco da qualsivoglia potestà o per qualunque siasi privilegio esser sciolto dalla sua promessa e dalla contratta obbligazione. Impercioc-

chè niun privilegio che dia facoltà di dispensare o commutare i Voti, dà mai il potere o l' autorità di violare l' altrui diritto, od il diritto del terzo ; perchè non può mai dare la facoltà di violare la giustizia, che si violerebbe fuor di dubbio colla dispensa o commutazione in questo caso.

Tanto ciò è vero, che anche nella Costituzione *Summa Dei* di Pio VI per la estensione del giubileo dell' anno 1775, questa cosa è stata con chiarissime parole precisamente vietata. Imperocchè al c. *Insuper*, concedendo il Pontefice ai confessori la facoltà di commutare i Voti aggiunge : « *Castitatis, religionis et obligationis, quae a tertio acceptata fuerunt, seu in quibus agatur de damno tertii, semper exceptis.* » Quindi se pel contrario la promessa non è stata da Ascanio accettata, dispensato o commutato potrà essere il Voto di lui, perchè in tal caso Ascanio non ha su quella limosina acquistato alcun diritto.

Lo stesso dicasi quanto al secondo Voto : cioè di dare la dote ad una fanciulla da eleggersi da Marco a suo arbitrio. Se non ha per anco eletta la fanciulla, se niuna è stata determinata, se da niuno è stata la promessa accettata, niuno ha acquistato diritto alla dote ; e quindi il suo Voto può essere dispensato o commutato : ma non può esserlo, se la promessa è stata accettata, per la ragione opposta. Può darsi però, come osservano gli autori, qualche caso, in cui un Voto fatto a favore di un terzo, e da esso accettato, possa essere commutato, oppur anche dispensato dal Papa, e talvolta eziandio dai Vescovi, come sarebbe particolarmente il caso, in cui ciò esigesse il bene comune, chè il bene comune deve mai sempre prevalere al bene privato e particolare. Ciò è conforme a quanto insegna S. Tommaso, nella 2, 2, *quaest.* 88, *art.* 9, *ad* 3.

SCARPAZZA.

C A S O 72.º

Damaso, legato dal Voto di perpetua castità, ne ottiene la dispensa per ammogliarsi. Agitato poscia da gravi rimorsi di coscienza rinunziò alla dispensa con animo di non più congiungersi in matrimonio, ma di osservare perseverantemente il suo Voto. Gli torna indi a

qualche tempo la voglia di accompagnarsi, ma non sa se possa più farlo, attesa la rinunzia. Domandasi se più lo possa.

Rispondo che se il rescritto del Pontefice è già stato eseguito dal delegato, e Damaso, dopo la esecuzione, ha rinunziato alla dispensa con animo di perseverare nel Voto, non può più ammogliarsi. Imperocchè in virtù di siffatta rinunzia ha riassunto il Voto, che era stato sciolto col favore della dispensa, e si è di bel nuovo obbligato a Dio di vivere perpetuamente casto. Diffatti, quale è mai il senso di quella rinunzia? Non altro certo, come osserva il Sanchez, *lib. 8, disp. 22*, se non se: voglio al primiero mio Voto ritornare, oppure: voglio stare a quanto mi sono obbligato con quel Voto, da cui sono stato sciolto in virtù della dispensa; il che è lo stesso evidentemente come se rinnovasse il suo Voto e lo facesse di nuovo. Ma la dispensa non è stata conceduta se non a scioglierlo dal primo Voto fatto prima della dispensa, e non già affine di irritare il Voto fatto dopo la dispensa. Adunque non può valere la dispensa per annullare il Voto fatto dopo ottenuta ed eseguita la dispensa medesima.

Oppongono i difensori della contraria opinione, che nessuna rinunzia può rendere irrita la dispensa, se la rinunzia stessa non venga accettata dal legislatore o dal superiore, che la dispensa ha impartito. Ma a ciò risponde egregiamente il citato Sanchez, con altri gravi autori nella seguente maniera. Passa una grandissima differenza fra le dispense che si danno in proposito di una legge, e quelle che si concedono in materia di Voti e di giuramenti. La obbligazione delle leggi, ossia la virtù e la forza di obbligare in qualsivoglia legge da un altro dipende. L'obbligazione dei Voti e dei giuramenti, e la forza di obbligare in essi dipende all'opposto da quello stesso che giura, che fa Voto, e da esso unicamente procede. Quindi nel primo caso se alcuno rinunzia alla dispensa di una legge, e questa rinunzia non venga accettata dal legislatore, la dispensa è ancora valida e sussistente, perciocchè essendo stato il dispensato liberato ed esentato dalla legge, dalla legittima podestà del dispensante, non può mai essere ad essa obbligato, se non per volontà del medesimo legislatore. Ma le dispense che si accordano nei Voti e nei giuramenti, quando siano perfettamente concedute, mediante la esecuzione fattane dal

delegato, queste dispense, io dico, per una semplice rinunzia eziandio puramente interna perdono il loro vigore : come appare manifestamente dall' addotta ragione. Conseguentemente, chiunque ha rinunziato alla dispensa perfetta di un Voto, abbisogna di una nuova dispensa, se da esso voglia esimersi.

Che se poi non ancora questa dispensa è perfezionata, se non ha per anco avuto l'ultimo suo necessario compimento; cioè se fosse bensì stato accordato dal Pontefice il favorevole rescritto, ma non per anco fosse stato dal delegato eseguito, in tal caso quando anco più volte Damaso avesse ad esso rinunziato, potrebbe nondimeno, cangiato parere e volontà, ricevere la dispensa. farla dal delegato eseguire, e poi servirsene. Imperciocchè la dispensa in questa ipotesi non era ancor data, ned egli era per anco esente dalla obbligazione del Voto. Quindi quand' anche prima della dispensa avesse rifatto ben mille volte il suo Voto, non incontrerebbe una nuova obbligazione, alla quale si richiedesse una dispensa sempre nuova, ma quella prima semplicemente confermerebbe. No; la virtù del rescritto e la sua forza non resta perciò punto pregiudicata se Damaso rinunzii ad esso prima della esecuzione. Imperciocchè la forza del privilegio e della dispensa dalla volontà dipende dal concedente, e quindi persevera sino a tanto che venga dal delegato eseguita, perchè tale è appunto la volontà di chi l' ha conceduta. Eseguita poi che siasi, più non ha forza e più non vale; e quindi se dopo ciò rinunzii il dispensato alla dispensa, dopo tale rinunzia non può più prevalersi della dispensa.

SANCHEZ.

C A S O 72.°

Mentre tutto è disposto per l'imminente celebrazione del matrimonio fra Eufrosina e Camillo, scuopre il parroco che Eufrosina è legata con Voto di perpetua castità, ned il matrimonio può differirsi senza grave scandalo, senza pericolo di discordia fra le famiglie, e senza infamia e disonore della donzella deflorata ed incinta. Non si può adunque scrivere a Roma per la dispensa; giacchè le circostanze non lo permettono. Domandasi se possa in tale ed altri simi-

glianti casi il Vescovo dispensare da questo Voto riservato per altro alla Santa Sede.

Rispondo colla comune dei dottori, che in questo ed in ogni altro caso di grave urgente necessità, in cui o non è possibile od è assai difficile il ricorrere al Sommo Pontefice od al suo legato, può il Vescovo dispensare. Imperciocchè ciò ricercano l' equità, il bene comune e la spirituale utilità dei fedeli, per cui è stata istituita la riserva dei Voti: la quale conseguentemente, se venga a ridondare in rovina a detrimento delle anime, vuole senza meno la carità che s' intenda levata e tolta di mezzo. Ricorra per tanto il nostro parroco al Vescovo, mentre per questi nell' esposto caso ha la facoltà di dispensare Eufrosina dal suo Voto. Avverta però il parroco di non domandare, nè il Vescovo di non concedere se non quella dispensa che basta per provvedere alla necessità e rimediare agl' inconvenienti, perchè non si concede che per la sola necessità. Quindi se basta accordare una semplice sospensione del Voto, non ha a rilasciarsi una dispensa assoluta. Nel nostro caso in cui cercasi la dispensa precisamente, onde possa Eufrosina congiungersi con Camillo in matrimonio, deve essere la dispensa ristretta a questo solo oggetto, cioè alla celebrazione ed all' uso del matrimonio; nè mai deve concedersi che non pecchi Eufrosina contro il suo Voto o colle fornicazioni o con altre impudicizie, oppure, disciolto il matrimonio colla morte di Camillo, possa ad altre nozze passare.

SCARPAZZA.

C A S O 73.°

Demetrio confessore, avente la facoltà di commutare i Voti od in forza di giubileo o di altro privilegio, ha commutato alcuni Voti di un suo penitente, ma gli ha commutati in bene minore. Domandasi se abbia potuto ciò fare lecitamente e validamente.

Prima di rispondere, conviene dare l' idea della commutazione dei Voti. Viene definita da S. Tommaso: « *Translatio obligationis a materia Voti antea elicitæ in aliam materiam eidem priori subrogandam.* » La commutazione dei Voti può farsi in tre maniere; cioè od in alcuna cosa evidentemente migliore, od in cosa eguale, od in un bene infe-

riore ossia minore. Inoltre la cosa, che è evidentemente migliore, può esserlo per due capi, cioè o perchè racchiude nel suo eccesso colla sua bontà ed eccellenza la cosa medesima col Voto promessa; come se alcuno, il quale ha fatto Voto di dare ad una chiesa un calice d'argento, poscia lo dà d'oro, ed ha fatto Voto di un digiuno ecclesiastico, e poi digiuna in pane ed acqua; oppure perchè l'opera, sebbene di specie e genere diverso, supera nondimeno nella bontà ed eccellenza la cosa promessa con Voto, come sarebbe di chi ha fatto Voto di digiunare, ed, in luogo del digiuno, fa un'abbondante e generosa elemosina, od ha fatto Voto di dare una tenue limosina, ed in suo luogo sostituisce un digiuno duplicato.

È cosa chiara, e niuno può dubitarne, che può ognuno lecitamente cangiare il suo proprio Voto in quel bene migliore che la cosa promessa in sé contiene; perchè, considerata ben bene la cosa, non è questa nel fondo una vera commutazione, ma un più ampio e sovrabbondante adempimento del suo Voto fatto. Chi ha fatto Voto di dare un calice d'argento, non adempie egli più largamente il suo Voto col darlo d'oro, in cui si contiene il prezzo di quell'argento, e dà liberamente tutto il soprappiù? Ma se voglia farsi la commutazione in altra cosa più eccellente bensì, ma però di un genere diverso affatto, come di un digiuno in una limosina, potrà dessa farsi di proprio arbitrio e di privata autorità?

Sibbene, rispondono con molti moderni autori i padri Salmanticensi. E come no? Imperciocchè chi può mai dubitare che ciò che è migliore sia a Dio più accettevole e più grato? Altri nondimeno con tutti i più antichi teologi e canonisti insegnano non potersi fare questa commutazione di privata autorità di chi ha fatto il Voto. I difensori della contraria sentenza, dicono questi, non guardano nel Voto se non quanto v'ha di materiale in essa; cioè la cosa promessa, che è lo spirito e l'anima del Voto. No, ciò che è grato a Dio nel Voto, non è già tanto la cosa col Voto promessa, quanto la fedeltà nell'adempire il Voto. Quando adunque io cangio la cosa a Dio col mio Voto promessa, non mantengo la data fede; mentre, avendo promesso una cosa, lieve do un'altra. Quindi si dice nella Scrittura: *« Quodcumque voveris Deo redde. »* Io facendo altramente non violo, è

vero, la giustizia; perchè do più di quello che ho promesso. Sembra più probabile questa opinione, tanto più che è conforme anche alla dottrina generale di S. Tommaso, il quale nega universalmente potersi fare la commutazione dei Voti senza l' autorità del prelado: « *In commutatione, così egli, nella 4, distinct. 58, quaest. 1, art. 4, est quidam contractus, qui non potest perfici sine consensu utriusque partis, unde non potest fieri commutatio Voti, nisi interveniat consensus ejus, qui vicem Dei gerit in terris, scilicet praelati, nisi forte unum Votum ab alio includatur.* » Adunque se non lo contiene, non può farsi. Penso che in pratica niuno debba scostarsi da questa sentenza. Si ricorra al superiore, od a quei confessori che hanno la facoltà di commutare i Voti. Ognuno di essi ha certamente la facoltà di commutare i Voti in un bene migliore. Su di ciò non v' ha nè può esservi alcun dubbio. Ma potrà poi anche, se così gli piaccia e lo ricerchi il bisogno del penitente, in tempo massimamente di giubileo, commutarli in un bene minore, come ha fatto il nostro confessore Demetrio, oppure dovrà sempre nella commutazione osservare la parità e l' uguaglianza?

Demetrio, in forza della sua facoltà di semplicemente commutare i Voti, non ha potuto lecitamente nè validamente farne la commutazione in bene minore. Imperocchè, secondo la più comune ed unicamente vera opinione, la semplice commutazione di sua stessa natura ricerca l' uguaglianza e parità dell' opera surrogata. Eccone di ciò la ragione chiarissima ed evidentissima. Secondo S. Tommaso, nel testo già riferito, la commutazione è una specie di contratto fra la persona che ha fatto il Voto ed il commutante, che fa le veci di Dio. In qualsivoglia contratto, che non sia di liberale donazione, ma di vera commutazione, è necessaria l' uguaglianza; e questa uguaglianza nella commutazione de' Voti consiste in questo, che la cosa sostituita pareggi quella a cui viene sostituita. Adunque nella semplice commutazione del Voto non può sostituirsi una materia inferiore od un bene minore. Ma quale dovrà poi essere questa uguaglianza nella commutazione dei Voti? Forse totalissima e matematicamente tale?

Non già: basterà che sia tale moralmente secondo le regole della cristiana prudenza, della buona fede e senza veruna frode. Quindi

cade da sè una delle principali ragioni dei sostenitori della opposta sentenza, cioè che se fosse necessaria onninamente l'uguaglianza nella commutazione di Voti, la cosa sarebbe esposta a mille dubbiezze ed a mille scrupoli. No, non si ricerca già un'eguaglianza aritmetica o matematica, ma puramente morale, quella, cioè, per cui alla materia di un Voto un'altra se ne sostituisce, che prudentemente e di buona fede si giudica ad essa uguale, senza dar luogo all'ansietà, ed agli scrupoli. Deve adunque nelle commutazioni dei Voti onninamente osservarsi una morale uguaglianza, fra la sostituita e la materia del Voto. Il che deve farsi anche per un'altra ragione, cioè perchè altramente non ci sarebbe più disparità e divario fra la semplice commutazione, e quella che è meschiata con la dispensa, la quale per altro deve esservi onninamente, come osserva il gran pontefice Benedetto XIV nella Costituzione *Inter praeteritos*, §. 5.

Quindi anche quando nel giubileo si concede facoltà di commutare semplicemente i Voti, deve osservarsi questa regola di naturale uguaglianza, ned è lecito il cangiare la materia del Voto in un bene minore. Quando i Pontefici hanno voluto allargare la mano, e concedere alcuna cosa di più, si sono chiaramente espressi nelle loro Bolle. Lo ha fatto il benefico pontefice Benedetto XIV, il quale volendo nell'anno del giubileo 1750 concedere ai confessori la facoltà non di una semplice commutazione, ma di commutazione meschiata di dispensa, professò e si dichiarò di avere nella sua Bolla *Convocatis* a bello studio inserito ed aggiunto alla parola *commutare* la voce *dispensando*: come pure per togliere di mezzo le questioni, se nella facoltà di sciogliere dai Voti intendano anche i Voti con giuramento confermati, di aver aggiunto la voce *jurata*: «*Omnia, così al §. 8, et singula simplicia Vota, etiam Sedi Apostolicae reservata etiam jurata commutare dispensando possint in alia opera.*» Quando adunque i Pontefici nelle loro Bolle del giubileo non altro esprimono che la facoltà di commutare i Voti, deve onninamente osservarsi l'uguaglianza. Osservi pertanto il confessore, e badi bene alla facoltà che viene accordata dal Pontefice nella Bolla del giubileo; perchè la potestà delegata, come soggiunge lo stesso Pontefice: «*Semper intra praecisos limites in literis dispensationis praescriptos restringi debet.*»

Demetrio adunque se mai avesse commutati i Voti del suo penitente in tempo del giubileo, non ha potuto commutarli in un bene minore, perchè il pontefice non suole concedere che la sola facoltà di commutare semplicemente i Voti.

SCARPAZZA.

C A S O 74.°

Aurelio, legato con Voto di recitare quotidianamente certe preci, nell'ultimo giubileo ottenne dal confessore la commutazione nel pio esercizio di orar mentalmente per uno spazio di tempo determinato tutti i giorni di festa. Dopo alquanti mesi, Aurelio, cangiato parere, tornò a recitare le preci primiere. Cercasi, 1.° Se il confessore nella commutazione del Voto abbia potuto sostituire un'opera meramente interna. 2.° Se Aurelio potè di propria autorità tralasciare l'opera sostituita, e riassumere la prima.

Al 1.° quesito rispondo affermativamente. Imperocchè siccome può ciascuno promettere a Dio con Voto un'opera puramente interna, così può il confessore nella commutazione del Voto sostituire alla materia promessa siffatta opera interna. Non è egli vero che può chicchessia promettere a Dio con Voto di fare un quarto od una mezza ora di orazione mentale ogni giorno ed ogni festa? Perchè adunque non potrà quest'opera, che è certamente di grandissimo spirituale vantaggio, essere ad un'altra esterna nella commutazione sostituita? Può talvolta anche il confessore, come insegna col Suarez, 3 *part.*, *disp.* 58, *sess.* 6, e la comune sentenza dei teologi, imporre per soddisfazione sacramentale un'opera meramente interna; perchè non potrà anche, ed a più forte ragione, sostituirla nella commutazione dei Voti? Dissi a più forte ragione; perciocchè qui non trattasi di una parte del sacramento, che possa richiedere una cosa sensibile anche nella sua parte integrale, qual è la soddisfazione. Questa per appunto è la ragione per cui qualche autore ha negato potersi imporre per sacramentale soddisfazione un'opera puramente interna; ma questa non ha certamente luogo nel caso nostro. Quindi nulla vi ha che osti a tale sostituzione nella commutazione dei Voti.

Al 2.° quesito rispondo negativamente. Non mancano, egli è vero, autori, fra' quali il Sanchez, il Lessio ed i Salmanticensi, i quali danno questa facoltà a chi ha fatto commutare il suo Voto, di ritornare alla materia primiera, non solo quando il Voto è stato commutato con parziale dispensa in un bene minore, ma anche quando la commutazione è stata fatta in cosa uguale, ed anche migliore. Ma la sentenza più probabile, sostenuta da gravi autori, e massimamente del dotto Passerino, *de Homin. Statib., tom. 2, quest. 187, n. 772*, è la opposta. Veniamo alle prove.

E primamente se la commutazione è in un bene migliore, sembra essere cosa quasi evidente che non si possa far ritorno alla materia del Voto primiero. Lascio da parte, che, secondo la dottrina di san Tommaso, la commutazione è, come si è detto, un contratto fra il vovente ed il superiore, il quale fa le veci di Dio, fatto col consenso di ambe le parti; e quindi da esso non è lecito alla parte il retrocedere senza il consenso dell'altra parte, come avviene in ogni altro contratto: e vengo a due ragioni, che mi sembrano del tutto concludenti. 1.° Facendosi la commutazione in un bene migliore, questa in tal caso non è mai a solo favore del vovente, ma altresì senza meno a maggior culto di Dio, giacchè l'opera sostituita col consenso della parte è un bene più perfetto, e però alla gloria di Dio maggiormente conducente: adunque non può il vovente fare ritorno alla prima materia senza diminuire il divin culto. 2.° Questa commutazione in un bene migliore ha, se ben si considera, ragione o forza di un nuovo Voto; con cui, cioè, il vovente colla sua accettazione ed approvazione dell'opera sstituita si obbliga a rendere a Dio alcuna cosa di meglio, e di più perfetto. Non può adunque ritornare addietro e riassumere di propria autorità la materia primiera.

Ciò può egregiamente dichiararsi con due esempj proposti dal Suarez, difensore della nostra sentenza; cioè di uno che fatto aveva Voto di assumere lo stato chiericale, il quale poscia ha commutato questo suo Voto in quello di religione; e di un altro, il quale, avendo fatto Voto di entrare in una religione mite, poscia volle obbligarsi determinatamente ad una più austera. E chi non vede esserci qui piuttosto un nuovo Voto che una semplice commutazione? Lo stesso è

presso a poco di chi accetta dal vicegerente di Dio la commutazione del suo Voto in un bene migliore. Egli si obbliga ad un'opera più perfetta. Adunque non può fare ritorno alla prima materia.

Lo stesso deve dirsi eziandio quando la commutazione è stata fatta in cose uguale. Eccone la ragione. Colla commutazione del Voto estinguesi nel vovente l'obbligazione relativamente alla prima materia; ed in guisa si estingue, che se la materia sostituita divenga impossibile, non rivive mai la prima materia, nè mai più il vovente è tenuto ad adempierla, sebbene possa eseguire questa, o sia impotente ad eseguirla. Adunque è tenuto determinatamente alla sola sostituita; nè può conseguentemente di proprio arbitrio ed autorità far ritorno alla primiera. E questo argomento per sè stesso efficacissimo vale massimamente contro il Sanchez, il Salmanticensi ed altri, i quali con noi convengono che non possa il vovente di propria autorità cangiare in cosa uguale il suo Voto. Imperocchè essendo affatto estinta la obbligazione relativamente alla prima materia, già cangierebbe la materia del suo Voto in altra di propria autorità.

No, punto loro giova la ragione, con cui pretendono di provare la loro sentenza, cioè perchè si fa la commutazione a favore del vovente. Imperciocchè tutto il beneficio, e tutto questo favore in ciò consiste, che venga sollevato da un peso, che gli è gravoso, ed un altro ne venga sostituito, che più soave gli riesca e più leggiero, che egli di buon grado accetta; lo che ottiene in forza dellà commutazione. Ma, fatta questa, ne risulta tosto, e rimane sempre, l'obbligazione precisamente intorno alla materia sostituita, siccome prima della commutazione gli correva l'obbligazione intorno la materia primiera: e siccome in allora non poteva cangiarla di propria autorità in altra uguale, così non può in adesso cangiarla nella prima materia.

Falso è altresì quello soggiungono, farsi, cioè, la commutazione sotto la tacita condizione, posto che il vovente non ami meglio adempiere la materia primiera. Perciocchè, come osserva molto bene il Suarez, in tale ipotesi la commutazione non sarebbe più in cosa uguale, perchè la prima obbligazione era determinata ad una cosa sola, laddove poscia diverrebbe come indifferente ed arbitraria fra due materie. Questa ampiezza, egli dice, e questa libertà scema molto del

rigore della obbligazione. Non può dunque ammettersi siffatta condizione nelle commutazioni dei Voti. In una parola, la permuta del Voto non cangia la natura del Voto; ma rimane e persevera il Voto colla sola diversità della materia: ed il vovente, in forza del Voto, è tenuto ad adempiere l'opera dal commutante imposta; siccome innanzi era tenuto ad adempiere quella, a cui col Voto erasi obbligato. Conchiudo pertanto, che non ha potuto Aurelio, dopo la commutazione da esso accettata del suo Voto, lasciare l'orazione mentale sostituita dal sacro ministro, e riassumere le primiere sue preci; tanto più che l'esercizio dell'orazione mentale è più eccellente secondo molti, e più utile dell'orazione vocale. Ma quando anche sembrassero due cose moralmente eguali, già consta da quanto si è detto che non poteva di suo arbitrio fare questo passaggio. Almeno certamente la cosa è assai dubbiosa, e però niuno può farsi lecito questo passaggio arbitrario.

SCARPAZZA.

C A S O 75.°

Sempronio, avendo impetrato dal Sommo Pontefice la facoltà di farsi dal proprio parroco commutare il Voto che aveva fatto di andare a Roma a visitare i limitari del principe degli Apostoli, questi, per fare con esattezza siffatta commutazione, esaminò diligentemente, e fece il computo di tutte le spese che Sempronio avrebbe dovuto fare nel viaggio e nel fermarsi, e fatta di tutte la somma, gli prescrisse di distribuirne la metà ai poveri, e di dare l'altra metà pel ristauero e riparazione della propria chiesa parrocchiale, già cadente e minacciate rovina. Domandasi, 1.° Se meritamente abbia voluto considerare e computare tutte quelle spese. 2.° Se abbia fatto bene o male a destinare l'altra metà di quelle spese a favore della propria chiesa.

Rispondo al 1.° quesito affermativamente. La ragione si desume da quanto si è detto di sopra intorno alla eguaglianza almeno morale, che si deve onninamente osservare nella commutazione dei Voti. Nel Voto di Sempronio comprendevansi anche siffatte spese, senza delle quali certamente non poteva fare il viaggio di Roma, posto che non sia stata sua intenzione di farlo a piedi e mendicando, il che ora

non si soppone. Adunque per fare un' equa commutazione doveva il parroco considerare anche quelle spese.

E già quanto alle spese, che Sempronio avrebbe dovuto sostenere nell' andare a dimorare in Roma, tutti i dottori convengono, e soltanto dubitano alcuni intorno a quella che fatto avrebbe nel suo ritorno. Ma oltrecchè la ragione stessa già addotta, vale ugualmente sia per le prime che per le secondo ciò è anche definito espressamente nel *Magnae devotionis 7 de Voto, et Voti redempt.* Innocenzo III nella commutazione di un simile Voto vuole che si abbia riguardo alla fatica ed alle spese, non solo per l' andata e dimora, ma anche pel ritorno. Ecco le parole del Pontefice: « *Tibi pro te et famulis tuis licentiam concedimus Votum peregrinationis taliter commutare, ut expensas, quas feceras in eundo, morando, et redeundo factururus, alicui religioso commutes, in necessarios usus terrae illius,* » cioè della Terra santa, alla quale il Vescovo Trecense, cui scrive il Pontefice, aveva fatto Voto di andare in pellegrinaggio, « *sine diminutione qualibet transferendae.* » Meritamente adunque il nostro parroco nella commutazione del Voto, che aveva fatto Sempronio del pellegrinaggio di Roma ai limitari dei Ss. Apostoli, ha attentamente considerato ancor le spese che avrebbe dovuto fare nel suo ritorno. Imperocchè questa risposta d' Innocenzo III, come insegnano l' Ostiense e Sant'Antonino, con altri celebri interpreti dei sacri canoni, deve tenersi ed osservarsi siccome regola e norma nella commutazione dei Voti, ai quali sono annesse spese di viaggi.

Non ignoro ciocchè rispondono l' Enriquez e Felice Potestà, con altri, i quali sono di contrario parere. Dicono essi che il Sommo Pontefice ha così risposto in quel caso particolare, perchè trattavasi allora di una somma indulgenza di limosina per la liberazione della Terra santa dalle mani degl' infedeli, in guisa che a questo medesimo fine decretò anche la crociata. Siccome adunque non hanno luogo siffatte circostanze in altri casi ed in altri pellegrinaggi, così dessi la discorrono. Ma con loro buona pace il pontefice Innocenzo III, nella commutazione e destinazione di quelle spese, neppur per ombra ebbe riflesso alla circostanza di dar soccorso e procurare la liberazione di Terra santa dalle mani degl' infedeli, del che non

fa verun cenno, e nemmeno dà neppur un menomo indizio. Ed oltracciò, se alle spese del ritorno non era il Vescovo tenuto, aggravato lo avrebbe il Pontefice oltre il giusto ed il dovere. Ebbe adunque il Pontefice riguardo al solo Voto, e stabilir volle una regola generale, che debbasi seguire nella commutazione dei Voti; come suole avvenire negli altri decreti dei Sommi Pontefici o delle sacre Congregazioni, i quali, sebbene sieno stati fatti per occasione di qualche avvenimento particolare, prescrivonsi nondimeno qual regola e norma di somiglianti avvenimenti sì dai Sommi Pontefici, che dalle sacre Congregazioni.

Al 2.° quesito rispondo, che il parroco si è diretto male, nel destinare la metà delle spese a favore della propria chiesa, perchè questo assegnamento di denaro a pro della propria chiesa fa nascere la sospizione di una sordida avarizia nel sacerdote commutante; il quale per altro, come dice S. Carlo, nella sua *Istruzione pei confessori*, deve con ogni studio allontanarsi da tutte quelle cose per cui possa cadere il sospetto anche menomo di vizio sì vile, vituperoso, sconvenevole e ripugnante al proprio stato e carattere. Quindi Benedetto XIV, mentre era arcivescovo di Bologna, ciò avea espressamente vietato per la sua diocesi, nella *Notif. 4, lib. 5*, colle seguenti parole: « *Nequeat parochus, aut confessarius, sive in restitutionibus incertis, sive in Votorum commutatione, sive pro se, sive pro ecclesia aliquid accipere.* »

SCARPAZZA.

C A S O 76.°

Valerio ha fatto Voto di fare od un pellegrinaggio in Roma, o di dotare una fanciulla povera con 200 scudi. Desiderando poi la commutazione di questo Voto disgiuntivo per certi motivi, ricorre ad un confessore fornito della facoltà di commutare i Voti. Domandasi se possa anche questo commutare.

Rispondo doversi distinguere: o Valerio, quando ricorse per la commutazione del suo Voto, erasi già determinato all'una delle due cose, o non erasi determinato. Se non ancora erasi determinato nè all'una nè all'altra, può il confessore commutare il suo Voto, perchè

riservato, come quello che non ha per anco la intera e totale sua perfezione : perocchè egli tuttavia è in libertà di eleggersi o l' una o l' altra parte, come più gli piace. Così se si è determinato la dote della fanciulla, è cosa chiara poter il confessore commutarglielo, perchè questa parte non è riservata. La difficoltà tutta consiste adunque nel decidere, se possa il confessore commutare siffatto Voto nel caso che Valerio siasi già determinato alla parte riservata, cioè al pellegrinaggio a Roma.

Gli autori su questo punto non sono concordi. Sostengono alcuni, che non è nemmeno in tal caso riservato, e però può commutarsi. La ragione che adducono si è perchè si ritrova nel Voto stesso l' imperfezione. Altri, la cui opinione come più probabile abbraccio, insegnano che è riservato, e non si può commutare. La loro ragione pare a me molto più chiara e convincente. Eccola. Tosto che Valerio con animo deliberato, e di piena sua libera volontà si determina alla parte del suo Voto riservata, eleggendo il pellegrinaggio a Roma, il suo Voto non è più disgiuntivo, ma, di disgiuntivo che egli era, diviene assoluto ed intiero, ed acquista conseguentemente tutta la sua perfezione e pienezza. Adunque è riservato, nè può più commutarsi. Il Sanchez con molti è di questo sentimento; nè credo che saggio confessore debba in pratica regolarsi altramente, ned azzardare una commutazione, che più probabilmente eccede la sua podestà.

Dissi però quando si determini e delegga la parte riservata *di sua libera volontà*. Imperocchè se la determinazione non proceda dalla sua libera volontà, ma bensì da un' estrinseca cagione, come se Valerio non possa più dare alla fanciulla i dugendo scudi di dote per essere impoverito, e non già per libera sua elezione, ma per caso di necessità sia costretto ad appigliarsi al pellegrinaggio di Roma; in tal caso sono di parere che il suo Voto non sia riservato; perchè in questa ipotesi il Voto non è perfetto, siccome quello che non procede dalla libera e piena volontà del vovente, ma da estrinseca necessità. Potrà dunque essere commutato siccome quello che non cade sotto riserva.

SCARPAZZA.

C A S O 77.°

Un certo confessore, che ha la potestà di commutare i Voti, allorchè viene ricercato di commutar qualche Voto, senza punto richiedere la persona dei motivi e ragioni, per cui ne brama e domanda la commutazione, tosto la compiace. Per sapere se sia o no lodevole la condotta di questo confessore cercasi, se basti la petizione, affinchè sia lecita e valida la commutazione, oppure sia necessario qualche ragionevole motivo; se si ricerchi una causa maggiore allorchè la commutazione non è pura, ma meschiata con la dispensa, e se sia non solo illecita, ma eziandio invalida se venga questa accordata senza giusta e grave cagione; in fine, qual regola debba osservarsi nella commutazione dei Voti.

Rispondo in primo luogo che per accordare lecitamente la commutazione di un Voto non basta la sola e semplice petizione di chi lo ha fatto. Ci vuole qualche ragionevole motivo; e però non può mai esser lodevole, ma anzi che no biasimevole la condotta di qualsivoglia confessore privilegiato, il quale senza ricercar altro accordi la commutazione alla semplice petizione di chi la desidera. Imperocchè il cangiamento o si fa in cosa migliore e più perfetta, ed in tal caso la eccellenza stessa dell' opera sostituita è della commutazione una causa legittima. Se poi in cosa uguale, già la petizione di tale cangiamento deve essere ragionevole, affinchè il superiore prudentemente la esaudisca; perciocchè l'annuire ad una temeraria petizione è cosa imprudente ed incauta. Adunque oltre la petizione del vovente alcun motivo o cagione deve accoppiarsi, la quale nondimeno non è necessario sia urgente e grave, ma basta anco leggiera, come sarebbe la difficoltà che provasi nell' adempimento dell' opera con Voto promessa.

Se però siffatta commutazione in materia uguale facciasi senza motivo, sarà illecita bensì, ma non invalida; perchè sebbene il commutante si abuserebbe della sua potestà commutando il Voto irragionevolmente, osservando però l'uguaglianza nè diminuirebbe il divin culto, ned apporterebbe al vovente spirituale detrimento; e

quindi nemmeno ardirei di condannare di peccato mortale un confessore, il quale anche senza motivo commutasse un Voto in cosa uguale.

Rispondo alla seconda interrogazione, che ricercasi in tal caso una causa maggiore. La ragione di ciò è chiara, perchè in tal caso resta diminuita la materia del Voto, che di maggiore diviene minore, e quindi scemasi alcuna cosa del culto di Dio; il che non si può nè si deve fare senza una ragione e più grave e più urgente. Anzi se questa manchi, non solamente sarà illecita la commutazione, ma eziandio invalida. Così insegnano tutti gli autori più gravi e più accreditati, perchè in tal caso il ministro si abuserebbe della sua potestà, e tale commutazione congiunta con dispensa ridonderebbe non già in edificazione, ma bensì in distruzione, perchè impedirebbe o toglierebbe di mezzo le opere di virtù, che piacciono a Dio, e gli sono dovute, secondo il dire di S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 88, *art.* 12, *ad.* 2.

Alla terza parte rispondo che non si può dare nè fissare una regola certa e generale, che possa in pratica servire per la commutazione di tutti i Voti. Quindi deve il commutante aver attenzione massimamente a tre cose, a tenore di quanto ha stabilito Innocenzo III, nel *cap. Magnae devotionis 7 de Voto* §. *Et quidem*, ove dice: «*Et quidem tria praecipue duximus in hoc negotio attendenda. Quid deceat secundum aequitatem: quid deceat secundum honestatem, et quid expediat secundum utilitatem.*»

SCARPAZZA.

C A S O 78.*

Patrizio ha ottenuto una dispensa o totale o parziale di un suo voto per una causa che reputavasi e da lui e dal dispensante vera, reale e sufficiente. Non guari dopo si avvede Patrizio che la causa addotta o non è vera e reale, o non è per verun modo sufficiente. Quindi è agitato dallo scrupolo, temendo non sia valida la impetrata dispensa, e conseguentemente non se ne possa prevalere. Cercasi se si possa in buona coscienza deporre siffatto scrupolo e proseguire a servirsi dell' ottenuta dispensa.

Rispondono con franchezza che sì alcuni benigni teologi. La ragione che adducono è questa, perchè altramente si riempirebbe il mondo di scrupoli, ai quali apre un' ampia strada la opposta dottrina, posta la quale incerte sempre e non mai ferme e sicure diverrebbero le dispense dei superiori. Così essi.

Ma la vera sentenza insegnata dal Passerino e da molti altri dice che no. La ragione è manifesta : confessan tutti, che ad una valida dispensa ricercasi una causa legittima e giusta, e che pecca anche gravemente, secondo la qualità della materia, quel superiore, il quale la concede senza una causa legittima. Adunque ognora che questa causa manca, mancar deve anche la dispensa, siccome quella che è invalida e nulla. Che invalida e nulla sia la dispensa, se manchi la causa legittima, tutti, come dissi, lo accordano, lo asseriscono, lo sostengono. Che poi manchi nel caso nostro lo tengono per certo gli stessi avversarii. Come possono adunque negare che la dispensa sia invalida e non sussista?

SCARPAZZA.

C A S O 79.°

Gorgonio, veggendosi troppo proclive, anzi già quasi abituato nel bestemmiare, e volendo mettere qualche riparo a vizio sì enorme ed emerdarsene efficacemente ha fatto Voto di non più bestemmiare, e per maggiormente promuovere la emendazione, ha aggiunto al primo anche un secondo Voto, di dare cioè in limosina una mezza lira ogni qualvolta proferirà una bestemmia. Indi poi a qualche tempo sentendo il peso di tali Voti, non iscorgendo col mezzo di essi la sperata emendazione, e considerando il doppio peccato in luogo di uno solo, di cui in forza di tali Voti si rende reo, ne chiede a chi può dar la dispensa oppure almeno la commutazione. Cercasi se si possa accordare a Gorgonio legittimamente l'una o l'altra almeno.

Parmi non poter aver luogo nei Voti di Gorgonio l' assoluta dispensa, perchè parmi non possa aver luogo una legittima causa di una dispensa piena ed assoluta. Ecco il perchè. Già l' uomo è tenuto a non far tali cose, come a non bestemmiare, ec., e ad usar quei mezzi che atti sono all' emendazione di tali vizii, in cui egli trovasi

non è miseramente inceppato. Pel desiderio che nutre di astenersi da tali peccati, ed emendarsi da tali vizii, fa il Voto prima di non fare il peccato, a cui un altro poi ne aggiunge di una certa pena se lo commette, ottimo a por freno all' abito cattivo. Ora, dico io, quale mai può essere legittima causa di togliere assolutamente Voti cotanto conducenti alla osservanza dei divini precetti, e cotanto atti a frenare la grande proclività del vovente a commetterli, mentre egli a ciò appunto gli ha ordinati? Nessuna di certo, nessuna.

Dispensa adunque assoluta non già, e per niun modo. Al più, al più, aver può luogo una congrua commutazione, per cui ed impediscasi il raddoppiamento dei peccati, ed insieme presti qualche altro rimedio adattato a sostener la fralezza e labilità del vovente con alcuna buona opera sostituita. In pratica peraltro deve il prudente confessore considerare la qualità della persona, l' età, il sesso, le forze, la mente, l' imbecillità, l' apprensione, la violenza della fantasia e simili circostanze. Può darsi il caso che, il tutto ben ponderato, conosca e giudichi essere espediente all' onor di Dio ed alla salute del vovente anche un' assoluta dispensa. Ed in tal caso o gliela conceda, se ne ha la facoltà, o gliela ottenga da chi può darla. Ma questi sono casi ben rari, e fuori del corso ordinario, pei quali non si possono fissare regole certe, le quali hanno ad essere pei più frequenti ed usati.

SCARPAZZA.

C A S O 80.

Essendosi, in una città della Spagna, istituita una certa Congregazione ecclesiastica secolare, il capo e fondatore di essa, con consenso e domanda dei singoli membri che la componevano, scrisse supplichevoli lettere al Sommo Pontefice, con cui veniva pregato di volere approvare la Congregazione suddetta colla sua autorità, ed insieme d' imporre tanto ai membri presenti, quanto a quelli che nello avvenire avessero dato il nome ad essa Congregazione, i quattro Voti semplici di castità, obbedienza, povertà e perpetua residenza, da farsi nelle mani dei superiori. Il Sommo Pontefice aderì alla petizione, e fece alla eretta Congregazione la grazia domandata.

Ammaestrato in progresso di tempo il nostro fondatore dalla esperienza, osservò come era cosa fuor di modo difficile che il Voto assoluto di povertà convenir potesse coi doveri che erano proprii dei singoli componenti la Congregazione; per la qual cosa, ponderato ben bene l' affare, ed esaminate tutte le circostanze, stimò ottimo consiglio di supplicare novellamente il Pontefice, affinchè si degnasse di voler moderare il primo rescritto con cui aveva confermato la Congregazione col Voto di povertà. La petizione pel temperamento fu ammessa, ed il rescritto pontificio fu ottenuto con la seguente mutazione: « *Videlicet omnes et singuli, in dicta Congregatione, dictisque quatuor Votis emissis, recepti, qui immobilia bona vel beneficia obtinent, aut in futurum obtinebunt ac possidebunt, licite dominium illorum omnium retineant; eorundem tamen usum liberum non habebunt; ita ut neque fructus de hujusmodi bonis vel beneficiis provenientibus retinere, neque in proprios usus sine licentia superioris quicquam convertere possint, sed de eisdem fructibus cum facultate et arbitrio superioris in pia opera disporre tenebuntur.* »

Questo rescritto di moderazione al primo Breve diede luogo a nuove difficoltà per la diversa maniera, con cui dai diversi componenti la Congregazione veniva interpretato; per la qual cosa si trovò la Congregazione alla occasione di determinare in un modo chiaro e senza tergiversazione di sorte alcuna al superiore la interpretazione dei rescritti, la quale in fatto fu definita nella generale radunanza che tosto all' uopo si tenne, nella quale fu fatto il decreto seguente: « *Obligationem obedientiae ei, quae paupertatis est, addendo, omnibus et singulis mandat ac praecipit, ne a quoquam vel gratuito, vel alio quovis modo pecuniam, aut alia mobilia sine licentia superioris recipiant, aut donent, aliis dent in mutuum quod alios retineant; aut apud se servant, gestentque secum, ac iis pro libitu utantur, quae omnia conventus condemnat, tamquam paupertati, quam profiteremur, prorsus aliena.* »

Ma neppure questo decreto, ned i due pontifizii rescritti valsero a por concordia nelle opinioni, e ridurre i membri alla tranquillità, e tra quelli che dissidii introducevano nella varia interpretazione del decreto e dei rescritti, primeggiò certo Galeazzo, il quale propose la questione.

Primo, se dopo l' altro rescritto del Pontefice, col quale fu interpretato il Voto di povertà solito a farsi nella Congregazione, rimanga una qualche altra obbligazione in quanto al Voto predetto, come aveva luogo dopo il primo rescritto, pel quale puramente e semplicemente era istituito il Voto di povertà; ovvero se l' autorità del primo rescritto sia stata dal secondo annullata interamente, così che solamente si debba osservare il secondo, siccome all' unico che piega e determina qual debba essere la forza e la estensione del Voto, che viene fatto secondo il rescritto primo.

In secondo luogo, domanda se commetta peccato contro la obbligazione del suo Voto ritenendosi senza licenza del proprio superiore il danaro che è di sua proprietà, ovvero portandolo seco, ossia tenendolo chiuso nella propria stanza; e ciò domanda perchè nel secondo rescritto si legge non le parole *apud se retinere possint*, ma solamente *retinere*, e sembra potersi primamente contendere che il decreto della generale adunanza si possa riguardare come una delle altre moltissime regole ed osservanze che la Congregazione di sua privata autorità introdusse gradatamente, e le quali non ammettono tale e tanta obbligazione da costringere i membri alla osservanza sotto pena di peccato. Per seconda parte, non potersi da qualunque siasi radunanza, anche generale, senza un integro rovesciamento del legittimo regime, imporre una obbligazione maggiore della obbligazione stessa indotta dal Pontefice, da cui fu la Congregazione approvata, ove però non concorra il comune consenso di tutti i singoli membri di cui consta la predetta Congregazione.

Galeazzo, in terzo luogo, domanda se, quando da una casa passa ad un'altra in cui sta per risiedervi, gli sia lecito, senza averne chiesta licenza al superiore, di seco asportare tutti quei libri che avesse comperati col suo particolare peculio. La sorgente di questo suo dubbio ei la deduce da ciò che la Congregazione fece *ex professo* intorno a tal punto un decreto, con cui in ogni simile caso è interdetto a quelli che da una casa passano ad un'altra di portare con seco i libri che fossero di loro proprietà, la qual cosa è vietata persino al superiore, ed insieme è negata ad esso la facoltà di darne la licenza a' suoi sudditi sopra un tal punto. Per opposto Galeazzo non crede

di doversi prestare alcuna obbedienza a tale decreto, perocchè gli sembra una tal cosa ingiusta ed irragionevole, e sostiene, che allora quando taluno dei membri avesse per sè comperato del proprio loro particolare peculio dei libri, avendovi acconsentito, ed approvata non che permessa la comprita il suo superiore, quel tale ne ha la legittima proprietà, e non appartengono per verun modo alla Congregazione, cui non sono stati donati. Donde conchiude: 1.° Che siccome per la comprita di tali libri non viene infranto il Voto di povertà cui è vincolato, così neppure lo infranga ritenendo i libri per sè, come sua proprietà, essendo non conforme a giustizia, che venga spogliato del possesso di essi. 2.° Che, come fu osservato, non gli sembra di essere tenuto in coscienza ad obbedire al predetto decreto, in forza del quale egli sarebbe spogliato dei suoi libri, siccome non è tenuto in coscienza alla osservanza di molti altri capitoli della istituzione, la violazione dei quali non fa che il violatore si contami di colpa.

In fine domanda se debbasi ritenere infrattore del Voto quel membro, che ricevesse, all' insaputa del superiore, tanto denaro, quanto altre cose, che gli venissero spontaneamente offerte, e che stimò essergli lecito di ricevere, non trovandosi nell' ultimo rescritto, in cui viene proibito ad ognuno di disporre dei proprii beni mobili, un divieto, con cui ad ognuno parimenti venga interdetto di ricevere quanto spontaneamente e gratuitamente gli viene offerto.

A tali proposte di Galeazzo quale risposta si dovrà dare?

Crediamo che il primo pontifizio rescritto, anche dopo ottenuto il secondo, rimanga integro, ed osservar si debba in quanto al Voto di povertà, eccettuate nullameno quelle parti che riguardano la proprietà dei beni immobili, perocchè dal posteriore rescritto il primo non viene rivocato, ma solamente spiegato, e con una certa circoscrizione d' interpretazione definito, concedendo, cioè, a quello che fece il Voto di povertà, quando per la prima volta entrò nella Congregazione, il dominio dei beni immobili temporali che possiede, i quali perciò ha facoltà di poter alienare, commutare, ed anche, se così gli piacesse, donare altrui, e restringendo l' obbligo del Voto, dal quale è legato, al solo uso dei frutti e della rendite, che proven-

gono da essi, ed all'uso di qualunque altro bene mobile, che possa avere, e di cui non può disporre che mediante la facoltà e l'arbitrio del suo superiore.

Abbiamo detto appositamente dei *beni immobili temporali*; imperocchè havvi una grandissima diversità fra questi beni e quelli che si chiamano beni ecclesiastici; perocchè dei beni temporali, che giustamente e legittimamente si possiedono, ne ha il pieno dominio; ma il beneficiario dei beni ecclesiastici che possiede, ned è il padrone, e non lo è pur anco dei frutti e delle rendite che ne provengono, ma solamente un semplice amministratore, nè di essi può disporre se non in grazia delle proprie legittime necessità; ed il sopravanzo ha dovere di distribuirlo ai poveri, od impiegarlo nei bisogni della chiesa, come abbiamo dimostrato alle voci **BENEFIZIO**, **BENEFIZIATO**, e si può dedurne da molti Concilii, decretali di sommi Pontefici, e dalla dottrina di Sant'Agostino, S. Tommaso, e da quelli che tanto fra i teologi quanto fra i canonisti sono di fama riputata.

Secondo quanto abbiamo detto, Galeazzo è senza dubbio reo della infrazione del Voto quando raduna e ritiene il denaro proveniente dai suoi beni immobili, o per altro mezzo senza licenza del suo superiore; perocchè, secondo le dottrine da noi esposte, in quella adunazione ha luogo l'atto di proprietà veramente detto, mentre, siccome padrone, nulla ostando il Voto, dal quale è vincolato, di esso dispone; perocchè in fatto fece il Voto in forza del primo rescritto, e la disposizione che ei fa di quanto possiede è interamente aliena dalle stessissime parole del rescritto secondo, dal quale viene chiaramente ed apertamente vietato ad ognuno dei membri della Congregazione, cui appartiene, di usare e liberamente disporre dei frutti e delle rendite che provengono dai loro beni immobili o dai loro beneficii, senza facoltà e licenza del superiore.

Ed invano Galeazzo cerca una scusa all'atto suo da ciò che nel secondo pontifizio rescritto non si legge: « *apud se retinere.* » Imperciocchè in ciò avvi una mera ambiguità di parole ed una pura tergiversazione; che sotto la voce *retinere*, la quale è generale, il Sommo Pontefice ritiene che sia abbracciato « *omnem retinendi modum.* » Adunque, tanto nel caso che egli ritenga appresso di sè il denaro,

quanto s'egli lo consegna altrui da conservarsi senza licenza del superiore, sempre opera contro il divieto fatto dal Sommo Pontefice, e contro il fine del Voto di povertà, cui si è obbligato. Ed a questo inconveniente volle infatti porvi un argine la radunanza generale tenuta dalla Congregazione colle seguenti parole del decreto che emanò: « *Ne . . . apud alios retineant, aut apud se servant, gestentque secum.* »

Impertanto, sebbene fosse vero che a Galeazzo fosse ignoto il decreto formato dalla predetta generale adunanza, e sebbene si volesse concedere, contro ogni ragione ed il senso comune, che nullo peccato vi fosse nella violazione di quello, nullameno egli sarebbe sempre reo di avere infranto il Voto, perchè non si uniforma all'ultimo rescritto del Pontefice, con cui viene vietato ad ogni membro della Congregazione predetta di adunare e ritenere denaro appresso di sè proveniente dalle loro rendite, ed ordina che non possano averne l'uso di esso senza la facoltà dei loro superiori, e prescrive che il denaro da ciò proveniente debba essere impiegato in usi pii. A ciò si arroe, che la Congregazione somministra a Galeazzo quanto gli è necessario al vitto, al vestito ed alle altre necessità della vita; donde ne avviene che egli non può adunar denaro se non per mera cupidigia, lo che è certamente in opposizione allo spirito di povertà, di cui fece Voto, ed anche alla giustizia, perciò che riguarda il denaro proveniente da rendite ecclesiastiche.

In quanto alla questione in terzo luogo proposta, diciamo che chiunque entrò in una qualche Congregazione secolare è obbligato strettamente in coscienza ad osservare gli statuti e le regole che hanno in essa vigore. Ora d'infra gli statuti che hanno forza nella Congregazione, in cui Galeazzo entrò, quello ha specialmente luogo che divieta ad ognuno di esportar con seco i libri che avesse comperati di privata sua autorità senza che vi annuisca il superiore, dandone la licenza, allora quando egli passa da una ad altra casa dell'ordine.

Ned il nostro Galeazzo può vantare che il decreto summentovato della Congregazione si può ritenere fra le regole di pochissima o niuna importanza in quanto alla osservanza si aspetta, così si possa

trasgredirè la osservanza di esso senza contaminarsi di colpa, purchè da tale inosservanza non ne provenga scandalo o disprezzo ; perocchè sarebbe questa stoltezza voler giudicare di simil maniera e delle minute regole della Congregazione, e del decreto che nella piena radunanza della Congregazione stessa fu fatto con comune consenso di tutti i legati, che l'intera Congregazione rappresentavano. Locchè se dir si potesse, chi non iscorge venir l'autorità degl' inviati distrutta o derisa, e, per conseguenza, nulla valutare quanto fu stabilito con pieno consenso di tutto il corpo da quelli raffigurato. La qual cosa se far si potesse, di qual peso potrebbero essere le altre regole, che di pari maniera furono stabilite e dal consenso universale dei membri sanzionate, come utili al buon regime, ed alla perfezione dell' ordine? E da ciò quanta dissensione non ne proverrebbe nei membri, quanto scioglimento, quale disordine? Inoltre, affinchè nella infrazione di una regola di una Congregazione, non abbiavi luogo la colpa, non basta che sia rimosso il disprezzo o lo scandalo, ma conviene altresì che tale regola sia composta con parole chiare e formule non dubbie, le quali dimostrino appunto che il peccato sarebbe conseguenza non della violazione della regola, ma del disprezzo e dello scandalo. E questo chi mai potrà vantare aver luogo nel decreto da noi prodotto, e che Galeazzo reputa tale da potersi o no ad arbitrio infrangere od osservare; se quale articolo di disciplina fu dalla generale adunanza promulgato, e strettamente comandato in nome di tutto il corpo della Congregazione? In qual maniera adunque un tale articolo si può considerare siccome una pura osservanza indifferente e del tutto arbitraria?

Finalmente Galeazzo falsamente argomenta, quando audacemente dice ognuno essere padrone delle proprie rendite. Imperocchè, secondo il primo rescritto del Pontefice, ad ognuno viene tolto il dominio di tali rendite in integro, ed in forza del rescritto secondo non viene concesso se non il dominio delle cose immobili, e viene a ciascuno negata la facoltà di disporre delle cose mobili, quali sono le rendite, secondo la facoltà ed il consenso del superiore, il quale non può concederla se non quando vi sia una giusta e legittima causa.

Finalmente, la bolla od il rescritto primo non divieta ai singoli

ecclesiastici della stessa Congregazione di ricevere il denaro che loro venisse offerto; ma il Voto di povertà emesso da essi esige che non abbiano a riceverlo con affetto di proprietà, ma solamente con intenzione di non usarne di esso, se non secondo la licenza che fosse per concederne il superiore; lo che pure e con chiari ed aperti accenti fu dichiarato dal più volte citato decreto. Adunque concludiamo che Galeazzo, trovandosi vincolato non solamente dal Voto di povertà che fece, ma anche da quello della obbedienza, che a Dio promise, offrendo sè medesimo ai suoi superiori, non può disporre delle cose mobili che possiede, senza prima averne ottenuta licenza dal suo superiore, senza la quale, ove operasse, si renderebbe reo di gravissima colpa violando amendue i Voti sopra accennati.

PONTAS.

C A S O 81.°

La giovane Eugenia arde del desiderio di abbracciare lo stato religioso, ma ne viene impedita dai suoi genitori, per la qual cosa ella fa Voto che se ottenesse la grazia di iscriversi fra le religiose di S. Benedetto, dove anela di entrare, avrebbe osservato il digiuno ogni sabato, ed avrebbe pure ogni sabato fatta la sua comunione. Dopo due anni ottiene la licenza dai suoi di entrare nel monastero desiderato, e vi professa. Fatta la professione, l'abbadessa stimò di non permetterle di osservare amendue i Voti che aveva fatti la nostra Eugenia. Domandasi, 1.° Se la comunione sia materia di Voto? 2.° Se Eugenia divenuta monaca professa sia obbligata dai due Voti fatti ancora quando viveva al secolo, e se i Voti solenni fatti nella professione religiosa distruggano gli altri. 3.° Date le ipotesi che Eugenia sia obbligata dai suoi due primi Voti, se l'abbadessa del monastero cui appartiene possa in essi dispensare, e commutarli in altre opere di pietà.

In quanto alla prima domanda, risponderemo, che la comunione, se in sè medesima si consideri, è ottima cosa, e perciò materia di Voto, poichè, generalmente dicendo, meglio torna il comunicarsi, che dalla comunione astenersi; pure può avvenire che taluno meglio si

diporti astenendosi dalla comunione, che se ad essa si accostasse, e ciò avuto riguardo alle sue disposizioni. Adunque la comunione non può essere materia di Voto, ove non abbia congiunta la condizione, purchè il dotto e prudente direttore della coscienza creda opportuno in quel giorno di permettere la comunione medesima.

Alla seconda questione rispondiamo col dire, che i Voti peculiari fatti prima della professione religiosa, dopo di già non hanno più valore, e perciò non obbligano. I Voti solenni, dice S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 88, *art.* 12 *ad* 1, eminentemente contengono tutti i Voti particolari, siccome il generale e l' universale abbraccia ed inchiude il particolare; i Voti particolari fannosi in vero nella umana società, ma chi si consacra ad una religione rinunzia e muore alla prima vita del secolo, affine di consacrare perfettamente il corpo, l' anima e la volontà a Dio, donde ne avviene, dice il santo Dottore, non essere più necessario di osservare quei Voti particolari: « *Dicendum, quod omnia alia Vota sunt quorundam particularium operum, sed per religionem homo totam vitam suam Dei obsequio deputat; particulare autem in generali includitur . . . nec tamen religionem ingrediens teneatur implere Vota vel jejuniorum, vel orationum, vel aliorum hujusmodi, quae existens in saeculo fecit, quia religionem ingrediens moritur priori vitae.* »

Eguualmente opera quello che a Dio si dedica con Voti solenni; per mezzo dei quali l' anima fedele interamente senza alcuna riserva si dà a Dio, mentre pei Voti particolari soltanto vi si dedica in parte; allora adunque la obbligazione dei Voti particolari non col mezzo di una commutazione, ma per via della estensione viene interamente tolta: « *Non per viam commutationis, dicono gli autori, sed plenissimae solutionis extinguntur;* » Pelizzar., *t.* 1, *tract.* 3, *c.* 4, *quaest.* 6, *n.* 16.

Oltre al detto sin qui, soggiunge S. Tommaso, pratiche singolari non convengono ai monasteri, le cui osservanze debbono essere comuni: « *Et etiam singulares observantiae religioni non competunt, et religionis onus satis hominem onerat, ut alia superaddere oporteat;* » locchè porge occasione a dire che i Voti peculiari non sono più in questo nuovo stato « *de meliori bono,* » poichè i Voti non sono regole, e non fanno che turbare l' osservanza dell' ordine.

Ciò basta a dimostrare che la nostra Eugenia per la sua professione religiosa è dispensata nei Voti che prima aveva fatti, ovvero, a meglio dire, essa è sciolta interamente da essi.

S. TOMMASO.

C A S O 82.°

La giovanetta Maria, educata in una religione, gravemente ammalò alla età di 16 ovvero 17 anni, e, trovandosi in gravissimo stato di salute, fece Voto, che se alla vita riedeva, avrebbe dato alla religione il suo nome. Ella risanasi, nè più pensa a mantenere la fatta promessa. Alla età di 25 o 26 anni si ricorda in confuso della promessa, e recasi nella quaresima ad un predicatore per domandar consiglio sopra un tal punto. L' oratore risponde che il timor della morte, la mancanza di ragione, la perturbazione dello spirito, la lunga oblivione della promessa gli porge abbastanza fondamento onde credere che essa non debba angustiarsi intorno al Voto che fece, il quale stima essa nullo interamente. Il decimo o l' undecimo mese dopo tale risposta, facendo la sua confessione generale, appalesa al confessore tal cosa, e questi è di opinione contraria all' oratore quadragesimale, e dice, secondo l' opinare dei migliori teologi, che il timor della morte e le altre ragioni allegate non la rendono esente dalla obbligazione del Voto. Questa risposta del confessore la angustia, e tutta è intenta a scrutinare il modo con cui fece il suo Voto. Si esamina adunque ben bene, e riede al confessore dicendo, non ricordarsi infatti se abbia fatto Voto di religione, ovvero di entrare nel monistero in cui allora trovavasi in qualità di pensionaria, affine di abbracciare la religiosa vita; dubita ancora se avesse veramente a quel punto l' uso della ragione, e si rammenta che vedeva in quel tempo di malattia delle bestie avvicinarsi alla sua bocca. Il confessore, tenendo quella regola di S. Tommaso: «*In dubiis tutior pars est eligenda,*» e seguendo parimenti la opinione del Silvio, del Silvestro, dell' Angelo, e di molti altri autori, le risponde che era veramente astretta da Voto, e che nel dubbio doveva entrare nella religione. Angustziata da ciò, riede novellamente all' oratore, uomo di fama preclara, il quale novellamente la assicura di non essere astretta

dal Voto, e non doversi angustiare, nel essere obbligata ad entrar in religione. Domandasi impertanto quale dei due teologi abbia ragione, cioè se sia obbligata in fatto ad entrare nella religione, e se, nel dubbio in cui versa il suo animo intorno al Voto emesso, sia suffragata da una causa legittima per venire dispensata, e se tale dispensa possa esserle concessa dal Vescovo.

Ecco in qual maniera i Dottori della Sorbona hanno sopra un tal caso loro proposto giudicato. Il Voto fatto a Dio per evitare l'imminente pericolo di morte non si può giudicar nullo per lo imminente timor della morte, poichè può alcuno temer la morte, e prudentemente operare, ed è parimenti ottimo consiglio d'implorare in quelle angustie il favore divino con un qualche atto di religione, quale si è il Voto: e per tale ragione il Voto, di cui si tratta, non si può riguardare siccome nullo. La maggiore difficoltà sta in ciò: nel sapere se Maria abbia veramente fatto questo Voto, e se all'atto del Voto fosse libera di mente così da sapere quanto operava; poichè se era veracemente libera di mente e sapeva quanto prometteva, non vi ha alcun dubbio che ella non sia astretta dal Voto, mentre, se dubbia è la cosa, non è unica l'opinione dei teologi. Alcuni di grave autorità vogliono che in questo caso sempre giudicar si debba a favore del Voto, come via che si percorre con più sicurezza; altri il contrario insegnano. Adunque la strada che meglio battere si deve è quella insegnataci dal Comitolo, *Respons. Moral., lib. 2, quaest. 18*, che qualora l'animo di lei fece un Voto e poi sia alieno dallo adempimento del Voto stesso qualunque sia stato, si abbia ricorso al sommo Pontefice, onde compiere la cosa colla sua autorità.

Ex decis. SORBONAE.

C A S O 85.º

Teresa entra in una religione. Continuamente molestata dalle monache affinchè loro portasse una dote maggiore dell'ordinario, perchè ella era padrona di tutti i suoi beni, e per altre ragioni ancora esacerbata, nel settimo mese dell'anno di prova fa Voto di uscire dal monastero, ove dalle monache le sia concessa libertà.

Vol. XX.

122

Alla fine nuovamente molestata, e sdegnata, ritorna alla sua casa, e, tratta dalla vanità del secolo, si dimentica del secondo Voto che aveva fatto due mesi prima di sortire e di rientrare in religione. Così passa la cosa per dieci o dodici anni, quando il Voto secondo le ritorna alla memoria. Ricorre ad un teologo, il quale giudica dover ella ricorrere alla sacra Penitenzieria, onde essere assolta dal Voto, scoprendo che il suo animo non era disposto alla vita monacale. Domandasi se sia obbligata a rientrare nel monastero, dal quale fu cacciata senza sua colpa, avendo già impetrata la dispensa del Voto.

Nella risposta a tale quesito havvi mestieri di una distinzione; e devesi primamente dire, che se la nostra giovane fece Voto di ritornare in religione, nè secondo il suo Voto fece la professione, nulla praticò contro il suo Voto, se quando fosse ritornata nuovamente fosse sortita.

In secondo luogo, diremo che maggiore difficoltà s' incontra nel presente stato di cose in cui trovasi la nostra Teresa: imperocchè essendo stato proposto ciò che non è conforme alle regole, e che ella non può eseguire, le sarebbe lecito di non entrare nel monastero. Ma non sembra che ella possa esimersi dal Voto secondo, di cui non può ottenere dalla Penitenzieria la dispensa, ove non sianvi delle cause legittime; le quali cessando di esistere, l'assoluzione perde il suo effetto. Se però l'animo di Teresa è così alieno dalla religione, per cui apparisca che non vi è in essa alcuna vocazione per quello stato, conviene che esamini assai bene se stessa innanzi a Dio, ed osservi con lo ajuto di un prudente e doto direttore spirituale, donde la sua avversione proceda; e se conosce di non potere esser capace di abituarsi alle regole della osservanza, avendo abbastanza motivo donde dedurre che il suo Voto fu fatto temerariamente, potrà ricorrere alla Curia Romana per chiederne la dispensa, allegando i motivi, pei quali è mossa a quell'atto; le quali cause non apparirebbero probabili se non fossero appoggiate alla grave difficoltà di osservare i Voti che costituiscono l'essenza dello stato religioso.

S. BEUVE.

C A S O 84.°

Nell' adunanza generale di teologia nel convento di S. Salvatore furono da Giovanni maestro del teologico studio proposti i dubbii seguenti.

1.° Se Pietro monaco regolare, dopo fatto il Voto di povertà, possa tranquillamente in coscienza contro la volontà di Antonio suo prelato posseder il danaro che nella trascorsa quadragesima aveva ritratto dalla sua predicazione, e se Antonio, addimandato della licenza opportuna da Pietro, possa concederla senza causa legittima.

2.° Se Ulrico del monastero cassinense per lo abuso che scorge regnare nella famiglia, alla quale diede il suo nome, possa aver donde dedurne di potersi ritenere la proprietà di certa somma di danaro che riscuote dalla sua casa ogni anno, vedendo che anche altri monachi fanno egualmente.

3.° Se Paolo monaco riformato possa ritenersi alcune sotto vesti che gli vengono regalate ogni anno da suo padre.

4.° Se Agostino possa ricevere doni dalle persone che frequentano di visitarlo senza avere ricevuta facoltà da Atanasio suo superiore di convertire quei doni in proprio uso; e se il costume di Ulrico, il quale suole disporre di quanto in dono da varie persone sue parenti riceve, dandolo altrui, sotto pretesto che non ritrae quelle robe dalla famiglia cui appartiene, o perchè sono di poco valore, si possa approvare ed omettere, senza giudicar Ulrico reo di colpa.

5.° Se Sebastiano monaco sia in obbligo di manifestare al suo superiore capo per capo le cose che ritiene nella sua stanza.

Alle questioni testè proposte dal maestro di teologia Giovanni partitamente risponderemo. Ed in quanto alla prima diciamo:

1.° Che quel regolare, il quale fece Voto di povertà, allontanasi di certo dalla via di salvezza, se contro la volontà del suo prelato possedeva del danaro, perocchè solennemente trasgredisce il Voto di povertà, come apertamente viene dimostrato dal Concilio Tridentino, il quale, alla *sess. 25 de Regularibus et Monialibus*, proibisce a tutti i religiosi di possedere cose mobili od immobili siccome proprie, anche a nome del convento, ed ordina che tanto i beni mobili

quanto gli immobili si debbano consegnare al superiore, affinché sieno collocati nella massa dei beni appartenenti al convento; ed in questo ordine rinnova l'antica disciplina esposta nel *cap. Cum ad monasterium, de statu Monachorum*, in cui Innocenzo III, parlando della povertà che devono osservare tutti i regolari, precisamente nel modo che segue si esprime: «*Prohibemus quoque districte in virtute obedientiae, sub obtestatione divini iudicii, ne quis monachorum proprium aliquo modo possideat; sed si quis aliquid habeat proprii, totum incontinenti resignet; si vero post hoc proprietatem aliquam fuerit deprehensus habere, regulari monitione praemissa, de monasterio expellatur, nec recipiatur ulterius, nisi poeniteat secundum monasticam disciplinam. Quod si proprietas apud quemquam inventa fuerit, in morte ipsa cum ipso in signum perditionis extra monasterium in sterquilinio subterretur; secundum quod B. Gregorius narrat in dialogo se fecisse. Unde si quicumque alicui fuerit specialiter destinatum, non praesumat illud accipere, sed abbati vel priori vel cellario assignetur.*»

2.° Che se il superiore non può tranquillamente in coscienza permettere, che senza una causa legittima posseda del danaro, perocchè il prelado in forza della sua condizione deve a pien potere adoperarsi, affinché sia osservata la povertà, e perciò il monastero deve provvedere ai religiosi tutto ciò che loro è necessario: «*Nihil etiam, quod sit necessarium eis denegetur,*» dice il Concilio.

In quanto alla questione in secondo luogo proposta rispondiamo, che al regolare non compete valersi di un abuso, che trova entrando nella religione, in cui crede di poter possedere del danaro: poichè, cioè, vedeva che anche altri regolari possedevano del danaro. Imperocchè, quando in una religione approvata fece il solenne Voto di povertà, egli si obbligò ad osservarlo in quel modo che è inteso dalla Chiesa, ed il quale non può mai essere prescritto da alcune peculiari depravazioni, specialmente avendo, quante volte occorre il bisogno, dichiarato la Chiesa il suo sentimento in fatto della obbligazione che si assumono i regolari facendo il Voto di povertà; e perciò colui che volesse dilungarsi dai sentimenti e dai decreti della Chiesa altro non farebbe che agire come peccatore, che vuole il suo delitto patrocinare coi delitti degli altri.

Alla terza proposta rispondiamo che un regolare non deve indossare l'abito che gli venisse donato e che a lui meglio piacesse, ma deve essere contento di quello che usa la comunità, siccome quello che presenta maggiore semplicità e modestia, secondo la regola del Tridentino Concilio al luogo citato: «*Mobilium vero usum ita superiores permittunt, ut eorum suppellex statui paupertatis, quam professi sunt, conveniat.*» E di fermo, la professione fatta dai regolari in un ordine approvato li obbliga alle Costituzioni dell'ordine stesso ed alla osservanza delle consuetudini, e, per conseguenza, a portare quelle vesti che più convengono allo stato ed all'uso del monastero; specialmente costituendo l'abito una parte della autorità religiosa.

Per ciò che al quarto argomento si addice, osserveremo che basta a scioglierlo le parole da noi citate alla prima risposta del Concilio Tridentino, e quanto si legge nel canone *Cum ad monasterium*.

Alla quinta questione finalmente rispondiamo dicendo, che, secondo i suesposti principii, ogni regolare deve porgere al suo prelado un indice esatto di quanto ha nella sua cella, ove dimandato ne sia, e nulla deve ad esso nascondere.

DE LAMET.

C A S O 85.°

La monaca Giuseppina, che percepisce dalla sua famiglia l'annuo censo di 18, o 20 lire, può di esse disporre in modo da farne dei doni senza la permissione della sua abbadessa? E l'abbadessa può forse concedere a Giuseppina una tale permissione?

Eloisa monaca, che riceve di tratto in tratto da un suo cugino una qualche somma di danaro, può consegnarlo forse alla depositaria, con intenzione poscia di spenderlo? E l'abbadessa può forse ritenere appo di sè quel danaro senza riporlo nella massa comune?

Aurelia monaca, può forse a chi meglio le piace fare donativi, e può donare qualunque somma ad un suo nipote col consenso della abbadessa?

Eufrosina abbadessa di S. Benedetto può, senza il consenso della comunità, disporre di qualche somma di danaro?

La comunità di S. Francesco può forse fare al proprio Vescovo.

un dono non mediocre, senza esserne a ciò vincolata da un qualche titolo speciale? E l'abbadessa di tale comunità può forse fare il dono suddetto, annuendovi soltanto le consigliere, senza averne esperto il sentimento di tutta la comunità?

Eufemia, abbadessa del monastero di S. Basilio, è forse in obbligo di pagare un debito contratto da Antonia sua monaca? Ovvero può forse Antonia attendere alla mercatura ed agli affari, affine di ritrar donde pagare il suo debito?

In qual modo devesi diportare un confessore con quella monaca, la quale avesse di cotal guisa operato, senza manifestargli mai queste cose, e sapendole egli per altra via.

Sono queste le questioni di grande rilievo proposte sopra il Voto di povertà ai Dottori della Sorbona di cui ora daremo la soluzione.

Dicono: Prima di sciogliere le quistioni proposte, conviene attentamente osservare che il Concilio Tridentino, *sess. 25, de regularibus*, stabilisce che i regolari nulla abbiano di proprio, ma tutto possedano in comune: «*Quae ad communem vitam, victum et vestitum conservanda pertinent, fideliter observent.*» Sono queste le parole del primo capo. Nel capo secondo vieta ai regolari di possedere alcuna cosa, anche a nome del convento, e dice che tutte cose *conventui incorporentur*. E di fermo avendo il Sinodo stabilito che una vita comune s' instituisce, ne venia di conseguenza, che quanto ogni regolare avesse, si dovesse collocare in comune. Clemente VIII nella sua Bolla 60, *cap. Nullus*, e parimenti Urbano VIII nella sua Bolla *Captesima*, e la sacra Congregazione del Concilio spiegarono, e confermarono il decreto del Tridentino.

Urbano VIII nel *cap. Nullus* comanda che con più fedeltà che si possa sieno osservati i decreti del Concilio Tridentino intorno al Voto di povertà, ed ordina che niuno dei monaci, non escluso il superiore, possano possedere beni immobili o mobili, o proventi di danaro, censi, elemosine, tanto per le concioni, quanto per legati o messe da celebrarsi sia nella chiesa propria, che altrove, o da qualunque altra giusta fatica o causa, e sotto qualunque nome o titolo acquistato, anche se sieno sussidii dei consanguinei, o largizioni pie,

legati o donazioni, siccome roba propria od a nome del convento; ed ordina e impone che tosto si debbano consegnare al superiore, ed incorporarsi nel convento, ed unirsi e formare un corpo solo coi beni, le rendite, il danaro e i proventi di quello; da cui si dee poscia trarre il necessario pel vitto e vestito di tutti.

Se si esamina il Voto di povertà che fanno i regolari o le monache, conviene osservare in qual modo sen passa la cosa, principalmente quando il monastero presta ai religiosi quanto loro è necessario: imperocchè sono abbastanza noti i mali pubblici e privati, che da tali peculii e pensioni ne provengono.

Quelli poi che stimano che una monaca possa colla permissione che ottiene dalla abbadessa cui è soggetta fare disposizioni di quanto le fu dato, confessano poi che ciò da essa non si può fare senza che almeno in parte perda il merito del Voto che fece di povertà: *Ad ultimum fateor eo peculio non minimum paupertatis utilitatis jacturam fieri,* dice il Sanchez, *lib. 7, cap. 22, num. 6, in Summa.* Ed il Pelizario, al *tom. 2, trat. 10, cap. 3, num. 7*, stima grandemente utile il porre nella massa comune queste rendite e pensioni.

Finalmente, se bastassero tali permissioni che con tutta facilità si ottengono, affinchè la monaca fosse libera dalla infrazione del Voto di povertà, ne avverrebbe di conseguenza, che la monaca, la quale senza permissione della abbadessa avesse molte cose, non peccherebbe contro la povertà, lo che non è certamente così; imperocchè la ragione del Soto non si riduce solamente a far sì che nulla di proprio si abbia alle mani, e che non si conserva il dominio e la proprietà, ma abbraccia anche la privazione di molte altre comodità.

Per questa ragione pertanto il Concilio Tridentino, affine d'indurre tutti i regolari alla pratica accurata del Voto di povertà, e togliere ogni abuso che il più delle volte ne consegue la permissione, la quale in sostanza altro non è che un pretesto, con cui si occulta certe specie e forme di possesso sotto la speciosa dipendenza del superiore, ordinò che tutte le rendite che ciascun regolare ottenesse, si dovesse porre in comune.

Ciò posto, rispondiamo alla questione di Giuseppina. A questa non è lecito ricevere l' annuo censo di 18, o 20 lire, onde disporre

di esse o colla permissione della sua abbadessa, in favore di qualche privata persona, cui vuole guiderdonare; imperocchè secondo la volontà del Tridentino Concilio, ella deve tenere il comun modo di vita, e perciò confondere coi beni del monastero quanto riceve; nè l' abbadessa le può dare la permissione di percepire questo danaro, affinchè a suo talento poscia il disponga, poichè ciò sarebbe in opposizione al Concilio, ed a quanto stabiliscono le Bolle dei sommi Pontefici.

Temerariamente risponderebbe chi volesse con alcuni autori sostenere che il Decreto del Concilio Tridentino non fu accettato, o che fu derogato dalla consuetudine in contrario, come apparisce, dicono, dall' uso quasi generale dei monasteri, in cui le monache godono di peculiari pensioni, senza che i prelati alzino la voce ed usino dell' autorità per la riforma.

Nè consta parimenti sopra a qual fondamento possa collocarsi il dire che il Sinodo intorno a questo punto di disciplina non fu ricevuto, poichè nulla institui, che pria non fosse dal diritto stabilito. Si può vedere quanto dice Innocenzo III, nel *cap. Cum ad monasterium, de Stat. monach.* Ma sia pur vero che il Sinodo abbia indotto un nuovo diritto, basta che in ciò abbia seguito l' intenzione della Chiesa, perchè vi si debba prestare obbedienza; e tanto più, in quanto la regola che prescrive, tende finalmente al punto di fare che i regolari con più diligenza custodiscano ciò che sono obbligati di fare per diritto divino, e quanto innanzi alla Chiesa promisero a Dio per mezzo del Voto, pel quale professarono la povertà, come l' obbedienza e la castità. La consuetudine poi introdotta in contrario non si può riguardare che come un abuso, che devesi riformare siccome fonte ed origine di molti mali nei monasterii.

Adunque questo peculio non si può permettere alle monache, generalmente parlando, ma solamente nel caso in cui il monastero loro non somministrasse quanto è necessario pel vitto e vestito. Così è di opinione il Pelizario, *tom. 1, trat. 4, cap. 2, quaest. 2, sect. 2.* Non mancano parimenti teologi, come il Vasquez, che asseriscono che in questo caso di necessità, è anche convenevole che le monache pongano in comune il proprio peculio, e le proprie pensioni, con cui poi poter provvedere alle bisogna di tutte le monache. E dicono

essere questa la intenzione del Concilio Tridentino, che comanda che ogni cosa sia comune ed incorporata al convento: « *Hinc fit, dice il Vasquez, opusc. de redd., cap. 3, dub. 2, num. 13, quod cum religiosi egeant ut plurimum necessariis, ipsi sibi provident, et necessarij praetextu peculii etiam superflua ipsis ministrant, et haec mala Concilium auferre contendit, auferens penitus omne peculii genus, ut ex communibus facultatibus omnibus necessaria ministrantur, in quo paupertatis perfectio in communitate consistit, sicut Act. 4: Ut erat anima una, ita etiam unum erat omnium peculium, et inde omnibus necessaria ministrabantur. Video tamen oppositum in praxi esse receptum, et semper fuisse, non cum mediocri aliquarum religionum detrimento: ideo suspicor nunquam fuisse receptum Decretum sicut alia multa illius Concilii, aut si receptum fuit, nescio quo pacto tot religiosi sint excusandi.* »

Ciò inoltre porge occasione di dire che il decreto del Concilio Tridentino in quanto a questo articolo di disciplina non fu ricevuto, perciocchè in molti monasterii le monache ebber consuetudine aver un peculio e pensioni, e l'abbadessa di acconsentirvi; ma la necessità indusse tale consuetudine, quella necessità per cui a tale estremo si trovarono molte monache da non avere dal loro monastero il necessario alla vita, donde ne avvenne che avesse bisogno di pensioni, per provvedersi del necessario: donde col progredir del tempo successe che, sendo l'umana natura inchinevole alla lassezza, specialmente quando i superiori non invigilano come è loro dovere affinché i Voti sieno osservati, tali pensioni divenner comuni, e di esse godevano molte monache senza che necessità ne sentissero. Ma ciò non impedì che questo non fosse un abuso, che i superiori dovevano riformare, poichè non si può dire legittima consuetudine quella che proviene dalla corruzione del cuore umano, di cui non è altro il principio, tranne la violazione dell'obbligo essenziale allo stato regolare, quale si è la osservanza del Voto di povertà.

Nel nostro caso poi di Giuseppina, abbastanza dalla esposizione di esso apparisce che essa non aveva bisogno di quell'annuo censo di 18, o 20 lire, donde ne avviene per legittima e certa conclusione, che a lei non si conveniva, nè convenir poteva per alcun titolo la riscossione e la disposizione di esso.

Al presente veniamo al caso della nostra Eloisa. Dalla dottrina testè esposta apertamente si vede, ogni monaca dover porre in comune ogni danaro che le venisse somministrato; e quell' abbadessa che annuisce diversamente da questa regola alla volontà di essa, opererebbe in opposizione al prescritto del Concilio Tridentino e della Bolla di Clemente VIII più sopra lodato. S. Carlo, il quale in tutte parti seguiva la intenzione del Concilio, nel quarto Sinodo che teneva in Milano, al titolo *De monialibus*, egli è interamente alieno da qualunque siasi sorta di permissione, perocchè divieta alle monache di possedere, sotto qualunque siasi pretesto, per quanto si voglia tenue somma di danaro, e ad essa essere necessaria la permissione della superiora, ove non chiedesse diversamente il suo uffizio; altrimenti doversi riguardare come contaminata in uno alla superiora del delitto di proprietà, ed ordina che quella superiora, la quale ardisse darne il consenso o la permissione, senza che vi sieno tutti i titoli richiesti all' uopo, debba esser punita.

Ed anche il medesimo S. Carlo, nel primo Concilio, stabilisce, al titolo *De vita communi*, che, ponendo in comune tutti i beni mobili ed immobili, che la monaca procura al monastero, o che ad essa appartenerrebbero, se non avesse fatto Voto di povertà, ad essa l' abbadessa a proporzione di quanto portò soccorra.

Non però si può conchiudere dal fin qui esposto che S. Carlo abbia voluto permettere alle monache le pensioni, e la facoltà di disporre di piccole cose. Il solo pensiero del Santo fu quello di dichiarare che nella necessità in cui versasse il monastero si dovesse avere precipuamente riguardo a quella che aveva al monastero stesso portato dei beni affine di sovvenirla nelle necessità in cui versasse.

Nè si può addurre a scusa della nostra Eloisa che il danaro non è appo di sè, ma appresso la ministra del monastero, o dalla priora custodito, la quale neppure può di esso disporre senza averne la permissione: imperocchè questa soltanto è una futile cavillazione, perocchè la ministra che custodisce il danaro deve renderne conto alle monache che lo consegnò. La permissione poi che ella chiede dall' abbadessa altro non è che una pura cerimonia, con cui palliare la proprietà, che in sostanza poi Eloisa conserva.

Esaminiamo la questione di Aurelia. Nella Bolla di Clemente VIII, al capo *Religiosi*, num. 18, dell' anno 1594, la quale in quanto al presente articolo fu rinnovata e confermata dal Decreto, *cap. Nuper* della Congregazione dei Cardinali tenuta per comando dello stesso Urbano VIII il giorno 15 settembre dell' anno 1640, viene proibito alle monache ed ai regolari di fare donativi di sorta alcuna senza che siavi una legittima causa. Il Decreto riferito indica quali sieno le cause che si ricercano affinchè il donativo fare si possa, e qual consiglio debba prendere la monaca prima del dono. Queste cause sono un motivo di dimostrar gratitudine, il desiderio di vincolar maggiormente l' animo di quello che è utile al monastero, e generalmente dicendo tutti quei fini onesti che possono venir in mente di quelli che fanno delle donazioni, purchè il dono poi rimanga infra i limiti della modestia e della discrezione, posto sempre il consenso di quelli cui si aspetta la collazione dei doni per consuetudine, o secondo le costituzioni del monastero.

Il decreto di Urbano VIII, al §. 1, dichiara che dai religiosi di ambo i sessi si possono far doni per causa di gratitudine, di conciliazione, di benevolenza, della conservazione del donato verso la stessa religione e convento, e per altre cagioni che contengano di sua natura un atto di virtù e di merito, modestamente però, e discretamente, e purchè ciò non si faccia se non con licenza dei superiori locali, e col consenso dalla maggior parte dei membri del convento, se un tale consenso in questi casi si richiede per diritto, o secondo le Costituzioni o consuetudini di ciascuna religione.

Sonovi alcuni autori, i quali ritengono che la bolla di Clemente VIII ed il decreto della Congregazione sotto Urbano VIII che la confermò, non essere in uso. Ma una tale asserzione non si può difendere, come avverte il Pelizario, *tom. 1, tract. 6, cap. 9, sect. 1*, dopo che la detta Congregazione col suo decreto la spiegò e rinnovò, e rivoce ogni consuetudine qualunque avesse potuto introdursi in contrario, come si può intendere dal decreto.

Non si può definire qual somma possa donare annualmente una monaca, e sino a dove si possa estendere sopra un tal punto la permissione della superiora. Generalmente da quanto abbiamo sin qui

esposto si deve conchiudere che la somma da donarsi conviene che sia mediocre, e l'abbadessa può esaminare a qual punto si possa questa somma ridurre, avuto riguardo ed alla qualità della persona, cui la monaca vuole fare il dono, ed alla cagione che la muove a farlo, ed al bene che ne può provenire al monastero ed alla facoltà del monastero. Devesi però osservare, secondo la bolla di Clemente VIII *Religiosae*, n. 28, §. 3, che il dono deve essere fatto a nome del convento, imperocchè è volgarmente ricevuto il detto: • *Quicquid acquirit monachus acquirit monasterio.* • Per la qual cosa siccome la pensione, di cui la monaca si serve affine di fare il dono, appartiene al monastero, ne avviene di conseguenza che anche il dono deve essere fatto a nome del convento.

Prendiamo ad esame le operazioni di Eufrosina. Secondo il comune diritto l'abbadessa del monastero ne amministra i beni, e perciò essa può far dono nel modo che trova opportuno. E siccome in alcuni monasteri per le particolari Costituzioni è moderata di molto la facoltà dell'abbadessa, così conviene conoscere sino a qual punto essa si estenda, per dedurne quando abbia di per sè facoltà di far doni, e quando abbia d' uopo di avere il consenso della comunità. Quello però che è indubitato si è, che per quanto sia estesa la facoltà nell'abbadessa o superiora del monastero, pure non può far donativi di valore, senza il consiglio del superiore locale.

In quanto al modo che tener deve la comunità di S. Francesco intorno alle sue donazioni, diremo che si può donar qualche cosa non solo per dimostrar gratitudine, ma anche per conciliarsi la benivoglienza di taluno che possa essere utile al monastero; e perciò ella poteva fare un dono non mediocre al Vescovo cui è soggetta, ove abbia speranza di ricevere dei vantaggi dal suo patrocinio e favore.

Intorno però all'abbadessa osservar conviene che dei beni del monastero esse non può fare che doni tenui e mediocri, perocchè altro essa non è che amministratrice. È tale in fatto l'intenzione del diritto nel decreto in cui ordina che la superiora usi dei beni del monastero in favore del culto divino, o per vantaggio del monastero suddetto. Che se vuole far doni al Vescovo, cui è soggetta, allora

abbisogna del consenso della comunità, ove per consuetudine non basti il parere delle consigliere.

Finalmente del debito di Antonia, e dell'obbligo di Eufemia osserveremo, 1.° Che per quanto riguarda le spese fatte da Antonia dopo la sua professione senza il consenso dell'abbadessa, a questa ultima non passa di certo l'obbligazione di estinguere i debiti della prima. Che se Antonia si aggravò di questi debiti prima di professare, non v'ha alcuna ragione donde potersi dedurne che il monastero debba soggiacere alla estinzione di essi; quando però Antonia non possedesse tutti i beni, nel qual caso l'obbligo del pagamento deve corrispondere all'emolumento che il monastero da essi beni ne percepisse. 2.° La mercatura e le negoziazioni sono assolutamente vietate alle persone consacrate a Dio, come si può specialmente vedere dal *cap. 2 del Dir. al tit. Ne cleric. vel monach.*, e ciò sotto pena di scomunica; per la qual cosa Eufemia non può permettere ad Antonia di comperare e vendere affine di lucrare, onde poter con questo mezzo soddisfare al suo debito.

Per ciò che si compete da ultimo al confessore diremo, che conoscendo egli che la monaca in pratica opera contrariamente alle regole riferite, deve negarle l'assoluzione, se avvertita e fatta consapevole degli obblighi del suo stato non voglia sul buon sentiero rimettersi.

Ex decis. SORBONÆ.

C A S O 86.°

Maria, figlia di Tizio, essendo da grave morbo lungamente molestata, il padre di lei, affine di ottenere la grazia della sua sanità, fece Voto di dare annualmente ai poveri 100 lire, per tanti anni quanti ella sarebbe stata inferma. Maria, dopo otto anni, ricuperò la salute, e Tizio quattro anni avanti della ricuperata salute di Maria morì. Essendo molto cauto, scrisse in un foglio tutte le sue disposizioni. Dopo la sua morte gli eredi ritrovarono il foglio in cui Tizio notava il debito suo, ed i suoi crediti, e scoprirono che la eleemosina era stata fatta ai poveri per quattro anni, ma che altri quattro anni mancavano per l'adempimento del Voto, poichè Maria ricuperò la salute.

quattro anni dopo la morte di Tizio suo padre. Domandasi se questi eredi abbiano obbligazione di fare la elemosina per gli altri quattro anni. Sembra che essi per l'una parte siano obbligati, perocchè il Voto di Tizio fu reale; tale è la opinione del confessore di quegli eredi. Il teologo però del luogo, da essi consultato sopra un tal punto, negativamente risponde, dicendo, che gli eredi non sono obbligati all'adempimento del Voto di Tizio. Imperocchè sembra verosimile che Tizio non abbiassi voluto obbligare più a lungo degli anni, in cui fece la elemosina; e perciò gli eredi suoi non sono obbligati alla elemosina degli altri quattro anni dopo la sua morte, nei quali Maria fu da morbo oppressa, perocchè in quel tempo più non vigeva la obbligazione del padre. La proibità ed intenzione di Tizio porge argomento a tale presunzione; non essendo possibile a credersi ch'egli non avesse lasciato l'ordine di fare la elemosina negli anni futuri, se avesse creduto di essere a ciò obbligato. Non si può peraltro negare che tale obbligazione non sia grandemente dubbia; nel dubbio poi non sembra che gli eredi sieno obbligati; poichè vige quell'adagio: « *Melior est conditio possidentis.* » In tale discrepanza di opinioni che cosa dir si dovrà?

Intorno a questa proposta questione avvi una grave difficoltà da discutersi, se, cioè, il Voto reale sia obbligatorio verso gli eredi, « *deductis prius aere alieno et legitima;* » perocchè nulla si trova nel diritto canonico sopra cui poter appoggiare la decisione di tale controversia. Intorno a tale proposizione si riportano invero due capi, ed è il *cap. Licet, de Voto*, ec., ed il *cap. Ex parte, de censibus*. Ma si risponde che in quanto al *cap. Licet*, ivi si suppone che il Voto sia stato accettato dall'erede; e per quanto dall'altro, si tratta, dice anche il Barbosa, n. 5, di un Voto che era stato fatto a nome del popolo; e che i successori di quelli che il Voto avevano fatto osservavano da più di 300 anni.

Si può parimenti opporre quanto si trova in *ff., leg. 50, lib. 2, pollicit.*, verso la fine, in cui si legge: « *Qui decimam bonorum vovit, si decesserit, ante sepositionem, haeres illius haereditario nomine decimae obstrictus est; Voti enim obligationem ad haeredem transire constat.* » Ma si può rispondere che quel Voto apparteneva od al bene comune,

od allo stato, come avverte la Glossa, e tacitamente (locchè di conseguenza ne viene) fu accettato, ovvero siccome un legato del defunto fu espresso nel testamento.

Ma in qualunque modo passi la faccenda, la più probabile opinione dei dottori, secondo il dire del Bonacina, *tom. 2, pag. 247*, i Voti reali, che fece taluno, pria di entrare in un monastero, non hanno più vigore e forza dopochè hanno fatto la professione religiosa; perocchè tutti i Voti tanto personali quanto reali, come dice questo autore, al n. 7, parlando della obbligazione del Voto, cessano per la professione, e per essa si estinguono; e ciò di tal maniera, che ned il monastero, nè l'erede sono più in obbligo di adempirli, ove prima non li abbia accettati, e di certo ancor per la morte che ogni cosa estingue, sembra parimenti estinta la promessa di fare la elemosina, di cui non parlasi nel testamento del defunto, ma che trovasi solamente registrata nelle sue annue annotazioni dei debiti e crediti. Così, qualunque liberale promessa fosse stata fatta, ove non fosse poscia stata convalidata nel testamento, od il moribondo ne avesse imposta ad alcuno la esecuzione, non ha alcun luogo, o vigore.

Nella legge del Digesto la Glossa dichiara che il Vescovo può chiedere dall'erede la esecuzione di questo Voto; ma suppone che il testatore, morendo, lo abbia espressamente ordinato. Intorno a ciò si possono consultare il Pirrhing, il Molina, il Silvio ed il Bonacina; ma ciò alla fin fine non presenta che una estrinseca probabilità.

Dal fin qui detto pertanto si può conchiudere che gli eredi di Tizio non sono obbligati alla elemosina per un quadriennio, perocchè non si ha donde provare che tale fosse il pensiero di Tizio stesso, cui non poteva venire in mente che si a lungo durasse la malattia di Maria: ovvero perchè egli non ne fece alcuna menzione nel testamento, ned a voce in sull'estremo di sua vita alcun ordine ne lasciò.

Ex decis. Soc. Sorb.

C A S O 87.

Adelaide, figlia di famiglia della età di 17 in 18 anni, presa di amore inverso di Eugenio, a niuno apri le sue intenzioni, ma una,

due, tre e quattro volte nella chiesa di S. Maria promise a Dio, che se i suoi genitori non le avessero promesso di dare la mano di sposa ad Eugenio, si sarebbe dedicata allo stato religioso. Saputo in fatto dai suoi genitori l'amoreggiare di lei con Eugenio, protestano, e dichiarano a chiunque prende parte alla cosa, tanto per opera di Adelaide, quanto per quella di Eugenio, che non avrebbero mai acconsentito al matrimonio della loro figlia con Eugenio suddetto. Adelaide conoscendo la fermezza di carattere di suo padre, e la irremovibilità di sua madre, e discoprendo che, ove avesse persistito nei suoi pensieri, sarebbe stata male veduta, ed avrebbe delle dispiacenze sofferto, s' inclina alla loro volontà, e rinunzia all'amore verso di Eugenio. Per la qual cosa ricerca, 1.° Se quella condizionata promessa, che fece, e rinnovò, sia un Voto di vero nome, e tale, che le importi l'obbligo di osservarlo? Le circostanze ed il fine dimostrano apertamente che Adelaide non lo aveva fatto per altra cagione, tranne quella d'indurre i suoi genitori a prestarle il consenso pel matrimonio. 2.° Se avendo avuto luogo in tali promesse il Voto, sia necessario ricorrere alla Curia romana, affine di ottenerne dispensa? E ciò si ricerca, sembrando che in tali circostanze il Vescovo abbia facoltà di darne dispensa. Quale sarà la risposta da darsi alle interrogazioni di Adelaide?

In quanto alla prima interrogazione di Adelaide, diremo che avendo essa distintamente più volte fatta promessa a Dio, fu in uno stato tale di libertà, perchè contrasse un' obbligazione, e perciò il suo Voto è un Voto propriamente detto; donde ne segue la necessità in lei di adempirlo per quanto lo è possibile.

In secondo diremo che Adelaide può procurare di venire esente dall' adempimento del Voto, domandandone una dispensa o commutazione, quando ne abbia una causa reale; locchè manca nella proposta questione.

In quanto poi a quello cui rinvoglier si deve, osservar conviene, essere opinione della maggior parte dei teologi, fra i quali primeggiano, il Suarez, *tom. 2, lib. 6, cap. 22, de Voto*; il Layman, *lib. 4, tract. 4, cap. 8, n. 10*; il Lessio, *lib. 2, cap. 40, dub. 18, n. 131*; il Bonacina, *disput. 4, lib. 2, part. 7, §. 4*; il Tamburini, *t. 2, c. 18,*

quaest. 6, n. 57; il Reginaldo, *lib.* 18, n. 536; il Sayr. in Savi, *l.* 6, c. 11, n. 77; che il Vescovo possa dispensare in un Voto, cui siavi apposta una condizione; non però, secondo alcuni, allora quando la condizione è compiuta; perocchè allora ella passa nel Voto assoluto, ed in quel caso devesi riguardare il Voto come se assolutamente fosse fatto; e perciò la sola potestà di assolvere da esso trovasi nel Sommo Pontefice. Se vera è tale opinione, conviene ricorrere alla Sede romana per la dispensa o commutazione del Voto di Adelaide. Imperocchè avendo il padre e la madre di lei apertamente dichiarato di non mai acconsentire al suo matrimonio con Eugenio, la condizione appostavi al Voto da Adelaide fu compiuta, e perciò il Voto da condizionato passò al reale, e perciò divenne riservato. Così gli autori sopraccitati.

Nullameno la opinione in contrario sembra la più probabile, ed essa pure è appoggiata sopra l' autorità di dotti scrittori, quali sono il Navarro, in *Manual.*, c. 12, n. 43; il cardinal Toletto, *l.* 4, c. 18, n. 11; il Sanchez, *lib.* 8, de *Matrim.*, *disput.* 10, *cap.* 4, *num.* 13; il Diana, *part.* 1, *tract.* 11, *resolut.* 54; il Pasquale, in *praxi Jubilaei*, *quaest.* 296, ed altri molti. E di vero, sebbene il Voto fatto di religione condizionatamente, assoluto divenga tostochè fu adempiuta la condizione, e l' obbligo che il Voto consegue sia eguale in quanto all' effetto ed alla obbligazione che con seco porta il Voto assoluto e privo di condizione; pure la promessa, che specialmente devesi nel Voto osservare, siccome quella che costituisce la sua natura ed essenza, alla promessa del Voto assoluto non è eguale fin dalla origine, e primamente, mentre il consenso della volontà nel Voto condizionato non è sennonchè imperfetto. Imperocchè di per sè e direttamente non ebbe la stessa volontà di mira il promettere a Dio la professione religiosa, ed in ispecial modo il divino servizio; ma piuttosto ciò fu una conseguenza immediata della cosa che la condizione fu apposta; cioè il desiderio di contrar matrimonio col giovane che amava. Da questa disposizione pertanto si può inferirne che il consenso della volontà non fu nè pari nè perfetto nel Voto condizionato come lo è nell' assoluto. Per la qual cosa la riserva essendo nel novero di quelle che si chiamano odiose, ed in fatto tali lo sono, per-

ciò in questo affare avvi d' uopo di una restrizione della trita regola, « *odia sunt restringenda* ; » e perciò se il Voto quasi assoluto è riservato, quello che è da una condizione sospeso, non deve essere riservato, anche dappoichè la condizione fu adempiuta. Pertanto il Vescovo nel Voto di Adelaide può dar la dispensa, perocchè la riserva deve essere di un caso non dubbio, ma certo, secondo la comune dottrina dei teologi.

FROMAGEAU. *Ex decisi. Societ. SORBON.*

C A S O 87.°

Aliprando percosse fieramente e ferì un suo domestico, per cui conobbe che al ricorso fattone da questo alla giustizia, avrebbe potuto andar soggetto ad una pena corporale. Fra il timore pertanto di essere preso e consegnato al giudice, si recò in una chiesa, ed ivi pronunziò le seguenti parole : « Se fuggirò la pena meritata della mia colpa, e potrò rimanermene occulto alla giustizia, prometto di dare all' ospitale ogni mio avere, quand' anche egli fosse del valore di centomila scudi. » Quindi egli partì, e per vent' anni rimase immemore del suo Voto.

Domandasi, in primo luogo, se abbia fatto un Voto di vero nome, che in coscienza lo obblighi all' adempimento. Aliprando è persona libera, senza prole, di un tenue patrimonio, ma con eredi così poveri quanto può essere la povertà somma, e per altra parte virtuosi. Avvi donde dubitare che egli non abbia fatto il Voto con mente tranquilla e certamente conscio di quanto prometteva. Il grave timore della punizione gli tolse la libertà dell' animo necessaria alla deliberazione; e di ciò havvi donde poter argomentare con tanta maggior sicurezza, quanto la timidezza del suo animo e la sua esattezza nello stare ai patti, non ci può indurre a credere che egli abbia potuto trascorrere vent' anni senza che il Voto gli venisse in pensiero, ove avesse avuto quella prontezza di mente ed alacrità che si richiede per una vera promessa.

In secondo luogo, la facilità con la quale il Sommo Pontefice e

la Curia Romana dispensano nei Voti semplici, e li commutano, non è lieve argomento per conchiudere che tali Voti non obbligano così strettamente; locchè se non fosse, la commutazione non verrebbe concessa se non tramutandoli in una cosa migliore, locchè in pratica non è osservato.

In terzo luogo: qualunque Voto è un patto: qualunque patto non solo richiede la libertà per poternelo contrarre, ma anche per farlo, locchè non ebbe luogo nel caso nostro: perocchè se Aliprando avesse avuto un asilo sicuro lontano dal luogo in cui aveva commesso il delitto, egli di certo non avrebbe pensato a fare il Voto. Oltre a ciò, per un patto tre cose si ricercano, la persona che promette, la persona che accetta, e la cosa promessa. Nel caso nostro la persona che promise cosa vaga ed indeterminata mossa dal timore, non vi fu chi a nome di Dio accettasse la promessa, e quanto poi ne consegue, ec.

Che se giudicasi tale promessa di Aliprando essere un Voto, domandasi se debbasi alla lettera adempire, oppure se sia necessario chiederne la dispensa o la commutazione in un' altra opera buona.

Crediamo che Aliprando, il quale promise i suoi beni ad uno ospedale, ove avesse potuto fuggire la pena dovuta al suo delitto, e non fosse stato sopra il delitto da lui commesso inquisito, nel foro della coscienza sia obbligato all' adempimento del suo Voto; e che il Voto suo fatto pel timore del male che paventava, dallo stesso timore non fu annullato. Imperocchè apparisce aver lui avuto abbastanza deliberazione; poichè egli non ignorò il male, per essere libero da esso ricorso a Dio, e gli promise ove dal male fosse liberato, e se non fosse stato dalla giustizia rintracciato, di donare all' ospedale il suo avere: niuna inquisizione fu fatta sopra di lui; adunque fu adempiuta la condizione del Voto, per cui ne avviene che egli ha l' obbligo di attendere alle promesse che aveva fatto, mentre in questo affare tutto è alla ragione conforme. Nè la dimenticanza sua è una circostanza, che può persuadere a lui essere mancata la necessaria deliberazione.

L' obbiezione poi che in campo si pone per favorire Aliprando, dedotta dalla facilità con cui il romano Pontefice, concede la dispen-

sa dei Voti non è di grande momento. Imperocchè a tacere che i teologi concordano nell'asserire che le dispense e le commutazioni dei Voti non conviene che sieno concesse senza una legittima causa, osserviamo che ciò pure asseriscono i canonisti, e quelli pur anco che nella Curia Romana trattano questa materia, come si può rilevare da Pirro Corrado, *Prax. dispensat. apostolic., cap. 10, n. 6*, dove intorno a ciò riporta l'autorità della Glossa, in *cap. Non est de Vot. et Vot. redempt., et in cap. Quanto, de offic. ordinar.* Nè la pratica arrogata ha alcun valore, quando trattasi di obbligazione, che appoggiasi tanto sopra il diritto naturale, quanto sopra il divino, quale è l'esecuzione del Voto, che è cosa buona deliberatamente e con proposito a Dio promessa.

Nè quanto, in terzo luogo, si oppone ha maggior vigore; poichè fu libero alla persona che fece il Voto farlo o non farlo; niuno infatti il costrinse, ed egli poteva non fare il suo Voto, senza che alcun pericolo vi fosse in quanto alle cause esterne.

Perciò infine che alla dispensa o commutazione del presente Voto appartiene, ci sembra che vi sia alcuna causa sopra cui poggiarne la domanda, ove non si proponga un ben maggiore, che non solo alla sostanza della cosa, ma anche alle presenti circostanze che la cosa accompagnano possa venire.

DE LAMET.

C A S O 88.°

Antonio, trattando la materia del Voto, domanda a Giuseppe suo professore :

1.° Se gli abitanti di Eliopoli, i quali con un atto deliberatorio, cui sottoscrissero i pubblici ministri, i consoli ed i principali cittadini, si obbligarono ad osservare il digiuno il giorno 22 di dicembre, e nel giorno 23 dello stesso mese, osservarlo siccome festivo, onde soddisfare all'offesa a Dio, mediante il rapimento dell'ostia consacrata dall'ostensorio, che senza nulla contenere era stato esposto, mentre si conobbe alla quarta ora del giorno che il furto gravissimo ed esecrando era stato commesso, sieno obbligati di osservare tanto

il digiuno quanto la festa, non essendo stata sanzionata la loro promessa dalla ecclesiastica potestà, la quale solamente permise una solenne esposizione del Ss. Sacramento, ed una processione per tutta la città, il giorno 23 dicembre, con una generale omologazione dell'atto dei cittadini.

2.° Se questi cittadini, i quali sottoscrissero ad un tale atto, sieno obbligati alla osservanza del digiuno e della festa, non solamente se stessi, ma se la loro obbligazione possa essere stata fatta così da vincolarne alla osservanza i figli ed i posteri, e così pure se il capitolo, il quale si obbligò e promise servizio alla esposizione e processione, abbia potuto sanzionare la sua obbligazione anche pei futuri canonici.

Domandasi finalmente se, volendo questi cittadini sciogliersi dal Voto, abbiano bisogno di ricorrere al Pontefice, o se il Vescovo possa dispensarli.

Crediamo che i cittadini summenzionati, i quali estesero l'atto di cui abbiamo fatta menzione, e tutti quelli in generale che nell'atto medesimo, o con qualche segno esteriore o internamente nel proprio cuore assentirono, si sieno obbligati sotto pena di mortal colpa alla osservanza del digiuno e della festa nei giorni prescritti, e a ciò specialmente sono obbligati se lo stesso atto sia stato approvato dal Vescovo, locchè abbastanza consta che egli abbia fatto dal modo con cui si diportò, senza che vi sia d'uopo di un mandato speciale; e mentre abbiamo nell'atto quanto forma la forza e la ragione del Voto, cioè la deliberazione, il proposito e la promessa, come si rileva dalla dottriná dei teologi e l'insegnamento di S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 88, *art.* 1, *in corp.* in cui leggiamo le seguenti parole: «*Promissio autem procedit ex proposito faciendi; propositum autem aliquam deliberationem praeexigit, cum sit actus voluntatis deliberatae. Sic ergo ad Votum tria requiruntur; primo quidem deliberatio, secundo propositum voluntatis, tertio promissio, in qua perficitur ratio Voti.*» Dal che ne segue, che in questa promessa essendosi veramente trovato il Voto, come dalla fatta sottoscrizione apparisce, così ad essi incombe l'obbligazione del soddisfare, nè possono resilire da questa promessa senza contaminarsi d'infedeltà, come consta dalle sacre pagine, leggendosi nell'*Eccles.*, *cap.* 5: «*Si quid votisti Deo, ne moreris reddere, displicet*

enim ei infidelis et stulta promissio; sed quodcumque voveris redde. » Sant'Agostino, nella lettera 45, dice: « *Nunc vero, quia tenetur apud Deum sponsio tua, non te ad magnam justitiam invito, sed a magna iniquitate deterreo: non enim talis eris si non feceris, quod vovisti, qualis mansisses, si nihil tale vovisses, minor enim tunc esset, non pejor; modo autem, tanto (quod absit) miserior, si fidem Deo fregeris, quanto beator si persolveris.* » E di fermo le parole della Scrittura: « *Infidelis et stulta promissio,* » e le altre di Sant'Agostino: « *Sed a magna iniquitate deterreo,* » apertamente dimostrano che tali trasgressioni si devono riguardare siccome peccati mortali: per la qual cosa Innocenzo III, scrivendo ad Andrea figlio di Bela, terzo re di Ungheria, la cui lettera si trova nel *lib. 1 Epistol.* di tale Pontefice, *Epist. 10*, nel diritto canonico *de Voto et Voti redempt.*, *cap. Licet*, così pronunzia: « *Licet universis liberum sit arbitrium in vovendo, usque adeo tamen solutio necessaria est post Votum, ut sine proprio salutis dispendio alicui non liceat resilire.* » Donde apparisce che i nostri cittadini di Eliopoli devono adempiere alla promessa che hanno fatto sotto pena di peccato mortale.

In quanto alla seconda parte del nostro caso, se, cioè, per l'atto che firmarono sieno obbligati alla osservanza del digiuno e della festa anche i figli di quelli che il Voto fecero, stimiamo che l'obbligazione non passi anche ai posteri; perocchè quella promessa o Voto non fu reale, ma personale soltanto, e perciò l'obbligazione non comprende se non che quelli che fecero la promessa, nè si estende ai nepoti e figliuoli. Tale è la dottrina del Paludano, in *1 Sent.*, *dist. 58*, *quaest. 3*: « *Quod si est tantum reale, dice egli, ut fundandi monasterium, vel dandi tantum pro Deo, aut ablationem mittendi, aut tot armatos ultra mare, tunc haeres tenetur sicut in aliis debitis. Quod si tantum est personale, ut jejunare, continere, vel ire ultra mare; haeres non tenetur, nisi sponte se obligaverit, sive sit filius, sive sit extraneus.* » Lo stesso insegna Silvestro, alla voce *Voto 2*, *quaest. 11*, ed i principali tra i canonisti, in *cap. Licet de Voto et Voti redempt.* Simile risposta dar si deve alla parte che riguarda i canonici, cui bene si affanno le parole dell'Azorio, *lib. 11 Instit. Moral.*, *cap. 16*, *n. 15*: « *Quando cives, vel canonici vovent certum diem, tamquam festum observaturos, qui*

successerunt, nulla Voti religione obligantur: at vero si in consuetudinem abeat illius Voti observatio, tamquam legem consuetudinem tenere debent. »

Finalmente, per rispondere all' ultima parte del quesito, diremo che possono ricorrere al Vescovo per la dispensa, o commutazione, o limitazione del Voto ad un certo tempo, secondo che egli troverà più opportuno, ponderate che ne abbia le ragioni; perocchè tali dispense o commutazioni non si devono mai chiedere senza una legittima ragione, come pure senza di questa il Vescovo non può nè commutarlo nè dispensare; la qual però ove si trovi non ha di mestieri ricorrere al romano Pontefice, sebbene il Voto sia pubblico, perciocchè non è di quelli riservati alla Sede Apostolica.

PALUDANO.

C A S O 89.°

Angelina, giovane di illibati costumi e di soda morale, va soventi volte soggetta a terribili tentazioni, a pensieri esecrandi, a turpi fantasie, per cui si trova abbattuta, afflitta, fuor misura addolorata. Affine di liberarsi da questi fantasmi perversi, stima opportuno di far Voto di castità al Signore. Un giorno che massimamente trovasi prostesa nell' angustia della tentazione così a Dio favella: « Signore, » io prometto di non mai concedere la mano di sposa a chicchessia, » se tu mi liberi da questi fantasmi orrendi che mi cruciano e mi » tormentano. » Quindi, temendo di non essere esaudita, di nuovo ripete: Faccio Voto, nè compie il suo dire; imperocchè nell' istante medesimo rientrando in sè stessa, qual cosa faccio io mai, soggiunge, questa è nuova tentazione per me, che di far Voto mi vieta. Con Voto mi astringo. Quindi massimamente turbata si sente per aver detto: Con Voto mi astringo, e specialmente perchè non desistettero in lei le tentazioni, che ancora per lo spazio di diciotto mesi progredirono a turbarla.

Domandasi se il Voto fatto da Angelina nella maniera suesposta sia valido. Il Voto fu fatto da Angelina senza una matura deliberazione, e quasi disperata: questo fu sospeso dalla condizione che ancora non fu compiuta.

Ad Angelina viene in appresso fatta proposta di matrimonio; ma, memore del suo Voto, recasi dal suo confessore per averne un consiglio, il quale giudica che il Voto da lei fatto sia fermo e valido. Pertanto, secondo questa risposta del confessore onde fare un atto di virtù costretta dalla necessità, recasi dinanzi il Ss. Sacramento dicendo: « Un tempo a te, o Signor, mi sono vincolata, ora di nuovo a te mi consacro. » Nulla si ricorda delle parole e della formula con cui la prima volta aveva fatto il Voto, ma soltanto di aver fatto un Voto in generale, e tenendosi obbligata secondo la risposta del confessore al primo Voto, fa anche il secondo, che fatto non avrebbe, ove si fosse creduta libera dall'osservanza del primo.

Questo secondo Voto è forse migliore del primo, ed Angelina è forse obbligata a rimaner celibe?

Il secondo Voto di Angelina è nullo, in quanto che non ha altro fondamento e derivazione che il primo da lei creduto valido, mentre tale non era. Imperocchè, al tempo che il primo Voto faceva, l'animo suo era turbato, ingombro da pravi pensieri, e quasi in uno stato da disperare della salvezza; adunque allora non godeva della libertà necessaria per poter fare un Voto di vero nome. Oltre a ciò, secondo il diritto, la conferma di una promessa valida, che valida si suppone per errore, non obbliga in maggior modo della stessa promessa. « *Non consentiunt, qui errant,* » dice la *leg. 15, si per errorem, ff. de Jurisd. omn. Jud.*

Appoggiato a questo principio il Silvestro, *v. Matrimonium* 4, §. 10; il Navarro, *in Manual.*, cap. 12, num. 71; il Sanchez, *lib. 1, disput. 16, n. 7, de Matrimon.*, dicono che una professione religiosa invalida, quando viene confermata da quello che ignora la nullità, non diviene valida. La stessa ragione milita a favore del Voto che è nullo, il quale miglior non diviene, allora quando si rinnova, senza conoscerne la nullità, perocchè, in quello che lo conferma, non trovasi nè la scienza, nè la libertà necessaria al bisogno: « *Si quis, sono le parole del Sanchez, invalide religionem vovet, et postmodum ex ignorantia ratificet, non manet obligatus; sed oportet, ut velit ratificare, habita notitia nullitatis prioris Voti.* »

Secondo questo principio, la conferma dei Voti, che annualmente

si fa nei monasteri, non importa una maggiore obbligazione, ove ignori essere nulla la professione, ovvero perchè il noviziato non fu perfettamente compiuto, o perchè mancò la età necessaria per professare. La rinnovazione non importa una obbligazione, ma la suppone, e ne viene di conseguenza.

Quindi ne segue che Angelina, di cui nel presente caso si tratta, non incorse col secondo Voto in un obbligo maggiore di quello che aveva col primo contratto, non avendolo fatto, se non come conseguenza del primo da lei valido creduto, il quale certamente non avrebbe ommesso, se avesse ritrovato che il confessore, che interrogò, a lei avesse dichiarata la nullità pel primo. « *Quod si faceret, credens se obligatum alias non ratificaret, non tenetur ad illud,* » dice il Silvestro. Per la qual cosa i Voti di Angelina essendo nulli, ella è libera, e perciò può abbracciare quello stato che meglio le aggrada, rimanendo nella sua coscienza tranquilla.

SILVESTRO.

C A S O 90.^o

Angelo, della età di anni 55, canonico della chiesa di S. Gervasio, e celebre concionatore, aveva fatto Voto fino dalla età di 16, o 17 anni di abbracciare la vita regolare dei cappuccini, credendo di potere in questa guisa togliersi alle insidie del mondo, e collocarsi più sicuramente nella via di salute. Fino dall'infanzia andò così soggetto ad infermità, che ove avesse continuato si sarebbe trovato inetto di abbracciar quello stato; ma queste cessarono in lui un'anno prima del suo Voto, il quale fu esposto da lui nel modo seguente: Signore, se tu mi liberi dalle infermità, cui mi veggo soggetto sin dalla mia infanzia, a te prometto di abbracciare la religione dei cappuccini, ed in quella faccio Voto di vivere e morire. Avendo reiterate volte chiesto l'ingresso, alla fine fu ammesso alla religione, e per due mesi vestì l'abito dell'ordine, passati i quali, per alcuni pravi consigli di un novizio, che gli aveva ispirato sdegno contro le pratiche di quella religione, sortì dal monastero.

Dopo cinque o sei anni dacchè era sortito fu sorpreso da una febbre continua, e d'infra il malore considerando alla sua infedeltà

sentendo gli stimoli della coscienza fece quasi un secondo Voto di ritornare ai cappuccini, se Dio lo ritornasse alla primiera salute; ma egli non mantenne parola.

Allorchè per la età e per lo studio egli entrò nella cognizione delle scienze ecclesiastiche, vide più chiaramente la propria obbligazione. Pertanto avendo consultato celeberrimi teologi intorno alle turbazioni ed agli scrupoli che da sedici anni pativa, altri gli risposero, che, avuto riguardo alla debolezza della sua complessione non era obbligato ad abbracciare la vita dei cappuccini, onde non essere poscia obbligato ad uscirne con danno del suo decoro; altri, ponderata la natura del Voto, gli risposero, che, avendo egli ottenuta da Dio la chiesta salute, doveva disporsi ad eseguire la sua promessa, e trovarsi nell' assoluta necessità di porre ad effetto quanto a Dio aveva promesso: che non sarebbe a ciò obbligato, se malfermo di salute si trovasse.

Angelo non conferì una sol volta, ma molte e molte col provinciale dei cappuccini, uomo di sperimentata dottrina, prudenza e pietà, cui espose la natura del suo Voto, e l' obbligazione di adempirlo, da cui si trova vincolato; ed insieme gli espose come fosse malfermo di salute, e gli fece vedere un attestato medico, in cui dichiaravasi che il petente, senza un miracolo non sarebbe capace a sostenere i pesi della vita religiosa fra i cappuccini. Quantunque tale fosse l' esposizione di Angelo, pure il provinciale rispose, dopo una matura deliberazione, che egli dopo il Voto non poteva senza eseguirlo starsene tranquillo in coscienza, e che qualunque volta avesse voluto, lo avrebbe fra i cappuccini accettato.

Dopo questa risposta, se mai si trovò turbato, allora specialmente lo fu, che avendo dichiarato le sue infermità all' ordine, ed al capo dell' ordine, il provinciale non ricusava di riceverlo, e venendo accettato dalla religione, trovò di non poter più differire, e di dover quanto prima passare fra i cappuccini.

Scrisse a Roma, per ottenerne dispensa, ma un saggio teologo di Roma cui si pose in braccio, gli dichiarò, che egli doveva disporsi all' adempimento del suo Voto o nell' ordine suddetto, od in un altro men rigoroso, e gli soggiunge, che se anche il Pontefice lo dispen-

sasse, rimarrebbe però la cosa a carico di sua coscienza. Angelo rispose, che sebbene entrasse in una religione più mite, pure non trovava di quietare la propria coscienza, poichè il suo Voto riguardava l'ingresso nella religione dei cappuccini, e che se il Pontefice lo dispensasse, lasciando il carico alla sua coscienza, tuttavia non sarebbe tranquillo, essendo sempre nel dubbio di poterlo o no eseguire, a cagione della propria salute ora buona, ora cattiva. Domanda adunque una sposizione ai suoi dubbii per tranquillarsi. Quale risposta gli darà il teologo cui ricorre ?

Angelo deve effettuare il Voto che ha fatto, nè la gracilità della sua complessione gli può essere occasione di esenzione dalla esecuzione, poichè anche nell'ordine dei cappuccini vi sono di quelli che quantunque gracili di complessione, pure sono capaci alla osservanza delle regole. Oltre a ciò dir si deve, che se nel tempo della prova egli fosse trovato così cagionevole di salute, da riputarsi inetto ai pesi di quella vita religiosa, non sarebbe ammesso alla professione, e così avrebbe allora adempiuto al dover suo, senza trovarsi obbligato di cercare un'altra religione, mentre quando fece il Voto, non lo fece generale, ma si bene ristretto solamente alla religione dei cappuccini; e così diciamo adempiere egli alla obbligazione, quando nel tempo del noviziato in buona fede, sinceramente e con semplicità di cuore diportisi, senza intracciar sutterfugii onde evitare la professione. Nè può essere scusato perchè dai cappuccini si allontanò, quasichè la prima sua dipartenza dal noviziato lo sciolga dalla obbligazione, chè la sola professione dell'ordine può tranquillarlo, ove però mettendo ogni cosa in opra affine di adempiere ai doveri del noviziato, non venga inabile dichiarato alla religione, e licenziato dall'ordine.

Ad Angelo dir conviene eziandio che egli è gravemente reo innanzi al Signore, per aver così a lungo protratto la esecuzione del Voto, ed essere tanto meno meritevole di scusa, in quanto che di per sè stesso sapeva l'obbligo proprio, siccome quegli che aveva ricuperata la salute, cui il Voto fatto era annesso.

Dir finalmente si deve al nostro Angelo, che deve grandemente diffidare dell'amor proprio, che lo involge così da averlo

allontanato dall' adempimento della sua promessa. E con questo pensiero infatti egli deve trovarsi più tranquillo, in quanto che avendo esposto lo stato suo, pose il provinciale al punto di dover ben bene esaminare se le sue forze corrispondessero all' asprezza della regola, alla quale si sottopone. Che se certamente apparisce le sue fisiche facoltà aver sofferto di molto in modo da divenire inabile alle regole della religione alla quale si è obbligato, allora potrebbe mettere al sicuro la propria coscienza, ingenuamente esponendo l' affare nella Curia romana, e se la sacra Penitenzieria ricevesse la petizione, ed a lui concedesse il Breve dato *Discreto viro, ec.*; potrebbe allora usare della grazia pontificia concessagli per mezzo di un sacerdote, cui si confessasse; ed il quale altro non sarebbe che l' esecutore della volontà della Penitenzieria.

PONTAS.

C A S O 91.°

In un monastero, in cui erasi rilassata la disciplina, e che da poco tempo avevasi incominciato a ritornarla in vigore, e nel quale i superiori procuravano di richiamare a vita la regola, secondo cui conveniva dormire in un letto di paglia, e quattro volte per settimana, e nell' Avvento usar dei cibi quadragesimali, sta per professare una novizia, la quale negli ultimi sei mesi di prova, aveva osservato i suddetti capi di disciplina. Nel giorno della professione le venne in mente di scrivere una scheda, in cui dichiarava non essere sua intenzione di assoggettarsi ai cibi quadragesimali, al letto di paglia, ed alla riforma che si volesse introdurre. Gittò la scheda innanzi alla abbadessa prima di fare i Voti, che poi a chiara voce pronunciò. L' abbadessa cantando poscia il *Te Deum* al versetto *Te ergo quæsumus*. Vide nell' inginocchiarsi la scheda, la lesse e la rigettò. Si sparse di ciò nel monastero rumore, e dell' accaduto venne fatto consapevole il superiore, il quale, due mesi dopo, nell' atto della visita, dalla giovane professa intese in giudizio che ella di sua spontanea volontà aveva scritta la scheda, e che intendeva di fare quanto aveva in quella dichiarato.

Domandasi, 1.° Se la professione di questa monaca sia valida, e

se la restrizione che aveva in mente alteri i Voti. La regolare disciplina di certo non si potrebbe introdurre se vi fossero tali restrizioni mentali.

2.° Data la ipotesi che fosse valida la professione, qual cosa dir si deve dei Voti, che cosa far si deve, affinché la giovane debba riparare all' operato e togliere i mali che potrebbero derivarne.

In quanto alla prima parte diremo che la monaca, avendo fatto i suoi Voti in un monastero in cui molte monache ancora non osservano la regola chiamata al prisco vigore, ciò nullameno, non essendo la consuetudine delle prime sancita, è obbligata, senza riguardo alcuno alle apposte restrizioni ai suoi Voti, di osservare perfettamente la regola, come l' aveva osservata negli ultimi sei mesi del suo noviziato, e deve abbracciare la regola che i superiori pensano d' instituirvi affine di ritornare al pristino stato la disciplina regolare.

Che se ancor si volesse porre che la nostra monaca professando non avesse inteso di obbligarsi coi suoi Voti al letto di paglia ed ai cibi quadragesimali, pure in tal caso ancora sarebbe valida la sua professione, nè si potrebbe esentare dalla osservanza dei Voti. Imperocchè se la professione si esamina nel foro esterno è ferma e valida, poichè innanzi ad essa nulla la giovane fece intendere, donde poter prender consiglio di quanto nella sua mente volgeva, e questo solamente fu manifesto dopo la professione, donde ne avviene che la professione si debba ritenere per valida come anteriore alla manifestazione della sua volontà.

E di fermo la restrizione che la giovane riteneva in sè, non portò alterazione alla sostanza del Voto, o a ciò che è ad esso essenziale, ma a quanto di secondo ordine nella vita monastica riguardava, cioè al letto di paglia, ed ai cibi quadragesimali in certi giorni. Egli è inoltre vero che in sostanza la giovane volle essere veramente monaca, e che non volle soltanto quanto è accidentale: la essenza in fatto dello stato religioso consiste nei Voti. Inoltre la restrizione della giovane nella sua professione di non volersi obbligare al letto di paglia ed ai cibi quadragesimali, è una restrizione che non si può accompagnare colla professione, poichè questa lassezza nè sempre

aveva sussistito, nè da tutte era stata abbracciata: adunque la sua restrizione di volontà è nulla nel foro esterno e perciò valida la professione. Ma maggiore difficoltà porta seco la cosa esaminata nel foro interno essendo trito l'adagio: «*Actus non operantur ultra intentionem agentium*»; e ciò devesi specialmente osservare dell'obbligo di una promessa. La giovane in discorso pertanto non ebbe intenzione di obbligarsi alla riforma, e perciò sembra che in essa rimanga sospesa la obbligazione dei Voti, od i Voti furono nulli, se, secondo la regola suddetta, si voglia che essa siasi prefissa di osservare la cosa.

E di fermo se si osserva quanto la fanciulla volle promettere, conviene conchiudere che in essa non trovasi una grave e perfetta obbligazione; ma se si abbia riguardo all'obbligo da lei contratto colla professione si ha donde conchiudere esser ella obbligata innanzi a Dio ed agli uomini di convalidare i suoi Voti, avendo ingannata la religione, la quale di certo non l'avrebbe ammessa alla professione, ove avesse prima esplorata la sua intenzione. Imperocchè se qualcuno con altra persona facesse contratto, e poi non volesse attener la parola, non perciò sarebbe in lui minore la obbligazione ed il dovere di adempiere i patti, poichè la giustizia ed il buon ordine ricercano, che niuno sia deriso o tratto in inganno.


Gli autori, i quali trattano degli affari regolari, distinguono fra una giovane che entra in una religione in buona fede, e con grande semplicità, non conoscendo esservi altre regole ed austerità da osservarsi nella religione che abbraccia oltre quelle che vide osservarsi fin dal principio del suo ingresso, e quella che non ignora esservi altri capi di disciplina da osservarsi secondo le regole che abbraccia, i quali ormai sono nella obblivione per una certa rilassatezza delle professe. Nel primo caso, dicono, la monaca può passare ad un ordine più mite, nel secondo non lo può: «*Verum quidem est, dice il Pelizario, tom. 1, tract. 9, cap. 2, num. 56, quod si proficiens in religione relaxata esset ita simplex, ut non debuerit scire regulam illam strictius obligare, quam tum temporis observaretur, posset transire ad ordinem laxiorem; quia cum ipse putabat esse illam, quum professus est: et si noluerit transire, tenebitur observare regulam in pristino rigore.*

Sicut etiam tenebitur, qui seclusa tali ignorantia, tempore professionis expresse intendit non se obligare ad regulam, nisi prout de facto tunc observabatur: idque non ratione Voti, quod non excedit intentionem votantis, sed ratione injuriae quam taliter profitendo intulit ordini; cum eligens profiteri in eo, tenebatur vero profiteri. » Il Sanchez, lib. 6 moral. cap. 2, num. 27 et 28, egualmente aveva prima insegnato in uno all' Angelo, voc. *Religiosus*.

In quanto alla seconda questione, risponderemo, che è necessario che la giovane revochi la sua intenzione, che ebbe di non obbligarsi al letto di paglia ed ai cibi quadragesimali prescritti dalla regola, e che confermi i suoi Voti, siccome quella che non aveva voluto far Voto per la riforma che il superiore introdurrebbe, e che era conforme interamente alla pristina regola dell' ordine e del monastero in cui professava.

PELIZARIO.

FINE DEL TOMO SETTIMO



S. A. 14081

Collo $\frac{1}{2}$
program